COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI DAL 1806 FINO A TUTTO IL 1856

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE DI CARICO NEL MINISTERO DI STATO DELLE REALI FINANZE

VOLUME SESTO



NAPOLI

PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE

Strada nuova dei Fossi a Foria num. 6.

1859

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 1995 —

Circolare del 19 gennaio 1831 emessa dal ministro degli affari interni portante le istruzioni e norme da osservarsi per la minorazione degli esiti dei comuni in esecuzione del real decreto degli 11 gennaio 1831.

Su Maestà con real decreto degli 11 del corrente si è degnata di abolire la metà del dazio sul macino. Questa sovrana beneficenza è tale che io temerei diminuirne la grandezza e la gloria, permettendomi di commentarla. Profonda ammirazione e divota riconoscenza è il sentimento unanime che al migliore e più clemente dei sovrani offrono i suoi fortunati sudditi. Nè in ciò solo si è limitata la sovrana beneficenza. L'amministrazione municipale che sì da vicino contribuisce al benessere delle popolazioni, ha formato l'oggetto delle sue paterne sollecitudini; quindi con altro decreto, ch'egualmente l'è stato rimesso, mentre ha diminuito diverse spese a carico de' comuni, ne ha limitato altre, ed ha accordato a questo ministero e real segreteria di stato la facoltà di riformare tutte quelle che sono suscettibili di restrizione.

Io son sicuro che le benefiche intenzioni del Re nostro signore saranno dagl' intendenti zelantemente secondate, e che tutte le autorità ad essi subordinate gareggeranno d' impegno nel lodevole scopo del disgravio de' dazi comunali. È questo il momento che conviene esaminare da vicino e con accuratezza i bisogni e le risorse di ciascun comune, onde provvedere a' primi, e migliorare le seconde. Per quello che riguarda gli esiti ella si uniformerà alle seguenti istruzioni.

1. Per gli stati discussi de' comuni maggiori io mi occuperò incessantemente di portarvi tutti quei miglioramenti che potranno essere conciliabili con gl' interessi di ciascuno di essi, e procurerò che le sieno al più presto comunicati.

2. Per gli stati discussi de' comuni minori ella porrà mente a quanto si prescrive nell' articolo primo del decreto. Dovendo gli stipendi e gli emolumenti delle cariche comunali essere egualmente moderati, ella si uniformerà al regolamento che le compiego, che non dovrà per qualunque causa essere alterato, a meno che qualche circostanza particolare esigesse diversi provvedimenti; in questo caso me ne farà immediato rapporto.

3. Nel real decreto è detto che ne' comuni di seconda e terza classe mediante un moderato compenso, potrà essere incaricato il parroco per maestro della scuola de' fanciulli. Questa misura saggiamente eseguita può riuscire molto utile sì al profitto delle istruzioni che alla economia delle spese. Quante volte però i comuni, o per loro circostanze di amministrazione o per mancanza di soggetti idonei o per altre cause locali, non hanno avuto nel 1830 il maestro e la maestra delle fanciulli, e che in atto non gli abbiano, possono farne a meno nell' anno che corre. Per le maestre delle fanciulle debbesi egualmente eseguire il senso letterale del real decreto nel più stretto significato. L'esperienza ha mostrato il poco profitto di tale istituzione particolarmente ne' comuni di 2 e 3 classe.

4. Le spese che i comuni sono obbligati a fare debbono egualmente impegnare ad uno scrupoloso esame. Così, ove ella troverà che un comune voglia intraprendere un' opera qualunque di utilità pubblica, conviene senza dubbio secondarlo; ma se questa opera dovesse costare nuovi sagrifizi, l' imposizione di nuovi dazi, o la continuazione di quelli che fossero riconosciuti gravosi, è forza di differirla a tempi migliori. Nella scelta delle opere pubbliche ella deve oautamente preferire quelle delle strade comunali che, mentre sono le più utili, impiegano maggior numero di braccia, ed offrono pronti mezzi di sussistenza alle genti povere. Per questa medesima considerazione Sua Maestà si è degnata di autorizzare questo ministero ad accordare una dilazione sino al tempo

di cinque anni per la costruzione de' camposanti. Per quest' oggetto ella eseguirà le particolari istruzioni che separatamente le rimetto.

5. I guardiani urbani e rurali debbono essere conservati solo ove precisa necessità lo esiga; e queste circostanze son rare. I demani boscosi hanno per custodi i guardiani forestali, quelli addetti ad uso di pascolo non hanno bisogno di un custode perenne. In effetti o sono dati in fitto, ed il fittainolo ha il peso di guardarli, o l' uso civico vi è tassato a ragion della legge, e la custodia è inutile. Il primo eletto è legalmente incaricato della polizia rurale, e le campagne troveranno nella sua autorità la tutela opportuna.

6. Giusta l'articolo 62, della legge organica, possono essere addetti alla cancelleria comunale uno o più impiegati. Lo stabilimento di tali impiegati deve però essere autorizzato dal ministro degli affari interni sulle proposizioni dell'intendente ed il parere motivato del decurionato. Ove queste formalità non si fossero osservate la destinazione di quest' impiegati essendo illegale, deve cessare di fatto; deve cessare eziandio quando non sia di assoluta necessità, il che, eccetto pochissimi casi, non può supporsi ne'comuni soprattutto di 2 e 3 classe.

7 Pe predicatori quaresimali è detto nel real decreto che ne'comuni di 2 e 3 classe il parroco, o altro idoneo ecclesiastico del comune, previa l'approvazione dell'ordinario, potrà mediante moderato compenso assumere il peso delle prediche quaresimali, o degli esercizî spirituali. Somma attenzione ella deve porre nella esecuzione di questo articolo, conciliando il bene spirituale delle popolazioni con quella economia che le loro circostanze reclamano. Ella dunque si metterà di concerto con gli ordinari su tale oggetto. Quando costoro crederanno che il ministero di un ecclesiastico non del comune sia più profittevole, allora procurerà con la cooperazione dei medesimi che il compenso di simili religiose fatiche sia ridotto di un terzo ne' comuni di prima classe, di un quarto in quelli di seconda, e di un quinto in quelli di terza, e sulla base delle somme stabilite nella legge organica.

8. L'articolo delle spese non prevedute merita di essere ridotto al puro bisognevole. In stato discusso una volta ben formato, gli esiti eventuali si riducono a ben poca cosa; bisogna però togliere ogni latitudine o qualunque arbitrio. Per dare una norma sicura è stabilita per *maximum* la somma di ducati 500 ne' comuni di 1. classe, dove sono le residenze degl' intendenti: di ducati 200 negli altri comuni maggiori, e di ducati 100 in tutti i comuni di 2 e 3 classe. Questa regola

dev' essere applicata nel senso il più ristretto, poichè in moltissimi comuni le somme indicate possono essere diminuite ancora. Ella ben vede che la norma qui fissata particolarmente pe' comuni poveri debbe portare una economia sulle spese imprevedute ammesse negli stati di variazione nel 1830.

9. Riformata che avrà la economia de' comuni nel modo prescritto dal decreto e dalle presenti istruzioni, ella mi rimetterà una dimostrazione de' dazi che essi han pagato nel corso dell'anno passato e delle riduzioni fatte nell' esercizio corrente. Mi rimetterà del pari un supplemento allo stato di variazioni pel corrente anno secondo i modelli che troverà quivi annessi, onde rassegnarli a Sua Maestà che vedrà da questo travaglio il risultamento di quanto ha sovranamente disposto. Questo lavoro riuscirà doppiamente utile, se sarà prontamente eseguito. Ella deve dunque senza il menomo indugio comunicare queste disposizioni a' sottintendenti. Ella deve incaricarne o un consigliere d' intendenza o un consigliere provinciale idoneo e di sua piena fiducia; ove non possa ella personalmente occuparsi delle verifiche locali necessarie nel primo distretto. Imperciocchè, com'ella ben vede, è questo lavoro diretto al sollievo de'comuni e deve avere tutto il carattere di paterna amorevolezza. La sua corrispondenza co sottintendenti debbe essere attivissima onde con la sua saggezza conciliare e rimuovere tutte le difficoltà di esecuzione che i medesimi potranno mai presentarle; quindi in ogni posta ella mi terrà ragguagliato dell'andamento del lavoro, e mi dirigerà il plico con le l'epicesfa *riservate a lui solo*, e sia sicura che a rigor di posta riceverà il corrispondente riscontro, essendo questo un affare di cui e per dovere, e per desiderio vivissimo di vedere prontamente eseguiti i sovrani ordini, mi occuperò personalmente.

10. Per ciò che riguarda l' abolizione della metà del dazio sul macino, questo grande beneficio deve nella sua esecuzione essere una verità immediata. Se era imposto direttamente sulla molitura sia che si esigesse in forza di appalto, sia in amministrazione, sia in fine per transazione, sarà sul fatto ridotto per metà. Se a tale oggetto si fossero imposti altri dazi deve sul momento abolirsene la metà.

11. Tanto per la metà del macino, quanto pe' dazi che vanno a sopprimersi, ella terrà conto nello stato discusso suppletorio di cui le ho compiegato il modello, delle quantità esatte fino al momento che vengono abolite, e sarà questa indicata come una rendita straordinaria.

— 1996 —

Regolamento del 19 gennaio 1831 per la riduzione degli onorari, soldi, stipendi, ed altre spese che sono a carico de' comuni a' termini del real decreto degli 11 gennaio 1831 (1).

Cancellieri.

I cancellieri che a' termini dell'art. 146 della legge de' 12 dicembre 1816, han ricevuto un compenso di ducati 20 per ogni mille anime, dal primo gennaio 1831 riceveranno ducati 15 per ogni migliaio di anime. Siffatto compenso non potrà esser minore di duc. 24, nè maggiore di duc. 120.

Impiegati nelle cancellerie comunali.

Gli appuntamenti di costoro (tenendo presente quanto è detto nell'art. 6 della circolare) non saranno minori di ducati 24, nè maggiori di ducati 36, a meno che in atto non abbiano un appuntamento minore delle somme di sopra indicate, nel quale caso seguiterà a pagarsi l'attuale trattamento.

Cassieri.

Non sarà fatta innovazione alle disposizioni contenute nell'articolo 148 della legge suddetta quanto al premio ed alle indennità, allorchè la rendita è al di sotto de' ducati 600, ma da ducati 600 ed un grano in sopra avrà luogo la seguente riduzione.

Da duc. 600 ed un grano a duc. 1500. il premio sarà di					ducati	36. 00
Da	»	1500, ed un grano a	»	3000. 00.	»	40. 00
Da	»	3000, ed un grano a	»	4000. 00.	»	50. 00
Da	»	4000. ed un grano a	»	5000. 00.	»	60. 00
Da	»	5000. ed un grano a	»	6000. 00.	»	70. 00
Da	»	6000, ed un grano a	»	7000. 00.	»	80. 00
Da	»	7000, ed un grano a	»	8000. 00.	»	90. 00
Da	»	8000, ed un grano a	»	10000. 00.	»	100. 00
Da	»	10000, ed un grano in sopra	»	»	»	120. 00

La indennità non potrà essere maggiore in ducati quaranta nè minore di ducati due.

(1) Questo regolamento è stato in parte modificato coll'altro che in seguito è trascritto approvato con sovrana risoluzione dei 9 aprile 1838.

Maestri di scuola.

Ne'comuni di 1. classe l'onorario non oltrepasserà i ducati 60 annui. In quei di 2 classe ducati 40. In quei di 3 classe ducati 25.

Ove ne debba essere incaricato il parroco, si pagherà nei comuni di 1. classe duc. 30. In quei di 2. classe duc. 20. In quei di 3. classe duc. 18.

Maestre delle fanciulle.

Ove le maestre delle fanciulle (ne'soli casi contemplati dal real decreto degli 11 gennaio 1831) potranno essere conservate, riceveranno: ne'comuni di 1. classe ducati 40 annui: in que'di 2. classe duc. 35: ed in que'di 3. classe duc. 20.

Medici.

Ne'comuni di 1. classe l'onorario sarà di duc. 20 annui: in quei di 2. classe duc. 55; ed in que'di 3. classe duc. 36.

Cerusici.

Ne'comuni di 1. classe l' onorario sarà di duc. 45 annui in que'di 2. classe di duc. 40 : ed in quei di 3. classe di duc. 30. Ne' comuni di 2. e 3. classe per quanto è possibile deve procurarsi , ove la idoneità del soggetto il consenta , la cumulazione del servizio delle due facoltà nella stessa persona; ed in questo caso all'onorario del medico sarà cumulato il terzo di quello del cerusico.

I medici ed i cerusici, mediante l'onorario che riceveranno dal comune, debbono specialmente prestare la di loro opera gratuita a'poveri nell'abitato e nel territorio comunale. Qualora abbiano l'obbligo di servire in più luoghi di un comune riunito , può accordarsi loro un supplemento a titolo d' indennità, che non oltrepasserà mai il quarto dell'onorario.

Predicatori quaresimali.

Ne'casi contemplati nell'art. 7 della circolare, l' onorario determinato dall'art. 224 della citata legge, sarà a'termini della detta circolare approssimativamente minorato di un terzo ne'comuni di prima classe; di un quarto in que'di 2, classe: e di un quinto in quei di 3. classe.

Guardie forestali.

Le guardie forestali riceveranno un compenso non minore di duc. 50. Ove il numero delle attuali guardie forestali in un comune sia eccedente sarà riformato ai termini del preciso bisogno.

Guardie urbane e rurali.

Ne'comuni, ove le guardie urbane e rurali saranno indispensabili lo stipendio non sarà minore di annui ducati 40. Questa medesima riforma sarà applicabile allo stipendio del casermiere comunale ed a quello del custode del camposanto.

Gli stipendi del regolatore del pubblico orologio, e della ricevitrice dei proietti che in atto si pagano, dal 1 gennaio 1831 saranno diminuiti di ciò, che sarà creduto possibile.

Gasti di scrittoio per le cancellerie comunali.

Pe' comuni di 1. classe la spesa non oltrepasserà annui ducati 60 : per que' di 2. classe ducati 45, e per que' di terza classe ducati 30.

Spese imprevedute.

Nel caso dell' articolo 8 delle istruzioni contenute nella circolare di questa data le spese imprevedute saranno calcolate: ne' comuni di 1. classe dove sono le residenze degl' intendenti per ducati 500, negli altri comuni maggiori ducati 200: ed in tutti i comuni di 2. e 3. classe ducati 100.

Disposizioni generali.

A scanso di ogni equivoco si dichiara, che le riduzioni di sopra indicate debbono avere il loro effetto dal 1. gennaio 1831 in avanti

— 1997 —

Circolare dei 26 gennaio 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se gli atti presso i conciliatori soggetti a registro gratuito debbono notarsi sui repertori dei cancellieri dei conciliatori.

Si è promosso il dubbio se gli atti, che han luogo nel corso del procedimento presso gli uffizi di conciliazione, ed i quali per disposizione della legge de' 21 di giugno 1819

si registrano gratuitamente, debbano essere notati ne' repertori de' cancellieri de' conciliatori egualmente che gli altri atti soggetti alla registrazione.—Si è osservato, che l'obbligo del repertorio non solo tende a stabilire un controllo per l'amministrazione, ma vale anche ad assicurare la verità, e la data degli atti, e che quindi per garentire i dritti dei litiganti innanzi ai conciliatori, convenga risolvere il dubbio per l'affermativa.— In conseguenza di accordo col ministro segretario di stato delle finanze, si è stabilito che rimanga rivocata la circolare degli 8 marzo 1826, e che gli atti enunciati, benchè si registrino gratuitamente, debbano notarsi nei repertori dei cancellieri dei conciliatori.—Nel manifestare tutto ciò alle signorie loro le incarico di darne comunicazione ai conciliatori, e di curarne il dovuto adempimento.

— 1998 —

Reale Rescritto del 28 gennaio 1831 partecipato dal ministro di casa reale, col quale si prescrive che le disposizioni di economia sanzionate nel real decreto degli 11 del corrente sieno estese anche alla casa reale.

Sua Maestà volendo che le disposizioni contenute nel real decreto del dì 11 del corrente, relativo alla economia da ottenersi per ovviare ai bisogni dello stato siano applicabili alla real casa, la quale per effetto di sovrana generosità viene dal primo dell' andante gennaio in poi a rilasciare alle finanze la vistosa somma di ducati centonovantamila annui, oltre i ducati centottantamila già rilasciati sulle somme spettanti alla sua real cassa privata, ha determinato quanto segue.

1. Sono abolite le cumulazioni tutte di soldi con soprassoldi, pensioni, ed altri averi per qualsiasi titolo conceduti e sotto qualsivoglia denominazione, la cui somma riunita oltrepassi i ducati venticinque al mese, di modo che restino conservate per tutte le diverse spettanze i predetti ducati 25 mensuali.

2. Sono eccettuate da questa disposizione le indennità di pigione, le quali continueranno a cumularsi con i soldi.

3. I soldi, e le pensioni di giustizia, che non oltrepassino i ducati venticinque mensuali saranno esenti dalla nuova ritenuta a' termini dall' articolo primo, la quale per le classi ascendenti da ducati 25 ed un grano, verrà regolata giusta la seguente tariffa.

da ducati 25 ,01 a ducati 50 al due e mezzo per cento.
da duc. 50 ,01 a duc. 100 al cinque per cento.

da duc.	100, 01	a duc.	150	al sette e mezzo per cento·
da duc.	150, 01	a duc.	200	al dieci per cento.
da duc.	200, 01	a duc.	300	al quindici per cento.
da duc.	350, 01	a duc.	400	al venti per cento,
da duc.	400, 01	a duc.	500	al venticinque per cento.
da duc.	500, 01	a duc.	700	al trenta per cento.
da duc.	700, 01	innanzi		al quaranta per cento.

4. Le ritenute sulle pensioni di grazia della casa e siti reali, osservate le prescrizioni dell'art. 1. saranno praticate colla stessa norma fissata per quelle di giustizia.

5. Il decimo che attualmente si paga su' soldi e pensioni e su i diversi esiti della casa e siti reali continuerà a ritenersi.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per sua intelligenza, e perchè ne faccia l' uso che ne risulta di sua parte.

— 1999 —

Circolare del 29 gennaio 1831 emessa dall' intendenza generale dell' esercito portante una modifica alla circolare degli 8 dicembre 1825 circa i mezzi di trasporto ai militari infermi che nel corso della marcia prima di giungere all'ospedale si ristabiliscono.

È accaduto che a dei militari isolati infermi per essere inabili a marciare a piedi sonosi somministrati i mezzi di trasporto, per entrare nall'ospedale militare, o ospizio civile e che durante la marcia, essendosi ristabiliti, non sono per conseguenza entrati a curarsi in alcuno degli stabilimenti sanitari. Da questa circostanza è risultato, che alcuni funzionari amministrativi sono stati obbligati ai termini della circolare de' 3 dicembre 1825 n. 3390 rigettare secondo il caso la fornitura a carico di colui, che ha spedito il mandato per lo trasporto, o del professore fisico. Per eliminare i reclami giunti su tal particolare, sono stato nella necessità di provocare da sua eccellenza il ministro della guerra e marina una modificazione, per cui l' eccellenza sua con dispaccio de' 20 novembre ultimo 4 ripartimento n. 129 sulla mia proposizione ha approvato, che resta stabilito in modificazione di detta circolare di dovere cioè i commessari di guerra, ben inteso i titolari, verificare se il militare nella suddetta posizione, abbia effettivamente avuto dritto al trasporto concessogli, e comprovar poscia con verbale il luogo della guarigione degli individui durante la marcia, non che l'epoca in cui lo stesso avrà cessato di percepire il trasporto, con allegare tale documento all'ultimo mandato rilasciato.

Nel comunicarle, signori, questa modificazione alla surriferita circolare, debbo interessar loro a curarne l'esatto adempimento nelle occorrenze, che se le potranno presentare nelle liquidazioni delle mensili contabilità dei trasporti ordinari pei militari infermi.

— 2000 —

Circolare del 29 gennaio 1831 emessa dal ministro degli affari interni portante le norme per i giuramenti che si prestano dagli aspiranti ai gradi accademici e da' pubblici funzionari.

Pubblicatosi il real decreto de' 16 agosto dello scorso anno 1830, col quale venne stabilito il sistema da tenersi per le redazione, e sul registro degli atti di giuramento, furono elevati i seguenti dubbi.

1. Se pei giuramenti degli aspiranti ai diversi gradi accademici dovessero redigersene i corrispondenti verbali, o pure continuarsi ad eseguire il disposto sugli articoli 24 e 25 degli statuti annessi al real decreto de' 14 febbraio 1816 che riguardano i reali licei e collegi,

2. Se gli atti ed i verbali relativi al possesso da darsi dai sindaci, eletti, decurioni, ed altri impiegati nell'amministrazione civile, i quali non godono alcun trattamento, e se lo godono lo percepiscono dai comuni, debbano registrarsi, e rimettersi in questo ministero.

Essendosene analogalmente scritto al ministro delle finanze facendogli fra l'altro conoscere le formole de' giuramenti particolarmente compilate per gli aspiranti ai gradi accademici, le stesso è venuto a manifestare il seguente suo divisamento.

1 Che in quanto agli aspiranti ai diversi gradi accademici poichè la formola de' loro giuramenti diversa da quella de' giuramenti che si prestano dagl' impiegati del governo ne risulta che pei giuramenti degli aspiranti suddetti, debba continuarsi ad eseguire il disposto negli statuti annessi al real decreto de' 14 febbraio 1816; dapoichè il real decreto de' 16 agosto 1830 è relativo ai giuramenti degl' impiegati del governo, e di coloro che sono tenuti a tale adempimento.

2. Che pe' sindaci, eletti, decurioni ed altri impiegati nell' amministrazione civile, i quali non godono di alcun trattamento, non cade dubbio che i verbali de' loro giuramenti debbono ricevere la formola gratuita del bollo e del registro, ma laddove essi impiegati godono un trattamento qualunque, sebbene lo percepiscono dai comuni, debbano tali verbali essere redatti in carta bollata e registrati col pagamento de' dritti corrispondenti, e quindi rimessi per

conservarsi originalmente in questo ministero ai termini dei reali decreti de' 17 luglio 1815 e 16 agosto 1830.

3. Che in quanto ai verbali di possesso che si dà agli impiegati di qualunque ramo e classe per l' esercizio delle loro funzioni, debbano questi andare esenti dal bollo e dal registro, considerandosi come atti di amministrazione interna.

Le partecipo quindi tutto ciò per di lei intelligenza ed adempimento.

— 2001 —

Real Rescritto del 2 febbraio 1831 partecipato dal ministro della polizia generale a quello delle finanze portante disposizioni pei siciliani rilegati nelle isole.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 28 dello scorso mese di gennaio ultimo si è degnata ordinare quanto segue.

1. Pei siciliani rilegati nelle isole per condanna, sia per commutazione di pena, si eseguano le sovrane determinazioni de' 27 novembre 1827 e 17 dicembre 1829 ed in conformità delle stesse dovrà darsi ai rilegati poveri e di civil condizione il giornaliero sussidio di baiocchi quindici napoletani, ossia di un tarì e grana dieci siciliani.

2. In riguardo ai rilegati nelle isole per misure di pubblico interesse resta ferma la disposizione dell' articolo 23 del regolamento emanato col real decreto de' 22 novembre 1825.

3. Pei presidiari e condannati ai ferri, siccome niun cambiamento si è fatto col detto regolamento del 1825 e coi sovrani rescritti de' 23 novembre 1827 e 17 dicembre 1829 i quali solamente ebbero per oggetto i rilegati nelle isole, ed i presidiari e condannati a' ferri poveri e di civil condizione il sussidio giornaliero finora dato, e laddove taluni di civil condizione abbiano conseguito il sussiduo in baiocchi quindici napolitani, ossia un tarì e grana dieci sicilani, debbano proseguire ad averlo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente, e di riscontro ai pregiatissimi fogli di vostra eccellenza dei 13 ottobre, 22 dicembre ultimi, ed 8 del corrente mese.

— 1002 —

Real Rescritto del 3 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che gl' impiegati e funzionari obbligati a domicilio deggiono dipendere pe' congedi dalle autorità loro superiori.

Dopo il reale rescritto del 1 decembre ultimo, col quale fu inibito ai funzionari ed impiegati di qualsivoglia ramo di allontanarsi dalla residenza senza espresso sovrano permesso si è proposto il dubbio, se tale inibizione si estendesse ancora ai sindaci, eletti, ed altri impiegati nelle segreterie delle intendenze, e consigli degli ospizi.

Sua Maestà si è degnata di dichiarare, che per riguardo agl' intendenti per residenza s' intende la provincia rispettiva Per la qual cosa agl' intendenti è permesso regolarmente il giro nelle provincie e distretti rispettivi per affari di pubblico servizio a tenore del prescritto della legge, ed i sindaci e gli altri funzionari amministrativi ed impiegati sopradetti dipenderanno per gli analoghi permessi dalle autorità, a cui la legge ha accordata questa autorizzazione.

Nel real nome le comunico questa sovrana dichiarazione per di lei intelligenza e governo.

— 2003 —

Reale Rescritto del 12 febbraio 1831 partecipato dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione col quale si prescrive che da oggi innanzi gli alunni di tutte le reali segreterie non debbono godere nè soldi ne gratificazioni.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari esteri, in data de' 5 del corrente, mi è stato diretto un real rescritto del tenor che segue.

» Sua Maestà il Re (N. S.) nel consiglio ordinario di stato de' 28 gennaio prossimo passato ha ordinato, che gli alunni di tutte le segreterie di stato da gennaio in avanti godano quegli assegni, che han sinora percepito, ma che coloro che saranno ammessi da ora innanzi nelle segreterie medesime, eccetto quella degli affari esteri, dove gli alunni restano aboliti, non godano alcun soldo, gratificazione, o emolumento, ma sieno soltanto promossi nelle vacanze a soprannumerari a' termini del regolamento de' 21 marzo 1825, e che questa sovrana determinazione debba anche essere comune al ministero di guerra, e marina, e che se ne dia partecipazione al ministero delle reali finanze per regola invariabile alle officine della tesoreria generale.

» Nel real nome mi fo una premura di passare tutto ciò a notizia di vostra eccellenza perchè si serva disporne l'uso che di sua parte ne risulta.

Ed io lo comunico a lei, signor regio scrivano di razione, per sua intelligenza ed uso di risultamento da sua parte.

— 2004 —

Circolare de' 2 marzo 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina dover cedere a beneficio degli archivi notarili il compenso stabilito col decreto de' 12 settembre 1828 per la carta di bollo a ragion degli atti che nell' interesse delle parti s'iscrivono ne' repertori de' cancellieri delle camere notarili.

Si è dubitato a beneficio di chi debba cedere il dritto stabilito col real decreto de' 12 settembre 1828 in compenso della carta di bollo, che per uso delle parti s' impiega nel repertorio de' cancellieri delle camere notarili. Siccome per la circolare de' 10 marzo 1819 la spesa di cotesti repertori deve somministrarsi da' fondi degli archivi notarili, è chiaro che il prodotto del compenso stabilito dal succennato decreto dee introitarsi in beneficio degli archivi medesimi.

Elleno quindi disporranno, che ne' conti degli archivi notarili si tenga ragione dell' introito e dell'esito per la tenuta de' repertori.

— 2005 —

Ministeriale del 12 marzo 1831 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si risolve la quistione se lo stato di esuberanza porti interruzione di servizio.

Rassegnato a Sua Maestà il rapporto di cotesto governo de' 30 dello scorso dicembre numero 6823 concernente il dubbio elevato se il soldo di cui gode D. Benedetto Todaro nell' attuale condizione di esuberante dell'amministrazione dei dazi indiretti debba andar soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento pel monte vedovile e di ritiro, e nel caso affermativo, se tale suo stato di esuberanza porti interruzione nel calcolo de' suoi anni di servizio.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 5 del corrente si è degnata dichiarare, che il suddetto Todaro pagar debba il due e mezzo per cento e non soffrire interruzione di servizio.

Nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra per l'uso conveniente.

— 2006 —

Circolare de' 16 marzo 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili con la quale si danno disposizioni perchè si provvegga a ciò che i notai ritirino dalle camere notariali i protocolli che loro han presentato per la correlativa visita, e non si ricusino senza giusto motivo alla conservazione delle schede notarili.

La corrispondenza di questo real ministero per lo interessantissimo ramo notarile, mi ha reso avvertito, che non di rado de' notai: 1. trascurino di ritirare dalle camere notarili i protocolli dopo che dalle medesime è stata eseguita la visita correlativa giusta l'articolo 30 della legge de' 23 novembre 1819 : 2. ricusino divenir conservatori delle schede di altri notai defunti ne' casi preveduti dall'articolo 88 della medesima legge.

La negligenza de' notai nel primo caso, ed il loro rifiuto nel secondo possono dar luogo a gravi inconvenienti. A prescindere da ogni altra osservazione, i protocolli rimanendo presso gli archivi, le parti vengono private del beneficio loro accordato dalla legge di poter consultare sopra luogo gli atti a' quali hanno interesse, e riscuoterne sollecitamente le copie. La negativa poi de' notai può compromettere la sicurezza delle schede ed agevolare il loro passaggio in comune diverso, cui apparteneva il notaio defunto o cessato, locchè pregiudica alle parti interessate, e si oppone allo spirito ed alla lettera del referito articolo 88.

È per prevenire e dar termine a cotesti inconvenienti che ho trovato opportuno stabilire :

1. Le camere notarili avvertiranno i notai della seguita visita de' protocolli per mezzo de' rispettivi giudici di circondario.

2. Le camere istesse faranno conoscere a' procuratori del Re i notai, che avranno omesso di ritirare i protocolli.

3. I notai, non potranno rifiutarsi senza legittimo e giustificato motivo di ricevere in deposito per la corrispondente conservazione le schede de' notai cessati o defunti.

4. I procuratori del Re provocheranno contro i notai contravventori ne' mentovati due casi le analoghe misure di rigore, avendo particolarmente riguardo all' articolo 1113 delle leggi di procedura civile, ed agli articoli 104 e 116 della legge de' 22 novembre 1819 sul notariato.

Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notarili, e ne cureranno la sua esecuzione.

— 2007 —

Reale Rescritto de' 18 marzo 1831 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che tanto le commende dell' ordine gerosolimitano, vacate prima dell' abolizione dell' ordine di Malta, quanto quelle che andranno a vacare debbono considerarsi come appartenenti al demanio regio.

Ho rassegnato al Re (N. S.) l' ufficio del 22 dicembre ultimo col quale il marchese Nunziante chiedeva come contenersi relativamente a talune osservazioni fatte dal cav. Lanza procuratore dell' ordine gerosolimitano verso l' avviso dato dal consiglio de' ministri che le commende del detto ordine vacate prima della soppressione del medesimo dovevano incamerarsi.

E Sua Maestà avendo trovato insussistenti le dette osservazioni perchè l' ordine gerosolimitano non può riguardarsi come una corporazione qualunque, ma bensì come non più esistente nel regno per effetto delle sovrane determinazioni, perlocchè il real governo essendo subentrato ne' di lui dritti, il demanio deve entrare in possesso di tutto ciò che apparteneva alla religione di Malta per le ragioni succennate; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 4 marzo corrente ha ordinato che tanto le commende vacate prima dell' abolizione dell' ordine di Malta, quanto quelle che anderanno a vacare, e tutti gli altri beni del medesimo, ed introiti fatti prima, o dopo del decreto di abolizione, debbano considerarsi come appartenenti al demanio regio.

Le comunico nel real nome questa sovrana determinazione perchè si serva disporne l' adempimento.

— 2008 —

Reale Rescritto del 23 marzo 1831 partecipato dal ministro dell' interno al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve il dubbio se lo esame e l' approvazione e la condanna de' conti morali degli amministratori comunali che si fa dagl' intendenti sia un atto economico che ad essi attribuisce la legge, ovvero dipende dalle facoltà contenziose.

Ho rassegnato al Re il dubbio, se lo esame e l' approvazione o la condanna de' conti morali degli amministratori comunali che si fa d' officio dagl' intendenti sia un atto dipendente dalle facoltà economiche che ad essi attribuisce la legge, ovvero dalle facoltà contenziose. Sicchè nel primo caso il reclamo degli amministratori contro le determinazioni

anzidette porti seco la sospensione degli atti irreparabili che seguono la condanna a di loro carico. Sopra de' quali propositi stanno da un lato due successivi rapporti di cotesto ministero di stato de' 4 marzo e de' 14 giugno 1830, ed un avviso dall'altra banda e nell' opposto senso dal regio procuratore generale presso questa gran corte de'conti de 27 marzo suddetto.

La Maestà Sua ha considerato, che per la definizione concorde data all'articolo 266 della legge de' 12 dicembre 1816 per Napoli, e dall' articolo 14 delle istruzioni sull' articolo 239 del real decreto degli 11 dicembre 1817 per la Sicilia, i conti morali anzidetti altro non sono, che rapporti amministrativi accompagnati da deliberazioni decurionali, in cui si rende ragione del metodo di amministrazione tenuta nell' anno precedente.

Per lo che sta ben detto si nell' articolo 268 della suddetta legge, che nel medesimo citato articolo delle suindicate istruzioni, che l' intendente approva, rivoca o modifica siffatte deliberazioni decurionali, siccome avviene per ogni altra ordinaria deliberazione su' negozi economici de' comuni.

Ha considerato altresì, che l' intervento in proposito del consiglio d' intendenza ricercato dall'articolo 269 della legge e dal ridetto articolo 14 e dal 25 delle ripetute istruzioni non avviene che in termini di mero avviso consultivo. Sicchè nulla comporta l' idea di procedimenti contenziosi e di giuridiche condanne, ma sibbene unica ed uniforme ne risulta in entrambi i codici amministrativi la regola che *tutto il procedimento* è economico ove trattasi de' conti morali.

Ha finalmente considerato, che trattandosi di ricorso contro le determinazioni economiche dell' intendente, la risoluzione superiore è riserbata al luogotenente generale per la Sicilia ed al ministero dell' interno per Napoli, giusta i precennati articoli di ambo i codici.

Per tali considerazioni quindi la lodata Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 27 gennaio scorso, previo l' avviso della consulta generale del regno si è degnata sovranamente dichiarare, che lo esame, e l' approvazione, o condanna de' conti morali degli amministratori de' comuni è un atto dipendente dalle facoltà economiche degl' intendenti, il quale per avventura impugnato a termini della legge e per via di reclamo presso del luogotenente generale in Sicilia o dal ministro dell' interno di Napoli va soggetto in quanto agli atti irreparabili alla sospensione di dritto per soli quindici giorni, a' termini dell'articolo 5 delle istruzioni annesse al real decreto de' 20 gennaio 1818.

Nel real nome partecipo ciò all' eccellenza vostra perchè

si serva f. . ne l' uso che stimerà conveniente, riserbandomi di rimetter in appresso il corrispondente real decreto.

— 2009 —

Circolare de' 30 marzo 1831 emessa dal ministro degli affari interni e diretta a tutti gl' intendenti con la quale si dettano le norme onde rendere temporaneo ma stabile il disgravio de' dazi comunali in esecuzione del decreto degli 11 gennaio 1831.

Fin dal momento che Sua Maestà il Re nostro signore, co' suoi reali decreti degli 11 gennaio, si degnò abolire da una parte la metà del dazio fiscale sul macino, e rivolger dall' altra le sue benefiche sovrane cure al sollievo delle popolazioni, mediante l'economia delle spese comunali; io non ho lasciato di adoperare ogni sforzo, onde corrispondere alla fiducia, della quale Sua Maestà si è degnata onorarmi, per conseguire con celerità un tanto utile risultamento.

Io debbo agl' intendenti un solenne attestato della mia piena soddisfazione per l' alacrità, e per lo zelo, col quale mi hanno secondato nell'esecuzione de'sovrani ordini, per modo che in talune provincie l'importante lavoro della riforma degli stati discussi è intieramente compiuto; in altre è molto inoltrato; e per quelle poche, ove si è proceduto, per qualunque causa, con un poco più di lentezza, io son sicuro che gl' intendenti raddoppieranno la diligenza per mettersi a livello degli altri loro colleghi, e meritare completamente lo stesso elogio.

Sua Maestà ha voluto in ogni settimana un conto distinto de' risultati del disgravio de' dazi comunali, per soddisfare alla generosa impazienza del suo paterno cuore di vederne alleviati i suoi sudditi.

Ne ha inoltre espressamente ordinato la pubblicazione uffiziale, perchè questo gran beneficio abbia un carattere anche più solenne di stabilità. Questa ferma determinazione del Re, gli dà dritto alla più sincera riconoscenza de' suoi sudditi di ogni classe, impone a noi, o signori, un sacro dovere che dobbiamo scrupolosamente e fedelmente adempire, quello cioè di regolare l' amministrazione di ogni comune con tanta prudenza o saviezza da provvedere a tutt' i bisogni, e da non dar mai luogo alla dispiacevole necessità di dover reimporre verun dazio abolito per supplirvi. Comunque io abbia manifestato questa idea nelle mie precedenti circolari, e l' abbia in particolar modo espressa in quella de' 26 febbraio ultimo, pure sento il bisogno di ritornarvi, perchè la considero come il cardine di tutta l' amministrazione,

come lo scopo principale, al quale debbano essere rivolte le vostre mire.

Io parlo a' vecchi amministratori, alcuni dei quali mi hanno anche preceduto nella carriera. Basterà dunque, ch'io accenni loro i principali mezzi, che ci faranno giungere alla meta che ci proponiamo.

1. Attiva vigilanza sopra ciascun articolo d' introito, da qualunque ramo provenga, economia, sobrietà e somma diligenza nelle spese. Pur troppo vi è ne' comuni una classe di speculatori, che mette in opera ogni sopraffina industria, onde rivolgere a proprio profitto una parte delle rendite comunali, e delle somme che s' impiegano per opere pubbliche. Non si può, nè si devono allontanare assolutamente dagli affari questi uomini che d' ordinario sono i più intraprendenti ed attivi, e valendosene con accorgimento, possono essere utilissimi; ma la vigilanza dell'intendente debb'essere rivolta a rompere i monopoli negli affitti, e negli appalti; impedire i favori che i riguardi, ed anche la prepotenza strappano sovente alla debolezza degli amministratori locali. D altronde i riguardi, e la considerazione accordati con discernimento alla integrità, alla diligenza, allo zelo, sono mezzi potentissimi a promuovere le virtù civiche, che sorgono ovunque sono onorate; nè senza queste virtù l'amministrazione comunale può prosperare.

2. *Esame e giudizio dei conti.*— Non vi è amministrazione, non vi è ordine pubblico, non vi è giustizia, non vi è morale, ove manchi una perseverante severità nell'obbligare gli amministratori comunali a rendere ogni anno i loro conti con esattezza al tempo dalla legge prefisso; ove l'esame ed il giudizio di ogni conto morale e materiale non sia una vana formalità, ma un atto grave e solenne riempito con prudente discernimento, ed inflessibile giustizia; ove i giudizî su' conti non portino l' impronta dell' amore del pubblico bene, e del rispetto per la legge ne' funzionari, che li pronunziano; ove finalmente i conti non si trovano tutti giudicati ne' termini fissati dalla legge negli articoli 268 e 276. Mi duole, o signori, e profondamente mi duole, di non potermi lodare, nè di tutti i consigli d'intendenza per l'andamento di questo ramo importantissimo di servizio. Poche sono le provincie, che non presentano un ritardo considerevole, e di più anni, nella discussione e giudizio dei conti comunali. Molti reclami derivano da siffatto ritardo; sfavorevole l'opinione generale che parecchi consigli d' intendenza ottengono per questa parte. Frequenti negli anni passati sono state le occasioni di ricorrere a misure straordinarie per provvedere al giudizio di enormi cumuli di conti

arretrati; vistose le somme che sono risultate dalla revisione di tali conti, così a favore dei comuni, che dei contabili; danno gravissimo per le popolazioni, e per le famiglie; non ultima causa infine questa dell' abborrimento per le cariche comunali, della difficoltà di avere idonei, ed onesti amministratori. Sono persuaso che non vi sarà intendente, il quale non sia convinto del gravissimo male, e della necessità di apportarvi riparo. Io sarò irremovibile sulla stretta osservanza dei termini fissati dalla legge per la presentazione e giudizio dei conti, e ne chiamo rigorosamente responsabili tutti i funzionari, a' quali per legge appartiene. Facciano penetrare i consigli d' intendenza di tutte l' esposte considerazioni; essi principalmente hanno debito ed interesse di mettersi al corrente, onde si tiri un velo sul passato. Non tutti sono in questo caso; quelli, che vi si trovano si tengano per avvertiti. Che ove per ottenere nel più breve termine questo interessante scopo facesse d' uopo usare delle misure straordinarie, come, per esempio, di metodi abbreviativi, io animo gl' intendenti tutti a propormele, come anche dei mezzi pecuniarî, ai quali le spese straordinarie ammesse negli stati discussi provinciali potrebbero supplire; ed io non mancherò di umiliarne analoghe suppliche a Sua Maestà.

3. *Esazione dei crediti dei comuni*. O i crediti sono liquidi, e non contrastati, e bisogna adoperare tutti i mezzi che la legge accorda per esigerli. O sono contenziosi, e bisogna spingere con perseveranza i giudizi, e non lasciarli mai di vista sino a che non si portano a termine. È un dovere questo essenziale per ogni intendente, che per la posizione dell'importante sua carica, ha tutti i mezzi di adempirlo. È un dovere sacro per me di vigilarne l' esecuzione. Dipende intanto in gran parte la buona amministrazione dei comuni della formazione degli stati discussi pel 1832 sopra basi certe dalla esazione di tutti gli arretrati. Sono quindi sicuro, che i signori intendenti se ne occuperanno con la massima premura.

4. *Casse comunali*. La legge chiama i decurionati risponponsabili della fedeltà de' cassieri. Intanto è avvenuto di frequente, e specialmente nei comuni ricchi, che i cassieri si sono trovati infedeli, ed insolvibili, e che i decurionati si sono sottratti in tutto, od in parte alla responsabilità dalla legge sanzionata. Quindi i comuni hanno veduto dissestata la loro amministrazione, e si sono trovati involti in lunghe e dispendiose liti. Richiamo quindi, anche su di questo articolo, la vingilanza dei signori intendenti. Essi debbono supplire all' ignoranza, o negligenza dei sindaci, e decurionato,

e soprattutto fare in modo, che non si accumulino vistose somme nelle casse comunali, poicchè quando l'amministrazione procede con regolarità, gl' introiti non sono lungamente stazionarî nelle casse, ma s' impiegano sollecitamente a covrire gli esiti autorizzati negli stati discussi. Sono le somme lungamente accumulate, che han data sempre ai cassieri la tentazione e l'agio di abusarne.

5. *Spese imprevedute*. Si è abusato dell'articolo delle spese imprevedute, lasciando, se non altro, nell'incertezza, e nella oscurità molte spese, delle quali venivano gravati i comuni, non di rado irregolari ed arbitrarie. Le note delle spese imprevedute, che al finir dell'anno scorso, o per qualche provincia a me richiamate, me ne hanno pur troppo convinto. A tale abuso si è provveduto, nè rinascerà, essendo mio fermo proponimento il non permetterlo; e lo zelo conosciuto degl' intendenti me ne concede più forte garentia. Tutto debba essere calcolato, preveduto, e certo per quanto è possibile. Una discreta latitudine deve ancora aversi in serbo per ogni bisogno straordinario.

Opere pubbliche Hanno queste richiamato e richiamano la particolare attenzione sovrana, ond' è che ha voluto Sua Maestà si facessero conoscere le somme conservate per provvedervi, a fronte di quelle sgravate alle popolazioni coll' abolizione di una parte dei dazi. Tale abolizione adunque non deve impedire, che le opere pubbliche si facciano dentro i limiti delle risorse effettive di ogni comune, sia che le opere si considerino come mezzo di civilazione e di aumento dell' annua riproduzione, sia che si riguardi il vantaggio di accrescere la circolazione, e somministrare i mezzi di sussistenza ad un gran numero di lavoratori. Ma non si potranno bilanciare gl' introiti cogli esiti dell' anno nuovo; non si potrà avere sufficiente latitudine per le opere pubbliche; non si potrà provvedere alla continuazione e compimento dei camposanti, solo in talune circostanze sospesi per l' anno che corre, se in quest' anno stesso non si sarà usato dei mezzi indicati di economia, di vigilanza, di esazione degli arretrati, e di esame e giudizio dei conti, di una giudiziosa, saggia e paterna ma al tempo stesso severa amministrazione. Questa io attendo dai lumi e dallo zelo di tutti gl' intendenti, ciascuno de' quali mi metterà, lo spero, nella per me dolce e lusinghiera posizione, di renderne a Sua Maestà l' augusto nostro sovrano una luminosa testimonianza. Accetterò intanto con sincera riconoscenza tutte le idee del miglioramento nell' amministrazione delle rispettive provincie, che piacerà loro indicarmi: io ne farò tesoro, e mi sarà dolce cosa il confessare che il bene, che ne risulterà debbasi

a' lumi ed agli utili insegnamenti, che riceverò in così importante oggetto.

In conchiusione, nuovi dazi non si possono, nè si debbono imporre; nè gli aboliti debbonsi mai far rivivere. Sarebbe infatti un gravissimo fallo in una buona e regolata amministrazione l'avere effettuato un disgravio temporaneo. Io quantunque sicuro che gl'intendenti tutti erano penetrati di questo principio, non ho mancato d'inculcarne l'osservanza in ogni occasione che mi si è presentata. Ed il mio cuore ha provato la più dolce emozione nelle assicurazioni, che alcuni tra essi mi hanno ripetuto di essere le riforme eseguite invariabili. E tali io debbo crederle generalmente; che anzi sorride al mio animo l'augurio che questo disgravio progredirà anche dippiù nel ventnro anno.

— 2010 —

Istruzioni dei 6 aprile 1831 approvate dal ministro delle finanze relative allo assegno e distribuzione del sale da accordarsi in ogni anno ai censuari pastori del tavoliere.

Art. 1. Nel termine solito prescritto da regolamenti, i censuari di terre fiscali a pascolo sul tavoliere di Puglia dovranno adempiere alla presentazione della dichiarazione degli erbaggi pascolati da' loro armenti.

Nel termine medesimo vi adempiranno benanche i fittaiuoli tanto delle terre erbifere in amministrazione, che dell'altre appartenenti ai censuari. Essi però avranno l'obbligo di esibire presso la commissione eretta per la distribuzione del sale le scritture dei loro affitti passati co' censuari.

Laddove qualche scrittura contenga una durata di affitto per altri anni avvenire, potrà il fittaiuolo, dopo che sarà terminato lo stato generale degli assegnamenti di sale, ripigliarsele rilasciandone copia in carta semplice da lui sottoscritta, o vistata dal segretario della commissione qualora egli non sappia scrivere.

La stessa restituzione, sempre però dopo terminato lo stato generale, potrà farsi a quel fittaiuolo che abbia bisogno della scrittura onde produrla in giudizio; nel qual caso dovrà dichiarare in piedi della copia in carta semplice che dovrà lasciare nella direzione del tavoliere, presso qual magistrato si produrrà la scrittura suddetta.

Art. 2. La commissione composta dal signor direttore del tavoliere, direttore de' dazi indiretti, e ricevitore del tavoliere, assistita dal segretario, si occuperà all'esame, e discussione de' riveli e delle scritture di affitto, e stabilirà con de' verbali, o con uno stato sottoscritto da essi in ciascuna pagina, la quan-

tità del sale spettante a ciascun pastore, espressa in lettere, dopo di avere verificato gli estremi prescritti dall'articolo 72 della legge de' 13 gennaio 1817.

Questo verbale, o questo stato sarà la base fondamentale dei rispettivi assegnamenti di sale, e corrisponderà interamente a quello che dovrà essere spedito all'amministrazione generale de' dazi indiretti.

Art. 3. Sarà preventivamente all'esame anzidetto formato uno stato della consistenza territoriale che corrisponda a' canoni del carico annuale delle terre a pascolo censite, ed agli estagli di affitto delle terre a pascolo in amministrazione.

Questo stato sarà corredato di tutte le indicazioni opportune onde non possa la quantità del sale spettante a ciascun articolo eccedere la competenza ragguagliata al canone per le terre censite, o all'estaglio di affitto per le terre in amministrazione.

Art. 4. Per le terre censite ed in parte dissodate, se la dissodazione dipenda dal quinto accordato ed eseguito a' termini della legge del 1817 il sale sarà dovuto sull'intero canone del saldo a dissodare. Se poi la dissodazione eccede il quinto, e non oltrepassi i due terzi nell'intera censuazione, il sale sarà dato in proporzione del canone che si paga per la parte rimasta a saldo e per uso dell'industria armentizia.

Art. 5. Laddove siavi il caso che un censuario abbia messo a saldire le terre dissodate in un'epoca non minore di tre anni anteriore a quella in cui richiede il sale, debba esser ammesso al favore di ottenerlo, previa una verifica a sua spese, e precedente una dichiarazione da lui sottoscritta di non doversi più avvalere per coltura di terreno rinsaldito.

In questa dichiarazione dovrà esser comminata la multa di ducati 100 a versura a favore del tesoro, qualora il censuario vi contravenisse nel tratto successivo.

La dichiarazione istessa sarà conservata nella direzione del tavoliere per le disposizioni di risulta; sotto la risponsabilità dell'uffiziale del carico delle terre a pascolo che ne formerà uno stato dettagliato segnato del direttore del tavoliere.

Art. 6. È proibito l'assegnamento del sale a que' censuari che abbiano dissodato più di due terzi delle terre censite.

Quando poi un censuario trovisi in questo caso non per dissodazioni commesse da lui, ma per effetto di ricensuazione di terre devolute e dissodate da' censuari decaduti, il calcolo della competenza del sale sarà basato sulle terre censite, escluse le dissodate ricensite dietro devoluzione.

Per le censuazioni erbifere di carri 12 inclusivamente in sopra, laddove un quarto se ne trovi saldo, e costi che il censuario vi eserciti l'industria armentizia, sarà accordato il sale

in proporzione dal canone che ricade sulla parte salda. Finalmente per le censuazione di 30 carri in sopra sarà assegnato il sale su quella parte rimasta salda, purchè costi che il censuario possegga de' così detti animali locati.

Art. 7. Pe' demani affrancati dalla servitù fiscale mediante un' annua prestazione, siccome non sono terre d' intera proprietà del tavoliere potrà assegnarsi il sale in proporzione del quinto del canone annuo.

Affinchè poi queste favore venga accordato a coloro che vi esercitano l' industria armentizia, è necessario che la commissione liquidi in ogni anno mediante un notamento sottoscritto dal sindaco locale chi siano i possessori di pecore o di vacche che esercitano la loro industria su demani anzidetti, onde poter ripartire a favor loro il sale ragguagliato al quinto del canone, ed in proporzione del numero rispettivo degli animali.

Art. 8. A norma delle superiori disposizioni di sua eccellenza il ministro delle reali finanze i membri componenti la commissione dal sale, il segretario delle commissione istessa, e l' uffiziale del carico delle terre a pascolo, sono risponsabili del danno che possa recarsi al real tesoro per ogni illegale ed abusivo assegnamento di sale.

La commessione istessa farà preventivamente noto agl' interessati il contenuto negli articoli 1 e 5 delle presenti istruzioni per loro norma.

— 1011 —

Circolare del 13 aprile 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che debbono evitarsi le liti pei comuni, e dove queste siano indispensabili debbono gli intendenti vigilare il buon andamento, ed indi curare l' esecuzione de' giudicati.

Nel esame degli stati di variazioni e suppletorî pel corrente esercizio ho veduto con dispiacere che in alcune provincie somme non indifferenti si han dovuto ammettere per far fronte alle spese delle liti attive o passive, che i comuni sostengono. Persuaso che i litigî sono un male gravissimo, sopra tutto per le amministrazioni pubbliche, egli è della prudenza di un diligente ed accorto amministratore di evitarli per quanto è possibile, o almeno di diminuirne il numero. La legge provvida nella disposizione ha nel titolo decimo, capitolo 2 stabilito regole tali che bene applicate sono sufficienti per evitare che una lite sia intrapresa leggermente, o con poco accorgimento. Ella sempre nel fine di non involgere i comuni ne' dispendi che i giudizi portano necessariamente con loro ha offerto a' consigli di intendenza i mezzi come proporne le transazio-

ni economiche. Talvolta non vi ha dubbio è forza di ricorrere a' magistrati, perchè i comuni ottengano la giustizia che loro è dovuta, sia per le azioni che debbono necessariamente intentare, sia per sostenere le loro ragioni, allorchè sono chiamati in giudizio, ma nell' uno e nell' altro caso quando la lite è giusta, ed è divenuta inevitabile, conviene che l' intendente la spinga con vigore, e ne segua diligentemente il corso, come farebbe un vigilante padre di famiglia, onde ottenere un risultamento, che non può essere che felice, quando alla lite ha preceduto esame accurato del buon dritto.

Questo scopo ottenuto, è importante che gl' intendenti vigilino all' esecuzione delle sentenze.

Nel caso di vittoria debbono i comuni risentirne gli effetti e rimborsarsi a tenore della legge delle spese sofferte; nel caso contrario la mano dell' amministrazione diviene tanto più necessaria, quanto che deve provvedere ai mezzi come mettere il comune nella circostanza di adempiere agli obblighi che risultano dalla sentenza, nel modo il più conveniente ch' è possibile.

È questo un oggetto, signori, che merita la più seria attenzione. Se una particolare famiglia può essere rovinata da capo a fondo da una lite cappricciosamente intrapresa e debolmente sostenuta, questo gravissimo inconveniente si deve tanto più temere per le amministrazioni pubbliche, che disgraziatamente non ispirano il medesimo interesse. Sarà del pari della loro diligenza il procurare che i comuni siano al più presto rimborsati delle spese giudiziarie, a cui hanno dritto per le liti già terminate in loro vantaggio. Non cesso perciò di raccomandare al suo noto zelo, ed all' amore che ella sente pe' suoi amministrati un oggetto così importante per la loro prosperità.

— 1012 —

Circolare del 16 aprile 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del re presso i tribunali civili, per assicurare se i notai trovinsi in regola per la costituzione dei loro patrimonii e per la loro cauzione.

Mi è d' uopo conoscere se i notai in cotesta provincia trovinsi in perfetta regolà per la costituzione dei loro patrimoni, e per la loro cauzione, e se vi sieno obbligati a ragione della loro nomina. All' oggetto incarico lei richiedere alla camera notarile, e rimettere in questa real segreteria e ministero uno stato nominativo de' notai in cotesta provincia, indicando per ciascuno di essi.

1. La data della nomina.

2. La data della loro commissione confermativa per coloro che l'abbiano ottenuta.

3. L'ammontare del loro patrimonio, e la ragione di questo ammontare.

4. Se cotesto patrimonio siesi costituito con ipoteca sopra beni fondi, con iscrizioni sul gran libro, con deposito in contanti presso la cassa di ammortizzazione, o sopra schede.

5. La data della costituzione.

6. Per costituzione con ipoteca sopra beni fondi, la data delle correlative iscrizioni, e rinnovazioni nelle conservazioni d'ipoteche.

7. I fondi che vi sono soggetti e la loro rendita imponibile.

8. Se la costituzione è sopra schede, la data della disposizione che l'abbia permessa.

9. L'ammontare della cauzione.

10. Se cotesta cauzione sia in contanti presso la cassa di ammortizzazione, od inscrizione sul gran libro.

11. La data della correlativa immobilizzazione, o del corrispondente deposito.

12. Se per pagamento di multe la cauzione, ed il patrimonio sieno andati soggetti a minorazione, e se tal minorazione sia stata supplita nel tempo opportuno.

Ella aggiungerà a questo stato le sue osservazioni per ciascun notaio, per lo quale avrà a presentarne. Le sue osservazioni dovranno particolarmente riflettere le disposizioni che sono state prese pe' notai, che non sono in regola. L'invio di questo stato seguirà colla maggiore sollecitudine.

Ella mi accuserà la ricezione di questa circolare.

— 2013 —

Ministeriale del 20 aprile 1831 diretta dal ministro delle finanze a quello degli affari interni portante la comunicazione della sovrana risoluzione relativa all' annuale corrisponsione della covertura e mezza covertura per parte de' coloni al padrone diretto delle terre coloniche.

Dietro il di lei rapporto del 16 febbraio avendo io domandato al ministro degli affari ecclesiastici la comunicazione di quella sovrana risoluzione, che ella diceva di contener la norma dell'annuale corrisponsione della covertura e mezza covertura per parte de'coloni al padrone diretto delle terre coloniche, il prelodato ministro in data de' 2 del corrente mi partecipa quanto segue.

» La sovrana risoluzione di cui vostra eccellenza con pregiatissimo foglio de' 18 prossimo passato marzo ha doman-

dato conoscere il tenore, relativa alla norma da tenersi nell'attuale corrisponsione della covertura e mezza covertura da'coloni al padrone diretto delle terre coloniche fu resa da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 17 novembre 1819 a proposizione del ministro segretario di stato degli affari interni, e partecipata a questo real ministero di stato degli affari ecclesiastici dal ministro di grazia e giustizia in riscontro ad un mio officio relativo ad un provvedimento reclamato sull' oggetto di cui esso tratta pel vescovo di Anglona e Tursi.

Il tenore della detta sovrana risoluzione è il seguente. — » Sua Maestà in seguito dello avviso della consulta de'reali domini di qua del faro sul dubbio elevato a determinarsi le corrisposte, che i coloni enfiteutici de' terreni seminatori col peso della covertura e mezza covertura negli anni in cui potendo coltivare, e seminare il terreno prescelgono di lasciarlo in riposo con pregiudizio del padrone diretto, nel consiglio ordinario di stato de' 16 novembre corrente si è degnata determinare.

» 1. Che laddove nella concessione enfiteutica siasi convenuto di doversi da' coloni corrispondere in ogni anno al padrone diretto la covertura e la mezza covertura, essi debbono corrisponderla ancorchè non abbiano seminato il terreno.

» 2. Che qualora non sia espresso nel contratto doversi la prestazione corrispondere in ogni anno, dovrà osservarsi ciò che è solito praticarsi in quella contrada ove i terreni sono siti.

» 3. Se i coloni trascurino di seminare i fondi, e che secondo l' uso della contrada sarebbero suscettibili di essere seminati, in tal caso non saranno esentati di dar loro la covertura, o la mezza covertura sopra tutto il terreno, o sopra quella parte di esso, la quale era seminabile, secondo l' anzidetta consuetudine.

Partecipo tutto ciò a vostra eccellenza perchè si serva farne l' uso conveniente, ed in riscontro al detto pregiato foglio dell' eccellenza vostra de' 18 marzo prossimo passato.

— 9214 —

Ministeriale de' 20 aprile 1831 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quelle delle finanze sul metodo che deve serbarsi per la esecuzione sulle cauzioni dei notai di sentenze che abbian pronunziato multe contro i medesimi.

Ho esaminato quanto concerne la esecuzione di sentenze per multe su la cauzione del notaio D. Gaetano Nardini

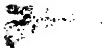
oggetto de' di lei pregiati uffizî de' 16 ottobre e 16 marzo ultimo ; ed ecco le mie idee in proposito.

Per legge il patrimonio e la cauzione de' notai sono per privilegio obbligati in primo grado in favore de' p ivati pei pregiudizi che ricevessero dai notai medesimi nell' esercizio delle loro funzioni notarili, ed in secondo grado in favore del fisco, per la soddisfazione delle multe, in cui incorsero per contravenzioni ai regolamenti notarili.

Comunque la cauzione che può darsi in numerario presso la cassa di ammartizzazione , o in iscrizioni sul gran libro del debito consolidato trovisi sempre presso il governo, pure non sembra che si possa agire su di essa *de plano* nello interesse fiscale.

La cassa di ammortizzazione, la direzione del gran libro, e l' amministrazione del registro quantunque sieno, ciascuna pel suo ramo, il governo stesso , debbono esser considerate come persone morali distinte e separate tra loro nel relativo dettaglio sotto il rapporto coi terzi. Così essendo, l'una non potrà legalmente agire pei suoi crediti su gli effetti presso l'altra esistenti di proprietà del debitore , se non per le vie o del sequestro presso terzo , o del pignoramento per procedersi di poi alla correlativa assicurazione e vendita giudiziaria degli oggetti medesimi, secondo che danaro o altri effetti cadessero sotto sequestro. Quando anche nella soggetta specie possa considerarsi come unica persona l'amministrazione del registro, la cassa di ammortizzazione e la direzione del gran libro, non potrebbe neppure andarsi alla esecuzione della sentenza per via d' immediata ritenzione su l' importo della somma esistente presso la cassa, o della partita inscritta ed immobilizzata sul gran libro. La prima, e la seconda non esistono presso le delle amministrazioni se non come depositi nell' interesse di tutti coloro , che vi abbiano dritto ; e la legge in fatto di depositario non potrebbe in mancanza di pagamento del debito verso di lui , disporre del pegno che è presso di lui di conto del debitore; spetta sempre al giudice di ordinare la vendita, o l' aggiudicazione del medesimo.

Alle esposte regole di dritto, a mio modo di vedere, non conviene far eccezione senza gravissimo motivo di compromissione d' interesse. Or nella ipotesi su cui versiamo, l' interesse del fisco rimane sempre assicurato. Nè vale il dire, che il notaio si dispendia maggiormente per le spese di esecuzione che si facessero per le vie ordinarie. Se il debitore soffre queste spese a causa del suo inadempimento, dee a se stesso imputare il danno che ne risente ; e non avrebbe ragione a dolersene, tanto più che egli ha il mezzo fa-



cile di evitarle, prestando il suo assentimento alla ritenuta corrispondente al suo debito.

In fine il tempo che la esecuzione regolare richiede, può pure considerarsi utile pel servizio pubblico, nel senso che il notaio può rinvenire i mezzi da soddisfare ed evitare la distrazione della cauzione per conservare l'uffizio notarile ch'è di pubblico interesse di non far mancare.

E per queste considerazioni io, analogamente all'offizio direttole su lo stesso proposito ai 6 ottobre 1830, credo doversi dar luogo nella specie alla esecuzione delle sentenze contra il notaio Nardini, giusta le norme prescritte dalle leggi in vigore.

Non pertanto ove nell'interesse della finanza alcun provvedimento potesse escogitarsi, che concili il di lei interesse con la esecuzione della legge, potrebbe l'E. V. compiacersi manifestarmelo, perchè trovandosi conveniente, se ne rassegni lo affare a Sua Maestà per le sue sovrane determinazioni.

— 2015 —

Circolare del 30 aprile 1831 emssa dal direttore generale dei ponti e strade, e diretta a tutti gl'ispettori forestali portante disposizioni pel rifacimento di danni ed ammenda per le contravvenzioni forestali.

Un suo collega avendo promosso de'dubbi sulle pene comminate dalla vigente legge silvana pei disboscamenti de'boschi di proprietà regia, ed essendosi cotesti dubbi discussi nel consiglio forestale, fu emesso da questo collegio l'avviso di cui le acchiudo copia, e che si estende anche ai disboscamenti di boschi di qualunque classe. Ella terrà presente questo avviso in tutti i casi relativi.

Estratto del parere del consiglio forestale emesso nella sessione del 14 ottobre 1830 a' dubbii proposti dall'ispettore della Calabria ulteriore seconda circa i disboscamenti in controvenzione ne' boschi di proprietà regia.

Il consiglio forestale, letto il rapporto dell'ispettore della Calabria ulteriore secoada de' 29 luglio 1830, col quale propone i seguenti due dubbi, cioè:

1. Se gli autori di disboscamento nei boschi di regia pertinenza son tenuti al rifacimento del danno cagionato all'alboratura delle proprietà disboscate, mentre l'art. 105 della legge forestale non prevede questo caso.

2. E se quando col disboscamento di un moggio di bosco della indicata classe si facesse un danno maggiore di venti ducati, l'autore del reato debba essere condannato all'ammenda eguale al danno, ovvero a quella indicata nel succennato art. 105, udita la relazione del signor Crispo; osserva in rispetto al primo quesito che tanto l'art. II, III, IV, della legge forestale si riferiscono alle pene, e che il rifacimento del danno non essendo pena, non doveva parlarsene come se n'è parlato in quelle sezioni. Le leggi penali ne han fatto oggetto di particolari prescrizioni parlando delle disposizioni comuni ai tre ordini della giustizia penale, cioè criminale, correzionale, e di polizia, come può agevolmente rilevarsi consultando gli articoli 46 e seguenti delle leggi penali. Osserva sullo stesso quesito, che per l'articolo 35 della procedura penale ogni querelante può costituirsi parte civile tutte le volte che avendo ricevuto danno dal reato voglia chiederne l'indennizzazione. Or gli agenti forestali sono per legge parte civile nei giudizi dei reati di tal ramo, giusta l'artic. 145 della legge silvana, ed essendo parte civile senza che vi sia bisogno d'istanza, o di querela del danneggiato, debbono essi agenti domandare l'indennizzamento, ed il giudice non può pronunciare condanna al pagamento dell'ammenda, senza comprendervi anche il rifacimento del danno a pro del proprietario, chiunque sia, del fondo danneggiato, a' termini dell'art. 102 della succennata legge forestale. Osserva circa il secondo quesito, che qualunque sia il danno cagionato al fondo, sia di proprietà regia, sia di altra classe, tanto col disboscamento, quanto col dissodamento, la legge non avendo preso per norma dell'ammenda il mondo del danno, non v'è ragione a pretendere per ammenda, se non se quella di venti ducati a moggio, più o meno in proporzione dell'estensione disboscata o dissodata. È d'avviso di rescriversi all'ispettore, che nei casi di disboscamenti o dissodamenti in contravvenzione ne' fondi sì di pertinenza regia, che di proprietà de' comuni, pubblici stabilimenti, corpi morali, e privati, il verbale dell'agente forestale dee contenere la valutazione del danno, quando ve ne fosse, e la guardia generale, o altro agente superiore, che intervenendo al giudizio fa le veci della parte civile, dovrà chiedere l'indennizzamento a favore del danneggiato, oltre la condanna alle pene comminate dalla legge forestale pe' reati della natura suddetta.

— 2016 —

Circolare del 30 aprile 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina come debbonsi liqdidare le pensioni di ritiro agl' impiegati amministrativi in forza del real decreto dei 3 maggio 1816.

Si è domandato se la pensione di ritiro sollecitata da qualche impiegato amministrativo a' termini del real decreto dei 3 maggio 1816 debba liquidarsi sul soldo di somma maggiore goduto sino a decembre 1830, oppure su quello ridotto dalle recenti disposizioni.

Questo dubbio trovasi risoluto da una sovrana determinazione contenuta nel rescritto de' 26 maggio 1819, con cui si prescrive che ove l' ultimo soldo non siasi goduto per più di due anni la pensione debba essere liquidata sulla base del penultimo, qualora questo sia minore dell' ultimo, e dove sia maggiore, la liqnidazione deve esser fatta sull' ultimo soldo.

Glielo partecipo, signor intendente, perchè nella liquidazione delle pensioni, di cui è quistione si serbi la cennata regola.

— 2017 —

Reale Rescritto del 2 maggio 1831 partecipato dal presidente del consiglio dei ministri al luogotenente generale in Sicilia col quale si istituisce in quei reali dominii una commessione consultiva.

Il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato di questo dì in adempimento dell' art. 20 delle istruzioni date a Sua Altezza reale il luogotenente generale in Sicilia, è stato rassegnato dal ministro segretario di stato presso il medesimo pei casi di dover supplire all' avviso della consulta da sentirsi prima della risoluzione degli affari che ne han d' uopo, e pe' casi di dover supplire alla forma di real decreto, di real rescritto, e di real cedola, ove gli atti di risoluzione lo esigono.

Quindi Sua Maestà ha ordinato la istituzione di una commessione consultiva residente in cotesta capitale, e distinata a dare il suo parere negli affari che si giudicherà di comettere allo esame della medesima. Essa sarà composta di cinque funzionari dell' ordine giudiziario ed amministrativo, cioè del presidente, e del vice presidente della corte suprema di giustizia, del presidente e vice presidente della gran corte de' conti, e di un giudice della gran corte civile residente in

Palermo, da destinarsi da Sua Altezza Reale il luogotenente generale.

Il più elevato di rango, cioè il presidente della corte suprema di giustizia eserciterà le funzioni di presidente della commessione, e l'ultimo quella di segretario.

Il numero di tre membri presenti sarà sufficiente a deliberare.

Gl'impiegati necessari presso la commessione saranno presi dal numero degli esuberanti che ricevono sussidi dalla tesoreria generale da destinarsi da Sua Altezza Reale il luogotenente generale intesa la commessione medesima.

Quanto poi alle forme da adottarsi nella emanazione degli atti sovrani, vuole il Re che dove sia necessario un decreto, questo porti la data, e la solita intitolazione di Sua Maestà dopo la quale seguirà la formola: *Noi Leopoldo conte di Siracusa luogotenente generale di Sua Maestà in Sicilia facendo uso delle facoltà conferiteci, sulla proposizione del ministro segretario di stato presso noi destinato: abbiamo risoluto quanto segue.*

Tutto il resto sarà radatto nel consueto modo de' reali decreti; e l'atto sarà in fine munito della firma di Sua Altezza Reale il luogotenente generale contrassegnata dal ministro segretario di stato presso il medesimo, giusta il presentato modello.

Ne' casi che richieggono la firma di reale rescritto sarà la determinazione emanata da Sua Altezza Reale il luogotenente generale a nome di Sua Maestà e sarà partecipata dal ministro segretario di stato nel real nome, e d'ordine di Sua Altezza Reale e colle altre solite formalità convenienti ai reali rescritti, giusta il presentato modello.

Per le reali cedole sarà adoperata una forma somigliante a quella dianzi stabilita pei reali decreti, cioè colla intitolazione di Sua Maestà colla emanazione a nome di Sua Altezza Reale il luogotenente generale, colla solita disposizione del contesto, salvo le variazioni necessarie a distinguere i detti due atti, e colla firma di Sua Altezza Reale il luogotenente generale contrassegnata dal ministro, giusta il modello.

Quanto poi ai diritti di tariffa annessi alla spedizione delle cedole, Sua Maestà approva ciò che è stato proposto dal ministro di potersi quelli incassare dall'uffiziale capo di ripartimento degli affari ecclesiastici di quel ministro che sarà all'uopo destinato, il quale ne terrà il registro, e ne darà conto per versarsi opportunamente, ed impiegarsi a quegli usi medesimi cui sono stati destinati i diritti finora qui percepiti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane risoluzioni per l'uso che convenga.

— 2018 —

Real Rescritto del 10 maggio 1831 partecipato dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione col quale si risolve un dubbio elevato relativamente agli assegni o delegazioni sui soldi.

Nel consiglio ordinario di stato de' 27 aprile prossimo scorso ho umiliato a Sua Maestà il dubbio da lei elevato, dietro la comunicazione ricevuta della decisione sovrana del 14 marzo precedente, portante il rigetto dalle dimanda di D. Raffaele Quintavalle impiegato nell' amministrazione generale de' dazi indiretti di delegare una parte del suo soldo in favore del padrone di casa, quello cioè se tale sovrana decisione aveva colpito il reale rescritto di giugno 1827 che facoltò la società di assicurazioni diverse a poter contrattare degl' improntì con gli impiegati e sussidiari mediante disconti a carico della tesoreria generale.

E la Maestà Sua avendo considerato che nella decisione pronunciata del 14 marzo non fu fatta menzione alcuna della società di assicurazioni diverse, e che il rigetto della dimanda del signor Quintavalle derivò precisamente perchè trattavasi di una ritenuta a favore di un particolare contro le regole esistenti, ha ordinato che fermo rimanendo il sovrano rescritto di giugno 1827, la società continui nelle sue operazioni con gli impiegati ed i sussidiari come pel passato, sotto le condizioni stabilite col rescritto medesimo.

Nel real nome le comunico, signor regio scrivano di razione, questa sovrana decisione onde ne curi da sua parte l' adempimento, a qual' effetto le trasmetto diversi contratti pervenuti dalla società e rimasti sospesi in questa real segreteria per attendersi gli ulteriori sovrani ordini.

— 2019 —

Reale Rescritto del 24 maggio 1831 partecipato dal ministro delle finanze al tesoriere generale col quale si determina la ritenuta da praticarsi sugli averi dei ricevitori generali e distrettuali, dei ricevitori dei lotti e di quello del Tavoliere.

Nel consiglio ordinario di stato de 27 aprile ho umiliato al Re nostro signore i risultamenti di matura e replicata discussione fatta circa le ritenute alle quali, dopo del real decreto degli 11 gennaio 1831, possono essere sottomessi gli averi dei ricevitori generali, e de' ricevitori distrettuali; dei ricevitori dei lotti, e del ricevitore del tavoliere di Puglia; e la Maestà Sua ha risoluto, che provvisoriamente, e fino alla rettifica dell' organico sul ramo in quistione, si faccia la rite-

nuta del venti per cento sopra gli averi de' ricevitori generali, e del quindici per cento sopra gli averi de' ricevitori distrettuali. Inoltre ha risoluto la Maestà Sua, che il ricevitore dei lotti di Napoli, e di terra di lavoro si soggetti alla ritenuta fissata pe' ricevitori generali, e gli altri a quella applicata a' ricevitori distrettuali. Finalmente ha risoluto la Maestà *Sua*, che il ricevitore del tavoliere di Puglia si comprenda nella ritenuta applicata a' ricevitori generali, qualora i suoi averi siano uguali al minimum degli averi dei ricevitori generali.

Nel real nome la prevengo di queste sovrane decisioni, perchè, nella parte che la riguarda, ne curi ella lo adempimento.

— 2020 —

Circolare del 17 maggio 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili che rinnova ai giudici di circondario ed ai conciliatori il divieto di ricever atti estranei alle loro attribuzioni.

Il ministro delle finanze si è meco di bel nuovo doluto, che i giudici di circondario, ed i conciliatori in pregiudizio degli interessi fiscali continuano a ricevere e redigere atti, cui non sono autorizzati dalla legge, e ciò malgrado l' avvertenza ad essi fatta colla circolare di questo real ministero di stato degli 11 di luglio 1827, perchè si mantenessero in questa parte nella linea delle loro attribuzioni.

Mi è forza quindi richiamare su tale inconveniente l' attenzione delle signorie loro, perchè nuovamente ingiungano in mio nome ai giudici di circondario, ed ai conciliatori di non permettersi ulteriormente di rivevere e formare atti, i quali non sieno delle loro rispettive attribuzioni, ed incaricarle nel tempo stesso a portare su i detti funzionari la loro vigilanza anche per questa parte di servizio.

— 2021 —

Circolare degli 11 maggio 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno contenente i provvedimenti sulla mancanza di chiese, che possa sperimentarsi nei comuni delle rispettive diocesi.

Essendo nell' attuale viaggio di Sua Maestà il Re nostro signore stati umiliati alla Maestà Sua i voti di due popolazioni perchè nei rispettivi comuni si costruisca la chiesa, di cui affatto mancano; il religioso animo di Sua Maestà ha provato il più vivo rammarico per l' esistenza di sì grave inconveniente in paesi de' suoi reali domini. Animata la Maestà Sua dal

principio che il primo e più essenziale bisogno ne'comuni dei suoi dominî sia l'esistenza almeno di un sacro beneficio per l'adempimento degli atti di nostra sacrosanta religione cattolica, ha esternata tutta la sua sovrana sollecitudine e premura, onde provvedersi immantinenti ad un tale interessante oggetto.

Per corrispondere pienamente alle religiose e benefiche intenzioni di Sua Maestà, ho creduto opportuno di rivolgermi a vostra signoria illustrissima e riverendissima, perchè con la sollecitudine, che esige un affare di tanto momento, ella mi faccia conoscere se vi sia in cotesta diocesi qualche paese, il quale manchi affatto di chiesa, in cui la popolazione rispettiva possa recarsi ad esercitare gli atti religiosi. Non dubito che ove tale mancanza esistesse, ella col suo noto zelo pastorale non abbia esitato a provvedere con gli opportuni mezzi onde supplire a siffatto bisogno. In tal caso mi darà distinto ragguaglio de' motivi che abbiano dato luogo alla suddetta mancanza; da quanto tempo si sperimenti; quali mezzi si sieno adperati per ripararci; ciò che si pratica per adempirsi intanto dalla popolazione gli atti di nostra santa religione cattolica, e se vi sia d'uopo di provvedimenti per far intraprendere o perfezionare l'opera.

— 2022 —

Circolare de' 14 maggio 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina il tempo, in cui dee eseguirsi la visita degli archivi notariali, e le norme secondo le quali questa visita dee adempiersi.

L'art. 122 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato prescrive la visita dell'archivio notariale in ogni anno. L'articolo istesso abilita il tribunale a far praticare cotesta visita da uno o più giudici. È per la esatta esecuzione di tale articolo, che ho trovato opportuno stabilire;

1. La visita anzidetta sarà eseguita nel mese di gennaio di ciascun anno.

2. Alla medesima dovrà sempre intervenire il procuratore del Re, od alcuno de' suoi sostituti in conseguenza di delegazione.

3. Sarà redatto esatto processo verbale di ciascuna visita, e copia di esso sarà sollecitamente rimessa in questo real ministero.

4. La visita dovrà versare non solo sulla tenuta de'registri e conservazione di carte, ma ancora sulla condotta degl'impiegati, su tutto quello che tiene all'esatta esecuzione di cia-

scuno degli adempimenti prescritti dalla legge sul notariato ed alla disciplina de' notai.

5. Dovrà pure osservarsi se il servizio delle camere notariali sia in perfetta regola così nella parte de' suoi registri come per quello che riguarda la regolarità ed il disbrigo degli affari.

6. I magistrati incaricati della visita dovranno presentare le loro osservazioni sul modo di assicurare, e migliorare il servizio delle camere, e degli archivi notariali. Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi, ed alle camere notariali. Mi rimetteranno intanto i verbali di seguita visita degli archivi dello scorso anno. Trovandosi omessa finora, sarà subito praticata secondo le norme indicate. Mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 2023 —

Circolare del 18 maggio 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che non deggiono togliersi ai comuni i medici e cerusici condottati per vedute di risparmio.

Taluni decurionati, chiamati a deliberare, dopo la promulgazione de' reali decreti degli 11 gennaio ultimo, e delle correlative ministeriali istruzioni su' dazi, che più conveniva abolire, o minorare, e sulle spese, che bisognava diminuire, han proposto sugli stati suppletori la soppressione dell' articolo del medico e del cerusico, osservando, che, o mai erano stati in attività i professori sanitari nel proprio comune, o che i medici locali si prestavano gratuitamente all'assistenza de' poveri. Intanto, io avendo diretta la mia particolare attenzione su questo interessante oggetto, mi son convinto, che taluni comuni, per diminuire i dazi il più che si poteva, han proposto la soppressione dell'esito, di cui è parola, giustificandone la proposizione nel modo come sopra indicato, mentre ciò non si verifica.

Or dovendosi portare pronto riparo ad un inconveniente sì serio, e non dovendo permettersi, che le popolazioni che costantemente hanno avuto il medico, ed il cerusico, ne restino prive, io richiamo, signor intendente, tutte le di lei cure perchè subito vi sia provveduto, nel miglior modo possibile, onde la povera gente non manchi di salutari soccorsi. Pel corrente esercizio, ella provvederà, o co' fondi delle spese imprevedute, o proponendomi qualche inversione de' fondi addetti ad oggetti non urgenti, e regolandosi sulle attuali tariffe. Per gli stati di variazioni del venturo esercizio, farà calcolare, fra le spese, la somma prescritta dal regolamento del 19 del passato mese di gennaio pe' professori anzidetti.

— 2024 —

Ministeriale del 21 maggio 1831 diretta dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia, per la esecuzione secondo la forma del dritto comune sulla cauzione dei notai di sentenze contro di essi pronunziate par multe.

Conformemente alle idee di vostra eccellenza espresse nel suo pregevole foglio de'20 dello scorso mese, 3 ripartimento n. 1763, ho dato gli ordini all'amministrazione generale del registro e bollo, onde per la esazione delle multe e delle spese giudiziarie, cui il notaio D. Gaetano Nardini è stato condannato con sentenze del tribunale civile di Teramo degli 11 agosto 1828 e 14 aprile 1830 per contravvenzioni alla legge sul notariato, si dia luogo alla esecuzione di tali sentenze sulla cauzione del detto notaio depositata nella cassa di ammortizzazione, in conformità delle disposizioni comprese nelle leggi di procedura civile.

— 2025 —

Circolare de'21 maggio 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili, per agevolare ai notai l'adempimento delle iscrizioni legali in favore delle mogli.

L'art. 2027 delle leggi civili impone a'notai, che abbiano stipulato contratti di matrimonio, richieder la iscrizione delle ipoteche legali per la dote, e per le altre convenzioni a beneficio delle mogli. La omissione da' notai all'adempimento di questo importantissimo dovere può essere punita colla loro destituzione, oltre la rifazione di ogni danno ed interesse. Ed il decreto de'7 aprile 1828 ampliando il termine fissato nell'articolo 2027 delle medesime leggi civili, ha stabilito i notai dover procurare cotesta iscrizione nel termine di trenta o quaranta giorni dalla stipulazione de'contratti matrimoniali, secondochè i notai risiedano in comune diverso da quello, ove sta la conservazione delle ipoteche nella medesima provincia o valle, o la iscrizione debba prendersi sopra beni esistenti in provincia, o valle diversa. Or essendo opportuno agevolare a'notai la esecuzione del precetto che loro impone la legge tra per la maggior garentia delle doti, come per assicurare vieppiù l'utilissimo sistema della pubblicità delle ipoteche, ho riputato conveniente stabilire.

1. I notai potranno richiedere la iscrizione anzidetta per mezzo del presidente della camera notariale esistente nel capoluogo della provincia ove rimane la conservazione d' ipo-

teche, presso la quale dee procedersi alla iscrizione anzidetta.

2. Non godranno di questa facoltà i notai che risiedano nel comune ove esiste la conservazione.

3. I notai rimetteranno a'presidenti delle camere notariali i documenti corrispondenti, e tutt'altro appartiene all'oggetto, giusta le prescrizioni degli stabilimenti in vigore.

4. L'invio da'notai a' presidenti dovrà seguire con lettere assicurate ed affrancate.

5. I presidenti delle camere, sotto la loro responsabilità, dovranno sollecitamente curare l' adempimento di tale iscrizione.

6. I notai fino all'arrivo di tale certificato, che debbono alligare alla minuta del contratto di matrimonio, giusta la circolare de'6 settembre 1828, dovranno conservare il cartellino della seguita assicurazione ed affranco del plico all'ufficio della posta. Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notariali, e cureranno che del suo tenore sieno istruiti i notai.

Mi assicureranno la ricezione della medesima.

— 2026 —

Reale Rescritto del 23 maggio 1831 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia portante le norme da serbarsi per l'ammissione degli alunni nelle officine di scrittura della real casa e delle loro promozioni a cariche superiori.

Sua Maestà ha determinato in massima, che l'ammissione ad alunno nelle officine di scrittura della real casa debba aver luogo previo esame: l' ascenso a soprannumero per via di concorso tra gli alunni di quella officina in cui avverrà la vacanza, e l'ascenso ad aiutante, o ad uffiziali per antichità di servizio.

Ha determinato inoltre la Maestà Sua, che questa massima sia applicata eziandio agli impiegati di scrittura delle amministrazioni de'reali siti, e che gli esami, ed i concorsi, nei quali si terrà presente non solo l'abilità, ma altresì l' assiduità e l'attenzione al servizio si facciano dal rispettivo amministratore, unitamente a due altri soggetti da destinarsi volta per volta da Sua Maestà.

Ne la prevengo nel real nome per sua intelligenza, ed uso di risulta.

— 2027 —

Circolare del 4 giugno 1831 emessa dal ministro degli affari interni portante la nuova forma di repertori per gli uffizi di conciliazione.

Una novella forma di repertori de' servienti comunali come uscieri de' conciliatori, e del contenzioso amministrativo, nonchè de' conciliatori comunali, come cancellieri di conciliatori, è stata stabilita di concerto tra i ministri di finanze e di grazia e giustizia.

È convenuto anche che la spesa di detti repertori debba cedere a carico de' cancellieri, e de' servienti comunali, salvo a costoro la indennizzazione giusta il real decreto dei 21 settembre 1828.

Le partecipo tutto ciò per la di lei intelligenza, ed uso di risulta.

— 2028 —

Circolare degli 11 giugno 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sulla scelta de' notai per lo deposito de' testamenti mistici in occasione di loro apertura.

Sono informato, che di frequente i giudici di circondario dispongono il deposito de' testamenti mistici presso notai diversi da quelli, a' quali erano stati affidati da' testatori.

L' articolo 933 delle leggi civili accorda per verità la scelta del notaio al giudice, ma questa scelta non può, nè dev' essere arbitraria. La legge suppone nel magistrato un uomo di probità e di giustizia. Il voto del testatore dee quindi prevalere, semprechè una giusta causa non concorra, la quale altrimenti persuada. Chi più interessato di lui alla conservazione delle sue ultime disposizioni? Così una giusta causa può aversi a variar di notaio, nel caso che il testamento non si fosse dal testatore depositato nel luogo dell' apertura della successione: l' interesse degli eredi può richiedere, che si conservi presso un notaio di questo luogo, ove facile riuscisse l' osservarlo. Il rispetto al giudizio del testatore è pure ne' principi regolatori della legge sul notariato, e ne' giusti riguardi a' sistemi di famiglia, che amino riunire presso unico notaio tutte le carte di loro interesse, locchè ne agevola la ricerca nel rapporto individuale, e nel rapporto dei terzi.

Elleno comunicheranno questa circolare a' giudici di circondario, ed alle camere notarili per istruzione de' notai, ne cureranno altresì la dovuta esecuzione, e me ne accuseranno la ricezione.

— 2029 —

Reale Rescritto de' 15 giugno 1831 emesso dal ministro di grazia e giustizia e diretto a' procuratori del Re presso i tribunali civili, che impone a' notai di rimettere agli archivi notarili, nel termine stabilito per lo invio delle copie de' repertori, loro certificato negativo se nel mese precedente non abbiano rogato alcun atto, e rende a cotesti notai applicabile la sanzion penale dell' articolo 1 numero 6 del decreto de' 12 settembre 1828.

L' articolo 79 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato impone a' notai di far pervenire nell'archivio notarile della provincia o valle nel corso de' primi venti giorni di ciascuno mese una copia esatta del notamento fatto nel repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, unitamente a' dritti appartenenti all' archivio istesso. E l' articolo 1 numero 6 del real decreto de' 12 settembre 1828 ha sanzionato pe' notai contravventori di questo precetto la pena della sospensione per determinato periodo di tempo, in luogo della multa pecuniaria, che contra di essi aveva stabilito il cennato articolo 79 della legge sul notariato.

Or si è dubitato.

1. Se i notai, i quali nel mese precedente non abbiano rogato alcun atto, sieno tenuti di far pervenire nel termine anzidetto di venti giorni nell'archivio notarile loro corrispondente attestato negativo.

2. Se i notai, i quali omettono tale invio, incorrano nella riferita sanzione penale, giusta il mentovato articolo primo numero 6 del real decreto de' 12 settembre 1828.

Sua Maestà alla quale ho avuto l'onore di rassegnare mio rapporto sull' oggetto, avuto riguardo all' interessantissimo fine cui la legge ha mirato nell' esibizione delle copie dei riferiti notamenti, per l' esercizio soprattutto della disciplina notarile, nel consiglio ordinario di stato del giorno 8 di questo mese ha risoluto affermativamente amendue i dubbi come sopra elevati.

Nel real nome io partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per lo dovuto adempimento.

— 2030 —

Circolare del 22 giugno 1831 emessa dall'amministrazione generale del registro e bollo con la quale si prescrive che i servienti comunali ed i cancellieri avranno un solo repertorio sì per gli atti degli uffici di conciliazione che per quelli del contenzioso amministrativo.

Coll'art. 36 num. 4 della legge de' 21 giugno 1819 gli uscieri de' conciliatori obbligati alla tenuta di un repertorio furono dispensati di provvedersi di quelli che si somministrano dall'amministrazione, potendo da ciascuno formarselo di quel numero di fogli di carta di grana dodici che meglio avesse stimato.

Fu riflettuto però che i servienti comunali oltre di servire come uscieri di conciliatori, adempivano nel tempo stesso alle funzioni di usciere del contezioso amministrativo; e visto che in quest' ultima qualità stipulavano atti che figurar dovevano in repertorio, fu col decreto de 18 ottobre 1829 stabilito, che i servienti comunali invece di avere un repertorio separato per tali atti, avessero dovuto avere un solo repertorio per gli atti dell'una e dell'altra natura.

Emessa questa disposizione, è nato il dubbio, se il repertorio de' servienti comunali poteva continuare ad essere formato, come sopra, in carta di grana dodici, o pure dovevasi da' medesimi usare a norma della legge i repertori, che si spacciano dall'amministrazione, tostochè dovevano comprendere gli atti di amendue le attribuzioni.

Per un riguardo sembrava che ciascun serviente comunale avesse potuto formarselo ad arbitrio: per l'altro che questo avesse dovuto esser di quelli dell'amministrazione, giacchè dovendo gli atti del contenzioso amministrativo esser riportati su di un repertorio, niuna eccezione vi era sulle forme dei medesimi.

Nel dover quindi stabilire la forma de' repertori ad uso di servienti comunali per gli atti di loro attribuzione si è posto mente al ristretto numero degli atti ch' essi fanno, ed alla tenuità degli emolumenti di cui godono.

Ha in conseguenza determinato sua eccellenza il ministro delle finanze di accordo con sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia, che i repertori unici ad uso de' servienti comunali tanto nella qualità di usciere de' conciliatori, che del contenzioso amministrativo si formassero da quest' amministrazione, ciascuno di fogli cinque di carta di grana dodici, coll'obbligo a detti servienti comunali di doversene provvedere dalla medesima.

Similmente per identità di ragione un tal temperamento

si è esteso a'cancellieri comunali pel repertorio che tener debbono come cancellieri de' conciliatori.

In risulta di questa disposizione nasce il dubbio se tanto i servienti comunali che i cancellieri comunali dovessero subito provvedersi de' nuovi repertori nella forma che saranno speditì dall' amministrazione, o pure attendere che si esauriscano quelli che si trovano già di avere.

In proposito io le manifesto di non essere regolare che si provveggano subito de' nuovi repertori, ma appena che avranno esaurito gli antichi. A togliere però gli arbitri ella disporrà che i ricevitori nella prima vidimazione che dovranno apporre su i repertori, in attuale uso, li cifrino, indicando il numero dei fogli che gli compongono.

Darà adempimento a queste disposizioni tenendomi assicurato della ricezione della presente.

— 2031 —

Circolare de' 22 giugno 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civivili, sul dubbio se possa adoperarsi ed in quali casi la forma del brevetto per le contrattazioni di derrate a' coloni per uso di sementi colla restituzione di esse.

L' articolo 34 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato determina quali atti possono essere spediti in forma di brevetto, e la circolare de' 23 giugno 1829 contiene de' chiarimenti sulla regolare applicazione di cotesto articolo. È stato ora elevato il dubbio se possa adoperarsi in generale la forma anzidetta del brevetto per le contrattazioni relative a somministrazioni di derrate che si facciano ai coloni per uso di sementi, ed a restituzione di esse. Avuto riguardo allo spirito ed alla lettera del riferito articolo 34, il dubbio elevato dev' essere risoluto affermativamente, semprecchè il valore delle derrate somministrate, o da restituirsi non ecceda la somma di ducati cento. Al di là di questo valore, è d' uopo che l' atto sia stipulato in minuta secondo la legge sul notariato. Sarà perciò obbligo dei notai esprimer nelle contrattazioni di questa specie in brevetto il valore delle derrate, secondochè sarà stato fissato dalle parti ed avrà luogo, giusta la voce corrente nel comune, nel quale succede il contratto. Io ho fatto conoscere il tenore di questa risoluzione al ministro delle reali finanze per le correlative disposizioni di sua parte agli agenti dell' amministrazione del registro e bollo.

Elleno parteciperanno questa circolare alle rispettive camere notarili, e ne cureranno la dovuta esecuzione.

— 2032 —

Circolare dei 25 giugno 1831 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che le somme di contribuzione fondiaria che nella città di Napoli pagansi con polizze dirette, o girate ai percettori non possono dal banco sulla madre fede de' percettori accreditarsi senza la dichirazione del ricevitore generale di essersi le polizze scritturate su' relativi articoli de' ruoli.

Sono informato che taluni contribuenti di Napoli pagando in polizze le loro rate di tassa fondiaria non curano di ritirare dai percettori le ricevute sugli avvertimenti, credendo che sia per essi sufficiente la cautela della partita di banco.

Or senza che venga per nulla ad alterarsi la regola per la quale i contribuenti che pagano sia in polizze, sia in numerario curar deggiono, e che la somma che pagasi sia ascritta sul ruolo, e che si dia dal percettore la ricevuta, questa real segreteria affin di evitare ogni equivoco di erronea imputazione ha determinato che da oggi in avanti tutte le polizze che si vedranno dirette, o girate a' percettori delle contribuzioni dirette di questa capitale per pagamento di contribuzione fondiaria di privati contribuenti, o di amministratori di stabilimenti pubblici non sieno altrimenti accreditate dal banco sulle madrefedi de' percettori, che in vista di certificato del ricevitore generale di Napoli, col quale in piedi di ciascuna polizza si dichiari che la somma della polizza è stata scritturata nel relativo articolo di ruolo a favore del contribuente che paga.

— 2033 —

Circolare del 29 giugno 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del re presso i tribunali civili per lo invio agli agenti dell' amministrazione del registro delle sentenze per multe contra i notai e gli uffiziali dello stato civile.

In conseguenza di premure manifestatemi dal ministro delle reali finanze, mi è d'uopo interessare le signorie loro di rimettere agli agenti dell' amministrazione del registro e bollo le sentenze per multe contra gli ufficiali dello stato civile subito che le medesime saranno divenute esecutorie contra i condannati a norma delle leggi in vigore. Per le sentenze contenenti multe contra i notai, elleno cureranno la esatta esecuzione dell'art. 5 del decreto degli 11 aprile 1829.

— 2034 —

Real Rescritto del 2 luglio 1830 partecipato dal ministro delle finanze col quale si approva il parere della consulta sul modo onde giudicarsi amministrativamente le quistioni fra gli appaltatori e la direzione generale dei ponti e strade.

La consulta de' reali domini di quà del faro avendo per sovrano comando esminato il suo rapporto de'31 ottobre 1827 concernente il proggetto pel modo onde giudicarsi amministrativamente le quistioni fra gli appaltatori e la direzione generale de' ponti e strade, esclusa l'opera dei tribunali ordinari, ha rassegnato al Re nostro signore l'avviso di lasciarsi le quistioni tra gli appaltatori e la direzione generale medesima alla ordinaria giurisdizione del contenzioso amministrativo, secondo la natura dei giudizî, che possono avere luogo.

Ed essendosi il Re nostro signore uniformato al parere della consulta de' reali domini di quà del faro, ne la prevengo nel real nome per sua intelligenza e per lo adempimento in quel che la riguarda.

— 2035 —

Reale Rescritto del 13 luglio 1831 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie portante disposizioni per le cauzioni che debbon dare gl' impiegati di tal dipendenza.

Ho rassegnato a Sua Maestà i varî di lei rapporti, l'ultimo de' quali della data de' 29 di marzo ultimo, che trattano di quegl' impiegati di cotesto banco, i quali nella impossibilità di fornire le loro cauzioni in rendite iscritte sul gran libro, le han rese alcuni in biglietti di tenuta di pubblici negozianti, altri in beni fondi, altri in fine che nulla han somministrato ancora offrono parimenti di darli o in biglietti di tenuta o in beni fondi. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 30 del decorso mese di giugno, per le considerazioni da lei estrinsecate all' oggetto, si è degnata permettere, che le cauzioni di cui è parola si diano in beni fondi, da esaminarsi dal governo del banco e dallo agente del contenzioso, dichiarando altresì che a prudenza di lei, signor reggente, e coll'approvazione di questa real segreteria possono ammettersi ancora le cauzioni in biglietti di depositi di pubblici negozianti di primo ordine, se non che sia obbligato il governo del banco di prendere in ogni quattro mesi diligenti notizie dalla camera di commercio e dai

deputati della cassa di sconto sopra la fortuna e l'opinione de' biglietlanti, onde esigersi surroga di altra cauzione sul menomo dubbio possa cadere sulla solvibilità di coloro, i quali han dato fuori i loro biglietti di deposito a' contabili del banco.

Nel real nome le partecipo quindi, signor reggente, cosiffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed adempimento di risultamento, prevenendola di averne con questa data fatta analoga comunicazione al procuratore generale del Re presso la gran corte de' conti, ed allo agente del contenzioso della tesoreria generale.

— 2036 —

Reale Rescritto del 13 luglio 1831 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie portante disposizioni per le cauzioni che debbon dare i pandettari del detto banco.

Per real rescritto de' 4 dicembre 1821 venne stabilito che le cauzioni de' pandettari de' banchi, dopo di essere costoro usciti di carica, avessero dovuti rimanere vincolate per un altro biennio, durante il quale si sarebbe corrisposto a' medesimi la solita indennità, con che però elassi i detti due anni i pandettari ed i loro eredi avrebbero dovuto obbligarsi con pubblico atto di stare avanti a qualunque responsabilità cui potesse essere il banco chiamato relativamente alle polizze passate per officio da' suddetti pandettari, dando per ipoteca di questa loro obbligazione o i propri beni, avendone, o il patrimonio notariale del già pandettario, quando ancora fosse esistito o in mancanza di ogni altra cosa, i protocolli, e la scheda notariale. Non trovandosi in cosiffatta determinazione sovrana stabilito il termine, per lo quale l'obbligazione de' pandettari, o de' loro eredi nel modo suindicato avesse dovuto aver vigore, dopo rese libere le cauzioni fornite, ella con rapporto de' 26 di giugno dello scorso anno fu di avviso potersi fissare la durata dell'azione in discorso a trenta anni. Su tal proposizione questa real segreteria avendo consultata la commessione de' presidenti della gran corte de' conti, la medesima ha osservato di sembrarle alquanto lungo il proposto termine, essendo troppo il pretendere che un pandettario od i di lui eredi per temute frodi o errori tengano vincolati i loro beni per 30 anni dopo un biennio da che il pandettario cessa di essere in carica, che la possibilità dell'esercizio di un'azione non deve portare come conseguenza il vincolo de' beni di colui che vi è l'oggetto per tutto il tempo che l'azione istessa può esercitarsi;

che anche i conservatori d' ipoteche hanno una responsabilità verso il pubblico per le mancanze che possono scovrirsi di avere essi commesse nel loro impiego a danno del medesimo, ma la loro cauzione non dura che dieci anni dal dì in cui sono usciti di carica, a' termini della legge de'21 giugno 1819; che un simile espediente adottandosi pe' pandettari del banco, col finire della cauzione dopo di un tal tempo, non cesserebbe l' azione ed il regresso che il banco potrebbe avere, mentre continuerebbe ad esercitarsi pel tempo prescritto dalla legge e ad ottenerseue l'effetto colla sola limitazione che il giudicato, il quale ne sarebbe la conseguenza, non potrebbe eseguirsi se non su' beni che in tal tempo il condannato si troverebbe di avere. Per tali considerazioni la commessione è stata di avviso, uniformemente al parere del procuratore generale di essere giusto stabilirsi che la cauzione ordinata dal reale rescritto in principio mentovato a carico de' pandettari del banco e de' loro eredi, si estenda a soli anni dieci dal dì in cui i medesimi sono usciti di carica o trapassati.

Avendo rassegnato a Sua Maestà cosiffatto parere della commessione de' presidenti, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'30 dello scorso mese di giugno si è degnata approvarlo.

Nel real nome glielo partecipo quindi, signor reggente, per sua intelligenza, e per lo convenevole uso di risultamento.

— 2037 —

Reale Rescritto del 13 luglio 1831 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie col quale si prescrive che le negoziazioni della cassa di sconto debbono eseguirsi non più da un solo agente di cambi, ma da tutta la classe de' medesimi.

D. Gio: Andrea Pagliano, regio agente de' cambi e trasferimenti di questa città, in nome del ceto degli agenti dei cambi ha rassegnata supplica a Sua Maestà, nella quale ha esposto da un lato gl' incovenienti risultati a danno dei reali interessi, del ceto degli agenti, e del pubblico col trovarsi addetto per le negoziazioni della cassa dello sconto un solo agente, e dall' altro ha messo in veduta col farsi dissimpegnare tale incarico indistintamente dagli agenti tutti, oltre allo accrescimento delle operazioni di disconto, dalle quali maggior utile alla cassa risulterebbe, questa sarebbe più cautela potendo rivolgersi in caso di mancanza sulle cauzioni di più agenti fra i quali verrebbero ripartite le operazioni e non già come di presente sulla cauzione di un solo di

essi per le di cui mani tutte le negoziazioni han luogo ; che il pubblico , libero nella scelta dell' agente cui vorrebbe confidare i suoi interessi risentirebbe maggior vantaggio e più speditamente sarebbe servito , in fine gli agenti dei cambi nominati tutti con eguali decreti reali , e che sono tutti dello stesso rango non soffrirebbero il danno che arreca loro la esistenza di un solo agente con privativa per la cassa di sconto.

Per tali riflessi il signor Pagliano a nome del ceto anzidetto ha implorato che gli agenti tutti sieno ammessi indistintamente alle negoziazioni di che è parola , offrendo in pari tempo di rilasciare a beneficio della tesosoreria generale ogni dritto che la cassa di sconto paga per ciascuna operazione allo agente.

Essendomi dato l' onore di umiliare siffatta inchiesta a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 30 dell' ora decorso mese, la Maestà Sua si è degnata comandare che si accetti l' offerta fatta dal signor Pagliano a nome degli agenti de' cambi , con aver questa real segreteria cura che tutti costoro sian forniti di cauzione corrispondente , e che servano senza prendere premio dalla tesoreria generale, e dalla cassa di sconto, giusta l' offerta.

Nel parteciparle, signor reggente, nel real nome, cosiffatta risoluzione sovrana per sua intelligenza ed analogo adempimento di risulta , la incarico a sottoporre sollecitamente a questa real segreteria un progetto di regolamento, nel quale venga determinato il modo di esecuzione della decisione sovrana, conciliandola coi regolamenti della cassa e colle cautele della medesima, come altresì sia definito a quale cauzione per cosiffatto nuovo dissimpegno deggiono essere assoggettati gli agenti de' cambi.

Ella avrà cura di riunire per ciò al più presto possibile, sotto la di lei presidenza di consiglio di reggezza, i deputati della cassa di sconto, e quegli degli agenti de' cambi che saran creduti idonei a rappresentare il ceto di questi impiegati commerciali.

— 2038 —

Reale Rescritto del 16 luglio 1821 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento della congrua dei parrochi e negli assegnamenti di somme fatte ai seminari qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita.

Ne' piani delle chiese ricettizie approvati la Sua Maestà a norma delle generali istruzioni , sulla rendita netta è prele-

vata la congrua al parroco ove non vi sia fondo particolare, e il dippiù della rendita stessa è ripartito in tante partecipazioni.

Ora essendo continui i reclami avanzati a questo real ministero di stato degli affari ecclesiastici, che in alcune chiese la rendita effettiva sia stata minore, sin da quando si formò il piano, della somma che in essa figura per errore; e che in altre chiese la rendita sussistente nella formazione de' loro piani sia considerabilmente minorata per la deteriorazione e depreziazione de' fondi; ho io rimesso l'affare all' esame della commissione de' vescovi per dire il suo avviso, se verificandosi i proposti casi sia stata fissata molto al di là di quella richiesta dall' ultimo concordato, debba essere a parte della minorazione della rendita di massa, ed in qual proporzione; o pure salva la congrua medesima assegnata nel piano, la minorazione della detta rendita debba andare a carico dei soli partecipanti.

In seguito di ciò la detta commissione ha opinato, che ove trovasi diminuzione di rendita temporanea nata da diminuzione de' prezzi de' generi, sia per minorazione di affitti di fondi, sia da altra ragione provvisoria, e non perpetua e permanente, allora gli ordinarî nel fare eseguire il riparto delle rendite annuali, debbono prima far prelevare la congrua de' parrochi, non già per quanto potrà trovarsi fissata nel piano approvato; ma per quella somma stabilita nel concordato a tenore del numero delle anime: e pel di più ove ne fosse, debbasi considerare come specie di partecipazione, e quindi soggetta al *tantum* della divisione delle altre porzioni da dividersi tra i partecipanti, giusta l' articolo 5 del modello degli statuti.

La stessa regola la commissione ha opinato di tenersi per gli assegnamenti della somma che a potuto farsi sulla massa delle suddette chiese ai seminari delle diocesi. Ove poi trovasi una perpetua e considerabile diminuizione di rendita, gli ordinarî potranno formare nuovo piano sulla nuova posizione delle rendite, e trasmetterlo per la solita revisione. Avvertendo però che tal riforma non debba ammettersi per ogni piccola diminuizione, nè senza essersi precisamente conosciuta l' effettiva incolpabile diminuizione perpetua delle rendite, come si praticò per la ricettizia di Noci, la quale soffrì perdite di fondi di rendita, dopo l' approvazione del suo piano.

Nel consiglio ordinario di stato del dì 30 giugno del corrente anno, Sua Maestà cui ho rassegnato le idee della commissione de' vescovi sull' oggetto di cui si tratta, essendosi degnata di approvarle mi ha autorizzato a darne comu-

nicazione agli ordinari delle chiese del regno per loro regolamento.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l' uso corrispondente.

— 2039 —

Circolare del 27 luglio 1831 emessa dal ministro delle finanze colla quale si stabilisce che gli estratti dei catasti debbono rilasciarsi dai cancellieri comunali e non dai sindaci.

L'amministrazione generale del registro e del bollo ha fatto osservare che gli estratti di catasto sogliensi rilasciare talvolta da' siudaci, e talvolta dai cancellieri comunali. E poichè i sindaci non sono obbligati a repertori così ne avviene che facendosi da essi tali estratti un minor numero di repertori viene con danno della real tesoreria generale ad impiegarsi E questa real segreteria uniformemente all'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette la incarica di disporre che gli estratti dei catasti sieno esclusivamente formati da' cancellieri comunali, eccetto quelli che riguardano i reclami di contribuzione fondiaria, o mutazione di quote i quali sono esenti dalle formalità del registro per le disposizioni degli articoli 44 e 126 del real decreto de' 10 giugno 1817.

— 2040 —

Ministeriale del 13 agosto 1831 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione, con la quale si danno le norme onde regolare il pagamento degli assegni agli alunni delle reali segreterie.

In seguito della sovrana decisione del 30 giugno ultimo, emessa da Sua Maestà per organo di questa real segreteria, portante la conferma del real rescritto di massima de' 5 febbraio del corrente anno partecipato dal ministero di stato degli affari esteri, in forza di cui gli antichi alunni di tutte le reali segreterie, da gennaio in avanti debbono godere di quegli assegni che aveano sino allora percepiti, nulla avendosi conto di ciò che è avvenuto per rapporto ad essi nella formazione degli stati discussi correnti; i ministeri di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici, e della polizia generale hanno elevato delle difficoltà nella esecuzione della mentovata decisione, stante la circostanza che i crediti negli stati discussi rispettivi, per gli alunni, figurano sulla prima classe, locchè impedisce di poterne far uso per via di ordinativi come nel 1830.

Per mettere in regola questo affare ne' sensi della ripe-

tuta sovrana decisione, senza alterare la distribuzione de fondi stabilita negli stati discussi correnti delle diverse real segreterie, io l'autorizzo, signor regio scrivano di razione a servirsi delle doti riportate negli stati discussi medesimi sotto nome di soldo agli alunni, rilasciando però i pagamenti a titolo di gratificazione, giusta il rapporto praticato a tutto dicembre 1830. Questa misura riunisce anche il doppio vantaggio a pro del regio erario: 1 di un risparmio di esito sui fondi del corrente anno a fronte di quelli del 1830; e 2. di non dar dritto a pensione alle parti prendenti, pagandosi a titolo di gratificazione.

Ella adunque, di unita all'abbuonconto del soldo degli uffiziali libererà mensualmente all'appoderato di ciascun ministero, a titolo, come si è detto, di gratificazione, l'importo che corrisponda alla dodicesima parte di ciò che percepivano nello scorso anno gli alunni, giusta lo stato discusso del 1830, imputandolo alla dote relativa a questa classe di impiegati negli stati discussi correnti, onde possa l'appoderato medesimo farne la distribuzione a chi di dritto; valendo la presente disposizione come provvisoria, cioè pel corso del solo corrente anno, salvo a regolarizzar totalmente un tal ramo di servizio nel 1832, riportandosi i fondi corrispondenti per seconda classe negli stati discussi di questa gestione.

— 2041 —

Ministeriale del 13 agosto 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia, con la quale si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità, che dee procedere in una contesa di patronato.

Con i due pregiatissimi fogli dei 26 febbraio e 23 luglio del corrente anno V. E. rimettendomi un rapporto del procurator generale del Re presso la gran corte civile di Napoli, col quale fa delle osservazioni circa l'autorità competente a decidere la contesa esistente fra la curia arcivescovile della stessa città ed il comune di Secondigliano pel patronato, che quest' ultimo pretende sulla parrocchia del comune medesimo, si è l'E. V. servita di voler sapere le mie idee per quel che concerne la risoluzione sovrana del 1819 enunciata nel rapporto del magistrato stesso.

In riscontro mi do l'onore di farle noto, di aver rilevato dall'annesso rapporto cha avendo l'E. V. fatto sentire alla gran corte, che giusta il real dispaccio del 1770 e sovrana risoluzione dei 2 novembre 1819 ove si tratta di beneficio ecclesiastico, di cui non si dubita della sua fondazione ed erezione in titolo, i giudizi di patronato anche laico debbano

appartenere alle curie ecclesiastiche, il pubblico ministero ha chiesto essere istruito, se la risoluzione sovrana del 1770 sia stata emanata per modo di regola, o riguardi la sola specie per la quale fu emanata, e crede necessario di conoscere i termini precisi della sovrana risoluzione del 1819. E ciò ad oggetto, che versando la detta real disposizione sopra semplici casi particolari, possa egli utilmente combattere una giurisdizione contraria al sistema giudiziario, dopo il 1770 costantemente seguito da vecchi e nuovi tribunali, di conoscersi simili cause dal magistrato laico.

Rammentando io all' E. V. quanto dalle regole canoniche è stabilito relativamente ai patronati sopra i beneficî ecclesiastici, si potrà egualmente conoscere da quale spirito fu dettato il real rescritto del 1770, le di cui disposizioni sono state chiamate in osservanza colla sovrana risoluzione del 1819. Non si può porre in problema, che il patronato di qualsivoglia natura, ecclesiastico, laico, o misto, sia stato conceduto dalla chiesa: che non vi possa essere patronato senza che l' autorità ecclesiastica espressamente o tacitamente lo accordi, ergendo in titolo ecclesiastico le laiche fondazioni, ed elevandole in beneficî, cui il patronato è inerente ed accessorio; che il patronato anche laico, sebbene dicasi di dritto temporale perchè esercitato da laici e trasmissibile per qualunque titolo, tranne la vendita, pure è talmente connesso nei suoi effetti colla cosa spirituale che sarebbe assurdo il pretendere che giudichi il connesso e l' accessorio allo stesso oggetto principale un autorità diversa da quella, cui esclusivamente si appartiene alla cognizione della contesa beneficiaria.

Dal corpo del dritto canonico osservato in regno si rileva che il patronato sopra i veri beneficî ecclesiastici è riguardato come oggetto esclusivamente dipendente dall' autorità ecclesiastica tanto nelle disposizioni legislative che nei giudizî. E quindi non si è mai contrastata alla curia vescovile la cognizione della spettanza dei patronati laici, o ecclesiastici, che fosse sopra beneficî eretti in titolo ecclesiastico.

Il concilio di Trento riconobbe generalmente di attribuzione delle dette curie le cause di patronato, e questa disposizione non fu riparata in regno che pei patronati regî e feudali.

Il cardinale Alessandrino nelle rimostranze fatte a nome della Santa Sede, riguardo agli articoli dello stesso concilio non osservati in regno, avrebbe voluto che si fosse ammessa una tale eccezione. Tanto era riconosciuto il dritto dei vescovi nella cognizione dei giudizî di patronato di qualunque natura. E pare che non prima del concordato del

1741 si fosse definito di accordo delle due potenze che dalle cause beneficiarie di privativa giurisdizione ecclesiastica si dovessero eccettuare i patronati regî, e feudali, la di cui cognizione fu riservata ai magistrati laici unitamente alle cause, la decisione delle quali dipendesse principalmente dal vedere se il patronato fosse annesso al feudo, o *de universitate bonorum* negli altri patronati laici.

La collezione dei reali dispacci non presenta alcuna sovrana risoluzione aberrante dalle massime stabilite col detto concordato. Anzi col real rescritto del dì 9 giugno 1770, sono esattamente applicate nel caso di una contesa suscitata nella curia vescovile di Aversa per la spettanza di patronato sopra un beneficio semplice. Ecco il tenore del citato reale rescritto.

« Il chierico Vincenzo di Amore ha esposto al Re con » l'annesso memoriale, che spetta a lui il beneficio, che » volea fondato dal fu Francesco Banneracco, e che contro » della legge della fondazione, e del concordato, Gennaro » Pelliccia intende di chiericarsi per contrastarglielo; e quin» di ha chiesto le provvidenze per l'osservanza del concor» dato, e della fondazione. Sua Maestà mi ha comandato » di scrivere a V. S. illustrissima e reverendissima che qua» lora si tratta di vero beneficio ecclesiastico, con funda» zione, ed erezione in titolo, e non di semplice cappella» nia laicale, disponga, che la sua curia continui a proce» dere, ed a far giustizia in questa causa, a tenore della » fondazione, andando bene, nè ad astenersene, quando si » tratti di semplici cappellanie laicali ».

Non vi è disposizione posteriore al cennato real rescritto e contrario alla regola che vi conserva fino al 1808 quando del governo militare fu abolito ogni patronato. Ripristinati i patronati col real decreto dei 20 luglio 1818 la polizia in vigore prima del 1808 relativamente alle cause di patronato anche laico, fu ravvivata sul primo caso che si presentò di spettanza di patronato dopo la pubblicazione del concordato che aveva conosciuto delle attribuzioni delle curie vescovili le cause ecclesiastiche, come non si è dubitato mai di essere le beneficiarie.

Si trattava di conoscere a quale delle due famiglie di Gennaro appartenesse il primiceriato della cattedrale di Napoli. Sua Maestà nel risolvere la competenza del tribunale, che dovesse decidere una tale controversia non fa che riprodurre le stesse massime stabilite col real rescritto del 1770. E nel consiglio di stato del dì 9 novembre 1819 fu emanata la seguente sovrana decisione.

« Trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica, ed in

» cui non si difficulta di esservi la fondazione ed erezione
» in titolo, Sua Maestà ha risoluto che proceda la curia ar-
» civescovile, eseguendosi la regola stabilita nella sovrana
» determinazione del dì 9 giugno 1770 ».

Dal rapido cenno dato sul metodo di giudicare in regno le cause di patronato laico dalla sua origine fino all'abolizione dei patronati avvenuta nel 1808 ed indi in seguito del concordato, e del real rescritto dei 20 luglio 1818, col quale vennero ripristinati i patronati particolari, si mostra ad evidenza, che tanto la sovrana risoluzione del dì 9 giugno 1770 che quella dei 9 novembre 1819 sono applicazione del pubblico dritto ecclesiastico del regno ai casi particolari delle chiese di Aversa, e di Napoli, e le conferme dei principi riconosciuti dal dritto canonico e concordato del 1741.

Quindi non fanno al proposito le osservazioni del pubblico ministero tendenti a dimostrare che i patronati laici sopra i beneficî ecclesiastici sieno della competenza del foro secolare e che sia un attentato alla reale giurisdizione, un assurdo il conoscersi dalle curie ecclesiastiche le controversie relative ai patronati.

Egli convenendo che sino al 1770, non si è contrastato alle curie la cognizione di simili cause, avanza senza citare alcun esempio, che posterormente nei vecchi e nuovi tribunali si è costautemente eseguita una giurisprudenza contraria. Ma ciò non si è potuto verificare perchè il decreto del 1808 abolitivo di ogni patronato sopra i beneficî ecclesiastici precedette la loro istallazione, e quando vennero istallati, era inibito ai vescovi l'esercizio di giurisdizione, che non fosse meramente spirituale; nè venne ad essi restituita la cognizione delle cause ecclesiastiche prima del concordato.

Al più si può credere che dal 1770 sino al 1808 si è potuto forse agitare nei vecchi tribunali qualche causa beneficiaria, e di patronato, relativa a fondazioni portanti impropriamente il nome di beneficî, senza erezione in titolo ecclesiastico, o qualche causa veramente beneficiaria, per abuso di giurisdizione, e durante le controversie colla Santa Sede felicemente composte con l'ultimo concordato.

Tanto devo in riscontro ai due accennati pregiatissimi ufficî di V. E. e respingendole il rapporto rimessomi, prego l'E. V. a farmi conoscere le sue idee prima ch'ella risponda al procuratore generale del Re presso l'indicata gran corte civile.

— 2042 —

Ministeriale del 17 agosto 1831 diretta dal ministro di grazia e giustizia e diretta al procuratore del Re presso il tribunale civile in Cosenza, per risoluzione di dubbio sulla esecuzione della circolare de' 22 maggio del corrente anno relativa alle ipoteche legali in favore delle mogli.

Ho letto il rapporto del presidente di cotesta camera per lo dubbio da lui promosso sulla esecuzione della circolare dei 21 dello scorso mese di maggio dai notai, che non risiedono in comune ove possa seguire l'assicurazione, e l'affranco de' pieghi occorresse loro dirigere a' presidenti delle camere notarili per le iscrizioni delle ipoteche legali in favor delle mogli. Ella mi ha fatto pervenire questo rapporto con suo uffizio de' 24 giugno ultimo.

In riscontro le osservo: che la circolare fu diretta ad agevolare ai notai l'adempimento del precetto loro imposto dalla legge per la iscrizione legale delle doti, e delle altre convenzioni matrimoniali; che per essa è detto in genere e senza specificarsi alcuna località, l'invio da' notai de' documenti e di tutt'altro appartiene all'oggetto dover seguire con lettere assicurate ed affrancate: che perciò cotesto invio debbasi praticare ne' luoghi, ne' quali può succedere pe' regolamenti in vigore sulle poste: che ottiensi sempre un agevolazione quando non si è obbligato ad accedere o mandar persona nel comune, ove esiste la conservazione d'ipoteche, soprattuto quando trattisi di conservazione esistente in altra provincia: che in fine il metodo stabilito dalla circolare è facoltativo, e non necessario pe' notai.

— 2043 —

Ministeriale del 20 agosto 1831 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratori del Re presso il tribunali civile di Napoli, sull'ammontare del dritto di archivio notariale che dee pagarsi pe' contratti di affitto.

Trovo regolari le osservazioni contenute nel di lei rapporto de' 28 di luglio ultimo intorno al diritto che dee esigersi per conto dell'archivio notariale per la insinuazione nel repertorio degli atti notariali per affitti.

La incarico quindi dare analogamente le istruzioni alla camera notariale di Napoli, perchè la esazione del diritto si faccia in ragione di somma, a' termini dell'articolo 143 n. 1. della legge de' 23 novembre 1819.

— 2044 —

Circolare del 20 agosto 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili che determina il metodo per lo esame teorico e pratico degli aspiranti al notariato, e diffinisce in qual tempo, a pena di decadenza gli aspiranti istessi approvati che sieno, debbono presentare nel ministero di giustizia le loro dimande per la nomina in favor loro.

Ho avuto occasione di osservare che le camere notarjali non sono uniformi nella esecuzione dell'articolo 58 della legge del 23 novembre 1819 che le norme determina per gli esami teorici e pratici degli aspiranti al notariato. In alcune camere si è adottato il sistema di dare a voce i quesiti a ciascun concorrente isolatamente, e ricevere nello stesso modo le risposte del medesimo, riportando poi il tenore degli uni e delle altre nei correlativi verbali di esame che son redatti dai cancellieri delle camere istesse; in altre poi si ha l'uso (che sembra servir meglio alla regolarità ed alla esattezza di questo sperimento) di fare scrivere ai concorrenti le risposte ai quesiti, facendo semplicemente menzione di tale adempimento nei verbali anzidetti di esame.

Ho pure osservato che alcuni aspiranti al notariato, comunque dichiarati idonei dal tribunale, omettano di presentare in questo ministero la deliberazione per quindi implorarsi da Sua Maestà in loro favore la nomina corrispondente: e ciò fanno nella idea di avvalersi dell'esame subito per piazza di notaio che possa ulteriormente vacare in altro comune di maggior loro gradimento, la qual cosa pregiudica il servizio, poichè lascia vacante indiffinitivamente la piazza.

A rendere uniforme e più regolare ancora il metodo per gli esami de' concorrenti al notariato, ed a rinnovare in pari tempo l'inconveniente di sopra cennato, trovo indispensabile stabilire quanto segue:

1. Ciascun componente ordinario o aggiunto che interviene all'esame degli aspiranti, darà tre quesiti.

2. I quesiti si scriveranno, ciascuno separatamente sopra pezzetti di carta di eguale dimensione.

3. Il tenore de' quesiti sarà da ciascun componente letto in presenza della camera e de' candidati.

4. Alla presenza de' candidati le cartule contenenti i quesiti saranno avvolte in forma cilindrica, e quindi si verseranno in un'urna, dalla quale se ne estrarrà un numero uguale a quello de' componenti intervenuti.

5. I quisiti saranno poi dettati ai concorrenti, i quali dovranno rispondervi in iscritto separatamente.

6. I componenti della camera invigileranno, perchè durante l'esame niuno estraneo s' introduca nel locale ove sono i concorrenti e perchè i candidati non comunichino tra loro o con altri, nè consultino libri a' termini del citato articolo 58.

7. Ciascuno esaminato daterà e firmerà il suo scritto, e questo sarà poi cifrato in ogni carta dagli altri concorrenti, e da' componenti della camera.

8. Compiuto l'esame su i quesiti teorici, si passerà alla redazione de' rogiti, giusta il detto articolo 58 serbandosi anche il prescritto nell' articolo precedente.

9. Nel processo verbale da redigersi a' termini dell' articolo 58 sarà fatto menzione tra l'altro dell' adempimento di quanto è prescritto nei precedenti articoli, ed allo stesso processo verbale saranno alligati tutti gli scritti originali.

10. Il candidato che riporti la dichiarazione di eligibilità per una piazza di notaio, dovrà fra tre mesi dal giorno della deliberazione del tribunale, far prevenire in questo ministero per via del procuratore del Re presso il tribunale medesimo la dimanda con la copia legale della deliberazione, giusta l'articolo 60 della legge notariale, per implorare la nomina sovrana. Elasso il detto periodo, l'esame si avrà come non avvenuto, e si procederà all' apertura di novello concorso nelle forme prescritte.

Elleno comunicheranno la presente circolare a' rispettivi collegi; ed alle camere notariali, e ne cureranno la esatta osservanza.

— 2045 —

Ministeriale del 20 agosto 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di patronato.

Mi permetta vostra eccellenza che io le manifesti alcune osservazioni sul tenore del suo ufizio de' 16 del prossimo scorso mese riguardante la sentenza emessa dal tribunale civile di Santa Maria nella causa tra D. Nicola del Vecchio, e l'amministrazione diocesana d' Isernia per lo patronato della cappella di S. Pietro in Conca. Trattandosi di una mera cappellania laicale priva affatto di erezione in titolo, la detta amministrazione non avrebbe potuto avervi ingerenza, e se l' ha tenuta nella sua gestione è perchè si è considerata come una cappellania devoluta alla real corona. Essendo ricorso in questo real ministero D. Nicola del Vecchio, pretendendone il

patronato, gli si fece sentire che adito avesse il tribunale competente per farne a suo favore dichiarare la spettanze. Egli quindi nel citare l'amministrazione diocesana d'Isernia non altro potè intendere, che dirigere il giudizio contro la real corona, ch'era l'unica parte interessata, e ch'egli credette ben rappresentata da essa amministrazione senza badare di dovere anche citare il procuratore del re presso il tribunale civile.

È dunque indubitato che la real corona sia stata parte nel giudizio di prima istanza, sebbene non interamente rappresentata ai termini del real decreto del 27 ottobre 1825.

È troppo noto il principio, che secondo le nuove leggi della procedura civile, a differenza del diritto romano, l'appello spetti alle sole parti che sono state nel giudizio di prima istanza; ma è vero altresì che secondo le stesse leggi possono appellare coloro ai quali può essere opposta la sentenza de' primi giudici, quali sono gli eredi, gli aventi causa, e le persone da altre rappresentate.

Potendo quindi nel soggetto caso la sentenza opporsi alla real corona, io avea pregato vostra eccellenza d'incaricare il procurator generale del Re di dire se era utile di appellarne.

Ma a prescindere da tale questione sarà sempre conducente l'esaminarsi se dovrà nell'interesse della real corona prodursi in vece dell'appello, o l'opposizione di terzo o l'altro rimedio straordinario del ricorso per ritrattazione, se essa è stata difesa affatto, o si è ammessa a suo danno una parte essenziale della difesa a termini dell'articolo 545 delle leggi di procedura civile, e in fine se sia più espediente l'introdursi il giudizio ex integro. Io perciò le rispingo la copia della sentenza e prego vostra eccellenza di dare le disposizioni analoghe, onorandomi de' suoi riscontri.

— 2046 —

Circolare del 24 agosto 1831 emessa dal direttore generale dei dazi indiretti portante la sovrana risoluzione in ordine alla misura dei pacchetti a vapore.

Da' proprietari de' pacchetti a vapore esteri fu avanzata la domanda, che nella misura di tali legni si fosse escluso lo spazio occupato dalla macchina e dal combustibile.

Avendo i regissori delle dogane annuito a siffatta inchiesta, questa direzione generale ne avanzò rapporto a sua eccellenza il ministro delle finanze col parere adesivo.

Or la prelodata eccellenza sua con ministeriale del 20 corrente mi comunica quanto segue su tal proposito.

» Da sua eccellenza il ministro degli affari esteri mi si partecipa il sovrano rescritto del tenor seguente.

» Il consiglio de' ministri avendo preso in considerazione l'uffizio di vostra eccellenza del 16 luglio, contenente l'assentimento dato da' regissori delle dogane, perchè nella misura dei pacchetti a vapore sia sottratto lo spazio occupato dalla macchina e dal combustibile, ha opinato doversi fissare per regola generale, che la misura, e la precezione de' dritti di tonnellaggio de' legni a vapore si faccia coll' anzidetta deduzione.

» Sua Maestà a cui nel consiglio ordinario di stato del 12 corrente mi sono fatto un dovere di rassegnare lo enunciato parere, si è degnata di approvarlo.

Le fo una tale comunicazione, perchè ella dia le convenienti disposizioni di risulta.

— 2047 —

Reale Rescritto del 23 agosto 1831 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che le indennità agli agenti giudiziari sugli affari penali non sieno per ora colpite dal divieto della cumulazione.

Nel consiglio ordinario di stato de' 18 andante Sua Maestà si è degnata dichiarare, che le indennità agli agenti giudiziari per gli accessi negli affari penali non sieno colpite per ora dal divieto dalla cumulazione prescritto dal real decreto degli 11 gennaio del corrente anno; salvo a definirsi, se le spese di giustizia debbano andar soggette a ritenuta.

Nel real nome, ed in continuazione del mio foglio de'26 febbraio ultimo le partecipo una tal sovrana determinazione per l'adempimento, nell' intelligenza che ne ho data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 2048 —

Reale Rescritto del 24 agosto 1831 partecipato dal ministro delle finanze col quale si conferma la sovrana risoluzione per le negoziazioni della cassa di sconto che si fanno dagli agenti di cambio.

Ho rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto de' 23 del scorso mese di luglio col quale sottopose a questa real segreteria talune osservazioni relativamente alla esecuzione della sovrana risoluzione de' 30 di giugno ultimo, portante che le operazioni della cassa di sconto si facessero col mezzo di tutti

gli agenti de' cambi e trasferimenti. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 18 del corrente nell'atto che si è degnata confermare la esecuzione della mentovata sovrana risoluzione, ha nel tempo stesso ordinato che gli agenti de' cambi da servire la cassa, debban fornire una cauzione di ducati ottocento di rendita iscritta sul gran libro per ognuno, oltre quella di ducati cinquecento come agenti, e che il giro di servizio sia di mesi tre per ciascun di essi.

Nel real nome le partecipo quindi, signor reggente, siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza, ed adempimento di risultamento, incaricandola a sottoporre su tali basi sollecitamente a questa real segreteria il progetto di regolamento per l'adempimento degli ordini sovrani, a'termini del real rescritto dei 13 di luglio prossimo passato.

— 2049 —

Ministeriale del 27 agosto 1831 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale civile di Salerno, sul dubbio se i tribunali possano pronunziare la destituzione contra quei notai i quali sospesi per alcuna mancanza non abbiano curato mettersi in regola.

Il di lei rapporto de' 12 del corrente mese di agosto mi ha fatto conoscere l'opinione di cotesta camera notarile, di adattarsi la misura della destituzione contra il notaio D. Andrea Ronzio di Perdifumo, che non ha curato esibire i suoi protocolli alla visita, comunque per tale oggetto si trovasse da qualche tempo sospeso.

Il riscontro le manifesto che il tribunale non solo ha la nozione delle cause di sua competenza, ma anche l'impero per rendere efficace la sua giurisdizione: che perciò l'articolo 1113 delle leggi di procedura ne' giudizi civili concede la facoltà di pronunziare precetti penali: che la sospensione di un notaio può grave pregiudizio arrecare ad un comune nel quale ha la sua residenza: che il termine della sospensione nella specie dipendendo dalla volontà dell'imputato, sarebbe nell' arbitrio di costui far mancare nel comune il servizio notariale: che sarebbe offender la legge, supponendo che manchi di mezzi onde provvedere all'uopo così nell'interesse particolare, come nell'interesse generale.

— 2050 —

Circolare del 28 agosto 1831 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive come debba procedersi all'arresto de'delinquenti rifuggiti nelle chiese.

Sua eccellenza il ministro degli affari ecclesiastici mi ha domandato che ogni qualvolta debbasi estrarre dal rifugio delle chiese qualche delinquente, abbia a farsene una prevenzione al vescovo, parroco o rettore, e che l' arresto si esegua in ore in cui non si facciano officî divini, e non vi sia gente in chiesa, come pure che qualora possa temersi che abbia ad aver luogo del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico, a scanso d' irriverenza, che tolga il Santissimo dalla chiesa, e lo custodisca nella sagrestia o altrove.

Io la interesso in conseguenza a dare le sue istruzioni correlative, procurando di conciliare il rispetto dovuto alla casa di Dio, con le vedute di giustizia.

— 2051 —

Reale Rescritto del 31 agosto 1831 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si approva il regolamento che fissa il numero dei magistrati della gran corte dei conti che debbono assistere al tiraggio dell' estrazione e che stabilisce la somma che deve ognuno di essi percepire.

Nel consiglio ordinario di stato dei 22 del cadente ho rassegnato a Sua Maestà il regolamento che vostra eccellenza ha fatto tenere in questo ministero con rapporto de'25 aprile scorso disposto dall'eccellenza vostra, ed approvato da Sua Altezze Reale il luogotenente generale, nel quale tolti gli abusi si determina il numero de'componenti cotesta gran corte dei conti necessario per assistere alle estrazioni della lotteria ordinaria, ed estraordinaria, la competenza della gratificazione per la loro assistenza personale, i rimpiazzi agli impediti, ed ogni altro: operazioni che riducono ad once 745,25 la spesa di once 1210 annue, che finora si è fatta per le gratificazioni dovute in tale rincontro.

E la Maestà Sua si è degnata ordinare, che si dia corso all'anzidetto regolamento.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

Regolamento che fissa il numero de' magistrati della gran corte de' conti che debbono assistere all' estrazioni della lotteria ordinaria e straordinaria e che stabilisce la somma, che deve ognuno di essi percepire a titolo di gratificazione.

Art. 1. Le gratificazioni per l'estrazioni della lotteria contemplate nell'articolo 33 della legge dei 7 gennaro 1818 son dovute soltanto per l'assistenza personale ai termini dello articolo suddetto della legge, e non potranno quindi percepirle in verun caso coloro tra i magistrati della gran corte dei conti che per qualunque siasi impedimento non assistono personalmente all'estrazione.

2. Il numero de'magistrati della gran corte de'conti, che deggiono assistere a ciascuna lotteria ordinaria è fissato a quattro, cioè il presidente, il procuratore generale del Re, il vice presidente, ed un consigliere ordinario, oppure due consiglieri ordinari alterneranno due alla volta per ciascuna estrazione ordinaria.

3. La gratificazione che costoro percepiranno è quella stessa stabilita per ciascun di loro rispettivamente a tenore del proprio rango nel succennato articolo 33 della legge de 7 gennaro 1818.

4. In caso d' impedimento il presidente sarà rimpiazzato dal vice presidente, il procuratore generale dall'avvocato generale, i quali percepiranno però la gratificazione corrispondente al loro proprio rango, e non quella del posto, che rimpiazzano. Il vice presidente ed i consiglieri ordinari, quando tre di essi siano impediti di modo che non ne restino due per assistere all'estrazione della lotteria saranno rimpiazzati dal consigliere al seguito, il quale percepirà la gratificazione stessa, che dalla legge è accordata a'consiglieri ordinari.

5. Nella lotteria straordinaria assisterà costantemente l'avvocato generale, e non il procuratore generale del Re, e percepirà la gratificazione stessa di onza uno e tarì venti di cui ha goduto sinora per la medesima lotteria straordinaria: in caso d'impedimento sarà supplito dall'ultimo de'consiglieri il quale però percepirà la gratificazione a lui assegnata per la lotteria straordinaria. In quanto al presidente, al vice presidente, ed ai consiglieri si osserveranno per la lotteria straordinaria le stesse regole negli articoli precedenti espressate per l'assistenza e per lo rimpiazzo de'medesimi nella lotteria ordinaria, e percepiranno la gratificazione al rispettivo rango dalla legge conceduta per la lotteria straordinaria.

6. Il cancelliere continuerà ad assistere, tanto nella lotteria ordinaria, quanto nella lotteria straordinaria. Sì per

l'una, che per l'altra però la di lui gratificazione resta ridotta a metà della somma stabilita nello articolo 33 della legge de' 7 gennaio 1818.

— 2052 —

Istruzioni del 31 agosto 1831 emesse dal ministro degli affari interni per la redazione degli stati di variazioni dei comuni per l'anno 1832 onde le utili riforme economiche, ordinate col decreto degli 11 gennaio 1831, siano consolidate in un modo stabile e permanente.

Grande diligenza, somma cura deve aversi nella redazione degli stati di variazione de'comuni per l'anno 1832. Le riforme fatte in seguito de'benefici reali decreti degli 11 gennaio ultimo, debbono essere consolidate in un modo stabile e permanente, che non può conseguirsi se gli stati di variazioni, che formano la base della macchina amministrativa, non sono fondati sopra principi solidi, certi, ed invariabili. Se un esatto equilibrio si stabilisce tra le rendite e le spese, se le prime sono il prodotto di beni patrimoniali bene amministrati, o di dazi poco sensibili distribuiti con equità e giustizia; se le seconde limitano a ciò ch'è indispensabile ed utile, si sarà conseguito il fine cui tendiamo.

La legge de'12 dicembre 1816, che stabilisce tanti principi salutari, li ridusse tutti ad un centro comune, cioè alla diligente compilazione degli stati discussi, e per questa ragione riserbò quelli de'comuni maggiori alla sovrana approvazione, e de'minori all'approvazione del ministero degli affari interni, dopo che gli uni e gli altri avessero subita la discussione de'rispettivi decurionati, le osservazioni de'sottintendenti, e fossero fissati dall' intendente in consiglio d' intendenza. E perchè non vi fosse nulla d' incerto, la legge stessa determinò nel titolo VII ed VIII le rendite o le spese, distinguendo queste ultime in ordinarie, e straordinarie, ed imprevedute; volle per l'uniformità del lavoro che il ministro degli affari interni desse le opportune istruzioni, in addizioni a quelle già pubblicate dal 1810 al 1816 in conseguenza della legge de'16 ottobre 1809, con cui si stabilì il sistema che ogni comune dovesse avere il suo stato discusso. In effetti nel 1817 furono date istruzioni chiare e precise, accompagnate da corrispondenti modelli, perchè il lavoro degli stati discussi quinquennali fosse portato a quel grado di perfezione che potesse servire di norma per gli anni successivi. D'anno in anno si aggiunsero altre istruzioni, rettificando sempre le idee, su d' un oggetto cui si deve attaccare il più grande interesse, e questo sistema continuò sino a che fu giudicato

superfluo di ripetere ciò che si era già detto, e che bastasse di seguire i dettami della legge, tante volte rischiarati e sviluppati.

Queste cure furono coronate da' più felici successi, ed il corso dell'amministrazione era tale, che prometteva di portare i comuni del regno al maggior grado di prosperità. Tante belle speranze perirono co'disastri del 1820. I bisogni dello stato divennero gravissimi ed imperiosi; quindi fu forza d'imporre, col real decreto de' 28 maggio 1826, il dazio sul macino che obbligò i comuni a gravi sacrificî.

Era riserbato alle paterne sollecitudini del nostro augusto ed adorato sovrano, di convertire in acclamazioni festevoli il sentimento penoso che questa nuova gravezza aveva destato, soprattutto nella classe de'poveri su' quali principalmente pesava. Il decreto degli 11 gennaio abolì la metà del dazio sul macino, cioè un peso su'comuni di ducati 626,500, e l'economie prescritte con l'altro real decreto dello stesso giorno, produssero un'altro disgravio che unito al primo ha dato una minorazione in totale in ducati 1,192,745,51, non calcolandovi la capitale. Quest'atto generoso di sovrana munificenza vivrà scolpito con caratteri indelebili nell'animo riconoscente delle popolazioni del regno.

Dazii comunali — Tutte queste riforme, e questi disgravi non debbono essere transitori e fugaci, ma veri e stabili. Con la circolare de'26 febbraio io feci sentire, che mentre conveniva alleviare le popolazioni, doveva lasciarsi a'comuni una sufficiente rendita, onde potessero sostenere le spese indispensabili, ed anche utili poichè, soggiunsi, sarebbe tristissima cosa il trovarsi ridotto nella necessità di reimporre domani un dazio che per precipitazione ai abolisce oggi.

Questo principio fu ripetuto, ed insinuato in un modo più solenne non meno nell'altra circolare de'30 marzo, che nella lunga e frequente corrispondenza tenuta con gl' intendenti nella determinazione degli stati di variazioni del corrente anno.

Debbono quindi gl' intendenti penetrarsi della verità che non solo non si possono, nè si debbono imporre nuovi dazî, o far rivivere gli antichi, ma che tutti i loro sforzi debbono essere diretti al fine di ottenere nuovi alleviamenti, de' cui principî prego sempre i signori intendenti a penetrarsi, e che richiamo alla loro continua attenzione.

La citata circolare del 30 marzo fu espressamente diretta a preparare le risorse pel venturo esercizio. Gl'intendenti tutti mi assicurano di farne oggetto di loro gravissime cure. L'intendente di Capitanata mi rimise infatti l'instruzione analoga, che aveva a tale oggetto diretta a' sindaci della provincia, e mi diede ragione di applaudire alla diligenza colla quale

aveva sviluppata l' esecuzione facile delle disposizioni da me date. Io sono sicuro che tutti i suoi colleghi abbiano seguito quest' esempio; imperocchè in fatto di amministrazione non si discende mai abbastanza a' particolari.

Modo come si debbono redigere gli stati di variazione pel 1831.

Essendo avvenute molte variazioni nell' economia de' comuni tanto per l' abolizione, o minorazione de' dazi che facevan parte della rendita ordinaria, quanto nelle spese ordinarie per la minorazione de' soldi e stipendi, gl' intendenti per questa sola volta, onde rendere più facile a' decurionati la redazione degli stati di variazione pel 1832, ed allontanare gli errori di calcolo nella dimostrazione degli articoli variati, faranno descrivere con dettaglio sugli stati gli articoli della rendita ordinaria, e nell' esito tutte le spese egualmente ordinarie, come si pratica nella redazione degli stati discussi.

Affitti ed appalti — Somma debba essere la vigilanza dei signori intendenti per migliorare le rendite de' comuni da qualunqne ramo esse provenghino. Infelicemente la negligenza, la poca cura di alcuni amministratori locali, giacchè non sarò io al certo che eleverò dubbî di poca fedeltà in alcuni di essi; dall' altra banda la destrezza, l' arte, ed i mezzi che mettono in movimento gli speculatori negli affitti e negli appalti, oppongono potenti ostacoli al miglioramento delle rendite comunali. Ma il merito consiste nel vincere le difficoltà, e gl' intendenti hanno mille mezzi nelle loro mani per riuscirvi. Io ho sviluppate queste idee nella circolare dei 30 marzo, e non dubito che i signori intendenti non le perderanno di vista. È questo un' oggetto della più grande importanza; trattato con accorgimento, vivifica tutte le parti dell' amministrazione; negletto, la mette nella dolorosa necessità d' imporre nuovi pesi; operazione cui ripugna il cuore medesimo del nostro sovrano, che nell' ascendere al trono, concepì il generoso disegno di alleviare quelli che gravitano su' sudditi suoi, per quanto le circostanze dello stato il permettano.

Un amministratore zelante non deve limitarsi a dare i suoi ordini perchè gli affitti e gli appalti seguano con una scrupolosa esattezza; egli ne deve invigilare da vicino l' adempimento, incoraggiare coloro che di buona fede si presentino nel'e licitazioni, e punire que' funzionari locali che, tradendo il più sacro de' loro doveri, discendono sino all' obbrobrio di macchinare contro gl' interessi de' comuni che debbono proteggere. Il buono, o il cattivo risultamento degli

appalti, e degli affitti delle rendite comunali, sarà per me un'indice sicuro della buona, o cattiva amministrazione. Avendo avuto personalmente l'onore di amministrare diverse provincie, mi sono per esperienza convinto delle tristi conseguenze del monopolio degli affitti comunali. Con quella franchezza, che è per me un dovere, e che debbe usarsi dirigendosi ad amministratori tanto esperti, e zelanti, io soggiungerò, che nella visita de' comuni della provincia spesse volte ho dovuto rimproverare a me stesso la troppa facilità di approvazione di affitti, di cui ho tristamente poi verificato il monopolio: e che al contrario non mi sono mai pentito di averci portato soverchia minutezza. E soggiungerò ancora, che ne' pochi mesi che mi trovo alla direzione del ministero, ho veduto maravigliosamente crescere il valore degli affitti, tosto che gli amministratori, secondando le mie premure, vi hanno portata una particolare attenzione.

Fida sul pascolo — In annovero tra le rendite de' comuni, la fida ch' essi percepiscono sul pascolo de' fondi patrimoniali, a' termini dell' art. 190 della legge de' 12 di decembre 1816. Se i possessori degli animali si godono del pascolo, è giusto che paghino a favore del comune una somma corrispondente all'uso dell'erba, e con le limitazioni dalla legge indicate.

Dazi per transazione — La legge de' 12 dicembre 1816 (art. 203) autorizza la percezione de' dazi di consumo per transazione, laddove non possa assolutamente farsi per appalto o in amministrazione, e vuole che la classe degli esenti, come indigenti o minori di cinque anni, non fosse maggiore del quinto, che indi con real decreto de' 16 settembre 1829 fu estesa fino al quarto.

Io ho veduto con un sentimento doloroso, che questo metodo di percezione, cui la legge ricorre nell'ultimo caso, e dirò con repugnanza, è divenuto frequentissimo. Gl'intendenti non debbono ignorare, che questo testatico di sua natura odioso, lo diviene maggiormente in quanto che esso è per lo più ripartito con ingiustizia, ed esatto con vessazione. I notabili del comune trovano talvolta il loro conto perchè si proceda al ruolo di transazione, che o perchè decurioni essi stessi, o perchè influiscono sopra di costoro, non manca loro il modo come farsi tassare il meno che è possibile. Così gli speculatori si allontanano, e gli affitti si rendono difficili.

Quando tutti gli sforzi de' signori intendenti riuscissero vani per far cessare tali inconvenienti, nè si trovasse proprio di tenersi il dazio, o il fondo in amministrazione, allora sarà indispensabile che si proceda al ruolo di transa-

zione nel modo, e nel termine stabilito dal citato real rescritto de' 16 settembre 1829, onde i contribuenti pel ritardo de' ruoli, non si trovino astretti a pagare in una volta una massa di arretrati, che ecceda le loro forze. È indispensabile che prescrivano a' sotto intendenti di portare sulla formazione di questi ruoli la massima vigilanza, di ascoltare amorevolmente i reclami di coloro che se ne crederanno gravati, e di far dare a questi reclami il corso voluto da' regolamenti.

Privative — Le privative sono pur esse odiose: la legge del 12 decembre 1816 nel cap. VI art. 206 e seguenti le permette come ultimi mezzi cui si possa ricorrere, le dichiara essenzialmente temporanee, e le limita ad un' anno, tranne il caso che le circostanze del comune non esigessero la loro durata per un tempo maggiore, che non può eccedere il triennio. Essa ha indicato i casi ne' quali si possono stabilire, e gl' intendenti prima di propormi debbono diligentemente assicurarsi, che le condizioni prescritte concorrano nel comune dove si vogliono stabilire. Ne' piccioli comuni talvolta le privative sono indispensabili sia perchè, come si esprime la legge, ve ne esiste una di fatto, perchè è necessario di assicurare l'annona, sia infine per rimpiazzare utilmente que' piccioli dazi che riuscirebbero molesti; ma ciò non esclude che si deve essere molto cauto nel permetterle, poichè non bisogna dissimularsi ch' esse ristagnano l' industria nelle mani di un solo, e contengono i germi di mille abusi.

Beni patrimoniali — Molti comuni del regno sono provveduti di beni particolari, e quindi o non hanno bisogno di ricorrere a' dazi di consumo, o essi sono insensibili. Un diligente amministratore deve impegnare tutto il suo accorgimento, onde trarre i maggiori vantaggi da questa felice posizione, indipendentemente da ciò che si è detto per l'affitto delle rendite patrimoniali, debbono gl' intendenti dare le disposizioni le più efficaci per migliorarne la condizione. Se un territorio è lasciato in abbandono, s' è condannato alla sterilità, il suo valore sarà di poco momento, o nullo; ma se è ben coltivato, se si migliora, moltiplicherà il suo prodotto. Questa vigilanza deve essere particolare per i boschi, la di loro devastazione è immensa in molti comuni. La mancanza di combustibile si fa sentire penosamente, ed i proprietari elevano ovunque querele per le notturne devastazioni degli alberi siti ne' loro fondi, e gli alberi i più utili non sono rispettati. Ove tal devastazione non si arresti, le conseguenze ne saranno oltremodo triste. E la distruzione dei boschi porta altresì il grave danno della deteriorazione del

pascolo, e del niuno o poco frutto di ghiande, e quindi una diminuzione di rendita annuale. Lo stesso deve dirsi dei fondi urbani, quando il bisogno, e l'utile riconosciuto del comune, non permettesse di censirsi.

Demani — Molti demani sono ancora indivisi, molte promiscuità esistono ancora in contradizione degli articoli 174, 175, e 182 della legge de' 12 decembre 1816, ed in opposizione della benefica volontà del nostro augusto sovrano, recentemente espressa nel reale rescritto degli 11 giugno ultimo.

Il Re ha sentito nella sua munificenza, che quest'operazione, eseguita con diligenza, può riuscire utilissima per la classe de' poveri, e dare a'comuni una rendita stabile, quindi ne ha imposta l'esecuzione. Io non dubito che gl'intendenti seconderanno i sovrani voleri con energia, e con quel vivo interesse che il buon servizio del Re esige, ed il bene degli amministrati loro ispira, ma mi reca grave pena il vedere, che, non ostante i più forti impulsi da me fatti per dare esecuzione a' sovrani comandi, in alcune provincie questo importante oggetto non richiami, come dovrebbe, le zelanti cure degl' intendenti.

Crediti arretrati e conti — Per terminare gli articoli più rimarcabili degl'introiti, io farò un cenno fuggitivo de'crediti arretrati. La giustizia comanda imperiosamente che se ne faccia l'esazione, poichè essi sono parte integrale dell'introito straordinario, destinato a far fronte agli esiti della stessa natura, e sarebbe tristissima cosa che si fosse nella necessità di mancare di questi mezzi così regolari.

Io non parlo della necessità di mettere al corrente i conti arretrati, e di conservare la massima regolarità nella discussione de' conti. Ciò tiene all' ordine dell' amministrazione, ed io non avrei che aggiungere su di questo oggetto, essendosene abbastanza parlato nelle leggi, nelle istruzioni, ed ultimamente nella circolare de' 30 marzo. Sia che li contabili, fedeli nell' esercizio delle loro funzioni, meritano di essere assoluti, o dichiarati creditori, sia che abbiano delle somme a dare, pronta giustizia dev' esser fatta.

Economia nelle spese, che debbono gravitare su fondi certi ed invariabili — Dopo le istruzioni de' 19 gennaio ultimo, poco resterebbe ad osservare circa gli esiti. Ma non sarà mai raccomandata abbastanza a' signori intendenti la massima che nelle spese si deve apportare la più rigida economia. Ogni idea di lusso dev' essere allontanata; tutto deve restringersi al necessario, ed utile, con l' avvertenza che ogni articolo di esito dev' essere basato su' fondi certi. Senza di questa regola si cade in un laberinto inestricabile,

oscilla sempre l'amministrazione comunale, e si rende inutile la redazione degli stati discussi. Ma quest'economia istessa nel fissare le spese sarà frustranea, ove nel seguire non si adopera la massima vigilanza. L'assegnazione de' rispettivi articoli viene esaurita, si ricorre al presidio delle inversioni, e questo presidio è sempre fatale ad una ben regolata amministrazione, particolarmente quando s'invertono pagamenti dovuti a' creditori del comune, abuso che lede fortemente la giustizia, mentre le agevolazioni che la legge accorda al pagamento de' debiti comunali non può estendersi a differirlo, quando le scadenze sono convenute.

S'è indispensabile di far menzione fra le rendite strordinarie, anche di quelle partite di cui poco sicuro è il ricupero, non conviene di cacciarle in colonna, ma ritenerle per sola notizia sino a che non sieno al caso di essere esatte.

Con queste regole l'amministrazione si trova sempre al corrente, nè teme di soffrire quella paralisia che nasce dalla mancanza dei mezzi.

Opere pubbliche.— Tra tutti gli esiti che possono fare i comuni, senza dubbio i più utili sono le opere pubbliche, quando non eccedono le proprie forze, ed hanno per iscopo non già un lusso frivolo, e mal inteso, ma l'idee di favorire il commercio, di migliorare la salubrità dell'aria, o di mantenere in buono stato gli edifizî pubblici. Sua Maestà, sempre intenta a procurare a' sudditi suoi tutti i vantaggi possibili, attacca una grande importanza al progresso delle opere pubbliche comunali, poichè esse sono un mezzo potente di civiltà, e fan circolare il numerario tra le mani de' poveri travagliatori.

L'opera dei campi santi è reclamata dalla pubblica salute. Il real decreto degli 11 gennaio ne sospese solo l'esecuzione per un tempo limitato; ma sarebbe desiderabile che queste opere si rianimassero: anche per non far deperire i lavori già fatti. Gl'intendenti con queste vedute faranno redigere gli stati di variazioni, conciliando sempre le risorse de' comuni col bisogno di conseguire il compimento di questi pii stabilimenti, per quanto sarà possibile.

Prima di lasciare l'articolo delle opere pubbliche io credo essenziale di avvertire, che non basta di autorizzare, e poi abbandonarne l'esecuzione all'arbitrio degli amministratori locali; bisogna seguirne da vicino l'andamento, ed assicurarsi con tutti i mezzi possibili della loro perfetta ed esatta riuscita. Qualcheduno tra gl'intendenti, di cui la vigilanza merita i maggiori elogî, ha verificato che mentre un'opera approvata si diceva eseguita, e si presentavano le misure fi-

nali, i lavori non si erano mai fatti. Possa questo esempio esser solo!

Soldi e stipendii.— Nel primo passaggio degli stipendiati dei comuni da un soldo maggiore ad uno minore e moderato, era opportuno di ammettere su gli stati di variazioni un' articolo per gratificazioni; ma ora questa latitudine deve essere usata assai sobriamente. Le tariffe dei soldi e de'stipendi sono contenute nelle istruzioni de' 19 gennaio, ed esse debbono essere osservate, poichè si fondano sulla necessità d'indurre una severa economia nell'amministrazione; sulla giustizia di mettere in armonia i soldi con l'attuale decadenza dei generi, e con la minorazione delle rendite de' comuni. Pertanto quando si trattasse di un comune d'una popolazione di oltre ottomila anime, si potrà proporre fra le spese straordinarie un discreto fondo per gratificare coloro tra gl' impiegati, che nel corso dell'anno eseguiranno con zelo maggiori travagli. Ma, lo ripeto, questa misura deve essere sempre in corrispondenza con le risorse, ed i bisogni del comune.

Professori sanitarii.— Con circolare de' 23 dello scorso luglio ho fatto sentire, che in ogni comune vi debb' essere un medico stipendiato, giacchè le popolazioni, specialmente i poveri non possono farne di meno. I decurionati debbono immancabilmente ammettere su gli stati di variazioni il fondo corrispondente, giusta la tariffa annessa alle istruzioni de' 19 gennaio. Quando assolutamente in un paese non si troverà un professore sanitario nativo del luogo, o ivi domiciliato, e sarà indispensabile chiamarvi un'abile individuo d'alieno comune, allora si proporrà quella gratificazione straordinaria, che sarà necessaria.

Maestri e maestre primarie. — L'istruzione elementare prepara il cuore dei giovanetti a ricevere i semi delle virtù sociali; essa deve perciò formare uno degli oggetti principali dell'amministrazione, nè basta di provvedere i comuni di maestri e maestre ai termini del real decreto degli 11 gennaio, e delle istruzioni, ma gl' intendenti debbono prender conto se le scuole sono frequentate, e se li professori adempiano ai propri doveri.

Discendere ad altri particolari su' stipendi e soldi, sarebbe ozioso, poichè, lo ripeto ancora, essi sono regolati dal citato real decreto degli 11 gennaio, e delle successive istruzioni.

Guardie urbane.— Il decreto de' 24 novembre 1827 ha messo a carico dei comuni il mantenimento dei posti delle guardie urbane; quindi è indispensabile, che ogni stato di variazioni abbia un articolo di esito analogo. Non debbo

però lasciare inosservato, che in molti comuni queste spese sono eccessive. Io raccomando allo zelo degl' intendenti, ed alla vigilanza degli amministratori locali, di limitarle al più stretto bisogno.

Spese militari.— Nei grandi comuni, e specialmente di quelle di tappe militari, è indispensabile che si abbia un fondo più o meno forte, onde supplire alle spese, che i regolamenti mettono a carico dei comuni nel passaggio delle truppe. Nell' assegnare tali fondi si prenderà approssimativamente per base ciò, che si è speso negli anni precedenti, sempre però usando la possibile economia.

Leve.— Le spese per le leve sono non indifferenti, ed esse divengono gravissime sia per l' infedeltà, sia per la sbadatagine come son fatte. Un' articolo di esito deve essere egualmente aperto per quest' oggetto, che ove non si esitasse, formerà parte degl' introiti del seguente esercizio. È questa una delle tante spese, su di cui gl' intendenti debbono portare la più scrupolosa vigilanza, poichè essa si maschera sotto mille forme, e pesa fortemente sul peculio pubblico. Io con somma pena sono obbligato a respingere per l' emenda varie note di queste spese. I sindaci debbono dunque regolarla con somma diligenza, ed evitare che se ne faccia un oggetto di privata speculazione.

Proietti e detenuti poveri.— Le spese pel mantenimento dei proietti e detenuti poveri nelle carceri circondariali, meritano di essere prese in una particolare considerazione, ed avere ciascuno un articolo di esito, che vi corrisponda per approssimazione, e secondo le nozioni che offrono gli esercizi precedenti. Ma i signori intendenti non ignorano gli abusi che in tali spese non di rado avvengono: quanti fanciullini sono abusivamente nudriti per proietti; e per quanti già periti si continua a pagare lo stipendio. La vigilanza diminuirà la gravezza di questo peso, ora in parte comunale.

Gl' introiti ed esiti debbono far parte degli stati discussi o di variazioni.— Ho qualche volta osservato che nelle casse comunali vi restano i fondi così detti fuori stato, perchè non sono compresi negli stati discussi, o di variazioni, o perchè non fanno massa con gl' introiti correnti. Questo inconveniente debb' essere corretto con la regola, che ogni introito qualunque, come ogni esito, deve far parte dello stato discusso, o di variazioni; ed ove l' introito si verificasse dopo la redazione degli stati, se ne deve prender nota in piè dei medesimi prevenendone questo ministero e real segreteria di stato, onde possa fare altrettanto.

Collettive generali.— Terminato il lavoro degli stati di variazioni i signori intendenti non obblieranno di rimettermi

immediatamente le solite collettive generali, in piè delle quali faranno un bilancio comparativo del prodotto dei dazi dell'esercizio corrente, con quello che viene calcolato pel 1832, indicandone la diversità. Questo bilancio mi farà conoscere a colpo d'occhio i vantaggi ottenuti negli appalti, e sarà la vera misura dei progressi dell'amministrazione.

Spese non prevedute. Regolate così le cose, l'articolo delle spese non provedute si ridurrà alla vera sua destinazione, cioè a quelli esiti veramente eventuali, e che l'umana prudenza non poteva antivedere. Così l'amministrazione non si vedrà ridotta alla dispiacevole necessità di chiedere inversioni per aumentare questo articolo.

Quì fa d'uopo di avvertire i signori intendenti, che somma debba essere la loro vigilanza sul modo come si spendono le somme ammesse in quest'articolo. In diverse occasioni ho osservato con sorpresa, che si permettono spese assurde, e capricciose, e quindi ne risulta l'esaurimento del fondo. Per tacere di mille abusi di questo genere, io accennerò quello dei corrieri. Dopo lo stabilimento della posta interna a carico dei comuni, fu col decreto de' 25 luglio 1810, tuttavia in vigore, vietato a' funzionari pubblici di spedire corrieri, onde non gravare doppiamente le amministrazioni comunali, e perchè colla corrispondenza regolare, che ha luogo due volte la settimana, si rendeva superfluo l'uso de'corrieri straordinari. Pure questa prescrizione non si osserva, ed i corrieri si spediscono per ogni menomo oggetto. Io convengo che possono esservi de'casi di un'urgenza tale, che autorizzano l'infrazione della regola, ma questi casi sono rari e debbono considerarsi come una eccezione.

Queste istruzioni, che possono considerarsi come una raccolta di ciò che si è prescritto nel decreto degli 11 gennaio, e nelle varie istruzioni che l'hanno seguito, tendono al loro fine. Io non ho bisogno di entrare in altri particolari con vecchi amministratori pieni di zelo pel buono servizio del Re, e di vivissimo ardore pel ben essere de' loro amministrati. Non mi resta che di raccomandar loro la buona scelta de'funzionari amministrativi. È questo il primo anello cui si liga la macchina intera. A che valgono le buone regole; i principi i più santi a che servono; se per malizia o per ignoranza non si osservano? Tutti i travagli saran perduti, se i sindaci non si penetrano della verità che il patrimonio pubblico è un deposito sacro nelle loro mani, che non possono violare senza colpa, e senza tradire il più bello de' doveri sociali; se i cancellieri, meglio istruiti per la stabilità della loro carica, non illuminano co'loro consigli disinteressati que'sindaci che, nuovi nelle loro funzioni, hanno bisogno di

essere istruiti: se i decurionati nelle loro deliberazioni cedono al favore, ed obbliano gl' interessi del proprio paese, se i cassieri, scelti con poco accorgimento si rendono insolvibili, e sono infedeli.

L' amministrazione è capovolta, checchè possa farsi, quando ne' funzionari chiamati a maneggiarne le fila non concorre nè morale, nè zelo, nè amore pel bene pubblico. I signori intendenti col presidio di buoni amministratori sotto i loro ordini, troveranno grande facilità nel travaglio della redazione degli stati di variazioni del 1832, e potranno conseguire quei miglioramenti che si desiderano. Ma ove credessero indispensabile di delegare in qualche comune un funzionario di loro fiducia sono autorizzati a farlo, poichè non si deve tralasciare verun mezzo per conseguire un travaglio completo, diligente ed esatto.

Raccogliendo tutte le idee in una sola, non si vuole che l' ordine nell' amministrazione, e quindi la prosperità pubblica. A questo scopo unico è diretto il decreto degli 11 gennaio di quest' anno, e le successive istruzioni; è questa la paterna e determinata volontà del Re, nostro signore, e gli sforzi, l' attività e la diligenza degl' intendenti ne assicurerà un felice adempimento.

Se non che un' ultima cosa, e forse di non minore importanza, mi resta a richiamare all' attenzione dei signori intendenti, ed è il visitare personalmente i comuni della provincia. La legge prescrive che debbono esser visitati, tutti almeno in ogni biennio: ma la parola almeno non esclude una visita più frequente quando lo bisogno lo esige, e le riforme fatte ne' dazi, e lo stato attuale delle amministrazioni comunali, rende questo bisogno or più che mai urgente. Lo stesso vale per i sotto intendenti, che in un' ambito più ristretto, hanno il dovere e la facilità di eseguire queste visite con maggior vantaggio. La paterna visita fatta dal nostro augusto sovrano in diverse provincie de' suoi dominî al di quà, e al di là del faro ci presenta il più nobile esempio da imitarsi. E le popolazioni del regno, che hanno avuto la fortuna di godere della real presenza, e quelle che anderanno a godere di tanto bene, apprezzeranno i loro amministratori in quanto si conformeranno alla real volontà, che vuole il vero bene de' sudditi suoi. I momenti degli amministratori in visita sono troppo preziosi, perchè un istante solo perduto non sia di grave danno. È sovrano volere che gl' intendenti ed i sotto intendenti alloggino o ne' conventi, o in mancanza nelle case comunali, e non mai in case particolari che contenti dell' indennità loro assegnata dai regolamenti, non cagionino a' comuni spese di sorte alcuna e sotto alcun

pretesto. E di ciò è util cosa che gl'intendenti rinnovino la prescrizione, pubblicandola nel loro giornale d'intendenza, e che ne curino l'esatta e precisa esecuzione. Egli è appunto in queste visite amministrative, che debbe verificarsi la regolarità come sono eseguiti gli affitti, gli appalti, le spese, tanto de' comuni che de' luoghi pii, discendere a' particolari dell'amministrazione, porsi il più che si possa al contatto degli amministratori, osservare la contabilità comunale, prendere utili insegnamenti dalle persone oneste e moderate, che l'etichetta allontana, e che debbono essere amichevolmente chiamate ed interrogate per saperne qualche utile verità, imperocchè la virtù è modesta e ritrosa.

— 2053 —

Circolare del 3 settembre 1831 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si previene di essersi inculcato alle autorità giudiziarie lo adempimento delle disposizioni sui sequestri, e sul servizio degl' intimatori.

Avendo dato notizia al ministro segretario di stato di grazia e giustizia delle dimostranze che pervengono in questa real segreteria di stato per gli ostacoli, che presso i giudicati regi di circondario sovente incontra, a grave danno della esazione della contribuzione fondiaria, l'esecuzione de' regolamenti su questo ramo di real servizio, il lodato signor ministro ha diretti ordini circolari ai signori procuratori del Re presso i tribunali civili, inculcando lo esatto adempimento de' decreti dei 3 luglio e 7 agosto 1809 relativi il primo ai sequestri contro i debitori morosi, ed alla tariffa degli onorari degli uscieri; l'altro al servizio degli intimatori. Ed in questa occasione sono state rammentate le facilitazioni circa le formalità del registro, accordate coll'art. 17 numero 8 e 10 della legge de' 21 giugno 1819.

La prevengo di ciò per sua intelligenza e regola.

— 2054 —

Reale Rescritto del 3 settembre 1831 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si stabilisce che i funzionari amministrativi anche allorchè compiano gli anni sessanta nell'esercizio della carica prima di terminarlo non possono essere esonerati.

Interrogata di real ordine la consulta di questi reali domini sul dubbio se un funzionario comunale meriti la esenzione della carica, essendo giunto alla età di sessant' anni nel corso del periodo del suo esercizio; la medesima ha opi-

nato, che la esonerazione in parola non possa aver luogo, ma debba proseguire nella carica, durante l'intero triennio, essendosi conferita la medesima prima di cominciare gli anni 60.

Rassegnato a Sua Maestà tale avviso, nel consiglio ordinario di stato del 29 agosto ultimo la Maestà Sua si è degnata di approvarlo.

Nel real nome glielo partecipo per di lei intelligenza e governo.

— 2055 —

Circolare del 7 settembre 1831 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane, con la quale si dispone che nelle rinnovazioni degli affitti le amministrazioni diocesane si dirigano agl' intendenti, affin di procurare coll' opera dei sindaci gran numero di oblatori, e tener lontana dagl' incanti il monopolio.

Col regolamento per gli affitti de' beni delle amministrazioni diocesane, approvato dal real decreto del 9 settembre 1828, vengono incaricati i sindaci de' comuni non solo di affiggere per detti affitti i manifesti, ma ancora di presederne gl' incanti qualora esse amministrazioni lo credano espediente. Siffatte disposizioni mostrano, che per vantaggiare tali affitti si possa impiegare utilmente l' opera delle autorità comunali·

Affinchè dunque in ogni caso le amministrazioni ne profittino giova dirigersi all' intendente della rispettiva provincia per tutti gli affitti da rinnovarsi e provocare le disposizioni opportune per procurarsi gran numero di obblatori, e tener lontano dagl' incanti il monopolio.

Le amministrazioni diocesane perciò dopo di aver fissato le condizioni a norma del regolamento, nel rimettere i manifesti a' sindaci de' comuni scriveranno contemporaneamente all' intendente per l' indicato oggetto.

Mi accusi la ricezione della presente.

— 2056 —

Circolare dei 7 settembre 1831 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si raccamanda l' esatta osservanza della legge, perchè i sottintendenti siano intesi in tutti gli affari dei rispettivi distretti.

La legge nello stabilire i sottintendenti in ogni distretto volle con ciò dare all' amministrazione pubblica un funzionario che ne invigilasse da vicino, e ne regolasse il corso, ma lo pose sotto la dipendenza immediata dell' intendente, affinchè

si conservasse l'unità de' principj, e tutt'i rami avessero una tendenza comune. Con questo presidio gl' intendenti ottengono quelle nozioni che sono indispensabili per regolare gli affari de' comuni, che non appartengono al primo distretto, e la loro coscienza riposa più tranquilla nelle misure, che adottano. Io però ho osservato con pena che in qualche circostanza i sindaci in vece di dirigersi al sottintendente del proprio distretto, si sono posti in corrispondenza diretta con la intendenza, da cui ricevono le disposizioni, che sono poi comunicate ai sottintendenti per l'esecuzione, o per semplice intelligenza. Così il fine della legge resta deluso, e si rendono inutili le prime autorità del distretto. Ma vi è dippiù, si contradice con ciò espressamente all'articolo 43 della legge del 12 dicembre 1816 che richiede il parere del sottintendente. Con antichi amministatori pieni di esperienza io non discenderò a dimostrare la fallacia di un si fatto sistema, ed i mali che ne sono la conseguenza. Ma avendolo veduto adottato in qualche circostanza, è mio dovere di richiamare l'attenzione degl' intendenti nell'osservanza della regola, cioè che gli affari tutti de' distretti debbano essere risoluti in seguito di rapporti motivati de' rispettivi sottintendenti. Tra i moltiplici interessanti oggetti di amministrazione debbono al certo richiamare gravissima attenzione gli affitti delle rendite, ed i tagli de' boschi de' comuni.

E per l'uno e per l'altro oggetto interminabili, e sventuratamente non di rado fondati sono i ricorsi de'privati cittadini contra gli amministratori comunali accusati di peculato, di trascuraggine, d'illeciti favori, di collusione con gli affittatori ed appaltatori. Degli affitti delle rendite si è già discorso in tante circolari di questo ministero, che richiamano l'esatta osservanza delle leggi, e de' regolamenti: giova ora discendere ne' particolari relativi ai tagli de' boschi ed alle querele di cui sopra è parola, e conviene aggiunger quelle per le devastazioni, e le deteriorazioni de' boschi. E francamente aggiungerò, che il grido si eleva contra la più parte dei sindaci, ed in vero molti di questi ricorsi non sono sprovveduti di fondamento. La esperienza nell'amministrazione di più provincie, e nella visita che Sua Maestà degnò affidarmi, e nella direzione di questo ministero accresce il mio conoscimento della realtà di tali disordini. La legge del 21 agosto 1826 nel fine di dare a simili proprietà un pregio, ed un maggior valore, limita le attribuzioni della direzione generale di ponti e strade, più grave quindi ne risulta la responsabilità diretta dell' amministrazione civile, si per la custodia de' boschi, che pel loro miglioramento e per la regolarità; ed il profitto de' tagli regolari i quali debbono essere consigliati

dalla direzione generale ed eseguiti dagl' intendenti e sott' intendenti, sotto la loro cura e garantia. Da tutto ciò sorge la necessità che in sì fatte vendite debbono gl' intendenti non solo far precedere il parere motivato del sottintendente, ma anche autorizzarlo quando il bisogno il richiede ad accedere personalmente sopra luogo per allontanare le frodi, ed avvalersi di quei soggetti su cui ripone una intera fiducia per far seguire quelle verifiche che il caso esigerà. Con queste cautele è difficile di essere indotto in errore, quando i sottintendenti adempiono con zelo ed intelligenza ai doveri, che la legge loro impone. Per contrario gl' intendenti non potrebbero esser tranquilli confidando sulla riserva della loro approvazione, dopo eseguite le licitazioni; riserva che può essere utile in alcuni casi, ma che può in moltissimi altri tornar vana, perchè un affare da principio mal basato oltre de' litigi a cui dà luogo ordinariamente, non può avere mai effetti felici. Sicuro ch' ella non abbia mai mancato di consultare i sottintendenti su di tutti gli oggetti relativi al distretto che amministrano, io le raccomando semprepiù la osservanza, nella prevenzione, che non approvo veruna proposizione che mi potesse esser fatta, se non è accompagnata dal parere motivato del sottintendente pei comuni che non appartengono al primo distretto, e per questo, o dalle verifiche che ella mi assicurerà aver fatte personalmente, o da quelle fatte eseguire da un consiglio provinciale da lei delegato di cui mi farà conoscere il rapporto motivato. Desidero ch' ella dia di tutte queste disposizioni letterale conoscenza ai sottintendenti, e che ne infonda i principi a' sindaci ne' giornali d' intendenza, e me ne assicuri l' eseguito adempimento. Nella saggezza che la distingue ella vede aperto che l' economie prescritte con real decreto degli 11 gennaio scorso non basterebbero al certo ad assicurare la buona amministrazione comunale, se venissero momentaneamente trascurati i vantaggi che in ogni ramo di rendita e di risorsa debbono cautamente procurarsi. Ed io non dubito che non ne faccia principale oggetto delle sue cure.

— 2057 —

Circolare del 10 settembre 1831 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si fanno delle avvertenze da osservarsi nella proposta degli aumenti dei fondi delle spese imprevedute dei comuni.

Le ripetute domande di aumento di fondi delle spese imprevedute, che continuamente mi arrivano da talune provinci, hanno richiamato tutta la mia attenzione e mi sono creduto obbligato a discendere nei più minuti particolari, onde

intendere con verità d'onde provvenga siffatto bisogno, che turba certamente il regolare andamento dell'economia comunale.

Tutte le volte che mi si è presentata una domanda di tal genere ho chiesto all'intendente il notamento delle spese fatte gravitare sul fondo esaurito. Non ho ravvisato in veruno di tali notamenti, che il fondo era esaurito per mancanza di qualche introito calcolato nello stato di variazioni, ciò che mi ha provato che i fondi di rendita con certo accorgimento sono stati descritti nei rispettivi stati; ma invece ho con pena avuto luogo di osservare, che l'esaurimento trae la sua origine dall'obblio di ciò che la legge ed i regolamenti prescrivono. Mentre sullo stato vi è per esempio un fondo destinato alle opere pubbliche, questo fondo non si spende, e si lascia in vece gravitare sulle imprevedute l'accomodo del forno, la riattazione della casa comunale, e cose simili. Ora tutto questo non è ciò che disordina la contabilità, e immerge l'amministrazione nella più penosa confusione? Oltre a ciò si permettono spese riprovabili sotto ogni rapporto. La spesa dei corrieri è immensa e forte, mentre i regolamenti del servizio della posta interna somministrano a'comuni tutte le facilitazioni per le corrispondenza interna. Convengo che vi possono essere casi di urgenza, ed in tal modo la spesa è indispensabile; ma un esito considerevole per la spedizione dei corrieri adottata per sistema è ciò che non deve permettersi più, e sul quale esercitandosi una particolare vigilanza si vedrà apertamente, che la maggior parte di queste spese efimere comunemente si crede come un provento della carica de'sindaci. Basta interrogare i cittadini onesti de'comuni per convincersene. Mentre si accorda un'annua somma per indennità di scrittoio al cancelliere comunale, ed un appuntamento ad uno, o più impiegati presso l'amministrazione, ne'notamenti spesso si vede l'esito per la ligatura de'volumi della collezione delle leggi, pel fuoco, per la copia dello stato discusso, o di variazioni, e simili; spese tutte irregolari, perchè compensate a'cancellieri co'fondi d'indennità, ed agli amanuensi co' soldi corrispondenti.

Finalmente con egual pena ho visto che i consigli d'intendenza nell'esame di siffatti notamenti non hanno fatto la più piccola osservazione sulle irregolarità degli esiti di cui è parola, ed hanno lasciato fare a me ciò che la legge da essi esige.

Signor intendente, un tale stato di cose deve cessare: imperiosamente volendolo il bene dell'amministrazione, e la regolarità del servizio. I consigli d'intendenza debbono essi religiosamente giudicare della regolarità o irregolarità degli

esiti; e debbono essi con appositi provvedimenti condannare il sindaco se malamente ha disposto del fondo, ovvero proporre la somma che può accordarsi con aumento del fondo esaurito. D'ora in poi ella, signor intendente, tutte le volte che dovrà propormi aumento de'fondi d'imprevedute non me ne farà la proposizione, che dopo fatta dal consiglio d'intendenza la discussione, del notamento delle spese, che sono gravitate sul fondo esaurito, e che ne abbia riconosciuto la legalità. I notamenti suddetti avranno una colonna, nella quale il consiglio partita per partita darà il suo avviso, ed in fine di detto notamento ella esprimerà il suo parere motivato. In questo sol caso io emetterò le analoghe disposizioni, e con questo sistema di rigore ella troverà le maggiori facilitazioni nell'andamento amministrativo. Dal suo conosciuto zelo, e dalla sua espertezza nelle cose di amministrazione io mi attendo i più felici risultati, mentre come si rileva dalla circolare in istampa, che con questa data le compiego e di cui la presente forma un non poco importante comento, ove le più severa economia nelle spese non sarà serbata, ove dagl'intendenti e da'consigli d'intendenza una sopraffina diligenza non sarà portata nell'esame delle spese prima sui bilanci bimestrili, ed indi nella discussione de' conti, non vi sarà amministrazione pubblica.

— 2058 —

Reale Rescritto del 14 settembre 1834 partecipato dal ministro degli affari interni al direttore generale dei ponti e strade col quale si prescrive che la detta direzione generale per ciò che riguarda le opere pubbliche provinciali è subordinata al ministero medesimo.

Dal ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri mi è stato comunicato il seguente reale rescritto.

« Ha richiamato l'attenzione di Sua Maestà quanto finora » si è osservato per le opere provinciali che si eseguono coi » fondi delle provincie per via della direzione generale di » ponti e strade, e per le attribuzioni e corrispondenza, che » il ministero delle finanze ed il ministero dagli affari in- » terni, rispettivamente esercitano verso la direzione generale » in riguardo alle dette opere. Fatto quindi maturo esame » sulle sovrane disposizioni emanate al 1 febbraio 1815, 25 » gennaio 1817, 26 novembre 1821, 21 febbraio e 18 a- » prile 1822, e 25 febbraio 1826 e su'regolamenti degli 11 » febbraio 1817, 10 novembre 1818, ed aprile 1822, Sua » Maestà, sulle proposizioni del consigliere ministro di stato

» incaricato delle funzioni di presidente del consiglio de'mi-
» nistri, nel consiglio ordinario di stato del 31 agosto ha
» risoluto che la direzione generale di ponti e strade rimanga
» alla dipendenza del ministero delle reali finanze, dovendo
» questo però prestarsi a tutte le disposizioni del ministro
» degli affari interni per tutto ciò che concerne le opere
» provinciali. I progetti le proposte la esecuzione, e l'am-
» ministrazione delle opere provinciali, non che la destina-
» zione degli architetti per le stesse, essendo nell' interesse
» delle province, dipenderanno dal ministero degli affari in-
» terni. I progetti di arte gli stati presuntivi delle spese,
» gli stati stimativi delle stesse, e le misure delle opere già
» fatte dovranno essere esaminate dalla direzione generale
» di ponti e strade. Gli ordinativi pe'pagamenti delle stesse
» si faranno dal ministero delle finanze, ed in caso di di-
» screpanza si provocheranno gli ordini sovrani. Tutt'i de-
» creti e regolamenti contrarii a queste prescrizioni sono ri-
» vocate.

» Nel real nome partecipo questa sovrana risoluzione a vostra eccellenza per la corrispondente esecuzione.

Anch'io le comunico tale sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 2059 —

Reale Rescritto del 14 settembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno, col quale si dispone che fra il termine di mesi sei si trasmettano i piani delle chiese ricettizie, onde portare a compimento l'utile opera della formazione dei titoli di sagre ordinazioni.

Avendo io fatto osservare a Sua Maestà che l'utile opera della formazione de' titoli di sagra ordinazione colle rendite delle chiese ricettizie, soggette alle disposizioni del breve apostolico *impensa*, lo che da più anni tiene occupata una commessione de' vescovi preseduta dal pontificio esecutore del concordato, non ancora tocca al suo termine per negligenza di qualche ordinario nel rimettere i piani delle dette chiese distesi a norma delle sovrane istruzioni generali de'18 novembre 1823, la Maestà Sua vuole che gli ordinari nelle cui diocesi esistano ricettizie non per anco ordinate ne'termini delle dette sovrane istruzioni, rimettano i piani rispettivi a questo real ministero di stato degli affari ecclesiastici per la sovrana approvazione fra il termine improrogabile di sei mesi.

Qualora essi ordinari incontrino resistenza per parte de' cleri di tali chiese per l'esibizione degli stati di rendite; potran-

no valersi de' mezzi suggeriti dal real rescritto circolare dei 15 ottobre 1825, e credendolo necessario, impiegar delle misure disciplinari contro i refrattari giusta l' articolo 20 del concordato.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima perchè ne curi l' esecuzione, quante volte si trovi nel caso preveduto da tale sovrana risoluzione.

— 2060 —

Ministeriale del 17 settembre 1831 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore che dichiara doversi nei casi di occultazioni considerare isolatamente i fondi relativamente alla regola di non spedirsi i ruoli suppletori per le omissioni inferiori al ventesimo.

In un rapporto de' 9 luglio ella ha data conoscenza delle omissioni di parte di fondi che nel catasto provvisorio del comune di... si sono verificate a carico di...

E poichè la rendita da attribuirsi a tale omissione non giunge alla ventesima parte della rendita tutta per la quale trovasi in quel catasto ascritto il detto contribuente, così ella si è fatta a chiedere se debbasi o no spedire nell' anno corrente il corrispondente ruolo suppletorio.

Inteso all' uopo il consiglio delle contribuzioni dirette, le rescrivo a tenore dell'avviso del medesimo, che essendo per l'articolo 144 del decreto reale de' 10 giugno 1817 oggetto di ruolo suppletorio ogni proprietà isolatamente presa, e non già alla massa della proprietà tutta di un contribuente; quindi giusta l' articolo 20 della circolare de' 16 agosto 1817 non deggionsi spedire ruoli suppletori, quando la parte occultata, e quando la rendita che a questa parte va attribuita non giungono alla indicata proporzione del ventesimo.

— 2061 —

Ministeriale del 21 settembre 1831 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante la risoluzione del dubbio se i canoni che si addicono in sagro patrimonio, debbano calcolarsi netti o lordi di fondiaria.

Con uffizio del dì 3 del corrente mese vostra eccellenza si è servita di manifestarmi il dubbio proposto dal procuratore del Re presso il tribunale civile in Avellino, se cioè i canoni, che si addicono per la costituzione del patrimonio sagro, debbono calcolarsi netti, o lordi del peso fondiario.

In riscontro ho l' onore di farle osservare, che coll' articolo 2 della sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di

stato del dì 18 marzo 1830 dietro il parere della consulta generale, è detto, che in tutt' i casi i ducati 50 assegnati per patrimonio sagro, debbono esser lordi di fondiaria.

Pare, ciò posto, che sia fuori dubbio di doversi calcolare lordi di fondiaria i canoni in quistione, giacchè essi pure van compresi nella classe dei beni costituibili in patrimoni.

— 2062 —

Reale Rescritto del 28 settembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si stabilisce nelle chiese ricettizie la norma come i parrochi debbano dividere il peso delle messe gravitanti sulla massa comune in cui per intera o in parte si è stabilita la congrua.

Nel XV degli articoli fondamentali degli statuti per le ricettizie proposti dalla commissione de' vescovi incaricata dell' esame de' piani delle indicate chiese, e da Sua Maestà approvati nel consiglio ordinario di stato del dì 6 settembre 1824 è detto dover il peso delle messe gravitanti sulla messa comune, dividersi egualmente fra i partecipanti, niuno escluso, e dal parroco portarsi il peso delle messe pro populo.

Dopo che per le ricettizie di Lanciano erasi dal ministro degli affari ecclesiastici adottato in massima che quante volte la congrua de' parrochi fosse stabilita per intero o in parte sulla massa comune; o pure gli stessi parrochi godessero, oltre la congrua, porzione uguale a quella de' partecipanti, dovessero aver parte nel peso delle messe gravitanti sulla detta massa; da diversi degli ordinari e specialmente dall'arcivescovo di Bari, si è domandato per modo di regola di dichiararsi in qual porzione, debbano i parrochi dividere siffatto peso.

La soluzione di questo dubbio si è rimessa alla commessione de' vescovi ansidetta.

La medesima in coerenza di quanto opinò nel caso delle ricettizie di Lanciano, ove i parrochi han molto di più di quello che godono i partecipanti; siccome è succeduto alle volte nei piani proposti per altre chiese, ne' quali si sono assegnate delle pingui congrue, ed in conseguenza obbligati essi parrochi al peso del quale si tratta; ha la stessa commissione opinato: che quante volte i parrochi godono dalla massa comune, sia in parte sia in tutto, solo la somma che ad essi spetta a tenore del concordato, non debbono allora esser gravati di messe, le quali sono infisse sulla massa comune; essendo solamente obbligati alle messe pro populo. Che se poi la di loro congrua provveniente in tutto, o in parte dalla riferita massa oltrepassi la somma stabilita dal concordato, allora considerandosi questo di più come una specie di par-

tecipazione (giusta il sovrano rescritto circolare de' 16 luglio trascorso), su di questo debbono gravitare le messe egualmente a tenore di quanto è stabilito nel modello degli statuti, e colla giusta proposizione a tenore dell' articolo VII delle istruzioni, come l' è per ogni partecipante.

Nel consiglio ordinario di stato del dì 16 dell' andante mese, al Maestà Sua cui ho rassegnato l' affare, si è degnata di rimanere intesa, con approvazione, di quanto la commissione de' vescovi ha opinato sull' oggetto di cui si tratta, e mi ha autorizzato a manifestarlo a tutti gli ordinari diocesani.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento, e pel corrispondente adempimento.

— 2063 —

Reale Rescritto del 28 settembre 1831 partecipato dal ministro delle finanze col quale si ordina che la liquidazione del compenso spettante a monsignor D. Gaetano Trigona per l' abolito officio di maestro notaro della corte capitaniale di Piazza si esegua sul rivelo della rendita del detto officio; e si dichiara però, che per altri casi debba starsi alla regole dettate nelle istruzioni del 17 marzo 1819.

In veduta delle particolari circostanze indicate nel rapporto di vostra eccellenza de' 2 del corrente maggio 3 carico, numero 1793, per cui si renderebbe impossibile lo eseguire sul coacervo del fruttato dell' abolito officio di maestro notaro della corte capitaniale di Piazza come prescrivono le istruzioni dei 17 marzo 1819 la liquidazione del compenso spettante a monsignor D. Gaetano Trigona proprietario dell' officio anzidetto; ed in veduta delle riflessioni, che ha l' eccellenza vostra portate nel rapporto medesimo; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 10 del corrente, uniformandosi al parere di Sua Altezza Reale il luogotenente generale, si è degnata permettere, che la liquidazione di cui trattasi sia eseguita sul rivelo della rendita del detto officio, fatto dagli autori di monsignor Trigona.

Vuole però la Maestà Sua che in tutti gli altri casi avvenire, si stia alla regola.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2064 —

Reale Rescritto del 28 settembre 1831 partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si autorizzano i vicari capitolari di provvedere sempre colla regola del breve impensa e delle sovrane istruzioni semplicemente le partecipazioni vuote, e di determinare anche soltanto il passaggio da porzioni minori a maggiori.

Si è elevato il dubbio, se in forza del breve apostolico impensa, e delle sovrane generali istruzioni sulle ricettizie, possono i vicari capitolari provvedere le partecipazioni vacanti nella chiese, i piani delle quali sono stati da Sua Maestà approvati, prima e nel corso della vacanza della sede vescovile, determinar passaggi da porzioni minori a maggiori, e conferire le porzioni maggiori anche agli estrapartecipanti, giusta la regola suggerita dalla commissione de' vescovi, ed approvata dalla Maestà Sua per punto generale nel consiglio ordinario di stato del dì 24 marzo 1829.

Proposto tal dubbio alla commissione de' vescovi anzidetta, la medesima è stata di avviso che possano i vicari capitolari procedere sempre colla regola del breve ponteficio impensa, e sovrane istruzioni, alla provvista semplimente delle partecipazioni vuote, prima e nel corso della vacanza della sede vescovile; e quante volte credessero opportuno determinare anche il passaggio da porzioni minori a maggiori: ma che non possano essi vicari disporre l'ammissione di un estra partecipante a porzione maggiore nel modo ordinato dall'accennata sovrana risoluzione de' 24 marzo 1829.

Nel consiglio ordinario di stato del dì 16 del corrente mese, la Maestà Sua cui ho rassegnato l'affare, si è degnata di rimanerne intesa, con approvazione, di quanto ha proposto sull'oggetto la commissione de' vescovi, e mi ha autorizzato a manifestarlo a tutti gli ordinari diocesani.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e per l'uso corrispondente.

— 2065 —

Reale Rescritto del 12 ottobre 1831 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per lo incasso delle somme provvenienti dai sequestri messi sopra i beni delle vacanti commende gerosolimitane.

Ho rassegnato a Sua Maestà gli stati pervenuti da doppia via in questo ministero, gli uni cioè con officio del signor ministro degli affari esteri del 28 del passato maggio, gli

altri con officio di vostra eccellenza de' 27 giugno seguente, dimostranti lo stato attivo e passivo delle commende gerosolimitane in cotesti reali domini venute in sequestro per la morte dei rispettivi titolari e dei beni della così detta Ricella, l'annuo avanzo netto disponibile e l'esistenza in cassa dal di del rispettivo sequestro sino a tutto marzo 1831 della somma di onze ottomilacentonovantasette tarì 23 e gr. 8 parte in cotesto banco in testa del direttore generale dei rami e dritti diversi, e parte nella cassa dell' intendenza di Caltanissetta, ed in quelle di varie ricevitori distrettuali.

Ho inoltre umiliati a Sua Maestà gli stati attivi e passivi parimenti da vostra eccellenza rimessi delle commende gerosolimitane non ancora ricadute perchè viventi i titolari.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 7 del corrente si è degnata ordinare, che le sudette reste d'introito in onze 8197 tarì 23: 8 si facciano passare in Napoli, ovvero si facciano tutte riunire in cotesto banco a sempre con madrefede separata a disposizione del ministro delle finanze per l'uso che piaccia a Sua Maestà di farne.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2066 —

Circolare del 29 ottobre 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che debbano osservarsi le prescrizioni delle leggi di procedura nel farsi da serventi comunali i pegnoramenti a carico de' debitori de' comuni.

Di riscontro al di lei rapporto del 29 agosto ultimo, col quale facendomi conoscere l'abuso ch'esiste, che i contribuenti morosi della tassa del macino ed altro chiudono le porte allorchè il servente comunale vuole operare il sequestro, ha proposto autorizzarsi i serventi colla sola presenza del sindaco, o di uno degli eletti ad aprire le case de' renitenti. Le fo avvertire che senza ledere i principî delle leggi intorno alla divisione de'poteri amministrativi e giudiziari, se l'apertura della case debba farsi in un comune dove non esista giudice regio, il sindaco, può farne le veci, secondo è disposto nell'art. 677 delle leggi di procedura, e l'art. 57 della legge sull'amministrazione civile. Ove poi colà sia la dimora del giudice, può con facilità chiedersi l'intervento di questa autorità, mentre identiche sono le formalità di questa natura di procedura, sia qualsivoglia l'autorità che v'interviene. Su tali principî ella provvederà ne'rincontri.

— 2067 —

Reale Rescritto del 29 ottobre 1831 partecipato dal ministro delle finanze al procurator generale presso la gran corte de' conti col quale si stabilisce che nel concedersi le pensioni di giustizia vedovili o agli orfani d' impiegati, gli arretrati di pensioni a pagarsi loro, non debbono eccedere un solo anno.

Le pensioni di giustizia che accordansi sul gran libro a vedove ed orfani d' impiegati, così civili che militari, vengono concesse col godimento dal dì immediato a quello della morte de'mariti, o genitori rispettivi. Or tale indicazione obbligava spesse volte quell'amministrazione a pagare più annate al concessionario, dacchè le pensioni venivano accordate molti anni dopo la verificata morte degli autori de' titolari, senza conoscersi se tale ritardo occasionato fosse per fatto de' concessionari, ovvero per le ritualità necessarie a riempirsi nelle liquidazioni delle pensioni.

Avendo io quindi su di ciò rassegnato rapporto a Sua Maestà, onde ottenere per punto di massima i sovrani oracoli sull'assunto; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato di agosto ultimo si è degnata dichiarare; che quando gli arretrati in discorso eccedono l'anno, allora veduto si fosse se vi sia stata colpa, nel ritardo del pensionista, ovvero nò; non dovendosi, nel primo caso, più di un'anno di arretrati, nel secondo, tutti gli arretrati stessi, con rimenere però da siffatta disposizione esclusi i minori, i quali non potendo soffrire nocumento dalla colpa di coloro, che gli rappresentano legalmente, debbono in ogni caso avere il pagamento di tutti gli arretrati.

Nel real nome le partecipo, signor procurator generale, siffatta sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per la parte che può riguardarla.

— 2068 —

Reale Rescritto del 2 novembre 1831 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante la risoluzione del dubbio surto se in un giudizio per la rettificazione di un atto di morte che servir deve per contrarre matrimonio, gli atti di tale giudizio debbano andare esenti dalle formalità del registro e bollo.

Nel consiglio ordinario di stato del 27 del caduto ottobre ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza del 23 del passato maggio, 2 carico, n. 2488, non che l'avviso del signor ministro di grazia e giustizia, e del-

l'amministratore generale del registro, e bollo de'reali domini di qua del faro sul dubbio surto in un giudizio per la rettificazione di un atto di morte, che servir deve per contrarre matrimonio, gli atti di tal giudizio debbono andare esenti dalle formalità del registro, e la Maestà Sua uniformemente all'avviso del mentovato ministro di grazia e giustizia, ed amministrazione generale del registro e bollo, ha risoluto, che sia negata l'esecuzione proposta, ordinando che tale sua sovrana risoluzione abbia luogo in ambo le parti de' reali domini.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente di sua parte.

— 2069 —

Reale Rescritto del 13 novembre 1831 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute ai giudici in caso che debbano assistere all'apertura delle case nelle quali ad istanza del governo siasi fatto un sequestro.

Sua Maestà cui ho rassegnato il rapporto del passato luogotenente generale de'26 luglio 1830, non che il rapporto di vostra eccellenza del 13 dell'or caduto ottobre, uniformandosi alla proposizione dell'agente del contenzioso, e del parere di Sua Altezza Reale il luogotenente generale, si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di stato del 12 del corrente, che nel caso in cui non si fa menzione nel regolamento del 20 dicembre 1826, relativo delle coazioni dirette nè nella tariffa annessavi, di dovere cioè il giudice di circondario, ed in suo difetto il funzionario che vi è dalla legge chiamato intervenire ad assistere all'apertura delle porte, il dritto di vacazione spettante al giudice, o funzionario anzidetto, a riguardo di tale accesso sia di carlini cinque, la metà cioè di quello fissato nella tariffa giudiziaria.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2070 —

Circolare de' 30 novembre 1831 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso la suprema corte di giustizia portante la risoluzione del dubbio se ne' giudizi per rettificazione di atto di morte da esibirsi per celebrazione di matrimonio, gli atti correlativi fossero esenti dalle formalità del registro.

Era surto il dubbio, se ne' giudizi per rettificazione di atto di morte da esibirsi per celebrazione di solenne promessa di

matrimonio, gli atti correlativi fossero esenti dalla formalità del registro giusta l'art. 16 n. 16 della legge de' 21 giugno 1819. Questa real segreteria e ministero di stato aveva opinato per la negativa sulla considerazione : che la esenzione del registro è di eccezione, comunque suggerita dal favor del matrimonio, e non può avere una estensione, cui mal conviene la lettera istessa della legge : che per essa non godono del beneficio della esenzione gli atti che possono occorrere innanzi alle autorità competenti intorno alla celebrazione di matrimonî : che risulta anche più chiaramente in riflettendo a' decreti di 5 luglio e 22 dicembre 1815, alle leggi de' 25 dicembre 1816 e de' 30 gennaio 1817, non che al reale rescritto degli 11 febbraio 1818, d'onde vedesi tratta la cennata disposizione dell'articolo 16. Che d'altronde la rettificazione di un atto, comunque nella circostanza possa servire per uso di matrimonio, è per la sua indole essenzialmente destinata a fissar lo stato di un individuo : che in fine i poveri sono ammessi al godimento delle spese giudiziarie a credito. Rassegnato il dubbio alla risoluzione di Sua Maestà, la Maestà Sua, secondo che mi ha partecipato il ministro delle finanze, uniformemente alle idee di sopra esposte, ha per modo di regola determinato che nella specie non vi sia luogo ad esenzione dalla formalità del registro.

Partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, e le incarico di curarne la dovuta esecuzione.

— 2071 —

Reale Rescritto del 7 dicembre 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che può un consigliere d'intendenza far le parti di pubblico ministero presso il consiglio in assenza del segretario generale.

Sul dubbio promosso se possa l'intendente destinare un consigliere d'intendenza a far le parti di pubblico ministero in una causa invece del segretario generale allorchè questo impiego è vacante, il procuratore generale presso la gran corte de' conti ha opinato favorevolmente ; Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato del primo andante si è degnata di approvare questo parere.

Glielo partecipo nel real nome per l'uso di risulta.

— 2072 —

Reale Rescritto del 7 dicembre 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non possono i fratelli germani essere uno conciliatore, e l'altro cancelliere archivario.

Fu inviato all'esame della consulta de' reali domini di qua del faro la soluzione del dubbio, se due fratelli germani possono essere uno conciliatore, e l'altro cancelliere archivario. La medesima è stata di avviso negativo, adducendo non solo l'incompatibilità per la cagione naturale, ma anche l'osservazione, che l'articolo 210 della legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817 dispone espressamente, che l'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio ed il nipote, ed i cugini in primo grado non potranno essere simultaneamente addetti ad un tribunale, o ad una gran corte, nè come giudici, nè come regi procuratori, o regi procuratori generali, nè come sostituti cancellieri, o vice cancellieri. Or quantunque tale divieto riguardi i collegi giudiziari, non i giudicati di circondario e non i conciliatori, non di meno la ragione del divieto è la stessa.

Quindi è stata di avviso, che non possono esercitare contemporaneamente due fratelli germani uno la carica di conciliatore, e l'altro quella di cancelliere archivario comunale.

Avendo rassegnato al Re nostro signore questo parere, la Maestà Sua nel consiglio di stato ordinario del primo andante si è degnata di approvarlo.

Glielo partecipo nel real nome per l'uso di risulta.

— 2073 —

Reale Rescritto del 7 dicembre 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i dazi comunali deggiono esigersi nell' intero territorio del comune.

Diversi coloni di Lucera, Troja e Foggia, si dolsero della imposizione del dazio di consumo su i generi sfarinabili in tutto il tenimento Lucerino. Incaricato l'intendente di Capitanata a dare il suo avviso, quel funzionario fece osservare che il dazio era imposto da molti anni addietro e ch'era il solo sul quale l'amministrazione comunale di Lucera fondava, e traeva i mezzi per le spese, non avendo beni patrimoniali; ed in fine le conseguenze che ne sarebbero derivate qualora l'esazione del dazio su'generi sfarinabili si fosse circoscritta al solo perimetro delle mura nella provincia di Capitanata, ove la maggior parte degl' industrianti di bestia-

me vive in campagna. Rassegnatosi l'affare a Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio di stato ordinario del primo del corrente, si è degnata determinare, che in Capitanata i dazi comunali debbono esigersi nell' intero tenimento del comune.

Nel real nome glielo comunico per di lei intelligenza ed uso di risulta.

— 2074 —

Reale Rescritto del 10 dicembre 1831 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de'conti col quale si stabiliscono le norme a regolare le basi di primo soldo degl' individui appartenenti al ramo militare nel caso di pensioni di ritiro.

Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato de' 6 dello stante, ha approvato in massima, che nelle liquidazioni delle pensioni sì di ritiro, che vedovili, per quegl' individui i quali han principiato la loro militare carriera nell'epoca dell' occupazione militare valer debbano per certificato di primo soldo o prest percepito gli stati di servizio per gli ufficiali, e le filiazioni de' sotto ufficiali e soldati.

Ha del pari comandato:

1. Di farsi prima praticare tutte le possibili dilegenze, tanto nel grande archivio del regno, e della gran corte dei conti, quanto negli archivi particolari militari, onde conoscersi con accerto il primo soldo o prest percepito dall'individuo cui dovrassi liquidare la pensione, od alla sua vedova.

2. Di doversi nel caso negativo presentare alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio di brevetto per coloro che avessero principiato a servire da ufficiali, e la prima ammissione pe' soldati, ed in mancanza di tali carte i certificati di scienza privata.

3. D' ingiungersi a' consigli di amministrazione de' corpi di controllare come meglio si può e con tutti i mezzi che credono le filiazioni degl' individui prima di rilasciarle.

4. Finalmente d'ordinarsi alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio di portare la massima loro attenzione sulla legalità de' documenti che li vengono presentati restando a loro responsabilità l' esattezza e la regolarità di essi stati di servizio.

Nel real nome mi do l' onore di prevenirne lei, signor procuratore generale, per le analoghe disposizioni di risultamento nella parte che la riguarda.

— 2075 —

Reale Rescritto del 14 dicembre 1831 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si determina che debbano i ministri della religione concorrere colle loro omelie ed istruzioni catechistiche alla propagazione della inoculazione del vaiuolo vaccinico.

Essendo pervenuto a notizia di Sua Maestà il Re nostro signore che malgrado che siano ormai riconosciuti da per ogni dove i salutevoli risultamenti dell' inoculazione vaccinica, non manchino di coloro che o per negligenza, o per ignoranza, o per durezza in erronei principi non facciano goderne i benefici effetti alla propria prole, o agl' individui della famiglia ch' essi governano, esponendoli alle tristi conseguenze del vaiuolo naturale, che spesso gli uccide o deturpa; si è degnata ordinarmi di scriverne agli arcivescovi, vescovi ed altri ordinari de' suoi reali domini, perchè col loro zelo e sollecitudine pastorale impongano a' parrochi, ed agli altri ecclesiastici delle rispettive diocesi, che sono incaricati della cura delle anime, e della istruzione morale del popolo, il dovere d'inculcare a' loro filiani l'uso del vaiuolo vaccinico, con far rilevare nelle istruzioni catechistiche, ed omelie, specialmente ne' giorni di festa quando il popolo accorre nelle parrocchie per la spiega del vangelo, qual grave colpa commettasi da' genitori, che lasciano esposta la vita de' figliuoli al pericolo del vaiuolo naturale.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l' adempimento di sua parte, e perchè mi dia riscontro della ricezione del presente real rescritto, e degli ordini che avrà dato per l' esecuzione.

— 2076 —

Reale Rescritto del 14 dicembre 1831 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de'conti col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio per quegl' impiegati militari che sono obbligati allo imbarco.

Per effetto della legge de' 3 maggio 1816, riguardante la nuova sistemazione delle pensioni di giustizia degl' impiegati così civili che militari, venne stabilito con real decreto de' 6 settembre dello stesso, una proporzione o sia scala di diminuzione di servizio a favore degli uffiziali, bassi-uffiziali, soldati, e marinari della real marina, sulla considerazione che questi navigando prestano un servizio pieno d' incomodi

di rimesso in questa real segreteria il conto per l'anno precedente ;

5. L'agente dell'amministrazione del registro non dovrà prendervi alcuna parte ;

6. Analogamente agli stabilimenti in vigore, le sole spese di scrittoio e de' registri per le deliberazioni delle camere notarili dovranno cedere sulle somme come sopra introitate: tutte le altre dovranno formar parte delle spese per lo mantenimento degli archivi , e quindi si dovrà provvedere coi fondi all' uopo destinati ;

7. Impartita l' approvazione di questo ministero sul progetto di partaggio delle somme anzidette tra i componenti le camere , in proporzione sempre dell'assistenza alle camere istesse e del lavoro che vi avranno disimpegnato, saranno versate nelle casse del ricevitore del registro le tangenti spettanti a' presidenti e cancellieri , semprechè costoro si troveranno di godere soldo fisso. Sarà pure versato allora presso la medesima cassa l' importo della ritenzione del decimo sulla mentovata dividenda , giusta la circolare de' 23 febbraio 1825.

Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notarili , e ne cureranno la dovuta esecuzione.

— 2078 —

Circolare del 4 gennaio 1832 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si rammentano le disposizioni per comprendersi negli affitti de' cespiti comunali le rinunzie all'escomputo qualunque, ed al beneficio della legge per la sospensione di una parte della mercede in pendenza di giudizio; chiamandosi responsabili i cancellieri della mancanza sotto pena di destituzione.

Con real rescritto del 4 aprile 1818 fu partecipato a tutti gl' intendenti la sovrana risoluzione presa sul parere del supremo consiglio di cancelleria, con la quale fu dichiarata la competenza de' tribunali ordinari nelle cause di escomputo, e di rescissione di contratti fra i comuni e stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori de' dazi comunali , e di altri loro cespiti di rendita dall' altra, eccetto però il caso in cui nei contratti di affitti si trovasse stipulato il patto col quale si fosse rinunciato in termini assoluti, o in casi particolari all' escomputo , nel quale caso Sua Maestà dichiarò che la competenza di tali cause fosse del potere amministrativo a norma dell' art. 8 num. 3 della legge de' 21 marzo 1817. E con circolare di questo real ministero e segreteria di stato de' 16 maggio dell' anno stesso fu inculcato agli intendenti medesimi d' inserire nei contratti di affitto delle am-

menti, di che si farà special menzione, o sopra i principi di dritto da cui ricavasi l'azione.

— 2080 —

Reale Rescritto del 18 gennaio 1832 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni relativamente alla facoltà di procedere in modo esecutivo alla reintegra delle usurpazioni commesse a danno delle pubbliche trazzere.

Ho umiliato al Re il rapporto di cotesto luogotenente generale del 21 febbraio 1831 in ordine alla controversia insorta tra cotesta direzione generale de' rami e dritti diversi, ed il sindaco di Carbone relativamente alla facoltà di procedere in modo esecutivo alla reintegrazione di usurpazioni commesse di recente a danno delle pubbliche trazzere esistenti nel territorio dello stesso comune. E la Maestà Sua inteso il parere della consulta di cotesta parte de' reali domini si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato de' 14 del corrente che appartiene al sindaco di Carbone di procedere esecutivamente alla reintegrazione delle usurpazioni, di cui si tratta, e si è inoltre la prelodata Maestà Sua degnata disporre che i sindaci de' comuni ai termini dell' art. 255 dello statuto amministrativo degli 11 ottobre 1817 debbano procedere alla reintegrazione delle pubbliche trazzere avvenuta al di là dell' anno, giusta il real dispaccio de' 24 marzo 1818 confermato dal real rescritto de' 16 aprile 1821.

Nel real nome partecipo tutto ciò a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2081 —

Reale Rescritto del 18 gennaio 1832 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che gl'impiegati comunali detenuti in carcere hanno dritto ad una porzione dello stipendio.

Fu elevato il dubbio se il decreto de' 23 marzo 1823 fosse applicabile agl' impiegati comunali per far loro ottenere il pagamento di una porzione dello stipendio pel tempo in cui fossero detenuti in carcere. La consulta generale del regno di real ordine incaricata di esaminare la proposizione, e dare il suo avviso, ha rassegnato che il decreto de' 23 marzo 1823 di sopra indicato sia applicabile indistintamente agli impiegati comunali, e Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 14 del corrente mese si è degnata di approvare l'avviso della consulta.

— 2082 —

Circolare del 18 gennaio 1832 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si apportano taluni chiarimenti al regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

Il regolamento di disciplina sotto la data del 15 novembre 1823 ebbe principalmente in veduta di ravvisare il principio della pubblicità nei giudizî civili, ed assicurare così le conseguenze, che da questo interessantissimo principio debbano derivare nel rapporto della giustizia nello esatto adempimento de' doveri che la legge impone al magistrato della dignità istessa delle sue delicate funzioni: fosse però negligenza degli uffiziali ministeriali, o non vigorosa esecuzione delle disposizioni all' uopo dettate nel regolamento, fosse soverchia indulgenza od altro motivo certo, ha dimostrato l' esperienza che alcun altro provvedimento fosse d' uopo aggiungere per ottenere sicuramente quei vantaggi che il regolamento avea giustamente voluto. Ed è perciò che i risultamenti di questa esperienza consultando, ho io determinato quanto segue:

1. Il ruolo d' udienza sarà formato da 15 in 15 giorni.

2. Niuna causa vi sarà annotata, che in conseguenza di analoga dimanda della parte più diligente. Questa dimanda sarà diretta per organo della cancelleria al presidente, o vicepresidente.

3. Le dimande anzidette saranno scritte in carta semplice e dovranno indicare l' oggetto della causa, e la data ed il numero della sua iscrizione nel ruolo generale.

4. Nel ruolo di udienza le cause dovranno esser annotate secondo l' ordine, col quale sono iscritte nel ruolo generale, sempre però a norma dell' articolo 964 del regolamento.

5. Nulla è innovato per la formazione del ruolo di urgenza.

6. Le autorità giudiziarie useranno del maggior rigore, giusta l' articolo 363 del regolamento contro quei patrocinatori che si presentassero all' udienza senza aver adempito al deposito preventivo delle produzioni nella cancelleria nel termine all' oggetto stabilito.

7. L' atto di avviso per l' udienza dovrà seguire nei tre giorni seguenti alla pubblicazione del ruolo di udienza.

8. Il tempo fissato per l' udienza dell' art. 171 del regolamento continuerà ad essere distribuito in due parti. Se non che di esse la prima sarà destinata alla pubblica discussione e l' altra per la decisione delle cause che saranno state por-

tate e discusse all' udienza stessa, e che non avranno potuto essere decise nell' udienza precedente.

9. La pubblicazione delle sentenze o decisioni dovrà sempre aver luogo nell' udienza stessa nel corso della quale saranno state profferite.

10. Il giudice destinato commessario, o relatore dovrà esporre all' udienza colla maggior precisione i fatti che danno luogo alla disputa attuale, rimosso affatto ogni superfluità de' particolari di forme, o di altro, che non tenga essenzialmente allo stato delle quistioni, di sorte che non fosse d' uopo di ulteriori schiarimenti per la decisione della causa.

11. È vietato alle parti contendenti, e loro difensori di rivenire nelle udienze sulla narrativa dei fatti, meno per rilevare quando ne sia il caso, alcuna omissione, ed inesattezza del giudice commessario o relatore.

12. Le autorità giudiziarie procederanno con rigore contro i patrocinatori che tardivamente intimassero documenti, ed atti di difesa.

Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi e ne cureranno la dovuta esecuzione, rendendo particolarmente avvertiti i patrocinatori.

— 2083 —

Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al procuratore diocesano di Conza, con cui si dichiara che in caso di strepiti giudiziarii le amministrazioni diocesane non sono obbligate all'esperimento di conciliazione presso il consiglio d'intendenza.

Con rapporto de' 26 decembre prossimo passato cotesta amministrazione diocesana mi ha rimessa la copia di un'atto con cui il marchese di Pescopagano, per la pretensione che egli ha di non doversi dir devoluta alla real corona la Badia di S. Lorenzo, ha citata l' amministrazione medesima a comparire in linea di conciliazione innanzi al consiglio di intendenza.

Io fo conoscere in riscontro alla diocesana che niuna disposizione di legge soggetta col preventivo esperimento della conciliazione le cause, che si devono introdurre contro le amministrazioni diocesane, come le cause, che s' incoano contra le pubbliche amministrazioni. In conseguenza, cotesta amministrazione non dee comparire innanzi al consiglio suddetto, rimanendo nella prevenzione, che in questi sensi medesimi ho scritto con la data di oggi all' intendente di Basilicata presidente del consiglio stesso.

— 2084 —

Ministeriale del 21 gennaio 1832 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ariano che in occasione di aggiusto di rate dà la norma per la divisione della rendita di un beficio.

Rispondendo al suo rapporto de' 27 decembre prossimo passato sulla quistione surta tra cotesta amministrazione diocesana ed il regio procuratore presso la medesima relativamente alla circolare de' 29 febbraio 1830 sugli aggiusti di rate, sono a dire a V. S. illustrissima e reverendissima, che secondo il principio fissato nella detta circolare, in occasione di aggiusti di rate sulla rendita di un beneficio, si debbono mettere a calcolo tutt' i maturi di tale rendita, che appartengono a diverse, o alla stessa annata, per dividersi poi la intera somma secondo il numero dei giorni del godimento, e della vacanza del beneficio dal 1 gennaio al 31 decembre di ciascun anno. Ciò posto si supponga che al 1 di ottobre vachi un beneficio, la di cui rendita matura tutta intera al 31 agosto e che al 1 decembre venga riprovveduto il beneficio, allora agli eredi del primo titolare spetterà tutta l'annata di rendita maturata al 31 agosto, più un mese della nuova rendita cominciata a decorrere al 1 di settembre, la rata di due mesi di questa stessa rendita novella all'amministrazione diocesana, e dal possesso la rendita stessa cede a favore del nuovo titolare.

— 2085 —

Reale Rescritto del 23 gennaio 1832 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che le commessioni amministrative, ed i parrochi debbono avere la vigilanza, e sorveglianza su i projetti, la cura della nudrizione, e buona esistenza de' medesimi, e la distribuzione delle rate mensili alle nudrici sotto la dipendenza degli stessi intendenti, senza però prender parte nell'amministrazione de' fondi comunali a tale uso destinati.

Fatta comunicazione del rescritto de' 24 agosto ultimo con cui Sua Maestà determinò che alle autorità comunali, ed agl' intendenti appartiene l' amministrazione de' fondi dei comuni addetti al mantenimento dei projetti, senzachè i consigli degli ospizi ci possano prendere ingerenza di sorta alcuna, è stato da alcuni intendenti elevato il dubbio se le commessioni amministrative comunali, senza entrare nell' amministrazione de' fondi suindicati, debbano continuare ad esercitare la

sorveglianza su' proietti e le funzioni loro attribuite dalle istruzioni de' 20 maggio 1820. Sua Altezza Reale cui ho rassegnato i rapporti di quei funzionari, ha considerato che il dubbio da' medesimi elevato non tratta dell' amministrazione dei fondi, ma della vigilanza e sorveglianza su' proietti, della cura sulla loro nudrizione, e buona esistenza, sulla distribuzione delle rate mensili alle nudrici; incarichi tutti che risultano dati alle commessioni dall' articolo 88 delle istruzioni dei 20 maggio 1820. Ha riflettuto altresì l'Altezza Sua che secondo gli antichi regolamenti esisteva in ogni comune una deputazione pei proietti, composta dal giurato seniore, dall'arciprete, da un notabile del paese, la quale aveva l' obbligo di sorvegliare a tutti siffatti incarichi, senza che avesse l' amministrazione dei fondi, che era sempre in potere del corpo municipale; e che perciò non vi sia dubbio sì per le antiche, che per le moderne istruzioni che il legislatore abbia creduto necessario il concorso di più funzionari di un comune per prendere particolare sorveglianza per questi esseri infelici, figli dello stato.

Per queste ragioni, ed osservando anche, nel mentovato real rescritto de' 24 agosto non trovarsi espressamente escluse le commessioni amministrative, Sua Altezza Reale nel consiglio de' 10 andante si è degnata dichiarare per massima, che gl' intendenti senza che le commissioni prendano alcuna parte all' amministrazione de' fondi la quale resta esclusivamente ai sindaci giusta il surriferito rescritto, incarichino le commessioni amministrative insieme agli arcipreti ad avere la vigilanza, e sorveglianza su i proietti' la cura della nutrizione e buona esistenza de' medesimi, e la distribuzione delle rate mensili alle nudrici sotto la dipendenza degli stessi intendenti.

In nome dell' Altezza Sua le comunico questa real decisione per l' uso di risulta.

— 2086 —

Reale Rescritto del 26 gennaio 1832 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni su talune dimande fatte da coloro, i cui beni furono confiscati.

L' officio, ossia albergo de' poveri di Genova, e l' estero marchese Castagnola possessori de' beni in cotesti reali domini han domandato:

1. Che sia tenuto il fisco restituire le somme, che si trovano esistenti presso i loro procuratori per maturazioni anteriori al sequestro, ossia confisca del 1806.

1. Non abbia luogo la pretesa restituzione delle somme che si trovarono esistenti nell' epoca della confisca presso i procuratori degli esteri.

2. Che le rate del milione maturate pria del possesso del fisco, giusta la dilazione accordata dalla legge, debbono gravitare sopra la proprietà degli esteri.

Quelle però fra tali rate, che si maturarono nel tempo del possesso del fisco si dichiarino debito fiscale, liberandone la proprietà degli esteri, con prescriversi l' aggiustamento della scrittura per lo buono andamento delle amministrazioni.

In quanto poi alle considerazioni riguardo l' albergo dei poveri di Genova vuole la Maestà Sua che si verifichino gli esempi in favore di opere di pietà esistenti presso de' suoi regali domini, e si proponga l'affare in consiglio di stato.

— 2087 —

Circolare del 28 gennaio 1832 emessa dal ministro degli affari interni portante dilucidazioni sull'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo.

È stato elevato il dubbio se all' autorità del contenzioso giudiziario, od a quella del contenzioso amministrativo appartener debba giudicare delle controversie sull' applicazione ad un patto tra la pubblica amministrazione e privati, di alcuna legge posteriore che abbia colpiti contratti ed atti anteriori. Avendo rassegnato mio rapporto sull'oggetto a Sua Maestà nonchè l'avviso che all'uopo era stato emesso dalla consulta generale del regno, la Maestà Sua ha considerato che per l'art. 5 della legge de' 21 marzo 1817, le azioni civili nel rapporto di giurisdizione debbono essere distinte in due classi, meno quelle nelle quali cade in quistione la legittimità, la validità, o l' interpetrazione di un atto dell'amministrazione pubblica, le quali appartener debbono al contenzioso amministrativo, tutte le altre azioni civili rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria; che altrimenti ogni lite che riguardasse gl' interessi della pubblica amministrazione, fuori i casi di proprietà o di servitù, sarebbe decisa dall' autorità del contenzioso amministrativo, il che non è nello spirito, e nella lettera della legge anzidetta; che il favore della pubblica amministrazione sia unicamente nel modo secondo il quale dee contrarre le convenzioni di suo interesse: ed a ciò si riporta essenzialmente il modo della interpetrazione loro; che le convenzioni, ammessi gli effetti che ne dipendono, trovano origine nella regola delle leggi comuni, e non già nelle leggi amministrative; che la materia

esse trovato soggetti idonei. E poichè l' articolo 115 della legge de' 12 dicembre 1816 non indica qual regola debba seguirsi dopo rifiutate le due prime terne, di ordine sovrano ne fu passato il dubbio all' esame della consulta dei reali dominj di quà del faro. La medesima ha rassegnato per suo avviso, che possa degnarsi Sua Maestà di sanzionare per massima per tutte due le parti de' suoi reali dominj, che dove i decurionati nella prima e seconda terna non abbiano nominato all' impiego di cassiere soggetti idonei, debba l' intendente, previo avviso motivato del consiglio d' intendenza, sottomettere le terne, ed i motivi di rifiuto al ministro dell' interno, perchè disponga, o che uno dei nominati s' immetta nel possesso della carica, o che l' intendente obblighi il decurionato a scegliere dal suo corpo, e sotto la sua responsabilità sempre uno o due decurioni, che ne disimpegnino le funzioni sino a che non presenti il decurionato istesso una nuova terna all' intendente di soggetti abili, ed idonei, da poterne inviare la scelta al prelodato ministro.

La Maestà Sua nel consiglio di stato dei 13 del corrente mese si è degnata di sanzionare l' indicato avviso per massima.

Nel real nome glielo partecipo per la di lei intelligenza, e governo.

— 2090 —

Circolare del 18 febbraio 1832 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che l' interesse del 5 per 100 sulle somme dovute a' proprietarî pe' danni recati loro dalle opere pubbliche, deve calcolarsi dal giorno dell'occupazione.

Con real rescritto degli 8 gennaio 1828 comunicato dal ministero, e real segreteria di stato delle finanze, Sua Maestà prescrisse che nelle liquidazioni che da quell' epoca in poi venivano fatte delle somme dovute a' proprietari pei danni recati loro dalle pubbliche opere si dovesse tener conto a favore de' medesimi dell' interesse del 5 per cento a contare dal dì dell' occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percepire il frutto sino a quello dell' effettivo pagamento. Si è dubitato se questa sovrana determinazione emanata dalla somma saggezza e giustizia del Re nostro signore dovesse abbracciare solamente le opere fatte dalla sua pubblicazione in poi, o pure dovesse estendersi anche a quelle fatte anteriormente. Ora sia che si voglia ricorrere ai principî della giustizia universale, sia che si vogliano applicare le regole positive contenute nell' art. 470 delle leggi civili, in cui è detto che nessuno può essere astretto a cedere

una sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità; egli è evidente che sè talvolta l'amministrazione pubblica per l'impero delle circostanze non può far precedere l'indennità all'occupazione del fondo, o al danno che vi cagiona, non debbono perciò i proprietari essere privati della rendita su di uno stabile spesso ceduto a lor malgrado. Da queste considerazioni di giustizia risulta che l'enunciato real rescritto non contenendo che una dichiarazione del diritto de'proprietari nascente del citato articolo 470 delle leggi, dev'essere applicato anche ai danni, ed alle occupazioni avvenute per le opere fatte precedentemente alla sua pubblicazione: quindi qualora nel processo verbale di apprezzo non si fosse indicata la rendita perduta dal proprietario del fondo, se gli deve liquidare alla stabilita ragione del 5 per cento, e pagare dal giorno dell'occupazione, o del danno cagionato sino all'epoca dell'effettivo pagamento. Se poi nel processo verbale si fosse calcolata la rendita perduta, dev'essere questa compensata. Con queste regole consoni all'equità, ed alla giustizia, ella procederà ne'casi di cui si tratta.

— 2091 —

Circolare del 20 febbraio 1832 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante le norme ad osservarsi nei comuni di quei reali domini per la scelta dei predicatori quaresimali.

Si è disputato a lungo tra il vescovo di Siracusa, e l'intendente, se l'elezione dei predicatori quadragesimali pei comuni delle valle dovesse deferirsi alla dignità ecclesiastica, ovvero soltanto dipendere dall'autorità amministrativa, alla quale in realtà si appartiene.

Il real governo con sua manifestazione de' 4 luglio del caduto anno dirimendo la questione spiegò qual fosse la facoltà dell'intendente, e segnò i limiti fin dove estender si potesse la giurisdizione vescovile, per non creare ostacoli all'esercizio della tutela degl'interessi municipali, confidata dalle leggi al pubblico funzionario anzidetto.

Posteriormente nello scorso gennaio dal ministro degli affari ecclesiastici fu comunicato un rescritto reale pubblicato ne'domini continentali di Sua Maestà nell'anno 1818, e giudicato applicabile a questa parte del regno onde mantenere l'uniformità della disciplina. Con qual risoluzione sovranamente si provvide al caso che si presentassero da'decurionali per predicatori soggetti di diocesi aliene.

Le ordinanze del governo non sono state seguite da'risultati che necessariamente dovevano attendersi. La potestà del-

l' ordinario di avvocare a se l' elezione dei predicatori sussiste, ed impedisce che ai comuni destinato fosse in tempo proprio il rispettivo predicatore; ciò che attraversa il regolare andamento delle cose.

A richiamar questa materia nella quale il difetto d' intelligenza, ed i dispareri potrebbero far nascere scandalose gare tra i dignitari della chiesa, e i funzionari preposti alla civile amministrazione con positivo pregiudizio dell' istruzione evangelica de' popoli, il governo fa palese generalmente sì ai vescovi, come agl' intendenti, che per conservare agli uni, ed agli altri integre le proprie attribuzioni e facoltà, uopo è di mantenersi in perfetta osservanza la norma seguente.

Avanzate che siano da' decurionati le terne, dall'intendente si fa la scelta del predicatore, e si dirige all' ordinario onde conceda la licenza di predicare al soggetto nominato. Quando l' ordinario non incontra difficoltà, e permette che quel tale sacerdote possa esercitare i ministeri evangelici, allora l' intendente passerà alla definitiva elezione. In caso poi che il predicatore sia di aliena diocesi, il vescovo ricercherà dall' ordinario della diocesi del candidato le opportune informazioni a mente del rescritto enunciato, per poter così concedere la licenza con piena cognizione di causa.

Riconoscendosi patentemente il bisogno di accordo tra gli ecclesiastici, e l' autorità civili, e divenuta col presente provvedimento, fondato sullo spirito di tutte le antecedenti disposizioni e discipline, conciliabile ogni passata controversia, il real governo ha la fiducia che non si eleveranno per l' avvenire nuove difficoltà, e che l' elezione dei predicatori seguirà ovunque con sollecitudine, e senza pretensioni.

— 2092 —

Reale Rescritto del 22 febbraio 1832 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si prescrive che rifiutata la prima e la seconda terna formata dal decurionato per la nomina del cancelliere comunale, l'intendente ha la facoltà di proporre al detto ministro una nuova terna.

La consulta de' reali domini al di quà del faro ha esaminato di real ordine le seguenti tre quistioni relative alla nomina de' cancellieri comunali: 1. Se una terna rifiutata per non essersi proposti soggetti, che soffrono eccezioni legali, debba ritenersi come fatta e rigettata, o è da considerarsi nulla: 2. Se debba ritenersi come fatta una seconda terna nella quale siano compresi tutti o porzione de' soggetti proposti nella prima terna già rifiutata; 3. E se avendo la legge taciuto nell' art. 105 il modo da procedersi dopo averne

rifiutata una seconda, l'intendente sia facoltato a nominarne altri, come trovasi disposto riguardo a taluni altri impiegati comunali nell' art. 114.

Ha quindi la consulta medesima opinato, che Sua Maestà possa degnarsi dichiarare come non avvenute le terne irregolarmente fatte dal decurionato per la nomina del cancelliere e di ordinare che la terna fosse fatta colle norme prescritte dal real rescritto del 1817 e dall' art. 115 della legge dei 12 decembre 1816; che non trovando l'intendente nella prima terna soggetti idonei, potesse rigettarla per farne fare dal decurionato una seconda composta di soggetti tutti diversi da quelli, che erano stati compresi nella prima; e che in fine non trovando nemmeno in detta seconda terna soggetto idoneo, debba l' intendente chiedere al ministro di poter egli proporre una terna di soggetti idonei all' incarico di cancelliere.

Sua Maestà, a cui ho rassegnato il suddetto avviso della consulta, si è degnata nel consiglio di stato del 13 febbraio corrente di approvare questo avviso per massima.

Nel real nome glielo partecipo per di lei intelligenza, e governo.

— 2093 —

Circolare del 22 febbraio 1832 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno delle norme per la tassa delle spese sui procedimenti delle autorità del contenzioso amministrativo per contravvenzioni.

Domandò ella con rapporto del 18 novembre ultimo come doveva regolarsi la tassa delle spese nei procedimenti per contravvenzioni riserbate al contenzioso amministrativo, specialmente pe' periti, pe' testimoni, per le indennità di viaggio agli eletti, per gli accessi al cancelliere, e per la compilazione degli atti. In quanto ai testimoni la legge del 25 maggio 1817 vi ha provveduto con l'articolo 66. Pe' periti la legge nulla ne dice; ma può adottarsi la stessa norma, che si pratica ne' tribunali ordinari, essendo una e la medesima ragione onde sono state regolate nella procedura ordinaria le loro indennità, e quelle de' testimoni. Gli eletti sono tenuti di officio a verificare le contravvenzioni, e tanto essi, che i cancellieri nulla possono pretendere per indennità di viaggio, tranne la sola spesa effettiva, e quando la distanza sia tale da obbligarli a valersi di un mezzo di trasporto, e ciò perchè le cariche dei primi sono meramente gratuite, e di onore, ed i secondi ricevono uno stipendio a fine di adempire tutti i doveri, niuno escluso, che sono loro dalle leggi, e da' regolamenti imposti.

Gli atti finalmente debbono essere fatti anche di officio, e la spesa sarà rimborsata dal contravventore, ove la contravvenzione rimarrà verificata. A tali principî ella si uniformerà.

— 2094 —

Reale Rescritto del 10 marzo 1833 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si prescrive che pel possessore degli aboliti offici di maestro notaro, e depositario delle curie civili e criminali la liquidazione si esegua sul coacervo di un decennio.

Nel liquidarsi il compenso spettante al barone D. Giacomo Dolce qual possessore degli aboliti offici di maestro notaro e depositario delle curie civili e criminali di Palermo, si sono incontrati come viene di riferire vostra eccellenza col suo rapporto del 27 del passato decembre i seguenti dubbî.

1. Se non potendo egli mettere a calcolo per la maestra notaria civile un ventennio di percezione, ma un solo decennio, e questo stesso mancante del fruttato di quattro anni, nei quali l'erario tenne incorporato l'officio, possa la liquidazione eseguirsi sul coacervo di dieci anni invece di venti, e compiersi questi stessi con lo stato di assiento, che pei detti quattro anni ne fissò l'erario per onze 360 annue.

2. Se per la maestra notaria criminale, giustificando egli la percezione dell'offioio con contratto di affitto, che comprendono lo spazio di anni 17 e mesi 3, interrotto solo intermediamente di un' mese possa con ciò intendersi supplito il coacervo del prodotto di un ventennio ordinato dalle reali istruzioni de' 17 marzo 1819.

Dalle osservazioni fatte dal regio procuratore generale presso la gran corte de' conti, e della commessione consultiva, non che delle altre aggiuntevi da vostra eccellenza risultando applicabili al caso le sovrane determinazioni contenute ne' reali rescritti de' 18 ottobre e degli 11 settembre 1830 occasionalmente alla liquidazione de' compensi in favore degli eredi del cavaliere D. Antonio Maria Tommasi, ed in favore di D. Giuseppe Niccolò Salvatore, Sua Maestà conformemente al parere di Sua Altezza reale il luogotenente generale si è degnata nel dì 1. del corrente approvare che per l'officio di maestro notaro della curia civile, già posseduto dal barone D. Giacomo Dolce, si riduca il coacervo ad un decennio, e si compia questo con lo stato pei quattro anni di affitto, che ne aveva fissato l'abolito tribunale del real patrimonio, allorchè l'officio medesimo fu incorporato; e che per l'officio della curia criminale si permetta la liqui-

dazione sul coacervo minore del venteonio, quale risulta dai 17 anni e 3 mesi non continui.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1295 —

Circolare del 17 marzo 1832 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratore del Re presso i tribunali civili, sul metodo col quale debbono eseguirsi le spese pel materiale degli archivi notarili.

Il regolamento dei 4 ottobre 1831 approvato con real decreto di questa medesima data nuove regole avendo prescritte sul modo di provvedere al mantenimento degli archivi notariali, in ciò che al loro materiale ha riguardo, io ho sentito il bisogno di stabilire alcune norme, le quali le disposizioni assicurassero del regolamento, ed ogni ostacolo rimovessero dal buon servizio degli archivi stessi. Ed è per quest'oggetto che rimane stabilito quanto segue :

1. Saranno erogate dagli appoderati degli archivi notariali le spese che per lo servizio dei medesimi potranno aver luogo giusta il regolamento dei 4 ottobre 1831 , e la mia circolare dei 24 del seguente mese di decembre. Occorrerà però all'uopo la preventiva approvazione dei procuratori del Re presso i tribunali civili.

In fine di ogni quadrimestre , i procuratori del Re dovranno rimettere in questo real ministero il dettaglio delle spese anzidette nel corso del quadrimestre stesso. Per ciascun articolo dovrà particolarmente indicare l'ammontare di esse , il motivo che vi avrà dato luogo , ed ogni altra osservazione che possa esser utile a far conoscere la necessità o la utilità delle spese.

3. Approvati che saranno da questa real segreteria di stato i dettagli anzidetti, serviranno i medesimi di giustificazione pel conto che dev' esser dato giusta il cennato regolamento dei 4 ottobre 1831.

4. Allorchè la somma versata in conseguenza di mia disposizione dalla real tesoreria alle casse degli archivi sarà stata esaurita per due terze parti, i procuratori del Re dovranno rendermene avvertito per gli ulteriori analoghi provedimenti a norma del regolamento.

5. I procuratori del Re veglieranno colla maggiore attenzione al regolare andamento di questa parte di servizio.

Comunicheranno elleno questa circolare alle camere notariali e cureranno della medesima la esatta esecuzione.

— 2096 —

Ministeriale del 17 marzo 1832 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si stabilisce che almeno una volta al mese ciascun capo di amministrazione deve fare eseguire sulle casse de'contabili suoi dipendenti una verifica straordinaria, oltre quelle prescritte da'rispettivi regolamenti.

Le trascrivo, qui appresso, per intelligenza ed uso di risultamento, nelle parti che può riguardarla, una ministeriale da me diretta sotto questa data a tutt' i capi delle amministrazioni dipendenti da questa real segreteria,

» Rimane stabilito per regola generale ed invariabile che, almeno una volta al mese ciascun capo di amministrazione debba fare eseguire nelle casse de' contabili dipendenti dall' amministrazione medesima una verifica straordinaria, oltre quelle prescritte da' regolamenti rispettivi, dando esatto conto a questa segreteria del risultamento.

» Con questa occasione viene inoltre richiamata, signore, tutta la di lei attenzione sulla parte cui può essere ella tenuta in prendere le cauzioni dai contabili di cotesta amministrazione, onde badi che tali cauzioni sieno attualmente date ai termini delle leggi ed al perfetto completo, tranne dispensa superiore, poichè in qualunque caso che il deficit di un contabile sorpassi il valore della cauzione, quel funzionario che era tenuto ad invigilare per averla in regola, rimarrà obbligato per la sua o connivenza, o negligenza, a pagare del proprio.

— 2097 —

Circolare de' 17 marzo 1832 emessa dalla direzione generale de'ponti e strade con la quale si determina il tempo ed il modo per lo bruciamento delle stoppie.

Sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze mi ha diretto una lettera del seguente tenore.

» L' esecuzione delle disposizioni contenute nella prima sezione del titolo sesto della legge de' 21 agosto 1826 su i boschi che stabiliscono il tempo in cui può appiccarsi fuoco alle stoppie, e le precauzioni che debbono in ciò usarsi, ha dato luogo ad un quesito, se convenga cioè far eseguire il bruciamento delle stoppie nelle ore della sera, nelle quali meglio che in quelle del giorno, si è creduto potersi discernere nell' evitare gl' incendi.

» E su tale quesito ha ella manifestato un parere contrario per gl' inconvenienti diversi che accader potrebbero, laddove nelle ore della sera si facesse il brucimento delle stop-

pie eseguire; e solamente ha raccomandato che debbasi scrupolosamente assegnare di non appiccare fuoco alle stoppie allorchè spirano i venti impetuosi.

» Ora questa real segreteria di stato uniformemente al parere da lei dato, ed in seguito di avviso della commessione dei presidenti della gran corte de' conti, le rescrive che il fuoco alle stoppie debba attaccarsi di giorno e mai di notte, che debba proibirsi di attaccar fuoco alle stoppie quando spirano venti impetuosi, circostanza questa che dovrà definirsi dal sindaco del comune e da uno de' decurioni prescelti dalla stessa e sotto la responsabilità de' medesimi, siccome dall' articolo 82 della legge de' 21 agosto 1826 si trova disposto per l' adempimento delle altre formalità dalla legge stessa stabilite.

Di ciò la prevengo per sua intelligenza, ed adempimento nella parte che la riguarda.

— 2098 —

Circolare dei 21 marzo 1832 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che di ogni vuoto di cassa, delle reste, e delle significatorie deggiono gl'intendenti dar notizie all' agente del contenzioso della real tesoreria.

Allora quando per effetto di verifiche siano ordinarie, sieno straordinarie che si eseguono nelle casse dell' amministrazione finanziera si viene a conoscere vuoto di cassa, resta ella tenuta di darne subito parte in ufficio all' agente del contenzioso, onde possa il medesimo vegliare al ricupero del danaro macante; e ciò indipendentemente dal renderne inteso il ministero ne' casi che lo esigono secondo le regole vigenti.

E ciò che vien disposto pe' vuoti di cassa, resta disposto ancora per le reste di qualunque natura, e per le significatorie.

— 2099 —

Ministeriale del 22 marzo 1832 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata con la quale si determina la quistione se abbiansi a ricevere degli acconti dopo intentati i giudizi di devoluzione delle terre del tavoliere.

Con rapporto del 6 di questo mese, ella mi propone il dubbio promosso in commissione, cioè se intentato il giudizio di devoluzione per canoni arretrati, debbano accettarsi gli acconti, che i censuari debitori venissero ad offrire.

Mi fa conoscere, che taluni hanno negativamente opinato, allorchè gli acconti non lasciassero scoverte due annate, e

restasse così paralizzato il prosiegno dell'azione intentata.

Ella al contrario, sulla considerazione, che bisogna evitare il più che si possa, il ritorno delle terre in amministrazione e che perciò bisogna più farsi temere la devoluzione, che operarsi, opina, di doversi adottare una misura, mercè la quale l'azione intentata, non resti dagli acconti pregiudicata, o quando anche pregiudicata ne restasse, la quantità di questi acconti, debba esser tale, da apportare all'arretrato una sensibile diminuzione.

Quindi propone una protesta espressa per parte del direttore, nella istanza introduttiva del giudizio, di non intendersi mai il corso di questo dagli acconti pregiudicato: ovvero di non doversi acconti accettare, se non quando da essi resti coverta la quarta parte dell'arretrato, e le spese giudiziarie già fatte.

Io osservo, che introdotto il giudizio di devoluzione, il versamento di un acconto, il quale lasci l'arretrato al di sotto di due annate, induce una novazione allo stato della cosa, e che qualunque protesta avanzata nella introduzione del giudizio, potrebbe risultare inefficace, perchè distrutta dal fatto.

Convengo inoltre, ch'è nell'interesse del fisco, di allontanare per quanto si possa il ritorno delle terre in amministrazione, ma cha pure vi son dei casi, nei quali gli agenti fiscali, non debbono trascurare il richiamo delle stasse. Un censuario, il quale per cause momentanee, sia incorso nell'arretrato, ma non manchi di mezzi a risorgere, in modo che possa da lui sperarsi, se non istantaneamente, almeno con qualche tolleranza il ripiano del suo dare, è prudenza di un'accorto amministratore il conservarlo, e di accettare gli acconti, che da costui offrir si potessero, nella quantità, che più sarà possibile, rifacendosi bensì dal medesimo le spese del giudizio, delle quali l'amministrazione si troverà in bilancio. Al contrario se l'arretrato siesi formato da un censuario, il quale, niuna cautela possa offrire, ed il quale non sarebbe sulla censuazione conservato, che colla certezza, o col giusto timore, che il masso del di lui dare semprepiù si accrescerebbe, la prudenza esige, che costui al più presto cessi di ritener le terre, ed in conseguenza ogni offerta di acconto per parte del medesimo che non covra tutto il suo dare bisogna che venga rigettata, onde non mettersi ostacolo al proseguimento del giudizio di devoluzione.

Ed affinchè la prudenza dell'amministratore, che deve regolare questa parte interessante di servizio, non resti delusa da'versamenti, che potessero farsi presso i ricevitori distrettuali, è necessario che nello introdursi i giudizi di devoluzione, ne sie-

no costoro circolarmente prevenuti, con vietarsi ai medesimi di ricevere dal censuario contro del quale si agisce, qualunque versamento, senza prima averne a lei riferito, ed esserne da lei autorizzati.

In somma è questo un affare, nel quale conosco doversi sempre mettere a calcolo non solamente la qualità, e lo stato di economia del censuario contraventore, ma assolve tutte le circostanze, che possan rendere facile, o difficile la ricensuasuazione delle terre per la devoluzione delle quali si agisce, ed in queste vedute ella provocherà dal ministero i provvedimenti, che secondo la diversità de' casi penserà di doversi adottare.

— 2100 —

Real Rescritto del 23 marzo 1832 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia portante la soluzione di due dubbi nell'interesse del regio erario nella incamerazione delle commende gerosolimitane e di altre rendite una volta appartenenti all'ordine suddetto.

Cotesto agente del contenzioso elevò due dubbi per l'interesse del regio erario nell'incamerazione delle commende, e di altre rendite una volta appartenenti all'ordine gerosolimitano, chiedendo:

1. Se avvenuta la morte del commendatore debba al demanio toccare la rata de' frutti maturati prima della detta morte o esser questa di spettanza degli eredi dello stesso;

2. Se deve il demanio costituirsi nei giudizi risguardanti lo spoglio dei commendatori, ch'è di proprietà dei di loro eredi, perchè considerato, come bene particolare del defunto.

L'avvisso di vostra eccellenza pel primo dubbio fu che gli eredi subentrando nei dritti del defunto commendatore, debbono ricevere ciò, che allo stesso sarebbe toccato, e pel secondo dubbio credette vostra eccellenza di non doversi il demanio costituirsi nei giudizi risguardanti lo spoglio, salvo a rivolgersi direttamente verso gli eredi per le responsioni, che forse si dovevano all'estinto commendatore, o per tutt'altro credito, che l'ordine al quale essu è succeduto potesse vantare contro il detto commendatore.

Avendo io rassegnato questo affare a Sua Maestà il Re nostro signore si è degnata la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 14 gennaio ultimo in seguito del parere del consiglio dei ministri uniformarsi all'avviso di vostra eccellenza su l'uno e l'altro dei dubbi suddetti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione pel conveniente adempimento, ed in riscontro del suo ufficio del 9 giugno ultimo.

— 2101 —

Regolamento del 4 aprile 1832 emesso dalla direzione del tavoliere portante le norme come eseguirsi il lavoro della distribuzione del sale a'censuari del tavoliere.

Essendo del mio preciso dovere il dare piena ed esatta esecuzione alle autorevoli ministeriali disposizioni del dì 13 agosto 1831 le quali definitivamente prescrivono, in conseguenza dei reali ordini, che non più i soprannumeri, ma che gl'impiegati di questa direzione del tavoliere debbano eseguire il geloso ed importante lavoro della distribuzione del sale ai censuari fiscali, che un tempo fu oggetto di ben serie discussioni, ed essendo parimente delle mie cure il migliorare così l'andamento di questo rilevante servizio a vantaggio del fisco e dei suoi censuari, che portare una maggiore regolarità in altri oggeti di servizio della direzione, col presente appuntamento ho stimato di stabilire quanto segue.

1. Restano espressamente interdetti gli stati supplettori dopo chiuso lo stato generale per la distribuzione del sale.

2. I riveli soliti a precedere la distribuzione del sale debbonsi presentare personalmente dagl'interessati, e firmati dai medesimi, non permettendo i procuratori la legge dei 13 gennaro 1817.

3. L'uffiziale del carico del pascolo dovrà formare la solita matrice, che comprender debba i nomi dei censuari, e la estensione delle rispettive censuazioni, notando a ciascuno la parte dissodata.

4. L'uffiziale di carico dei rami straordinari dovrà giornalmente segnare nello stato generale i nomi dei censuari e ai quali spetterà il sale, e questo stato sarà cifrato da lui, dallo uffiziale dei pascolo, e sottoscritto dal segretario della commissione.

5. L'uffiziale di carico del pascolo, e l'altro di carico dei reali siti, restano incaricati di ricevere personalmente i consueti riveli, i quali dopo discussi ed ammessi ai termini della legge dei 13 gennaro 1817 da tutti gli uffiziali di carico riuniti, sotto l'ispezione del segretario della giunta, e dopo di essersi da essi loro segnati resteranno presso del segretario medesimo, il quale dovrà parimenti in fine apporre la sua firma par presentare a suo tempo il lavoro completo alla giunta, per le disposizioni di risulta.

6. La controloria dimostrerà se ciascun censuario sia al corrente per meritare il sale: presenterà parimenti la nota firmata degli affitti dipendenti dal commessariato civile, e delle lane immesse per conoscersi se debbasi o no dare il sale, ed

in qual quantità possa ad ogni censuario spettare, e prenderà finalmente memoria delle assicurazioni.

7. I commessi riconosciuti assisteranno i rispettivi uffiziali di carico.

8. Il segretario della direzione, e della giunta del sale farà eseguire sotto la sua ispezione le operazioni riguardanti la distribuzione del sale, onde vi corra la dovuta regolarità ed esattezza, e si occuperà ugualmente dell'esecuzione dei seguenti altri articoli, che riflettono il bene del servizio.

9. Che in tutti gli affari, scritture da esaminirsi, e certificati che riguardano la segreteria della direzione, non debba alcun altro prendere ingerenza, ed ugualmente quelli della segreteria non debbano prender parte negli affari contabili. Quindi ciascun impiegato dovrà trattare gli affari del proprio suo ramo, restando vietato, che uno vada a mischiarsi nel ramo che ad altri spetta, meno che quando particolari circostanze non esigessero dietro disposizioni del direttore, che l'impiegato di un ramo, comunicasse coll'impiegato dell'altro pel vantaggio del servizio.

10. Finalmente resta proibito all'archivario della direzione di far leggere o di dare ad alcuno l'incartamento senza mio preciso permesso.

Collo stesso appuntamento resta finalmente stabilito quanto segue.

1. Lo scrivano delle passate dovrà giornalmente presentare a me sotto la sua più stretta responsabilità, uno statino nominativo da lui firmato di quei censuari, e fittuari, ai quali vengono accordate le passate con assicurazioni, indicando le somme, la natura, e quantità delle assicurazioni.

2. Che debba le passate, a misura che le rediggerà, ed a piccioli dettagli, onde evitarsi la confusione, presentarle alla firma del ricevitore; quindi consegnarle al barandiere per esibirle a me, onde esaminarle e passarle alle parti, per così allontanare gl'intrighi dispendiosi ai censuari.

3. Che debba lo scrivano formare il libro della spedizione delle passate e presentarlo foliato al mio visto.

4. Rediggerà a norma degli ordini della real cassa di ammortizzazione in doppio tutte le passate, ritenendo la seconda parte presso di se per esibirle ad ogni ordine. Il capo di corrispondenza darà lettura a tutti gl'impiegati della direzione del presente appuntamento, onde possa ciascuno di essi adempiere la parte che lo riguarda:

— 2102 —

Circolare del 7 aprile 1832 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che la tesoreria dee dare agl'intendenti le notizie delle significatorie che trasmette per la esazione a' ricevitori generali.

Trovandosi per una circolare de'21 marzo incaricati da questa real segreteria gl' intendenti delle provincie di dar parte in officio all'agente del contenzioso della real tesoreria generale di ogni vuoto in casse di amministrazione finanziera, e delle reste, e delle significatorie, questa real segreteria uniformemente all'avviso dell' intendente di Terra di Lavoro dato in un rapporto dei 24 marzo, ha risoluto, per massima, che, a misura che si passano ai ricevitori generali i carichi delle significatorie per l'introito delle somme relative, di tali carichi si dia dalla tesoreria generale avviso agl' intendenti per provvedere nella parte che li riguarda.

E per tanto ne la prevengo per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

— 2103 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1832 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che tutte le quistioni nascenti da' contratti di appalti, forniture, trasporti, opere, manifatture, lavori e qualunque altro servizio delle amministrazioni finanziere sieno di competenza del potere amministrativo.

Con questa data ho comunicato a tutt' i capi delle amministrazioni finanziere il seguente real rescritto.

» Affin di allontanare le quistioni di competenza, e tutt' i ripieghi del foro che spesso turbano l' esatta esecuzione dei contratti che si stipulano colle amministrazioni finanziere in danno del real servizio, e dello stato, dopo un maturo esame Sua Maestà in data degli 8 di questo mese ha approvato.

1. Che in tutti i contratti di appalti, di forniture, di trasporti, di opere, o manifatture, lavori, e qualunque altro servizio riguardante la dipendenza a lei affidata, vi sarà apposto il patto, che analogamente a quanto trovasi disposto pe' contratti de' maestri di posta coll'articolo primo del real decreto de' 7 agosto 1816 tutte le quistioni, e controversie, che vi potranno insorgere, sieno del potere del contenzioso amministrativo, e quindi di esclusiva competenza de' consigli d' intendenza, salvo ad ambe le parti il gravame devolutivo alla gran corte de' conti.

2. Che vi si aggiunga, conformemente all'articolo 2 del

detto real decreto de' 7 agosto 1816, beuauche l'altro patto, cioè, che pendente l'esame di tali quistioni, e de' gravami prodotti nell' enunciata gran corte de' conti, l' amministrazione possa procedere o direttamente, o per mezzo de' rispettivi intendenti alla stipula de' contratti di urgenza, e ciò oltre alle misure di rigore permesse dalle leggi, e da' regolamenti in osservanza dell'amministrazione del di lei carico.

3. Che resterà a sua cura che tali patti non siano giammai omessi ne' contratti per gli oggetti di sopra enunciati.

Nel real nome le partecipo tali sovrane risoluzioni per di lei intelligenza, e per l'uso conveniente nella parte che può riguardarla.

— 2104 —

Reale Rescritto del 18 aprile 1832 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti poveri si possono riunire in un sol foglio di carta bollata.

Per le leggi che su' dritti del registro e del bollo furono emanate tanto a' 2 giugno 1819 che a' 2 gennaio 1820 rimase di niun vigore una disposizione sovrana espressa in un rescritto de' 25 agosto 1817 per la quale gli agenti delle contribuzioni dirette, ne' casi de' sequestri a carico de'contribuenti debitori di piccole somme al di sotto di dieci ducati, eran facoltati a fare i relativi atti di collettiva, in un sol foglio di carta bollata.

Or essendo stata la detta disposizione di nuovo invocata, questa real segreteria per le informazioni date dall'amministrazione generale del registro e bollo ha ritenuto, che se dal sistema di riunire in un sol verbale gli atti di vendita da sequestri fatti a' contribuenti si ha per quell'amministrazione un introito minore, nondimeno lo stesso offre de'vantaggi, cioè la speditezza nella riscossione della contribuzione fondiaria, e l'utile de' debitori poveri, in rapporto alle spese di esecuzione.

Or essendosi tutto ciò rasseguato alla sovrana intelligenza unitamente agli analoghi pareri dati su questo assunto dal consiglio delle contribuzioni dirette, e dal procurator generale della gran corte de' conti, il Re nostro signore con sovrana risoluzione degli 8 del corrente mese si è servita approvare il proposto divisamento di richiamarsi in osservanza il rescritto reale de' 25 agosto 1817 che la mentovata facilitazione permette.

Nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

— 2105 —

Circolare del 23 aprile 1832 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si stabilisce che i ricevitori del registro e bollo non si debbono comprendere ne' ruoli delle guardie urbane.

Ho avuto luogo di osservare, che laddove un ricevitore del registro e bollo si assentasse dal proprio posto, gli affari civili, e commerciali resterebbero inceppati, sia perchè le contrattazioni, i giudizi pendenti, e gli atti che ne derivano, non potrebbero essere registrati, come pure perchè lo smercio della carta bollata soffrirebbe un ristagno. Ad ovviare tali inconvenienti, stimo opportuno di non farsi ulteriormente comprendere ne'ruoli delle guardie urbane siffatta classe d'impiegati. Si servirà in conseguenza di dare in assunto le disposizioni necessarie.

— 2106 —

Reale Rescritto del 25 aprile 1832 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che le verifiche de' fondi di meno di cinque moggia, pe' quali si chiede la permissione sovrana di dissodamento debbono farsi in collettiva.

Il Re, nostro signore, prendendo in benigna considerazione che i proprietari di piccioli fondi saldi e boscosi tralascian di chiedere le permissioni sovrane pel dissodamento di essi, forse nella difficoltà di adempiere alla spesa delle verificazioni che deggionsi eseguire a'termini della legge dei 21 agosto 1826, ha la Maestà Sua ordinato nell'ordinario consiglio di stato de' 17 aprile, uniformemente all'avviso della consulta de' reali domini di qua del faro, che si facciano in collettiva gli atti delle verificazioni per dissodamenti e diboscamenti di fondi da cinque moggia in sotto, col doversi eseguire le verifiche a ragione di trenta moggia il giorno, e col ripartirsi la spesa fra i proprietari in ragione della estensione del suolo.

Ed affin di dare a' proprietari de' più piccioli fondi una facilitazione maggiore, ha la Maestà Sua approvato che qualora, in raccogliendo gl'intendenti le domande per dissodamento di piccoli fondi, una dimanda si presenti per fondo di grande estensione sito nello stesso comune, l' intendente profitti di questa opportunità per disporre che la commessione verificatrice dell' esame di tutte queste domande contemporaneamente s' incarichi, praticandosi in seguito il regolare ratizzo nel modo indicato.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2107 —

Reale Rescritto del 28 aprile 1832 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che non può estendersi a' dazi ed alle privative la dispensa alle subaste accordata per gli altri cespiti comunali, la di cui rendita imponibile sia minore di carlini trenta.

Sua Maestà sull' analogo avviso della consulta de'reali domini di qua del faro ha comandato che non possa estendersi all'affitto de' dazi delle privative di piccioli comuni il sovrano rescritto de' 10 luglio 1830, che disponeva la dispensa alle subaste per gli affitti de' beni comunali, che hanno un imponibile al di sotto de' carlini 30.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per suo regolamento e governo, ed in riscontro al rapporto relativo, ch' ella diresse a' 12 dicembre ultimo.

— 2108 —

Circolare del 5 maggio 1832 emessa dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i fogli di udienza de' consigli d' intendenza debbono essere tenuti in carta bollata.

Il ministro segretario di stato delle finanze, con uffizio del 31 marzo ultimo mi ha partecipato quanto segue :

» Sul dubbio proposto dall'amministrazione generale del registro e bollo, se presso le segreterie de' consigli d' intendenza dovesse tenersi in carta bollata il registro de'fogli di udienza ove si annotano le decisioni originali, giusta gli articoli 183 e 188 della legge de'25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo, questo ministero in data de' 22 marzo 1828 gli scrisse affermativamente, poichè nella legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo non vi era alcuna eccezione per tali fogli di udienza, e perchè anche in carta bollata li teneva la gran corte de' conti, la quale poteva servir di norma a tutti i consigli d'intendenza. Ora il mentovato amministratore generale mi riferisce, che quasi tutti i consigli d' intendenza continuano nel sistema di tenere i detti fogli di udienza in carta libera, e quindi provoca le disposizioni, onde sia eliminato un tale abuso nocivo alla finanza. Nel manifestare a vostra eccellenza ciò, la prego di dare gli ordini opportuni, perchè i cennati fogli di udienza, presso i consigli suddetti sieno tenuti in carta bollata, mentre in caso di contravvenzione, saranno comminate le corrispondenti multe.

Le comunico, signor intendente, tutto ciò, affinchè ella ne disponga l' adempimento.

— 2109 —

Reale Rescritto del 9 maggio 1832 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che tanto i fondi delle due amministrazioni de' beni donati e de' beni riservati, quanto quelli del tavoliere debbono servire alla garentia e pagamento del debito consolidato.

Ho proposto al Re nostro signore il dubbio promosso dal cavaliere Canger amministratore generale presso cotest' amministrazione pel ramo de' beni di Malta se cioè i fondi di tale provvenienza, che prima erano presso le due abolite direzioni de' beni riservati, e de' beni donati, non che quelli presso il tavoliere di Puglia abbiano ad amministrarsi parti colarmente da esso amministratore generale signor cavaliere Canger secondo trovasi stabilito col real decreto de' 31 gennaio di questo anno o pure rimanersi come attualmente sono confusi tra i beni di proprietà di cotesta dipendenza, e secondo lo spirito de' reali decreti de' 26 e 27 novembre 1821, giusta il sentimento del consiglio di amministrazione espresso nel rapporto del 4 aprile ultimo numero 312; e Sua Maestà in data del 5 corrente si è degnata di ordinare, che la rendita di tali beni resti destinata secondo l' uso della cassa di ammortizzazione all' estinzione del debito pubblico consolidato, ma che i beni e le proprietà si riuniscano all' amministrazione generale de' beni di Malta.

Nel real nome partecipo a lei tale sovrano comando perchè ne curi l' esatto adempimento.

— 2110 —

Reale Rescritto del 9 maggio 1832 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulle antiche vie pubbliche dette trazzere.

In veduta de' rapporti di cotesto real governo de'23 marzo 1826 e 12 marzo e 7 novembre 1831 relativi alla quistione se l' amministrazione delle pubbliche trazzere, che un tempo apparteneva alla disciolta direzione generale del pubblico demanio, debba oggi riputarsi di competenza della direzione generale de' rami, e dritti diversi ovvero della sopraintendenza generale di strade e foreste: Sua Maestà uniformandosi al parere della consulta de' reali domini oltre il faro, cui han servito di base le prescrizioni contenute ne'successivi decreti organici delle suddette tre dipendenze, e ne' sovrani rescritti de' 24 marzo 1811, de' 24 gennaio 1815, de' 14 novembre 1827 e de' 18 gennaio 1832 messi dalla consulta

in concordanza nello interesse della presente quistione, si è degnata ordinare.

1. Che le antiche vie pubbliche dette trazzere regie in Sicilia, le quali a cagion delle costruzioni delle strade regie rotabili, già trovansi abbandonate, ed inoperose, e lo diverranno in appresso pel proseguimento delle anzidette costruzioni medesime, formino parte delle attribuzioni della soprintendenza generale di strade e foreste, e del suo stato discusso, sicchè essa possa liberamente giovarsene, con venderne, censirne, o permutarne le preoccupate terre; e ciò tanto nel caso che il demanio regio trovisi attualmente in possesso delle predette date trazzere, quanto se egli fosse per rivendicarle, quando che sia in appresso, dalle usurpazioni de' terzi, mediante formale giudizio ad istanza e cura del direttore generale de' rami e dritti diversi, a' termini dell'articolo 10 del real decreto de' 18 ottobre 1819, o per via di reintegrazione in virtù di facoltà esecutiva da esercitarsi da' funzionari dell'amministrazione civile giusta l'articolo 255 del real decreto degli 11 ottobre 1817 combinato col sovrano rescritto de' 18 gennaio 1832.

2. Che di quelle altre trazzere regie, che annesse alle novelle strade provinciali rotabili dovranno in virtù del real rescritto de' 14 novembre 1827 esser conservate intatte nell' antica loro larghezza a maggior comodo della provincia, ne resti attribuita la cura e l'amministrazione, in una con quelle delle strade provinciali rotobili, alla deputazione delle opere pubbliche provinciali a' termini del real decreto de'21 marzo 1825, salva sempre per altro la parziale ingerenza della soprintendenza generale di strade e foreste sulla specie definita dall' articolo 1 del decreto medesimo.

3. Che in tutti gli altri casi non contemplati ne' due precedenti numeri le trazzere regie restino nella dipendenza, e comprese fra le attribuzioni della direzione generale de' rami e dritti diversi giusta il real decreto de' 18 ottobre 1824 siccome ogni altra proprietà del demanio regio, fermo bensì restando quanto fu posteriormente prescritto nel real rescritto del 18 gennaio 1832 in ordine allo esercizio delle facoltà esecutive per le reintegrazioni delle usurpazioni delle medesime trazzere regie.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2111 —

Reale Rescritto del 12 maggio 1832 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni concernenti la quistione se si debba indennità di viaggio e quale a' periti che in caso di apprezzo di generi pignorati in campagna a' debitori di contribuzioni dirette sieno obbligati a recarsi fuori comune.

Rassegnati a Sua Maestà i rapporti di cotesto real governo de' 28 giugno 1830 de' 3 febbraio 1831 e de' 23 gennaio 1832 non che i due officî diretti a questo ministero da quello di grazia e giustizia sotto il 23 ottobre 1830 e 22 febbraio ultimo concernenti la quistione se si debba indennità di viaggio e quale a' periti, che in caso di apprezzo di generi pignorati in campagna a' debitori di contribuzioni dirette sieno obbligati a recarsi fuori comune: caso non preveduto nel regolamento, e nella tariffa annessavi approvati col sovrano rescritto de' 20 dicembre 1826; la Maestà Sua uniformandosi alla proposizione di sua altezza reale il luogotenente generale si è degnata nel dì 5 del corrente ordinare.

1. Che ove a' termini dell' articolo 10 del suddetto regolamento per l' ordine della percezione delle contribuzioni dirette, e de' versamenti occorra di farsi lo apprezzo de' generi cereali di altri prodotti, o di altri quali si sieno oggetti di diversa natura esistenti fuori del comune, di cui possa riconoscersi la qualità con l' esibizione delle mostre, in tal caso il perito debba eseguir lo apprezzo nel comune stesso del suo domicilio sulla mostra che gli sarà esibita dall' ufficiale esecutore del pignoramento, e trattandosi di grani debba nella sua relazione, da redigersi sempre a' termini dell' articolo 7 della suddetta tariffa, indicare il peso che approssimativamente egli giudicherà di potere avere il grano sottomesso alla di lui perizia, e questo peso indicato dal perito nella sua relazione servirà di regola all'incanto, salvo sempre la rifazione reciproca sulla consegna, ove il peso non corrisponda esattamente all'approssimativa indicazione fattane dal perito.

2. Che ove si tratti di altri oggetti esistenti fuori del comune di cui non possa eseguirsi lo apprezzo sulla mostra, e per cui si renda in conseguenza indispensabile il di lui trasferimento al di là di un miglio o più fuori dell'abitato del comune medesimo, in tal caso esigerà egli a titolo d' indennità di viaggio la metà dippiù del dritto attribuitogli per la perizia dell' articolo 8 della tariffa annessa al suddetto regolamento.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2112 —

Reale Rescritto del 9 giugno 1832 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che l' atto originale del giuramento prestato dagl' impiegati debba conservarsi nel ministro da cui il giurante dipende.

Nel consiglio ordinario di stato del 6 corrente mese ho rassegnato a Sua Maestà la quistione di cui tratta il foglio di cotesto ministero del 1 settembre 1831 n. 2087 se cioè i verbali di giuramento degl' impiegati, che non si conservano in minuta dalle autorità innanzi delle quali si presta il giuramento, ma giusta il real decreto dei 16 agosto 1830 vanno depositati originalmente presso il ministero, e real segreteria di stato da cui il giurante dipende, debbono registrarsi col dritto di grana ottanta, applicandosi la sanzione del n. 1 dell' articolo 66 della legge del 31 giugno 1819 sul riflesso, che la conservazione di tali atti presso il governo conduce al maggior effetto, che se si ritenessero presso gli ufiziali pubblici, come ha osservato cotesto direttore generale dei rami e dritti diversi, ovvero col dritto di grana venti applicandosi la sanzione del n. 2 del cit. to articolo.

La Maestà Sua si è degnata dichiarare che nelle specie debba pagarsi il dritto di registro di grana venti; e quindi nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso di risultamento.

— 2113 —

Real Rescritto del 9 giugno 1832 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno alcune disposizioni relative al debito dei titolari delle commende gerosolimitane.

Elevato il dubbio se il debito dei titoli delle commende gerosolimitane per le responsioni appartenenti già alla ricetta di quell' ordine, ed oggi al regio governo debba conteggiarsi a carico dei suddetti titolari dal 1825 in poi, quando per i reali rescritti de' 31 agosto e 10 settembre di quell' anno fu pronunziata l' inesistenza civile del suddetto ordine senza tenersi conto dei pagamenti che i titolari medesimi per siffatte prestazioni si trovassero di aver fatti per tutto agosto 1830 al procuratore dell' ex ricetta, oppure se tal conteggio dovesse decorrere dalla proclamazione ed esecuzione delle commende vacate con tutte le disposizioni date per l' esazione ed amministrazione a conto a parte delle vendite e dei crediti di quell' ordine, il che avvenne per effetto della ministeriale

de' 7 luglio 1830 e dei sovrani rescritti dei 16 18 23 marzo 1831, come altresì elevato il dubbio se per taluni di tai titolari debitori delle dette prestazioni i quali sono al tempo stesso creditori del real tesoro per annue rendite dal medesimo dovuto alle loro commende possa aver luogo il compenso fra debito e credito.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 6 del corrente avute presenti le considerazioni messe innanti da cotesto real governo con rapporto dei 7 del caduto maggio nella circostanza dei particolari reclami del duca di Serracapriola e del cavaliere fra Francesco Porco, titolari l'uno della commenda magistrale di Polizzi, e l'altro della commenda saracena Bonanno, uniformata essendosi alle proposizioni di Sua Altezza Reale il luogotenente generale si è degnata sul primo dubbio dichiarare, che il debito per le risponsioni dei titolari al demanio debba correre, e liquidarsi anche anteriormente alle succennate dichiarazioni de' 7 luglio 1830 e seguenti per quelle somme che non si mostrino pagate al procuratore dell'ex ricetta con quietanza non sospetta, salvo al demanio contro costui il diritto a ripetere il conto e le somme dal medesimo riscosse.

Quanto alla seconda quistione Sua Maestà uniformandosi ugualmente alla proposizione di Sua Altezza Reale il luogotenente generale si è degnata dichiarare che si ammetta il compenso in concorrente quantità, almeno in proporzione delle rendite che deve al commendatore, la real tesoreria voler dovendo questo temperamento a maniera di massima.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso convenienle.

— 2114 —

Reale Rescritto del 16 giugno 1832 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante disposizioni ad impedire le frequenti doglianze specialmente de' comuni per le soprassessorie che si accordano dalla gran corte medesima.

Essendosi rese frequenti le doglianze, e specialmente dei comuni, per le soprassessorie che si accordano dalla gran corte dei conti anche nelle cause di richiamo contro le significatorie pronunziate nella discussione de'conti de' comuni minori, Sua Maestà ha preso in considerazione.

Che con l'articolo 230 della legge organica sul contenzioso amministrativo de' 25 maggio 1817 il ricorso non ha effetto sospensivo se non quando venga ordinato espressamente; ed allorchè il relatore sarà d'avviso di doversi accordare la

sospensione, esso ne farà rapporto alla camera, la quale deciderà se debba aver luogo.

Che per l'articolo 17 della legge de' 29 maggio 1817 le decisioni della camera del contenzioso indistintamente non possono eseguirsi.

Che anche per le soprassessorie il principio generale vedesi confermato con l'articolo 13 della legge medesima.

Che della facoltà di sospendere l'esecuzione delle decisioni impugnate deesi far uso con infinita moderazione, e nei casi soltanto urgenti ed irreparabili, poichè altrimente rimarrebbe di niun effetto il favore che le leggi hanno accordato agli affari amministrativi, de' quali il cammino deve essere rapido e l'esecuzione dei giudicati sollecita.

Per tali considerazioni Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 6 giugno corrente si è degnata risolvere, che strettamente ossorvandosi le addotte norme generali di legge, tutte le decisioni di soprassessorie della camera del contenzioso presso cotesta gran corte, così pel ramo delle finanze, come per gli affari interni, non si eseguano senza previa approvazione della Maestà Sua.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per l'adempimento di risulta, incaricandola di spedirmi con la massima sollecitudine, secondo i casi, le decisioni di soprassessorie che da cotesta gran corte verranno emesse nella camera del contenzioso per poterle con pari prontezza far sapere la sovrana risoluzione se possano eseguirsi, o limitarsene la durata.

— 2115 —

Real Rescritto del 16 giugno 1832 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che dipendendo l'ammissione di domanda giudiziale dalla definizione di un patto stabilito in un contratto con pubblica amministrazione, l'esame deve di necessità versarsi sull' intelligenza e validità dell'obbligazione e per conseguenza la competenza è del contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte rimessemi con officio de' 20 ottobre dello scorso anno 3 carico numero 2762 riguardante il conflitto di attribuzioni elevato tra l'autorità giudiziaria, e quella del contenzioso amministrativo in Messina nel giudizio istituito dal dottor D. Carmelo Pugliatti contro gli amministratori di quel civico ospedale, per ragione di compenso ai servizi da lui prestati nell' ospedale stesso nella qualità di cerusico. Ho altresì rassegnato a Sua Maestà l'avviso emessone della consulta dei reali domini oltre il faro. E Sua Maestà considerando che vi è nelle specie una convenzione espressa tra il dottor Pugliatti, e gli amministrato-

ri dell' ospedale suddetto; che l' ammissione della domanda del Pugliatti dipende dalla definizione del contratto, che avrà potuto stabilirsi tra essi, e che quindi l' esame sia nell' intelligenza e nella validità dell' obbligazione, che vuole imputarsi al detto pio luogo, nel consiglio ordinario di stato dei 10 andante uniformemente all' avviso della consulta suddetta, si è degnata dichiarare, che nella causa di cui trattasi, sia competente a procedere il giudice del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2116 —

Reale Rescritto del 20 giugno 1832 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che l'importare della differenza tra il nuovo e l'antico soldo accordato a titolo di soprassoldo, e soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento deve mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni di ritiro.

D. Salvatore Indica secondo che ricavasi dal rapporto di cotesto ministero dei 24 ottobre 1831 godeva qual procuratore fiscale del tribunale dell' erario il soldo di once quattrocentottanta annue. Nominato alla istituzione di cotesta gran corte de' conti cancelliere della stessa con soldo minore furongli con sovrano rescritto de' 27 maggio 1818 accordate a titolo di soprassoldo once 110, 20 annue importare della differenza tra il nuovo e vecchio soldo, sotto la condizione di dover le medesime cessare tostochè sarebbe stato promosso a carica che uguagliato o sorpassato avesse il primo di lui soldo di once 480. Eletto indi razionale consigliere supplente della stessa gran corte de' conti con once 610 annue di averi, cioè once 200 come soldo, once 180 per le funzioni di consigliere supplente, ed once 230 per gratificazione del lavoro sui conti, si è ora dato a pretendere che essendo la parte di tali averi chiamata propriamente soldo, minore del soldo antico di once 480, non si sia ancora verificata la condizione imposta col succennato rescritto de'27 maggio 1818 e gli sia quindi dovuta la continuazione delle once 110,20 di soprassoldo, anche perchè non potendo nel caso di liquidazione di pensione di ritiro o vedovile andare in calcolo pe' regolamenti vigenti gli altri suoi averi attuali che non sono a titolo di soldo, verrebbero egli e la sua famiglia a risentirne un positivo pregiudizio.

Rassegnato quest' affare a Sua Maestà nel dì 9 del corrente la M. S. considerando che due particolari averi, di

cui gode il ricorrente per le funzioni di supplente, e pel lavoro sui conti sebbene non portino il titolo di solda possono per loro indole nel conto di lui particolare venir considerati come tali quanto alla parte, che serve a formare il pieno delle once 480 annue di suo antico soldo, si è degnata in conformità del parere di Sua Altezza Reale il luogotenente generale e della consulta de' reali domini oltre il faro dichiarare che non annuisce alla domandata continuazione del soprassoldo di once 110 e tarì 20 annue.

Ha trovato però la Maestà Sua ben giusto, ed ha quindi ordinato, che avvenendo il caso della liquidazione della pensione di ritiro, o vedovile alle once 200 di attuale soldo del ricorrente si uniscano, e mettano ancora in calcolo altre sole once 280 dello ammontare delle altre due sue pertinenze attuali dipendenti dalle funzioni di supplente, e dal lavoro sui conti, con che però sopra queste once 280 debba gravitare la ritenuta del due e mezzo per 100 dal dì, in cui egli s'è stato in percezione, accordando Sua Maestà per li arretrati di tal ritenuta la dilazione di un anno a rate mensili su i di lui averi.

In fine ha la M. S. dichiarato, che la presente sovrana decisione abbia ad avere forza di massima, e di regola generale a tutti quelli altri impiegati che fossero per ritrovarsi in caso per indole e circostanze simili a quelle nella presente real determinazione contemplate.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2117 —

Ministeriale del 27 giugno 1832 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunal civile in Reggio, sul dubbio se i cancellieri delle camere notariali possano rilasciare estratti, copie ecc. di atti compresi nei protocolli, che trovansi esibiti alle camere per ragione di visita, e se competa all'archivio alcun dritto pei certificati negativi, che ne fossero rilasciati.

Sul proposto dubbio è stato osservato; che per l'articolo 31 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato, i soli notai che hanno rogati gli atti possono rilasciarne le copie e gli estratti durante il corso di lor vita: che questa regola soffre solo due eccezioni, quando il notaio cessi o sia sospeso dalle sue funzioni, o vada a risedere in altra provincia: che in ciascuno di questi due casi vi ha luogo alla destinazione di notaio conservatore o delegato che esercita il dritto di rilasciare le copie, e gli estratti suddetti: che

quindi non è permesso ai cancellieri delle camere notariali rilasciar copie od estratti appartenenti ai protocolli in visita: che niun dritto è stabilito, secondo che risulta dagli articoli 142 e 143 per gli estratti o certificati negativi: che per gli stabilimenti in vigore, non è permesso agli uffiziali pubblici di riscuotere alcun dritto o propina che non sia espressamente autorizzata dalla legge.

— 2118 —

Ministeriale del 27 giugno 1832 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata, con la quale si tracciano le considerazioni ed il tempo da convenirsi coi nuovi censuari per lo pagamento degli arretrati sopra i fondi devoluti.

Ho esaminato i due di lei rapporti del 15 maggio e 9 del corrente sul modo, sul tempo, e sulle condizioni a ripianare l'arretrato esistente sui fondi devoluti, da coloro che si presentano a farne la ricensuazione, ed ho veduto, che il di lei predecessore segregava la parte dell'arretrato a tutto il 1823, comprendendo in quella gl' interessi sino all'avenuta devoluzione, e ne formava un capitale pagabile a quote annue coll' interesse a scalare al 3 o al 4 per 100, cautelandone il pagamento con dei verbali, e con la minaccia della devoluzione amministrativa, ove una delle quote ristagnasse, con mesi quattro di respiro. Della parte poi degli arretrati posteriori al 1823 ne formava oggetto di un patto nell' istrumento di ricensuazione, col quale conveniva una dilazione a favore del nuovo censuario uguale a quella degli arretrati costituiti nel verbale, o maggiore, o minore, secondo che ne fosse l'importo, fissava un interesse e scalare, cautelando il fisco con ipoteca sopra beni proprî del debitore, ma senza minaccia di devoluzione amministrativa.

Cessata col commessariato civile la forza dei verbali, non può certamente formarsi un incasso degli arretrati a tutto il 1823 e posteriori, e convenirne il pagamento indistintamente poichè si sconvolgerebbero i registri della ricevitoria e della controloria, e quindi il migliore espediente, secondo ella propone, ed io approvo, è di trasfondere e gli uni e gli altri arretrati in un patto dell' istrumento, ove ne sia convenuto il pagamento ad annue quote, precisandosi bensì quelli a tutto il 1823 e quelli posteriori, per applicarsi al difetto di una delle quote dei primi la minaccia della devoluzione amministrativa; ben inteso però, che ove le circostanze consigliassero dilazioni lunghe e straordinarie se ne debba preventivamente ricevere, per accordarle, l'autorizzazione del ministero.

Potrebbe per altro avvenire, che il nuovo censuario si trovi in una fortuna migliore di quella nella quale si era riputato il censuario predecessore, per cui possa agevolmente in più breve tempo soddisfare gli arretrati a tutto il 1823. In questo caso bisogna profittare della felice posizione di quello, ed accorciare la dilazione che al censuario decaduto si era accordata, il che si può eseguire senza disordine dei registri, mentre non esigerebbe che una semplice nota su dei medesimi.

— 2119 —

Reale Rescritto del 28 giugno 1832 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia riguardante l'instituzione in quei reali domini del gran libro del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione, ed il dettaglio delle rendite da iscriversi in quello.

Sua Maestà il Re nostro augusto signore fermo nel proponimento di volere adottare delle misure, che valgano a rendere migliore la sorte de' creditori dello stato in Sicilia, assicurando loro per l'avvenire la puntuale percezione delle rendite, ed il soddisfacimento de' rispettivi crediti arretrati in modo tale che possa riuscire ancora utile alla economia commerciale dell'isola con la introduzione di nuovi valori in circolazione; nell'atto, in cui ha provveduto al servizio corrente di quella tesoreria generale per l'anno 1832, mercè lo stato di variazione allo stato discusso della tesoreria generale medesima, che si è degnata di approvare, ha rivolto la sua speciale attenzione ad investigare i mezzi, che fossero adatti al conseguimento dello scopo propostosi.

Avendo preso quindi Sua Maestà in esame la situazione di quella tesoreria generale, e ritenuto il real decreto dei 31 luglio 1828, col quale pe' crediti arretrati sino al 1827 cumulati fu ordinato di ridursi in capitale, e di costituirsi ai rispettivi creditori una rendita al 4 per 100, oltre la depurazione fondiaria, si è fatta la Maestà Sua a considerare:

Che non essendosi tuttora realizzata la costituzione della rendita nel 1828 prescritta pe' crediti arretrati fino al 1827 a cagione di non essersi ancor compite le liquidazioni, convenga ora pur provvedere a' crediti cumulati sino al 1831, onde soddisfare completamente gli arretrati tutti che sino a tal epoca figurano.

Che all'oggetto di riuscir più vantaggioso tanto agl'interessi de' creditori, quanto a quelli della tesoreria generale il provvedimento da adottarsi, sia conveniente di ricorrere alla consolidazione de' crediti; onde ciascun creditore abbia

una rendita di natura tale, che possa essere negoziata, e messa in circolazione, e quindi ammortizzata.

Che per ottenere siffatto scopo, opportuna riesca la creazione di un gran libro del debito pubblico, ove potessero iscriversi delle rendite suscettibili di esser vendute, trasferite e scontare, accompagnata dalla destinazione di un corrispondente fondo di ammortizzazione; dal che oltre a tanti altri ne risulterebbe in pro della tesoreria generale anche il vantaggio che mentre si provvederà da una parte al puntual pagamento de' creditori, si otterrà dall' altra il beneficio di ammortizzare in un determinato periodo di anni quella parte degli attuali debiti, ch'è suscettibile di essere estinta, e così verranno mano mano a diminuirsi i pesi della tesoreria generale medesima.

Che sia anche conveniente di estendere siffatti vantaggi alle antiche rendite de' creditori dello stato, le quali costituiscono l'attuale debito perpetuo di Sicilia, onde restando soltanto immobilizzate, perchè inalienabili, quelle fra tali rendite che si appartengono ai corpi morali e religiosi, possano essere messe in libera circolazione le altre, le quali sono di pertinenza di particolari possessori.

Che sia del pari conveniente di estendere ancora i vantaggi alle rendite finora assegnate, ed a quelle da assegnarsi a' possessori di uffizi aboliti, onde possan pure questi essere messi in libera circolazione.

Che per realizzarsi questa utilissima operazione nel venturo anno 1833 sia affatto indispensabile che a contare dal dì 1 gennaio dell'anno medesimo fosse assegnato un fondo inviolabile ed intangibile tanto per provvedere al sicuro semestrale pagamento delle rendite iscritte al gran libro del debito pubblico quanto per assicurarne l'annuale ammortizzazione nella somma corrispondente all'ammontare dell' 1 per 100 del capitale nominale di quelle da ammortizzarsi.

Che per procedersi all'assegnazione di siffatto speciale inviolabile fondo sia imprescindibile di prendere contemporaneamente in esame, ed occuparsi dello stato discusso della tesoreria generale per lo suddetto anno 1833, onde siano con anticipazione adottate le opportune misure per lo sicuro soddisfacimento di tutti gl' impegni, cui va la medesima obbligata, tenendosi all' uopo presenti le nuove risorse, che possono derivare da una migliore, e accurata amministrazione de' varî cespiti, che ne costituiscono la parte attiva, e li risparmî tutti, e le riduzioni, che possono essere compatibili col buono andamento del servizio nei varî rami di spese.

Che oltre ai vantaggi in fine dipendenti dalla negoziazione di rendite iscritte al gran libro del debito pubblico conven-

ga procurarne ancora degli altri ai creditori degli arretrati circa il modo secondo il quale dovrà valutarsi la rendita da costituirsi in loro prò, onde risarcirgli alla meglio del ritardo finora sofferto nella percezione dei loro averi.

Premesse e ritenute siffatte considerazioni ha Sua Maestà nel consiglio di stato de' 22 e 27 marzo, e 14 aprile nella sua somma saggezza ordinato.

1. Che sia istituito in Sicilia e propriamente in Palermo pe' reali dominî oltre il faro un gran libro del debito pubblico consolidato, il quale sarà distinto dal gran libro di Napoli. In esso saranno iscritte le rendite de' creditori dello stato qui appresso specificati, con rilasciarsi ad ogn' uno di essi per l' ammontare della rispettiva rendita un' estratto di iscrizione mediante il quale potrà riscuotere semestralmente la rendita, ed anche negoziarla, e venderla in tutto, od in parte, facendone eseguire il trasferimento sullo stesso gran libro.

2. Che sia istituita anche in Palermo una cassa di ammortizzazione delle rendite consolidate, impiegandovi il fondo che sarà all' uopo assegnato nella annua somma equivalente all' 1 per 100 del capitale nominale al 5 per 100 delle rendite medesime da ammortizzarsi, e le annualità ancora delle rendite, che si andranno gradatamente con questo mezzo acquistando.

3. Che siano iscritte nel gran libro del debito pubblico di Sicilia, previa la esibizione de' rispettivi titoli; 1. le antiche rendite de' creditori dello stato, le quali costituiscono l' attuale debito perpetuo di Sicilia; 2. le rendite, le quali si trovano assegnate a titolo perpetuo, e non vitalizio in seguito delle liquidazioni fatte degli uffici e dritti aboliti in conformità delle istruzioni del 17 marzo 1810; e 3. finalmente le rendite, che anche a titolo perpetuo, e non vitalizio saranno con le stesse regole di liquidazione assegnate ai possessori di uffici e dritti aboliti.

Sarà però diffalcato, come attualmente si pratica, l'ammontare della fondiaria in principale additativa, e delle strade, e sarà riconosciuto per ogni once cinque di rendita, qualunque ne sia l' origine, un credito di once cento di capitale.

4. Che essendosi nello stato di variazione per l'anno 1832, ammessi i fondi pel pagamento di un solo semestre di arretrati riferibili allo stesso anno 1832 sia liquidato, e consolidato ancora;

1. Il debito risultante dagli arretrati delle rendite de' sopradetti creditori dello stato a tutto decembre dello scorso

anno 1831, e l'ammontare di un semestre delle rendite medesime del corrente anno 1832.

2. Il debito risultante dagli arretrati delle rendite assegnate ai possessori degli uffizi e dritti aboliti, e l'ammontare di un semestre delle rendite istesse del corrente anno 1832.

3. Il debito rappresentato dai biglietti di credito di prima emissione, relativi alle ultime cinque scadenze non sodisfatte.

4. Il debito verso particolari creditori da qualunque siasi causa proveniente, riferibile ad arretrati per esercizi chiusi sino a tutto l'anno 1830.

Che sia pure consolidato il debito delle finanze di Sicilia verso quella di Napoli per cause antecedenti al 1826, non esclusi i così detti biglietti di credito di prima emissione, che la tesoreria di Napoli al presente tiene nel suo protafoglio, salvo a Sua Maestà pel debito dal 1828 in poi, se convenga alla tesoreria di Napoli il considerarlo, ai termini della sovrana risoluzione dei 22 marzo 1832, comunicata con altro real rescritto dei 28 aprile prossimo passato.

5. Che per tutti quanti gli enunciati debiti contemplati nell' articolo precedente si assegna ai rispettivi creditori una rendita perpetua al cinque per cento senza alcuna imposizione, o ritenuta di sorta, restando in questa parte derogato, per quanto è riferibile agli arretrati a tutto il 1827, a quel che fu disposto nel decreto dei 31 luglio 1828, onde essere maggiormente favorita la condizione dei creditori medesimi, in pro dei quali, ai termini di quel decreto, come sopra è stato accennato, avrebbe dovuto soltanto costituirsi una rendita al quattro per cento oltre la depurazione della fondiaria.

6. Che le partite di tali debiti arretrati sino alla somma di onze dieci inclusivamente sieno escluse dalla consolidazione, e siano pagate in contante nel corrente anno 1832 a qual uopo sono stati ammessi i fondi corrispondenti nello stato di variazione per questo stesso anno di già approvato.

7. Che per siffatta liquidazione e consolidazione, come ancora per lo trasferimento delle antiche rendite, e di quelle dei possessori degli offici aboliti al conto corrente del gran libro del debito pubblico, i creditori dello stato non debbano soggiacere nè a spesa alcuna, nè ad alcuna riduzione dei loro crediti.

8. Che un fondo speciale inviolabile sia destinato per far fronte di semestre in semestre al pagamento delle rendite iscritte al gran libro del debito pubblico, e per assicurar l'am-

mortizzazione di quella parte di esse, che sarà suscettibile di essere ammortizzata.

9. Che tutte le rendite iscritte al gran libro del debito pubblico in Sicilia, non siano soggette nè a sequestri nè ad alcun altro impedimento.

10. Che il ministro di stato presso Sua Altezza Reale il luogotenente generale in Sicilia, ritenute le soprenunciate sovrane risoluzioni come basi fondamentali per la creazione di un gran libro del debito pubblico in quell' isola, presenti nel più breve termine possibile alla prelodata Altezza Sua Reale, onde essere poi co'suoi parere rassegnati alla sovrana approvazione di Sua Maestà, i corrispondenti dettagliati progetti per la completa, e sollecita realizzazione di cotale istituzione, e si occupi parimenti degli altri analoghi progetti da rassegnarsi pure alla sovrana approvazione di Sua Maestà, previo sempre il parere di Sua Altezza Reale circa la organizzazione dell' officio del gran libro del debito pubblico, e dell' ufficio della cassa di ammortizzazione.

11. Che uniformemente all' altra sovrana risluzione dei 27 marzo 1832 comunicata con rescritto dei 28 aprile ultimo, sia fin da ora compilato, ed indi rimesso alla sovrana approvazione col parere di Sua Altezza Reale il luogotenente generale, il progetto di stato discusso per l'anno 1833 nel quale rimanga diffinitivamente stabilito il fondo da servire inviolabilmente così al pagamento dei semestri come all' acquisto delle rendite da ammortizzarsi.

12. Che Sua Altezza Reale il luogotenente generale in Sicslia ne faccia prontamente redigere, e rimetta pure accompagnati dal suo parere per la sovrana approvazione di Sua Maestà, tutti i regolamenti di ordine e di servizio interno relativi all' amministrazione del gran libro del debito pubblico, e della cassa di ammortizzazione in Sicilia, onde al primo luglio 1833 possa effettuirsi il pagamento del primo semestre delle rendite consolidate che saranno tutte iscritte al gran libro del debito pubblico con godimento dal primo gen. dell' anno medesimo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tutte le anzidette sovrane determinazioni di Sua Maestà per lo esatto adempimento.

— 2120 —

Reale Rescritto del 30 giugno 1832 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si stabilisce che gli anni di servizio prestati dai soldati sopranumerari della compagnia di dotazione di pantelleria debbano essere calcolati nel passare al ritiro, sebbene non avessero essi percepito in quel tempo alcuna paga.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina sotto la data dei 23 del corrente mi è stato comunicato un reale rescritto del tenor che segue:

» Si è rassegnata al Re, nostro signore, una dimanda del secondo tenente D. Pietro Salsedo del 3 battaglione cacciatori, diretta ad ottenere che gli anni di servizio da lui renduti come soldato soprannumero della compagnia di dotazione di pantelleria gli siano calcolati nel passare al ritiro, sebbene non avesse percepito in quel tempo alcun prest, e ciò in vista del real dispaccio dei 18 gennaio 1815, col quale si disse che gli anni di servizio prestati dagli accennati soldati soprannumeri doveano essere valutati come servizi di piazza effettiva per godere dei vantaggi della giubilazione; e la Maestà Sua, nella conferenza dei 9 dell'andante volendo che il succitato dispaccio debba ritenersi come, una eccezione alla legge dei 3 maggio 1816 a favore delle compagnie di dotazione, si è degnata annuire alla dimanda del Salsedo.

Nel real nome mi do l'onore di manifestare ciò a vostra eccellenza per le analoghe disposizioni di risultamento.

Ed io glielo partecipo, signor procurator generale, per intelligenza ed uso analogo di risultamento da sua parte, non che di cotesta gran corte.

— 2121 —

Circolare del 4 luglio 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui si stabiliscono le regole per la contrattazione de' matrimoni de' condannati ad ogni pena.

Con real rescritto del dì 12 giugno prossimo passato il ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha data comunicazione, che sul dobbio se possano contrarre matrimonio i condannati alle pene dell' ergastolo, de' ferri, e della reclusione; Sua Maestà in veduta dell'avviso della consulta generale, ed avuto riguardo alle prescrizioni di legge sulla privazione de' dritti civili per condanna di pena criminale,

si è degnata manifestare nel consiglio ordinario di stato del dì 9 aprile scorso, che i condannati ad ogni pena sieno capaci di contrarre matrimonio in *faciem ecclesiae* secondo le regole del tridentino : che i condannati a' ferri ed alla reclusione sieno anche capaci degli effetti civili del matrimonio mercè l' adempimento degli atti dello stato civile, giusta le leggi in vigore : che al matrimonio de' condannati all'ergastolo debba procedersi senza coteste solennità civili , nè possa esso produrre effetti civili, a meno che la Maestà Sua si degni accordare la dispensa per particolare atto di sovrana clemenza e che i condannati rimangano sempre ligati alle regole di disciplina de' luoghi ne' quali sono detenuti.

Partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima la divisata sovrana risoluzione per lo adempimento corrispondente da sua parte.

— 2122 —

Reale Rescritto del 4 luglio 1832 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si determina che l esame di un'azione di rivindica istituita da un privato , della proprietà di alcune terre che trovansi in atto destinate ad uso di un comune è di competenza del contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte da vostra eccellenza rimesse con ufficio de' 27 del mese di febbraio ultimo n.398, che versano sul conflitto di attribuzione surto tra l' autorità amministrativa , e quella giudiziaria di cotesta valle, per la conoscenza di un giudizio da D. Ignazio Graffeo e compagni contro il sindaco del comune di Balestrate istituito per la rivendicazione , come di loro proprietà, di alcune terre che attualmente trovansi destinate per quella comune.

E la Maestà Sua ritenute le osservazioni esposte sull' oggetto dalla consulta de' reali domini oltre il faro , nel consiglio ordinario di stato de' 24 del passato mese si è degnata ordinare , che nella specie sia competente l' autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente.

— 2123 —

Reale Rescritto del 7 luglio 1832 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i verbali di aggiudicazione de' cespiti de' comuni e della beneficenza pegli affitti che nell' offerta non oltrepassano ducati 30, tengono forza di pubblici istrumenti.

In qualche provincia di questi reali dominî erasi introdotto il sistema di non redigere più istrumenti pubblici pegli affitti de' cespiti comunali, nella idea che bastar potessero i soli processi verbali di aggiudicazione per la vicendevole cautela delle parti, e ciò ha menato agl' inconvenienti, che presane illegalmente la iscrizione ipotecaria (giacchè la legge non riconosce ipoteca convenzionale, che co' soli titoli autentici) gli appaltatori de' cespiti comunali hanno sovente prodotto dell' eccezioni cui van soggette le carte private.

Osservato altronde che l' obbligo di solennizzare il pubblico istrumento menava ad altri danni, principalmente perchè mal si soffriva dagli appaltatori stessi una non lieve spesa per la stipulazione di affitti di poco momento e per cui facilmente se ne allontanavano, fu proposto perciò, che ad esempio di altre pubbliche amministrazioni, fra le quali la cassa di ammortizzazione e pubblico demanio fosse adottato nelle amministrazioni comunali che i cennati processi verbali sieno qualificati come pubblici istrumenti.

La consulta de' reali dominî di qua del faro, cui la proposizione fu d' ordine sovrano passata per la discussione, dietro valide considerazioni ha opinato.

Che le disposizioni dell' articolo 39 del real decreto de' 30 gennaio 1817, si estendano a favore de' beni comunali, limitatamente però agli affitti, che nella offerta non oltrepassano ducati trenta, comunque possa poi crescere a maggior somma nel calore delle licitazioni, e riguardo a' contratti che trovansi già aggiudicati, incaricarsi gl' intendenti, che prudenzialmente, ed a spese de' comuni ne facciano ridurre a pubblici istrumenti, que' soli, per gli affitti de' cespiti che sopra, pe' quali riconosceranno la utilità della stipulazione ed iscrizione, perchè non fossero assicurati abbastanza gl' interessi relativi de' comuni.

Sua Maestà quindi, cui nel consiglio ordinario di stato de' 25 del prossimo scorso mese di giugno ebbi l' onore di rassegnare tutto ciò, trovando che questa misura riuscirà infinitamente giovevole all' amministrazione civile si è degnata sovranamente approvare l' avviso della consulta, dichiarando che la misura stessa debba estendersi anche alle amministra-

zioni della pubblica beneficenza, che la legge considera come sezioni de' comuni, e che sia adottabile ancora a quelle de' reali domini oltre il faro.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, affinchè ne venga disposta la esatta esecuzione, e per inserzione ne farà comunicazione al consiglio degli ospizi, mentre le cenno che io ho diretto simile reale rescritto a' ministri di grazia e giustizia e delle finanze.

— 2124 —

Reale Rescritto de' 12 luglio 1832 partecipato dal luogotenente generale di Sicilia portante la soluzione di taluni dubbi elevati sull' intelligenza, ed applicazione del real rescritto del 22 maggio 1830 riguardante l' esame e giudizio de' conti arretrati delle rendite de' comuni oltre il faro.

Comunicato in data de' 17 giugno 1830 n. 2093 circolarmente a cotesta gran corte, ed agl' intendenti il sovrano rescritto de' 22 maggio dello stesso anno con cui Sua Maestà prescrisse l' epoca da fissarsi per obbligare gli amministratori delle rendite comunali alla reddizione de' conti, qualcuno di detti funzionari elevò i seguenti dubbi se doveansi o no esaminare que' conti i quali essendo stati da' gestori presentati non si erano ancora sottoposti ad alcuno esame, se doveasi proseguire la discussione di quelli, che si trovavano sotto esame avanti l' arrivo del sullodato sovrano rescritto, e se pe' conti decisi de' quali non si era fatta ancora cosa giudicata doveasi continuare lo esame per la decisione definitiva o riputarsi tali conti come non esaminati e decisi.

Il governo prendendo nella dovuta considerazione siffatti dubbi ne fece rapporto a Sua Maestà provocando sull'assunto le sue sovrane determinazioni, in seguito di che il ministro segretario di stato degli affari interni in data de' 16 ottobre 1830 partecipò a questo ministero di stato il seguente sovrano rescritto.

» Affin di fissarsi la non equivoca intelligenza, e la esatta esecuzione del sovrano rescritto de' 22 maggio ultimo con cui si stabilì l'epoca per la reddizione e discussione de'conti comunali dal giorno in cui i comuni di cotesta isola furon provveduti degli stati discussi, salva ogni azione contro i precedenti amministratori pe' casi di appropriazione e di malversazione, con rapporto de' 23 agosto si servì vostra eccellenza proporre i dubbi seguenti.

1. Se debbasi o no far l' esame di que' conti i quali essendo stati de' gestori presentati non avevano ancora subito alcun esame:

2. Se debbasi proseguire la discussione di quelli che si trovavano sotto esame avanti l' arrivo del sullodato sovrano rescritto.

3. Se pe' conti decisi, ma de' quali non si è fatta ancora cosa giudicata, debbasi continuare lo esame per la decisione diffinitiva, o debbansi tali conti riputare come non esaminati.

» Or avendo io ciò rassegnato a Sua Maestà previo lo avviso della consulta di cotesti reali domini, nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente si è la Maestà Sua degnata determinare, che in tutti e tre i casi dall' eccellenza vostra indicati si sospenda il procedimento, sempre che non si rinvenga nè approvazione nè malversazione.

» Nel real nome partecipo ciò all' eccellenza vostra per l' uso conveniente.

Volendo intanto Sua Altezza Reale il luogotenente generale agevolare gl' intendenti nel dare esecuzione a questo sovrano rescritto ed assicurare insieme gl' interessi de' comuni, nel consiglio de 30 dello scorso giugno si è degnata risolvere.

1. Che per tutt' i conti di tale epoca già decisi, ove siavi stato presentato reclamo debba questo aver luogo ed esaminarsi nel senso del sovrano rescritto per ridursi la decisione in quelle somme che si conoscono di malversazione e di appropriazione.

2. Che per quelli conti pe' quali non siavi più luogo a reclamo debbano gl' intendenti, ed i consigli d' intendenza riesaminare i conti decisi nel senso del rescritto, ed in linea di dichiarazione modificare le rispettive decisioni, e ridurle solamente per le somme di malversazione o appropriazione; dovendo queste nuove decisioni essere notificate agl' interessati per darvisi in seguito esecuzione.

3. Che per gli altri conti non decisi debbano gl' intendenti ed i consigli fare un' esame sommario sugli stessi per conoscere se siavi stata malversazione o appropriazione, nel qual caso debbano continuare i procedimenti.

Nel real nome, e di ordine di Sua Altezza Reale partecipo a cotesta gran corte il sovrano rescritto de' 16 ottobre 1830, e le dichiarazioni enunciate della prelodata Altezza Sua per sua intelligenza ed uso che convenga da sua parte.

— 2125 —

Circolare del 14 luglio 1832 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che dovendo farsi a persona sicura la consegna degli oggetti che vengono sequestrati per debiti di contribuzione fondiaria possono gli esattori ricusare gl' insolvibili, e quelli che destino sospetti di frode.

In un rapporto de'. . . . . ella diede conto a questa reale segreteria di oggetti diversi riguardanti la percezione delle contribuzioni dirette, e fece note talune osservazioni, a lei fatte circa i cavilli che i contribuenti oppongono ne' casi di sequestri; per la qual cosa proponeasi che pe' sequestri di contribuzione fondiaria a scelta de' percettori venissero impiegati i consegnatari, o i custodi giudiziari.

Or questa real segreteria, in seguito di quanto ha su questo oggetto riferito il consiglio delle contribuzioni dirette, ha osservato che depositario, e custode giudiziario sono sinonimi secondo il codice di procedura. Tanto ciò è vero che la tariffa giudiziaria accorda un sol premio, comune all'uno ed all' altro. Inutilmente dunque si quistiona se debba talvolta permettersi la destinazione di un custode in vece del depositario. La sola disputa da farsi utilmente è quella circa il modo onde evitare che un depositario ovvero custode insolvibile e di mala fede fosse destinato. Se è vero che il decreto de' 3 luglio 1809 rende comuni a' sequestri per contribuzione fondiaria le procedure stabilite pe' sequestri giudiziari; e se per l'art. 687 del codice di procedura civile può rigettarsi un depositario non solvibile, e che non abbia le qualità ricercate, è chiaro che nel farsi la consegna a persona sicura, giusta l'art. 9 del decreto, può il percettore o esattore ricusare gl' insolvibili, e quelli che destino ben fondati sospetti di frode, e fare che il depositario abbia le qualità richieste dalla legge.

Quindi tenga ella conto di coteste osservazioni per farne uso come e quando convenga.

— 2126 —

Reale Rescritto del 14 luglio 1832 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione, col quale si stabilisce che quando nella liquidazione delle vendite mancano i due dati dell'affitto, deve tenersi presente tanto il dato dell'apprezzo, quanto quello dell'imponibile, e prescegliersi il maggiore per base della liquidazione.

Ho rassegnato alla risoluzione del Re l'affare relativo al con-

tratto di vendita da cotesta generale amministrazione eseguito a favore di D. Antonio Larussa di tre fondi rustici siti in tenimento di Framica, provincia di Calabria ultra seconda, per l'annua rendita iscritta sul gran libro di ducati cinque, dietro le regolari sessioni d'incanto debitamente celebrate presso l'intendenza delle provincia suddetta. La Maestà Sua con real determinazione del giorno 10 corrente si è degnata sovranamente approvare, che sia mandato ad effetto il contratto suddetto; non solo attesa la tenuità dell'oggetto, ma per la ragione ancora, che il compratore ha seguito in buona fede il sistema indicatogli da cotesta generale amministrazione, e sarebbe in conseguenza venuto a soffrire, senza ragione, la perdita delle spese di apprezzo, laddove il contratto medesimo fosse stato disapprovato. Ha però nel tempo stesso la Maestà Sua ordinato che in casi simili per l'avvenire debbansi per norma generale esattamente osservare le disposizioni del real decreto de' 28 maggio 1816 vale a dire, che quando manchino interamente ambedue i dati degli affitti, non siasi più ne' precisi termini dell'articolo secondo del real decreto de' 5 aprile 1824; ma che invece per effetto dall'articolo 8 dello stesso real decreto debba ricorrersi alle sopradette disposizioni dell'altro precedente dei 28 maggio non derogati; con tenersi presente tanto il dato dell'apprezzo, quanto quello dell'imponibile, e presciegliersi il maggiore dei medesimi per base della liquidazione.

Nel real nome le comunico, signor direttore generale, la sopraenunciata sovrana determinazione per intelligenza, e pel dovuto adempimento, riserbandomi di respingerle corredato dell'approvazione di Sua Maestà il contratto anzidetto a favore del signor Larussa, appena che mi sarà pervenuto munito di tale formalità.

— 2127 —

Reale Rescritto del 18 luglio 1832 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale è accordato a' comuni per la esazione delle loro rendite di qualunque natura l'uso de' piantoni del pari, che ai luoghi pii ed agli stabilimenti di beneficenza del regno,

Sua Maestà ha rilevato da un rapporto dell'intendente della provincia di Napoli che la percezione delle rendite comunali, e de' pubblici stabilimenti e luoghi pii soffre il più sensibile e pregiudizievole ritardo, perchè l'uso de' piantoni accordato col sovrano rescritto de' 5 aprile 1817 si limita per la riscossione de' censi e canoni, e dazi comunali.

Volendo la Maestà Sua riparare a tal disordine, si è degnata nel consiglio di stato ordinario del dì 8 del corrente approvare l' avviso e la proposta di esso intendente ed ha sovranamente disposto che l' uso de' piantoni permesso col cennato rescritto si estenda per le rendite di qualunque specie che possono appartenere a'comuni, e agli stabilimenti di beneficenza del regno, dandosi a' soli intendenti, e a' sottintendenti la facoltà di accordarlo senza la intervenzione dei giudici regi indicata nel real decreto de' 22 gennaio 1816.

Glielo partecipo nel real nome per sua intelligenza e per l'adempimento.

— 2128 —

Circolare del 21 luglio 1832 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili sul dubbio se debbasi e da chi eseguire la redazione delle narrative nei giudizi contra i notai per contravvenzioni alla legge sul notariato, e se di tali narrative debba succedere la intimazione.

Nella esecuzione del real decreto de' 13 gennaio di questo anno pe' giudizi contra i notai e gli uffiziali dello stato civile è stato dimandato se la redazione delle narrative e la intimazion loro seguir dovesse in questi giudizi secondo le norme prescritte dalle leggi di procedura civile. Io ho osservato: che vi ha una certa affinità tra cotesti giudizi e quelli per misure disciplinari: che il decreto de' 12 gennaio di questo anno esclude il ministero de'procuratori, e non riconosce giudizi contumaciali: che la intimazione delle narrative, secondo le leggi di procedura civile, sta all'assistenza di patrocinatore nel giudizio. In conseguenza di queste osservazioni trovo opportuno, che nella specie la esposizione sommaria de'punti di fatto e di dritto sia praticata da quelli stessi magistrati che debbono attendere alla redazione de' motivi per le correlative sentenze e che di tale esposizione non occorre far seguire intimazione.

Comunicheranno questa circolare a'rispettivi collegi, e me ne accuseranno la ricezione.

— 2129 —

Circolare dei 21 luglio 1832 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui s'indica la diffusione della istruzione morale e religiosa onde si diminuiscano i reati.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia con real rescritto del dì 20 giugno ultimo mi ha reso consapevole di avere per l' anno 1831 rassegnato a Sua Maestà il quadro statistico penale, che offre non solo il numero e la specie diversa de'reati, i quali hanno avuto luogo in ciascuna provincia, ma ben anche i motivi che ne'vari luoghi han più potentemente contribuito alla loro esecuzione, non che il grado di energia portato nel perseguitarli, e la quantità e i risultamenti de' giudizi penali. Ha soggiunto di avere in pari tempo fatto noti alla Maestà Sua i ragguagli datigli da' procuratori generali del Re presso le gran corti criminali, donde si è ravvisato trovarsi nella massima parte i colpevoli nella classe men civilizzata tra individui in bisogno: effetto ordinario della inattività e dell'ozio ; costituendo i furti tre quinti in circa del totale dei misfatti eseguiti nel divisato anno 1831. Ha infine specificato il sullodato signor ministro, che sulla considerazione che la istruzione la quale illuminando dirozzi, le occupazioni laboriose che insieme coll' ozio facciano cessare gli stimoli del bisogno, e specialmente l'azione della morale ed il potere della santa Religione concorrano potentemente alla diminuzione progressiva de'reati, ha Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 6 giugno corrente anno, fra i diversi provvedimenti emessi per l'attività de'mezzi diretti alla conservazione dell'ordine, in particolare ordinato, che s'inculchi a'vescovi la maggior diffusione della istruzione religiosa, che è il principale mezzo per addolcire i costumi.

Partecipo tutto ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima, in esecuzione del succennato ordine sovrano, perchè ne disponga l'adempimento di sua parte.

— 2130 —

Circolare del 28 luglio 1832 emessa dal ministro degli affari interni portante le istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali per lo quinquennio che incomincia dal 1833 dopo la riforma fatta nell'amministrazione de'comuni col decreto degli 11 gennaio 1831.

Il momento della redazione degli stati discussi, che doveano

della legge de' 12 dicembre 1816 siano state, o no assicurate ai comuni.

Un'altro gravissimo oggetto di generali querele si presenta quando un dazio si esige col metodo della transazione. E questo il mezzo veramente che pesa troppo, ed al quale i signori intendenti dovran ricorrere in ultimo caso. Io valuterò l'attività, lo zelo, e la vera premura de' sott' intendenti e degli amministratori locali, se faranno scomparire, per quanto si può, i ruoli di transazione, appaltando a buone condizioni i dazi comunali.

Ne' piccioli comuni, ove mancassero sufficienti risorse, ed ove l'annona non fosse abbastanza assicurata, potrà proporsi in preferenza di qualunque dazio, l'appalto della così detta panatica; la quale consisterà nella privativa della sola vendita del pane, tutti potendo panizzare per solo uso proprio. Quest'istituzione assicurando in tal modo l'annona, e l' interesse del povero per la buona qualità del pane, e del giusto peso che si sarà convenuto, sarà applaudita, come lo è in tutti i comuni che da tempi antichissimi l'han conservata sempre.

Somma cura por si deve nell'esazione de' crediti, i quali trascurati una volta, finiscono per perdersi per sempre. I signori intendenti dai bilanci bimestrali, che rigorosamente esigeranno, avran luogo di osservare, se l'esazione si faccia regolarmente; ed ove il bisogno l'esiga, potran dare quelle energiche disposizioni, che giudicheranno atte ad allontanare gl'inconvenienti, e le frodi.

Un'oggetto che riguarda solo i signori intendenti, e da cui si otterranno tutti i vantaggi dell'amministrazione, consiste nella celere discussione de' conti morali e materiali, e nella sollecita esazione delle significatorie, che saranno emesse dai consigli d'intendenza, e dalle ordinanze degl' intendenti. Io non saprei abbastanza raccomandare la regolarità di questo interessante ramo di servizio, dal di cui abbandono derivano danni incalcolabili a' comuni.

Migliorata, ed assicurata l' esazione delle rendite e dei crediti, l' andamento dell' amministrazione sarà regolare nel corso dell'anno; e l'inconveniente di sospendere i pagamenti ordinari, e le opere le più interessanti per mancanza di fondi non avrà certamente più luogo.

Per le spese ordinarie, io non ho nulla a ridire su quanto trovasi in proposito precedentemente prescritto. Se qualche comune si trovi in felici circostanze, talmentechè abbia mezzi sufficienti non solo a provvedere agli esiti ordinari, ed a tutte quelle opere che gli sono di necessità, ma che gliene avanzino ancora, e voglia aumentare a gradi i soldi, salari, sti-

peodi, e simili esiti diminuiti nell'anno scorso, senza però oltrepassare giammai i limiti fissati dalla legge de' 12 decembre 1816, i signori Intendenti ne permetteranno la proposizione, nel solo caso che giudicheranno che le attuali circostanze felici sieno permanenti, e non passaggiere. Le diminuzioni furono prescritte col regolamento de' 19 gennaio 1831 per aumentare i mezzi, onde sgravare la popolazioni dai dazi che l'opprimevano. Se dunque per aumentare i soldi degl'impiegati si dovesse ricorrere al mezzo de' dazi, ciò non è permesso. Giova però sperare, che le sollecitudini degli amministratori locali nell'appaltare e migliorare le rendite comunali, metteranno il paterno cuore di Sua Maestà nella felice posizione di migliorare ancora la condizione degl' impiegati tutti dell'amministrazioni comunali. Seguendo la stessa massima, potranno i signori intendenti, di accordo co' decurionati, proporre, che sieno ripristinate le scuole primarie in quei comuni, ove una cattiva interpetrazione data a'saggi principi di economia stabiliti nell'anno scorso, le abbia fatte improvvidamente sopprimere.

Nelle spese straordinarie i signori intendenti debbono fissare tutta la loro particolare attenzione. Esse debbono esser vere, e di riconosciuta utilità. Così il bene sarà positivo; il misero che impiega le sue braccia nelle pubbliche opere troverà di che vivere, ed il commercio interno nel riprodursi, sarà sorgente di novelle ricchezze. Ne' comuni più interessanti per popolazione, commercio, industria, passaggi militari, e simili, giova fissare, per ora, una somma per fondo di cassa per supplire in seguito di superiore autorizzazione o al rinnovamento del fondo delle spese imprevedute, ove per circostanze straordinarie fusse insufficiente la somma determinata dal divisato regolamento, e per impiegarsi a vantaggio de' comuni medesimi.

Infine io raccommando a'signori intendenti di penetrarsi della necessità di migliorare le amministrazioni comunali, senza privarle del bene ad esse accordate dalla munificenza del Re colla soppressione de' dazi, che ha avuto luogo nello scorso esercizio. Coloro che più degli altri riusciranno a rendere in esse invariabile il godimento de' benefici ottenuti col riavvicinarle ai principi, ed alle disposizioni della legge de' 12 decembre 1816, che ne ha fissato le basi, saranno da me particolarmente indicati a Sua Maestà come degni della sua reale considerazione. E poichè l'amministrazione è nel fatto assai più che nelle vote teorie, mi sarà facile giudicare del loro zelo, e dell' impiegno che nudriscono pel vantaggio de' loro amministrati, dal ricevere sollecitamente i nuovi stati discussi, e le corrispondenti mappe analitiche, onde possa richiamare l' at-

tenzione della prelodata Maestà Sua su' felici risultamenti, che le loro cure avranno conseguiti, e su lo stato de' comuni per l'anno 1833.

— 2131 —

Reale Rescritto del 4 agosto 1832 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che non si cangi col tempo la natura de' boschi, ma che occorre la sovrana permissione, qualora in boschi dei comuni e di stabilimenti pubblici intendasi per via d'innesti ingentilire alberi selvaggi.

Sulla proposizione fatta già dal consiglio forestale di accordarsi al monistero di S. Maria della Purità di Martina il permesso di far innestare gli ulivi sparsi in alcuni fondi che il detto monistero possiede, la commissione de' presidenti della gran corte de' conti manifestò che per tale innesto non avesse quel pio luogo il bisogno di chieder permissione; considerando intorno a ciò la commissione medesima che pe' boschi, le selve, e le terre salde de' corpi morali laicali, le attribuzioni della direzione generale di ponti e strade sono per le legge de' 21 agosto 1816 limitate alla sola vigilanza per la conservazione, e pel miglioramento de' boschi, e delle terre salde alle dette corporazioni appartenenti.

Tale opinione della commissione de' presidenti della gran corte de' conti indusse il consiglio forestale a rassegnare osservazioni novelle, per mostrare che essendo dalla legge stessa definiti i boschi per le terre salde ed incolte contenenti alberi selvaggi, sarebbero essi tratti dalla vigilanza dell'amministrazione forestale qualora, cangiando per via d'innesti la loro natura, venissero ad esser coverti d'alberi gentili e fruttiferi.

E pertanto su questa diversità di opinioni avendo il Re nostro signore ordinato che la consulta de' reali domini di qua del faro, esaminata la pendenza, desse il suo avviso; la consulta medesima ha avvisato che ove si tratta di boschi non debba ammettersi il principio stabilito dalla commessione dei presidenti della gran corte de' conti, ma sia indispensabile sempre una sovrana autorizzazione per poter innestare degli alberi gentili ne' medesimi, che li hanno selvaggi, onde non si dia campo a cambiare col tempo la natura de' boschi.

Ed essendosi il Re nostro signore uniformato al parere della consulta, nel real nome ne la prevengo per intelligenza sua, e del consiglio forestale.

— 2132 —

Ministeriale degli 8 gennaio 1832 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata con la quale si danno disposizioni a regolare il lavoro per lo sale da accordarsi a' censuari del tavoliere.

Il di lei rapporto del 5 del corrente fa vedere, che il ritardo ed il disguido nel lavoro dell' assegnazione del sale ai censuari pastori, non sono a ripetersi dalle istruzioni nelle quali si è accortamente a tutto provveduto; ma piuttosto da poca attività negl' impiegati di esecuzione nel preparare i preliminari a render poi facile la mappa di ripartizione.

Ad evitare siffatti inconvenienti ha ella progettato la redazione in ogni anno di uno stato a 23 colonne, simile al modello che ne ha inviato, le undici prime delle quali presentano i nomi dei censuari, le terre censite, ed i canoni rispettivi; le otto seconde le domande avanzate, le passate spedite, e le lane infondacate; e le quattro ultime i versamenti nella cassa del tavoliere, e le quote rispettive del sale accordato.

Io adotto il modello, e le inculco di disporne colla massima efficacia la esecuzione, egualmente che adotto le prescrizioni da lei suggerite, e delle quali inculco la più rigorosa osservanza.

1. Cioè, che a tutto il mese di marzo debbono essere riempinte le prime undici colonne dello stato.

2. Che i riveli, o domande ad avere il sale debbono essere presentate secondo le istruzioni a tutto il mese di aprile, e perciò i bandi annuali, o i manifesti a prevenirne gl' interessati, debbono esser pubblicati per tutto il mese di gennaio.

3. Che nel corso di aprile e maggio abbiano a registrarsi sullo stato tutte le dimande, a misura che si presenteranno nella direzione del tavoliere, e riempirsi perciò le seconde otto colonne.

4. Che la commessione fatto l' esame dei pagamenti eseguiti nella cassa del tavoliere, e delle assicurazioni date in lana, abbia a stabilire a tutto il 10 giugno le rispettive competenze del sale, e riempiersi così le ultime quattro colonne, per poi spedirsi lo stato per tutto il giorno 18 del mese istesso.

Indipendentemente da ciò io commetto alla di lei accuratezza, ed allo zelo che la anima per l' interesse fiscale di portare una particolare attenzione sull' andamento della commessione, sulla attività, e sulla speditezza di coloro che la

compongono, e sulla condotta che dee essere irreprensibile degli uffiziali che sono addetti al servizio della medesima.

È questa, come ella avverte, una parte di servizio nell' amministrazione, la quale si rende interessantissima al bene dei pastori, e ad evitare quel male, che la industria in generale verrebbe a soffrire, nel difetto dei mezzi alla conservazione delle greggi.

— 2133 —

Reale Rescritto degli 11 agosto 1832 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dichiara esser riserbate al Re nostro signore le eccezioni per dispensa alla legge per prodursi reclami in istraordinari casi d'inesistenza di fondi, e di estremamente alterata estensione.

Due proposizioni del consiglio provinciale del secondo Abruzzo ulteriore vennero manifestate a questo real ministero dal ministro segretario di stato degli affari interni con rescritto reale de' 12 maggio ultimo. Si è chiesto una proroga al termine già da lunga stagione trascorso per la produzione di reclami da riduzione o discarico d' imponibile fondiario; si è implorato di farsi restituire presso gli archivi comunali le copie degli antichi reclami che ora trovansi depositate presso le direzioni provinciali de' dazi diretti.

Ed esso real ministero, inteso il parere del consiglio delle contribuzioni dirette, ha rassegnato uniformemente al Re nostro signore che riserbandosi le eccezioni per dispensa sovrana alla legge in istraordinari casi di avverata inesistenza di fondi, o di estremamente alterata estensione, per tutto il resto non convenga accordare indistintamente una proroga al già trascorso termine di reclami.

— 2134 —

Circolare degl 11 aprile 1832 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili portante la risoluzione di alcuni dubbi sulla esazione dei dritti di archivio notariale.

Dopo il decreto de' 4 ottobre 1831, che ha trasferito ai ricevitori del registro l' esazione della quasi totalità de' dritti di archivio notariale, parecchi dubbi sono stati elevati che a cotesta esazione hanno rapporto. Io li esporrò qui appresso, aggiungendovi la risoluzione che vi è stata praticata di accordo col ministro delle reali finanze.

1. *Dubbio.* È dovuto alcun diritto di archivio sugl' istrumenti di quietanza? nell' affermativa, il diritto dev' essere corrispondente all' importo del solo capitale od anche degl' interes-

si, se del loro pagamento è fatta menzione sia in genere, sia specificando l'ammontare?

Risoluzione — Niuna esecuzione trovasi stabilita nell'art. 143 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato per gl'istrumenti di quietanza. Dall'altronde, per l'articolo istesso, sta in principio, che un dritto di archivio sia dovuto per ogni atto iscritto nel repertorio in ragion del suo valore. Gl'istrumenti dunque di quietanza sono soggetti al dritto d'archivio. Nel valore però dell'istrumento di quietanza, non deve computarsi l'ammontare degl'interessi. Quegli di quietanza nel capitale dichiara implicitamente null'altro avere a pretendere: quindi se somma d'interessi è marcata, ciò non avviene che per semplice forma. L'art. 1780 delle leggi civili appoggia questa idea.

2. *Dubbio*. Dee esigersi alcun dritto di archivio sugl'istrumenti di cauzione o d'immobilizzazione per cauzione di rendite iscritte sul gran libro? Questo diritto dev'essere fisso o graduale?

Risoluzione — Un dritto è dovuto e questo debb'essere graduale. Ricade qui l'applicazione di ciò ch'è stato osservato nel principio della precedente risoluzione.

3. *Dubbio*. Nelle contrattazioni di rendite iscritte sul gran libro, in qual modo ne dev'essere fissato il prezzo od il valore per lo incasso de'dritti di archivio notariale?

Risoluzione — Una delle due: o il prezzo della rendita è fissato dalle parti nel contratto, o non lo è. Nel primo caso bisogna attenersi all'ammontare di esso secondo la convenzione. Nel secondo caso poi, pe'principi regolari delle contrattazioni di questa specie, il prezzo o valore sarà determinato secondo il corso che se ne trovi fissato alla borsa nel tempo del contratto.

4. *Dubbio*. Nelle cessioni di credito a titolo oneroso, il dritto di archivio dee liquidarsi sull'importo del credito ceduto, o sul prezzo della cessione?

Risoluzione — Il dritto dev'essere liquidato sul prezzo della cessione, dappoichè è su questo prezzo, che versa il contratto che s'inscrive nel repertorio.

5. *Dubbio*. Quando da un atto di trasferimento di proprietà o di usufrutto di beni immobili, non si raccoglie il valore, in qual modo dovrà essere determinato il corrispondente diritto di archivio? In qual modo sarà pure determinato il diritto di archivio pe'contratti di usufrutto o di vitalizio sopra capitali od altra specie di rendite?

Risoluzione — Per ragione di analogia, è sembrato utile applicar nella specie la disposizioni comprese nell'art. 180, legge de'21 giugno 1819 sul registro, e nel decreto de' 30

maggio 1823. Trattasi d'immobili in piena proprietà? Il valor suo sarà il terzo di questo prodotto. I diritti di archivio debbono quindi essere pagati in corrispondenza di questi valori. La norma poc'anzi indicata per la fissazione del valore di usufrutto sopra stabili per lo pagamento del dritto di archivio; dee pure osservarsi nel caso di usufrutto o di vitalizio sopra capitali od altra specie di rendita. Ciò però per usufrutto o vitalizio a tempo indeterminato. Che se la durata dell'uno o dell'altro fosse limitata, si applicherà la regola di sopra esposta, avuto però riguardo al numero degli anni del godimento.

6. *Dubbio.* Nelle convenzioni matrimoniali dev'esigersi il dritto di archivio sulla sola dote, od anche sulle altre convenzioni matrimoniali? E più generalmente, se in un istrumento si contengono più contratti di obbligazioni, dee pagarsi unico dritto di archivio; o tanti separati dritti per quanti sono i contratti o le obbligazioni che vi si comprendono in proporzione del rispettivo valore?

Risoluzione — È stato osservato che la legge ha stabilito un dritto di archivio per ogni atto che sia iscritto nel repertorio del notaio, e non già per ciascun contratto che si racchiude nell'atto, e che i notai possono riunire in un solo atto diversi contratti. In conseguenza di ciò è stato risoluto, che il valore dell'atto sia per convenzioni matrimoniali, sia per altro oggetto, debba determinarsi dalla riunione del valore di ciascun contratto, e che alla somma di questi valori debba proporzionarsi il dritto di archivio secondo la regola stabilita nell'articolo della legge sul notariato.

7. *Dubbio.* Pe' certificati di carattere, e per gli atti di deposito di titoli e documenti dee esigersi il minimum pel dritto di archivio (un carlino,) od in proporzione del valore rispettivamente dell'atto la di cui soscrizione si cerca di convalidare o de'titoli o de'documenti che son depositati?

Risoluzione — Dee esigersi il minimum del dritto di archivio, cioè un carlino. Nulla ha di comune coll'atto notariale di certificato di carattere o di deposito il valore degli atti, cui si riferisce.

8. *Dubbio.* È dovuto dritto di archivio per gli estratti che i notai rilasciano delle partite de'libri de'negozianti?

Risoluzione — Il dritto è dovuto, dappoichè il correlativo estratto va iscritto nel repertorio.

9. *Dubbio.* È dovuto dritto di archivio pe'certificati di esistenza che si rilasciano da'notai?

Risoluzione — È dovuto il dritto di grana dieci. È qui applicabile l'ultima parte del num. 1 dell'articolo 143 della legge sul notariato.

10. *Dubbio.* Nelle ratifiche di vendite precedenti promesse, per le quali siesi esatto il dritto corrispondente alla primitiva valutazione, nel caso si convenisse un aumento di prezzo, l'importo di questo eccesso darà luogo ad un supplemento di dritto di archivio?

Risoluzione — Affermativamente: questo aumento di prezzo costituisce il valore di questo nuovo atto.

11. *Dubbio.* È dovuto il dritto fisso od il graduale di archivio sulle contrattazioni di valori mobiliari?

Risoluzione — È dovuto il dritto graduale. Il n. 1 del riferito art. 143 non fa alcuna distinzione.

Elleno comunicheranno questa circolare ai giudici di circondario ed alle camere notariali. Cureranno che i notai ne sieno pure istruiti.

Nota — Un maggiore sviluppo de' principî che hanno regolata la risoluzione di questi dubbi trovasi nel seguente uffizio diretto nel giorno de 27 giugno 1832 dal ministro di grazia e giustizia a quello di finanze.

Eccellenza — Ho l'onore di riscontrare diffinitivamente i di lei pregiati uffizi del 1 ed 11 febbraio', del 14 aprile e 2 maggio del corrente anno, numeri 259, 388, 1035, e 1209. Per essi vostra eccellenza mi ha consultato sopra diversi dubbi promossi in fatto di percezione de'dritti di archivio notarile. Giova ricordare il tenore di cotesti dubbi. Essi sono:

1. Il notaio ch'è destinato dal giudice a conservare un testamento mistico, dee distendere atto di deposito?

2. In quale libro di formalità debbono registrarsi da' ricevitori i testamenti olografi ed i testamenti mistici?

3. La registrazione di cotesti testamenti dev'essere descritta ne' repertori de' notai?

4. Quando e quale dritto di archivio deve esigersi pe'contratti contenenti obbligazioni od estensioni delle medesime delle quali non si precisa l'ammontare?

5. È dovuto alcun dritto di archivio sugl' istrumenti di quietanza?

6. Nell' affermativa, il dritto dee essere corrispondente allo importo del solo capitale, od anche degl' interessi?

7. Dee esigersi alcun dritto sugl'istrumenti di cauzione, o di immobilizzazione di rendite iscritte sul gran libro per cauzione?

8. Nelle contrattazioni delle rendite iscritte sul gran libro, in qual modo dev'essere regolato il valore per lo incasso dei dritti di archivio?

9. Nelle cessioni di credito a titolo oneroso, il dritto di archivio dee liquidarsi sull'importo del credito ceduto o sul prezzo della cessione?

10 Quando da un atto di trasferimento di proprietà, o di usufrutto d'immobili, non si raccoglie il valore, il dritto di archivio dev'essere tassato al maximum o sull' importo legale liquidato a norma della legge de'29 dicembre 1828 sulla espropriazione forzata? Dall'importo così calcolato, dee farsi deduzione per la fondiaria e censi?

11. Nelle convenzioni matrimoniali dee esigersi il dritto di archivio sulla dote, od ancora sulle altre convenzioni matrimoniali ?

12. Ne' brevetti di autentica di firma (certificati di carattere) dee esigersi il minimum del dritto di archivio, od in proporzione del valore dell'atto, la di cui soscrizione si cerca di convalidare?

13. È dovuto dritto di archivio per gli estratti che i notai rilasciano delle partite de' libri de' negozianti?

14. È dovuto dritto di archivio pe' certificati di esistenza che si rilasciano da' notai?

15. Nelle ratifiche di vendite precedentemente promesse per le quali siesi esatto il dritto corrispondente alla primitiva valutazione, nel caso si convenisse aumento di prezzo, l'importo di questo eccesso deve servire di base ad un dritto suppletorio?

16. Se per l' atto di deposito di titoli e documenti, il valore di queste carte e di questi documenti dev'essere preso in considerazione per la fissazione del dritto di archivio?

Prima che io le presenti le mie riflessioni su questi dubbi, mi è d' uopo interessare vostra eccellenza ad osservare che nella risoluzion loro non può, nè dee aversi riguardo che al solo articolo 143 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato, ed al n. 1 del precedente articolo 141.

Le altre disposizioni che rimangono ne' numeri 2, 3, 4 ecc. di questo medesimo articolo, non possono essere utilmente invocate, secondochè ha praticato l'amministrazione generale del registro e bollo co'suoi rapporti de'28 gennaio, e de'28 aprile 1832. Coteste disposizioni riflettono il modo, secondo il quale dee fissarsi il compenso al notaio per lo suo ministero in ciascuna specie di contratti. Non vi ha alcuna indentità ed analogia di ragioni tra queste regole di compenso ed i dritti per l'archivio notarile.

Ricordisi che i dritti di archivio notarile furono stabiliti nella idea di provvedere, senzachè il tesoro ne fosse incomodato, a tutte le spese di personale e di materiale degli archivi istessi. Questa idea è chiara tra per l' articolo 115 della legge istessa sul notariato, come per lo decreto de' 4 ottobre ottobre 1831. Tolto agli archivi notarili l' introito

de' dritti de' quali trattasi, la spesa per lo loro mantenimento è ricaduta a carico del tesoro.

In fine l'articolo 143 essendosi riportato al solo num. 1 dello articolo 141 ha escluso gli altri numeri di questo istesso articolo, secondo le buone regole d'interpetrazione. Era necessaria questa avvertenza per evitare inutili ripetizioni nel progresso di questo uffizio, e per conoscere a quali disposizioni io mi riporti nell'adempire a questo riscontro.

Sul primo dubbio. Perciò che riguarda il primo dubbio, l'amministrazione generale ha pensato che il notaio distender dovesse atto di deposito di testamento olografo o mistico che gli venga consegnato dal giudice, da contenere la inserzione del testamento medesimo, e della spedizione della ordinanza del giudice. Poggiasi questa opinione sulle considerazioni: che per l'art. 933 leggi civili il giudice deve ordinare il deposito del testamento presso il notaio. Che altrettanto osservasi disposto negli articoli 991 e 996 leggi di procedura civile: che l'art. 39 della legge del 23 novembre 1819 sul notariato esige formarsi atto di deposito dell'atto in brevetto semprechè se ne voglia conseguire la spedizione in forma esecutiva: che l'art. 51 della medesima legge sul notariato estende questa regola espressamente a' testamenti ed atti di ultima volontà: che l'art. 934 leggi civili vuole che alla istanza per la immissione in possesso sia unito l'atto del deposito del testamento mistico od olografo.

La regolare soluzione del primo dubbio sta, a parer mio, alla forma secondo la quale nel caso preveduto dall'articolo 933 leggi civili segue dal magistrato al notaio il passaggio del testamento mistico od olografo per la correlativa conservazione. Certo che formato il processo verbale di presentazione, dell'apertura, e dello stato del testamento, questo testamento deve essere consegnato al notaio. Or una delle due. Il notaio è presente? Ed è questo il caso più facile a succedere, avendosi sempre l'accorgimento d'invitare precedentemente il notaio che vuolsi destinare alla conservazione del testamento, e ciò tra per ragion di economia, come per evitare atti soperflui di procedura. Aggiungasi che comunque l'articolo 933 leggi civili accordi al giudice la scelta del notaio, questa scelta non può, nè dev'essere arbitraria. La legge suppone nel magistrato l'uomo della probità e della regola: quindi non vi ha ragione a variare, senza un forte motivo, da notaio che pe' testamenti mistici ha ricevuto l'atto di soprascrizione. È dunque nelle schede di questo notaio che d'ordinario rimane il testamento, e questo notaio, o chi è succeduto nella conservazione delle schede per lo medesimo articolo 933 è sempre presente all'apertura, ec. del testamento.

Allorchè il notaio è presente, nel medesimo processo verbale di apertura ec. è indicata consegna del testamento al notaio, e costui nel verbale istesso appone anche la sua firma per la seguita ricezione. Il notaio non è presente locchè non può avvenir che di rado per le precedenti osservazioni? Le cose, tornano all'istesso; se non che vi saranno due processi verbali, uno di apertura ec. e l'altro di consegna al notaio, e questo secondo verbale è preceduto da ordinanza del giudice per la indicazione del notaio e per la destinazione del giorno e dell'ora nel locale del giudicato per la effettuazione della consegna.

Le cose finora dette sono avvalorate del metodo costantemente invalso nella specie e presso di noi, ed in Francia: e tiene questo metodo alla somma importanza de' testamenti per le conseguenze che ne possono derivare nell'interesse de' successibili e dei terzi.

Nell' un caso e nell' altro è dato al notaiò destinato conservatore del testamento ed il testamento istesso ed una spedizione del corralativo processo verbale di apertura ec. e di sua consegna. Egli alliga l'uno e l'altra a' suoi atti.

Premesse queste nozioni, è facile rispondere al primo dubbio. La legge non vuole e non può volere atti inutili. Or a quale oggetto sarebbe mai destinata la redazione di speciale atto di deposito dal notaio del testamento mistico ed olografo se non ad assicurarne la esistenza presso il notaio istesso per la risponsabilità di sua conservazione? Ma questa esistenza, questa risponsabilità sono assicurate col verbale di apertura e di consegna redatto dal giudice, e del quale verbale rimane minuta nella cancelleria del giudicato. D'altronde non può darsi deposito senza un depositario. Nella circostanza il notaio è il depositario. Ma chi sarà in figura di deponente? non vi potrebb'essere che il giudice, poiche dietro la presentazione del testamento, il testamento trovasi presso la giustizia. Ripugna ad ogni principio che il giudice si costituisca innanzi al notaio e gli offra in deposito il testamento. Il magistrato nell'esercizio della sua giurisdizione prescrive, dispone la esecuzione o l'applicazione della legge: non può nè dee discendere ad atti estranei. Infine se il preteso atto di deposito non dovesse contenere che la dichiarazione del notaio della seguita ricezione ed esistenza presso di lui del testamento, ricadremmo in quella superfluità, dirò anzi inutilità di atti, della quale ho poc'anzi discorso. Nè pare che gli argomenti addotti dall'amministrazione generale possano dar luogo ad una contraria opinione. Ordinerà il deposito (del testamento) è detto nell'articolo 933 leggi civili e nell'articolo 995 legge di procedura civile; ma ciò non vuol

dire che si debba formare dal notaio l'atto di deposito. Vuol dire bensì che il testamento non dee rimanere presso la cancelleria del giudice, ma dee essere affidato alla conservazione di alcun notaio, ossia è il precetto che la legge dà al magistrato del modo secondo il quale abbia a regolarsi nella specie. Avvolora questa idea la locuzione serbata dalla legge nell'articolo 996 leggi di procedura civile: il giudice li depositerà presso un notaio (i pieghi), ossia non li può ritenere presso di se. Vedemmo di sopra le inconvenienze e le irregolarità che risulterebbero dal costituirsi il giudice presso il notaiper lo deposito. È il notaio che dee recarsi dal giudice per ricevere la consegna delle carte, e non riceversela.

Il rinvio dell'articolo 51 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato all'articolo 39 della legge istessa non può essere inteso indistintamente e nel modo vuolsi applicare dall'amministrazione generale del registro. Così la forma esecutiva non può adattarsi a tutti gli atti notarili, a quelli bensì, che per le disposizioni delle leggi veglianti possono ricevere pronta esecuzione. I testamenti, sieno mistici od olografi, non appartengono a questa classe. Pure l'opposto avverrebbe nell'applicazione rigorosa a questi atti dell'intero contesto dell'articolo 39. piò: cotesto articolo 39 contiene tre precetti. Riguarda il primo così l'obbligo a' notai per lo rilascio ad ognuna delle parti interessate di una prima copia in forma esecutiva degl'istrumenti ed atti tra vivi, come il modo di assicurare cotesto rilascio. Il secondo precetto determina in qual modo gl'istrumenti stipulati prima del nuovo regime potessero spedirsi in forma esecutiva. Come debba ottenersi la spedizione in forma esecutiva di atto in brevetto, è determinato dall'ultimo precetto.

Ho poc'anzi osservato che la forma esecutoria non può convenire ai testamenti. Il rinvio dunque dell'articolo 51 all'articolo 39 non può risguardare che la sola facoltà al notaio di rilasciare a ciascuna delle parti interessate una prima copia del testamento. Che l'articolo 51 intenda nel rinvio anzidetto parlar solo delle copie, è chiaro dalla seconda parte dell'articolo istesso poichè stabilisce tali copie non potersi dare vivo il testatore. Ciò tiene pure al valor legale delle diverse specie di copie. Le leggi civili fanno intercedere gran distinzione tra le copie di prima spedizione, e le altre che possono essere rilasciate dopo consegnata quella di prima spedizione, senz'autorità del magistrato, e senza il consenso delle parti, comunque estratte dalla matrice del notaio stipulatore. Le copie di prima spedizione dividonsi in due classi, in quelle cioè che sono munite della forma esecutoria, se la qualità dell'atto ne permetta l'uso; ed in quelle per

le quali tal forma non può essere adoperata. Le prime copie non possono darsi indistintamente a tutti, bensì alle sole parti interessate. Questo precetto per l'articolo 51 è esteso dagli atti tra vivi agli atti di ultima volontà. Tutt'altro è detto nel l'articolo 39, coi l'articolo 51 riportati, è essenzialmente incompatibile co' testamenti. La forma esecutoria per essi non può mai aver luogo.

Finalmente l'atto di deposito, di cui parlasi nell'articolo 934, leggi civili per le cose precedentemente dette importa la copia legale così del testamento, come della spedizione del processo verbale per la consegna del testamento istesso al notaio. Vi sarebbe altrimenti ripetizione delle medesime cose.

Per queste osservazioni, io penso che non vi sia luogo nella specie a redazione di atto in deposito, e che perciò niuno dritto di archivio debbasi pagare.

Sul secondo e terzo dubbio. Convengo coll'amministrazione generale del registro che i testamenti olografi debbano registrarsi nel libro degli atti privati, e che copia di essi debba esserne rilasciata a' ricevitori nell'atto della registrazione al pari di ogni altra scrittura privata: che i notai non debbano riferire ne' loro repertori la registrata de' testamenti olografi che loro fossero dati a conservare dal giudice. Il numero 7 dell'articolo 19 della legge dei 21 giugno 1819 sul registro impone l'obbligo di fare registrare i testamenti agli eredi, ai legatari, ed agli esecutori testamentari. I notai dunque curando cotesta registrazione non possono altrimenti essere riguardati che come procuratori de' medesimi, e quindi soggetti alle obbligazioni di costoro. D'altronde i notai non debbono iscrivere nei loro repertori che gli atti che sono da essi ricevuti.

Per ciò che concerne i testamenti mistici, guardata la quistione nel rapporto fiscale, io osservo: che per l'articolo 19 n. 1 della legge anzidetta, i notai non sono tenuti che a far seguire la registrazione degli atti che sono seguiti avanti di essi: che per lo medesimo articolo 19 n. 7 l'obbligo di far praticare la registrazione de' testamenti è a carico degli eredi, dei legatari, o degli esecutori testamentari: che perciò il notaio in fatto di testamenti mistici non sia tenuto che a far seguire la registrazione dell'atto di soprascrizione: che la sola registrazione di questo atto debb'essere riferita ne' repertori, e per esso solamente dee pagarsi il dritto di archivio. Ha ben detto l'amministrazione generale doversi il dritto fisso per cotesto atto di soprascrizione.

Sul quarto dubbio. La quistione del tempo è risoluta dall'art. 2 del decreto de'4 ottobre 1831.

Il dritto di archivio dee pagarsi nel tempo istesso in cui

adempiersi alla registrazione. Sull' ammontare di cotesto dritto di archivio, prego vostra eccellenza ad osservare le seguenti cose. *Haereditas est universum ius.* D'altronde non vi ha luogo a valutazione di essa per fissare il dritto di archivio. Grave imbarazzo recherebbe cotesta liquidazione. Sempre incerto ne sarebbe l'ammontare, non potendosi frugare ne' segreti di famiglia. Infine nel suo massimo, l' interesse della finanza non sarebbe che di un ducato. La quistione poi sull'ammontare il dritto ricade a parer mio nell'altra che da qui a poco dovrò esaminare, quale dritto, cioè, debba pagarsi per gli atti che non contengono somma deteminata.

Io penso che in questo caso debba pagarsi il diritto fiscale; e ciò per due motivi: l' uno di pubblica economia, l' altro che vien tratto dalla legge istessa sul notariato. È nell' interesse generale di agevolare la contrattazione; e questa agevolazione era particolarmente nella minorazione delle spese che possono all' uopo occorrere. Nella inesistenza dunque di apposita disposizione di legge o di dubbio nella interpretazione sua per la esazione di alcun dritto, questo dritto o non deve esigersi o dev' essere riscosso nel *minimum*, secondo le diverse ipotesi d' inesistenza o di dubbio. Aggiungasi che ciò sembra espressamente stabilito nella legge; il n. 1 articolo **143** della legge sul notoriato vuole che sia esatto il diritto di archivio di 10 grana (che è il minimum) per ogni atto di cui è fissato l' onorario nel n. 1 dall' articolo **141**. Secondo la letterale disposizione compresa in questo numero va riguardato ogni istromento di oggetto inestimabile. Questa riflessione riguarda il dubbio **5** e la seconda parte del dubbio precedente.

Convengo altresì coll' amministrazione generale per la risoluzione dei dubbi qui sopra espressi coi numeri **6 8 10 13 14 15 16** e **17**.

Relativamente però al dubbio se nel determinarsi il valore di un istrumento di quietanza debba computarsi l'ammontare degl'interessi pagati, io sono per la negativa. Quegli che fa quietanza pel capitale, dichiara virtualmente null' altro avere a pretendere: quindi se somma d' interessi è marcata, non è che per semplice forma e per un positivo pleonasmo.

L' articolo **1780** delle leggi civili appoggia questa idea.

Il valor delle rendite iscritte sul gran libro è indicato nel contratto, o non lo è. Nel primo caso sembra plausibile la idea doversi attendere all' ammontare di esso secondo la convenzione delle parti. Nel secondo caso, il valore non può altrimenti determinarsi che secondo ne è fissato alla borsa. Non può utilmente invocarsi il decreto cui si è appellata l'ammi-

nistrazione generale, per lo quale è detto calcolarsi il capitale di ducati cento per ogni cinque ducati di rendita iscritta sul gran libro, le disposizioni comprese in questo decreto avendo mirato a speciale oggetto ed in niun modo affini colla quistione nostra.

Per ciò che riguarda poi la fissazione del valore degl immobili, sieno in piena proprietà, sieno in usufrutto, io credo che a determinare cotesto valore sia utile avere ricorso all'articolo 108 della cennata legge sul registro, ed al decreto dei 30 maggio dell' anno 1823.

Trattasi d' immobile in piena proprietà? Il valor suo sarà il prodotto della rendita imponibile moltiplicata per venti volte.

Trattasi di usufrutto d' immobili? il suo valore sarà il terzo di questo prodotto. L' elemento della rendita imponibile non potrà mai meno, che la legge del 1 giugno 1817 prescrive alligarsi l' estratto del ruolo di fondiaria ad ogni contratto di alienazione d' immobili, costituzione di usufrutto ec. Cessa così ogni difficoltà, e le leggi istesse di finanza veggonsi in maggior armonia tra loro.

Quello che poc' anzi ho osservato per la fissazione del valore di usufrutto sopra stabili potrebbe, a parer mio osservarsi nel caso di usufrutto o di vitalizio sopra capitali o altra specie di rendite. Ciò però per usufrutto o vitalizio a tempo determinati. Che se la durata dell' uno o dell' altro fosse limitata, bisognerebbe applicare la regola di sopra esposta, avuto riguardo al numero degli anni di godimento.

Infine il dubbio segnato quì sopra al n. 12 di speciale risolvesi in dubbio generale; ed è se in un istrumento si contengono più contratti ed obbligazioni, dee pagarsi unico diritto di archivio, o tanti separati diritti per quanti sono i contratti o le obbligazioni che vi si comprendono, in proporzione del rispettivo valore?

Su tal quistione io osservo, che la legge ha stabilito un diritto di archivio per ogni atto che sia scritto nel repertorio del notaio, e non già per ciascun contratto che si rinchiude nell' atto. Il ministero cui vostra eccellenza presiede con uffizio de' 15 luglio 1825 riscontrando il precedente uffizio di questa real segreteria, convenne nella idea che i notai potessero riunire in uno solo atto diverse contrattazioni. Sembra quindi che nella proposta ipotesi il valore dell' atto debba determinarsi dalla riunione del valore di ciascun contratto, e che alla somma di questi valori debba proporzionarsi il diritto di archivio secondo le regole stabilite nell' articolo 143 della legge sul notariato.

Sono queste le mie osservazioni sui promossi dubbi, lo pre-

go vostra eccellenza valutarle nella sua saviezza, e manifestarmi i suoi ulteriori divisamenti per la corrispondente risoluzione che dee prendersi.

— 2135 —

Circolare del 18 agosto 1832 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si stabilisce che i difensori e procuratori presso i consigli d' intendenza hanno dritto all'onorario giusta il real decreto de' 12 ottobre 1827.

La legge de' 25 marzo 1817 articolo 35 prescrive, che presso il consiglio d'intendenza, le parti contendenti debbono essere rappresentate da' procuratori speciali per la legittimazione delle persone che contendono, ma l' opera che siffatti difensori prestano, essendo quella di avvocati, essa debba essere considerata sulle norme, che per le fatiche degli avvocati sono stabilite nel real decreto de' 12 ottobre 1827.

Ciò in riscontro al dubbio, che ella propose col rapporto dei 14 luglio.

— 2136 —

Reale Rescritto del 22 agosto 1832 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni per le levatrici.

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 14 giugno scorso circa la dispensa all'articolo 4 del real decreto dei 14 giugno 1828 riguardo all'obbligo, che debbono avere le levatrici di saper leggere e scrivere onde esercitare il loro mestiere; e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 19 del corrente, approvando quanto ha ordinato, che per quei comuni ove non si trovano donne che sappiano leggere e scrivere, e che abbiano esercitato il mestiere per qualche tempo con buon successo, ma senza autorizzazione, a queste si spedisca la patente con l'obbligo di andare una volta la settimana ad istruirsi nel catechismo per l'esercizio del mestiere, e d' istruirsi anche nel leggere e scrivere permettendolo le circostanze; per le nuove poi, che dovranno esercitare un tal mestiere, vuole la Maestà Sua che resti sospesa per due anni la condizione di saper leggere e scrivere.

Nel real nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2137 —

Reale Rescritto del 23 agosto 1832 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che in mancanza dell'intendente e del vescovo il consiglio degli ospizi è preseduto dal consigliere di beneficenza decano.

Ricercato da qualche consiglio degli ospizi chi dovesse presedere al consiglio quando fossero insieme impediti ad andarvi l'intendente, ed il vescovo vice-presidente, S. M. alla quale si rassegnò il caso si è degnata ordinare con rescritto de' 15 febbraio 1832, che si osservi in questa parte de' reali domini continentali, che in mancanza dell'uno e dell'altro de' detti funzionari, il consiglio degli ospizi è preseduto dal consigliere di beneficenza decano.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per sua regola.

— 2138 —

Ministeriale del 10 ottobre 1832 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata con la quale si approva l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette sulle operazioni degli agenti di questo ramo nel caso che la parte di una posta devoluta si trovi di maggiore o minore estensione.

Ho io consultato il consiglio della contribuzioni dirette sul metodo a tenersi nelle operazioni degli agenti delle contribuzioni dirette nel caso, che devoluta qualche parte di una della poste del tavoliere, si trovi poi, nel riconcederla di maggiore, o di minore estensione di quella, per la quale si è è la devoluzione eseguita, stante il sistema degl' incasti nella posta medesima di risarcire a vicenda nella divisione tra essi la qualità colla quantità. Io trovo regolare le proposizioni del consiglio espresse nel rapporto del presidente, del quale le rimetto copia, ed è perciò che le inculco di disporne la esecuzione nelle occorrenze.

Rapporto del consiglio delle contribuzioni dirette.

Delle carte, che si degnò trasmettermi per la sua pregiatissima del dì 29 caduto giugno ho ravvisato col consiglio cui preseggo nella seduta del dì 11 andante settembre, le dubbiezze poste in veduta dall' intendente di Capitanata e da quel direttore de' dazi diretti, ove intervenga la devoluzione di una parte di una posta del tavoliere, e questa in riconcederla, di maggiore o minore estensione si rinvenga di quella

per la quale appariva censita, imperocchè il primo mentre conviene, che un temperamento è d'uopo che si adotti in casi siffatti, si è d'uopo sempre venire al partimento dello imponibile primitivo in fra la quantità effettiva della estensione, ed in fra l'uno e l'altro caso si avvisa, dopo lungo ragionamento, che per l'eccesso fa mestieri procedersi alla aggregazione per un ruolo suppletorio, e per lo difetto di estensione procedersi alla correzione pei mezzi dettati dallo articolo 33 del real decreto da' 10 giugno 1817 dividendo, cioè, lo stesso imponibile sull' intera estensione del fondo.

Senza scendere al dettaglio di chi meglio la pensasse in fra i lodati funzionari, il collegio osserva sul proposito, che si l'uno che l'altro dal vero sonosi nel rincontro allontanati. Conviene il consiglio, che il temperamento proposto dall'intendente sembrerebbe il più equo, ma pone mente ad un tempo che desso potrebbe avere esecuzione ove nel catasto le parti tutte, che compongono l'intera posta all' amministrazione del tavoliere, e non a' censuari si appartenessero, poichè in siffatto caso l'amministrazione cennata avendo la quota per intera intitolata nel catasto potrebbe o farsi a reclamare straordinariamente, o invocare, il suo conto tornando, le benefiche disposizioni del soddetto articolo 33. Ma tostochè le quote a tanti particolari enfiteusi riferisconsi, e perciò dessi esclusivamente come contribuenti del ruolo son reputati dall' amministrazione delle contribuzioni dirette, si è chiaro che non è dato al tavoliere, di chiedere, che l'eccesso o il difetto di estensione in una parte di posta rinvenuta s' abbia compensamento per lo difetto o eccesso in altre parti della posta istessa rinvenibile tostochè non si ha in catasto le parti tutte della posta intestata; circostanza che è anche applicabile a quello che il direttore ha pensato per lo caso, che dovesse procedersi a correzione per un di meno rinvenuto nella estensione. D'altronde riflette il collegio, che se per gli eccessi di estensione si concede a' contribuenti di reclamare, a siffatta concessione si deviene in linea di semplice agevolazione e per casi affatto straordinari; ma non così per lo caso inverso, poichè per esso si han debito preciso gli agenti dell'amministrazione di procedere immantinenti alla ricognizione dell' occultazione, e quindi all'aggregazione della medesima; ed ove fraudolenta si rinvenga all'inflizione della multa si ricorra in pena di non essersene a tempo debito praticata la rivelazione.

Da questi dati quindi muovendo il collegio ha conchiuso, che lungi dall' adottarsi i diversi temperamenti in proposito proposti dall' intendente, e dal direttore di Capitanata, debbe dichiararsi, che nel caso, sia per mezzo di denunzia, sia

per altra via, s'abbia conoscenza d'un eccesso di estensione verificato in una parte d'una posta del tavoliere, debba dall'amministrazione delle contribuzioni dirette procedersi immantinenti alla debita aggregazione, salvo alla parte interessata di querelarsene, onde per la verificazione di apposito reclamo vederne il vero, e quindi portar correzione agli errori, che han potuto intervenire nelle altre parti della posta, ove il tavoliere stesso però se l'abbia nel catasto intitolata. E quanto poi a' difetti di estensione rinvenibili per un caso qualunque, che debba riservarsi alla natura e qualità medesima del caso l'agevolazione per la produzione d'un reclamo straordinario per ottenersene la correzione corrispondente. Napoli 18 settembre 1832.

— 2139 —

Circolare de' 30 ottobre 1832 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili, per risoluzione di altri dubbi sulla percezione de' dritti di archivio notariale.

Due altri dubbi sono stati promossi in fatto di esazione di dritti di archivio notariale: 1. Se a cotesti dritti fossero soggette le copie, gli estratti e certificati che sono rilasciati da' notai per gli atti de' quali conservano minuta; 2. Se l'inventario de' beni desse luogo a dritto graduale.

Di accordo col ministro delle finanze è stato risoluto negativamente il primo dubbio, ed affermativamente il secondo. Un dritto essendo stato già riscosso sugli originali, si darebbe luogo ad una doppia esazione, qualora altrettanto dovesse praticarsi sulle copie, sugli estratti, e certificati, locchè non è nella lettera o nello spirito della legge. L'inventario ricadendo nella categoria degli atti, va soggetto al dritto graduale secondo il valore de' beni che vi è indicato.

Lo partecipo alle signorie loro per intelligenza delle camere notariali, e de' giudici di circondario delle rispettive provincie.

— 2140 —

Reale Rescritto degli 8 novembre 1832 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziere debbonsi diffinitivamente discutere a cura della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti con l'intervento del ministero pubblico e dell' agente del contenzioso.

Sua Maestà (D. G.) nell'ordinario consiglio di stato del dì 5 corrente essendosi degnata di prendere in seria consi-

derazione l' affare delle cauzioni che da'contabili si prestano in beni fondi, ha risoluto che tutte le cauzioni pel ramo finanziero debbano essere discusse deffinitivamente a cura della commessione consultiva de'presidenti presso cotesta gran corte de' conti coll' intervento del ministero pubblico e dello agente del contenzioso.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo adempimento prevenendola di averne data la comunicazione a tutt' i capi dell' amministrazione finanziera.

— 2141 —

Circolare del 14 novembre 1832 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si prescrive che non si deve indennità a' testimoni adibiti da' servienti comunali ne' pignoramenti di mobili.

Nell' articolo 82 della legge di procedura civile è prescritto che i servienti comunali per la esecuzione delle sentenze de' conciliatori debbono procedere al pignoramento de' mobili a danno del soccumbente in presenza di due testimoni, che nel caso anzidetto debbono essere adoperati; io ho osservato, che per gli stabilimenti in vigore non può esigersi in fatti di atti giudiziari alcuno emolumento o propina, che non sia espressamente accordata dalla legge; che la tariffa de' 31 agosto 1819 per le spese giudiziarie nelle materie civili, mentre accorda un emolumento a' testimoni che intervengono a' pignoramenti per esecuzione di sentenza emessa da' giudici di circondario, o da altre superiori autorità giudiziarie, non istabilisce alcuno emolumento a' testimoni richiesti a' pignoramenti che eseguonsi da' servienti, o dagli uscieri de' conciliatori; che quindi sia bene il caso di poter invocare la regola di dritto, e di poter ritenere, che la legge, dove ha voluto permettere un emolumento espressamente, l' ha stabilito, e che ove non lo ha voluto si è taciuto: che la ragione di questa differenza stia particolarmente nella idea della maggior economia nel procedimento innanzi a'conciliatori; che corrisponde pure questa idea all' osservazione che i pignoramenti ch'eseguonsi da'servienti comunali non possono d' ordinario riguardare che la classe povera, e d' altronde per la loro forma speciale richiedono la durata di pochissimo tempo, e quindi non possono recare a' testimoni una distrazione positiva dalle loro occupazioni. Per effetto di coteste considerazioni io ho pensato, che il proposto dubbio debba risolversi negativamente.

Manifesto tutto ciò alle signorie loro per l'uso conveniente.

— 2142 —

Circolare del 16 novembre 1832 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si enunciano le disposizioni date dal ministro di grazia e giustizia per escludere le amministrazioni finanziere dal prestar cauzione in occasioni di liti, come ogni altro contendente.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze in data de' 14 andante 4. ripartimento numero 1226, mi si è comunicato per l' uso di risulta una circolare del ministro di grazia e giustizia del dì 25 febbraio 1829.

» Il ministro segretario di stato delle finanze, si è meco doluto, che in occasione di lite, le autorità giudiziarie nell' interesse delle pubbliche amministrazioni dipendenti dal suo ministero, sieno state costoro obbligate a prestar cauzione nel modo istesso, che pe' privati ha costume praticarsi.

» Io ho osservato, che la legge dà facoltà al magistrato di ordinare le cauzioni per assicurare gl'interessi di coloro, pe' quali o contra a' quali alcuna cosa è disposta. Che perciò sia particolarmente fondata nell' idea, che quegli che è obbligato alla cauzione, possa in appresso divenire insolvibile. Che questa insolvibilità non può aver luogo per le pubbliche amministrazioni, sia, che si riguardi, non essere le medesime, che il governo istesso in dettaglio, che giammai vien meno, e all' articolo 30 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

» Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi giudiziari, e giudici di circondario.

— 2143 —

Reale Rescritto del 17 novembre 1832 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si accordano altre abilitazioni ai vecchi esercenti l' arte salutare.

Ho rassegnato a Sua Maestà le disposizioni proposte dalla giunta contenute nel rapporto di lei del 1 settembre ultimo per la esecuzione del real decreto de' 29 maggio, con cui sono facilitati a mettersi in regola i vecchi esercenti l' arte salutare.

La Maestà Sua in conformità delle medesime si è degnata di sanzionare ;

1. Che agli esercenti oltre i venti anni si permetta la continuazione dell'esercizio fino al termine prefisso dalle sovrane agevolazioni.

2. Che a coloro che hanno un esercizio minore, dovendo

essi sostenere un esame pratico, sia interdetto l'esercizio fino a che si mettano in regola.

3. Che coloro che abbiano oltrepassato gli anni 60, ed abbiano i mezzi, debbano essere obbligati a pagare il terzo dell' importo della sola carta autorizzante.

4. Che gli esercenti di uguale età ma poveri, contestata la loro povertà dalle persone volute dalla legge, e dall'ordinario diocesano, sieno esenti da ogni pagamento per ottenere la carta autorizzante.

5. Che coloro che non contano anni 60, e pel loro esercizio debbono ricevere la carta autorizzante, paghino il valor della sola carta senza dritto di esame.

6. Che coloro, i quali debbono sostenere qualche esame paghino il dritto della carta, e dell' esame che sostengono.

7. Che il termine di grazia si calcoli d'un anno dal giorno della promulgazione del real rescritto del 29 maggio.

8. Che in difetto del certificato di professori locali vi si possa supplire un simile documento di altri riputati professori de' luoghi vicini.

Nel real nome le comunico queste sovrane determinazioni pel loro esatto adempimento.

La prevengo in pari tempo che Sua Maestà uniformandosi al parere della stessa giunta, ha risoluto che s'incarichi il protomedico generale di un regolamento per l' applicazione del citato real rescritto agli esercenti la basse arte salutare, a che io ho dato esecuzione.

— 2144 —

Reale Rescritto del 24 novembre 1832 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che pei giudizi di contravvenzioni niun provento è attribuito ai cancellieri comunali.

Surto il dubbio se a' cancellieri comunali possono accordarsi i medesimi dritti che si corrispondono agli uscieri del contenzioso amministrativo ne' giudizi di contravvenzione in ordine agli affitti de' cespiti comunali, la consulta de' reali domini di quà del faro incaricata d' ordine sovrano della discussione, e del parere sull' oggetto, ha considerato che i cancellieri comunali sono provveduti dalla legge di una provvisione ossia soldo mensile per le fatiche del loro impiego, oltre le indennità di scrittoio; che l' intervento, ed officio de' medesimi negli atti di contravvenzione riguardo agli affitti comunali, fa parte appunto delle ordinarie loro attribuzioni e doveri; che non sussiste il parallelo di tali attribuzioni e doveri, con quello che disimpegnano un servizio straordinario, al quale è perciò addetta una retribuzione corri-

spondente alla tariffa; e che molto meno può influire ad aumentare i proventi dalla legge accordati a' cancellieri comunali il lucro più eccedente che fosse, nè l'abuso degli affittatori in produrre sotto l'aspetto di contravvenzioni delle vessazioni contra operazioni innocenti, il che potrebb'essere oggetto di correzione o di regolamento apposito, anzicchè di una ulteriore retribuzione ai cancellieri comunali.

Quindi la consulta medesima è stata di avviso, che potesse Sua Maestà degnarsi dichiarare che niun compenso sia dovuto a' cancellieri comunali.

Essendosi la Maestà Sua degnata di approvare siffatto avviso, nel real nome glielo partecipo per di lei intelligenza, ed uso di risulta.

—2145—

Reale Rescritto del 28 novembre 1832 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che possono gl'intendenti continuare ad avvalersi delle facoltà di nominare un'uffiziale comunale fuori terna, anche nel caso che dopo la scelta venisse il nominato esentato per eccezioni prodotte dopo la comunicazione della nomina.

Con rapporto del 4 decembre 1830 il di lei predecessore promosse il dubbio, se nominato un uffiziale comunale fuori terna a' termini dell'articolo 114 della legge de' 12 decembre 1816, ed esentato per eccezioni prodotte dopo la comunicazione della nomina, prima dell'epoca stabilita nell'art. 118, dall'esercizio della carica, possa l'intendente pel rimpiazzo dell' esentato continuare ad avvalersi delle facoltà concessegli dal citato art. 114, o debba devenirsi a nuova terna, o come praticasi pei rimpiazzi ordinarii.

La consulta de' reali dominî di quà del faro incaricata di real ordine dell' esame, ed avviso sul proposto dubbio, ha considerato, che l' art. 114 prescrive, che dopo una seconda terna, altra gl'intendenti non ne richieggano da' decurionati, ma colle condizioni, che quivi si stabiliscono, da se nominino o propongano alla reale approvazione i soggetti, che credano convenienti proporre all' amministrazione comunale; che chiedere una terza terna dal decurionato sarebbe contro il disposto dell' articolo medesimo, e che il dubbio dallo spirito e dalla lettera dello stesso articolo è risoluto; quindi è stata la consulta di parere, che niun atto sovrano interpretrativo o dilucidativo occorra per la risoluzione del dubbio potendo, anzi dovendo gl' intendenti respingere al decurionato le terne quando non vi trovassero soggetti idonei, e per lo stesso motivo rifiutare anche le seconde, ed uniformarsi in tal caso

a tutte le prescrizioni, che si vanno determinando nelle due condizioni, che gl' intendenti da se debbano procedere alle nomine, o proporre con loro avviso le terne alla elezione sovrana.

Sua Maestà avendo approvato un tal parere al 13 ottobre ultimo, nel real nome ne la prevengo per l'uso di risulta.

— 2146 —

Reale Rescritto del 22 dicembre 1832 partecipato dal presidente del consiglio dei ministri col quale si chiamano responsabili tutti i capi di amministrazioni dell'obbligo imposto agli impiegati di non accettare retribuzioni particolari, sotto qualsivoglia pretesto.

In ordine al real decreto emanato sotto il dì 4 del passato ottobre portante l' espresso divieto ad ogn' impiegato di qualunque ramo delle regie amministrazioni di accettare sotto qualsivoglia pretesto dai particolari la menoma retribuzione in fatto de' loro impieghi, vuole il Re, che per la esecuzione di tal sovrana determinazione, da'ministri, o capi di amministrazione sieno chiamati responsabili dello adempimento i capi di servizio e di sezione delle diverse ufficine.

Nel real nome e per l' uso che convenga partecipo questo sovrano comando a vostra eccellenza, cui di già spedii nel dì 6 del passato ottobre copia legale dell' indicato decreto.

— 2147 —

Reale Rescritto del 29 dicembre 1832 partecipato dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia col quale si stabilisce che gl'ispettori controlori delle spese di giustizia debbono apporre la loro firma al primo ed ultimo foglio de'processi.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 21 del corrente mese si è degnata approvare l' avviso della consulta generale, che gl' ispettori controlori delle spese di giustizia dopo di avere esaminati i processi, appongano sul primo ed ultimo foglio di essi il nome e cognome unitamente ad un bollo indicante il pagamento delle spese, senza che perciò s' intenda punto derogata alcuna delle disposizioni contenute nel real decreto de' 13 gennaio 1817, e senza che si portasse per tale nuova cautela alcun ritardo nella spedizione delle cause, e che nell' ultimo foglio si scriv' ancora l' ammontare della specifica.

Nel real nome, ed in riscontro del foglio di vostra eccellenza del 1 agosto del corrente anno, le partecipo una tale sovrana determinazione per l' uso di risultamento.

— 2147 —

Reale Rescritto del 5 gennaio 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane contenente le disposizioni per l'esatta gestione dei cassieri delle amministrazioni diocesane.

Ho rassegnato a Sua Maestà il sistema costantemente serbato da questo ministero nel chiamare risponsabili i canonici deputati e regi procuratori presso le amministrazioni diocesane della gestione del rispettivo cassiere, e ciò sul riflesso di essere insita la responsabilità in ogni qualunque specie di amministrazione. La Maestà Sua nel rimanerne intesa, ha benanche ordinato nel consiglio ordinario di stato de' 18 dicembre prossimo passato, che si ricordi alle amministrazioni diocesane il dovere che hanno i canonici deputati e regi procuratori di esse d' invigilare colla massima energia al bilancio ed annualmente al rendimento de' conti, giusta le istruzioni generali, senza di che si rendono essi risponsabili di ogni malversazione, dovendone col proprio danaro rimborsare l' importo alle casse diocesane. Ha pure ordinato la Maestà Sua che in ogni fine di mese si verifichino le casse istesse a responsabilità delle amministrazioni diocesane.

Nel real nome lo partecipo quindi a cotesta amministrazione per lo esatto adempimento.

— 2148 —

Real Rescritto del 10 gennaio 1833 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si prescrive che per aver dritto alle indennità un usciere deve riunire molti atti di coazioni contro dei debitori fiscali e portarli al registro.

Affinchè possa riuscir moderata la spesa, e conseguentemente l' indennità richiesta dall' usciere di Caltavuturo per gli atti, che o personalmente, o per via di pedone recar dee sino a Montemaggiore per l' adempimento della formalità del registro dipendenti dall' esercizio di cauzioni a carico dei debitori fiscali, cotesto real governo, secondo che vostra eccellenza viene di manifestare col rapporto dei 7 luglio, ha proposto il seguente temperamento, cioè che la spedizione da farsi ogni volta in Montemaggiore sia di parecchi atti riuniti, per li quali non si debba esigere un' indennità maggiore di grana dieci siciliani, sopra ogni atto soggetto al registro, ripetibile a carico del contribuente moroso, che ha dato

luogo alla coazione, e non già dall' erario, nè dall' agente della percezione.

La consulta dei reali dominii oltre il faro, il di cui parere ha voluto ancora Sua Maestà sentire, ha trovato prudente nello stato attuale delle cose il proposto temperamento; ma ha riflettuto, che nel caso del suddetto comune di Caltavuturo se ne trovano tanti altri ugualmente distanti dal rispettivo capo luogo di circondario, e che se si volesse formare un sistema dovrebbe essere tale da togliere, a parte dell'eccesso della spesa, un'altro più grave inconveniente, qual'è quello, che per riunire in piccoli comuni molti atti da registrarsi, siano essi giudiziari, amministrativi, notarili, passar dee qualche tempo, e diviene questo maggiore nella stagione vernale per la difficoltà della strada, e per li fiumi o torrenti, che impedirebbero all'usciere, o pedone qualunque di accedere al capo di circondario. Questo ritardo, ha la consulta soggiunto, oltre di esser dannoso agl' interessi pei legali effetti, esporrebbe gli uscieri, notari, cancellieri ec. a continue multe senza loro colpa. È stata essa quindi di avviso, che potrebbe Sua Maestà facultare l'augusto suo rappresentante in Sicilia, che a comodo, e risparmio di spese degli interessati, potesse nelle comuni, che sono molto distanti dal capo luogo di circondario o dalle quali par circostanze peculiari l'accesso al medesimo si rende difficile, commettere la registratura degli atti ad uno degl' impiegati locali, il quale funzionando da vice-ricevitore potesse registrare gli atti, che si formano nella comune stessa. Questo vice ricevitore ne riscuoterebbe i corrispondenti dritti.

Nel principio però di ogni mese dovrebbe esso vice ricevitore versare nella cassa del ricevitore circondariale tutte le somme da lui percepite nel mese precedente, ed esibirgli l'indicato suo registro.

Il ricevitore all' incontro dovrebbe trasportare nel suo registro come un' appendice a quel mese, gli atti notati nel registro del suo vice ricevitore, indicando ove, e da chi sieno stati registrati. Ha altresì opinato, che nel dare tali disposizioni Sua Altezza Reale il luogotenente generale potrebbe, se il credesse, sentire sul proposito il direttore generale dei rami, e dritti diversi per quelle misure, che si riputassero convenienti, a maggior tutela tanto degl' interessi privati, quanto di quelli dell' amministrazione.

Sua Maestà cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato dei 5 del corrente si è degnata approvare provvisoriamente il temperamento proposto da cotesto real governo, ed ha ordinato che le idee della consulta per devenirsi a un generale sistema si manifestino a vostra eccellenza, per-

chè intese le autorità corrispondenti, e portatevi il necessario esame, proponga nei modi regolari, ciò che meglio convenga agl'interessi dei privati, ad a quelli dell'amministrazione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2149 —

Risoluzione sovrana del 23 gennaio 1832 partecipata dal ministro delle finanze portante disposizioni sulle verifiche risguardanti reclami che vengon prodotti per cangiata natura di territori, per la cui produzione è stabilito il termine di sei mesi.

Erasi disposto con una ministeriale de' 16 ottobre 1824 che le verifiche de' danni cagionati dalle eruzioni del vesuvio, i quali avean dato luogo a reclami per riduzione d'imponibile fondiario si facessero colle formalità che coll'art. 22 del real decreto de' 10 giugno 1817 trovansi stabilite per le rettifiche di catasti. Surto poi il dubbio se dovessero colle medesime formalità (dispendiose oltre modo pe'reclamanti) verificarsi i reclami che vengon prodotti per *cangiata natura di territori a cagione di disastro o cosma* a' termini dell'art. 22 della circolare de' 16 agosto 1817, varie furono le opinioni su tale oggetto manifestate.

Or la consulta de' reali domini di qua del faro richiesta per sovrano comando del suo avviso ha opinato di potersi da Sua Maestà ordinare.

1. Che se la verifica per mutazione di coltura avvenuta per qualche disastro, comprenda uno, o più fondi di piccola estensione, dovrà aver luogo la verifica ordinaria ai termini della circolare de' 16 agosto 1817.

2. Se poi il cangiamento di natura è avvenuto in più fondi di grande estensione, e sono molti gl'interessati, i quali dimandano adattarsi il tributo alla nuova coltura, in tal caso le verifica dovrà eseguirsi come nella ministeriale de' 16 ottobre 1824 fu prescritto.

3. Che per la produzione di tali reclami debba stabilirsi il termine perentorio di sei mesi.

E su tale avviso che unanimamente si è dato dalla consulta de' reali domini di qua del faro, il Re nostro signore si è degnato impartire la sovrana approvazione.

Ne la prevengo nel real nome per sua intelligenza, e per gli adempimenti di risulta nella parte che la riguarda.

— 2150 —

Real Rescritto del 4 febbraio 1833 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante la spiegazione sulla responsabilità per le contribuzioni scadute, e non esatte nella successione di un percettore o esattore ad un' altro.

Sorto costì il dubbio sulla regola da tenersi per la riscossione de' resti che lascia un percettore uscendo di carica, e subentrandogli un altro, Sua Altezza Reale il luogotenente generale, come si è da vostra eccellenza manifestato con rapporto del 10 del passato novembre, ha ordinato di rassegnare a Sua Maestà le seguenti proposizioni.

1. Che si proceda su' beni, e sulle persone degli agenti passati della tesoreria, che erano obbligati ad adempire l'obbliganza, e non l' adempirono, e che dovettero assicurare l' interesse dello erario con delle valide cauzioni; mettendosi a quest' oggetto di accordo il tesoriere generale e l' agente del contenzioso, e provocando dal governo tutte le provvidenze che saranno necessarie:

2. Che avendo questi agenti passati un interesse diretto sulla esazione degli arretrati, la quale va in diminuzione del loro debito, e recando ad essi il maggior danno la negligenza del percettore attuale, nè avendo essi medesimi facoltà proprie, si mettano d' accordo coll' esercente, sollecitando il ripianamento del debito, e concorrendo con esso alla esazione, giusta una ministeriale de' 12 di marzo 1832, potendo recar le loro istanze al tesoriere, ove osservassero negligenza nel percettore:

3. Che in quanto a' percettori in esercizio, si dichiari dal governo, che per dovere della loro carica sono essi obbligati ad esigere i resti, non essendo data ad altri questa facoltà; che questa obbligazione, la quale nel principio della gestione di un percettore è sussidiaria co' percettori passati, diverrà solidale con quelli, ove, dopo un discreto spazio di tempo della loro gestione in cui si sarebbe potuto mettere l' esazione al corrente, si faranno figurare de' resti; dichiarando espressamente dopo tal discreto termine (il quale non possa mai eccedere gli anni quattro di amministrazione di un percettore), che il governo non suppone più resti del di lui predecessore, e che qualora ve ne siano, sono da attribuirsi alla negligenza de' percettori attuali, e quindi per gli effetti legali della loro responsabilità si faranno essi soggiacere solidalmente a quell' obbligazione stessa, alla quale sono sottoposti i gestori passati, debitori di obbliganza:

4. Che affrettandosi l' esazione mercè le coazioni a' per-

cettori passati, e la di loro assistenza cogli esercenti, e mercè la promessa dichiarazione contro questi ultimi, si usi la misura antecedentemente proposta, di contrapporsi cioè le somme esatte in un mese alla rata dell'obbliganza di un percettore per lo stesso periodo, imputandosi il dippiù in isconto del debito de' passati gestori, ed evitando che il percettore possa far figurare nel mese seguente il dippiù che riscosse nel mese precedente; salvo che si trattasse di somme provenienti da coazioni direttamente esercitate contro il passato percettore, le quali in tal caso dovranno esclusivamente andare in disconto de' suoi resti, e non mettersi a calcolo della quota dodicesimale di conto del novello agente.

Sua Maestà cui ho tutto ciò umiliato, si è degnata, nel consiglio ordinario di stato del primo del corrente, approvare le proposizioni dell'altezza sua reale in quanto riguarda gli attuali percettori co' quali non potrebbe usarsi molto rigore. Per lo sistema poi da tenersi co' nuovi, ha la Maestà Sua ordinato, che si faccia conoscere a cotesto real governo il metodo che si usa qui in Napoli, affinchè ravvisandolo applicabile a cotesta parte de' reali domini, ne possa fare la convenienle proposizione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente, manifestandole, giusta i sovrani ordini, che il metodo qui in osservanza è quello contenuto nel regolamento de' 25 febbraio 1810.

— 2151 —

Reale Rescritto del 27 febbraio 1833 partecipato dal ministero delle finanze col quale si dispone che su' soldi degl'impiegati non debbono gravitare ritenute.

In seguito del di lei rapporto del 23 dello scorso gennaio ho rassegnato al Re nostro signore i reclami di taluni impiegati per indebite ritenute che dissero di soffrire sui soldi, e Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato de' 22 stante si è degnata dichiarare.

1. Che gli appoderati deggiono direttamente dipendere dalla scrivania di razione, e che all' infuori delle ritenute le quali nascono da decreti, o decisioni giudiziarie a' termini de' decreti istessi, per tutt' altro deggiono ricevere le convenienti prevenzioni da cotest' officina.

2. Che i capi di amministrazione possono pel bene del servizio ordinare delle ritenute sopra i soldi, ma nel tempo stesso ne deggiono passare avviso alla scrivania di razione, dovendo l' ammontare delle medesime ritenute andare in be-

neficio della tesoreria generale senza che si possa invertire ad altro uso.

Nel real nome glielo partecipo, signore, per lo adempimento.

— 2152 —

Circolare del 2 marzo 1833 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si prescrive che non vi è bisogno di ordinanza dell'intendente e sottintendente per procedere all'arresto personale dei contabili significati con decisione dei consigli d'intendenza e che non possono i cassieri che han terminato il periodo di esercizio abbandonare le funzioni in pendenza della discussione dell'eccezioni prodotte dal successore.

Stimo necessario di comunicare per mezzo di questa circolare talune disposizioni emanate per mezzo del ministero, onde risolvere alcuni dubbi che da qualche consiglio si erano elevati.

Promossa la quistione sulla procedura da tenersi contro i contabili per le somme loro significate, se cioè potesse procedersi all'arresto personale per mezzo dell'intendente e sotto intendente come si trova prescritto per le decisioni della gran corte dei conti, è stato da me dichiarato, dietro l'avviso della stessa gran corte, che per l'arresto suddetto non occorre l'ordinanza dell'intendente, ma debbono le decisioni dei consigli d'intendenza eseguirsi in conformità della legge de' 21 marzo 1817, e nei modi stabiliti dalla procedura civile.

Si era fatto riflettere che qualche cassiere avea abbandonato le funzioni della sua carica pendente la discussione dei motivi prodotti dal nuovo cassiere per esimersi da questo incarico.

Adottandosi il parere proposto dall'accennata commessione è stato da me dichiarato doversi astringere il cassiere attuale a continuare nell'incarico finchè non siano discusse le eccezioni prodotte dal nuovo nominato, ed in caso di rifiuto nominarsi un gerente che l'amministri a di lui rischio, e pericolo e ne faccia la rassegna al cassiere successore.

Potendo questi stessi casi verificarsi nell'amministrazione dei luoghi pii di cotesta provincia, si atterrà il consiglio alle norme prescritte.

— 2153 —

Circolare del 6 marzo 1833 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si stabilisce di doversi proseguire le procedure dei reclami prodotti ai termini della sovrana risoluzione, senza darsi luogo ad altri che non si troveran prodotti fra i sei mesi dalla pubblicazione della risoluzione medesima.

In seguito di un rescritto reale dei 23 gennaio ultimo col quale alcune disposizioni si son date circa le procedure pei reclami motivati da disastri che facciano mutare la coltura dei fondi rustici, ordinandosi in ispecie di doversi cotesti reclami produrre entro il termine di sei mesi dall'avvenuto danneggiamento; Ella si è fatta a dimandare superiori determinazioni sul dubbio che per due oggetti le si presenta, il primo cioè risguardante reclami di quelle specie, che comunque presentati già da più tempo, pure non hanno potuto esser mandati a verifica per essersi trovati i controlori distratti in altri servigi:

Ed il secondo relativo ai reclami, e dai particolari, e dalla cassa di ammortizzazione non ancora prodotti, e mentovati da disastri pei quali si è cangiata la natura dei fondi, e dei quali l'epoca or si è anteriore a quella di sei mesi, come sopra dal detto rescritto fissata. Su di che inteso da questo real ministero l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette, ed uniformemente risolvendo i dubbi da lei proposti, le rescrivo, signor direttore, che potrà ella senza difficoltà far proseguire il corso delle procedure pei primi dei detti reclami, i quali già come ella assicura, trovansi presentati all'epoca dei 23 gennaio ultimo.

Quanto agli altri reclami, che tuttavia si debbon presentare, sian essi di particolari contribuenti, sian della cassa di ammortizzazione dovrà per essi osservarsi strettamente la disposizione accennata, sicchè, se scorsi i mesi sei della pubblicazione del rescritto dei 25 gennaio non si troveran prodotti, non potrà la loro amministrazione ulteriormente aver luogo.

— 2154 —

Reale Rescritto del 9 marzo 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che ogni qual volta in un conflitto vi è interesse della finanza, il presidente della consulta deve inviare nel detto ministero una copia del di lei avviso.

Sua Maestà il Re nostro signore con decisione emessa fuori protocollo il 20 febbraio decorso, e confermata nel consiglio ordinario di stato de' 26 del mese istesso ha ordinato che

la consulta nei casi di conflitti di attribuzioni tra i corpi giudiziari ed amministrativi, in materie riguardanti la finanza, mandi un duplicato del suo avviso al ministero di mio carico pria di rassegnarsi l'avviso medesimo alla sovrana risoluzione.

Nel real nome partecipo quindi a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per di lei intelligenza, ed uso conveniente.

— 2155 —

Reale Rescritto del 13 marzo 1833 partecipato dal ministro delle finanze, col quale si stabilisce che gl' impiegati del banco possono prendere l' anticipazione dalla cassa di sconto di sei mesi di soldo con talune speciali condizioni.

Avendo rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 26 dello scorso febbraio il di lei rapporto dei 18 gennaio ultimo, il quale versa sull' autorizzazione per permettersi l' anticipazione dalla cassa di sconto di un annata di soldo agl' impiegati di cotesto banco che la richieggono, coll' interesse alla ragione del cinque per cento all' anno, sotto le garantie dettagliate nel rapporto medesimo; la Maestà Sua si è degnata annuire a cosiffatta proposizione di anticipazione restringendola però a soli sei mesi di soldo.

Nel real nome le partecipo, quindi signor reggente, tale sovrana determinazione per la sua intelligenza ed uso analogo di risultamento.

— 2156 —

Reale Rescritto del 23 marzo 1833 partecipato dal ministro degli affari interni, col quale si stabilisce che le felicitazioni a Sua Maestà del primo dell' anno si trasferiscono nel giorno natalizio della Maestà Sua.

Ho rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 11 corrente marzo i rapporti di alcuni intendenti relativamente alle felicitazioni indirizzate a Sua Maestà il Re nostro signore, nella ricorrenza del primo dell' anno dalle diverse autorità, e funzionari pubblici. E la Maestà Sua nel restarne intesa, si è degnata dichiarare, che siccome alla cerimonia del primo dell'anno, succede immediatamente quella del 12 gennaio, in cui ricorre l'anniversario della nascita della Maestà Sua, possono in tal giorno eseguirsi le cerimonie, che per lo innanzi si sono praticate nel primo del l'anno.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, per l'uso di risulta.

— 2157 —

Reale Rescritto del 29 marzo 1833 partecipato dal ministro di guerra e marina a quello degli affari di Sicilia col quale si stabilisce che l'intero mantenimento del real collegio e scuola militare sia a carico dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare.

Avendo divisato Sua Maestà nella sua somma saggezza di far passare a carico dell' amministrazione dell' orfanotrofio militare l' intero mantenimento del real collegio, e della scuola militare, ha preso dall'altra parte in considerazione che gravitando su i fondi di esso pio istituto il mantenimento di 40 alunni del real collegio, e di 120 alunni della scuola militare, tanto i primi, che i secondi a piazza franca, come pure di molti altri, mancano alla stessa amministrazione i mezzi proporzionati a soffrire un tal peso.

E poichè tra gli altri cespiti, di cui lo stesso orfanotrofio fu dotato con la platea, sanzionata da Sua Maestà il dì 2 aprile 1822, si compresero le così dette proprietà militari lucrative de' reali dominî al di quà del faro, delle quali il maggior prodotto si ricava appunto dalle bettole esistenti nei forti, ne' quartieri, e nelle caserme militari, nel consiglio ordinario di stato de' 23 di questo mese la Maestà Sua si è degnata risolvere ed ordinare che lo intero mantenimento de' collegi militari debba andare a carico dell' orfanotrofio militare, a contare dal 1 gennaro 1834 in avanti, e che il prodotto delle bettole nei forti, quartieri, e caserme militari de' dominî al di là del faro vada a vantaggio dell'orfanotrofio militare come si pratica pei dominî al di quà del faro.

Nel real nome partecipo tutto ciò a V. E. onde dal suo canto dia gli ordini, che si convengono pel pieno adempimento di questa sovrana determinazione e conseguentemente che oltre la consegna legale dei locali, ove trovansi stabilite attualmente le dette bettole, sia l'amministrazione dell'orfanotrofio militare messa in possesso della facoltà di esigere gli estagli corrispondenti dagli attuali affittatori di esse, come pure di quella di rinnovare gli affitti al termine delle attuali locazioni.

Prego in fine l'E. V. di farmi conoscere le disposizioni che avrà date in proposito, per quelle, che rimangono ad emettersi da questa real segreteria, bene inteso che in giornata rendo di tutto ciò consapevole il comandante generale delle armi in Sicilia, affinchè dia subito le disposizioni che dal suo canto risultano per l'esatto adempimento dei sovrani ordini.

— 2158 —

Circolare del 3 aprile 1833 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si stabilisce che per accordare a' percettori congedi fino ad un mese si dee chiedere l'autorizzazione del controloro generale.

Poichè la cautela de' reali interessi richiede che non si accordino congedi ai regi percettori di circondario incaricati del servizio delle contribuzioni dirette senza che sieno in ciò intesi i garanti di essi percettori, venne con ministeriale dei 15 febbraio 1832 disposto che quante volte accadesse agli intendenti di provvedere sopra dimande di regi percettori per congedi, si chiedesse dagl' intendenti medesimi l' autorizzazione di questo real ministero, senza la quale non avrebbero avuto luogo i congedi.

Or in vista delle recenti disposizioni generali contenute nel real decreto de' 22 gennaio ultimo sui congedi, questa real segreteria ha risoluto che l' autorizzazione per accordar pel primo mese congedi ai regi percettori delle contribuzioni dirette si debba dagl' intendenti chiedere al controloro generale della real tesoreria generale (1).

Ne la prevengo per tanto per sua intelligenza, e per lo adempimento.

— 2159 —

Reale Rescritto del 13 aprile 1833 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si danno disposizioni in riguardo alla nomina del vescovo di Malta ed ai beni che quella mensa possedeva in Sicilia.

Il ministro degli affari esteri con officio del dì 8 marzo scorso mi fece conoscere che ad allontanare le ulteriori discussioni per la vertenza già da lungo tempo esistente tra questo real governo, e quello di Sua Maestà Brittanica riguardo alla nomina del vescovo di Malta, ed a' beni, che quella mensa possedeva in Sicilia, avendo Sua Maestà il Re, nostro signore ordinato nel consiglio ordinario di stato del 19 febbraio ultimo, che si fosse intrapresa una trattativa col governo inglese per cambiare i suddetti beni con quelli, che i benedettini di Catania posseggono in Malta, erasi in ese-

(1) Il decreto, che si enuncia dichiara che i congedi degl' impiegati direttamente da capi di grado inferiore a' ministri saranno accordati dai loro capi per un mese, da' ministri per due, e dal Re per un tempo più lungo.

È bene inteso, che debbasi rigorosamente osservare la condizione del consenso de' garanti siccome è stabilito dalla circolare de' 15 febbraio 1833.

cuzione di tal sovrano comando convenuto con Lord Ponsoncby inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà Brittannica, che il Re, nostro signore, rinunziava in favore del Re della gran Brettagna al dritto, che potesse avere alla nomina del vescovo di Malta in forza del padronato esercitato dai sovrani della Sicilia su quella sede sin da' tempi del Conte Ruggiero, però sotto le seguenti condizioni.

1. Che i beni in terre, rendite, ed altri cespiti, che la mensa vescovile di Malta possedeva in Sicilia, e propriamente nelle vicinanze di Lentini resterebbero distaccate dalla medesima, rimanendo in pieno arbitrio di Sua Maestà disporne per altri usi pii.

2. Che Sua Maestà Brittannica ne avrebbe da ora in iscambio beni in terre, rendite, o altri cespiti che l'ordine de' Benedettini di Catania possiede nell' isola di Malta, e sue adiacenze; bene inteso, che tanto i beni mentovati nell'art. 1. che appartenevano alla mensa vescovile di Malta, quanto quelli che i Benedettini possedevano in Malta, che si danno in iscambio al governo Brittanico, s'intendano ceduti alle rispettive parti coi pesi inerenti e legittimamente dovuti, e con l'obbligo di mantenere gli affitti delle terre che potrebbero trovarsi fatti.

3. Che nel formarsi un tal cambio non debba tenersi alcun conto del maggiore, o minore valore de' suddetti rispettivi beni posseduti dalla mensa vescovile di Malta in Sicilia e da' padri Benedettini in Malta, e che in conseguenza non possa pretendersi da una parte o dall'altra qualsivoglia compenso per eccedenza di valore.

4. Che Sua Maestà Brittannica prenderebbe per parte sua l'obbligo di far tacere qualunque reclamazione, che il vescovo di Malta potesse mai produrre sia nel momento, sia nell'avvenire per rapporto a' beni, che altra volta possedevano in Sicilia; siccome Sua Maestà Siciliana si obbligherebbe dal canto suo di non fare avanzare alcuna pretensione per parte de' padri Benedettini di Catania sopra i beni, che posseggono in Malta.

5. Finalmente che Sua Maestà Siciliana farebbe pagare immediatamente al governo di Sua Maestà Brittannica la somma di ducati mille napolitani per una sola volta per qualunque pretensione, che si potesse mai mettere avanti sopra arretrati delle rendite de' beni del vescovato di Malta situati in Sicilia.

Ed a maggiore intelligenza dell' affare mi rimise il suddetto ministro degli affari esteri la copia della nota da lui

passata di real ordine a Lord Posonoby a 8 marzo del corrente anno.

Quindi lo stesso ministro degli affari esteri con altro officio del dì 1 corrente aprile mi manifestò, che avendo il colonnello Hankey segretario del governo di Malta recato da Roma il breve pontificio rilasciatosi in data del 22 marzo ultimo, col quale i beni finora posseduti da' PP. Cassinesi di Catania nelle isole di Malta e Gazzo vengono assegnati al vescovato di Malta in cambio di quelli, che la mensa possedeva in Sicilia, e che dalla medesima rimangono distaccati, il signor cavaliere Temple inviato di Sua Maestà Brittannica presso questa regia corte riguardando a giusto titolo questo affare come finito, chiedeva il sollecito invio della somma di ducati mille già convenuta pagarsi per saldo di qualunque pretensione, che si potesse produrre dal vescovo di Malta per arretrati delle rendite possedute in Sicilia; ed avendo interessato a far sì che si dassero le opportune prevenzioni a' Benedettini di Catania di passare le corrispondenti istruzioni al loro agente in Malta, onde cooperi dal canto suo a tutte quelle facilitazioni, che occorressero per mettere in possesso di quelle proprietà.

E poichè Sua Maestà avea ordinato al cennato ministro di scrivere a me sollecitamente onde darsi per parte mia gli analoghi provvedimenti, fecemi premurose istanze, perchè gli si spedisse una fede di credito dell' enunciata somma di duc. mille onde passarsi da lui al cavalier Temple, previo analogo ricevo.

Avendo io di tutto ciò fatto rapporto a Sua Maestà, si è degnata la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 12 marzo scorso continuato sino a 6 aprile andante, ordinare, che traendo sulla tesoreria di Sicilia per la somma di ducati mille si passi questa somma in fede di credito al ministro degli affari esteri per l' oggetto convenuto nella convenzione col governo brittannico, e che si disponga il conveniente per l' esecuzione delle altre parti della enunciata convenzione.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente, acchiudendo la copia della nota del ministro degli affari esteri a Lord Posonoby, della quale si è fatta parola, non che del precitato uffizio del 1 del corrente mese a me diretto dallo stesso ministro.

Lettera di sua eccellenza il ministro degli affari esteri portante la data del primo aprile 1833 e diretta al ministro per gli affari di Sicilia.

Il signor cavaliere Temple inviato di Sua Maestà Brittan-

nica presso questa real corte mi ha manifestato, che il colonnello Hanky segretario del governo di Malta è ritornato da Roma seco recando il breve pontificio rilasciatogli in data del 22 del decorso marzo, col quale i beni finora posseduti da' PP. Cassinesi di Catania nelle isole di Malta e Gozzo vengono assegnati al vescovo di Malta in cambio di quelli, che la mensa possedeva in Sicilia, e che dalla stessa rimangono distaccati.

Il signor Temple riguardando a giusto titolo la cosa come un'affare finito, ha chiesto il sollecito invio della somma di ducati mille già convenuta pagarsi per saldo di qualunque pretensione affacciabile dal vescovo di Malta per arretrati delle rendite possedute in Sicilia, e mi ha pure interessato a far sì che le opportune prevenzioni siano date ai Benedettini di Catania di passare le corrispondenti istruzioni al loro agente in Malta, onde si cooperi dal canto suo a tutte quelle facilitazioni, che occorreranno per mettere il vescovo in possesso di quelle proprietà. Avendo rassegnato tutto ciò a Sua Maestà questa mattina, siccome V. E. conosce, la Maestà Sua mi ha ordinato di scrivere sollecitamente a vostra eccellenza onde sian date per parte sua gli analoghi provvedimenti, soggiungendole, che siccome il signor Hanky aspetta da un momento all' altro un legno, che deve condurlo a Malta, il ministro inglese amerebbe, che i ducati mille gli si pagassero prima della di lui partenza, e me ne ha fatto le più grandi premure. Quindi vostra eccellenza potrebbe compiacersi di spedirmi una fede di credito della enunciata somma, che da me sarebbe immediatamente passata al cavaliere Temple, previo analogo ricevo, di cui vostra eccellenza potrebbe indicarmi il tenore.

Nota del ministro degli affari esteri a Lord Posonchy del 3 marzo 1833.

Ad evitare ogni ulteriore discussione su questo assunto non che per l'altra discettazione per i beni che la mensa vescovile di Malta possiede in Sicilia, Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie animato sempre da illimitata deferenza pel suo antico amico ed alleato il Re della Gran Brettagna, e dal desiderio di dargli continuate riprove della sua sincera amicizia, ha ordinato al sottoscritto ministro segretario di stato degli affari esteri, dichiarare a sua eccellenza Lord Ponsomby inviato straordinario, e ministro plenipotenziario di Sua Maestà Brittanica, che per fare cosa grata a Sua Maestà Brittanica, la Maestà Sua rinunzia ai dritti, che può avere alla nomina del vescovo di Malta in occasione di sede vacante in forza del patronato esercitato dai Sovrani di Si-

cilia su quella sede vescovile sin dai primi tempi di Ruggiero, e che tal nomina debba rimanere di pieno dritto ed arbitrio di Sua Maestà alle seguenti condizioni.

1 Che i beni in terre, rendite, ed altri cespiti, che la mensa vescovile di Malta possedeva in Sicilia, e propriamente nelle vicinanze di Leontini resteranno distaccati dalla medesima rimanendo in pieno arbitrio di Sua Maestà Siciliana disporne per altri usi pii.

2. Che Sua Maestà Britannica riceverà in iscambio dal giorno d'oggi i beni in terra, rendite, o altri cespiti, che l'ordine dei benedettini di Catania possiede attualmente nell'isola di Malta e sue adiacenze, bene inteso, che tanto i beni mentovati nell'articolo 1 che appartenevano alla mensa vescovile di Malta, quanto quelli che i benedettini possedevano in Malta, che si danno in iscambio al governo brittanico s'intendano ceduti alle rispettive parti coi pesi inerenti e legittimamente dovuti, e coll'obbligo di mantenere gli affitti delle terre, che potrebbero trovarsi fatti.

3. Che nel farsi un tal cambio non debba tenersi alcun conto del maggiore o minore valore dei suddetti rispettivi beni posseduti dalla mensa vescovile di Malta in Sicilia, e dai padri benedettini di Malta, e che in conseguenza non possa pretendersi da una parte, e dall'altra qualsivoglia compenso per eccedenza di valore.

4. Che Sua Maestà Brittannica prenda per parte sua l'obbligo di far tacere qualunque reclamazione, che il vescovo di Malta potesse mai produrre sia nel momento, sia nell'avvenire per rapporto ai beni che altra volta possedeva in Sicilia, siccome Sua Maestà siciliana si obbliga dal canto suo di non fare avanzare alcuna pretensione per parte dei padri benedettini di Catania sopra i beni che posseggono in Malta.

Finalmente Sua Maestà siciliana farà pagare immediatamente al governo di Sua Maestà Brittanica la somma di ducati mille napolitani, per una sol volta per qualunque pretensione, che si potesse mai mettere avanti sopra arretrati delle rendite dei beni del vescovo di Malta situati in Sicilia.

Le sopra espresse condizioni che Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie mette alla rinunzia dei diritti che poteva avere alla nomina del vescovato di Malta, essendo il risultato delle conferenze, che il sottoscritto ha avuto l'onore di tenere con lord Ponsomby si attende egli di ricevere dall'eccellenza sua una nota uffiziale che confermi quanto nei sopradetti sensi è stato verbalmente convenuto con l'eccellenza sua, onde tale vertenza abbia con ciò il fine desiderato.

—2160—

Real Rescritto del 13 aprile 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che gli estratti dei singoli catasti di fondiaria definiranno l' indole coltivabile dei terreni in casi di dissodamenti.

L' articolo 13 della legge dei 21 agosto 1826 sui boschi nel dichiarare che non possono senza sovrana permessione dissodarsi le terre salde, comechè non boscose, esclude da tal divieto le terre salde, la saldezza dei quali nasce da regolare vicenda di coltura. Or poichè nei casi di reato per dissodamento di terre salde posson sorgere dei dubbi circa la regolare vicenda di coltura di esse, così vennero sull'assunto provocate disposizioni superiori. Ed essendosi rassegnato a Sua Maestà (D. G.) l' avviso della consulta de' reali domini di qua del faro, di sovrano comando incaricata dello esame di tale pendenza, si sono pure umiliate alla sovrana intelligenza considerazioni diverse, e fra le altre quella, che non convenga affatto parlare del passato tanto più che molte delle contravenzioni avvenute tra tre anni in quà, trovansi prescritte col trascorrimento del biennio stabilito dell' articolo 615 della procedura penale. In vista delle quali cose il Re nostro signore con risoluzione data nel consiglio ordinario di stato dei 31 marzo, approvando quanto è stato alla Maestà Sua intorno a ciò rassegnato, si è servito dichiarare, che nei casi di dissodamento si debba stare tanto dagli agenti forestali, quanto dalle autorità amministrative non che dai regi giudici, agli estratti dei singoli catasti provvisori circa l' indole coltivabile dei terreni, escluso ogni documento o pruova testimoniale, e salvo solamente al giudice in qualche caso straordinario di ordinare una perizia.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 2161 —

Real Rescritto del 15 aprile 1833 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale portante disposizioni per la liquidazione dei crediti dei comuni.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza degli 8 novembre ultimo, 1 carico n. 4646, relativo al dubbio se l' obbligo imposto ai creditori dei comuni di far liquidare i di loro titoli nel termine fissato estender si dovesse al real fisco, e alle rendite dei reali patronati, e se debba esibirsi il titolo originario, o basti la percezione, e il quasi possesso pel tempo necessario a prescrivere.

E la Maestà Sua inteso il parere della consulta di cotesta parte dei reali dominî nel consiglio ordinario di stato dei 12 marzo di questo anno continuato sino a 6 aprile corrente si è degnata prescrivere di doversi liquidare infra un' anno decorrendo dalla pubblicazione del decreto, le rendite fiscali, e di regio patronato dovute dai comuni del pari come si sono liquidate quelle dei particolari in esecuzione del real decreto dei 10 novembre 1819 ed altresì la Maestà Sua ha dichiarato, che per detta liquidazione, non sia eccessoria la esibizione dei titoli originali, bastando, che si giustificasse le percezione, ed il quasi possesso della rendita per il tempo legittimo a prescriverle ai termini del reale rescritto dei 24 aprile 1822.

Nel real nome partecipo all' eccellenza vostra questa sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2162 —

Reale Rescritto del 17 aprile 1833 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia col quale si determina essere nuova elezione l' impiego conferito ad un' individuo rimasto destituito o dismesso.

Nella circostanza di essere stato D. Antonio Labisi dismesso dallo impiego di ricevitore doganale per aver senza congedo lasciata la sua residenza e di essere stato indi reintegrato nello stesso impiego, ma in altro luogo, essendosi preteso sull' esempio del disposto per un' altro magistrato sospeso, e poi reintegrato, che la reintegrazione del Labisi non dovesse riputarsi come nuova elezione, e che quindi, avendo nella sua prima elezione sofferto la ritenuta del semestre, non dovesse oggi soffrirne una seconda; cotesto real governo secondo che viene di far conoscere vostra eccellenza con rapporto de' 19 del passato gennaro, ripartimento delle finanze 2. carico n. 353 facendo differenza tra il caso della sospensione, e quello della dimissione, ha provocati gli oracoli di Sua Maestà da servir per massima.

Avendo io ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 12 marzo ultimo continuato sino a 6 del corrente, la Maestà Sua si è degnata manifestare, che sia nuovamente elezione quella che si fa di uno impiego dismesso, o destituito.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2163 —

Ministeriale del 20 aprile 1833 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni a regolare lo sconto su talune somme dovute dalla tesoreria per causa di prestito fatto.

La prevengo per sua intelligenza di aver con questa data diretto al reggente del banco la seguente ministeriale.

» Con rapporto de' 30 dello scorso marzo numero 42, richiamando ella il precedente de' 6 dello stesso mese, riscontrato da questa real segreteria per la sola parte dell'ammissione alla cassa di sconto, non ostante la scadenza al di là de' sei mesi, delle diverse cambiali rilasciate dalla tesoreria generale sino alla concorrenza di ducati 19996 : 79 per tante ritenute praticate a carico del fornitore D. Mariano Arena per conto di detta cassa, ha rinnovata la dimanda del rimborso degl' interessi pel tempo della scadenza delle cambiali su enunciate.

» Di risposta sono a significarle, signor reggente, che a parte del trattarsi di due amministrazioni dipendenti dal governo, come sono il banco e la tesoreria generale, le quali mutuamente debbonsi de' riguardi, il caso in ispecie non può esser soggetto alle norme ordinarie. Non sono de' boni che la tesoreria immette al banco, nè delle cambiali che dessa sconta ad uso proprio, per caricarvisi gl' interessi a norma de' regolamenti.

» Le cambiali suespresse rappresentano una restituzione alla cassa di sconto di un danaro ritenuto da altri che lo ha preso anticipatamente per proprio comodo, e sul quale ha già corrisposto l' interesse dovuto.

» Checchè possa dirsi della scadenza delle cambiali al di là del tempo in cui si è conteggiato lo sconto col fornitore, l' operazione per se stessa è unica, ed uno dee essere l'interesse, quello cioè già pagato, maggiormente se si riflette che pel concorso della tesoreria generale, che ne assicura i risultati, il banco è facilitato a degli sconti vistosi con dei fornitori, i quali nel rinnovarsi di tre mesi a tre mesi, gli danno un utile indifferente, soprattutto a valutarsi nelle attuali circostanze, in cui si sperimenta ristagno ne' capitali per l' affluenza del numerario, come ne fan fede i fondi addetti al negoziato dello sconto, presso il ramo. E sotto tal punto di veduta se si ammettesse anche il pagamento degl' interessi per parte della tesoreria generale sulle cambiali, ben potrebbe dirsi che lo sconto si darebbe due volte sulla stessa operazione.

» Per tali riflessi adunque, questa real segreteria non trova luogo alla dimanda della cassa di sconto del pagamento degli interessi sulle cambiali che ha rilasciato la tesoreria generale per le ritenute praticate a carico del fornitore delle sussistenze militari D. Mariano Arena, valendo la presente ministeriale per tutti i casi simili, come per risposta ancora all'altro di lei rapporto de' 9 del corrente numero 6.

— 2164 —

Circolare dei 27 aprile 1833 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che gl' intendenti deggiono aver costantemente in mira tutte le operazioni degli agenti dell'amministrazione finanziera.

Avendo in diverse occasioni chiamata la sua attenzione intorno il servizio della percezione delle contribuzioni dirette, ed avendole da ultimo raccomandato particolarmente di vigilare per allontanare ogni abuso, o vessazione che potessero gli agenti di percezione commettere nell' applicare a danno de' contribuenti le coazioni dalla legge permesse, vengo ora a manifestarle, signor intendente, che non debbesi la sua vigilanza limitare a' soli percettori, ed esattori, ma bensì dee costantemente aver ella in mira tutte le operazioni degli agenti dell' amministrazione finanziera, pe' quali a' termini dell' articolo 12 della legge de' 12 dicembre 1816 è ella in corrispondenza con questa real segreteria di stato.

Sicchè son persuaso che ella per effetto di queste disposizioni metterà in opera tutt' i suoi mezzi per lo esatto adempimento dell' articolo 51 del real decreto de' 3 luglio 1819 di cui le ricordo il tenore.

Gl' intendenti, e sottointendenti sono essenzialmente incaricati d' invigilare sulle operazioni de' ricevitori generali, de' ricevitori di distretto, e de' percettori. Spetta ad essi di prevenire, e rendere inteso il ministero, o di far attaccare innanzi a' tribunali, secondo la varia loro natura, tutti gli abusi, e tutte le malversazioni che possono commettersi in pregiudizio de' loro amministrati, e del tesoro pubblico. Essi possono impiegare per le verifiche che giudicano convenienti di ordinare i consiglieri d' intendenza, i segretari generali, i direttori, e controlori delle contribuzioni dirette, badando però a non distogliere questi ultimi agenti dalle funzioni importanti che sono loro specialmente confidate. Allorchè un grave abuso nella percezione, o nel maneggio de' pubblici danari si prolunga impunemente, le autorità locali sono colpevoli, se non di altro, di negligenza.

Il suo noto zelo pe' reali interessi, e le costanti ripruove

della sua energia pel servizio dell'amministrazione finanziera mi rendono certo, che ella non tralascerà via intentata, onde i reali interessi siano pienamente in sicurezza.

— 2165 —

Decisione del 30 aprile 1833 emessa dal supremo magistrato di salute in modificazione del regolamento de' 26 settembre 1818, riguardante i trappeti ad olio.

1. Che quanto fu stabilito colla decisione del 1818 all'oggetto debba restare in vigore.

2. Che però (essendosi esposta dalle autorità di Bari, e Barletta la impossibilità della stretta osservanza della medesima, e proposto contemporaneamente di covrirsi ermeticamente i depositi, ove terminano le morchie) ciò possa permettere, che i medesimi distino sole venti tese dagli abitati; dovendosi in tal caso all'imboccatura del canale coverto fra essi, ed i trappeti costruire una così detta *saracina*, che tenendosi calata quando le morchie non scorrono, basti ad evitare il ritorno ne' trappeti delle fetide esalazioni di esse.

3. In fine che possa anche, in vece di tutto ciò, permettersi a libera elezione de' diversi proprietari, che (volendosi dispensare dal costruire canali e murai coverti), in ogni giorno da ogni trappeto si cacciassero le morchie, trasportandole in botti, o barili; e così o sparpagliarle ad uso di concime nelle circostanti campagne, o gettarle in delle fosse scoverte a cento tese di distanza, cosa la quale togliendo ogni oggetto di putrefazione da' trappeti concilierebbe gl' interessi della pubblica salute con quelli de' proprietari.

— 2166 —

Circolare degli 11 maggio 1833 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che ne' congedi che chieggonsi da' percettori debbono essere intesi i ricevitori distrettuali.

In seguito delle ultime disposizioni date da questo real ministero intorno alle ritualità da osservarsi pe' congedi che si chieggono da' percettori delle contribuzioni dirette, congedi che pel primo mese si accordano dal controloro generale, il tesoriere generale ha fatto osservare, che essendo i ricevitori distrettuali risponsabili del carico del distretto intero, sarebbe regolare che pe' congedi de' percettori si sentissero prima i ricevitori distrettuali. Ed avendo questo real ministero approvato siffatto divisamento, ne la prevengo per sua intelligenza e regolamento.

— 2167 —

Circolare de' 25 maggio 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul tempo in cui dee soddisfarsi il dritto di archivio notariale per la iscrizione ne' repertori de' testamenti in forma pubblica e degli atti di soprascrizione de' testamenti mistici.

L'amministrazione generale del registro e bollo ha pensato che in conseguenza del decreto de' 4 ottobre 1831, il dritto di archivio per la iscrizione nei repertori de' notai degli atti di soprascrizione pe' testamenti mistici o de' testamenti in forma pubblica dovesse dai notai medesimi essere versato presso i ricevitori di registro e non già al tempo della registrazione de' testamenti, bensì allorchè esibiscono alla registrazione i primi atti che avessero iscritti nel repertorio dopo quelli poco anzi enunciati per causa di testamento.

Io ho trovato questa opinione uniforme ai principî del decreto de' 4 ottobre 1831 sull'incasso de' dritti di archivio notariale. Per esso ho voluto assicurare cotesto introito alla real tesoreria colla maggiore sollecitudine. D'altronde per espressa disposizione della legge sul notariato, il notaio riscuote dalle parti il dritto dell'archivio al tempo in cui avviene il registro. In fine sarebbe mancato ogni motivo plausibile per riportare nella specie il versamento del dritto di archivio al tempo della registrazione de' testamenti. Questa registrazione dee avvenire ne' tre mesi dalla pubblicazione e può talora anche venir meno, come nel caso in cui il testatore ritiri il suo testamento.

Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notariali, le quali avranno cura d'informarne i notai.

— 2168 —

Reale Rescritto del 5 giugno 1833 partecipato dal ministro dell'interno a quello delle finanze col quale si determina che il reclamo de' negozianti contro le voci delle lane e dei formaggi sovranamente approvate avranno da oggi innanzi l'effetto devolutivo e non sospensivo.

Avendo rassegnato al Re nostro signore quanto l'eccellenza vostra mi manifestò, con uficio de' 10 aprile ultimo, sulla dimanda fatta da' deputati generali de' censuari del tavoliere di Puglia, per dichiararsi devolutivi e non sospensivi i reclami, che costantemente si portano da' negozianti contro le voci dei formaggi, e delle lane che si stabiliscono in ogni anno dall'intendente di Capitanata; la Maestà Sua nell'ordinario con-

siglio di stato de' 2 del corrente si è degnata dichiarare, che, dietro la superiore approvazione delle voci suddette fissate dall' intendente medesimo in consiglio d'intendenza, i reclami che si presentano contro di esse non possono produrre la sospensione delle voci approvate, ma debbono essere discussi ritualmente per la sola parte devolutiva.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tale sovrana risoluzione per intelligenza ed uso di risulta.

— 2169 —

Circolare de' 15 giugno 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai proccuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se in ogni caso dovessero essere bollate e registrate con pagamento o gratuitamente le copie delle deliberazioni de' consigli di famiglia per nomina di tutore, le quali si rimettono ai proccuratori del Re, e le deliberazoni de' tribunali od altri atti per la correlativa omologazione.

Qualche ricevitore del bollo aveva dubitato se dovessero essere bollate e registrate con pagamento o gratuitamente le copie delle deliberazioni del consiglio di famiglia per la nomina di tutore, le quali dai giudici di circondario debbono essere inviate ai proccuratori del Re giusta l'articolo 326 leggi civili; e ciò si nel caso in cui il consiglio di famiglia sia riunito ad istanza di parte, o di uffizio. Altro ricevitore aveva pure dubitato, se le correlative sentenze di omologazione del tribunale ed altri atti per questo medesimo oggetto ad istanza de' proccuratori del Re dovessero o pur no esser bollate, e registrate gratuitamente.

Questi dubbi incontravano l'ostacolo della legge e del sistema finora costantemente serbato.

Il procedimento di cui è parola in fatti non succede altrimenti che di uffizio, e quindi per espressa disposizione delle leggi dei 15 giugno 1819 e de' 2 gennaio 1820 vi ha luogo per esso all'applicazione del bollo e del registro gratuito. Il ministro delle reali finanze è convenuto in queste idee, e mi ha annunziato emettere le corrispondenti disposizioni.

Se però alcuna controversia succeda ad occasione della omologazione anzidetta, gli atti che per essa occorressero ad istanza di privati debbono secondo le norme generali rimaner soggetti al bollo ed al registro con pagamento.

Partecipo ciò alle signorie loro e le incarico di curarne il dovuto adempimento.

— 2170 —

Reale Rescritto de' 16 giugno 1833 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che possano le donne ottenere cedole di flebotomia solo per assistere le persone del loro sesso.

Uniformandosi Sua Maestà al parere della giunta di pubblica istruzione, e del protomedico generale, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 9 andante mese approvare che previo il corrispondente esame si accordi anche alle donne la cedola in flebotomia, a condizione che sieno tenute ad assistere persone del loro sesso solamente.

Nel real nome glielo partecipo per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 2171 —

Circolare de' 19 giugno 1833 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che gl' intendenti non debbono limitarsi a riparare i disordini che per occasionali circostanze si scoprono; ma debbono con abituale, metodica, e ben esercitata vigilanza proccurare che ogni sconcio si eviti il quale potrebbe colpire la loro responsabilità.

Dopo che con ministeriali diverse questa real segreteria ebbe a lei di tempo in tempo raccomandato di vegliare sulla condotta degli agenti finanzieri, e dopo che in circostanze molte era stata ella incaricata di far procedere per sorpresa a verifiche, oltre quelle che nelle ordinarie e determinate epoche delle chiusure di cassa si eseguono, io mi feci per una circolare de' 27 aprile ultimo a dichiararle dovere ella aver costantemente in mira tutte le operazioni degli agenti dell' amministrazione finanziera, per adempiere alle disposizioni dell' articolo 51 del decreto de' 3 luglio 1809 mantenuto costantemente in piena osservaza.

Ora essendosi trovata in disordine una cassa regia in altra provincia, io prendo da ciò motivo per farle nuovamente ricordo delle disposizioni del mentovato articolo, della vigilanza che debbesi su' contabili esercitare, e della risponsabilità in fine che per esso viene agli intendenti attribuita.

E pertanto raccomandandole lo esatto adempimento delle disposizioni e dichiarazioni mentovate, mi veggo nella necessità di farle osservare, che gl' intendenti non debbono limitarsi a riparare i disordini di un contabile che per occasionali circostanze si scoprono; ma tutta ed indefessamente impiegar deggiono l' opera loro, perchè con abituale, metodica, e ben esercitata vigilanza ogni menomo sviamento e

sconcio si eviti per parte degli agenti finanzieri, e niun dubbio rimanga che la risponsabilità degl'intendenti possa colpire.

— 2172 —

Reale Rescritto de' 19 giugno 1833 partecipato dal ministro delle finanze a quello per gli affari di Sicilia col quale si accordano incoraggiamenti a quei legni che intraprendono un secondo viaggio per le indie orientali.

Sua Maestà cui ho rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 16 del corrente i rapporti di vostra eccellenza de' 5 luglio 1832 e degli 11 marzo ultimo, ripartimento delle finanze 2. carico numero 3135 e 1279, si è degnata ordinare che le sovrane disposizioni emesse nel consiglio ordinario di stato del 1 di maggio 1827 e comunicate col rescritto del di 16 dello stesso mese, in pro de' bastimenti di real bandiera maggiori di 200 tonnellate, che nel primo loro viaggio per le Indie orientali ed occidentali partendo da' reali domini con carico di generi e manifatture indigene ne ritornassero con delle mercanzie di quei luoghi, si estendano ai secondi viaggi per le sudette Indie orientali ed occidentali.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2173 —

Reale Rescritto del 22 giugno 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si dispensa dall' obbligo di chiedere il preventivo real permesso nei giorni di grandi gale di corte i soli vescovi di quelle diocesi le quali non distano dalla capitale più di venti miglia.

Trovandosi da Sua Maestà il Re nostro signore con reiterate sovrane risoluzioni fin dal 1830 manifestata la sua ferma intenzione, ed il suo sovrano volere, che gli arcivescovi, vescovi, ed altri ordinari non si allontanino dalle loro diocesi senza averne prima domandato, ed ottenuto il real permesso; mi è stato d' uopo prendere i suoi sovrani oracoli sulla norma da tenersi circa i vescovi, i quali avendo le loro diocesi prossime alla capitale, si credono, stante una tale vicinanza, autorizzati, di condurvisi tutte le volte che ad essi piaccia senza chiederne il perventivo real permesso, soprattutto nei giorni di grandi gale di corte. A sempre più ovviare si fatti inconvenienti, ed ogni erronea interpetrazione nell' eseguimento de' generali sovrani ordini; ha determinato la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 16 del corrente mese che ai vescovi delle diocesi, le quali non distano da questa capi-

tale più di venti miglia, sia lecito di recarsi nella medesima nei giorni di grandi gale di corte senza essere obbligati a dimandare il preventivo real permesso: ben inteso che tra due giorni dopo la gale debbano restituirsi in residenza. E che per tutti gli altri vescovi poi, le chiese de' quali sono in maggior distanza da Napoli, si osservino esattamente i generali sovrani stabilimenti, per effetto de' quali non possono essi allontanarsi dalle loro diocesi senza averne prima richiesto ed ottenuto il sovrano permesso.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 2174 —

Circolare del 22 giugno 1833 partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si dispone di adattarsi la massima che l'economo curato goda durante la carica la porzione doppia nelle associazioni de' cadaveri, e la metà de' dritti di stola.

Dal vescovo di Anglona e Tursi si è proposto il dubbio se nella vacanza delle parrocchie sieno applicabili a favore degli economi curati le disposizioni degli articoli 18 e 19 delle reali istruzioni per le ricettizie de' 18 novembre 1822 le quali stabiliscono a beneficio de' parrochi la doppia porzione nelle associazioni funebri, e la metà dei dritti parrocchiali detti di stola bianca e nera. E la commessione de' vescovi incaricata dell'esame di tal punto, considerando che le obbligazioni dell'economo curato sono, sebbene temporaneamente, le stesse di quelle del curato perpetuo; ha opinato per l'affermativa, e quindi che si adotti in massima, che l'economo curato debba avere pel periodo di tempo che trovasi nella carica e la porzione doppia nelle associazioni de' cadaveri e la metà de' dritti di stola.

Approvando io tale avviso che ho trovato regolare e fondato; lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima perchè le sia di regolamento in casi consimili.

— 2175 —

Reale Rescritto de' 28 giugno 1833 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso la suprema corte di giustizia, le gran corti e tribunali civili, sulle rettificazioni degli atti dello stato civile che riguardino persone povere.

Sua Maestà nella costante idea di provvedere all'osservanza delle importantissime leggi dello stato civile, e render

facile altresì a tutt'i suoi sudditi il conseguimento de'grandi benefizi che da queste leggi derivano, altra disposizione ha pensato aggiungere a quelle per l'oggetto sono state finora emesse nel favore dei poveri.

Le rettificazioni degli atti dello stato civile non potendo avvenire che secondo le forme stabilite nelle leggi civili e di procedura civile, questo adempimento seco traendo di necessità alcune spesa per diritti di bollo, di registro, di cancelleria, per vacazione ai patrocinatori ec.; Sua Maestà ha voluto che delle medesime fossero affatto esenti i poveri, e che pure niuna distrazione soffrissero dalle loro giornaliere occupazioni.

Ha quindi la Maestà Sua risoluto nel consiglio ordinario di stato del 24 di questo mese: che la rettificazione che occorresse di atti dello stato civile nell' interesse di persone povere, dovesse provocarsi presso il magistrato da'procuratori del Re come di ufficio, in conseguenza però di domanda che loro ne fosse praticata dalle persone istesse: che costoro possono far pervenire tali dimande a'procuratori del Re anche per mezzo de'rispettivi giudici di circondario, o degli uffiziali dello stato civile del proprio comune: che però a queste dimande debba esser alligato il documento, donde, risulti lo stato d' indigenza del richiedente: che questo documento, debba consistere in attestato di povertà rilasciato dal proprio parroco, e da certificato dell'autorità municipale debitamente verificato.

Nel partecipare alle signorie loro questa sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento, le aggiungo esser conveniente che sia data la maggior pubblicità a questo tratto di reale beneficenza. Nel mio particolare ha già interessato il ministro degli affari interni a far seguire la inserzione di questo rescritto ne'giornali d'intendenza.

Trovo opportuno che copia di esso rimanga affissa nella cancelleria del tribunale, e dei giudicati di circondario, nonchè nell' uffizio del pubblico ministero, e nella cancellerie comunali.

Elleno daranno le disposizioni corrispondenti.

— 2176 —

Reale Rescritto del 28 giugno 1833 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia col quale si stabilisce che non vi è interruzione nè di servizio nè di soldo per taluni impiegati ai quali fu accordato a titolo di gratificazione una somma maggiore di quella che pria percepivano come soldo.

Ho rassegnato a Re il rapporto de' 4 marzo ultimo, 1. carico 2. ripartimento di grazia e giustizia num 611, che è relativo alla deliberazione della gran corte de'conti sulla dimanda di D Carico S moncini e D. Michele di Aeaumont, uffiziali di cotesto ministero di stato tendente ad ottenere la sanatoria per lo periodo nel quale ciascuno di loro trovandosi in percezione di once sei al mese, come uffiziali soprannumerari, ed ottenuto nel 1820 un ascenso provvisorio percepirono a titolo di gratificazione, con continuazione del servizio, tanto quello che prima avevano come soldo, come l'altra parte, che fu loro accordata per effetto del cennato ascenso.

E Sua Maestà attesa la circostanza particolare del caso nel consiglio ordinario di stato de' 25 del detto mese si è degnata approvare, che non vi sia stata interruzione, nè di servizio, nè di soldo pe'ricorrenti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2177 —

Sovrana risoluzione del primo luglio 1833 provocata dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che non si possa spedire decreto di nomina a chi dovendo dar cauzione, non l'abbia completamente data in tutta regola.

Rapporto a Sua Maestà

In tutte le occasioni di proviste d'impieghi tanto di ricevitori generali, e distrettuali, quanto di percettori, od altri contabili del ramo finanziero, si è serbata la regola di non presentare alla sacra firma di Sua Maestà (D. G.) i decreti di nomina se prima non avessero i candidati data completamente la cauzione.

Or nell'atto che ciò si umilia alla sovrana intelligenza, si supplica Sua Maestà che si degni dar ordine che resti confirmata in consiglio di stato, e trascritta in protocollo la disposizione che non possa spedirsi decreto, nè darsi possesso prov-

visorio, a chi dovendo dare cauzione, non l'abbia data completamente in tutta la regola.

Parere del ministro.

Prego Vostra Maestà confermare tali disposizioni in osservanza.

Consiglio ordinario di stato del primo luglio 1833.

Sua Maestà vi si uniforma.

— 2178 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1833 partecipato dal ministro dell' interno a quello delle finanze col quale si determina che il reclamo de' negozianti sia devolutivo e non sospensivo anche nella voce dei cereali.

Il Re nostro signore con sovrana risoluzione presa nel real consiglio di stato del 2 andante essendosi degnato dichiarare che dietro la superiore approvazione delle voci delle lane, de' formaggi, e del pane fissate dall' intendente di Capitanata per Foggia nel consiglio d' intendenza, i reclami che si presentano contro di esse non producono la sospensione delle voci approvate, ma sieno discussi ritualmente per la parte devolutiva, la prelodata Maestà Sua nel real consiglio medesimo ha comandato uniformemente a quanto manifestò l' eccellenza vostra in data del 13 aprile ultimo, che la stessa dichiarazione fosse applicabile alla voce de' cereali che suole stabilirsi in Foggia.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per intelligenza, e per l' uso di risulta in continuazione del real rescritto del 5 giugno ultimo.

— 2179 —

Real Rescritto del 5 luglio 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dispone che ne' reali forestali di complicata natura debba applicarsi l ammenda corrispondente al danno maggiore.

Il consiglio forestale propose che venisse superiormente dichiarato se nei reati per diboscamenti due ammende si dovessero esigere, una cioè pel diboscamento in proporzione della estensione del suolo, l' altra pel danno che si cagiona al bosco col taglio degli alberi.

E la consulta dei reali domini di qua dal faro, incaricata di sovrano comando di esaminare tal proposizione, ha fatto osservare che per le disposizioni dell' articolo 105 della legge

dei 21 agosto 1826 sui boschi, il diboscamento è punito colla multa di ducati venti a moggio oltre l obbligo di rimboschire il fondo, e per l'articolo 102 anche con quello di rifare il danno cagionato; e che quando non trattasi di diboscamento totale, ma di taglio di alberi, mutilazione ec. la pena che stabilisce l' articolo 109 della legge è la rifazione del danno cagionato, un'ammenda eguale all'ammontare del danno, ed un grado di prigionia.

— 2180 —

Real Rescritto del 27 luglio 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che niuna ingerenza dee prendere l'amministrazione forestale nelle terre del Tavoliere di Puglia.

La consulta dei reali domini di quà del faro incaricata d'ordine sovrano di esaminare il quesito se i boschi e le terre salde dello stato, e dei comuni, e di stabilimenti pubblici e corpi morali, censiti a privati debbano riguardarsi come boschi di privati in quanto alle disposizioni della legge forestale, ha la consulta avvisato.

1. Che i boschi dello stato, de'comuni, pubblici stabilimenti, e corpi morali censuati ad un privato proprietario considerar si debbano come di privata proprietà; e viceversa considerar debbansi come boschi dello stato, dei comuni, pubblici stabilimenti, e corpi morali, i boschi che dai privati propriatari si trovassero censuati allo stato, comuni, pubblici stabilimenti, od ai corpi morali, ed in guisa tale i boschi seguano la classe dei lori padroni utili.

2. Che in virtù del prescritto dell'articolo 15 della legge dei 21 agosto 1826 niuna ingerenza debba prendere la direzione generale di ponti e strade sulle terre del tavoliere, sia che esse si trovassero, o no censuate, sia che contenessero o no alberi selvaggi o ingentiliti, sia infine che si trovassero o no coltivate.

Ed essendosi ciò rassegnato al Re nostro signore nell'ordinario consiglio di stato dei 25 luglio, si è servita la Maestà Sua di approvare il parere della consulta dei reali domini di quà del faro relativamente soltanto agli effetti delle leggi forestali.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2181 —

Sovrana risoluzione del 31 luglio 1833 provocata dal ministro delle finanze con la quale si richiama in osservanza il decreto dei 9 ottobre 1809 pel pagamento della contribuzione pei fondi che cangian di proprietario e che fra sei mesi non sien fatte le mutazioni di quote.

Nel decreto provvisoriamente in vigore dei 9 ottobre 1809 relativo al metodo per iscriversi sui catasti provvisori le mutazioni di quota, che han luogo allorchè i fondi cangiano di proprietario, è stabilito all'articolo 8 che dalla data del contratto, le parti contraenti divengono solidalmente costringibili pei pagamenti delle contribuzioni dovute sulle proprietà alienate a tutto il dì 31 dicembre dello stesso anno, ed anche pegli anni susseguenti, fino a che le parti istesse a tempo proprio non faranno notare le mutazioni.

Ora a motivo di una quistione agitata fra D. Michele Lamparelli proprietario in Terlizzi, e D. Nicola Laginestra esattore delle contribuzioni dirette del comune istesso, si è riconosciuto l'opportunità di conciliare l'esecuzione della mentovata disposizione coll'articolo 137 del real decreto del 10 giugno 1817 in cui è stabilito che le mutazioni che per l'epoca della loro presentazione non hanno potuto aver luogo sui ruoli, debbono dai direttori essere comunicate ai percettori ed esattori, i quali possono obbligare solidalmente le parti a pagare la contribuzione dall'epoca indicata dal direttore, cominciando sempre dal possessore attuale.

E pertanto essendosi dato di ciò conto al Re nostro signore, nell'ordinario consiglio di stato de' 25 del corrente Sua Maestà (D. G.) uniformemente all'avviso rassegnatole, e perchè la esazione fiscale non vada soggetta a simili controversie, si è servita dichiarare che laddove fra sei mesi non sia fatta la mutazione di quota, debba darsi piena esecuzione all'articolo 8 del decreto de' 9 ottobre 1809 non ostante l'articolo 137 del decreto reale de' 10 giugno 1817 e che qualora il ritardo della mutazione di quota dipende da colpa degli agenti finanzieri saranno questi tenuti alle conseguenze.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza e regola, e per gli adempimenti di risulta.

— 2182 —

Circolare del 31 luglio 1833 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che contro i cassieri di beneficenza che risultano di entrare in esercizio delle loro funzioni, non si possano spedir piatoni ma obbligarli colle misure prescritte dall' articolo 137 della legge sull' amministrazione civile.

Non è nel senso della legge il progetto del consiglio di spedirsi i piantoni contro il renitente a porsi in esercizio dell' incarico di cassiere, non essendo tal mezzo dalla legge riconosciuto. Allorchè il nominato non produce eccezioni nel termine prescritto, o producendole fossero rigettate, dovrà assumere l' esercizio fra otto giorni sia dopo spirato il termine ad eccepire, sia dopo il rigetto dell' eccezioni; altrimenti il consiglio o provocherà dal consiglio d'intendenza la multa comminata dall' articolo 137 della legge amministrativa, e nell' atto stesso il decurionato, il quale dere rispondere della gestione del cassiere, potrà far proseguire il passato cassiere per conto del nuovo nominato, e quando questo non il voglia o il decurionato non ne fusse contento, potrà destinar altri che lo eserciti a nome del novello cassiere, cui prudentemente farà sentire che resta egli sempre risponsabile della gestione tanto verso lo stabilimento, quanto verso il decurionato ove il primo si dirigesse contro quest' ultimo in forza della nomina fattane. A quest' effetto potrà anche autorizzarsi il decurionato medesimo di prendere ipoteca sui beni del nuovo nominato, la quale essendo stabilita dalla legge non può ricusarsi dal conservatore.

Serva ciò di riscontro al suo rapporto del dì 8 dello scorso mese.

— 2183 —

Circolare del 3 agosto 1833 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane, perchè le amministrazioni medesime per tutto ciò, che possa avere riguardo alla gestione ed alla situazione delle casse rispettive non corrispondano se non col real ministero degli affari ecclesiastici.

In virtù del concordato colla Santa Sede trovansi istituite le amministrazioni diocesane per assumere, in occasione di vacanze de' benefici ecclesiastici, la gestione delle rendite, e l' adempimento de' pesi.

Tali amministrazioni solo dipendenti dal ripartimento degli affari ecclesiastici son regolate da particolari istruzioni, che vengono ad esse comunicate direttamente per organo di

questo reale ministero di stato; non subordinate a regolamenti generali pe' luoghi pii di beneficenza le contabilità delle amministrazioni diocesane sono sottoposte soltanto allo same del ministero medesimo, che ne vigila l'andamento, e con ispeciali norme ne dirige il servizio; quindi le casse triclavi depositarie degli avanzi disponibili de' fondi diocesani unicamente sono sotto la particolare direzione ed ispezione del ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, cui solo è data la facoltà di disporre delle erogazioni di somme tenendo presenti le sovrane autorizzazioni generali, o speciali per talun caso.

All' uopo il real decreto de' 3 agosto 1818 nel disporre la consegna de' beni della dipendenza del già monte frumentario alle amministrazioni diocesane stabiliva, che i presidenti delle medesime, per gli affari, che esigessero superiori determinazioni corrisponderebbero soltanto col ministero degli affari ecclesiastici.

E pur tuttavolta qualche amministrazione diocesana, dimentica forse di tutto ciò, abusivamente si è permessa di essere in corrispondenza colle autorità amministrative della provincia, e darle conto esatto sullo stato materiale della rispettiva cassa, e di tutto ciò che alla gestione diocesana si appartenga.

Io non ho veduto commettere, senza grave duolo dell'animo mio, un progresso per parte di tale amministrazione, che volontariamente discendendo dalla dignità, nella quale fu istituita, alla immediata dipendenza del ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici abbia riconosciuto l'influenza di altra autorità, ed erroneamente le abbia fornito tutte le notizie richiestele.

Volendo pertanto che mai più si riproduca un simile inconveniente, stimo necessario di richiamare alla memoria delle amministrazioni diocesane e de' presidenti di esse specialmente che per tutto ciò, che possa aver riguardo alla gestione ed alla situazione delle casse rispettive non possono con altra autorità corrispondere, tranne che col ministero di mio carico; e però ove per mero equivoco fossero talvolta richieste a dar notizie relative alla gestione de'cespiti ecclesiastici, debbono subito rimettere in questo reale ministero originalmente l'uffizio, che ad esse sia stato diretto da qualsivoglia autorità, ed attendere i provvedimenti opportuni, che le saranno comunicati.

— 2184 —

Reale Rescritto del 10 agosto 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dichiara non potersi provocare abilitazione di dispensa alla legge per produzione di reclami senza la doppia condizione la erroneità della descrizione del fondo, e l'esistenza di un ostacolo se non invincibile, almeno imponentissimo che abbia occasionato il ritardo.

La consulta de' reali domini di quà del faro da Sua M. incaricata di esaminare il rapporto del consiglio delle contribuzioni dirette fatto il dì 17 novembre 1832 sul quesito se al caso del Duca di Noia, gravato in contribuzione fondiaria per fondi descritti in catasto per estensione, che dicesi maggior della vera applicar si potessero le abilitazioni concedute con sovrana risoluzione de' 3 agosto del suddetto anno 1832, ha dato avviso, che tenendosi come plausibilissimi i principi altra volta manifestati dal consiglio delle contribuzioni dirette su questa pendenza, non si debbano le abilitazioni per produzioni di reclami impetrare, senza il concorso della doppia circostanza, cioè della erroneità della descrizione, e di un ostacolo se non invincibile, almeno imponentissimo, che abbia occasionato il ritardo del reclamo al tempo opportuno.

A questo avviso della consulta essendo stata da Sua M. (D. G.) impartita la sovrana approvazione, ne la prevengo nel real nome per intelligenza e regola del consiglio delle contribuzioni dirette.

— 2185 —

Ministeriale de' 10 agosto 1833 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se convenisse dividere il numero de' notai residenti in Napoli in quattro porzioni eguali, addicendone una per ciascuno ufficio di registratura nella città istessa di Napoli.

Ho esaminato la proposizione che l'è stata presentata dall'amministrazione generale del registro e bollo per dividersi in quattro parti eguali il numero de' notai residenti in questa capitale, addicendone una ad ogni uffizio di registro, che nella capitale istessa è stabilito. Io ho osservato.

Che ai notai è data la giurisdizione meramente volontaria.

Che eglino possono questa giurisdizione esercitare nell'ambito dell'intera provincia.

Che nel decreto di loro nomina è indicato per legge il comune nel quale debbono risedere abitualmente, e non già se in una parte piuttosto di questo comune od in altra debbano risedere.

Che ciò sia pure ne' principî di dritto, che regolano lo stabilimento del domicilio.

Che giammai alcun reclamo siasi presentato, per lo quale gli abitanti di alcuna frazione di questa capitale siensi doluti, che loro mancasse il ministero notariale.

Che a prescindere da ogni altra considerazione ciascun notaio colloca il suo studio in quel quartiere, nel quale ha o può sperare maggior clientela.

Che i notai sono in rapporto non già nella dipendenza dei ricevitori del registro.

Che la loro dipendenza è dalla camera notariale, da' tribunali e da questo ministero.

Che il rapporto de' notai co' ricevitori di registro riguarda esclusivamente gl' introiti pe' dritti di registro e di archivio, e la tenuta del repertorio.

Che nulla di più facile per la esazione di cotesti dritti, i dritti di registro essendo fissi ed i dritti di archivio essendo regolati da speciale tariffa, brevissima in se stessa e provveduta di corrispondenti spiegazioni.

Che per la tenuta del repertorio, nulla vi è di più semplice e di più spedito dopo il decreto de' 3 agosto 1831.

Che le traslocazioni di studio notariale da una sezione all' altra della capitale non sono che rarissime o nulle, l' interesse istesso de' notai opponendosi a queste traslocazioni.

Che per casi meramente accidentali o passaggieri non conviene mai dar luogo a stabilimento che, alterando le facoltà concedute dalla legge, alla stessa aggiunga o deroghi.

Che ad eguagliare il lavoro e l'introito presso i ricevitori, converrebbe stabilire, che ciascun notaio stipulasse o non potesse stipulare che egual numero di atti e di eguale intensità; lo che non è nè esser può.

Che d' altronde l' amministrazione del registro e bollo non manca di mezzi per compensare i suoi agenti.

Che la sua legge istessa organica ha preveduto il maggiore o minore introito de'ricevitori, e ne ha fatta una classificazione.

Che infine il sistema in vigore esiste da circa 24 anni, e non prima degli scorsi mesi ha cercato d' innovarsi.

Che in fatto di legge o regolamenti, quando non vi sia evidente necessità od utilità a cangiarle (lo che certo non ha luogo nella circostanza), bisogna tenersi a quelle che ci reggono. Per queste osservazioni, io penso che non possa accedersi alla proposizione dell'amministrazione generale del registro.

Riscontro così i di lei uffizî de' 26 settembre 1832 e 17 luglio 1833.

— 2186 —

Circolare del 24 agosto 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si apportano chiarimenti agli articoli 207, 208 e 209 del regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

Dai reclami, che son pervenuti in questo real ministero, ho avuto occasione di rilevare, che non sieno esattamente eseguite le disposizioni comprese negli articoli 207 208 e 209 del regolamento di disciplina in vigore.

Così viene meno l' interessantissimo fine, cui esse hanno voluto mirare, ed anzichè agevolare la decisione delle cause; ed economizzare di tempo e di spesa, producono implicamento, ed una remora presentasi alla definizion loro.

Io desidero, che sia dalle signorie loro attentamente vegliato alla esecuzione di questi articoli.

Se alcuna contravvenzione vi fosse praticata dal cancelliere, o da patrocinatori, elleno saranno sollecite di provocare contro l' uno, e contro gli altri delle rigorose misure di disciplina.

Lo spirito, nel quale sono redatti questi articoli e la loro espressione letterale annunziano abbastanza chiaro, che in ogni causa tutte le contestazioni, che nel corso della medesima han luogo sia per ragion d' incidenti, sia per vari appelli, ec. ec. che fossero prodotti, inscritta che sia una volta la causa al ruolo generale debbon prender sempre lo stesso numero di ruolo, e ne' collegi composti di più camere, appartener debbono sempre a quella camera, cui la causa istessa per la prima volta trovasi incardinata.

Avverrebbe altrimenti, che le diverse contestazioni di un giudizio unico tendente da parte dell'attore al conseguimento di una cosa unica, divenissero soggetto di decisioni diverse ed anche presso camere diverse.

— 2187 —

Ministeriale de' 24 agosto 1833 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, per risoluzione di dubbi in fatto di trascrizione di sentenze per costituzione di patrimoni sacri.

Si è compiaciuta vostra eccellenza onorarmi con suo pregiato foglio de' 24 dello scorso luglio, e manifestarmi le doglianze del conservatore de' privilegi e delle ipoteche in Lucera sul sistema da quel tribunale civile adottato di richiedere nella costituzione de' patrimoni sacri la trascrizione

della nuda sentenza, con cui si dichiara la pertinenza e libertà de' fondi costituiti.

Di riscontro prego l'eccellenza vostra osservare. Che per l'articolo 12 di apposito regolamento de' 19 maggio 1819 su' certificati per la costituzione de' patrimonî sacri, è stabilito che le sentenze emesse da' tribunali civili per la dichiarazione della libertà e della capienza de' fondi costituiti in patrimonio sacro sieno trascritte ne' registri ipotecari, qualora il titolo costitutivo di questo patrimonio non si trovi preventivamente trascritto ne' medesimi registri ipotecari, che questa trascrizione delle sentenze è riconosciuta espressamente dal decreto de' 14 luglio 1824, per questo decreto essendo stata esentata siffatta trascrizione del pagamento di ogni dritto fiscale; che secondo i chiarimenti ricevuti dal procuratore del Re presso il tribunale civile in Lucera, se il titolo costitutivo del patrimonio è stato trascritto, e presentasi certificato del conservatore di non seguita iscrizione ne' quindici giorni dalla trascrizione sua, si dà corso immediatamente alla correlativa sentenza del tribunale. Nella inesistenza poi di trascrizione del titolo costitutivo del patrimonio, non si dà corso alla sentenza del tribunale se non quando sia stata trascritta e siesi assicurato dal conservatore d'ipoteca che niuna iscrizione ha avuto luogo ne' quindici giorni a datar dalla medesima.

Che quindi la trascrizione delle sentenze nella specie trovasi superiormente autorizzata, e nel modo che è praticato rendendo di pubblica ragione l'affezione del vincolo, provvede più che sufficientemente all' interesse de' terzi ed alla sicurezza del patrimonio istesso. Per queste considerazioni non pare che possa esservi luogo ad alcun provvedimento su' reclami manifestati dal conservatore delle ipoteche di Lucera.

— 2188 —

Reale Rescritto de' 24 agosto 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che i premî fissati a favore di coloro che eseguono gli arresti degl'imputati inscritti sull'albo dei rei assenti debbonsi pagare dall'amministrazione generale del registro e bollo.

Sua Maestà uniformemente al parere della consulta generale, si è degnata di risolvere, che i premî stabiliti dagli articoli 465 e 473 delle leggi di procedura ne' giudizî penali a favore di coloro, che eseguono gli arresti degl' imputati inscritti nell'albo de' rei assenti, siano pagati dall'amministrazione del registro e bollo, per indi dalla medesima ricuperarsene l' importo come spesa di giustizia. Nel real no

me le partecipo una tal sovrana determinazione per l'adempimento; nell'intelligenza che ne ho data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 2189 —

Circolare del 28 agosto 1833 emessa dal ministro della guerra e marina portante disposizioni perchè la regola della immobilizzazione della dote per li militari, deve anche valere per li assimilati.

Sulle suppliche di D. Nicola de Simone primo chirurgo degli spedali militari, e del secondo commesso degli spedali stessi D. Angelo Maria Pantilo dirette ad ottenere il permesso di poter contrarre matrimonio senza l'immobilizzazione della dote sul riflesso di non essere a loro applicabile il prescritto da' reali decreti del 7 gennaio 1815, e 13 aprile 1828, Sua Maestà il Re nostro signore con risoluzione del 18 andante si è degnata ordinare, che la regola della immobilizzazione della dote dovesse valere anche per li assimilati.

Il sottoscritto nel partecipare ciò al suo signor collega, si dà l'onore di prevenirlo del pari, che per le cure del 3. ripartimento si sono date le convenienti prevenzioni a tutte le autorità interessate alla intelligenza di siffatta determinazione sovrana, con indicarsi le officine del ramo di guerra, gl'impiegati delle quali sono assimilati a gradi militari, e si è poi soggiunto a' ministri delle finanze, grazia e giustizia, ed ecclesiastico, che per gli uffiziali di questa real segreteria e ministero di stato non essendovi verun decreto che li assimili a gradi militari non sono compresi nella summentovata risoluzione sovrana.

— 2190 —

Ministeriale del 30 agosto 1833 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si stabilisce che gl'impiegati non possono prendere più di sei mesi di anticipo dalle diverse casse di assicurazioni.

Essendo pervenuto a notizia di questa real segreteria che dagli altri ministeri di stato si permetta a' loro subordinati di contrattare colle diverse casse legalmente esistenti, più dell'ammontare di sei mesi di soldo permesso da' regolamenti vigenti, io le inculco, signor regio scrivano di razione, ad esser vigile a non ammettere assegni a favore di dette casse sopra soldi degl'impiegati al di là del tempo stabilito dalla legge.

— 2191 —

Reale Rescritto del 31 agosto 1833 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si stabilisce che lo esame delle coazioni amministrative e della legittimità degli atti emessi dalle antiche giurisdizioni sia di pertinenza del contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte che vostra eccellenza si servì farmi tenere col suo rapporto del 1 aprile ultimo numero 573 riguardanti il conflitto di attribuzioni elevato dall' intendente, ed il tribunale civile di cotesta città per lo giudizio istituito dagli eredi del fu Gaetano Lovarco contro l' agente del contenzioso amministrativo, ed il regio delegato dello stralcio onde annullarsi gli atti coercitivi e messi a loro carico per lo pagamento di una somma attribuita a debito dello stesso Lovarco qual arrendatario del dazio sul macino del comune di Cerda, e che costui fu astretto nelle vicende del 1820 a depositare presso un cassiere dell' autorità di allora.

Ho rassegnato altresì a Sua Maestà l' avviso emesso sull' oggetto dalla consulta de' reali domini oltre il faro.

E la Maestà Sua sulla considerazione, che le due autorità sono di accordo sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo, in quanto al giudizio della validità delle cauzioni amministrative, e che lo esame della legittimità degli atti emessi dall'autorità di quell'epoca non rientra nella competenza dell' autorità giudiziaria, nel consiglio ordinario di stato de' 23 del cadente mese si è degnata dichiarare, che nella causa in discorso sia competente a procedere il consiglio d' intendenza.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2192 —

Reale Rescritto del 31 agosto 1833 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia portante disposizioni sul modo da eseguire le visite domiciliari.

È stabilito dalla legge de' 26 decembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti all' articolo 92 che le visite domiciliari eseguir non si possano, che secondo il sistema attualmente in vigore.

Essendosi osservato che il sistema vigente ne' reali domini di qua del faro era a quell' epoca, come tuttavia lo è di dovere tali visite domiciliari esser precedute da formali denunzie sottoscritte, specialmente quelle che avessero per og-

ge..o controbandi di generi di privativa, e che all'incontro il sistema vigente in Sicilia era a quell'epoca come tuttavia lo è, di non riputarsi essenzialmente necessaria preliminare deuunzia sottoscritta, ma di potersi in mancanza di questa, procedere sopra fondati sospetti di contravvenzione alla visita domiciliare, serbate però sempre nella esecuzione le regole e le formalità dalla legge prescritte: dubbio nacque sin da più tempo se questa osservanza per li reali domini oltre il faro ricever dovesse una innovazione.

Sua Maestà cui ho rassegnato il rapporto del passato luogotenente generale del 1 aprile 1830 sull'assunto ed il parere reso dalla consulta generale del regno, non che tutte le ragioni addotte da cotesto real governo col rapporto dei 9 aprile 1832 ripartimento delle finanze 2. carico numero 1656 si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di stato de' 25 del cadente che non si faccia per ora novità, e che i termini dell' articolo 92 della legge de'20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti continui ad osservarsi il sistema attualmente in vigore.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2193 —

Reale Rescritto del 4 settembre 1833 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si stabilisce la norma da seguirsi in caso di pensione di giustizia per quegl' impiegati che col soldo han conservato una differenza anche a titolo di soldo.

Nella circostanza di essersi dovuta liquidare la pensione di giustizia in favore di D. Maria Gioacchina Mazza vedova di Antonio Bevilacqua impiegato in cotesta direzione generale de' dazi indiretti, fu elevato il dubbio se trattandosi di un impiegato che per ragion di riforma fu passato da un soldo maggiore ad uno minore, e che per sovrana degnazione ebbe conservata la differenza a titolo di gratificazione, e d' indennità personale, possa, compiuti gli anni di servizio secondo la legge, o rimanendo esso tuttavia in questa posizione, mettersi a calcolo insieme col soldo l' indicata graticazione ed indennità nella liquidazione della sua pensione di ritiro, o di quella della di lui vedova. Volle Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 5 novembre 1832 che lo affare si fosse esaminato per vedere se lo esempio potesse menare a conseguenza, e riproposto si fosse tanto pel caso particolare, che per la massima.

Proposto quindi nel consiglio de' ministri il rapporto di vostra eccellenza de' 9 dello scorso maggio, ripartimento delle finanze 2. carico numero 2474, che trattava della ma-

teria, anche sul punto di vista da Sua Maestà indicato, ed esaminato ivi lo affare nel senso de' sovrani voleri, fu nel consiglio considerato, che quando Sua Maestà per sua real clemenza conserva ad uno impiegato a titolo di soprassoldo o gratificazione il dippiù che per effetto di riforma, verrebbe a mancargli dall'antico soldo, mostra con ciò esser sovrana intenzione, che nessun detrimento quegli soffrisse dalle ordinate riforme.

E siccome danno egli soffrirebbe se, compiti gli anni di servizio, non si fosse calcolata sullo antico soldo la pensione di ritiro, o la pensione vedovile; così il consiglio rese parere a questi principî conforme.

Sua Maestà cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 25 del caduto agosto, mentrechè si è degnata provvedere al caso in particolare della suddetta vedova Mazza si è benignata quanto alla massima dichiarare, ed ordinare che l' impiegato cui fu accordata una somma per pareggiare lo antico suo soldo diminuito per ragion di riforma sia che tal somma l' abbia ricevuta a titolo di soprassoldo, o di gratificazione debba pagare sulla medesima il due e mezzo per 100, e compiti gli anni di servizio corrispondenti, liquidare si debba la sua pensione vedovile, mettendo in calcolo non che il nuovo soldo, ma pure la somma con cui fu pareggiato l' antico.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2194 —

Real Rescritto del 7 settembre 1833 partecipato dal ministro delle finanze a quello per gli affari di Sicilia col quale si stabilisce un doppio dritto sulle produzioni indigene nei domini dell'imperiale real governo austriaco.

Essendosi fatto presente al Re nostro signore che nei porti austriaci i bastimenti mercantili coverti della sua real bandiera siano assoggettati ad una sovrimposta di fiorini due a tonnellata oltre i soliti dritti che riscuotono sopra tutt' i legni esteri, nel consiglio ordinario di stato del 25 del prossimo scorso mese di agosto, ha ordinato la Maestà Sua che siano accresciute al doppio le imposte doganali in Napoli e Sicilia sopra le produzioni e manifatture indigene dei dominî dell' imperiale real governo austriaco.

Nel real nome partecipo all' eccellenza vostra tale sovrana determinazione, perchè ne faccia curar lo adempimento nella parte che lo riguarda.

— 2195 —

Circolare del 14 settembre 1833 emessa dalla sopraintendenza generale di salute con la quale si proibisce la costruzione dei trappeti nell' interno degli abitati, dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese, e per quelli già esistenti se ne permette l' uso per un decennio coll' obbligo ai possessori di formarvi dei condotti sotterranei.

Essendomi pervenuto il pregiato di lei foglio dei 31 dello scorso mese in ordine ai trappeti e morchiali di olio di cotesta provincia, pei quali manifesta che per trovarsi appena due o tre siti in quella distanza stabilita dal supremo magistrato, vengono molti ad essere colpiti, giusta quanto viene indicato nel notamento distinto che si è compiaciuto rimettermi, nel quale per altro non si legge il nome del signor Chiapparini che ha dato luogo alla disputa, io per secondare le di lei premure ho rimesso di nuovo l'affare all'esame del cennato supremo magistrato onde osservare se avesse cosa ad aggiungere o variare sul disposto.

Il collegio suddetto, tenendo presenti le due precedenti deliberazioni dei 26 settembre 1818 e 30 aprile ultimo, dalle quali ha rilevato che niuna parola vi è che impone la distinzione dei morchiali, tranne il caso preveduto nel §. 2 dell' articolo 5 della cennata deliberazione del 1828, ha deciso.

1. Che niun cambiamento debba portarsi a quanto trovasi stabilito nelle dette due epoche dei 26 settembre 1818 e 30 aprile ultimo in riguardo ai morchiali, deposito di ulivi e tutt' altro.

2. Che debba rimettersi a lei signor intendente copia della prima delle due summenzionate decisioni affinchè ne conosca il tenore, si assicuri che mai si preferisse distruzione di morchiali, e ne disponga in tutte le sue parti l' adempimento, ritenendo che i proprietari dei trappeti situati nell'abitato debbano godere dilazione decennale per trasportarli fuori, da decorrer tal dilazione dal 30 aprile ultimo dappoichè si ha ragione di credere che le prescrizioni contenute nella enunciata decisione dei 26 settembre 1818 non sieno a tutti note, per non esserne generalizzata la comunicazione.

3. Che debba similmente manifestarlesi essere indispensabile, che la regolarizzazione alla quale indistintamente debbono andar soggetti i trappeti situati nell' abitato, e quelli stabiliti nel confine, si esegua colla norma delle più volte citate decisioni, applicando le facilitazioni contenute nelle

più recenti, nei casi d'impossibilità di strettamente far osservare il prescritto colla più antica.

Io mi affretto quindi parteciparle tutto ciò richiamando la di lei attenzione sulla decisione del 30 aprile ultimo, nella quale viene espressamente indicata la nettezza dei morchiali da lei proposta, intanto le fo tenere la copia della decisione indicata nell' art. 2 in riscontro del nominato di lei foglio sull' oggetto in parola.

— 2196 —

Real Rescritto del 21 settembre 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno prescrivente che nelle chiese ricettizie si fissi per punto generale dovere il peso di messe gravitare sulla massa comune e distribuirsi in ragione della rendita che si percepisce.

Nell' articolo VII, delle istruzioni dei 18 novembre 1822 sovranamente approvate per le ricettizie è fissato che la celebrazione delle messe piane si ripartisca con giusta proporzione sulle diverse porzioni da formarsi. E nell' articolo XV del modello di statuti anche sovranamente approvato, e comunicato ai 18 settembre 1824, è detto che il peso di messe gravitante sulla massa comune si divide egualmente fra tutti, niuno escluso.

Nella posizione diversa che da tali due disposizioni emerge, l' arcivescovo di Bari ha chiesto definirsi a quali di esse convenga attenersi. E Sua Maestà cui ho rassegnato il dubbio, uniformandosi all' avviso della commessione dei vescovi, si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di stato del dì 25 luglio prossimo passato che per punto generale si fissi che il peso suddetto sia distribuito in ragione della rendita che si percepisce.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per lo corrispondente adempimento.

— 2197 —

Reale Rescritto del 21 settembre 1833 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno, col quale si ordina, che la spesa di mantenimento delle chiese excattedrali cader debba a carico dei vescovi, quando non vi esistono fondi separati.

Dopo la nuova circoscrizione delle diocesi di questa parte dei reali dominî fissata con la bolla *de utiliori* del dì 27 giugno 1818 è nata controversia, se il mantenimento delle chiese ex-cattedrali divenute collegiate debba essere a cari-

co del capitolo delle stesse ovvero del vescovo cui è passata la rendita della cattedrale soppressa.

E sua Maestà cui ho rassegnato tale vertenza, uniformandosi all'avviso della commessione esecutrice del concordato ed al parere unanime della consulta di questa parte del regno, si è degnata nel consiglio ordinario di stato del dì 25 luglio prossimo passato di ordinare per punto generale, che la spesa di mantenimento delle chiese ex-cattedrali cader debba a carico del vescovo, quante volte non esistano all'uopo fondi separati, e la rendita della chiesa soppressa faccia diffinitivamente parte della mensa vescovile.

Il che nel real nome partecipo a V. S. illustrissima e reverendissima per lo corrispondente adempimento.

— 2198 —

Ministeriale del 21 settembre 1833 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunal civile in Napoli, sull'applicabilità del sovrano rescritto dei 28 giugno 1833 al caso di omissione dello stato civile.

Le rimetto per l'uso conveniente giusta il sovrano rescritto dei 28 giugno di questo anno, una petizione dei coniugi *C.* e *B.* i quali chiedono poter iscrivere nei registri dello stato civile una bambina da essi generata nel 1828, cui nei libri parrocchiali fu dato il nome di *Anna Fortunata.*

Le fo all'uopo osservare: che gli atti dello stato civile hanno per oggetto di assicurare lo stato degl'individui: che per le sue conseguenze un atto erroneo ne' registri dello stato civile non differisce dalla omissione che vi è avvenuta di alcun atto, nell'un caso e nell'altro trattandosi di riportare un atto al suo vero stato: che quindi la omissione di un atto dello stato civile non è per sè stessa che una dimanda per rettificazione: che a prescindere da ciò, il motivo della disposizione sovrana s'incontra in amendue i casi.

— 2199 —

Circolare del 21 settembre 1833 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno contenente le norme per la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse di persone povere.

Sua Maestà nella costante idea di provvedere alla osservanza delle leggi sullo stato civile, e rendere altresì facile a tutt'i suoi sudditi, specialmente ai poveri, il conseguimento dei grandi benefici che da queste leggi derivano, osservando che le rettificazioni degli atti dello stato civile non

possono aver luogo se non secondo le forme stabilite nelle leggi civili e di procedura civile, il cui adempimento seco trae di necessità della spesa per dritti di bollo, di registro, di cancelleria, e per vacazione ai patrocinatori, vuole che da tale spesa sieno affatto esenti i poveri, e che niuna distrazione essi soffrano dalle loro giornaliere occupazioni. Quindi nel consiglio ordinario di stato del dì 24 corrente anno ha la Maestà Sua risoluto, che la rettificazione occorrente di atti dello stato civile nell' interesse di persone povere debba provocarsi presso il magistrato dai procuratori del Re, come di uffizio, in conseguenza però di dimanda, che ne sia loro presentata dalle stesse persone: che tali dimande possano da esse pervenire per mezzo de' rispettivi giudici di circondario o degli uffiziali dello stato civile del proprio comune: che alle divisate domande debba essere allegato documento d' onde risulti lo stato d' indigenza del richiedente: che debba infine tal documento consistere in un attestato di povertà rilasciato dal proprio parroco, e da un certificato similmente rilasciato dall' autorità municipale debitamente verificato.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia nel darmi comunicazione di tutto ciò mi ha assicurato di avere egli diretta circolare ai procuratori del Re per lo dovuto adempimento, ingiungendo loro di dare la maggiore pubblicità a questo tratto di reale beneficenza. Ed io lo partecipo a V. S. illustrissima e reverendissima per lo corrispondente adempimento nella parte riguardante i parrochi di cotesta diocesi.

— 2200 —

Ministeriale del 24 settembre 1833 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se convenisse adottare la misura della sospensione contra i patrocinatori morosi al pagamento delle multe.

Chiede l'amministrazione generale del registro adottarsi lo espediente della sospensione contra i patrocinatori che restii si mostrassero al pagamento delle multe. Principale motivo di questo progetto è la difficoltà di riconoscere per la correlativa esecuzione il domicilio reale dei patrocinatori, il sistema essendo invalso di eleggere costoro domicilio per gli atti giudiziari in casa di altri.

Non pare che questo motivo abbia solido fondamento. Nel locale del tribunale è facilissima cosa avere notizia del domicilio reale dei patrocinatori.

Vi ha pure la opportunità di chiedere queste notizie alla commissione così detta del censimento in questa capitale.

Come V. E. ben sa, questa commissione tien registro esattissimo degli abitanti in questa capitale, dei loro domicili, dei cangiamenti che vi sono operati. Conosciuto il domicilio del patrocinatore condannato, l'amministrazione del registro non manca dei mezzi per effettuare l'incasso delle multe.

Che se questi mezzi essuriti, trovisi riconosciuta una insolvibilità al pagamento, sembra allora non convenga ulteriormente di agire.

La giustizia non saprebbe applaudire alla idea di perseguitare l'uomo che trovasi in questo stato di carenza. Così dicendo, non intendo già che la povertà o la deficienza debbano servire di agevolazione alla impunità, e quindi alla violazione dei precetti legali. Intendo solo escludere la sospensione come mezzo di esecuzione. La omissione del pagamento della multa del patrocinatore costituisce di sua parte un mancamento alle regole di disciplina. Sotto questo punto di veduta, egli potrà essere denunziato alle competenti autorità giudiziarie, e riceverne secondo la maggiore o minore importanza della circostanza quel castigo, che potrà sembrare più adattato. Vi ha poi una ragione intrinseca, per la quale nella specie non può stabilirsi, come per gli uscieri pei notai ec. ec. la misura della sospensione. Questi uffiziali nel generale non prestano, che un ministero essenzialmente di forme, e quindi possono essere rimpiazzati con facilità.

Non così pei patrocinatori. I clienti nella loro scelta han riguardo alle doti, che in essi concorrono d'ingegno, d'istruzione, di probità ec. ec. Le cause che loro sono affidate possono essere in tale posizione che non convenga dirigersi ad altri senza incontrare gravissimi inconvenienti. Così la sospensione tornerebbe a pregiudizio delle parti contendenti, e questo pregiudizio non merita di essere disprezzato.

Riscontro così il di lei uffizio dei **10** dello scorso agosto.

— 2201 —

Reale Rescritto de' 16 ottobre 1833 partecipato dal ministro delle finanze che regola i modi e le formalità occorrenti per dichiarar la difesa ne' boschi de' comuni e pubblici stabilimenti, e de' corpi morali.

Per taluni dubbi sorti intorno ai casi ne' quali possono esser messi in difesa i boschi delle amministrazioni, e dei corpi morali, e intorno alle autorità che debbono questo espediente determinare, la consulta de' reali dominî di qua del faro da Sua Maestà incaricata di esaminar tal pendenza, ha osservato.

1. Che la difesa de' boschi de' comuni, pubblici stabilimenti e corpi morali ecclesiastici e laicali debba esser dichiarata sempre dagl' ispettori forestali con manifesti da rimettersi dagl' ispettori agl' intendenti.

2. Che l' espediente della difesa, tranne il caso de' tagli regolari, debba esser sempre pronunziato dagl' intendenti.

3. Che per regola inalterabile gl' intendenti pria di dichiarare l' espedienza di mettersi in difesa un bosco sia de' comuni, sia de' corpi morali, specialmente se sia perito per incendio, debbano sentire coloro che l' amministrano; e per quei boschi che sono proprietà ecclesiastiche sentire con uffizio espressamente gli ordinari diocesani, perchè chiamati alla custodia immediata delle proprietà ecclesiastiche.

4. Che non avendo la legge preveduto il caso de' boschi incendiati possono questi cadere, secondo le circostanze sotto le regole e stabilimenti di difesa, non ostante che la legge non ne avesse preveduto il caso.

5. Che laddove gl' intendenti in qualche rincontro non convengano cogl' ispettori sulla proposta difesa debban produrne rimostranza, e provocarsi determinazioni sovrane, intesi prima l' intendente, ed il consiglio forestale.

Ed il Re nostro signore, a cui nell' ordinario consiglio di stato degli 11 ottobre è stato rassegnato l' affare, si è servito uniformarsi all' avviso della consulta, ordinando che in caso di dispareri fra gl' intendenti, e gl' ispettori forestali, il ministro di finanze provvegga nelle sue attribuzioni secondo le leggi vigenti, ovvero prenda gli ordini sovrani in consiglio di stato.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2202 —

Reale Rescritto del 19 ottobre 1833 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale civile in S. Maria, per revoca di nomina di notaio.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte riguardanti il notaio in Aversa D. Giovanni Tortone. Risulta da queste carte che ella mi ha fatto pervenire co' suoi rapporti, essere cotesto notaio Tortone quasi di novanta anni, essere da molti anni affetto da cecità, avere dichiarato egli medesimo non essere nello stato di esercitare di vantaggio l' uffizio notariale, essere stato al medesimo destinato pure da qualche tempo dalla camera notariale un notaio per lo rilascio delle copie degli atti compresi nella scheda di lui, avere in fine per questi motivi deliberato cotesto collegio nel dì 30 dello scorso

mese di agosto essere il mentovato notaio Tortone nello stato di assoluto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni notariali.

E Sua Maestà, nel consiglio ordinario di stato di ieri l'altro, avuto riguardo agli esposti fatti ed all'importanza del ministeriale uffizio, ha determinato che rimanga rivocata la nomina di notaio conceduta a D. Giovanni Tortone, e che perciò risultando vacanza di piazza notariale nel comune di Aversa, sia la medesima provveduta giusta gli stabilimenti in vigore.

Nel partecipare a lei nel real nome questa sovrana determinazione per lo dovuto adempimento, la incarico dare le disposizioni corrispondenti all'oggetto.

— 2203 —

Reale Rescritto del 22 ottobre 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che le disposizioni degli articoli 16, 20 e 21 della legge de' 21 agosto 1826 per le terre in pendio, e per dissodazioni di terreni sottoposti, s'intendono ancora pe' terreni contigui in qualunque posizione questi si trovino.

La consulta de' reali domini di quà del faro da Sua Maestà incaricata di esaminare il quesito fatto da taluni intendenti se pe' danni che le strade risentono a cagione dello scoscendimento di terre inferiori, possano essi, colle loro ordinanze, di quei terreni sottoposti alle strade, disporre il rinsaldimento, a similitudine di quel che si pratica pe' terreni in pendio superiori alle strade, i quali apportan danno alle strade ad essi sottoposte, la consulta de' reali domini di qua del faro, fatto l' esame di tale pendenza, e di quanto sur essa ha opinato il consiglio forestale, è stata alla unanimità di avviso potersi da Sua Maestà dichiarare, giusta il testo della legge de' 21 agosto 1826, che quanto è prescritto negli articoli 16, 20, e 21 della medesima pel dissodamento delle terre in pendio relativamente ai danni che posson produrre ai terreni sottoposti, abbia ad intendersi ancora pe' terreni contigui in qualunque posizione si sieno; e che su tale norma vengano regolati i permessi di dissodazione di terreni in pendio, ed il rinsaldimento di quelli dissodati senza permesso, giusta quanto trovasi prescritto negli articoli 20 e 21 della indicata legge.

Ed avendo Sua Maestà D. G. nell'ordinario consiglio di stato de' 18 del corrente ottobre approvato tale avviso della consulta, nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 2204 —

Real Rescritto del 22 ottobre 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare le indennità agli uscieri per gli atti contro i notai per contravvenzioni alla legge notarile.

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio, se le indennità agli uscieri de' loro atti ad istanza del pubblico ministero ne' giudizi contro i notai per contravvenzioni alla legge sul notariato, ed in quelli contro gli uffiziali dello stato civile, debbano tassarsi secondo la tariffa civile, ovvero a tenore di quella stabilita col real decreto de' 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia; e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 18 del corrente mese si è degnata di risolvere che le indennità suddette sieno tassate giusta la tariffa civile contenuta nel real decreto de' 3 agosto 1819.

Nel real nome, ed in riscontro del di lei rapporto de' 12 giugno ultimo numero 3778 le partecipo una tal sovrana determinazione per l'adempimento, prevenendola di averne data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 2205 —

Ministeriale de' 30 ottobre 1833 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, per risoluzione di dubbi sul metodo per la rinnovazione delle iscrizioni.

Quello che ha progettato la commissione incaricata per la rettificazione degli abusi nelle conservazioni d' ipoteche, è precisamente nelle idee che manifestate da questo ministero sul metodo a serbarsi sulla rinnovazione d' iscrizioni ipotecarie, furono in tutta la estensione accolte dall' eccellenza vostra, e partecipate dall'amministrazione generale del registro ai conservatori colle sue istruzioni de' 30 giugno 1830. Vostra eccellenza mi comunicò queste istsuzioni con uffizio de' 10 luglio 1830.

Sembra quindi che senza annunziare nuovo stabilimento, sia più che sufficiente inculcare l'esatta esecuzione delle istruzioni anzidette.

Secondo queste istruzioni, la rinnovazione di una iscrizione ipotecaria avviene col riportare a data corrente la primitiva iscrizione, e ciascuna delle modificazioni o cangiamenti che nel corso del decennio ha potuto subire questa iscrizione, per cessione, per riduzione ec. ec. D' altronde alla effettuazione della rinnovazione, occorre per la legge sul registro

la esibizione delle note richieste dall' art. 2042 delle leggi civili.

Parte essenziale delle notizie che van comprese in queste note è la indicazione del nome del creditore, e la somma del credito.

È quindi chiaro che per lo metodo come sopra indicato da questo ministero, ed adottato da vostra eccellenza, ciascuna iscrizione va rinnovata ad istanza del creditore che vi ha interesse, e per quella somma che costituisce l' attuale suo credito, le quali due cose vorrebbe la commissione fossero annunziate in linea di apposito regolamento.

Ciò che ho poc' anzi osservato per una iscrizione che si trovasse minorata, o trasferita interamente, ha pure luogo per iscrizione che fosse passata ad altri in parte.

Seguito il cangiamento di domicilio, la iscrizione è bipartita.

Ciascun creditore vi ha dritto nella estensione del suo credito, e per lo suo credito va praticato secondo le istruzioni quello avverrebbe se la iscrizione fosse rimasta al primo intestatario. Questa breve analisi le addimostra che il progetto della commissione non sarebbe che una ripetizione del sistema vigente.

Riscontro in tal modo il di lei gradito uffizio dei 18 del passato settembre.

— 2206 —

Real Rescritto del 6 novembre 1833 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si danno le norme a regolare i pagamenti agli appaltatori di opere pubbliche.

Con rapporto de' 9 dello scorso settembre, ripartimento delle finanze, secondo carico, n. 5002, si è da vostra eccellenza dato conto che S. A. R. il luogotenente generale ha giudicato approvare il sistema tenuto da cotesto soprintendente generale di strade e foreste del versamento cioè nelle casse locali della soprintendenza dei fondi necessarii al pagamento sul luogo degli appaltatori, così delle opere di costruzione, come di quelle di manutenzione, non che il sistema parimenti tenuto dallo stesso funzionario di dare i pagamenti abbuonconto senza il *si esegua* del luogotenente generale, ferma però sempre tale solennità nei pagamenti di aggiusto finale.

E Sua Maestà cui ho ciò rassegnato si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 2 del corrente dichiarare che ne resta intesa.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2207 —

Ministeriale de' 2 novembre 1833 diretta dal ministro di grazia giustizia al procuratore del Re presso il tribunal civile in Aquila, sul dubbio se debbano o no rimettersi per via del ministero medesimo al procurator generale del Re presso la suprema corte di giustizia le carte riguardanti giudizio disciplinare contra notaio il quale siasi gravato presso la medesima corte suprema.

Su questo dubbio è stato osservato: che la disposizione dell'art. 141 della legge sull'ordinamento giudiziario è generale: che senza la rigorosa esecuzion sua mancherebbe alla suprema autorità giudiziaria, e di prevenzione di abuso dalle medesime: che in coerenza di questo principio leggonsi le prescrizioni comprese nel piano di organizzazione per la real segreteria di grazia e giustizia approvato sovranamente nel 2 aprile 1817, nel titolo 2 del real decreto dei 2 maggio dell' anno istesso sulle attribuzioni di questo real ministero, e negli articoli 753 e seguenti del seguenti del regolamento di disciplina: che non vi ha motivo, per lo quale non debbasi praticare nella specie quello stesso che è espressamente stabilito nell'art. 3 n. 6 del decreto anzidetto de'2 maggio per gli atti e processi criminali, e ciò tantoppiù per la grande analogia che intercede tra gli uni e gli altri giudizi.

— 2208 —

Circolare degli 8 novembre 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai proccuratori del Re presso la suprema corte di giustizia, presso le gran corti e tribunali civili, sul modo col quale debba regolarsi la indennità degli uscieri nei giudizi contra i notai e gli uffiziali dello stato civile.

L' amministrazione generale del registro e bollo propose che la indennità per gli atti di usciere ne'giudizi ad istanza del pubblico ministero innanzi ai tribunali contra i notai o gli uffiziali dello stato civile dovessero trattarsi secondo le norme del real decreto de' 13 gennaio 1817 concernente le spese di giustizia in materia penale, non già su quella della tariffa del 31 agosto 1819 per le spese giudiziarie in materia civile; e ciò sull' appoggio principalmente dell' articolo 66 del decreto del 1817. Sopra cotesta proposizione fu da questo ministero rilevato: esser la medesima contraria alle vigenti disposizioni legislative: determinare il decreto del 13 gennaio 1817 le spese che nelle materie penali, e nelle materie civili ad istanza del pubblico ministero dovessero anticiparsi dalle casse regie: contenere lo stesso decreto dispo-

sizioni precise ed individuali per la tassa di tutti gli atti della procedura, e comprendere soltanto una enunciazione generica per le spese di uffizio nelle materie civili, la cui tassa, per essere la loro forma affatto diversa da quella degli atti in materia penale, era allora ed è anche ora regolata da speciale tariffa: non potersi a motivo della differenza essenziale che intercede tra gli atti delle due procedure applicarsi la tariffa penale agli atti di procedura civile: non essere applicabile alla specie la disposizione dell'articolo 66 del decreto de' 13 gennaio 1817, perciocchè per esso si stabilisce soltanto il metodo per lo pagamento, non già quello per la quantità della tassa. E per si fatti motivi si conchiuse doversi osservare la tariffa civile per la tassa degli enunciati atti in materia civile.

In conseguenza di tale corrispondenza ora il ministro delle finanze in data de' 22 ottobre ultimo mi manifesta avere rassegnato a Sua Maestà il dubbio se le indennità agli uscieri per gli atti nei giudizi anzidetti dovessero tassarsi secondo la tariffa civile o secondo il decreto de' 13 gennaio 1817, e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato dei 18 detto mese, essersi degnata risolvere, che le indennità suddette sieno tassate giusta la tariffa contenuta nel real decreto dei 31 agosto 1819.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per intelligenza e regolamento.

— 2209 —

Circolare del 10 novembre 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia colla quale si stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono esenti dal prestar cauzioni nei giudizii come i privati.

In conseguenza di uffizi ricevuti dal ministero delle reali finanze, mi è d'uopo richiamare alla memoria de' magistrati la circolare che nel 25 febbraio 1827 fu diretta alle signorie loro dal mio predecessore sul dubbio se in occasione di lite la amministrazioni pubbliche dipendenti dal ministero delle finanze sieno obbligate a prestar cauzione nel modo stesso che pe' privati è costume praticarsi. Fu allora osservato; che la cauzione ha per oggetto di assicurare l'interesse di coloro, pe' quali, o contra i quali alcuna cosa è disposta, che perciò sia particolarmente fondata nella idea che quegli ch'è obbligato alla cauzione possa in progresso divenire insolvibile; che questa insolvibilità non può aver luogo per le pubbliche amministrazioni sia che si riguardi non essere le medesime che il governo istesso in dettaglio che giammai vien meno, ed

all' articolo 30 pongasi mente della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso.

Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi, e ne cureranno la osservanza.

— 2210 —

Ministeriale del 19 novembre 1833 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si risolve il dubbio se debbono far cumulo le ripristinate pensioni con gli averi tutti di cui godono i concessionari e quindi applicarsi la doppia ritenuta graduale.

In occasione di essersi da Sua Maestà D. G. non ha guari accordato a diversi soggetti, per lo più militari, la repristinazione delle rispettive pensioni di grazia, di cui godevano anteriormente al real decreto degli 11 gennaio 1831, gl' impiegati allo assiento presso coteste officine, ugualmente che quelli presso la controloria generale, han mosso dubbio se debbano far cumulo della ripristinata pensione con gli averi tutti di cui godono sulla tesoreria i concessionarî, e quindi applicarsi la *doppia* ritenuta graduale.

Ella intanto ed il controloro hanno opinato per la negativa, considerando la pensione come una grazia personale che non ha nulla di comune con gli averi di tariffa.

Trattandosi però di un caso nuovo, han creduto dirigerne a questa real segreteria analogo rapporto in data del 19 decorso ottobre, chiedendo le analoghe determinazioni.

In riscontro sono a manifestarle, che alla riflessione contenuta nell' indicato rapporto evvi da aggiungere che gli *averi militari* trovansi per sovrana risoluzione di massima esenti dalla tariffa graduale, sin quando, *preso isolatamente ognuno*, non oltrepassa i ducati 25 per mese. Or se sono esenti con siffatti averi dalla tariffa graduale, molto più lo debbono essere e dal cumulo e dalla doppia tariffa.

Altronde, da notizie prese per mezzo della direzione generale del gran libro, pria di riscontrarla sull' anzidetto dubbio promosso, si ha che la stessa direzione generale cumula soldo e pensione, e sul totale riunito, esercita la doppia ritenuta per la parte che concerne la pensione di grazia e ciò per effetto di una disposizione di massima di questa real segreteria del 2 luglio 1831. Or se dovesse reggere il dubbio degl' impiegati delle indicate due officine, gl' interessati soffrirebbero doppia ritenuta e presso la tesoreria, e presso il gran libro, locchè non trovasi affatto ordinato nè dal mentovato real decreto, nè dalle sovrane risoluzioni dilucidative posteriormente emanate sulla materia.

Per siffatte considerazioni adunque, uniformandomi io pienamente al suenunciato parere da lei manifestato, di accordo col controloro generale, nel mentovato rapporto del 19 caduto ottobre, l'autorizzo a dar di sua parte le analoghe disposizioni di risultamento, prevenendola che vado anche direttamente a passarne comunicazione ad esso controloro generale.

— 2211 —

Circolare de' 20 novembre 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul modo col quale dee formarsi l' inventario delle schede notariali.

Diversi dubbi sono stati presentati a questo real ministero sul modo, col quale dovesse eseguirsi l' inventario delle schede notariali nel caso preveduto dall' articolo 88 della legge dei 23 novembre 1819. Per la risoluzione di questi dubbi io ho osservato: che nella specie richiedesi l' inventario per assicurare principalmente la risponsabilità del notaio conservatore: che questa risponsabilità verrebbe meno, almeno in gran parte, se delle carte appartenenti alle schede non si avesse, nell' atto della consegna, una sufficiente indicazione, e non fosse pure delle medesime rilevato lo stato nel rapporto particolarmente della loro integrità, difetti, ec. ec. Che gli atti notariali rogati dopo l' osservanza del nuovo sistema legislativo sono specificatamente iscritti ne' repertori che debbonsi tenere dai notai stessi: che per gli atti rogati precedentemente a questo sistema, han dovuto formarsi i corrispondenti elenchi: che i repertori originali e gli elenchi formano parte integrale delle schede, e copia degli uni e degli altri dev' esistere presso gli archivi notariali: che altra copia dei repertori rimane anche depositata presso l' amministrazione del registro e bollo; che i notai conservatori, nel breve periodo di due mesi dalla consegna delle schede, debbono far pervenire nell' archivio notariale l' elenco distinto delle scritture comprese nelle medesime, nel modo stabilito dalla legge sul notariato e dalla circolare de' 27 marzo 1830: che in fine sia d'uopo evitare la ripetizione degli atti, locchè torna pure alla economia delle parti interessate.

Ciò premesso, due casi possono rincontrarsi. Esistono i repertori, gli elenchi degli atti appartenenti alle schede delle quali trattisi? Senza discendere in questo caso ad alcun notamento specifico, basterà che segua il riscontro tra cotesti atti, ed i repertori o gli elenchi, e che nel processo verbale per l' inventario, contestato questo fatto, si aggiunga che le schede si compongono di tal numero di portocolli, e che gli atti i quali

vi sono compresi, corrispondono a quelli scritti ne' repertori o negli elenchi anzidetti. Negli uni e negli altri gli atti si trovano più che sufficientemente indicati. Se in conseguenza del riscontro, si avvertisse alcuna differenza od omissione, sorge allora il bisogno che sia fatta menzione dell' una o dell' altra nel processo verbale. Gli atti omessi, o diversi saranno allora riferiti nel processo verbale, nel modo che or ora sarà detto. Non esistono i repertori o gli elenchi? Ed è questo l'altro caso che può avvenire.

Assicurato allora questo fatto nel processo verbale per l'inventario, dovrà devenirsi al notamento degli atti che si comprendono in ciascun protocollo. Questo notamento però dovrà enunciare per ogni atto solamente la data, il suo oggetto, il nome delle parti contraenti, il numero dei fogli di ciascun rogito e dei suoi interessi. Altrettanto dovrà essere praticato in ciascuno de'mentovati casi per gli atti o scritture le quali giusta l' art. 30 della legge de'23 novembre non vanno in protocollo.

Fin qui del notamento degli atti.

Per ciò che riguarda il loro atto materiale, dovrà attendersi e quindi enunciarsi nel processo verbale, se questo rimanga soggetto ad alcuna affezione, come, se vi abbiano cancellature, lacerazioni, mancanze di fogli ec. ec. Tutto ciò se il notaio conservatore, al quale è fatta la consegna, non ami dichiarare nel verbale istesso che i protocolli sono da lui ricevuti nella loro integrità e perfezione.

Trovo anche utile che in fine del processo verbale per l'inventario sia indicato il numero delle vacazioni per lo medesimo del giudice del supplente, e dell' importo di queste vacazioni.

Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notariali ed ai giudici di circondario; ne cureranno la debita esecuzione e cureranno altresì che niuno eccesso abbia luogo in fatto di vacazioni. Non debbo tacere alle signorie loro che parecchi reclami mi sono pervenuti sull'oggetto.

— 2212 —

Ministeriale del 20 novembre 1833 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunal civile di Potenza, per determinare in quali casi il notaio conservatore di schede notariali debba scegliersi dalle camere, ed in quali altri dagl' interessati.

L' art. 88 della legge de'23 novembre 1819 prevede due casi: l'uno in cui gli eredi del notaio defunto sieno unifor-

mati alle prescrizioni della legge, l'altro in cui a queste prescrizioni abbiano contravvenuto.

È in questo secondo caso che l'archivio notariale essendo divenuto proprietario delle schede a motivo della confisca incorsa dagli eredi, spetta alla camera scegliere il notaio conservatore delle schede del defunto. Nel primo caso la camera non ha alcuna ingerenza a spiegare per la scelta del notaio conservatore. Appartiene tutta agli eredi del notaio defunto, salvo l'obbligo di scegliere cotesto notaio conservatore nel luogo designato dalla legge. La vigilanza della camera non può eccedere questo particolare. Il notaio amministratore, di cui è parola nell' art. 93, è destinato dalla camera nei casi enunciati nella circolare de'9 febbraio 1832. Ciò in quanto alla scelta del notaio conservatore. Poichè un contratto succede tra gli eredi ed il notaio conservatore, espresso o presunto, convengo che gli eredi possano recederne a loro arbitrio esclusivamente, ma debbono, quando ne sia il caso adire la competente autorità giudiziaria. Se chiedesi cangiar di conservatore per mancanza di fiducia particolarmente è di bene che il pubblico ministero interroghi su questo particolare la camera notariale e ne riceva gli analoghi chiarimenti.

— 2313 —

Circolare del 23 novembre 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che i supplenti de'giudicati di circondario, ed'i conciliatori, che si distinguono per aver acquistato l'opinione di giurisperiti, potranno esser proposti alla promozione di giudici di circondario senza pubblici esami.

Il real decreto de' 17 settembre 1817 fra le altre cose stabilisce che gli aspiranti a cariche giudiziarie, onde venirvi ammessi, dovranno dar saggio di esser periti in dritto per mezzo di pubblici esami, ma che potranno esser dispensati dall'obbligo di tali esami coloro, che per cariche o professioni esercitate, o per letterarie produzioni abbiano acquistata la pubblica opinione di giurisperiti.

Onde conoscere con certezza quali sieno coloro i quali, per l'esercizio di cariche inferiori a quelle di giudice di circondario, avranno acquistata la opinione di giurisperiti, e si saranno mostrati degni della promozione alla indicata carica di giudice di circondario, ho giudicato necessario formare le seguenti istruzioni, da servire di norma nell'esecuzione del soprindicato real decreto.

1. Le commessioni censorie delle provincie, allorchè si riuniranno secondo ciò che prescrivono i regolamenti e le diverse circolari sulla vigilanza, per esaminare la condotta

de'giudici e de'supplenti di circondario potranno proporre un dato numero di supplenti, e conciliatori per essere promossi a'giudici di circondario.

2. Questo numero non dee oltrepassare quello di tre supplenti, e quello di due conciliatori per ciascuna provincia ; ove però esisterà il numero de'supplenti o conciliatori forniti di tali eminenti qualità da far loro meritare la indicata promozione.

3. Essi debbono essere prescelti fra que'supplenti, che per lungo esercizio nelle loro funzioni, a fronte di tutti gli altri, per pruove di morale, buona condotta, sotto tutti gli aspetti, per profonda istruzione ed abilità nelle materie legali, saranno stimati meritevoli della carica di giudice di circondario, in modo che la loro nomina riuscirebbe di sommo utile alla giustizia, e di pubblico applauso. Niun supplente può essere dalla commessione commendato per promovibile a giudice, se non ha esercitato la carica di supplente almeno per due trienni, nè alcuno conciliatore se non ha esercitato tal carica almeno per tre trienni.

4. Le comessioni dovranno fondare il loro giudizio sulle sentenze che i detti funzionari hanno profferite nell'esercizio delle loro funzioni, dopo essersi con certezza assicurati che ne siano essi veramente gli autori. Nel parere sul merito assegneranno e ciascun candidato il numero di punti che merita, tanto sotto il rapporto delle cognizioni legali, quanto sotto quello dell'ingegno nell'applicare le cognizioni medesime, e dello stile; a'termini dei regolamenti in vigore sulla vigilanza.

5. Per ciò che risguarda i conciliatori, onde assicurarsi della loro perizia nel ramo penale, le commissioni medesime troveranno il mezzo più opportuno onde eseguirlo con sicurezza.

6. Tanto pe'supplenti, quanto pe'conciliatori le commessioni nel formare il rapporto di proposta indicheranno gli elementi principali su i quali avranno fondato il loro giudizio.

7. Le commessioni veglieranno esattamente sulla condotta de'supplenti e de'conciliatori, in modo che allorquando uno di quelli dalla commessione proposto per promovibile, come si è detto di sopra, avrà ottenuto la carica di giudice circondariale, possano subito riunirsi a proporre il nome dell'altro supplente, o conciliatore che dev'esser nella nota dei promovibili, in rimpiazzo di colui che già è nominato giudice ; affinchè sempre esista lo stesso numero di candidati tanto fra la classe de'supplenti, quanto fra quella de'conciliatori in ciascuna provincia. Per queste ragioni le commes-

sioni non potranno fare altra proposta di candidati, se non quando vacherà il posto di essi.

8. Allorchè le commessioni avranno fatto le loro proposte, ed i soggetti sarano stati messi nella lista de'promovibili, se il funzionario darà un motivo qualunque da far recedere dalla fatta proposta, la commessione al più presto con un distinto verbale comunicherà al ministro di grazia e giustizia le analoghe osservazioni, ed attenderà dal ministro medesimo gli ordini onde conoscersi, se debba o pur no formarsi la proposta di altro candidato in di lui rimpiazzo.

9. Onde eseguir ciò ch'è prescritto nel precedente articolo, tutt'i componenti la commessione censoria, allorchè avranno delle osservazioni a fare su qualche supplente o conciliatore di già dato in nota per promovibile, non mancheranno di manifestarlo subito alla intera commessione, la quale formerà il suo verbale ai termini del suddetto articolo.

10. I verbali delle commissioni che risguarderanno la proposta da'candidati del modo indicato, dovranno essere separati su ciascun soggetto, e distaccati fra loro: conterranno ancora la patria, l'epoca dalla quale è nell'esercizio delle funzioni di supplente, o di conciliatore, non che i diversi rapporti che altre volte saranno stati fatti a di loro favore da diversi componenti la commessione.

11. L'epoca, nella quale le commessioni dovranno mandare la loro prima proposta de'candidati, non dovrà oltrepassare l'ultimo giorno di febbraio ventoro anno 1834.

12. Ella farà conoscere il contenuto di questa circolare a tutti i conciliatori della provincia nel modo che giudicherà più opportuno.

— 2214 —

Circolare del 2 dicembre 1833 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si determina il titolo in forza di cui può agirsi contro gli esattori comunali, anche in caso di espropria.

Sotto questa data ho io partecipato al tesoriere generale la seguente real determinazione.

» Per procedersi alla espropria de' beni dell' ex-esattore comunale di Troina essendosi dal ricevitore distrettuale di Nicosia domandato il documento da servire di titolo esecutivo; ella con rapporto de' 16 dello scorso luglio fece conoscere, che mentre, secondo il sentimento dello agente del contenzioso sarebbe stato tal documento il certificato del debito formato dall'ex ricevitore distrettuale sul foglio di obbliganza soscritto dal contabile debitore, il procurator del Re presso il tribunale civile di Catania intendea di abbisognare per la

spropriazione in discorso un'atto autentico rivestito della formola esecutiva ossia della intestazione del Re, e dell'ordiniamo e comandiamo, e quindi in tal discrepanza di pareri chiese gli opportuni provvedimenti di regola.

Or se dopo di avere inteso i sentimenti del procuratore del Re presso la gran corte de'conti che inducono a potersi sulle norme delle leggi, e reali decreti in vigore contro i contabili del tesoro debitori spedire le liquidazioni amministrative in forma esecutiva, e presentarsi ai tribunali ordinari per la esecuzione, umiliai a S. A. R. il luogotenente generale una tal quistione facendole al tempo stesso menzione dell'art. 20 del decreto de'13 dicembre 1812 emesso in Napoli durante l'occupazione militare di quel regno i di cui termini sono.

» Allorchè il tesoro reale o coloro che hanno acquistato i di lui dritti dovranno per lo ricupero delle somme poste a debito de'contabili sia per malversazione sia per effetto di responsabilità agir ne' tribunali sui beni a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, quanto su di quelli che costituiscono le cauzioni dei contabili debitori, essi presenteranno come unico titolo della loro azione una liquidazione, la quale se si tratta di ricevitori, pagatori, o altri contabili dipendenti direttamente dal tesoro reale, sarà firmata dal direttore dal tesoro reale, sarà firmata dal direttore e dal controloro del tesoro istesso, e vistata dal ministro delle finanze, se di percettore sarà firmata dal ricevitore generale e vistata dall'intendente, e se di contabili dipendenti da una delle amministrazioni finanziere sarà firmata da un'agente competente dell'amministrazione interessata e vistata dal direttore generale o altro capo della medesima ».

E la prelodata A. S. R. per le cose da me rassegnatele ha conosciuto che comunque il diligente, giudizioso, ed accurato esame posto nella materia del nominato procuratore generale a tutte le disposizioni amministrative dal medesimo opportunamente passate a rassegna, e rammentate menassero a concludere che non vi sia per le medesime verun dubbio di potersi contro i contabili del tesoro per la riscossione delle somme poste a loro debito, sia per malversazione, sia per responsabilità, sia per ogni altra ragione qualunque spedire le liquidazioni amministrative, e presentarsi a'tribunali ordinari per la mera e semplice esecuzione, salvo il reclamo devolutivo nella gran corte de'conti, pure la forma delle medesime tuttocchè promessa dall'art. 11 del real decreto dei 7 gennaio 1818 non trovasi per anco stabilita.

Considerando quindi la R. A. S. che una tal mancanza non possa certamente alterare i poteri conferiti per legge

agli amministratori del tesoro, e che d'altra parte ne' reali dominî continentali ritenuta questa verità, poichè neppure colà si è stabilita dopo il ritorno dell'augusta legittima dinastia, io proposito si osserva quanto trovasi prescritto per l'art. 20 dello enunciato decreto de' 16 dicembre 1813 nel consiglio del 1 dello scorso novembre si è degnata ordinare che a somiglianza del praticato in Napoli vi si dia qui esecuzione colla semplice modificazione che al direttore, ed al controloro del tesoro debba sostituirsi il controloro generale, ed al ministro delle finanze il ministro segretario di stato presso il luogotenente generale.

Laonde partecipo a lei d'ordine della prelodata A. S. R. questa sua real decisione per lo adempimento di sua parte.

— 2215 —

Circolare del 3 dicembre 1833 partecipata dal ministro delle finanze con la quale si apportano dilucidazioni all' art. 18 del regolamento del 1 febbraio 1816 dichiarandosi essere facoltativa pel ricevitore la permanenza del commissario presso gli esattori in ritardo dopo i dieci giorni stabiliti ; siccome facoltativa per l' intendente è la misura di arresto degli esattori qualora scorsi i dieci giorni si faccia il ricevitore a provocarla.

Ha ella ordinato essersi nella commessione finanziera di cotesta provincia esternate opinioni diverse circa la permanenza de'commissari che spedisconsi a'termini del regolamento del 1 febbraio 1816 « che se fra dieci giorni l'esattore non » paga, il sotto-intendente, a richiesta del ricevitore, potrà » ordinarne lo arresto » il ricevitore ha creduto che, scorso quel periodo di dieci giorni, sia più profittevole la durata del commissario; e l' intendente ha creduto all' opposto che debban farsi arrestare gli esattori.

Or il tesoriere generale, e l'agente del contenzioso della real tesoreria generale, i quali per disposizione di questa real segreteria han tale affare esaminato, han fatto osservare che mancando la richiesta del ricevitore, siccome nel detto articolo 18 del regolamento del 1 febbraio 1816 è espresso non sia regolare il divisamento di procedersi all'arresto degli esattori in ritardo:

E quindi hanno essi avvisato doversi dichiarare esser facoltativa pel ricevitore la permanenza del commissario, siccome facoltativo è per l'intendente lo arresto, quando venisse dal ricevitore, scorsi i dieci giorni, richiesto.

Ed avendo questa real segreteria approvato questo avviso de'funzionari suddetti, ne la prevengo per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento.

— 2216 —

Reale Rescrito de' 10 dicembre 1833 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che gl'impiegati tutti in caso di bisogno posson prendere due mesi di soldo in prestito dalla cassa di sconto.

Intenta sempre Sua Maestà (D. G.) a rendere meno gravosa, per quanto sia possibile, la posizione di quegli impiegati dello stato, i quali a causa delle loro urgenze vengono astretti a prender ad imprestito i rispettivi soldi, si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 4 del corrente sovranamente permettere, che possano gl' impiegati regi ottenere dalla cassa di sconto due mesi anticipati di soldo alle stesse condizioni, e colle regole medesime e cautele, colle quali han preso finora il soldo di un mese.

Nel real nome le comunico, signore, una tale sovrana risoluzione, per sua intelligenza, ed uso corrispondente, in continuazione tanto del real rescritto de' 13 marzo corrente anno n. 440, quanto dell' analogo regolamento trasmessole con ministeriale del 20 del seguente mese di aprile n. 1251.

— 2217 —

Circolare degli 11 dicembre 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' proccuratori del Re presso i tribunali civili, per applicarsi a' testamenti mistici le disposizioni comprese nella precedente circolare de' 5 ottobre relativamente a' testamenti olografi.

Il ministro delle finanze, in data de' 7 andante, mi ha partecipato che Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 4 del corrente mese, si è degnata risolvere che le abilitazioni concesse a' testamenti olografi col n. 3 dell'art. 26 della legge de' 2 gennaio 1820 sul bollo, e con la sovrana determinazione de' 7 ottobre 1831 sieno estese a' testamenti mistici. Partecipo ciò alle signorie loro in continuazione della mia circolare de' 6 ottobre ultimo, con cui le comunicai la sovrana determinazione relativa a' testamenti olografi per intelligenza del rispettivo collegio, non che de' giudici di circondario, delle camere notariali, e de' notai che ne dipendono.

— 2218 —

Circolare de' 14 dicembre 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili, per assicurare vieppiù la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni pe' patrimoni de' notai.

Desidero che le signorie loro portino una speciale vigilanza, onde allo scader dell'anno non si trovi omessa alcuna delle rinnovazioni che abbiano a praticarsi nelle conservazioni ipotecarie d'iscrizioni per patrimoni di notaio.

Eccitera nno all'uopo lo zelo de' presidenti delle camere notariali, ed esigeranno da' medesimi nella prima decade del venturo mese di gennaio un rapporto sull' adempimento di questa rinnovazione.

Elleno mi renderanno avvertito della esecuzione di questa circolare.

— 2219 —

Circolare de' 18 dicembre 1833 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che possono i sindaci richiedere la forza della guardia urbana a' termini dell' art. 56 della legge sull'amministrazione civile.

Erasi promosso il dubbio ne' luoghi di circondari sull'attribuzione accordata a' giudici di essi dall'articolo 10 del decreto organico delle guardie urbane del 24 novembre 1825 cioè se possono i sindaci indipendentemente da' giudici stessi richiedere direttamente tal forza, come quella ch'è interna ne' comuni, prendendo gli ordini dall'intendente, o sottointendente quando le circostanze ne diano il tempo, e disponendone darne subito conto dell'ordinato movimento all'autorità rispettiva. Or avendo comunicato siffatta quistione al ministro segretario di stato della polizia generale, egli con uffizio del 28 novembre prossimo decorso mi ha risposto di averla risoluta per l'affermativa a' termini dell'art. 56 §. 4 della legge dell'amministrazione civile del 12 dicembre 1816.

— 2220 —

Circolare del 28 dicembre 1833 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno contenente alcune disposizioni sulla immobilizzazione della dote ne' matrimoni degli assimilati a' gradi militari e la spiegazione di una tale categoria.

Il ministro della guerra e marina con real rescritto del dì 28 agosto corrente anno mi ha comunicato che sulle soppli-

che di D. Nicola de Simone primo chirurgo, e di D. Angelo Maria Pavolillo secondo commesso degli ospedali militari per ottenere di contrattar matrimonio senza immobilizzarsi la dote, assumendo di non essere loro applicabile il prescritto dei reali decreti del dì 17 gennaio 1825 e 13 aprile 1828; Sua Maestà il Re nostro signore si è degnata di ordinare nel dì 18 del succennato agosto che la regola della immobilizzazione della dote debba valere anche per gli assimilati ai gradi militari. Mi ha in pari tempo lo stesso ministro specificato che sotto la cennata categoria van compresi, e debbon quindi ottenere reale licenza per contrarre matrimonio, immobilizzando la corrispondente dote gl'impiegati nelle sole officine, tra quelle dipendenti dal ramo di guerra, l'intendenza generale dell'esercito, vice-intendenza militare, commissariato di guerra, non che gl'impiegati amministrativi, sanitari degli ospedali di sanità, de'corpi delle guardie del genio, corpo politico di artiglieria, e gl'impiegati militari del real officio topografico. Ha infine soggiunto, che nella sovrindicata sovrana risoluzione non son compresi gli affiziali di quella real segreteria, non essendovi decreto che gli assimili a'gradi militari.

Partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima tuttocciò per sua intelligenza, e per le disposizioni di risulta.

— 2221 —

Circolare de'28 dicembre 1833 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno per richiamarsi in osservanza le disposizioni per la corrispondenza degli ordinari co' ministeri e reali segreterie di stato.

Con ministeriale de' 26 novembre 1823 comunicata a tutti gli ordinari di questi reali domini fu prescritto, che per qualsivoglia affare occorresse loro di provocare le disposizioni superiori, dovessero in conformità da' sovrani stabilimenti dirigere i loro rapporti a questo ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici, il quale avrebbe cura, ove il bisogno lo richiedesse, di mettersi in corrispondenza con gli altri ministeri e reali segreterie di stato.

Fu soggiunto che se da alcuno di questi ultimi qualche ordinario fosse interrogato o sopra istanza delle parti, o su di rapporti delle autorità tostochè si trattasse di materia, in cui potesse essere interessato il ministero degli affari ecclesiastici, non dovesse l'ordinario medesimo ricurarsi di soddisfare all'incarico ricevuto, ma nel tempo stesso dovesse inviare separato rapporto al suddetto ministero degli affari ecclesiastici, dandogli distinto ragguaglio dell'affare di cui siesi trattato.

Avendo avuto luogo ad osservare che le indicate disposizioni spesso sieno state neglette, ho creduto opportuno di rammentarle a vostra signoria illustrissima e reverendissima, perché ella dal canto suo vi si conformi esattamente.

— 2222 —

Real Rescritto del 14 gennaio 1834 partecipato dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione col quale si stabilisce che ogni qualvolta si deve implorare una eccezione al regolamento per lo anticipo dei soldi dalla cassa di sconto si deve questa provocare per mezzo del ministro di finanze.

Nel consiglio ordinario di stato dei 29 dicembre prossimo scorso mese ed anno, Sua Maestà il Re (nostro signore) nel rivestire dalla sua sovrana sanzione il regolamento formato da questa real segreteria, e comunicato a suo tempo a cotesta tesoreria generale per la esecuzione pratica dell'anticipazione de'soldi dalla cassa di sconto a favore degli impiegati civili e militari, dietro la sovrana decisione emessa nel consiglio ordinario di stato dei 26 febbraio del decorso anno, ha comandato che ogni qual volta occorresse di provocare sovrani ordini per eccezioni al citato regolamento, ciò debba aver luogo per organo esclusivamente di questa real segreteria di stato, come quella nella di cui dipendenza trovasi la cassa di sconto, la quale amministra fondi tutti particolari fuori ogni ingerenza per parte degli altri ministeri.

Nel real nome comunico a lei questa sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso corrispondente.

— 2223 —

Sovrana risoluzione del 14 gennaio 1834 partecipato dal ministro delle finanze che dichiara, pei reclami di disastri, doversi la riduzione d' imponibile far valere solamente pei cangiamenti di natura e coltura dei fondi; salvo a reclamarsi ogni anno per moderazione di tassa dei fondi di mutate classi fino a che non tornino alle classi antiche.

La gran corte dei conti, in seguito di gravami prodotti contro la decisione di un consiglio d' intendenza su reclami per oggetti di contribuzione fondiaria motivati da disastri ha dato l'avviso di farsi dritto al reclamo, accordandosi riduzion d' imponibile.

Ma la consigliata riduzion d'imponibile ha meritata particolare attenzione del pubblico ministero dello stesso collegio, il quale facendo osservare le conseguenze pregiudizievoli a cui menar potrebbe l' accordare indistintamente ridu-

zion d'imponibile per fondi semplicemente cangiati di classe, ha proposto di modificarsi gli avvisi della gran corte dei conti, facendosi cioè valere per quella parte solamente che riguarda la diminoizione del reddito, motivata da cangiamento di natura, e di coltura dei fondi, ma non già l'altra in cui si è verificata una semplice mutasione di classe; mutazione per la quale anno per anno si possono reclamare moderazioni, fino a che i fondi danneggiati non siano restituiti alla loro classe antica.

Or la consolta dei reali dominî di qua dal faro, incaricata di sovrano comando dell' esame di tale pendenza, ha rassegnato a Soa Maestà (D. G.) che possono gli avvisi della gran corte dei conti approvarsi colla modifica però dimandata dal pubblico ministero.

Ed avendo il Re nostro signore impartita la sovraoa approvazione a tal parere della consulta, nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola, e per lo esatto adempimento (1).

— 2224 —

Circolare del 18 gennaio 1834 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a'procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se possa adoperarsi la forma del brevetto per la vendita de'frutti non raccolti o di messi attaccate alle radici, sempreché il valore non ecceda cento ducati.

Qualche ricevitore di registro nella provincia di Chieti aveva preteso che la vendita di frutti non raccolti o di messi attaccate alle radici, comunque del valore di ducati cento, non potesse succedere con atto in brevetto, bensì necessariamente con atto in minuta. Ad avvalorare questa idea assumevasi che la sola stipulazione di mobili fino a ducati cento può avvenire in brevetto, giusta l'art. 34 della legge de' 23 novembre 1819, e che i frutti non raccolti o le messi attaccate alle radici sono risguardate come immobili per l'articolo 443 delle leggi civili.

---

(1) Nella esecuzione di questa disposizione è stato fatto il quesito, se debbonsi riguardare come cangiamenti di coltura i soli passaggi di fondi, o parti di fondi da un genere di coltura ad un altro: ovvero anche quelle variazioni che avvengono nella stessa specie di coltura.

Ed in seguito di tal quesito, è stato dal ministero delle finanze dichiarato, che nei casi di cui è parola non si dovrà dar corso a riduzion d'imponibile se non vi verifichi essere a qualunque costo impossibile che il fondo di cangiata coltura ritorni allo stato primiero. Lettera del ministro delle finanze dei 12 dicembre 1834 indritta al direttore della provincia di Bari.

Io osservai al ministro delle finanze, che i frutti e le messi delle quali è parola non possono essere considerati come immobili, allorchè sono risguardati indipendentemente dalla proprietà del fondo coi appartengono, bensì ne' soli casi, in cui sono considerati unitamente, complessivamente col fondo stesso come nella cessione della proprietà o dell'usufrutto del fondo, del pignoramento di un immobile ec. Questa distinzione fondasi particolarmente sulla combinazione dell'artic. 443 delle leggi civili con altri articoli delle medesime leggi civili e colle disposizioni comprese nelle leggi di procedura civile sul pignoramento dei frutti attaccati al suolo, e sul modo da ripartirne il prodotto fra i creditori. Osservai pure, che se l'opinione del ricevitore potesse mai aver luogo il commercio e l'agricoltura grave ritardo e dispendio risentirebbero nel corso delle loro contrattazioni, locchè dannoso ai privati, tornerebbe a maggior danno della pubblica economia. In conseguenza di queste ed altre osservazioni, richiesi al ministro delle finanze gli ordini opportuni, onde gli agenti dell'amministrazione del registro fossero avvertiti che i contratti anzidetti di vendita fino a ducati cento possono effettuarsi per via di brevetto. Il ministro delle finanze è concorso nelle mie idee, e mi ha manifestato avere perciò emesse le analoghe disposizioni.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro per intelligenza particolare delle camere notariali e dei notai, che dalle medesime rilevano.

— 2225 —

Circolare del 19 gennaio 1834 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui s' insinuano i modi onde ottenersi la legittimazione de' figli nati pria del matrimonio.

Dal ministro di grazia e giustizia con real rescritto del dì 20 novembre ultimo mi si è manifestato che la frequenza di suppliche pervenute da Sua Maestà e tendenti ad ottenere legittimazione per figli, che nati precedentemente al matrimonio, non ne erano rimasti legittimati, per non essersi curato a suo tempo il debito riconoscimento; ha dato luogo ad osservare, che la omissione del cennato riconoscimento trae sua origine dalla ignoranza dei genitori delle correlative disposizioni delle leggi civili; che una legittimazione la quale non sia quella di mera grazia non potrebbe essere accordata senza alterare i dritti successori stabiliti dalla legge in altrui pregiudizio: che però sia opportuno adottare alcun provvedimento, che senza offendere i dritti delle parti, ponga i coniugi nel caso di riparare preventivamente gli effetti

di cotesto oblio : che tal provvedimento debba mirare a far conoscere agli sposi il prescritto della legge per lo riconoscimento de' figli, che avessero avuti prima del loro matrimonio, e prima che questo matrimonio fosse celebrato ; e che in materia così delicata, e la quale tiene alla coscienza ed al pudore delle parti contraenti, giovi affidarsi ai parrochi, i quali a ragione del loro ministero, informati di ordinario della condizione per essi goduta nel pubblico, possono più di altro funzionario riuscir nella specie con quella prudenza e discrezione che si conviene. Ha lo stesso signor ministro conchiuso, che in conseguenza di tutto ciò Sua Maestà, uniformemente all'avviso della consulta di questa parte del regno, si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di stato del dì 15 novembre suddetto, d'insinuarsi a' parrochi che in occasione degli atti per la celebrazione del matrimonio, qualora le circostanze sembrino loro di permetterlo, avvertano gli sposi che avendo figli da essi procreati, per far godere a costoro la legittimazione pel susseguente matrimonio, debbano prima del medesimo, riconoscerli, sia con atto innanzi l'uffiziale dello stato civile, sia con altro atto autentico.

Partecipo tutto ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima per lo corrispondente adempimento del succennato ordine sovrano.

— 2226 —

Reale Rescritto de' 25 gennaio 1834 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia all' amministratore della real commenda della magione con la quale si danno disposizioni a regolare l' andamento degli affari di quest' amministrazione.

Essendomi stata comunicata da sua eccellenza il maggiordomo maggiore sopraintendente generale di casa reale la nomina, che Sua Maestà (D. G.) si è degnata fare nella di lei degna persona di amministratore de' beni della real commenda di Magione, e sue dipendenze, che sono stati con risoluzione sovrana degli 8 novembre 1833 caduti dalla real casa alle reali finanze, è con piacere, ch' entro in diretta corrispondenza con lei. E pria di tutto credo opportuno di darle ufficiale partecipazione della testè citata sovrana risoluzione, la quale servirle dee d' intelligenza, e di norma in quella parte, che la riguarda.

Sua Maestà dunque volendo, che dal 1 gennaro 1834 gli assegnamenti, che propriamente non appartengono alla sua real casa, vadano a carico della tesoreria generale, con cederle vari dritti, e beni della real casa medesima ha emesso le seguenti sue sovrane risoluzioni.

1. Dal 1 gennaro 1834 in avanti sarà a carico della tesoreria generale l'assegnamento di Sua Maestà la Regina vedova nella somma, che attualmente se le corrisponde giusta le convenzioni de' 5 luglio 1831 e 6 aprile 1833, ducati ottantaquattromila annui, cioè ducati settantaduemila per suo mantenimento, e ducati dodicimila per spese di scuderia.

2. Saranno parimenti dal 1834 in avanti a carico della tesoreria generale gli assegnamenti de' reali principi di età maggiore secondo le leggi vigenti, a ragione di ducati trentaseimila netti all' anno per cadauno, fatta per ora deduzione delle rendite di cui sono in possesso per commende, a beni già loro conceduti per conto de' rispettivi loro maggiorati.

3. Dalla stessa epoca del 1 gennaro 1834 saranno pure a carico della tesoreria generale gli annui ducati settantaduemila, e per essi ducati seimila mensuali, che si corrispondono a Sua Altezza Reale il principe di Salerno dalla real casa per l'amministrazione della real commenda della Magione, e del real sito di Ficuzza, col mettersi la finanza nello stesso luogo, in cui si trova la real casa.

4. È ben' inteso, che gli assegnamenti di cassa privata, e siti reali, a' quali solevansi imputare dalla tesoreria generale i sudetti ducati 6000 al mese per conto del principe di Salerno, conteggiandoli con la real casa, non debbano soffrire più alcuna ritenzione per la detta causa del principe di Salerno a contare dal detto mese di gennaro 1834.

5. In quanto agli enunciati beni del principe di Salerno cioè Ficuzza a Magione è ben' inteso ancora, che la cessione, che se ne fà alla finanza, sia dell' uso di essi beni, e nel modo stesso come ora si tengono dalla real casa.

6. La real casa cede pure in compenso alla finanza i seguenti cespiti cioè. 1. Tutti i suoi dritti, che potrebbe vantare liquidandosi i crediti nascenti dal monte Borbonico, i cui beni furono nel decennio riuniti a quelli dello stato. 2. Ciò che risulta per effetto degli articoli 9 e 10 dello stato discusso delle finanze, restando stabilito, che quello che la finanza dovrà pagare alla casa reale consisterà soltanto negli assegnamenti di casa reale, siti reali, e cassa privata nello stato attuale. 3. La quota riserbatasi col decreto de' 7 aprile 1833 sulla stamperia reale. 4. I beni che possiede in Sagana, Boccadifalco, le tenute di Sorcino e Mastrati, oltre a' suddetti beni del principe di Salerno cioè, Ficuzza e Magione, com'è spiegato nell'articolo precedente. 5. Finalmente l'uso, e l'amministrazione de' fondi, e commende di quà, e di là del faro, gli ordini gerosolimitano, e costantiniano

nel tempo, che saranno vacanti, detratti i pesi di religione e pietà.

7. Per maggior chiarezza si ripete, che la cessione dei beni della real casa alle finanze rimane stabilita dal 1 gennaro 1834 in poi, epoca in cui la stessa real casa verrà disgravata degli assegnamenti alla Regina Madre, ed a' reali sullodati Principi.

8. Rimane per massima stabilito, che la finanza pagherà anche i soldi agl' impiegati dell'abolito ministero di casa reale addetti alla sopraintendenza generale sino alla loro estinzione, nel modo sovranamente fissato, come ancora l' attuale somma delle spese di scrittoio.

9. La finanza percepirà dalla indicata epoca del 1 gennaro 1834 in poi tutti i frutti anche arretrati de' beni come sopra ceduti, e pagherà tutti i pesi, compresi gli arretrati, che sarebbero stati a carico della real casa, se quella cessione non avesse avuto, ponendosi in somma la finanza nello stesso luogo della casa reale per le conseguenze attive, o passive dell' anzidetta cessione.

10. La finanza dovrà inoltre corrispondere i soldi, ed averi nello stato attuale a tutti gl' impiegati dell' amministrazione di detti beni di qualunque classe essi sieno secondo la distinta, che ne sarà passata dal maggiordomo maggiore sopraintendente generale di casa reale.

11. Finalmente dovendo giusta gli stabilimenti in vigore la tesoreria generale di Sicilia sopportare il quarto de' suddetti carichi, e godere dall' altra parte il quarto de' compensi, saranno presi gli opportuni accordi fra le due tesorerie, massime per i beni che si cedono esistenti ne' reali dominî al di là del Faro.

— 2227 —

Ministeriale del 29 gennaio 1834 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata con la quale si portano chiarimenti alla misura di doversi liquidare le indennità ai patrocinatori nell' agenzia del contenzioso della tesoreria generale.

Comunicata da lei al direttore del tavoliere la misura generalmente adottata, di non doversi liquidare da' procuratori del Re, se non le sole spese risultanti dalle produzioni, lasciandosi all' agente del contenzioso di fissare le indennità a procuratori di tutte le amministrazioni finanziere, il direttore un rapporto mi diresse a dimostrare, che questa misura non avrebbe potuto essere adottata nelle cause attive, agitate presso quel consiglio d' intendenza, che in discapito dell' amministrazione del tavoliere, per quanto i giudizi riguardano la

rimozione dell'eccezioni prodotte da censuari, e da fittaiuoli contro le coazioni loro spedite.

1. Perchè la decozione contenendo la liquidazione delle sole spese, e la liquidazione delle vacazioni dovendo farsi nell' agenzia del contenzioso, con modificazione della tariffa, si mitigherebbe il freno, che i censuari, o fittaiuoli morosi aver possono in protrarre le liti con cavilli, ed insussistenti eccezioni.

2. Perchè oltre a che verrebbe ritardato l' incasso delle vacazioni liquidate nell' agenzia, spesso l' amministrazione ne rischierebbe il ricupero, per non essere difficile ad avvenire, che pendente la liquidazione nell' agenzia, o il censuario avrà ad altri le terre ceduto o che i fittaiuoli saranno usciti dall' affitto.

Quindi il direttore proponeva, o che la detta misura dovesse restare in vigore ne' casi, ove le spese fossero compensate, o quando si trattasse di cause risguardanti revindiche, e dritti reali.

Inteso da me l' agente del contenzioso, il medesimo penetrandosi delle osservazioni del direttore ha dato la seguente spiegazione alla misura adottata, la quale io trovo saggia, e ragionevole nel rapporto di riscontro, che io qui le trascrivo.

Gl' inconvenienti di cui fa parola il direttore del tavoliere nel rapporto, che si è degnata inviarmi colla ministeriale degli 8 corrente, mostrano non essersi da quel funzionario data la giusta intelligenza alla misura generalmente adottata per la liquidazione delle competenze dovute a' difensori del ramo finanziero.

» Colla misura anzidetta, non si è già in minima parte alterato il sistema delle condanne comprese nelle sentenze o decisioni a carico de' soccumbenti, le quali non potrebbero non liquidarsi ed eseguirsi che a norma della tariffa e delle leggi di procedura, ma si è solamente stabilito il modo di soddisfare in *ogni caso* i difensori delle amministrazioni nell' interesse di queste; si è venuto a questa determinazione in vista degli abusi di genere diverso che risultavano dal comprendersi nelle specifiche amministrativamente redatte, le vacazioni de' patrocinatori, il maggiore de' quali era da liquidarsi tutte come in materia ordinaria, mentre il più delle volte nelle condanne verso le altre parti, la liquidazione si fa in via sommaria, onde derivava, che la sola cassa di ammortizzazione spendeva somme enormi per vacazioni di liti inutili.

» L' additata misura, in una parola non è stata che un contratto co' difensori delle dipendenze finanziere pel vantag-

gio delle medesime; contratto le di cui condizioni sono *state già accettate da tutti* nella capitale, dove è il maggior numero di affari, e da' più distinti professori, e che non hanno alcun rapporto colle condanne che si pronunziano a favore delle dipendenze medesime nel caso di vittoria.

» È quindi evidente non essersi migliorato il freno che i debitori cavillosi trovano nel pagamento delle spese, e nè potersi temere la perdita per la supposta ritardata loro esecuzione.

— 2228 —

Real Rescritto degli 8 febbraio 1834 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolvono due quistioni relative agli atti di possesso di giuramento in quanto agli effetti della percezione degli averi degl' impiegati civili e militari.

La necessità di stabilire una norma certa su di un servizio proceduto per lo innanzi discorde sì pel ramo civile che pel ramo militare, circa il valore degli atti di possesso e giuramento agli effetti della percezione degli averi, fece elevare le seguenti due quistioni;

1. Se l' atto del possesso dia dritto alla percezione degli averi quando non vi coincida o preceda l' atto di giuramento;

2. Se l' atto di giuramento sia indispensabile darsi in tutt' i movimenti che producono aumento di averi, e debba rimanere limitato ai soli passaggi di grado.

L' affare fu primamente discusso in consiglio di tesoreria, con l' intervento delle autorità militari delegate dal ministero di guerra e marina per la concordanza delle disposizioni dell' ordinanza amministrativa militare con quelle del regolamento organico della tesoreria generale, ed indi essendo stato rassegnato a S. M. il Re (N. S.) fu commesso, d'ordine della Maestà Sua per esame e parere alla consulta generale del regno.

La consulta per la prima quistione ha considerato.

Che coll' articolo 80 del regolamento relativo alla tesoreria generale è prescritto:

I soldi degl' impiegati civili cominceranno a decorrere dal dì del possesso, *previo il giuramento*, ai termini di quanto trovasi adattato nei particolari stabilimenti di ciascun ministero.

Quegli degli uffiziali militari di terra e di mare, decorreranno egualmente dal dì del possesso, da riconoscersi dai fogli di rivista, *previo del pari il giuramento*, Sicchè per gl' impiegati, e pei militari il giuramento deve precedere il possesso ai termini di questo regolamento.

Che il giuramento essendo una garantia religiosa pel fedele e retto esercizio delle pubbliche funzioni, è indispensabile che preceda il possesso. Che anzi il possesso non preceduto da giuramento sia illegittimo, ed anche pericoloso, poichè può esservi impiegato, che non trovi ripugnanza di esercitare le funzioni conferitegli, ma che ripugni a prestare il giuramento prescrittogli.

Nè è di ostacolo l' ordinanza militare, con cui è disposto, che gli averi decorrono dal giorno del possesso senza ripetersi in essa *previo il giuramento.* poichè la norma generalmente stabilita nell' articolo anzidetto del regolamento della tesoreria generale pel pagamento dei soldi degl' impiegati sì civili, che militari non può intendersi rivocata dalla detta ordinanza, la quale prescrivendo nell' articolo 155 *che i militari promossi debbono prestare il giuramento* e negli articoli seguenti, *che i loro averi decorrono dal giorno del possesso*, deve essere intesa ai termini del regolamento (il quale comprende anche gl' impiegati militari) cioè *che il possesso debba essere preceduto dal giuramento, o che il giuramento sia dato nell' atto stesso del possesso*;

E se l' ordinanza militare fa cominciare gli averi dal giorno del possesso, senza dirsi, *previo il giuramento*, come nel regolamento è detto, ciò può ben conciliarsi in questo modo che se anche un militare abbia dato il giuramento; tuttavia non avrà la percezione degli averi, se non dal giorno che avrà preso il possesso, ma non già che il possesso non preceduto dal giuramento, possa far decorrere gli averi a favore di un impiegato.

In fine che se un militare promosso ad un impiego di maggior soldo, che oltre le sue funzioni non trovi per avventura nel luogo di sua destinazione un superiore, nelle di cui mani possa dare il giuramento, in questo caso (rarissimo a poter succedere) per non ritardare il disimpegno del real servizio nell' impiego al quale è stato addetto, può direttamente adempire alla formalità del suo giuramento, ed accoppiandolo al verbale che formerà del possesso preso, rimetterlo al comandante della provincia, perchè ne faccia la disposizione al ministro segretario di stato della guerra e marina pel dippiù che conviene.

Sulla seconda quistione poi ha considerato.

Che il giuramento da prestarsi da un impiegato, debba riguardarsi piuttosto per l' aspetto delle sue nuove funzioni, che per l' aumento di soldo o averi, quando egli, dopo aver prestato il giuramento per le funzioni che gli erano state conferite, ottenga un aumento di soldo, o averi pel passaggio da una classe all' altra, ma continui ad esercitare le stesse

unzioni, non sembra necessario che presti altro giuramento. Il vincolo religioso e morale continua tuttavia ad imporgli il disimpegno delle funzioni medesime, con fedeltà verso il Re, e con esattezza ed integrità. E siccome l'aumento di averi, che per ragion di qualche movimento egli venga a godere non altera le sue funzioni, così non esige la rinnovazione del giuramento.

Qualora poi l'aumento del soldo faccia cambiare l'esercizio delle sue funzioni, in tal caso è necessario che presti, secondo la formalità prescritta, il nuovo giuramento di essere fedele a Sua Maestà, e di esercitarle con probità ed esattezza.

In somma che l'aumento del soldo dell'impiegato, pel suo passaggio da una classe all'altra, che non altera le sue funzioni, non debba dar luogo a nuovo giuramento. E che per l'opposto il cangiamento di funzioni, esiga un novello giuramento. E per questi motivi la consulta alla uniformità è stata di avviso.

1. Che il giuramento deve precedere sempre il possesso, o prestarsi nell'atto stesso del possesso, onde aver dritto agli averi. E che l'autorità a cui appartiene, non debba permettere che alcun impiegato entri nel possesso della carica, prima di aver prestato il giuramento.

2. Che l'aumento degli averi di un impiegato per lo passaggio da una classe all'altra, che non altera le funzioni, non esiga nuovo giuramento.

Nel cosiglio ordinario di stato dei 29 dicembre ultimo, essendomi fatto un dovere di portare il tutto alla sovrana intelligenza; Sua Maestà si è degnata approvare i divisamenti della consulta a magior conferma dei quali, in quanto alla prima quistione, ha comandato che il godimento degli averi, dato il giuramento, cominci a decorrere dal giorno del possesso.

Nel real nome comunico a lei questa sovrana determinazione per sua norma ed uso di risultamento.

— 2229 —

Circolare del 12 febbraio 1834 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli atti amministrativi sono esenti del registro allorchè debbono prodursi in giudizio.

Nel 1829 si promosse il dubbio, se gl'incartamenti amministrativi dovessero, o pur no essere sottoposti al bollo ed al registro, allorchè dovevano prodursi in giudizio dalle amministrazioni civili.

La soluzione ne fu fatta colla negativa di concerto coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze.

Il primo di essi me ne fece la partecipazione con officio dei 21 marzo dell' anno medesimo, ed io ne istruii gl'intendenti con circolare dei 28 marzo dello stesso anno.

Il lodato ministro di grazia e giustizia col citato uffizio mi rimise una copia della circolare, ch' egli ne aveva diretta ai procuratori del Re presso la suprema corte di giustizia, presso la gran corte civile, e presso i tribunali civili,

Or essendosi da qualche di lei collega rinnovato un tal dubbio, io nell' atto che a lui ho rammentato la soluzione che sopra, mi son determinato a manifestare a tutti gl' intendenti col presente foglio di curare esattamente i principî esposti nella detta circolare che caldamente raccomando.

— 1280 —

Real Rescritto del 15 febbraio 1834 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici ai provinciali degli ordini mendicanti con cui si dispone dover essere munite di regio exequatur l'encicliche convocatorie di qualunque ordine religioso.

Sull' avviso della consulta generale del regno Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del di 23 del prossimo scorso mese di gennaio ha ordinato che l' encicliche convocatorie dirette ai suoi reali sudditi di qualunque ordine religioso per accedere ai capitoli, diete, o altra unione religiosa fuori dei suoi reali dominî, debbano secondo le leggi del regno essere munite di regio exequatur, che questo s' impartisca sollecitamente quando non vi sia lesione ai dritti di regalia senza pagamento dei diritti, e senza che la minima remora produr potessero i reclami che da chicchesia si elevassero in contrario.

Nel real nome lo partecipo a vostra paternità per l'uso che ne risulta di sua parte.

— 2231 —

Reale Rescritto de' 22 febbraio 1834 partecipato dal ministro delle finanze col quale si proibisce alle banche e società diverse di far prestiti agl'impiegati.

Sua Maestà vuole che sia proibito a tutte le banche società ecc. di anticipare soldi ad impiegati pensioni o altri assegni nascenti dal regio erario, e che resti proibito di farsi ritenuta su i soldi medesimi, e di accettare benanche delegazioni di sorta alcuna per parte degli stessi godenti, essendo sovrano volere che i pagamenti dal regio erario si facciano alle proprie persone cui sono dirette.

Codente.indi di real ordine partecipo a lei per l'uso corrispoiò io qu

— 2232 —

Circolare del 22 febbraio 1834 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che i conti de' gestori defunti, debbonsi rendere da'loro legittimi eredi, o da'curatori, se vi siano eredi minori.

La commissione dei presidenti della gran corte de' conti incaricata di dar parere relativamente ai conti da rendersi pel fu D. Antonio Fago già ricevitore generale della provincia di Napoli, ha avvisato che i conti dei gestori trapassati debbansi soscrivere dai loro legittimi eredi o dai curatori, se vi siano eredi minori.

Avendo approvato tale avviso, la prevengo di aver incaricato il tesoriere generale, che chiami gli eredi Fago a dare i conti della ricevitoria generale di Napoli per gli anni 1831 e 1832, regolando le relative procedure di accordo coll' agente del contenzioso della real tesoreria generale.

— 2233 —

Reale Rescritto del 22 febbraio 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si stabilisce che resta estesa espressamente ancora pe' domini oltre il faro il beneficio del dieci per cento a' legni coverti di real bandiera anche nel secondo viaggio che faranno sul Baltico.

Nel consiglio ordinario di stato de' 18 del corrente Sua Maestà sulla mia proposizione si è degnata estendere espressamente anche alla Sicilia la sovrana determinazione de' 29 decembre 1833 emessa per via del ministero delle finanze, colla quale è stato accordato il beneficio del 10 per cento ai legni coverti di real bandiera anche nel secondo viaggio, che faranno pel Baltico, purchè estraggano generi e produzioni indigene, ed importino generi o manifatture di quelle località.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2234 —

Circolare del 26 febbraio 1834 emessa dall' amministrazione generale del registro e bollo con la quale si stabilisce che i conti dei commercianti, negozianti, e persone d'industria sun soggetti al bollo.

Stabilito cogli articoli 28 n. 34, e 27 n. 28 delle legge dei 2 gennaio 1820 che i conti di pubblica amministrazione, ed

i conti di particolare gestione fossero esenti dal bollo, salvo a vistarsi per bollo questi ultimi, allorchè si vogliono presentare in giudizio, e farne deposito, sembravano queste disposizioni eccezionali, dirette a far supporre una regola generale, che altre specie di conti avesse compreso, e precisamente quelli tra commercianti, negozianti, e persone d' industria: guidava dippiù a questa supposizione, l' osservare che la legge stessa sottopone a bollo i libri e registri de' negozianti, mercanti, e persone d' industria qualunque.

Ne fu proposto il dubbio a sua eccellenza il ministro delle finanze e diverse osservazioni furono fatte in appoggio della medesima.

La lodata eccellenza sua accogliendo i rilievi di questa amministrazione si è in risulta compiaciuta di disporre che ritenuta la eccezione fatta pe' conti di pubblica, e privata amministrazione tutti gli altri conti come sarebbero quelli tra commercianti, o persone d' industria sono soggetti a bollo, ed ove possono trovarsi scritti in carta libera sono i medesimi sottoposti a multa.

— 2235 —

Circolare de' 26 febbraio 1834 emessa dalla direzione generale de' ponti e strade con la quale si stabilisce come debbano valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della tesoreria generale.

Per effetto di disposizione dell' eccellentissimo ministro delle finanze, conviene dichiarare in tutti gli avvisi per gli appalti di ponti e strade risguardanti il servizio delle tesoreria generale, che le cauzioni se saranno prestate in beni fondi questi si valuteranno su la base dell' imponibile fondiario scemato del quinto, moltiplicandolo per dieci volte se sieno fondi urbani, e per quindici se rustici; ed inoltre che in tutt' i contratti che per il detto servizio andranno a stipularsi sia serbata tal regola per le cauzioni.

Si compiaccia, la prego, rimanerne intesa per lo adempimento che ne risulta da parte di lei, mentre per la parte di questa direzione generale per gli appalti e pei contratti che presso la medesima han luogo, si agirà in conformità.

— 2235 —

Ministeriale del 1 marzo 1834 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se le multe per contravvenzione alla legge sul bollo per essersi distese sopra carta libera delle sentenze di giudicato di circondario dovessero cedere a carico del giudice o del cancelliere.

Vostra eccellenza con suo gradito foglio del 5 settembre dello scorso anno, mi ha fatto grazia richiedere i miei divisamenti sul dubbio elevato dall'amministrazione generale del registro e bollo, se le multe per contravvenzione alla legge sul bollo, per essersi distese sopra carta libera delle sentenze di giudice di circondario, dovessero cedere a carico del giudice che ha sottoscritto le sentenze istesse, ovvero del cancelliere.

Io ho osservato:

Che la multa non è che una pena, e vale per essa perciò il principio generale di ragione e di dritto, che la pena colpisce la sola individual persona la quale ha commessa la contravvenzione.

Che nella specie l' autore della contravvenzione è il cancelliere, tra per esser egli incaricato di distender le sentenze come perchè non dee ignorare il precetto che la legge gli dà di rilasciarle e distenderle in carta di bollo:

Che il cancelliere come quegli che esige e versa i dritti di cancelleria mantiene la corrispondenza co' funzionari delle amministrazioni finanziere, e per la tutela degl' interessi della real tesoreria è a lui imposta la tenuta del repertorio, nel quale non può notare gli atti che sieno distesi in carta libera.

Che il giudice del circondario essendo chiamato al disimpegno di funzioni più gravi non può discendere a minuti dettagli:

Che il giudice al più non possa essere imputabile che di mancanza di diligenza nella sottoscrizione delle sentenze, ciocchè potrà farlo soggiacere a qualche misura disciplinare, giammai alla multa, la quale essendo una pena non potrebbe essere applicata a forza d'interpetrazione, e senza un testo espresso di legge:

Che anzi è da rimarcarsi, che nella legge sul bollo e sul registro in due casi solamente vi è pena contro il magistrato comminata degli articoli 32 e 34:

Che in tutte le altre contravvenzioni le multe sono sempre fulminate contro i cancellieri, i quali se fruiscono de' dritti di cancelleria, è naturale che soffrano anche lo svantaggio di pagare le multe.

Per tali motivi io penso, che nel caso proposto le multe debbano cedere a carico del cancelliere.

— 2236 —

Reale Rescritto del 5 marzo 1834 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia col quale ad istanza di taluni farmacisti si danno disposizioni a regolare la vendita che debbon fare i droghieri dei diversi farmaci composti o in polvere.

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 30 gennaro scorso, secondo carico numero 357, nel quale ha ella dato conto che Sua Altezza Reale il luogotenente generale in veduta delle istanze presentate dai farmacisti di Palermo, Messina e Caltanissetta per impedirsi ai droghieri e mercieri di vendere farmaci composti o in polvere, tenuti presenti i rapporti degli intendenti, lo avviso di cotesta commessione di pubblica istruzione, e della commessione consultiva, non che le sovrane disposizioni adottate sul proposito per questa parte del regno col rescritto de' 12 giugno 1829 affin di ovviare gli abusi introdotti in danno della salute pubblica, abbia Sua Altezza Reale prescritto di eseguirsi esattamente le costituzioni protomedicali, e dichiararsi espressamente.

1. Che sia permesso ai droghieri, e merciai la vendita degli oggetti di loro industria, tal quale li ricevono dal commercio in grosso e non a minuto, e senza verun apparecchio farmaceutico.

2. Che possano solamente vendersi allo ingrosso ed a minuto nelle forme sotto le quali s' impiegano gli oggetti comuni agli usi domestici con le arti e mestieri.

3. Che sotto titolo di vendita a minuto debba intendersi una dose di droghe, non oltrepassante il peso di un oncia.

4. Che sia inibito a chiunque non fosse debitamente legalizzato lo smercio di ogni qualsivoglia specie di medicamenti.

5. Che sian ritirate tutte le patenti di protomedici ch' esistessero in contraddizione dei vigenti regolamenti, e che venissero in opposizione a quanto ora si prescrive, e di cui potessero trovarsi provveduti coloro, i quali non esercenti la farmacia, vendessero in forza di tali permessi de' medicamenti.

6. Che in caso d' inadempimento abbia luogo per li controventori l' applicazione dell' articolo 401 delle leggi penali.

7. Finalmente, che per la esatta esecuzione di quanto si è prescritto, restassero incaricati gl' intendenti, il protomedico

generale, i particolari protomedici, i sostituti, ed ogni altra autorità competente a sorvegliare lo adempimento.

E l'Altezza Sua nel consiglio ordinario di stato de' 27 dell'or passato mese, si è degnata di approvare le disposizioni date da Sua Altezza Reale il luogotenente generale.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2237 —

Reale Rescritto del 12 marzo 1834 partecipato dal ministro delle finanze col quale si adottano provvedimenti per coloro che vorran produrre querela di falso in principale contro scrittura privata.

L'articolo 1 del real decreto de' 4 ottobre 1831 stabilisce, che coloro, che vorranno produrre querela di falso in principale contro scritture private, dovranno preventivamente garentire il pagamento dello ammontare del debito, del pari che delle spese, e de'danni interessi ne'quali potessero esser condannati.

In seguito del di lei rapporto del 2 ottobre 1833 S. M. ordinò che la consulta generale desse il suo parere, se la detta disposizione relativamente alle spese, riguardi solamente le spese civili, o anche quelle del giudizio penale.

La consulta generale analizzando il mentovato real decreto ha osservato, che nel proemio di esso non si parla che di oggetti civili, che nell'art. 1 l'obbligo imposto a' querelanti è quello di garentire il pagamento dell'ammontare del debito, e che le parole susseguenti *del pari che le spese di danni ed interessi* sono attaccati al debito, e non possono convenevolmente riferirsi ad altro che alle spese ed interessi nascenti dal debito; che prescrivendosi nell'art. 2 che alla querela di falso principale dovrà essere unito il documento legale della seguita assicurazione è chiaro che intende parlarsi dell'assicurazione del debito, e delle spese, danni ed interessi dipendenti dal debito medesimo e che a' termini dell'art. 3 la disposizione per l'assicurazione del debito appartiene al magistrato civile; locchè dimostra abbastanza, che non trattasi che di oggetti e di spese civili, mentre sarebbe fuori della competenza dell'autorità civile il dare delle disposizioni per le spese riguardanti un giudizio penale non ancora incoato.

Ha inoltre considerato, che il suddetto decreto presenta una restrizione alla libertà di proporre querele di falso in principale contro le scritture private, e che per via d'induzione sarebbe illegale lo estendere e rendere più dura la re-

strizione, che quando un individuo che querela di falso una scrittura privata assicura la somma contesa, ossia il debito preteso, non che assicura le spese civili, ed i danni interessi, svanisce l'idea dell'abuso e della frode, come svanisce pure il pensiero che la querela di falso, lungi dall'essere giusta non sia dettata dal disegno di differire l'adempimento delle obbligazioni contratte, e che in fine non è da perdersi di vista che con una interpretazione inoltrata si renderebbero difficili in conseguenza i giudizi e le pene, e diverrebbero per opposta conseguenza facili i misfatti di falso, che altronde, turbando la stabilità degli atti sociali, dovrebbero essere accertati con istudio e perseguitati e puniti con severità. Per tali motivi la consulta generale ha opinato all'unanimità, che il citato real decreto de' 4 ottobre 1831 riguardi solamente le spese civili, e non le spese del giudizio penale.

Sua Maestà, cui nel consiglio ordinario di stato de' 18 dello scorso febbraio ho rassegnato un tal parere, si è degnata di approvarlo; e quindi nel real nome lo partecipo a lei per l'uso conveniente.

— 2238 —

Reale Rescritto del 18 marzo 1834 partecipato dal ministro delle finanze a quello per gli affari di Sicilia col quale si adottano provvedimenti ad impedire i verbali di conciliazione che volontariamente le parti eseguono per dafraudare le legge sul registro e bollo.

L'amministrazione generale del registro e bollo con replicati rapporti ha riferito, che spesso sotto aspetto di liti temibili le parti si presentano a' giudici conciliatori, e con verbale di conciliazione stabiliscono le loro convenzioni che altrimenti formerebbero oggetto di compra e vendita, permuta, cessione, affitto, ed anche contratti matrimoniali, e che in siffatta guisa evitandosi la stipola di detti atti innanzi notaio si defrauda l'interesse della tesoreria, poichè invece del dritto di registro di grana ottanta, che sarebbe dovuto sugli atti notariali, si paga quello di grana venti sul verbale di conciliazione, e poichè malgrado le circolari del ministro di grazia e giustizia, onde i conciliatori non eccedessero le loro attribuzioni un tale abuso non è cessato, ha provocato gli opportuni provvedimenti all'oggetto. Fra questi s'era suggerito che ove i verbali di conciliazione presentassero simili convenzioni sotto larva di conciliazioni fosse permesso a' ricevitori del registro di esigere su di essi il dritto di registro di grana ottanta invece di quello di grana venti,

appunto come fossero stipolati innanzi notaio, salvo alle parti lo sperimento delle loro ragioni in giudizio.

La consulta generale incaricata per ordine sovrano di emettere il suo avviso sull'oggetto ha osservato.

Che la legge con le disposizioni consagrate nel codice parte terza al titolo de' conciliatori, ha posto nelle mani di questi l' interessante officio di risecare le quistioni tra particolari tanto in conseguenza di domande già inoltrate in giudizio, quanto di liti da incoarsi e temute, e ciò senza limitazione alcuna di somma o valore, beochè tali considerazioni si han dalla legge solamente presenti per assegnare la forza al verbale che se ne forma or come atto, or come semplice scrittura privata, e che sì interessante ministero alto bene spesso a spegnere la inimicizia fra due famiglie verrebbe al certo a sopprimersi, ove si assoggettassero cotali esperimenti a formalità più gravose, nè l'affare è di tanta importanza in rapporto alla finanza che consigliar potrebbe una modifica all'organico do' conciliatori, un cambiamento a tal parte di legge e gravare dippiù il dritto di registro; che a ciò deve aggiungersi che sarebbe oltremodo difficile conoscere se la conciliazione sia caduta sopra liti veramente temute e vicine ad esperimentarsi anche per effetto di convenzioni verbali delle quali ne mancherebbe ogni pruova, oppure fosse l'effetto di un artificio adoperato per lo risparmio nella redazione della convenzione, e quindi nascerebbero delle continue controversie sulla esistenza o non esistenza di simulata conciliazione e da ciò gli abusi, ed i tanti ricorsi, cui darebber luogo. Che d'altronde la frode è poco da presumersi, in tali casi mancandone il motivo, dappoichè i verbali dei conciliatori per un affare maggiore di ducati sei non hanno che la forza di privata scrittura, che a nessuno è vietato che faccia per convenzione privata ciò ch' egli potrebbe fare per sua maggior cautela per pubblica scrittura stipulata da pubblico notaio, e che se si volesse poi adattare il pagamento maggiore quando l' interesse eccede i ducati sei, ne seguirebbe un peso ingiusto a carico delle conciliazioni e non vi sarebbe uniformità nell' insieme della legislazione, che ha voluto assegnare diversi principî, e differenti confini all'uno ed all'altro modo di contrattazione o privata o pubblica.

Quindi la consulta generale alla unanimità è stata di avviso di essere l' unico ed ottimo espediente quello adottato dal ministero di grazia e giustizia, inculcarsi cioè con tutta efficacia a' regî procuratori presso i tribunali civili onde portare esatta attenzione su' procedimenti de' conciliatori, ed ove trovassero che eglino commettano delle irregolarità chiamarli

alla stretta osservanza delle proprie competenze ed attribuzioni a mente delle leggi vigenti, ed ove credessero che la necessità lo esiga provocare i superiori provvedimenti secondo i casi.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 18 dello scorso febbraro si è degnata di approvare un tale avviso, ed ha ordinato che se ne dia comunicazione a vostra eccellenza.

Nel real nome quindi comunico all'eccellenza vostra l'avviso suddetto prevenendola che ho partecipato l'approvazione del medesimo al ministro di grazia e giustizia, ed all' amministratore generale del registro e bollo.

— 2239 —

Reale Rescritto del 19 marzo 1834 partecipato dalla presidenza del consiglio de' ministri portante disposizioni di rigore per coloro che senza validi legali documenti s' insignivano dell' ordine gerosolimitano.

In seguito di esser pervenuto a notizia di Sua Maestà che varî individui, in vigore di documenti non autentici, nè legali s' insignivano dell' ordine gerosolimitano, il ministro di grazia e giustizia fece conoscere che non di rado si presentavano nel ministero di suo carico, per legalizzarsi, dei documenti relativi al cennato ordine, da servire per l'estero, che si rilasciavano da persone, le quali si caratterizzavano per conservatori, e funzionarî dello stesso ordine. E facendo quindi osservare che tali documenti non potevano accogliersi, nè legalizzarsi, attesa la sovrana determinazione del 5 settembre 1825, opinò che siccome tali carte potevano interessare i dritti de' privati, così era necessario doversi assicurare presso gli archivî pubblici la custodia delle carte medesime, affinchè i privati stessi avessero potuto provvedersi in ogni tempo de' documenti loro bisognevoli.

E Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 27 dello scorso febbraro, uniformandosi al parere del consiglio dei ministri, sulla considerazione, che non ostante la citata sovrana determinazione del 5 settembre 1825 le carte che appartenevano all' ordine gerosolimitano potevano interessare i dritti de' privati; e che era indispensabile di assicurare la custodia delle carte medesime, onde i privati stessi potessero in ogni tempo provvedersi de' documenti loro bisognevoli, prescrisse che il suddetto ministero di grazia e giustizia avesse preso conto degli archivi ne' quali si conservavano gli atti dell' ordine anzidetto, come ancora a chi fossero attualmente affidati, e con quale autorizzazione, e che avesse

fatto inoltre assicurare per mezzo de' procuratori generali delle rispettive provincie la custodia di tali archivi, destinandovi persone di fiducia, col divieto di estrarsi copie senza uno espresso permesso di esso ministro, le quali copie in questo solo caso potevano rilasciarsi dalle persone, che avrebbero destinate i procuratori generali; e che in fine avesse fatto conoscere lo stato di detti archivi, e quant' altro occorreva su tal particolare.

Ora Sua Maestà avendo per vero che anche in cotesta parte de' reali domini possano esservi de' conservatori e funzionari, che conservano, e rilasciano de' documenti relativi all' ordine di cui è parola, ha ordinato, che si comunichi a vostra eccellenza, come eseguo, la sovrana determinazione del 27 dello scorso febbraro, onde disponga che in cotesta parte de' reali domini si assicuri nel modo sopraindicato la custodia degli archivi ne' quali si conservano gli atti dell'ordine anzidetto, e che non si trovano sotto la custodia di soggetti autorizzati da Sua Maestà, facendo conoscere lo stato di essi archivi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva dare le disposizioni che ne risultano per l' adempimento di sua parte.

— 2240 —

Ministeriale del 22 marzo 1834 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si danno disposizioni a regolare il rimborso da farsi alla cassa di sconto del soldo che anticipa agl' impiegati di regia nomina.

Si rimane determinato, che quando la tesoreria generale apre il pagamento del soldo di ciascun mese, debba liberare alla cassa di sconto ciò che hanno preso gl' impiegati per l' anticipazione sia di uno, sia di due mesi di soldo. Nè formi ostacolo la circostanza che si paga per abbuonconto agli appoderati, poichè da tale abbuonconto agli appoderati dee, all' istante che si dà, detrarsi tanta somma, quanta ne corrisponda a' soldi presi dalla mentovata cassa da coloro che ricevono i soldi stessi per mezzo di apponderazione.

Per l' adempimento di siffatta determinazione la tesoreria generale ne sarà responsabile.

— 2241 —

Ministeriale del 26 marzo 1834 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si prescrive che gl' impiegati che debbono godere l'agevolazione di prendere i loro soldi in anticipo dalla cassa di sconto non debbono avere alcuna particolare ritenuta su' medesimi.

In rammentarle quanto fu stabilito con ministeriale de' 27 febbraro decorso, credo non superfluo significarle di nuovo, che non possono ammettersi allo sconto uno, o due mesi di soldo degl' impiegati, se non vien costato che al momento della dimanda, essi godono dell' intero soldo, senza che neppure una frazione sia comunque assegnata ad altri.

Con questa occasione la incarico a rimettere a questa segreteria in ogni giorno 28 di ciascun mese, uno stato indicante la somma complessiva di cui va debitrice in quel giorno la tesoreria generale alla cassa di sconto per soldi anticipati agl' impiegati.

— 2242 —

Circolare del 29 marzo 1834 emessa dal ministro delle finanze con la quale si deroga a quanto è prescritto dal decreto de' 3 luglio 1809 intorno al permesso del magistrato, per la vendita degli oggetti pignorati a' contribuenti morosi, non occorrendo più tale permesso; e s' insinua agl'intendenti d'invigilare perchè non si abusi di tale facilitazione.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia, prendendo in considerazione le difficoltà, che nella vendita degli oggetti sequestrati per debito di contribuzione fondiaria, spesso risentonsi pegli adempimenti delle formalità indicate dal decreto de' 3 luglio 1809 che regola il servizio delle coazioni; e penetrato de' danni a cui può il ritardo di esazione menare, ha scritto una circolare a' procuratori del Re presso i tribunali civili, annunziando loro, che per le vigenti leggi di procedura civile, non occorre di vantaggio l' autorizzazione del magistrato, richiesta dal decreto de' 3 luglio 1809, per la vendita degli effetti pignorati per causa di contribuzione fondiaria.

Or trasmettendole per istruzione sua una copia di tal circolare del ministro di grazia e giustizia, vengo a dichiararle che cotesti divisamenti, diretti a rendere più spedita e più semplice la riscossione della contribuzione fondiaria, deggiono rendere molto cauti e circospetti gli agenti di percezione nel praticare quei modi di coazione, affin di non incorrere in errori ed abusi, e tutta debbon tenere fissa sulle

azioni loro l'attenzione delle autorità che il servizio della percezione suo chiamate a dirigere, affin di evitare qualunque vessazione ed arbitrio a danno de' contribuenti.

Desiderando quindi che sulla condotta degli agenti di percezione eserciti ella metodicamente la più rigorosa vigilanza, le aggiungo che siccome per l'articolo 47 del decreto dei 3 luglio 1809 posson gl' intendenti condannare i percettori, ed esattori al pagamento del quadruplo, quando costa di abusi a danno de' contribuenti, così indipendentemente da altre punizioni, che secondo le circostanze ed i casi, potran pronunziarsi, egli sarà profferita sempre la condanna del pagamento del quadruplo, allorchè si tratti di arbitri che da abuso, per altro ben provato, dipendano dalle facultazioni le quali vengono ora accordate (1).

---

(1) Ecco la ministeriale emessa dal ministro di grazia e giustizia di cui sopra è parola:

« Il decreto dei 3 luglio 1809 stabilì forme speciali di procedura per la esecuzione contro i debitori di fondiaria. Fu tra l'altro prescritto che non si potesse procedere alla vendita degli oggetti sequestrati ad istanza dell'esattore, che dietro decreto del giudice di pace o suo sostituto.

» Or sul dubbio promosso, se l'adempimento di questo precetto avesse ancora a praticarsi nell'attuale sistema legislativo dai giudici di circondario, che ai giudici di pace sono succeduti, io ho osservato, che per le vigenti leggi di procedura civile, nella esistenza di titolo esecutorio per somma liquida e certa, la vendita degli oggetti pignorati non abbisogna dell'autorizzazione del magistrato; che anzi per le leggi istesse trovasi sancito, che gli atti di pignoramento sieno proseguiti, non ostante i reclami della parte pignorata, sui quali dee dal giudice pronunziarsi in linea di sommaria esposizione; che i ruoli di fondiaria, sia che riguardisi la loro indole, o la loro forma estrinseca, sieno un titolo essenzialmente autentico ed esecutorio; che i reclami stessi dei contribuenti sul loro debeti per fondiaria non possono esser giudicati che dalla competente autorità amministrativa, giusta i regolamenti in vigore, sopra tutto giusta la legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo; che giammai una legge di favore può essere intesa ed applicata al danno di colui per lo quale trovasi emessa; che così quando altra legge posteriore, comunque generale, accordi maggiori agevolazioni a colui per lo quale la legge di eccezione era stata emessa, conviene necessariamente avere riguardo alla legge posteriore: che altrimenti la real tesoreria si troverebbe collocata in posizione meno utile dei privati, per la esecuzione da costoro contro altri privati: che le vigenti leggi di procedura sono di data assai posteriore al decreto di che trattasi: che infine la riscossione del contributo fondiario è nel pubblico interesse.

» In conseguenza di queste osservazioni io ho pensato, che nella specie più non occorresse il decreto del giudice per la vendita degli oggetti pignorati, secondochè era stato prescritto nel decreto de' 3 luglio 1809: salvo però sempre lo sperimento de' reclami potessero competere alla parte pignorata nel modo stabilito dalla legge, ed innanzi alle autorità competenti.

» Il ministro delle finanze è convenuto in queste idee.

» Partecipo tutto ciò alle signorie loro per la corrispondente comunicazione ai collegi, ed ai giudici di circondario.

» Mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 2243 —

Reale Rescritto del 1 aprile 1834 partecipato dal ministro delle finanze che dichiara la ratifica de' sindaci a' processi verbali di contravvenziani di cui è parola nell' articolo 173 della legge doversi fare fra le ore 24 dal momento in cui loro perviene la decisione dell' intendente.

Per una risoluzione sovrana a lei comunicata con rescritto de' 3 novembre 1832 trovasi da Sua Maestà stabilito, uniformemente all' avviso della consulta de' reali domini di qua del faro, che in qualunque caso intervenga un sindaco alla formazione di processi verbali in materia forestale debba ratificarlo tra le 24 ore.

Or sulle osservazioni rassegnate alla sovrana intelligenza di non essere per tutt' i casi eseguibile la condizione della ratifica fra le ore 24, la consulta de' reali domini di qua del faro, da Sua Maestà incaricata di esaminare tale pendenza, ha avvisato, che, rimanendo ferme le disposizioni già date sulla ratifica da farsi con giuramento da' sindaci fra le ore 24 ne' casi degli articoli 87 e 88 della legge de' 21 agosto 1826, per quelli soltanto preveduti dall' articolo 174 la ratifica non si faccia, se non dopo le 24 ore che sarà loro pervenuta comunicazione uffiziale della decisione dell' intendente, che per la contravvenzione si agisca penalmente.

Ed avendo Sua Maestà approvato tale avviso della consulta nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e per disporne lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2244 —

Circolare del 5 aprile 1834 con la quale si partecipa il regolamento per l' anticipazione della cassa di sconto di un bimestre di soldo a favore degl' impiegati.

Le rimetto per l uso di regola un esemplare in istampa del regolamento sull' anticipazione a favore degl' impiegati fino a due mesi di soldo dalla cassa di sconto.

Regolamento per l'esecuzione dei reali rescritti da'26 febbraio, e 4 dicembre, portante il permesso dell'anticipazione de'soldi di due mesi agl'impiegati per mezzo della cassa di sconto.

Art. 1. Possono godere dell'anticipazione del soldo di un mese, o due tutti gl' impiegati civili e militari che abbiano libero tale soldo, tanto se siano dipendenti da un' appoderazione, da consigli di amministrazione e da collegi giudi-

ziari, quanto se sieno isolati senza appoderazione; sempre che però i soldi di essi sieno a carico direttamente della tesoreria generale, ovvero delle di lei dipendenze.

2. Possono parimenti fruire di tal beneficio tutti quegl'impiegati che per disposizione di magistrati, e di ordini superiori si trovino di aver impegnata parte de' loro soldi, per assegni alimentari, ai termini del real decreto del dì 17 settembre dell' anno 1829, valendo in questo caso l'anticipazione per la residuale somma che loro rimane libera.

3. Per effetto degli articoli precedenti, sono eccettuati da tal beneficio gl' impiegati i quali abbiano impegnata una parte dal loro soldo a favore delle diverse casse legittimamente autorizzate, o diversamente, in forza di ordini superiori, di antichi giudicati, e di consensi privati anteriormente al real decreto de' 9 febbraio 1824; e ciò sino a che non sarà interamente soddisfatto il corrispondente debito.

4. Gl' impiegati che abbiano libero il soldo, se dipendono dalle appoderazioni, dai consigli di amministrazione, e da collegi giudiziari, per ricevere l' anticipazione dovranno avanzare le dimande all' appoderato. Costui ne formerà un notamento che sarà emarginato dalle parti, da esso appoderato vidimato, e munito del visto buono del capo di amministrazione, o de' presidenti de' collegi giudiziari, con dichiarazione in piedi che detti impiegati non abbiano contratto alcun impegno su i loro soldi, eccetto il caso contemplato nell' art. 2.

Se poi gl' impiegati saranno isolati, senza appartenere ad appoderazioni, od a' consigli di amministrazione, dovranno fare le dimande, con dichiarare in esse sul di loro onore di godere del soldo libero, non impegnato di alcun assegno: quali dimande saranno dirette dagl' impiegati civili ai capi di amministrazione da cui dipendono attualmente, o appartenevano una volta, e dagl' impiegati militari a' rispettivi comandanti di piazza, o di provincie, ove si trovano di stazione o di domicilio, onde vidimarsi da' rispettivi superiori, per quindi farne questi l'uso indicato nell' articolo seguente. Per le reali segreterie e ministeri poi, il visto buono verrà apposto da persona che sarà delegata dal rispettivo ministro.

5. I capi di amministrazione, i presidenti de' consigli di amministrazione, e de' collegi giudiziari, non che i comandanti di piazza o di provincie, dovranno far pervenire rispettivamente tanto i notamenti, quanto le dimande indicate nell' articolo precedente, alla scrivania di razione, in tripla spedizione cioè una emarginata dagl' impiegati, e le altre due per copie conformi, non più tardi del giorno 25

del mese antecedente, affinchè nel primo del mese seguente sia in grado la cassa di sconto di effettuare il chiesto pagamento.

6. Lo scrivano di razione ed il controloro generale dopo di aver disposto la verifica de' notamenti, e delle dimande su i registri di assiento che tengono stabiliti nelle proprie dipendenze, dovranno certificare gli uni e le altre in piedi e quindi apporvi le di loro firme.

7. Delle spedizioni in triplo, secondo è detto nell' articolo 5 munite de' certificati di cui è cenno nell'articolo precedente, una, e propriamente quella emarginata dagl' impiegati, sarà passata dallo scrivano di razione alla cassa di sconto, per l'esecuzione dell' anticipazione, prelevati gl' interessi di cui si parla nell' articolo seguente, a favore dell' appoderato, o pure delle parti direttamente, se queste non dipendono da appoderazioni, o dai consigli di amministrazione: le altre due spedizioni dovranno conservarsi nelle dipendenze della scrivania di razione, e controloria generale, acciò la prima possa formare il carico, sia sull'abuonconto, sia sul soldo per gl' isolati, di quel mese cui si riferisce l' anticipazione, e quindi dar luogo al rimborso a favore della suddetta cassa di sconto, e la seconda fare le sue operazioni in corrispondenza.

8. Gl' interessi su i soldi anticipati dalla cassa di sconto, saranno calcolati pel primo mese per giorni trenta, e per coloro che prenderanno due mesi per giorni sessanta.

Per tale utile agevolazione l'ammontare dell' interesse sarà per coloro che prenderanno un solo mese del tre e mezzo per cento l' anno.

Per coloro che ne prenderanno due al cinque per cento l' anno.

Per effetto del contenuto di sopra, accadendo che qualche impiegato faccia lo sconto del suo soldo nel corso del mese, e non nel principio, ciò non ostante l'interesse sarà calcolato sempre dal primo del mese nel quale lo sconto succederà.

9. Dell' utile suddetto derivante dall' anticipo de' soldi in generale la cassa di sconto terrà un conto a parte per farne l' uso seguente.

L' interesse del tre e mezzo per cento l' anno che ricade sulle anticipazioni di un mese di soldo servirà, cioè il due per l' utile a favore della cassa su enunciata, e l'uno e mezzo per far fronte a qualche perdita, che per qualunque circostanza potesse avverarsi durante lo sconto.

L' interesse poi del cinque per cento l' anno che va imputato sulle anticipazioni di un bimestre, verrà ripartito,

cioè il due per cento per l'utile alla cassa di sconto, ed il tre per cento per far fronte alle perdite dette di sopra.

10. Il reggente del banco, direttore della cassa di sconto, avrà l'obbligo di presentare a sua eccellenza il ministro delle reali finanze alla fine di ogni semestre, uno stato distinto delle operazioni derivanti dallo sconto generale, onde potersi prendere quegli espedienti più propri al bene del servizio e del pubblico, e per la sicurezza della cassa di sconto; a quale effetto dietro le proposizioni che verranno fatte all'eccellenza sua il ministro delle reali finanze, il presente regolamento, che vien dichiarato non obbligatorio, s'intende sempre rivocabile.

— 2245 —

Reale Rescritto del 12 aprile 1834 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si apportano chiarimenti alla sovrana risoluzione relativa al cominciamento della percezione degli averi di regio conto.

Stabilitosi per massima col real rescritto de' 26 febbraio del corrente anno da me partecipato a vostra eccellenza a di 5 marzo ultimo numero 553 che per i soli impiegati obbligati a dar giuramento dovesse la percezione degli averi in loro favore decorrere dal dì del possesso della carica previo, o coincidente il giuramento istesso, sembrava evidente essersi implicitamente anche per massima stabilito che per quelli non obbligati a dare nuovo giuramento dovesse l'aumento di averi a loro prò decorrere dal dì del real decreto col quale vien loro concesso il passaggio da una all'altra classe.

Quindi quest'ultimo essendo il caso di diversi uffiziali di questo ministero di mio carico, i quali col real decreto di nomina de' 13 febbraio ultimo ottenuto aveano aumento di averi senza cambiamento di funzioni chi per passaggio da una classe all'altra, chi per aumento di soldo nella stessa classe, pareva indubitato che siffatto aumento dovesse in lor favore decorrere dal dì del detto real decreto di nomina, come d'altronde erasi praticato in simile caso nel 1826 per li uffiziali delle abolite sezioni di Sicilia in Napoli.

Onde però potesse una tale applicazione di massa rimanere vieppiù convalidata e servir di diretta norma per l'avvenire, ho creduto regolare di rassegnare il tutto a Sua Maestà per la sua alta sovrana intelligenza.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 9 andante si è degnata approvare che l'aumento del soldo agli impiegati del ministero di mio carico che essendo passati

da una ad altra classe hanno ottenuto solamente aumento di soldo, cominci questo a decorrere a loro vantaggio dal dì in cui fu emesso il rispettivo real decreto.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 2246 —

Reale Rescritto del 23 aprile 1834 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si conferma la sovrana risoluzione emessa a riguardo dei privati che reclamano dai giudici ordinari e da quelli del contenzioso amministrativo il compensamento de' danni loro inferiti dalla pubblica amministrazione.

Sua Maestà cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza del 23 gennaro ultimo, si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 21 del corrente ordinare, che le massime contenute nelle tre considerazioni che precedono la sovrana decisione de' 30 luglio 1833 comunicata dal ministro di grazia e giustizia con rescritto de' 30 settembre dello stesso anno relativo al conflitto elevato tra il tribunale civile, e il consiglio d' intendenza di Napoli in una causa di D. Nicola Scarpa si comunichino a vostra eccellenza per la loro applicazione nei casi, che vi daranno luogo.

Le suddette considerazioni sono le seguenti.

1. Che non possono i giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza dei privati, e senza una preventiva autorizzazione superiore, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o dei danni per esse ai medesimi cagionati.

2. Che i privati, i quali avessero motivo a dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni, o dei danni per esse ricevuti debbano per la via del ricorso avanzare i loro reclami al real trono, ed ai ministri segretari di stato.

3. Che dietro questi richiami, presa cognizione dello affare possa disporsi superiormente, qualora vi sia luogo, la repressione dello abuso, la rettificazione dello eccesso, o in fine la liquidazione del danno, rimettendo all' autorità competente lo esame sulla verità del danno, e sulla liquidazione del medesimo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2247 —

Circolare del 30 aprile 1834 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni per la provvista delle cariche delle guardie di onore degli squadroni organizzati.

Dal ministro segretario di stato di guerra e marina mi è stato comunicato il seguente reale rescritto de' 16 del corrente mese.

» Avendo rassegnato a Sua Maestà un progetto, in ordine al metodo da tenersi per provvedere le cariche delle guardie di onore degli squadroni organizzati, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato degli 11 stante si è degnata approvare, che fermo restando l'articolo 11 del decreto del 12 maggio ultimo per la proposizione da farsi dall' intendente, e comandante le armi nelle provincie, tanto per le cariche, quanto per le prime ammissioni delle guardie, come quelli che sono nel caso di conoscere le circostanze di possidenza, e di condotta de' loro amministrati, non debba valer lo stesso per gl' individui, che trovansi già ammessi negli squadroni, pe' quali la istruzione, il merito, e se occorre ancora espresso esame, debbono essere i titoli per progredire nella carriera militare, e quindi le proposizioni di ascenso debbono farsi dal comandante del corpo al generale comandante superiore, e da questo alla real segreteria di stato della guerra e marina per la sovrana approvazione.

Ha del pari ordinato la Maestà Sua che nelle provincie ove trovasi di già organizzato uno, o più plutoni delle citate guardie, le rimanenti cariche da provvedersi pel completamento dello squadrone, deggiono essere concesse a quelli che già fanno parte de' plutoni, e che essendosi prestati alle istruzioni, ed al servizio hanno acquistato de' meriti per ottenerle, salvo qualche particolar concessione, che Sua Maestà voglia degnarsi fare a de' soggetti meritevoli.

Glielo partecipo per sua intelligenza e regolamento.

— 2248 —

Reale Rescritto del 7 maggio 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale portante una proroga di sei mesi per la conversione delle cauzioni in numerario o in crediti liquidi fruttiferi.

Sua Maestà, cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza de' 24 dello scorso febbraio, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 2 del corrente accordare che il

termine di sei mesi prescritto dal real decreto degli 8 agosto 1833 per potere i contabili dipendenti dalla tesoreria generale, e da ogni altra amministrazione finanziera convertire in numerario o in crediti liquidi e fruttiferi contro lo stato, le cauzioni che avessero prestato provvisoriamente, sia prorogato ad altri sei mesi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2249 —

Reale Rescritto de' 10 maggio 1834 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori del Re presso i tribunali e le gran corti civili, sul modo di provvedere alle spese per gli atti delle camere notariali per esecuzione di sentenze per misure disciplinari contra i notai.

Erasi proposto il dubbio sul modo di provvedere alla spesa per gli atti delle camere notariali relativamente ad esecuzione cui esse debbono attendere, di sentenze de' tribunali civili per misure disciplinari contra i notai.

Avendo rassegnato mio rapporto sull' oggetto a Sua Maestà, la Maestà Sua nel due del corrente mese di maggio, si è degnata determinare:

1. Che tutti gli atti delle camere notariali per la esecuzione di queste sentenze sieno bollati e registrati a credito.

2. Che tutte le altre spese per lo stesso oggetto occorrenti, come per indennità agli uscieri od altro sieno anticipate dall' amministrazione del registro e bollo, giusta gli articoli 62, 63 e 66 del decreto de' 13 gennaio 1817;

3. Che per lo ricupero de' dritti accreditati e delle spese anticipate, l' amministrazione del registro e bollo debba formarne la specifica, presentarla nella cancelleria del tribunale, e chiederne l' esecutorio uniformemente all'art. 620 delle leggi di procedura civile ed al sovrano rescritto de' 21 ottobre 1832 per lo caso in cui il tribunale ometta di pronunziare a favore dell' amministrazione la condanna dell'importo delle spese a credito. Nel real nome partecipo alle signorie loro tale sovrana determinazione per intelligenza loro, de' loro rispettivi collegi, e delle camere notariali che ne dipendono, e perchè ne curino il dovuto adempimento.

Aggiungo alle signorie loro aver dato comunicazione di questa risoluzione al ministro delle finanze.

— 2250 —

Reale Rescritto del 14 maggio 1834 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti, col quale si risolve la quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran corte de' conti, in difetto di documenti non presentati da' contabili potessero essere in seguito dalla gran corte istessa annullate per la esibizione posteriore di detti documenti.

Nacque quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran corte de' conti, in difetto di documenti non presentati da' contabili, potessero essere in seguito dalla gran corte stessa annullate per la esibizione posteriore di detti documenti.

Interpellata del suo avviso cotesta commessione de' presidenti, con verbale del 6 settembre 1823 fece osservare, che dopo le significatorie rilasciate dalla gran corte contro i contabili, laddove essi trascurassero di esibire gli opportuni documenti, di tal che la tesoreria generale fosse costretta ad imprendere giudizi di esecuzione, ad onta che poi ne venissero assoluti per effetto di giustificazioni posteriormente esibite, non era giusto di dovere il fisco soggiacere alle spese di un giudizio intentato non già per ragioni insussistenti e capricciose, ma per sola colpa de' contabili.

Quindi fu di avviso doversi dichiarare, per norma generale, che nel mentovato caso di trascuraggine per parte dei contabili rimaner dovessero a di loro carico le spese de' giudizi di esecuzione delle significatorie rilasciate contro di essi, comunque in virtù di posteriori giustificazioni ne rimanessero assoluti.

Approvato da questo ministero un tale avviso, servì viemeglio a confermare la tesoreria generale nel sistema che già stava seguendo, cioè di esigere le spese di esecuzione erogate fino al punto in cui venivano le significatorie annullate.

Ma l' agente del contenzioso in un suo rapporto manifestò di non essere stati sempre i debitori del pari ragionevoli ed essersi talvolta incontrato non lievi difficoltà, quando è stato mestieri ricorrere a' tribunali ordinari, i quali incompetentemente sono immischiati nella disamina della regolarità o irregolarità de' conti de' ricevitori, locchè è solo attribuito della gran corte de' conti. Fermandosi quindi sul bisogno di un rimedio radicale onde togliere ogni possibilità d' interpetrazione di

magistrati ordinari sulla materia, ravvisò quel magistrato che tanto poteva ottenersi, se nel pronunziare la gran corte l'annullamento delle significatorie avesse d'ora innanzi spiegato rimaner sempre ferme le condanne per l'ammontare delle spese giudiziarie sofferte dalla tesoreria nella esecuzione dei precedenti giudicati.

Ciò avrebbe allontanato pel tratto avvenire ogn' inconveniente, nel mentre che per le cause pendenti ne sarebbe stato regolato l'andamento secondo le circostanze; e qui soggiunse lo stesso magistrato che avrebbe atteso l'opportunità di qualche contestazione che offrisse sufficienti dati da far cessare in corte suprema un evento favorevole alla decisione della quistione ne' termini come sopra proposta.

Consultata di nuovo la commessione de' presidenti di cotesta gran corte, la medesima con verbale de' 12 settembre ultimo ha considerato, che giusta il regolamento de' 2 febbraio 1818 articolo 55 ove la domanda di revisione provvenga da' contabili, essi pagheranno un dritto del due per cento sulle somme di cui reclamino l'aggiunzione, la riduzione o la cancellazione, qualunque sia l'evento del giudizio di revisione; che lo stesso articolo eccettua dal pagamento di ogni specie di dritto le decisioni richieste dal pubblico ministero e dalle amministrazioni o nascenti da errori di calcolo e di posizione, o da omissioni fatte da' razionali e da altri funzionarî della gran corte de' conti sul primo esame, e finalmente quelle per le quali non fu possibile al contabile di produrre giustificazioni insieme a' conti, ne' termini dell'articolo 34, cioè ne' casi impreveduti e straordinarî che le camere contabili giudicheranno tali ad uniformità di voti ed inteso il pubblico ministero: che da ultimo con lo stesso articolo 55 viene attribuito alla camera di fissare il dritto che il contabile deve pagare con la medesima decisione con la quale giudicherà del merito della revisione.

Ora ritenendo lo spirito di questa disposizione, ed applicando la massima alla quistione proposta, ne risultano due conseguenze evidenti.

La prima si è che i contabili non potendo essere assoluti dalle spese di revisioni se non se nel solo caso preveduto dall' articolo 34, molto meno possono esserlo dalle spese di esecuzione che con la di loro negligenza avran provocato a danno della tesoreria.

La seconda è che le sole camere contabili della gran corte sieno competenti a giudicare se un contabile debba o no soggiacere alle spese anzidette.

In vista di tali considerazioni, la commessione, trovando regolare la proposizione dello agente del contenzioso, uni-

formemente alle conclusioni del pubblico ministero, è stata di unanime avviso che la gran corte nel pronunziare su'conti in grado di revisione, domandata da' contabili, pronunzi ancora sulle spese di esecuzione, adottando il prescritto dell'articolo 55 del regolamento del 2 febbraio 1818 sovranamente approvato.

Tutto ciò avendo io umiliato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 2 del corrente, la Maestà Sua si è degnata uniformarsi all'avviso della commessione de' presidenti, secondo sopra è espresso.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, questa sovrana determinazione, per l'adempimento corrispondente da parte di cotesta gran corte, nella prevenzione di averne dato ancora comunicazione al real ministero di grazia e giustizia per l'uso che può concernere l'ordine giudiziario.

— 2251 —

Reale Rescritto del 24 maggio 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si determina la quistione a chi dei due ministeri, delle finanze o a quello presso la luogotenenza, appartiene l'amministrazione de'beni della real casa.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 20 del corrente le idee esternate dal signor ministro delle finanze coi suoi offici a me diretti sotto il 4, 15 e 22 dello scorso gennaro, nonchè le osservazioni contenute nel rapporto di vostra eccellenza del 6 febbraio seguente, sullo articolo in quistione a quali dei due ministeri se a quello cioè presso sua altezza reale il luogotenente generale in Sicilia, o all'altro delle finanze in Napoli si appartenga l'amministrazione dei beni della real casa ceduti alla finanza, per effetto della sovrana determinazione degli 8 novembre 1833 ed esistenti in Sicilia; Sua Maestà ha considerato, che trovandosi l'amministrazione materiale de' suoi beni affidata ad amministratori dalla Maestà Sua appositamente eletti, può il dubbio versare sull'alta amministrazione, che il dritto comprende di sorvegliare gli amministratori locali, e prender conto di loro gestioni, e sul dritto di dare le direzioni, e disposizioni all'uopo convenienti: che l'uno e l'altro dritto riattaccasi allo interesse che hanno le due tesorerie per lo migliore andamento dell'amministrazione materiale, e sebbene l'utile, o il danno si risenta maggiore dalla tesoreria generale di Napoli, pure quella di Sicilia vi ha ancora la sua parte, e l'essere situati i beni in cotesti reali domini fa

sì che la sorveglianza ivi si eserciterebbe più immediata ed attiva.

Quindi la Maestà Sua si è degnata ordinare, che le disposizioni, e direzioni interessanti, debbansi mettere d'accordo dal ministero delle finanze, e da quello presso sua altezza reale il luogotenente generale e che la sorveglianza si eserciti da ciascuno dei due ministeri, curando l'uno, che l'altro sappia i risultamenti della medesima, e che sia tutto a conoscenza del ministero per gli affari di Sicilia residente presso la Maestà Sua.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2252 —

Reale Rescritto del 2 giugno 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si risolve il dubbio se le rendite sull'erario potessero accettarsi in cauzione pendente l'esame e la verifica dei titoli originarii ed originali delle stesse.

Rassegnato da me a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 24 dello scorso aprile riguardante il dubbio costì surto se le rendite sull'erario potessero accettarsi in cauzione pendente l'esame, e la verifica da Sua Maestà ordinata dei titoli originari ed originali delle stesse, Sua Maestà, benchè la proposizione di Sua altezza Reale il luogotenente generale che fu dalla Maestà Sua approvata portasse che i crediti da darsi in cauzione dovessero esser liquidati ed ammessi liberi, nondimeno si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 6 del corrente dichiarare che mentre non sarà fatta tal liquidazione e dichiarazione di libertà possano darsi provvisoriamente le cauzioni in crediti come sono notati ne' libri della contabilità.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2253 —

Reale Rescritto del 7 giugno 1834 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente in Palermo riguardante il modo come stipularsi gli affitti dei beni comunali.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellanza del 3 aprile scorso col quale ha fatto osservare che il rescritto dei 7 luglio 1832 emanato per Napoli ed esteso alla Sicilia, riguardante il modo come stipularsi gli affitti dei beni comunali tende a restringere le concessioni da Sua Maestà accordate a cotesta parte dei reali dominî coi sovrani decreti de' 13 novembre 1821, e 16 agosto 1830; e la Maestà Sua

nel consiglio ordinario di ieri si è degnata dichiarare che il detto decreto di novembre 1821 sia rimasto fermo per Sicilia non ostante il real rescritto del 7 luglio 1832, che convenga estendere quel decreto alle amministrazioni della pubblica beneficenza che la legge considera come sezioni dei comuni, e che i verbali di aggiudicazione abbiano gli stessi effetti designati per gli appalti dei reali cespiti dal menzionato decreto de' 16 agosto 1830.

Nel real nome partecipo ciò all' eccellenza vostra perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2254 —

Reale Rescritto degli 11 giugno 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si prescrive che sono di competenza dei tribunali ordinari le cause di controbando al dazio sul macino.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte da vostra eccellenza rimessemi con rapporto degli 8 agosto 1833, 3. carico, numero 1350, relative al conflitto di attribuzioni surto tra l'autorità amministrativa, e la giudiziaria della valle di Catania in ordine allo esame dell' impulazione fattasi a D. Vito Rinaldi per controvenzione al dazio sul macino colto in flagranza.

Ho altresì rassegnato a Sua Maestà l' avviso emesso sull'oggetto dalla consulta de' reali dominî oltre il faro.

E la Maestà Sua considerando, che in caso di controvenzione ogni opposizione per parte del controventore anche in riguardo alla flagranza è affidata all'autorità giudiziaria, menochè ne'casi di controbando e certo e notorio, e che quindi nella specie dovea la quistione portarsi innanzi il giudice del circondario per non dar luogo a procedimento ove il controbando si fosse trovato certo e notorio, e colto in flagranza, e per dar corso alla giustizia, ove si fosse trovato dubbio e disputabile , nell' ordinario consiglio di stato di ieri , uniformemente allo avviso della consulta suddetta si è degnata dichiarare , che nella contestazione di cui trattasi sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2255 —

Reale Rescritto degli 11 giugno 1834 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia portante disposizioni relative ai misfatti ed alle colpe soggette a pene correzionali che si commettono dagli equipaggi a bordo dei legni mercantili di nazioni estere nei porti de' reali dominii.

In seguito dell'occorso in Palermo tra l'equipaggio della nave Americana la Restituzione che formò oggetto del pregevole officio di vostra eccellenza del 16 novembre ultimo num. 1546; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 21 maggio prossimo passato si è servita emettere per norma generale le seguenti determinazioni.

1. Che quando si commettono misfatti a bordo di legni mercantili di nazioni estere ne'porti de'reali domini, ne'quali sieno interessati regi sudditi, che sia turbato l'ordine pubblico, o ch'essendo avvenuto il misfatto tra l'equipaggio del legno vi sia istanza delle parti, procedano i magistrati del regno.

2. Che quando si commettono a bordo di detto legno dai loro equipaggi colpe soggette a pene correzionali che turbino la tranquillità del porto, o anche misfatto, ne' quali alcun suddito della Maestà Sua non sia interessato, o che non vi sia fatta istanza, le autorità locali non debbano mischiarsene, a meno che il console della nazione, o il capitano ne chiegga il braccio forte.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè ne curi l'adempimento.

— 2256 —

Circolare del 14 giugno 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso le gran corti e tribunali civili, sul dubbio se gli atti amministrativi debbano sottoporsi alla formalità del bollo e del registro allorchè debbano essere enunciati o inseriti nei contratti che si stipulano dall'amministrazione civile.

E stato proposto il dubbio, se gli atti amministrativi debbano sottoporsi alle formalità del bollo e del registro allorchè debbano essere enunciati o inseriti ne'contratti, che si stipulano dall' amministrazione civile.

Con mia circolare del dì 21 marzo 1829 io annunziai alle signorie loro la risoluzione negativa dell'altro dubbio, se cioè gli atti stessi debbano bollarsi e registrarsi, allorchè debbono prodursi in giudizio dall'amministrazione civile; e non mancai di enunciare i motivi, su' quali cotesta risoluzione presa

di accordo col ministro segretario di stato delle finanze era fondata.

Avendo il dubbio or promosso una strettissima connessione con quello esaminato e risoluto nel 1829, si è di accordo con l'enunciato mio collega stabilito, che per le stesse ragioni contenute nella mia circolare debba ritenersi che gli atti amministrativi non debbono munirsi della formalità del bollo e del registro, allorchè debbano enunciarsi o inserirsi ne' contratti anzidetti.

Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi, e me ne accuseranno la ricezione.

— 2257 —

Reale Rescritto del 17 giugno 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale vengono applicate ai dominî oltre il faro le disposizioni del real decreto de' 22 gennaio 1834 relativo al metodo da serbarsi dai conservatori delle ipoteche nella formazione dei certificati che vengono ad essi richiesti per le iscrizioni prese ne' loro offici.

Sua Maestà cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza de' 17 dello scorso aprile, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 6 del corrente ordinare di applicarsi alla Sicilia il reale decreto de' 22 gennaro 1834 limitato a questi reali dominî, relativo al metodo da serbarsi da' conservatori delle ipoteche nella formazione de' certificati che vengono ad essi richiesti per le iscrizioni prese ne'loro uffici con regolarsi però nella parte solamente dove si fa menzione di carta bollata.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente, riserbandomi di farle tenere copia conforme del corrispondente real decreto.

— 2258 —

Reale Rescritto del 17 giugno 1834 partecipato dal ministro di stato per gli affari di Sicilia col quale si determina che in pendenza della liquidazione e dichiarazione di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione i crediti come sono notati nei libri di contabilità.

Rassegnato da me a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 24 dello scorso aprile, riguardante il dubbio così surto se le rendite sull'erario potessero accettarsi in cauzione, pendente lo esame e la verifica da Sua Maestà ordinata de'titoli originari ed originali delle stesse. Sua Maestà , benchè la proposizione di sua altezza reale il luogotenente generale che

fu dalla Maestà Sua approvata portasse che i crediti da darsi in cauzioni dovessero essere liquidati ed ammessi liberi, nondimeno si è degnata nel consiglio ordinario di stato de'6 del corrente determinare che in pendenza delle dichiarazioni di libertà possano darsi provvisoriamente le cauzioni in crediti come sono notati ne'libri della contabilità.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2259 —

Circolare del 21 giugno 1834 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai proccuratori del Re presso le gran Corti e tribunali civili, sul dubbio se i conservatori d'ipoteche nel certificato che rilasciano giusta la legge sulla espropriazione debbano riferire anche le ipoteche generali.

Qualche conservatore d'ipoteche ha elevato il dubbio, se nel certificato che debb'essere rilasciato a'termini dell'art. 26 legge del 29 dicembre 1828 sulla spropriazione forzata, debbano riferirsi le sole ipoteche speciali costituite sul fondo pegnorato, od anche le ipoteche generali, quelle particolarmente che sono legali o giudiziali. Questo dubbio per verità non esiste, sia che voglia risguardarsi il fine cui mira il certificato anzidetto, o la espressa disposizione dell'art. 89 della legge de'15 giugno 1819 sul registro. Il certificato non può non esser indicativo di tutte le ipoteche speciali e generali. Sarebbero altrimenti compromessi i creditori, che avessero ipoteche generali, e grave risponsabilità s'incorrerebbe da' conservatori d'ipoteche. Queste idee sono pure quelle del ministro delle reali finanze. Partecipo ciò alle signorie loro ed a' rispettivi collegi per l'uso conveniente.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 2260 —

Reale Rescritto del 21 giugno 1834 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che ai maestri di scuole primarie non si libera che una somma in conto dello stipendio annuale, il resto alla fine dell'anno dopochè si sarà conosciuto qual numero di fanciulli abbiano frequentato la scuola.

Ho rassegnato a Sua Maestà le rimostranze del consiglio provinciale del Principato ulteriore, che osservando il breve numero de' fanciulli, che frequentano le scuole primarie, ha provocato superiori disposizioni per astringere i genitori a far profittare i loro figliuoli di questo vantaggio che l'amministrazione offre gratuito.

E la Maestà Sua mi ha autorizzato a far adottare per mezzo

di un real rescritto l'espediente di non liberarsi ai maestri primari che una porzione sola dello stipendio, riserbandosi il pagamento della rimanente porzione alla fine dell'anno, quando, previo un esame, sarà conosciuto qual numero dei fanciulli in ciascun comune ha proporzionatamente profittato nella scuola primaria.

Nel real nome io le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 2261 —

Regolamento del 25 giugno 1834 col quale si determinano le funzioni de' pesatori delle lane del Tavoliere.

1. I pesatori al numero di dodici divisi nelle tre così dette *paranze* o siano sezioni, di Aquila, Sulmona, e Castel di Sangro hanno l'obbligo di recarsi in Foggia non più tardi del dì 15 aprile, e partirne non prima de' 15 giugno di ciascun anno.

Le loro funzioni sono a vita, e la nomina de' rimpiazzanti, sia per morte naturale, sia per altre ragioni, sarà eseguita ai termini della legge de' 25 febbraio 1820.

3. Essi sono nel dovere di mantenere un registro in ciascuna sezione, nel quale verranno riportate sotto un numero d'ordine progressivo tutte le partite delle lane che verranno infondacate, comprese in esse quelle che si pesano in campagna, come è spiegato nell'articolo 7 del presente regolamento, colla distinzione di maggiorina, agnellina, lana nera, lana di scarto, e sboglia; loro quantità in rubbi e libbre, e colle indicazioni de' nomi, cognomi, patria, e qualità dell' immittente, cioè se censuario, o non censuario, data dell' immissione, designazione del fondaco, ed osservazioni, giusta i modelli attualmente in vigore, corredati della sottoscrizione del pesatore che avrà eseguito il peso.

4. Avranno ancora un altro registro generale riguardante tutte le tre sezioni di Aquila, Sulmona, e Castel di Sangro da servire a guisa di controllo nel quale verranno annotate in dettaglio e per numero d'ordine progressivo le partite delle lane che saranno sfondacate, la data della sfondacazione, i nomi, cognomi, e patria del venditore, o del compratore, il numero delle balle, il loro peso, e la designazione del luogo per dove sono dirette.

5. Sono anche i pesatori nel dovere di rilevare giorno per giorno, mediante statini simili a' registri indicati nell'articolo 3 a' signori direttore e ricevitore del Tavoliere tutte le partite che verranno immesse.

6. Hanno egualmente l'obbligo di presentare il calcolo del-

l'intero prodotto delle lane infondacate e sfondacate, si per l'anno corrente sino al 31 maggio, che per quello immediatamente scorso, col mezzo di un rapporto dettagliato al direttore del Tavoliere, onde servir di elemento alla voce da farsi a norma delle leggi e delle istituzioni in vigore.

7. È del loro incarico di rivelare benanche e comprendere ne' registri di sopra menzionati tutte le partite di lane che si vendono in campagna, dopo essersene eseguito il peso mercè la regolare autorizzazione dell' intendente di Capitanata, o dell' autorità che in di lui vece presiederà all' amministrazione del Tavoliere.

8. Sono incaricati ancora della verifica di tutte le lane *mosce*, sia che passino per Foggia, sia che si spediscano da questo in altro comune, e ciò ad oggetto di evitare le frodi che si potrebbero commettere in pregiudizio del fisco, spedendosi sotto il nome di lana moscia la lana gentile.

9. Rilasceranno il certificato corrispondente del peso, della quantità delle balle, e della qualità della lana che si voglia spedire da Foggia in altri luoghi, onde possa ottenersi dal compratore la corrispondente passata dall' amministrazione del Tavoliere.

10. Ogni sezione o paranza avrà della stadere a carico dei pesatori.

Esse verranno campionate in ogni anno con quella che esiste presso il comune di Foggia, da starne al certificato, che dovrà rilasciarne il sindaco, affinchè nella esecuzione del peso non vengano pregiudicati gl' interessi di chicchessia.

11. Tutte le lane del Tavoliere di Puglia tanto appartenenti a' censuari, che a' non censuari, che transitino per Foggia, o che s' immettano, sono soggette ad esser pesate, non escluse quelle provvenienti da Gravina, o da altri luoghi di altre provincie, e ciò per tenersene ragione nel calcolo per la voce.

12. L'emolumento del peso delle lane tanto per infondacazione, che per isfondacazione, da pagarsi al momento che verranno pesate, giusta il sistema in vigore, è stabilito nel seguente modo:

1. Per le lane bianche di qualunque condizione grana due a rubbio, o siano carlini due a cantaio, metà a peso del venditore e metà del compratore.

2. Per le lane nere grana due e mezzo a rubbio, cioè un grano e mezzo a peso del venditore, ed un grano del compratore.

3. Nulla per le lane mosce.

Questo dritto sarà pagato per metà, ove se ne richiegga una ripesa. Andrà tale pagamento a carico di quella parte interessata, che avrà richiesto il nuovo peso. Ove però la

ripesa sarà stata necessaria di eseguirsi per errore di calcolazione commessa dal pesatore, costui non avrà alcun dritto ad altro emolumento.

13. L'ammontare di questo emolumento sarà ripartito ad eguali porzioni fra tutti i pesatori abruzzesi o pugliesi.

14. A quel pesatore abruzzese che o per infermità, o per altro legittimo straordinario impedimento non potesse calare in Puglia, sarà accordata la rata dell'emolumento di ducati 80; e tutto il dippiù che rimarrebbe a percepire se fosse stato presente in Foggia, sarà ripartito a quote eguali fra i pesatori abruzzesi e pugliesi che avranno adempito alle funzioni di sopra menzionate.

L'impedimento a recarsi in Puglia di un pesatore abruzzese dovrà essere giudicato da certificato del sindaco locale, verificato dal signor intendente della provincia, cui il pesatore appartiene.

15. Ove i pesatori pugliesi si trovassero ammalati al tempo delle funzioni, saranno sempre considerati come presenti, ed esercitanti; e per conseguenza avranno dritto alla rata di emolumento senz'alcuna diminuzione, ed eguale a quella di tutti gli altri pesatori in attività di servizio.

Il pesatore pugliese per essere esentato a cagion di malattia dall'assistenza alla pesa, dovrà esserne autorizzato dall' intendente.

16. Resta a beneficio de' soli pesatori pugliesi l' emolumento di quelle poche lane che s' immetteranno, o transiteranno per Foggia dopo il ritorno in patria dei pesatori abruzzesi.

17. Nella elezione di novello pesatore per rimpiazzo dell' antico, il novello nominato dovrà, dall' emolumento della prima annata, rilasciare a favore della sezione, alla quale viene incardinato, la somma di ducati dieci per una volta sola, per rata di prezzo di stadera ed altro, i quali anderanno a beneficio dei pesatori della sezione medesima a rate uguali.

Rilascerà del pari altri ducati trenta anche per una sola volta da ripartirsi fra tutt' i pesatori presenti in Foggia, sì per effetto di un'antico sistema praticato in simili rincontri, sì anche perchè essendo un' esito a carico di tutti i novelli nominati, colui che lo ha sofferto prima ne viene successivamente rivaluto.

18. Un esemplare del presente regolamento verrà rimesso al direttore del Tavoliere, un'altro al ricevitore, e'l terzo ai pesatori per lor norma nella parte che li riguarda.

— 2262 —

Reale Rescritto del 27 giugno 1834 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari dei domini al di quà del faro con cui si conferma il sistema finora osservato sulle domande relative ad alienazione di beni ecclesiastici.

D. Giuseppe Luciani del comune di Potenza possessore di un palazzo contiguo ad una piccola stanza soprana di proprietà del capitolo di quella cattedrale, volendo migliorare la condizione della di lui proprietà con lo stabilire un contratto, onde avere l'alienazione dell'aria dal capitolo suddetto, si è, con una di lui supplica, fatto ad implorare da S. Maestà le sovrane disposizioni, perchè si mandasse ad effetto un tale contratto; non tacendo lo stesso ricorrente, che avea all'uopo trattato coll'indicato capitolo, che se n'era fissato anche il compenso; ma che indi il capitolo medesimo avea ricusato di perfezionare il contratto, per essersi da altro proprietario preteso di esser preferito.

Nel farsi da me presente a Sua Maestà una tale domanda mi ho fatto il dovere di umiliare alla sovrana intelligenza, che per un sistema, che si era anticamente adottato dal ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici, e che poi si è vieppiù corroborato, e con maggiore scrupolo osservato dopo quel che venne dichiarato, e prescritto col concordato del 1818 in ordine alla proprietà dalla chiesa, non si è giammai dato corso a suppliche di persone laiche contenenti dimande di alienazioni qualunque, sia per vendita sia per permuta, sia per censuazione, sia per transazione dei beni ecclesiastici appartenenti tanto al clero secolare, quanto al clero regolare, ma unicamente quando dalle corporazioni e titolari ecclesiastici, ai quali i beni appartengono, si sono avanzate al real trono le domande per assenso regio sulle alienazioni dei beni medesimi, si è dallo stesso ministro dato luogo al procedimento per l'osservanza di tutte quelle formalità, che da antichissimo tempo si sono costantemente praticate ne' casi di alienazioni di siffatti beni in virtù di varii sovrani stabilimenti di tempo in tempo emanati, trovandosi tutte comprese, mantenute in vigore coll' ultimo real decreto del dì 1 dicembre 1833.

Quindi la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 6 del corrente mese, si è degnata di rimanere intesa con approvazione della massima, e del sistema, che si tiene sulle dimande relative ad alienazioni di beni ecclesiastici, e di ordinare che si osservi esattamente. Nel tempo stesso Sua Maestà si è degnata autorizzarmi a darne comunicazione agli or-

dinari del regno anche in continuazione del reale rescritto circolare de' 28 giugno 1826 pei benefici vacanti, per i quali dee essere applicabile ancora la massima, ed il sistema sovrindicato.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza e regolamento di lei, e di cotesta amministrazione diocesana.

— 2263 —

Ministeriale del 28 giugno 1834 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata, con la quale si approva il regolamento per lo sale a' fittaiuoli de'censuari.

In occasione, che Luigi Roselli di Montemilione avea nello scorso anno tenuto in affitto gli erbaggi della posta Lupara, appartenente alla marchesa Zezza de Rosa, col l'estaglio convenuto pagarsi per due terzi parti in maggio, e per una terza parte in novembre, ed era sfuggito dalle vedute della commessione nell' assegno del sale, per cui ne avea domandato il risarcimento, ella con rapporto del 22 marzo propose un regolamento composto nei seguenti articoli.

1. Che abbia dritto al sale in corrispondenza alla totalità del canone quel fittaiuolo, col quale il censuario, da cui egli ha causa, trovandosi in arretrato col tavoliere, abbia convenuto il versamento della totalità dell'estaglio nel maggio, e lo abbia quello in fatti nella cassa del tavoliere versato, ed il canone della intera annata ne sia rimasto coverto.

2. Che il censuario in arretrato abbia convenuto col suo fittaiuolo l'estaglio pagabile per due terzi in maggio, e per un terzo in novembre, il fittaiuolo non avrà dritto ad altra quantità di sale se non in corrispondenza dei due terzi del canone, o della somma maggiore, che avranno importato i due terzi dell' estaglio.

3. Che al sale in ragione della totalità del canone abbia dritto quel fittaiuolo, il quale avendo causa da un censuario che non ha arretrato, ha convenuto di pagar l' estaglio per due terzi in maggio, e per un terzo in novembre, quantevolte i due terzi di estaglio covrano i due terzi del canone ella aggiunse di non esservi quistione per le terre in amministrazione le quali si affittano per l' estaglio versabile nella totalità in maggio.

Avendo io consultato la commessione dei presidenti, la medesima è stata di avviso approvativo, e solamente ha trovato che l' articolo 2 non è a Roselli applicabile, stantechè ha egli col fatto versato la totalità dell' estaglio a covrire

la intera annata di canone, ancorchè un terzo lo avesse versato nell' ottobre.

Quindi io l' autorizzo di dar corso al detto regolamento ,e disporre, che Roselli sia risarcito in questo anno del sale che non ebbe nell' anno scorso in ragione della totalita del canone coverto.

— 2264 —

Reale Rescritto del 12 luglio 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo , col quale si risolvono vari dubbi relativi ai crediti vandati contro lo Stato.

Ho rassegnato a Sua Maestà i dubbi elevati da vostra eccellenza sopra diversi oggetti relativi ai creditori dello stato , dopo di essere stati tali dubbi per espresso sovrano ordine esaminati, e discussi nella riunione composta da vostra eccellenza, dal consigliere ministro di stato marchese di Pietracatella, e dai ministri segretari di stato principe di Cassaro : cavaliere Mastro Paolo e me. E la Maestà Sua nel dì d'oggi stesso si è degnata sopra ciascun di essi dubbi emettere le seguenti risoluzioni.

1. Che l' originale biglietto di credito di prima emissione giustifica solamente la quantità del credito senza ulteriore bisogno di liquidazione, ma non dispensa la verifica del titolo originale ed originario.

In quanto al dubbio, se i mandati di assenso possono supplire al difetto del titolo originario, che si senta la commessione destinata per la verifica , e liquidazione , la quale distinguerà i diversi mandati di assenso, cioè i giudiziari, dagli amministrativi, e quelli che rimontano alla origine della provvenienza, da quelli che sono spediti in mera linea possessoria.

2. Che la rendita da costituirsi ai corpi morali per arretrati della loro rendita principale, non diverrà alienabile, se non dopochè saranno adempite tutte le formalità della legge prescritte per l' alienazione dei loro beni, a seconda delle rispettive nature del corpo morale. E dal corrispondente fondo di ammortizzazione sarà provveduto allorchè nè sarà il tempo opportuno.

3. Che per le rendite dovute alle prelature, badie beneficî etc. di regio patronato è necessaria la giustificazione del titolo originario, ed originale , l' obbligo della presentazione di tali titoli è del direttore generale dei rami e diritti diversi, cui è attribuita l' amministrazione dei fondi di regio patronato coadiuvato dall' opera dei rispettivi prelati.

4. Che per li crediti quantitativi infra le onze 10 la ve-

rifica, di cui parlasi nel sovrano rescritto del 7 maggio ultimo, è quella materiale da farsi nelle officine del tesoro.

5. Che dopo il giudizio della commessione di verifica, e liquidazione, possa iscriversi la rendita sul gran libro ai termini dei precedenti sovrani ordini, ma con restare immobilizzata, finchè non sarà dichiarata libera da ipoteche.

Il possessore di essa rendita, che vorrà renderla commerciabile, agirà nei modi ordinarî con le azioni di legge contro i suoi creditori ipotecari, onde far cancellare le iscrizioni sulla medesima.

I tribunali, e le gran corti tratteranno queste cause con prelevazione, come affari di urgenza.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazione per l'uso conveniente.

— 2265 —

Reale Rescritto del 15 luglio 1834 partecipato dal ministro delle finanze che dichiara le disposizioni sul risaldimento delle terre in pendio essere applicabili ancora a quelle terre che versano acque nei torrenti.

Per una sovrana risoluzione de' 18 ottobre 1833 approvando il Re nostro signore un avviso della consulta de' reali domini di qua del faro si servì dichiarare, che quanto è prescritto dagli articoli 16, 20, e 21 della legge de' 21 agosto 1826 pel dissodamento delle terre in pendio, relativamente ai danni che produr possono a' terreni sottoposti, avesse ad intendersi ancora pe' terreni contigui in qualunque posizione si siano.

Ora essendosi dimandato se per tale risoluzione sovrana s'intenda vietata pur la coltura delle terre in pendio, dalle quali scorrano ne' torrenti acque, che, ingrossando questi, apportan danni a circostanti terreni, la medesima consulta, che pur di sovrano comando ha preso tal quesito in esame è stata di avviso, che il divieto per la coltivazione delle terre in pendio sanzionato colla sovrana risoluzione de' 18 ottobre 1833 si estenda ancora a quelle terre che versano acque nei torrenti.

Ed avendo Sua Maestà (D. G.) nel consiglio ordinario di stato de' 7 luglio approvato tale avviso della consulta, nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 2266 —

Circolare de' 25 luglio 1834 emessa dal ministro delle finanze con la quale si danno disposizioni per intitolarsi al demanio a cui appartengonsi gli spezzoni di suolo rimasti per fiumi divietati, o per vecchie strade.

Informata questa real segreteria per rapporto del direttor generale di ponti, e strade della esistenza di taluni spezzoni di suolo rimasti dai fiumi, il cui corso è stata a spese della real tesoreria generale deviato ed incanalato sopra fondi dei quali la tesoreria generale ha pagato il compenso, o per spezzoni di strade rimasti inutili per costruzioni e perfezionamenti di strade novelle, essa real segreteria, in conformità dell' avviso dato dal direttore generale medesimo, e sulla considerazione che questi fondi debbono riguardarsi appartenenti al demanio pubblico, ha risoluto che in ogni provincia gl' ingegneri della direzione generale di ponti e strade e gli agenti forestali riconoscano coteste proprietà, e ne facciano appositi notamenti, indicando la loro estensione ed i luoghi ove sono siti.

Compito tale lavoro sarà esso passato per ciascuna provincia al direttore de' dazi diretti, del demanio e rami e dritti diversi, ad oggetto che, dopo opportune verifiche da eseguirsi sopra luogo da' controlori delle contribuzioni dirette, possa ciascun direttore provinciale prender possesso in nome del demanio delle proprietà mentovate, facendone praticare la valutazione, ed ascrivendole al catasto, con operarsi all' uopo quanto i regolamenti di contribuzione fondiaria dispongono.

Di ciò la prevengo per sua intelligenza, e perchè ne curi ella lo adempimento in quel che la riguarda.

— 2267 —

Real Rescritto del 17 luglio 1834 partecipato dal ministro della polizia generale col quale si prescrive che i capi e sotto-capi delle guardie d' onore, non possono lasciare il servizio delle prime funzioni senza il permesso del ministro della polizia.

Coll' art. 1 del sovrano decreto de' 10 maggio ultimo per la completa ed uniforme organizzazione degli squadroni delle guardie d' onore si prescrive, che chiunque delle colà indicate classi possegga un cavallo da sella dovrà far parte dello squadrone della provincia, nella quale tien domicilio.

Coll' art. 3 poi dello stesso decreto si soggiunge, che tutti coloro, che son compresi negli squadroni medesimi vengono

esentati dell'obbligo di appartenere alla guardia d' interna sicurezza, ed alla guardia urbana.

Or da siffatta disposizione derivando che vari capi e sottocapi urbani dovrebbero comprendersi nella guardia d'onore, e quindi esentati dall' obbligo di appartenere alla guardia urbana, difficile sarebbe il divenirsi al rimpiazzo de' medesimi, mi son trovato nel dovere di tutto rassegnare alla sovrana intelligenza.

Sua Maestà con risoluzione presa in Palermo a'7 corrente si è degnata ordinare, che i capi urbani e sotto capi non possano lasciare il loro servizio nelle guardie urbane, nè passare negli squadroni delle guardie d'onore delle provincie senza espresso permesso del ministro segretario di stato della polizia generale.

Nel real nome glielo partecipo per suo governo, e per le disposizioni di risulta.

— 2268 —

Circolare del 19 luglio 1834 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli atti amministativi che si debbono enunciare ne' contratti delle amministrazioni civili sono esenti dal bollo e dal registro.

Colle due circolari di questa real segreteria di stato dei 28 marzo 1829 e da' 12 febbraio p. p. le comunicai:

1. La massima di non essere soggetti al bollo, ed al registro gl' incartamenti allorchè dalle amministrazioni civili debbano prodursi in giudizio.

2. I principj che dettarono la regola medesima furono sviluppati dal reale ministero di grazia e giustizia in una sua circolare de' 21 dello stesso mese di marzo 1829.

Posteriormente si è promosso il dubbio, se gli atti amministrativi debbano sottoporsi alle cennate formalità del bollo e del registro quando hanno da essere enunciati o inseriti ne' contratti che si stipulano dalle civili amministrazioni medesime.

Per essere siffatto dubbio affine a quello, la cui soluzione contenuta nella mentovata massima fu data di accordo dalle due reali segreterie di stato di grazia e giustizia, e della finanze, io lo comunicai alla prima, onde venisse risoluto.

Essa dapprima mi rispose di averlo manifestato alla seconda, senza omettere di ricordarle la pocanzi mentovata risoluzione, e di farle osservare che il nuovo dubbio di cui si tratta, dovea egualmente risolversi per la negativa, in

forza de' motivi istessi che fecero adottare quella determinazione.

Or la medesima segreteria di stato di grazia e giustizia ha diretto a questa di mio carico la seguente ministeriale in data de' 14 del prossimo decorso mese :

» In continuazione del mio ufficio del 26 del mese di aprile ultimo, ho l' onore di partecipare a vostra eccellenza di avere in giornata spedita a' procuratori del Re una mia circolare del tenor seguente :

» È stato proposto il dubbio se gli atti amministrativi debbono sottoporsi alle formalità del bollo e del registro, allorchè debbono essere enunciati o inseriti ne' contratti, che si stipulano dalle amministrazioni civili.

» Con mia circolare de' 21 marzo 1819 io annunziai alle signorie loro la risoluzione negativa dell'altro dubbio se cioè gli atti stessi debbano bollarsi e registrarsi allorchè debbano prodursi in giudizio dall' amministrazione civile, e non mancai di enunciare i motivi su' quali cotesta risoluzione presa d'accordo col ministro segretario di stato delle finanze era fondata.

» Avendo il dubbio or promosso una strettissima connessione con quello esaminato e risoluto nel 1829, si è d'accordo coll' enunciato mio collega stabilito, che per le stesse ragioni contenute nella cennata mia circolare debba ritenersi, che gli atti amministrativi non debbano munirsi delle formalità del bollo e registro, allorchè debbono enunciarsi o inserirsi ne' contratti anzidetti.

» Ho creduto mio dovere prevenire vostra eccellenza di ciò, perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente.

Le comunico tutto ciò per l'uso di risulta.

— 2269 —

Reale Rescritto del 21 luglio 1834 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia col quale si prescrive che non possono i giudici del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza dei privati, e senza una preventiva autorizzazione, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o dei danni per esse a' medesimi cagionati.

Sua Maestà cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza del 23 giugno ultimo, ripartimento delle finanze, si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 21 del corrente ordinare, che le massime contenute nelle tre considerazioni che precedono la sovrana decisione del 30 luglio 1823 comunicata dal ministro di grazia e giustizia con rapporto del 30 settembre dello stesso anno, relativo al conflitto ele-

vato tra il tribunale civile ed il consiglio d'intendenza di Napoli in una causa di D. Nicola Scarpa, si comunichino a vostra eccellenza per la loro applicazione pe' casi che vi daranno luogo.

Le suddette considerazioni sono le seguenti:

1. Che non possono i giudici del contenzioso giudiziario, e quelli del contenzioso amministrativo, conoscere ad istanze di privati, e senza una primitiva autorizzazione superiore, delle regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o de' danni per essa a' medesimi cagionati.

2. Che i privati i quali avessero motivo di dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni, o de' danni per esse ricevuti, debbano per la via del ricorso avanzare i loro reclami al real trono o a' ministri segretari di stato.

3. Che dietro questi reclami, presa cognizione dello affare, possa superiormente disporsi, qualora vi sia luogo la repressione dello abuso la rettificazione dello eccesso, o infine la liquidazione del danno, rimettendo all' autorità competente lo esame sulla verità del danno e sulla liquidazione del medesimo.

Nel real nome le comunico ciò per sua regola.

— 2270 —

Ministeriale del 26 luglio 1834 diretta dal ministro degli affari interni al proccuratore del Re presso il tribunale civile in Reggio, sul dubbio, se le deliberazioni del tribunale emesse sugl' incidenti di ricusa, o d' incompetenza de' conciliatori, le quali vengono registrate gratis, debbano oppur no iscriversi nel repertorio del cancelliere, e se costui per tale iscrizione possa ripetere il dritto fissato dal decreto del 12 decembre 1828.

Su questo dubbio è stato osservato:

Cha la istituzione del repertorio degli uffiziali pubblici non solo è nei rapporti dell' interesse fiscale, ma benanche dell' interesse generale, e che la vigilanza soprattutto può e dee osservarsi col mezzo de' medesimi sulla garanzia delle carte ed altro che vi ha riguardo:

Che quindi debbonsi iscrivere tutti gli atti sieno soggetti alla formalità del registro con pagamento o senza:

Che le deliberazioni di che trattasi, essendo spedite d'uffizio, conviene che i cancellieri nulla riscuotono nella specie per la correlativa iscrizione nel repertorio:

Che d'altronde queste iscrizioni non possono essere molto frequenti, e può anche considerarsi, che il compenso fissato col decreto dei 12 settembre 1828 essendo stabilito in proporzione abbastanza favorevole per lo cancelliere, ha potuto

in questa fissazione attendersi a' casi, nei quali cotesta retribuzione dovesse esigersi dal cancelliere.

— 2271 —

Circolare del 30 luglio 1834 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si stabilisce che il bussolo della leva s' intende effettuito nel giorno fissato non ostante che si fosse differito per qualche imperiosa circostanza.

Potendo avvenire che in qualche comune di cotesta provincia, per effetto di poca attività ed esattezza delle commessioni locali di leva, non siesi eseguito il bussolo nel giorno da lei prefisso, il che potrebbe dar tempo agl' individui che ne debbono far parte, di giovarsi delle eccezioni ammesse dai numeri 9 e 18 dell'art. XXVII. del real decreto dei 19 marzo ultimo, io stimo opportuno di avvertirla a dichiarare alle commessioni medesime, che per qualunque imperiosa circostanza si fosse dovuto posporre il bussolo, s'intenderà sempre effettuito nel giorno come sopra fissato.

— 2272 —

Circolare del 5 agosto 1834 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si risolvono taluni dubbi in riguardo alle famiglie che composte di quattro figli maschi, due ne siano sacerdoti; ed alle altre che avendo un sacerdote, ed altri due figli, uno di questi sia separato.

La soluzione dei tre dubbi da lei promossi col rapporto dei 23 luglio p. p. le manifesto.

Pel 1. Che la famiglia di quattro fratelli; due dei quali sacerdoti, e degli altri due uno che abbiasi fatto sostituire nella leva del 1831 ed il quarto sia soggetto alla presente leva, non è tenuto a far marciare altro figlio, essendovi l'obbligo di quello ch'è stato sostituito.

Pel 2. Che la famiglia di tre figli uno dei quali trovasi da epoca remota diviso dalla paterna ed i rimanenti che vi convivono insieme, uno è sacerdote, e l'altro è secolare, quest'ultimo non essendo fratello unico di un sacerdote è obbligato a marciare, ove siavi chiamato dalla sorte.

Pel 3. Finalmente, che d'una famiglia di quattro figli maschi, due dei quali sacerdoti, e gli altri due secolari e soggetti per la loro età alla leva, questi ultimi saranno sorteggiati con due cartelle, ma se saranno dal numero d' ordine chiamati a marciare al servizio militare ne marcerà un solo.

— 2273 —

Reale Rescritto del 9 agosto 1834 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al Cardinale arcivescovo di Napoli col quale si dispone che i reimpieghi fatti dalle corporazioni religiose prima della pubblicazione del reale decreto del 1 decembre 1833 debbano essere regolati dal reale rescritto del 29 marzo 1820.

Ho rassegnato a S. Maestà quanto ella ha osservato, col suo foglio del 5 luglio prossimo scorso, in occasione dello impiego da farsi dal monastero delle adoratrici perpetue delle doti delle religiose, e le suppliche della superiore del monistero istesso per conseguire la dispensa dalle formalità prescritte.

La M. S. però uniformandosi all'avviso del consiglio dei ministri del 31 luglio scorso; nel consiglio ordinario di stato dei 7 andante mese, ha ordinato che per le doti da impiegarsi da esse adoratrici si debbono adempire tutte le prescrizioni del real rescritto dei 29 marzo 1820 riportato nell'art. 5. del decreto del 1 decembre 1833.

Nel real nome lo partecipo quindi a vostra signoria illustrissima e reverendissia per sua intelligenza e regolamento di detto monastero.

— 2274 —

Reale Rescritto degli 11 agosto 1834 partecipato dal ministro delle finanze, col quale si prescrive che possa lo stesso ministro delle finanze in affari che giudicherà gravi disporre che il procuratore generale presso la gran corte de' conti ritenga le sue funzioni non dato luogo a delegazione veruna agli avvocati generali.

Nato il dubbio se in affari gravi a trattarsi presso la gran corte dei conti e della commissione dei presidenti della stessa; il ministro delle finanze abbia facoltà di disporre, che il procurator generale della stessa gran corte disimpegni direttamente le funzioni del ministero pubblico, senza delegarsi ad alcuno degli avvocati generali; e fatta discussione di un tale dubbio nel consiglio dei ministri, Sua Maestà uniformandosi all'avviso unanime dello stesso consiglio dei ministri, si è degnata risolvere nel consiglio di stato dei 5 di questo mese, che il ministro delle finanze possa in affari, che giudicherà gravi, disporre che il procurator generale della gran corte dei conti ritenga le sue funzioni, non dato luogo a delegazione veruna agli avvocati generali.

Nel real nome le partecipo ciò per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

— 2275 —

Ministeriale del 11 agosto 1834 diretta dal ministro di stato presso il luogotenente generale ne' reali domini al di là del faro col quale si determina che l'esame della libertà delle rendite su l'erario, che si offrono in cauzione dai contabili finanzieri de-v'eseguirsi dalla gran corte de' conti.

Datosi a dumandare il marchesino di S. Antonino D. Gaetano Celesia il provvisorio esercizio della carica di ricevitore distrettuale di Cefalù, offrendo per cauzione la rendita ch'egli gode sul regio erario, essendo egli a ciò abilitato dal disposto col sovrano rescritto dei 17 giugno scorso, con cui vien permesso di darsi in cauzione rendite sullo stato, pria che dalla commessione all'uopo eretta ne fosse ammesso il titolo, ella interloquendo su di ciò, con rapporto dei 17 luglio poco fa finito, ha fatto conoscere, che le sorge su la materia il dubbio, se oltre l'esame e la verifica su i titoli di proprietà, debba costare della libertà delle rendite in cauzioni, cioè se le stesse siano, o no affette d'iscrizioni ipotecarie, alle quali possono essere soggette in virtù di contratti celebrati sotto l'impero delle antiche leggi, su di che tanto per questo caso, quanto per altri simili ha provocato le superiori disposizioni di massima.

In risposta io le dico, per l'uso che la riguarda, che anche pria del decreto degli 8 agosto 1833 le cauzioni degli agenti della tesoreria generale potevano prestarsi in rendita sull'erario, e ne era specialmente delegato l'esame alla gran corte dei conti; che il decreto anzidetto escluse la possibilità delle cauzioni in immobili, che pria sussisteva, e ridusse dal 10 al 8 per 100 la ragione di quelle in rendite sopra l'erario; e finalmente che il reale rescritto dei 17 giugno di sopra invocato non ha fatto che togliere l'ostacolo nascente dal decreto dei 24 marzo di questo anno circa la preventiva liquidazione dei titoli originari ed originali delle rendite da darsi in cauzione, di modo che per tutto il dippiù sono rimaste le cose, come lo erano prima del rescritto suddetto.

Or ritenute tutte le cose suddette chiaro si vede, signor tesoriere generale, che la cauzione offerta dal marchesino di S. Antonino in rendita sull'erario debba discutersi nella gran corte dei conti, e dalla medesima ammettersi, facendone lo esame nei modi stessi da essa tenuti prima del decreto degli 8 agosto 1833, con la sola variazione di calcolare le

rendite offerte in cauzione alla ragione dell' 8 anzicchè del 10 per 100.

— 2276 —

Reale Rescritto del 14 agosto 1834 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare le subaste per lo affitto de' fondi appartenenti a' beni ceduti alla finanza dalla real casa.

Una circolare fu dal ministro segretario di stato de'le finanze dirizzata ai tre amministratori di Ficuzza, Magione, e Rocco di Falco, e Sagana relativa alle subaste da doversi fare per tutte le operazioni di cotali amministrazioni che interessano il regio fisco. Per siffatta circolare, di cui il mentovato signor ministro fece tenermi copia, restava attribuito al ministro segretario di stato presso il luogotenente generale il giudicare dei casi di evidente e somma urgenza, nei quali può dispensarsi alla formalità dei pubblici incanti, e restava riserbata al signor ministro delle finanze lo autorizzare l'accettazione delle offerte, e lo approvare gli atti finali d' aggiudicazione.

Or considerando, che tanto l' autorizzazione all' accettazione delle offerte, quanto l' approvazione degli atti finali d'aggiudicazione, sono atti l' uno, e l' altro di quell' alta amministrazione, che per lo reale rescritto del 24 maggio ultimo viene anche deferita al ministro segretario di stato presso il luogotenente generale.

Considerato altresì, che il calcolo dell'utilità d'una offerta, che può determinarne l' accettazione od il rifiuto principalmente dipende dalla cognizione delle circostanze locali del momento, cognizione la quale per cespiti esistenti in Sicilia, può meglio aversi dal ministro segretario di stato presso il luogotenente generale quì residente, che dal ministro segretario di stato delle finanze a tanta distanza costà residente, e considerato infine che qualunque ritardo in tali negozii può fare sfuggire sovente il tempo utile e trattarli e conchiuderli. Cotali considerazioni ritenute che propriamente miravano ad assicurare il migliore interesse delle due tesorerie, io mi affrettai di umiliare a Sua Maestà il tenore della suddetta circolare accompagnandovi le osservazioni che la materia esigeva. E la Maestà Sua tutto maturatamente ponderato nella conferenza del di 31 luglio ultimo, presente Sua Altezza Reale il luogotenente generale, degnossi ordinare, che l'amministrazione dei cespiti in rapporto restasse affidata al ministro segretario di stato presso il luogotenente generale, il quale ne terrà al corrente il ministro delle finanze per mezzo di quello degli affari di Sicilia.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2277 —

Reale Rescritto del 20 agosto 1834 partecipato dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia, col quale si determina non farsi alcuna novità al sistema per la valutazione dei fondi occupati per causa di pubblica utilità.

In seguito della sovrana risoluzione da vostra eccellenza manifestata a questa real segreteria con rescritto degli 11 giugno circa la vertenza fra il principe di Caramanico e la direzione de' ponti e strade, ed uniformemente all' uffizio che mi diedi l' onore dirigere all' eccellenza vostra nel dì 26 del mese stesso per informarla de' regolamenti costantemente osservati circa l' apprezzo de' compensi de' fondi occupati per lavori di ponti e strade, ho rassegnata al Re nostro signore la regola che fin dall' anno 1811 trovasi stabilita, e che è stata finora costantemente mantenuta in osservanza, per la quale l' apprezzo viene eseguito de tre periti, uno cioè per parte del proprietario, il secondo che eleggesi dall' intendente della provincia, ed il terzo che è l' ingegnere di ponti e strade redattore del progetto, ed ho pur rassegnato alla Maestà Sua la proposizione che con quella medesima norma l' apprezzo or si faccia del compenso dovuto al principe di Caramanico senza darsi luogo a liquidazione innanzi all' autorità giudiziarie.

Ed il Re nostro signore con sovrana risoluzione data nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente agosto si è servito ordinare che per ora non si faccia novità alla regola fissata fin dall' anno 1811 (1).

Nel real nome mi do l' onore di prevenir di ciò l' eccellenza vostra per sua intelligenza a continuazione del lodato rescritto degli 11 giugno.

(1) Con l'art. 13 del decreto del 22 ottobre 1811 riguardante la nuova ripartizione del servizio degli ingegnieri di ponti e strade fu stabilito che il ministro dell'interno avesse sottomesso alla sovrana approvazione le istruzioni per la esecuzione di quel decreto.

Le istruzioni furono fatte e superiormente approvate ai 17 aprile 1812; ed il solo articolo che riguarda le perizie su i casi d' espropriazione per utilità pubblica è il secondo così espresso:

» L'apprezzo de'fondi privati da occuparsi per lavori di ponti e strade
» dovrà esser fatto da tre periti, cioè uno per parte del proprietario, il
» secondo sarà destinato dall' intendente, ed il terzo sarà l' ingegnere del
» ripartimento, redattore del progetto.

Questa regola è stata riconfermata col detto reale rescritto dei 20 agosto 1834 diretto dal ministro di grazia e giustizia in proposito della quistione fra ponti e strade, e il principe di Caramanico, ordinando la Maestà Sua che non si facesse novità alla regola medesima.

— 2278 —

Circolare del 26 agosto 1834 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che di tre fratelli dei quali due esercitano fuori la loro patria degl'impieghi amministrativi e giudiziarii, non dev'essere il terzo esente dalla leva.

Di riscontro al di lei rapporto dei 15 luglio prossimo passato col quale ha promosso il dubbio, se di una famiglia composta i tre figli maschi due dei quali esercitano da molti anni fuori della loro patria, il primo la carica di percettore fondiario, e l'altro quella di giudice circondariale, il terzo soggetto alla presente leva debba considerarsi come unico relativo; le cenno che costui deve marciare, se il sorteggio velo chiami mentre l'esercizio degl'impieghi non costituisce stato permanente di separazione.

— 2279 —

Reale Rescritto del 10 settembre 1834 partecipato dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che gli avvisi nei giornali d'intendenza per le espropriazioni forzate sono a carico delle parti e il dritto allo stampatore è di carlini cinque per ciascun avviso.

Nell'art. 42 delle legge dei 29 dicembre 1829 sulla espropriazione forzata trovasi prescritto, che nelle provincie dove non si pubblicano fogli periodici o giornali ufficiali, gli avvisi per le vendite giudiziarie all'incanto debbansi inserire nel giornale delle intendenze.

Or si propose il dubbio, se le spese di stampe dovessero o no essere a carico delle parti, e nell'affermativa se dovessero lasciarsi alle parti istesse ed allo stampatore il convenirne fra loro, ovvero esserne stabilito un dritto fisso.

La consulta dei reali dominî di quà del faro, incaricata d'ordine sovrano dello esame di questo affare, fu di avviso.

1. Che la spesa della stampa degli avvisi qualsivogliano da inserirsi nei giornali d'intendenza per l'oggetto della espropriazione forzata sia a carico delle parti.

2. Che il dritto da pagarsi allo stampatore per l'inserzione di ciascuno degli avvisi di ogni espropria sia stabilito ai carlini cinque.

Nell'umiliare questo parere al Re, nostro signore, gli ho rassegnato ancora che il ministro di grazia e giustizia trovavasi di aver di buon ora, replicatamente con tre circolari raccomandato a'procuratori del Re presso i tribunali civili a provvedere efficacemente, ed a vegliar costantemente a ciò

che i patrocinatori sieno attenti alla stretta osservanza delle disposizioni della cennata legge nelle redazioni degli annunzi prescritti per l'espropriazione forzata, cioè che sieno fatte in modo breve, preciso, e sgombro d'inutili superfluità, e ciò per corrispondere così al voto della legge istessa, come alla regolare economia delle parti interessate; e così Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 25 dello scorso agosto, si è degnata di approvare il cennato avviso della consulta dei reali dominî di quà del faro.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso di risulta, cennandole d'aver fatto pari comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

Non è inopportuno di aggiungnerle, che le indicate circolari del ministro medesimo portano le date dei 12 e 30 settembre 1829, e 10 marzo 1830, e che l'ultima di esse contiene la prescrizione ai medesimi procuratori del Re di provocare nei diversi casi le analoghe misure di disciplina contro i patrocinatori, che saranno contravventori nella specie.

— 2280 —

Reale Rescritto dei 11 settembre 1834 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni a regolare la istituzione del terzo pensionabile delle prelature in quei reali dominî.

La situazione del terzo pensionabile delle prelature di Sicilia, indi al nolo lavoro compilato dal procuratore generale del Re presso questa Corte suprema di giustizia cavalier Cupaoi nel 1827 sovranamente approvato, avea mano mano subito variazioni tali, che taluni degli antichi pensionisti una volta assegnati erano rimasti non assegnati, taluni altri avevano provato delle riduzioni nelle loro rispettive pensioni, ed alcuni novelli pensionisti in fine, o non erano stati affatto collocati, o pure erano sovvenuti dalla tesoreria generale. Cotale stato di cose dando luogo a molti reclami e a molte e ripetute istanze da parte degl'interessati fece sorgere il bisogno di conoscere con dati positivi la vera situazione attuale del terzo pensionabile, onde avvisare intorno ai mezzi da adottarsi per mettere in regola il pagamento delle assegnazioni in prò del numeroso stuolo dei pensionisti, i reclami dei quali di continuo assordavano questo real governo e Sua Maestà ancora. Perciò si fu, che in conseguenza degli appositi sovrani ordini sullo assunto furono compilati, e da me rassegnati a Sua Maestà nella conferenza dalla Maestà Sua in questa capitale tenuta il giorno 31 ultimo, presente Sua Altezza Reale il luogotenente generale, come

a vostra eccellenza è ben noto per esservi intervenuta, taluni piani, che positivamente rappresentavano le notizie richieste della vera attuale situazione del terzo pensionabile.

Il primo di tali piani offriva le variazioni subite dal terzo pensionabile dopo l'epoca del noto lavoro del signor Cupani.

Il secondo di essi contenea la enumerazione individuale di tutt' i pensionisti assegnatì, e di quelli ancora non assegnati per difetto di fondi.

Il terzo contenea la individuale enumerazione di coloro, che godono più di una pensione nel terzo pensionabile.

Diunita a tali piani io umiliai a Sua Maestà nella conferenza suddetta :

1. Le istanze fatte dal vescovo di Lipari , il quale forte attenendosi al concordato con la Santa Sede domandava di essere esentato dal peso del terzo pensionabile a riguardo della scarsezza del patrimonio della mensa vescovile a lui conferita.

2. I continui reclami , che si producono dai pensionisti sul vescovato di Cefalù , i quali in conseguenza del noto real rescritto del 5 giugno 1833 aveano operata sulle loro rispettive pensioni una riduzione del 36 per 100 circa , a cagione della diminuzione , che fu portata alla massa del terzo pensionabile di quel vescovato nell' ultima collazione , che ne fu fatta in persona dell' attuale vescovo monsignore Tasco.

3. Che laddove per li pensionisti sul vescovato di Mazzara avessero voluto serbarsi le stesse norme segnate per quei di Cefalù , atteso la fortissima diminuzione provata da quel terzo pensionabile nella liquidazione fattasene in occasione dell'ultima collazione di quel vescovato in persona di monsignor Scalatrini , cotali pensionisti avrebbero dovuto forse soggiacere ad una diminuzione del 50 per 100 sulle loro rispettive pensioni.

4. E da ultimo di essere più consono alla giustizia, che tutti in massa i pensionisti soffrissero una uguale discreta riduzione alle loro rispettive pensioni anzichè una fortissima pochi tra essi. Perlochè io presentai a Sua Maestà un quarto piano appositamente compilato, in cui venne calcolata la diminuzione, che tutti avrebbero dovuto soffrire i pensionisti con uguale ragione, collocandosi tutti quei non assegnati, e quei assegnati sulla vacante Abbadia di S. Maria la Novara attualmente a peso del tesoro , per difetto di capienza nei fondi dell'Abbadia medesima , il sacerdote D. Silvestre Toscano per lo quale Sua Maestà nella conferenza del 19 suddetto mese di luglio avea ordinato di comprendersi come

pensionista non ancora assegnato sul terzo pensionabile per l'annua somma di once 36 contemplata nel decreto del 24 marzo 1832 da correre però la sorte di tutti gli altri pensionisti circa la riduzione cui tale somma poteva andar soggetta, ed il sacerdote cavalier D. Domenico Sciria in fine espressamente contemplato dal reale rescritto del 23 luglio 1833 da vostra eccellenza comunicatomi.

Siffatto quarto piano, nel modo che fu da me compilato, e alla Maestà Sua umiliato offriva i seguenti risultamenti.

1. Esclusa dalla generale diminuzione la pensione di monsignor Grassellini, che Sua Maestà avea dichiarato dover essere di once 300 il netto, la diminuzione cui andavano a soggiacere tutti gli altri pensionisti montava al 10 e tre quarti per 100 circa.

2. Escluse anche dalla diminuzione generale le pensioni di once 3000 annue che gode il giudice della monarchia, e che gli vengon luogo di soldo, la riduzione cui andavano a soggiacere tutti i pensionisti giungeva al 17 e sessantuno centesimi per 100.

3. Collocandosi in fine anche sul terzo pensionabile le once 1000 annue, che Sua Maestà nella conferenza del 26 del detto mese di luglio dichiarato avea volere in supplemento assegnare al cardinale arcivescovo di Palermo e che la diminuzione cui soggiacer doveano in questo caso tutti i pensionisti ascendea al 20 per 100.

Dopo avere l'uno dopo l'altro passati in rassegna cotali risultamenti soggiunsi io da ultimo, che una tal riduzione era in vero ben forte, meno di quella cui in atto soggiaceano i pensionisti sul terzo pensionabile di Cefalù, e dell'altra cui anderebbero ad esser sottoposti quei di Mazzara, qualora per essi le norme medesime si seguissero, che adottate si sono per quei di Cefalù, e non tacqui che potrebbe diminuirsi in parte cotale riduzione comprendendo pure nel calcolo generale, e in conseguenza nella riduzione generale anche i pensionisti sulle abbadie attualmente vacanti.

Sua Maestà dopo di avere preso tutto in matura considerazione degnossi nella sua saggezza risolvere, che si facesse un calcolo cumulativo di tutte le pensioni, che attualmente si pagano su tutte le mense vescovili, ed arcivescovili di questi reali domini, e si proporzionasse a tutti la stessa ritenzione che risulterà dal compenso dell'intero fruttato del terzo pensionabile, che non sia escluso da tale ritenzione monsignor Grassellini, nè monsignor Trigona, che si facesse gravitare su questo fondo lo assegnamento di once 1000 annuali già fatto al cardinale Trigona in aumento della sua mensa, e che la

chiesa di Lipari resti per ora libera della liquidazione del terzo pensionabile.

Nel real nome partecipo tutto ciò a vostra eccellenza e le rimetto qui acchiuse le copie dei quattro piani, dei quali ho fatto sopra menzione, perchè si serva farne l'uso conveniente, e nel prevenire l'eccellenza vostra di avere passatto i convenienti ordini al controloro generale, e al direttore generale dei rami, e dritti diversi di procedere di accordo; ed al più presto possibile alla compilazione dello stato da farsi per la completa esecuzione di risoluzioni di Sua Maestà, il quale stato sarà mia cura di far tenere all'eccellenza vostra onde essere munito della sovrana approvazione, la prego di provocare della Maestà Sua e di farmi tenere i corrispondenti reali decreti dell'assegno di once 1000 in prò del cardinale Trigona, e della esenzione per ora della liquidazione del terzo pensionabile della chiesa di Lipari.

— 2281 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si determina chi debba supplire gli amministratori delle officine di garantia nei casi di legittimo impedimento.

Avendo io rassegnato alla Maestà Sua il rapporto di vostra eccellenza de' 3 aprile sulla necessità di determinarsi chi dovrebbe supplire gli amministratori delle officine di garanzia dei lavori d'oro, e d'argento, nei casi di legittimo impedimento dei titolari: la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 19 dell'andante si è degnata approvare che per Palermo vi sia destinato uno dei primari impiegati della zecca, e per le altre valli in cui trovansi stabilite tali officine, l'intendente rispettivo ne affidi momentaneamente le funzioni a persona di sua fiducia, dandone conto al direttore generale dei rami e dritti diversi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2282 —

Reale Rescritto del 13 settembre 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si determina se gli estratti della visita di monsignor de Ciocchis debbono o no riputarsi titolo originario ed originale nella ricognizione delle rendite dovute dallo erario alle prelature, badie, e benefici di regio padronato e si risolve un dubbio sul possesso oltre i trent'anni.

Presa occasione da due quesiti fatti dal direttore generale dei rami e dritti diversi l'uno cioè se nell'adempimento del real decreto dei 24 marzo di quest'anno gli estratti della visita di monsignor de Ciocchis debbono o nò riputarsi titolo originario ed originale nella ricognizione delle rendite dovute dallo erario alle prelature, badie, e benefici di regio padronato, e l'altro, se il possesso oltre i 30 anni, che giusta le leggi in vigore dà luogo alla prescrizione, possa o nò allegarsi; cotesto real governo dichiarato essendosi per la negativa sul primo quesito, come vostra eccellenza vien di dimostrare col rapporto del 5 del corrente, ha trattato per punto generale l'altro provocandone la sovrana dichiarazione. Sua Maestà cui ho rassegnato l'affare nel consiglio ordinario di stato di ieri ha considerato, che la prescrizione sia uno dei modi, coi quali si acquista la proprietà, che alla prescizione è sottoposto lo stato ugualmente come i particolari, e che tali massime non solamente si deducono dalle nuove leggi civili, le quali in Sicilia essendo state in vigore dal 1 di settembre 1819 non potrebbero render compiuta la durata della prescrizione, ma eziandio si deducono dalla sicula prammatica del 1298, che dichiarando imprescrittibili i soli dritti della suprema regalia sottopose a prescrizione i dritti meramente fiscali.

Quindi si è degnata la Maestà Sua dichiarare, che l'obbligo imposto ai creditori dello stato di presentare i titoli originari ed originali del loro credito non li priva del dritto di allegare per titoli la prescrizione, salva l'applicazione da farsi dalla commessione all'uopo destinata, delle disposizioni di legge al fatto.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2283 —

Ministeriale del 13 settembre 1834 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si apportano de'chiarimenti sulle sovrane risoluzioni relative all'amministrazione dei beni della real casa ceduti alla finanza.

Dall'officio che vostra eccellenza ebbe la bontà di dirigermi colla data del 14 agosto prossimo passato senza numero avendo rilevato che il ministro di Sicilia dubitasse ancora se la diretta amministrazione dei beni da Sua Maestà ivi ceduti alle finanze debba condursi da questo ministero di mio carico, mi credei nell'obbligo di provocare dalla Maestà Sua i diffinitivi sovrani ordini.

Rassegnai umilmente al Re nostro signore le ragioni per le quali sembravami un tal dubbio all'intutto vano, imperocchè:

1. La risoluzione sovrana degli 8 novembre 1833 espressamente porta la cessione di quei beni *alla Finanza*, sotto il qual nome intendersi non può il ministero di Sicilia.

2. In seguito dei sovrani ordini il maggiordomo maggiore sopraintendente generale di casa reale per lo adempimento di quella cessione, a questo ministero rimise gli stati patrimoniali, e nominativi di quei beni, e personale che vi è addetto.

3. Dietro sovrani ordini nello stato discusso del ministero di finanze pel 1834 si sono portati gl'introiti presuntivi dei beni. E sullo stato discusso medesimo son riportati tutt'i carichi, ossian tutti gli assegnamenti che da gennaro 1834 in poi la tesoreria di Napoli sta pagando mensilmente compreso quello di ducati tremila al mese che di effettivo si rimettono da questa tesoreria indeminuiti a quel real principe luogotenente generale.

4. Molte, e giornaliere sovrane manifestazioni sia per mezzo del ministro di guerra in occasione di dimanda del capitano Gianfrotto commissionato del gran priorato di Messina, sia per continui rinvi che di real ordine mi fa il maggiordomo maggiore ponevano il colmo agli argomenti di fatto i quali dimostravano la questione risoluta.

Rassegnando inoltre rispettosamente a Sua Maestà le ragioni ancora di dritto, o per dir meglio di convenienza, giacchè di beni particolari trattavasi, e non di giurisdizione territoriale:

1. Io diceva, se i carichi sono addossati, e vengono soddisfatti dalla tesoreria di Napoli;

2. Se questa oltre al fare l'anticipazione di tutto, vi ha

l'interesse maggiore di tre quarti, secondo la precitata risoluzione degli 8 novembre 1833;

3. Se l'amministrazione particolare di quei beni è affidata a tre soggetti scelti da Sua Maestà e responsabili;

4. Se finalmente son richiesti i lumi, e gli accordi di quel ministero in tutti gli affari gravi; a nulla montava la difficoltà unica della distanza da Napoli a Palermo; la qual difficoltà proverebbe troppo.

5. Che anzi mi permetteva osservare che per portare insensibilmente quelle amministrazioni di beni in Sicilia ad un punto di utilità, sia alienandosi opportunamente quelli che alienar si possono, sia migliorandone a grado a grado la coltivazione, e la tenuta in modo da potere dar frutto, forse conveniva meglio di ritenersene l'alta amministrazione presso queste reali finanze.

Soggiungeva che per tutti questi riflessi la Maestà Sua anche in conferenza aveva avuto la degnazione di dichiararmi che allo stesso modo io avessi proseguito, come il ministero e la soprintendenza generale di casa reale avean praticato per quei beni di Sicilia a tutto il 1833 prin della loro cessione alle finanze. Conchiusi che, tutto ciò non ostante, avesse Sua Maestà deciso come meglio sembrava alla sua sovrana saggezza; ch'io faceva questi rilievi solo a discarico della mia responsabilità; che il meno da temersi sulle finanze sarebbe stata la solita immensa difficoltà di ricavare da quei beni di Sicilia, quandocchè sia, un qualche compenso alle spese certe, e periodiche della tesoreria di Napoli, dipendenti dall'indicata cessione; e finalmente che dopo aver adempito al mio dovere con quel umile rapporto, non mi restava che l'onore di dare esatta esecuzione agli ordini che Sua Maestà avesse voluto impartirmi.

Sua Maestà sù di un tal rapporto nel consiglio ordinario di stato del primo corrente si è degnata emettere la seguente sovrana risoluzione.

Sua Maestà ne resta intesa: vuole però che i duplicati dei rapporti, e della corrispondenza che riceve per tale amministrazione il ministro presso il luogotenente generale sieno rimessi esattamente insieme ai fondi al ministro delle finanze in Napoli.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione, perchè si serva restarne informata.

— 2284 —

Circolare del 17 settembre 1834 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i cambiamenti di numero non possono eseguirsi che tra i sorteggiati del comune stesso.

Di riscontro al di lei rapporto de' 13 andante, col quale ha chiesto conoscere se nel dar luogo alle sostituzioni per cambiamento di numero, si possano o pure no ammettere sorteggiati di comune diverso da quello delle reclute; le fo avvertire che lo spirito dell'articolo 64. sul quale si è incontrato il dubbio, indica chiaramente, che gl'individui, i quali si fanno in tal guisa rimpiazzare, debbano essere quelli compresi nello stesso sorteggio; poichè il dritto de' terzi esige, che il sostituente chiamabile al servizio militare da una futura leva, sia sotto gli occhi di essi interessati.

— 2285 —

Circolare del 27 settembre 1834 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che non si deve alcun dritto di percezione sulle somme malversate.

Informata questa real segreteria per rapporto del tesoriere generale, che in tutt' i casi di malversazione dei ricevitori generale e de' ricevitori distrettuali non si paga ai malversatori alcun dritto di esazione, o premio sulle somme malversate, ha questa real segreteria risoluto, uniformemente all'avviso dello stesso tesoriere generale, che da oggi innanzi sia ritenuto per regola generale il sistema che ai percettori ed esattori delle contribuzioni finanziere non si dia premio o dritto di esazione sopra le somme malversate, sia che il ricuperamento di esse abbia luogo colla vendita delle cauzioni, o in altro modo qualunque.

E pertanto ne la prevengo per sua intelligenza e regola, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2286 —

Circolare del 27 settembre 1834 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni per intitolarsi al demanio i fondi abbandonati e senza padrone, ed i fondi che essendo senza padroni legittimi sono stati da altri destramente occupati.

Per una circolare dei 15 luglio trovandosi da questa real segreteria incaricati gl' ingegneri della direzione generale di ponti e strade, e gli agenti forestali di compilar notamenti,

che descrivano, per ciascuna provincia, e con precise indicazioni di estensione, e di località, tutti gli spezzoni di suolo di vecchie strade, o letti di fiumi rimasti abbandonati, e divenuti di proprietà del pubblico demanio, per essersi a spese della real tesoreria generale costrutte strade novelle in direzioni diverse, o deviati corsi di fiumi sopra fondi ai cui proprietari sono stati dalla medesima real tesoreria pagati i compensi.

In vista dei quali notamenti, e fatte per opera dei controlori delle contribuzioni dirette opportune verifiche di località, deggiono i direttori provinciali de' dazi indiretti, demanio, e rami e dritti diversi di quegli abbandonati fondi prender possesso a nome del pubblico demanio; e di essi, sotto il nome del pubblico demanio, fare ascrizione al catasto dopo di averne praticata la valutazione ai termini dei regolamenti sulla contribuzione fondiaria.

Or a continuazione delle disposizioni mentovate mi fo a prevenirla, che appartenendo al demanio pubblico i fondi abbandonati, e senza padrone, ed essendo necessario, che anche di questi fondi prendano i direttori provinciali possesso a nome del demanio, e di quelli ancora che essendo senza padroni legittimi, sono stati destramente da altri, e malamente occupati, rimane stabilito che i controlori delle contribuzioni dirette, e gli agenti delle direzione generale di ponti e strade, e delle acque, e foreste, e della caccia, in tutti gli ordinari giri che fan dei comuni della provincia, dei distretti, e dei circondari silvani, di cui sono rispettivamente incaricati, proccurino di scoprire i fondi senza padrone, i quali appartengonsi perciò al demanio; e di questi fondi trasmettano all' uopo esatti notamenti a direttori provinciali dei dazi diretti.

— 2287 —

Circolare del 9 ottobre 1834 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dispone che abbiansi a caratterizzare come urgenti le cause d' incompetenza.

L' esperienza ha mostrato, che la eccezione d' incompetenza ne' giudizi presso i conciliatori, e presso i giudici di circondario non è dedotta assai di frequente che nel solo fine di ritardare la esecuzione delle sentenze sul merito, che dagli uni, e dagli altri vengon profferite. Così un mezzo stabilito dalla legge per la garentia de' contendenti è risoluto dal cavillo in mezzo d' ingiustizia dilatoria, di disprezzo a' precetti della legge istessa. Or convenendo, che questo gravissimo abuso cessi di aver luogo, trovo opportuno all' ogget-

to, che i tribunali civili spediscano i giudizi, de' quali trattasi, in linea d'urgenza o colla maggior sollecitudine. Quando ciò avvenga, ed io ho ben ragione di attenderlo, cadrà di per se stesso il vituperevole motivo che ha fatto sorgere cotesto abuso, e la giustizia non sarà impedita nel suo regolare andamento da ostacoli, che disapprovati dalla legge, sono pure in contradizione de' principî di pubblica morale. Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi, non che a' giudici di circondario ed a' conciliatori. Avranno altresì cura, che questa circolare abbia la maggior pubblicità; disponendo perciò, che copia di essa sia affissa nelle cancellerie de' tribunali, de' giudici di circondario, e negli uffizi di conciliazione. Da mia parte non mancherò di guardare con interessamento questa materia: e mi auguro di poter ben presto applaudire alle cure delle signorie loro, e de' collegi per la estirpazione di questo inconveniente.

— 2288 —

Reale Rescritto del 16 ottobre 1834 partecipato dal ministro degli affari interni portante le soluzioni di alcuni dubbî elevati sulla organizzazione degli squadroni di guardie d'onore.

Nell' organizzazione delle guardie d'onore prescritta dai reali decreti de' 30 maggio 1833, e 10 maggio 1834 eransi elevati quattro dubbî, che hanno relazione alla leva militare.

Or io dopo d'essere stato su di essi istruito de' saggi divisamenti del ministro della guerra e marina, ho quelli rassegnati al Re (nostro signore) che nel consiglio ordinario di stato de' 23 del prossimo decorso mese, si è degnata di emettere le seguenti analoghe risoluzioni.

Primo dubbio. Il decreto del 30 maggio 1833 esclude dalla leva i giovani ascritti agli squadroni di guardie di onore. Il successivo decreto de' 10 maggio ultimo, che prescrive la completa organizzazione di questo corpo, e l'altro de' 19 dello scorso marzo sul reclutamento de' corpi nazionali dell' armata serbano silenzio su di una tal concessione. Si è dimandato se questo silenzio importi arrogazione, o derogazione alla concessione medesima.

Sua Maestà ha dichiarato, che veruna deroga non dee intendersi fatta alla disposizione contenuta nel primo de' tre citati decreti per l'esenzione delle guardie d'onore dalla leva; e ciò anche per quel che trovasi stabilito nell'art. 29 dello stesso decreto de' 19 marzo 1834.

Secondo dubbio. Se colui che abbia adempito al servizio militare personalmente, o per mezzo di un cambio, comun-

que questo non abbia terminato il suo impegno debba o pur no essere compreso fra le guardie d'onore.

La Maestà Sua ha risoluto che ogni persona, in cui si verifichi l'una, o l'altra delle additatate due circostanze, è esente dall'essere allistato nel corpo delle guardie d'onore. Poichè Sua Maestà ha considerato che quell'uomo il quale ha già adempiuto al servizio di un sessennio nell'esercito, ovvero abbia sofferto la spesa di un cambio, che ve lo ha rimpiazzato, ha già soddisfatto a quegli obbligi che ciascun dee alla sua real persona ed allo stato, come suddito e come cittadino.

Terzo dubbio. Se il servizio nelle guardie d'onore, oltre la esenzione della leva a colui che lo presta, sia produttivo ancora di ugual esenzione a' fratelli nelle circostanze e nelle proporzioni stabilite nel n. 21 dell'art. 27 del decreto dei 19 marzo 1834.

Il Re ha trovato giusto il risolvere affermativamente, sulle considerazioni: prima, che una guardia d'onore dee riputarsi come un indiduo in servizio, perchè effettivamente è obbligato ad un servizio civico militare: secondo, ch'è impegnato ad una spesa pel servizio medesimo.

Quarto dubbio. Se considerandosi il guardia d'onore un militare in servizio debba la quota di un comune per leva sgravarsi di tante reclute per quante guardie d'onore abbia fornito al corpo;

Sua Maestà ha risoluto negativamente, non essendosi alcuna ragione che giustifichi un tal diffalco. Tuttavia si è degnata determinare, che nel caso in cui una guardia di onore abbia nel sorteggio di una leva un numero che la chiami a marciare, allora vada in escomputo della quota del comune al quale appartiene.

Nel real nome le partecipo queste sovrane risoluzioni per l'uso di risulta.

— 2289 —

Circolare del 18 ottobre 1834 emessa dal ministro degli affari interni con cui si prescrive quale sia il posto de'vescovi nelle pubbliche cerimonie.

Dal ministro segretario di stato degli affari di Sicilia mi è stato comunicato in data degli 8 corrente ottobre il seguente real rescritto.

» Ho rassegnato al Re un rapporto del real governo di Sicilia sul posto che debbono occupare i vescovi nelle pubbliche cerimonie, attesochè il decreto de' 18 maggio 1819 li colloca dopo degl'intendenti, e nell'ultima ordinanza militare, tacendosi de' vescovi, dopo gl'intendenti notati veg-

gonsi i comandanti militari, quando son rivestiti dal grado di colonnello; e la Maestà Sua previo l'avviso della consulta generale del regno, nel consiglio ordinario di stato de' 19 settembre scorso si è degnata ordinare per norma generale, di conservarsi nelle pubbliche cerimonie a' vescovi il posto prima de' marescialli, brigadieri, e comandanti di provincia.

Glielo partecipo, signor intendente, per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 2290 —

Circolare del 18 ottobre 1834 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che colui, il quale si offre di servire forzosamente per cinque anni tra le guardie di onore è esente dalla leva.

Il ministro della guerra mi ha partecipato che Sua Maestà in data de' 9 andante dietro aver concesso a taluno che marciar dovea come recluta della corrente leva, o fornire in di lui vece un cambio, l'abilitazione di servire forzosamente per cinque anni tra le guardie di onore, si è degnata estendere siffatta benefica disposizione per tutt' i casi simili.

— 2291 —

Istruzioni del 21 ottobre 1834 per lo esatto adempimento degli ordini sovrani contenuti nel real rescritto de' 14 ottobre 1834 relativo al rattoppamento giornaliero delle regie strade consolari, tanto se sieno in brecciame, quanto se sieno lastricate.

1. Ogni ingegnere sotto la sua più stretta responsabilità esigerà; che gli appaltatori delle regie strade consolari, il mantenimento delle quali è affidato alle sue cure, mantengano costantemente nella rispettiva strada quel numero di operai stazionari, che si trova stabilito nel contratto di appalto.

2. L'ingegnere prescriverà agli operai stazionari i lavori di diligente mantenimento e rattoppamento, che debbono giornalmente eseguire. Qualora nelle frequenti visite, che farà sulla strada, scorgerà che gli stazionari non abbiano eseguite le sue istruzioni o sieno negligenti, li farà prontamente congedare, ed ordinerà all'appaltatore di rimpiazzarli nel giorno seguente. Se dopo 24 ore non si presenti il rimpiazzo, l'ingegnere avrà la facoltà di spedire sulla strada altrettanti buoni travagliatori, di stabilirne la mercede, e di obbligare l'appaltatore di soddisfarla.

3. L'ingegnere invigilerà che l'appaltatore adempia a tutti gli obblighi dell'appalto di mantenimento. Nel caso che l'appaltatore ne trascuri alcuno, gli darà l'ordine di darvi a-

dempimento in quel numero di giorni che giudicherà necessario per l'esecuzione. Scorso questo periodo, se gli ordini non sieno stati ben adempiti, farà eseguire i lavori a di lui danno. A tal oggetto potrà incaricarne un altro appaltatore, o farli eseguire da' travagliatori giornalieri, che egli farà chiamare, o che dimanderà dal sindaco del comune, nel cui territorio si distende il tratto di strada.

4. Eseguiti i lavori l'ingegnere ne farà la valutazione o lo stato della spesa, e ne spedirà il certificato all'intendente, per disporsene il pagamento sugli averi dell'appaltatore negligente.

5. Rispetto a' basolati pe' quali non v' ha mantenimento, l'ingegnere incaricherà l'appaltatore del contiguo tratto in brecciame o altro di sua fiducia, di eseguire giornalmente tutti i rattoppamenti necessari, per mettere in calce i basoli smossi, o per piazzare i rotti.

6. L'appaltatore presenterà il notamento de' lavori eseguiti in ogni settimana al sindaco rispettivo, il quale certificherà l'esecuzione, e ne valuterà la spesa.

7. Qualora i basolati siano molto degradati da esigere la ricostruzione, l'ingegnere disporrà che l'appaltatore mantenesse ripiene di minuto brecciame le buche e le profonde solcature, e stabilirà il prezzo del mantenimento.

L'appaltatore chiederà al sindaco il certificato del servizio prestato con diligenza nella scorsa settimana.

8. L'appaltatore sgombrerà il basolato de' copiosi interrimenti portati dalle acque, che diano molestia al passaggio. Limitandosi però a togliere il pericolo, attenderà che il sindaco faccia verificare la quantità dell'interrimento.

Se la spesa per lo sgombramento oltrepassa i ducati dieci, rimosso il pericolo se ne avvertirà l'ingegnere del carico, il quale prese le dimensioni e compilatone il processo verbale di urgenza prescritto da' regolamenti, ne disporrà la esecuzione.

9. Per tutti gli anzidetti lavori straordinarî di riattazione, l'ingegnere del carico libererà i certificati co' rispettivi scandagli, de' quali un' esemplare sarà presentato all'intendente pel pagamento, ed un altro accompagnato da un rapporto sarà rimesso alla direzione generale.

10. La direzione generale a misura de' bisogni chiederà al ministro delle finanze, che si mettano a disposizione degl'intendenti le somme bisognevoli sull'articolo delle riattazioni de' lavori straordinari.

11. Relativamente a' nuovi basolati, ne' quali l'appaltatore di costruzione pel tempo convenuto, è obbligato di rimettere i basoli smossi, rotti o affondati, e di rimediare a tutt' i

difetti di esecuzione che si manifestino, l'ingegnere del carico invigilerà, che l'anzidetto appaltatore adempia prontamente a' suoi obblighi.

Nel caso di trascuranza o di ritardo farà eseguire a di lui danno i lavori da un altro appaltatore, con le norme prescritte pe' lavori da eseguirsi a danno nelle strade di breccia me date a mantenimento.

12. Per quei basolati di gavete di ponti, e di altri tratti, de' quali è affidata la manutenzione all'appaltatore del mantenimento del rispettivo tratto di strada, si eseguiranno a di lui danno nel modo anzidetto tutt'i lavori per riparare i guasti, qualora egli non vi abbia prontamente adempiuto.

13. Ne' progetti di costruzione de' basolati si terrà conto oggi innanzi della spesa della covertura e scovertura, del mantenimento del comodo passaggio, per mezzo di operai stazionari da regolarsi dall'ingegnere secondo il bisogno nelle diverse stagioni, degli steccati da farsi, e del numero dei lampioni da mantenersi accesi durante la notte, per evitare ogni pericolo.

14. Gli operai stazionari che ne sono incaricati debbono durante la intera notte mantenere accesi i lampioni. Questa disposizione è riguardata come regolamento di polizia amministrativa, a' termini degli articoli 278 e 282 della legge de' 12 dicembre 1816, ed in ogni comune il primo eletto che per l'articolo 58 della legge stessa è incaricato della polizia urbana e rurale è obbligato a vegliare per la esatta esecuzione di essa. Nel caso che si lasciassero smorzati i lampioni, il primo eletto farà arrestare l'operario contravventore, ed il riterrà in prigione da uno a tre giorni, per effetto delle disposizioni degli articoli 57 e 282 della legge mentovata.

Questa disposizione sarà aggiunta a' regolamenti di polizia amministrativa di ciascuna provincia e farà parte di essi, siccome è disposto nel capitolo IV del titolo IX della legge de' 12 dicembre 1826.

15. Gl'intendenti, che a' termini dell'articolo 20 delle istruzioni de' 25 febbraio 1826 son risponsabili verso Sua Maestà (D. G.) della buona tenuta delle strade regie, inculcheranno a' sindaci ed eletti lo esatto adempimento delle operazioni che vengono loro dal presente regolamento attribuite.

16. In ogni trimestre gl'ingegneri presenteranno alla direzione generale un quadro particolarizzato de' lavori straordinari eseguiti, e della spesa occorsa tanto per quelli a carico degli appaltatori di mantenimento, quanto per quelli a carico della real tesoreria.

17. Gli anzidetti quadri saranno esaminati dal consiglio di acque e strade il quale darà il suo avviso intorno alla regolarità e diligenza con cui è stato da ciascun ingegnere condotto questo ramo di servizio, e proporrà le modificazioni che giudicherà necessarie per la miglior condotta de' lavori. La direzione generale con un suo ragionato rapporto sommetterà a sua eccellenza il ministro delle finanze la deliberazione del consiglio.

— 2292 —

Reale Rescritto del 22 ottobre 1834 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si accordano nuove facilitazioni per la sostituzione dei numeri fra le reclute sorteggiate.

In riscontro del di lei rapporto degli 11 andante la prevengo per suo governo, che per effetto d'una disposizione da me presa d'accordo col mio collega ministro della guerra, le sostituzioni per cambiamento di numero tra sorteggiati possono aver luogo non solo quando le reclute si trovino nel deposito di leva provinciale, ma anche quando esse siano state spedite al primo deposito, o ai corpi di loro destinazione. E solo perchè tanto possa effettuirsi è necessario additare; che i sostituenti sieno stati ammessi invece delle reclute, perchè si possa disporre il congedamento di queste ultime.

Nel real nome la prevengo di tal sovrana risoluzione per sua intelligenza, per l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 2293 —

Ministeriale del 29 ottobre 1834 diretta dal ministro delle finanze all'amministrazione del registro e bollo con la quale si prescrive di anticiparsi come spese di giustizia i dritti al banco dovuti per la ricerca delle polizze.

Era surta quistione se competesse o pur no, al banco delle due Sicilie il dritto di esigere dalle parti querelanti, carlini cinque per ogni polizza bancale che ricercasi nei giudizi criminali: dritto che non era stato mai oppugnato al banco da chicchessia, e che forma parte de' cespiti di sua dotazione. Dietro lungo carteggio con sua eccellenza il ministro segretario di stato di grazia e giustizia, e dopo essersi ancora consultata la commessione dei presidenti della gran corte dei conti, ha la lodata eccellenza sua rassegnato l'affare alle risoluzioni di Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 20 cadente mese, e la Maestà Sua ha determinato, che il pagamento di un tal dritto debba essere anticipato dagli

agenti di cotesta amministrazione generale, come ogni altra spesa di giustizia.

Le trasmetto all' uopo, qui unita, signor amministratore generale la copia conforme del real rescritto sull'oggetto pervenuto a questa real segreteria dal ministero di stato di grazia e giustizia, onde possa servirle d' intelligenza, per curarne il corrispondente adempimento nella parte che la riguarda.

— 2294 —

Reale Rescritto del 31 ottobre 1834 partecipato dal ministro delle finanze portante dilucidazioni su i regolamenti per lo invio, trasporto e consegna del numerario al banco.

I regolamenti che l' invio, sul trasporto e la consegna riguardanti il numerario che per mezzo dei procacci i ricevitori spediscono al banco, hanno richiamato la particolare attenzione superiore, dopo che si è venuto a conoscere che non poche delle essenziali formalità, che in operazioni di tal fatta richieggonsi, vengono sovente obbliate. Quindi in seguito di rapporto del tesoriere generale, ed inteso l' avviso della commessione dei presidenti della gran corte dei conti, nella quale per disposizione di questa real segrateria sono intervenuti l' agente del contenzioso della real tesoreria generale, il reggente del banco, il tesorier generale, e l' ispettor generale delle poste, ha questa medesima real segreteria stabilito quanto segue:

1. Tutt' i funzionarî, i quali pei regolamenti dei 27 ottobre 1817 e 23 dicembre 1830, e pel rescritto reale dei 23 agosto 1831 sono chiamati ad assistere alle diverse operazioni nell'atto di numerazione, transito, ed arrivo del danaro al banco, saranno senza eccezione alcuna risponsabili di tutt'i disguidi che potessero avvenire, se sarà trascurata da essi la esecuzione di qualunque ritualità, prescritta; e ciò oltre le disposizioni di rigore che a carico dei funzionarî stessi potranno adottarsi, ancorchè tali mancanze non producessero disguidi.

2. Gl' impiegati del banco, in qualunque ora i fondi giungano, dovranno eseguire le disposizioni volute dall' articolo 14 del regolamento dei 27 ottobre 1817; cioè pesare le casse e stabilirne verbale. All' uopo nei giorni di arrivo del procaccio dovranno essi trattenersi nel banco in sino al tramontar del sole.

3. Arrivando il procaccio in questa capitale dopo il tramontar del sole, le casse del danaro verranno riposte in una stanza in piano del cortile del banco, dove è stato solito collocarle finora; e ciò ad oggetto che le officine del banco non sieno aperte di notte.

4. La porta di questa stanza avrà quattro diverse serrature ; le chiavi delle quali saran custodite dal regente del banco. E quando nel caso di cui è parola all' articolo 3 verranno in essa riposte le casse di danaro , chiusa la porta , ne verran consegnate le chiavi una all' uffiziala incaricato dal banco , un' altra al comandante della scorta , un' altra al conduttore del procaccio, un' altra finalmente al procuratore del ricevitore che ha spedito il denaro, se si troverà presente.

5. Se, trasportando il procaccio denaro di due, o più ricevitori, due o più procuratori si troveran presenti all' arrivo del procaccio, i procuratori indicheran di accordo quello fra essi, al quale intendono che sia consegnata la chiave. E se non saran di accordo, il deciderà il raggente del banco.

6. Non si darà luogo alla disposizione di riporsi il carico del danaro nella stanza suddetta, se non quando il procaccio arrivi sonata le ora 13 dell' Italia, il che, siccome hanno assicurato il reggente del banco, il tesoriere generale, e l'ispettor generale dalle poste, non avviene, che alcune volte nell' inverno , quando le strade sono rotte e fangose ed i giorni corti,

7. Giungendo prima di quest' ora le casse dovran riceversi al banco, ed adempiersi a tutte le formalità prescritte dell'articolo 14 del regolamento dei 27 ottobre 1817 per indi. se vi è tempo procedersi alle rimanenti operazioni prescritte dal regolamento medesimo.

8. Sarà disposto nel banco un locale adatto alla numerazione del danaro, e questa si farà senza interruzione, e non confondendola con altre operazioni particolari.

9. I conduttori del procaccio conserveranno durante il cammino, in una ramiara formata all' uopo, i verbali dell' invio dal denaro, onda non sieno maltrattati.

Or essendosi dato conto al Re nostro signore di queste risoluzioni, che van riguardate come continuazione dei regolamenti dei 27 ottobre 1817 a 23 dicembre 1830, e del real rescritto dei 23 aprile 1831, Sua Maestà (D. G.) con decisione sovrana data nell' ordinario consiglio di stato dei 27 del corrente , si è servita rimanerne intesa con approvazione.

E quindi nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza, e per la esatta esecuzione nella parte che la riguarda,

— 2295 —

Reale Rescritto del 12 novembre 1834 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si risolve il dubbio se nelle disposizioni degli articoli 196 e 204 delle leggi penali circa la concussione e corruzione dei pubblici uffiziali vadino compresi gl'impiegati negli uffizi del ministero pubblico.

Le leggi penali nella sezione prima del capitolo quarto, titolo quarto libro terzo vietano cogli articoli 196 e 204 la concussione e corruzione dei pubblici uffiziali, e di altri impiegati, sotto le pene che a seconda dei casi vi sono stabilite. L'ultimo di tali articoli propriamente dispone: ogni uffiziale pubblico, commesso, o impiegato subalterno, che fuori dei casi degli articoli precedenti abbia fatto esazioni, accettato offerte o promesse, o ricevuti denari, o presenti al di là della somma del salario, o dei dritti autorizzati dalla legge per far conoscere un atto del suo uffizio sarà punito colla interdizione da due a cinque anni dal suo uffizio.

Si è dubitato se nelle proposizioni degli enunciati articoli 196 a 205 sien compresi gl'impiegati nelle officine del ministero pubblico presso i collegi giudiziari, e gl'impiegati nell'interno di altre officine di pubbliche amministrazioni.

Sebbene Sua Maestà abbia nella sua real saviezza trovati inclusi gl'impiegati di cui è parola nelle determinazioni degli articoli in esame, pure ad impedire ogni equivoco nella interpretazione dei medesimi, ha sovranamente ordinato a proposizione del ministro segretario di stato di grazia e giustizia nel consiglio ordinario di stato dei 13 ottobre scorso di aggiungersi all'articolo 204 la dichiarazione che le disposizioni contenute così nei precedenti articoli di questa sezione come nell'articolo presente comprendono rispettivamente gli uffiziali, impiegati, commessi addetti al servizio interno delle officine dei pubblici ministeri ed alle altre officine di pubbliche amministrazioni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2296 —

Reale Rescritto del 12 novembre 1834 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si danno disposizioni a risolvere taluni dubbi relativi all'arresto di un contabile disposto amministrativamente dal direttore generale de' rami e dritti diversi.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza degli 11 dello scorso settembre cui avevano dato causa i dubbi costì elevati come eseguire lo arresto amministrativamente ordinato dal direttore generale de' rami e dritti diversi del ricevitore della Piana de' Greci e come provvedersi agli alimenti di costui nello stato di arresto.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 10 del corrente si è degnata ordinare che si estenda a tutte le amministrazioni finanziere della Sicilia l' uso delle decisioni amministrative contro gli agenti contabili di loro dipendenza negli stessi modi, e con la stessa forma che con la legge dei 20 dicembre 1826 trovasi accordato all'amministrazione generale dei dazi indiretti e col decreto de' 18 dicembre 1832 all'amministrazione de' regi lotti.

— 2297 —

Reale Rescritto del 18 novembre 1834 partecipato al ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali col quale si risolve il dubbio se la condonazione per la grazia della pena dei ferri importi anche l'abolizione della interdizione dai pubblici uffizi.

A' termini degli articoli 17 e 52 delle leggi penali ogni condanna a' ferri, anche *nel presidio*, porta seco la perpetua interdizione da' pubblici uffizi, e la condanna pe' detenuti s'intende incominciata dal dì in cui è divenuta esecutiva.

Quindi incorre il condannato nel giorno stesso nella interdizione perpetua, di cui è parola.

Un condannato a' ferri pria che in esecuzione del giudicato sia spedito a' bagni, potrà ottenere dalla sovrana clemenza la condonazione della pena a' ferri.

La circostanza che la interdizione in esame, oltre di essere pena principale è accessoria a quella de' ferri, non importa che cessando la prima, debba pur essa aver fine.

Anche quando la condanna a' ferri è finita colla espiazione della pena, rimane la interdizione, che accompagna il condannato in tutto il corso della sua vita.

Inoltre la grazia, come eccezione dal rigore della giusti-

zia, e della inviolabilità de'giudicati, non può ricevere una interpretazione estensiva, che ecceda il senso del decreto, con cui si concede, ed in conseguenza, ristretto il decreto alla pena de'ferri, non può farsi entrare nella grazia la pena accessoria della interdizione.

A far cessare questa pena è stabilito dagli articoli 623 e 634 delle leggi di procedura penale *la riabilitazione* che sebbene costituisca anch'essa un atto di clemenza Sovrana, pure è ben diversa dalla grazia, di cui trattano le leggi medesime negli articoli 640 a 645, e la fan regolare da norme diverse.

Il condannato a'ferri non ispira la confidenza indispensabile alla persona in carica, e la grazia che lo libera dal soffrir tormento dalla pena de' ferri, non cancella la macchia, che lo fa indegno di funzioni pubbliche.

Potrè egli divenire nuovamente meritevole della fiducia del governo, ma a conseguire tale favore bisogna lo sperimento di un continuo tenore di vita, che pruovi il ritorno di onorevoli abitudini nel condannato.

È perciò che in forza della enunciata legge, la riabilitazione non si accorda subito dopo cessata la pena per espiazione, ma dopo l'elasso di più anni ed inseguito d' investigazione e di attestazioni favorevoli al condannato.

Sua Maestà, cui ho rassegnato l'affare nel consiglio ordinario di stato de'13 ottobre, ha dichiarato, che la grazia, la quale rimette o commuta la pena de' ferri, non abolisce la interdizione a'pubblici uffizi, e che nondimeno colui, al quale Sua Maestà siasi degnata accordar grazia, possa domandare la riabilitazione degli articoli 623 a 634 delle leggi di procedura penale.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 2298 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1834 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai proccuratori del Re presso i tribunali civili, col quale si risolvono diversi dubbi sulla percezione dei dritti di archivio notariale, e sulla esecuzione della legge dei 21 giugno 1819 sul registro.

Diversi dubbi eransi elevati sulla tariffa de'dritti di archivio notariale. Chiedevasi:

1. Se il notaio, che giusta l'art. 933 delle leggi civili (1)

(1) LL. CC. art. 933. « Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione sarà presentato al giudice del circondario in cui si è aperta

è destinato dal giudice del circondario a conservare un testamento olografo, o mistico dovesse distenderne atto di deposito ;

2. Nella negativa, se convenisse, che questi testamenti, seguita la consegna al notaio, fossero riportati nel repertorio di costui con pagamento di alcun dritto, o per memoria ;

3. Su quali libri di formalità dovessero registrarsi da' ricevitori di registro i testamenti olografi;

4. Quale dritto dovesse pagarsi per la iscrizione de'testamenti in forma pubblica.

5. Quale dritto si dovesse, se fisso o graduale, pe'contratti di valore indeterminato.

Avendo rassegnato a Sua Maestà mio rapporto sull'oggetto, la Maestà Sua in conseguenza altresì di avviso emesso dalla consulta generale, nel consiglio ordinario di stato ha risoluto:

1. Che il notaio non debba distendere atto di deposito del testamento olografo o mistico, che gli consegna il giudice per conservarlo, bastando che il notaio allighi ai suoi atti la copia del verbale fatto dal giudice, in cui ne ordina il deposito presso di lui, ed il testamento nel verbale istesso indicato:

2. Che per memoria debbansi riportare ne'repertorî de'notai i testamenti olografi o mistici, che loro sono dati a conservare dal giudice:

3. Che i testamenti mistici si debbano registrare nel libro degli atti autentici e che nel libro degli atti privati si debbano registrare i testamenti olografi:

4. Che pe' testamenti il dritto di archivio sia il minimo, *ovvero quello di un carlino*, se da'medesimi non apparisca il valore della eredità, e si debba il dritto graduale, se il testamento, l'inventario, od altra carta possa prontamente mostrare il valor de'beni:

5. Che il dritto minimo, *o quello di un carlino* sia pure dovuto pe' rogiti contenenti convenzione od obbligazione, delle quali non si precisi l'ammontare. Sarà dovuto però il

---

la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il giudice stenderà processo verbale della presentazione, dell'apertura e dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notaio da lui destinato. Se il testamento è in forma mistica, la sua presentazione, l'apertura, la descrizione e 'l deposito si faranno nella stessa maniera: ma l'apertura non potrà farsi se non in presenza, o almeno dopo la chiamata di quei notai e testimoni che segnarono l'atto di soprascrizione, e che si troveranno nel luogo. »

dritto graduale, se possa prontamente liquidarsi il valore delle convenzioni anzidette.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per lo dovuto adempimento.

Aggiungo, che ho pure comunicato questa risoluzione al ministro delle reali finanze.

— 2299 —

Reale Rescritto del 10 dicembre 1834 partecipato dal ministero della guerra e marina a tutte le reali segreterie e ministeri di stato portante le norme come doversi eseguire i passaggi di rango e di classi tra gl' impiegati nelle reali segreterie e ministeri di stato.

Sua Maestà il Re nostro signore avendo preso in matura considerazione i pareri della consulta generale del regno, del consiglio dei ministri, ed il mio particolare avviso nella quistione se il rango per la diversità di soldo maggiore e minore nella stessa classe del personale del ministero, e dipendenza della guerra, costituiva grado, o dava dritto agli ascensi; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del primo dello andante si è degnata ordinare che per gli ascensi in tutti i ministeri e reali segreterie di stato, e rispettiva dipendenza si stia strettamente a quanto è prescritto col real decreto e regolamento de'21 marzo 1825 facendosi in conseguenza gli ascensi ad uffiziali di 3 2 e 1 classe per antichità, e non per rango.

Mi ha inoltre ordinato la Maestà Sua che il rango ossia il godimento del soldo maggiore, o minore della stessa classe provocar si debba da'rispettivi ministri segretari di stato alla prefata Maestà Sua secondo l'abilità e zelo degli uffiziali che ne fan parte.

Nel real nome mi pregio di comunicare a vostra eccellenza tal sovrana decisione perchè voglia restarne intesa, e farne partecipazione a tutti i ministri segretari di stato per lo adempimento analogo da loro parte.

— 2300 —

Reale Rescritto de' 13 dicembre 1834 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare il pagamento de' dritti di cancelleria ne' giudizi ad istanza del pubblico ministero.

Il ministro delle reali finanze con uffizio de' 9 di questo mese mi ha partecipato la seguente risoluzione sovrana:

1. Che i dritti di cancelleria ne' giudizi ad istanza del

pubblico ministero, ne'quali le spese, pe'regolamenti in vigore, debbono essere anticipate dall'amministrazione del registro e bollo, sieno notati a credito;

2. Che la quota di tali dritti spettanti a'cancellieri depurata del decimo sia pagata a'medesimi in ogni fine di mese a tenore del regolamento approvato col real decreto de' 19 dicembre 1832 e del modello annessovi;

3. Che dell'intero ammontare de'dritti di cancelleria accreditati ne' giudizî suddetti se ne debba nelle rispettive condanne pronunziare il rimborso a favore dell'amministrazione del registro e bollo.

Partecipo ciò alle signorie loro, perchè curino l'esatto adempimento di questa risoluzione in quella parte che risguarda gli agenti dell'amministrazione e della giustizia. Mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 2301 —

Reale Rescritto del 17 dicembre 1834 partecipato dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata portante la sovrane determinazione relativamente alla riscossione delle partite dovute per entratura nelle terre azionali dei luoghi pii.

Tra gli arretrati del tavoliere meritarono la discussione particolare di cotesta commessione le due quantità, una di ducati 2806:38 a carico di taloni di Sansevero, ed un'altra di ducati 2026:33 a carico di altri di Cerignola , dipendenti da entrature per censuazione di terre azionali di luoghi pii.

Posta dal ricevitore in veduta la difficoltà ad esigere siffatte partite , la commessione opinò di esser tenuti solidalmente il censuario, ed il luogo pio, e di potersi perciò astringere tanto l'uno che l'altro, ed ove non si curasse l'adempimento, di potersi adoprar la riseca, e quando diverse entrature sopra terre dello stesso luogo fossero dovute, la riseca eseguirsi in una solamente di quelle. Così nel di lei rapporto del 27 ottobre 1832.

Si svilupparono delle osservazioni in questo ministero , dalle quali si deduceva, che esistendo tuttavia la censuazione il debito non dovea gravare, che sul censuario , e che sciolto, e consolidato il dominio utile al domino diretto presso il luogo pio, non dovea, che questo esser tenuto. Si avvertiva inoltre non esser la insolvibilità presumibile , ma nella ipotesi della riseca, questa avrebbe dovuta eseguirsi da ciascun fondo in ragione della entratura rispettiva: nè mai su di un fondo solamente senza il consenso del luogo, al quale fossero tutti appartenenti.

Ella consultata sopra siffatte osservazioni, modificò in parte le proposizioni della commessione, come dal rapporto del le

novembre dall' anno stesso, ma pure nuove riflessioni furon suscitate nel ministero, e ne restò consultata la commessione de' presidenti.

Questo collegio convenne, che nella esistenza della censuazione, o che vi si fosse il primo censuario mantenuto, o che fossero avvenuti passaggi, era sempre il possessore tenuto. Nel caso però di avvenuta devoluzione, o retrocessione, opinò di non essere il luogo pio tenuto, se non per quanto gli emponemi presentassero una eccedenza sulle quantità dovutegli dal decaduto, o retrocedente, ove poi emponemi non esistessero, o un avanzo non presentassero, opinò di doversi astringere il ricevitore, come quello che avea trascurato di esigere.

Questo avviso però non andò esente da censura, ed il Re volle allora, che la consulta de'suoi domini al di quà del faro esaminata la quistione, e tenendo conto delle differenti proposizioni, emettesse il sue parere.

La consulta ha considerato:

Che per le leggi del 1806 e 1818 le terre azionali dei luoghi pii, mentre furono riscattate dalla servitù del pascolo esercibile in questo tempo dell'anno, restarono censite a coloro, che n'erano i conduttori per un canone uguale all'estaglio, ed i conduttori, i quali ne divennero gli utili padroni, liberi dalla soggezione affrancata, restarono i veri e legali debitori della entratura, e non i luoghi pii, i quali astretti a censire le loro terre, niun vantaggio ritrassero dal riscatto.

Che se mai le terre censite si trovassero devolute, o retrocedute a luoghi pii, talmentecchè essi possedevano quei domini utili renduti dalle soggezioni fiscali, in questo caso solamente la entratura non pagata dee essere a loro carico, e dee esservi, o che vi sieno, o che non vi sieno emponemi, mentre questa circostanza nulla diminuisce, o aggiunge a quell'azione, che sulle terre rappresenta l'amministrazione del tavoliere.

Che se si volesse obbligare il ricevitore del tavoliere dovrebbe provarsi, che costui potea esigere, e non ha esatto, pruova quasi impossibile dopo di tanti anni, che ha distrutto gli alimenti a raccorla.

Dietro tali considerazioni la consulta è stata di avviso:

1. Che l'entratura non pagata da' censuari, delle terre azionali debba da'censuàri, da'loro cessionarî, ed aventi causa pagarsi.

2. Che qualora il dominio utile di dette terre siesi consolidato al diretto, i luoghi pi debbano restar tenuti al pagamento della entratura, salvi ad essi quei dritti, che loro competer

possono contro de' censuari decaduti, e retroceduti, per effetto delle convenzioni con quelli stipulate.

La consulta non ha interloquito sulla risecca, poichè questa sarebbe nel solo caso della impossibilità a riscuotere il numerario, caso non verificabile, subitochè le terre danno necessariamente prodotti da garentire quel tanto, che alla cassa del tavoliere è dovuto.

Avendo io rassegnato al Re le considerazioni, ed il rapportato parere di quel collegio supremo, la Maestà Sua si è degnata fornirlo della sua sovrana approvazione.

Io nel real nome le ne do partecipazione, affinchè disponga quanto conviene in conformità della determinazione sovrana, onde la riscossione delle quantità in quistione non sia più ritardata.

— 2302 —

Reale Rescritto del 24 dicembre 1834 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolve il dubbio promosso se nello scioglimento dei monti frumentari le quote spettanti ad individui la cui dipendenza non risultò chiara, si appartengono al demanio come beni vacanti, ovvero alla beneficenza della provincia nella quale era il monte istituito.

Promosso il dubbio se nello scioglimento de' Monti frumentari le quote spettanti ad individui, la di cui dipendenza non risultò chiaro, si appartengano al demanio come beni vacanti, ovvero alla beneficenza della provincia nella quale era il Monte istituito per le disposizioni che nel decreto de' 17 marzo 1811 son contenute; Sua Maestà ordinò che la consulta generale del regno avesse dato il suo avviso. La consulta quindi discusse un tal dubbio, ed avendo tenuti presenti i vari pareri all' oggetto dati da lei, dall' agente del contenzioso, e dalla commissione consultiva presso la gran corte dei conti, ha portato avviso che il decreto del 1811 non altro accorda alla beneficenza che il prodotto de' dritti rammentati nelle ultime parole dell' articolo 5 e nelle ultime parole del primo comma dell' articolo 3 esclusi i beni vacanti a' precisi termini delle leggi civili.

Ed essendosi Sua Maestà degnata di approvare l'avviso della consulta, io nel real nome lo partecipo a lei per intelligenza e regolamento, non che in riscontro del di lei rapporto del 12 febbraio di questo cadente anno.

— 2303 —

Reale Rescritto del 27 dicembre 1834 partecipato dal ministro degli affari interni portante la risoluzione di dubbi elevati sull' organizzazione delle guardie d'onore.

Avendo rassegnato al Re nostro signore degli ulteriori dubbi elevati sulla organizzazione delle guardie d'onore co' divisamenti relativi del ministro della guerra e marina, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 16 dello scorso mese si è degnata di emettere le analoghe risoluzioni. Gli uni, e le altre sono come seguono:

1. Essendovi in una famiglia il padre, ed uno o più figli dell'età stabilita, ed avendo un sol cavallo, quale di essi dovrà essere guardia d'onore?

A questo caso saranno applicate le disposizioni contenute nel numero 21 lettera A dell'articolo 27, e nel 2 L. B, dell'articolo 45 del decreto de' 19 marzo ultimo sul reclutamento de' corpi nazionali dell'armata, cioè che si destina guardia di onore il più giovane dei figli, se è idoneo, coll'abilitazione concessa dall'articolo 63, ossia della sostituzione dell'uno di essi all'altro.

Vale lo stesso, se trattasi di più fratelli rimasti privi dei loro genitori, e che abbiano un cavallo comune.

2. Se ne' due casi precedenti, avendo ciascuno della famiglia il proprio cavallo, debbano essere o no tutti guardie d'onore?

Considerandosi che il servire nel corpo delle guardie di onore cagiona la spesa del vestiario, e della bardatura, la quale non grave in se stessa per una famiglia facoltosa, diventa poi di troppo onerosa se si duplica, triplica e quatruplica; così in ogni famiglia possidente di cavalli da sella, un individuo solo sarà obbligato fornire al corpo medesimo.

Farà eccezione a questa massima: 1. il caso della diversità dei fuochi, nel quale un individuo disgiunto dal resto della famiglia paterna s'intende capo di un'altra famiglia separata; 2. il caso de' volontari, cioè che se più fratelli rimasti dopo la morte del padre uniti in una famiglia (posseditrice di più cavalli da sella) chiedessero spontaneamente di essere ascritti alle guardie d'onore, potrebbero esservi ammessi, purchè si trovassero usciti fuor di tutela, ma vivendo il comune genitore, o essendo egli tuttavia sotto tutela, non dovrebbe esserne ammesso che uno solo, quando anche oltre questo uno vi fosse o altro, o più altri che pur volessero addirvisi.

3. Vivendo un figlio in economia col proprio padre, il

quale abbia oltrepassata l'età, ed avendosi in famiglia un cavallo, a chi dee intendersi appartenere, al rappresentante la famiglia o al figlio?

Dovendo da questa famiglia sortire un guardia d'onore, è chiaro che questi debba essere il figlio, che per conseguenza l'interpetrazione della proprietà del cavallo diventa superflua.

Se invece del padre stesse alla testa della famiglia uno zio secolare o sacerdote, questa differenza di relazioni di parentela non dee portare alcuna diversità nelle regole fissate nelle risoluzioni dei tre dubbi finora rilevati.

4. Se coloro, che posseggono giumente da sella possono far parte degli squadroni delle guardie d'onore, cambiandole in cavalli?

La concessione di poter essere ascritti in tal corpo data a tutti coloro che posseggono cavalli da sella, intender si dee pur anche essere per quei che posseggono giumente. Si è su questo punto considerato, che nel servizio delle guardie d'onore è facil cosa il formare delle scorte per le reali persone in picchetti separati di cavalli, e di giumente, che simile separazione può aver luogo anche nei casi della istruzione, e che infine nei rari casi, nei quali potessero accadere delle riunioni generali, non sarà parimenti difficile il formare dei plutoni separati di cavalli, e di giumente, ed ordinarli in modo che la promiscuità di sesso degli animali non cagionasse inconvenienti.

Non si deve quindi prescrivere l'obbligo di cambiare le giumente in cavalli, per non cagionare alle famiglie una spesa per la plus-valenza del prezzo de' cavalli stessi.

5. Se i proprietari di quei cavalli, che si destinano comunque a' varî servizî familiari, ed alcune volte all'uso da sella debbano anche far parte delle guardie d'onore?

Un cavallo da sella, che si addica pur anche negli altri usi, non cessa per questo di essere cavallo da sella, e perciò chi lo possiede, ed ha le altre qualità richieste, è da annoverarsi tra le guardie d'onore; tanto più una tale massima resta sanzionata, in quanto che una diversa disposizione darebbe luogo a molti mezzi per eluderne la legge.

6. Se i proprietari di carrozze, e galessi, i quali abbiano dei cavalli e questo solo uso, per comodo delle proprie famiglie, debbano parimenti far parte delle guardie di onore?

Il decreto dei 10 maggio ultimo non lo prescrive, chiamando solamente i proprietari dei cavalli da sella.

7. Se debbano parimenti essere inclusi negli squadroni medesimi coloro, che godono di una rendita vantaggiosa?

Vale per questo dubbio la risoluzione data per quello del precedente numero 6, ossia che chiunque non possiede cavalli, o giumente da sella, sia pur dovizioso, non è compreso nell'obbligo stabilito nel decreto poc' anzi citato, il quale è intento ad utilizzare degl' individui al servizio del sovrano, e dello stato, che sono nell'ordinario loro modo di mantenersi.

8. Se tutti gli allistabili, per effetto del real decreto istesso debbano ritenersi per guardie d'onore, o pure quel solo numero fra essi corrispondente all' organico prescritto nell' antecedente decreto del 30 maggio 1833?

Il decreto dei 10 maggio ultimo prescrive che chiunque, tra le classi ivi indicate, possegga cavalli da sella, debba riputarsi guardia d'onore. È chiaro dunque che questo decreto di data posteriore estende la prescrizione stabilita nell'antecedente del 30 maggio 1833. Quindi l'allistamento delle guardie d'onore devesi in ciascuna provincia eguagliare al numero degli individui che posseggono cavalli da sella, sotto date condizioni richieste dal numero dei quali risulteranno la forza, ed il numero degli squadroni o plutoni della provincia medesima.

9. Se coloro che sono necessitati a mantenersi un cavallo da sella solo per uso rustico o sia per la campagna, e che dall'altro lato sieno ristretti in finanze, debbano benanche far parte delle guardie d'onore?

Le condizioni che il decreto del 10 maggio corrente anno esige nelle persone che debbono essere allistate come guardie d'onore, distruggono la ipotesi che figura in questo dubbio, quale non sembra che potesse essere applicata che ai massari e campagnuoli, che per la loro qualità personale non sono compresi nella prescrizione del decreto. Del resto se mai vi fosse qualche possidente di facoltà così ristrette, da non potersi formare il vestiario, rimane lasciato alla considerazione dell' intendente il decidersi sulla sua ammissione od esclusione, sempre subordinatamente alla responsabilità di questa autorità per le analoghe verifiche, ond' evitare per questo ramo le elusioni della legge.

10. L'allistamento delle guardie d'onore dee, o pur no depurarsi degl' individui riconosciuti mal conformati, ed affetti da notorie malattie?

Le regole prescritte nel titolo 3 del real decreto del 19 marzo ultimo di sopra citato saranno applicate all'esame della idoneità fisica delle guardie d'onore.

Si avverta però che la bassa taglia non è causa di esclusione, non essendo necessaria per servire in questa arma quella statura, che si richiede per uno destinato a servire

nell'esercito, salvo il caso che l'individuo fosse assolutamente nano.

11. Se possano andare esenti dall'essere allistati come guardie d'onore i supplenti de' giudicati circondariali, i supplenti giudiziari, ed i conciliatori?

Stando all'oggetto delle istituzioni dei supplenti nei giudicati circondariali, e per effetto dell'articolo 4 del decreto de' 10 maggio corrente anno non possono eglino far parte degli squadroni delle guardie d'onore, valgono le stesse considerazioni, e risoluzioni pei conciliatori durante il triennio del loro esercizio.

Ma i supplenti giudiziari non ne sono esenti, poichè il servizio di tale arma è compatibile colle loro ben limitate attribuzioni.

12. Se per l'ammessione delle guardie d'onore, sotto il termine di negoziati, compresi nella indicazione degli alliatamenti annoverati nel decreto istesso del 10 maggio debbansi intendere solamente quelli all'ingrosso, e su qualdati?

S'intendono coloro ch'esercitano tale professione per mezzo di una conosciuta casa di commercio, ovvero che trafficano all'ingrosso, quelli le cui firme presso il tribunale di commercio varrebbero quali firme di negozianti. I venditori giornalieri a dettaglio, ed i merciaiuoli non possono al certo essere chiamati dal decreto, che suppone delle facoltà sufficienti a potersi mantenere.

13. Quali sono le norme penali con cui debbono andare represse le elusioni della legge a' sensi dell'articolo 5 del real decreto dei 10 maggio 1834 per coloro che senza urgenza si privassero dei cavalli da sella che posseggono?

Se tal mancanza si commetterà più per errore derivante dalla conoscenza della legge, il colpevole sarà soggetto ad avere riprensioni, del pari che gl'impiegati comunali incaricati della esecuzione, e sorveglianze locali.

Nel caso di dolosa condotta in siffatta mancanza si ricorrerà a' mezzi di maggior rigore.

In qualunque però dei casi medesimi, alle misure penali andrà aggiunta la prescrizione di doversi riprodurre la cosa defraudata, val quanto dire obbligarsi gl'individui, i quali si sono privati del rispettivo cavallo senza urgente necessità a riprovvedersene di un altro. Quando non si adempirà dopo un terzo avvertimento, nel quale sarà prefisso un termine, se ne farà rapporto alle autorità superiori per le provvidenze.

In ogni avvertimento si farà comunicazione di andare l'i-

nobbediente sottoposto a misure penali tanto più severe, quanto più differirà l'esecuzione che gl' incumbe.

14. Se nel farsi gli allistamenti debbano tenersi presenti le qualità dei cavalli degl' individui che vi saranno compresi e se queste sieno definite?

Negativamente. Bisogna allistare tutti quelli che sotto le date condizioni posseggono un cavallo da sella. Sarà conseguenza delle militari riviste il riformare quei cavalli, che si troveranno assolutamente disadattati al servizio.

Nel real nome le comunico queste sovrane risoluzioni per sua intelligenza e regolamento.

— 2304 —

Reale Rescritto del 10 gennaio 1835 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute agli uscieri che vanno in paese lontano per misure di registrare i loro atti.

Affinchè possa riuscir moderata la spesa, e conseguentemente l' indennità richiesta dall' usciere di Caltavuturo per gli atti, che o personalmente, o per via di pedone recar dee sino a Montemaggiore per lo adempimento delle formalità del registro dipendenti dall' esercizio di coazioni a carico dei debitori fiscali, cotesto real governo, secondo che vostra eccellenza viene di manifestarmi col rapporto dei 7 luglio ha proposto il seguente temperamento, cioè che la spedizione da farsi ogni volta in Montemaggiore sia di parecchi atti riuniti, per li quali non si debba esigere una indennità maggiore di grana 10 siciliani sopra ogni atto soggetto a registro ripetibile a carico del contribuente moroso, che ha dato luogo alla coazione, e non già dall' erario, nè dall' agente della percezione.

La consulta dei reali domini oltre il faro, il cui parere ha voluto Sua Maestà sentire ha trovato prudente nello stato attuale delle cose il proposto temperamento; ma ha riflettuto, che nel caso del suddetto comune di Caltavuturo se ne trovano tanti altri egualmente distanti dal rispettivo capoluogo di circondario, e che se si volesse formare un sistema dovrebb' essere tale da togliere a parte dell'eccesso della spesa un altro più grave inconveniente, qual' è quello che per riunire in piccioli comuni molti atti da registrarsi sien essi giudiziari, amministrativi, o notarili passar dee qualche tempo, e diviene questo maggiore nella stagione iemale per la difficoltà delle strade, e per li fiumi o torrenti che impedirebbero all' usciere, o pedone qualunque di accedere al capo luogo di circondario.

Questo ritardo ha la consulta suggerito, oltre di essere dannoso agl' interessati pei legali effetti esporrebbe gli uscieri, notari, cancellieri ec. a continue multe senza loro colpa. È stata essa quindi di avviso che potrebbe Sua Maestà facultare l'augusto suo rappresentante in Sicilia che a comodo e risparmio di spese degl' interessati potesse nelle comuni che molto distano dal capoluogo di circondario, o dalle quali per circostanze peculiari l'accesso al medesimo si rende difficile commettere la registratura degli atti ad uno degl' impiegati locali, il quale funzionando da vice-ricevitore potesse registrare gli atti che si formano nella comune stessa. Questo vice-ricevitore terrebbe all' uopo un registro in tutta regola come quello, che tiene ogni ricevitore, e riscuoterebbe i corrispondenti dritti. Nel principio però di ogni mese dovrebbe esso ricevitore versare nella cassa del ricevitore circondariale tutte le somme da lui percepite nel mese precedente ed esibirgli lo indicato suo registro. Il ricevitore all' incontro dovrebbe trasportare nel suo registro come un appendice a quel mese gli atti notati nel registro del ricevitore generale indicando ove e da chi sieno stati registrati. Ha altresì opinato che nel dare tali disposizioni Sua Altezza Reale il luogotenente generale potrebbe, se lo credesse, sentire sul proposito il direttore generale dei rami e dritti diversi per quelle misure che si riputassero convenienti a maggior tutela tanto degl' interessi dei privati, quanto di quelli dell' amministrazione.

Sua Maestà cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 5 del corrente si è degnata approvare provvisoriamente il temperamento proposto da cotesto real governo; ed ha ordinato che le idee della consulta per divenirsi a un generale sistema si manifestino a vostra eccellenza perchè intese le autorità corrispondenti, e portatovi il necessario esame, proponga nei modi regolari ciò che meglio convenga agl' interessi dei privati, ed a quelli dell' amministrazione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2305 —

Circolare del 14 gennaio 1835 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si prescrive il metodo per lo pagamento agli uscieri delle loro indennità per gli atti ad istanza del pubblico ministero ne' giudizi civili.

In continuazione della mia circolare de' 13 dello scorso mese di dicembre, aggiungo alle signorie loro che il ministro delle reali finanze è meco convenuto che per lo pagamento delle in-

dennità agli uscieri per gli atti ad istanza del pubblico ministero ne' giudizi civili, sia tenuto il medesimo sistema che ha luogo per lo pagamento delle indennità agli uscieri pe'loro atti nel ramo penale. Di sua parte il ministro istesso ha già dato le corrispondenti disposizioni. Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 2306 —

Reale Rescritto del 14 aprile 1835 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si stabilisce che nella liquidazione de' compensi per gli offici alienati col patto della ricompra deve aggiugnersi la riserba dell' esercizio di tal patto in qualunque tempo se ne voglia fare uso.

Rassegnatosi da me a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 14 del cadente dicembre ripartimento di finanze 3. carico, numero 4653 non che il parere antecedentemente dato dalla consulta dei reali domini oltre il faro, sul dubbio se nelle liquidazioni ed approvazioni dei compensi spettanti ai proprietari degli offici aboliti, giusta le reali istruzioni dei 17 marzo 1819 potesse, e convenisse apporsi la clausola di restar salvo all'erario la facoltà della ricompra, e se la esistenza di tal patto fosse operativa per liquidare i compensi di quest' ultimi offici diversamente dagli altri alienati senza di un tal patto, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente, si è degnata dichiarare che la liquidazione del compenso per gli offici stessi sia come quella di tutti gli altri alienati senza tal patto, aggiungendosi però pe' primi la riserba dell' esercizio del patto della ricompra in qualunque tempo che se ne voglia far uso,

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2307 —

Reale Rescritto de' 31 gennaio 1835 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare le vincite al giuoco del lotto quando nello stampato vengono impressi più numeri di quelli giocati.

Nell' ordinario consiglio di stato del 20 andante ho informato il Re di quanto avvenne nella estrazione del 19 maggio 1832 pei tre numeri 34 58 85 giocati da Domenico Lillo, e che nella impressione del pagherò furono stampati per 3 4 58 85 lo che diede occassione al giocatore di ripetere la vincita di un terno verificatosi in quei quattro numeri. In tale circostanza ho rassegnato alla Maestà Sua lo articolo 34

delle istruzioni generali di cotesta dipendenza e lo avviso della commessione de' presidenti sulla interpetrazione a darsi all'articolo medesimo. Il Re ha dichiarato che le prescrizioni del cennato articolo 43 escludono non solo le vincite che si verificassero nel caso in cui lo stampato presentasse uno o più numeri oltre a quelli giocati, ma eziandio le vincite che si verificassero nel caso in cui lo eccesso di uno o più numeri oltre quelli giocati derivasse dalla disgiunzione di uno o più cifre de' numeri giocati, a somiglianza di quanto avvenne nella citata estrazione per lo gioco fatto dal de Lillo.

Nel real nome le comunico tale sovrana determinazione per l'uso di risulta, significandole che per effetto della stessa rimane rigettata la domanda del de Lillo pel pagamento del terno.

— 2308 —

Reale Rescritto del 20 febbraio 1835 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive la esatta osservanza de' regolamenti relativi alla economia silvana, per la salvezza, integrità e buona tenuta de' boschi.

La consulta de' reali domini di quà del faro in data dei 31 gennaio 1835 incaricata da Sua Maestà (D. G.) di esaminare una memoria, pervenuta in questa real segreteria di stato, intorno al disboscamento de' boschi e delle terre salde, ha rassegnato a Sua Maestà (D. G.) un avviso del tenor seguente:

» È stata inviata alla consulta di questi reali domini con real rescritto de' 21 novembre una memoria anonima pervenuta nel ministero delle finanze, ed un rapporto analogo del ministero medesimo, perchè si fossero dalla consulta esaminati, e dato sull'assunto il suo avviso.

» Oggetto dell'affare in disamina sono le permissioni o i divieti che accorda la legge forestale pel disboscamento, e dissodamento de' terreni boscosi e saldi, riguardandosi la quistione sotto il rapporto della utilità pubblica.

» L'autore della memoria fa osservare, che le prescrizioni con cui la legge ha regolato i dritti de' proprietari su' terreni saldi e boscosi, hanno unicamente per fine d'impedire i danni che potessero altrui derivare dalle dissodazioni e disboscamenti de' medesimi, sia per i guasti che potessero avvenirne alle terre sottoposte, sia per la scarsezza del combustibile che potessero soffrire le vicine popolazioni, mentre, allorchè niuno di tali estremi può temersi, la legge non vieta nè i disboscamenti nè le dissodazioni.

» Espone di poi che in occasione di essersi chiesto il so-

vrano permesso per dissodare de' terreni saldi, che non incontravano il divieto della legge, perchè di niuno degli enunciati danni esser potevano cagione: erasi sparsa la voce che sarebbe più conveniente per l'economia pubblica il conservare i boschi, anzichè aumentare le terre semioatorie, e che perciò la legge dovrebbe circoscrivere in una latitudine meno estesa le permissioni de' disboscamenti, e dissodamenti; affinchè i prodotti territoriali seguissero l'andamento delle circostanze generali, che ne cangiano tutto giorno il valore.

» Fa osservare sul proposito, che una tal limitazione non può essere invocata nè nell'interesse della legge, nè in quello de' proprietari, perchè la prima non ha altre vedute di ragion pubblica che le due dette di sopra; e perchè i secondi non debbono essere inceppati senza ragione ne' loro disegni, niuno conoscendo meglio di essi i loro interessi.

» Che la principal sorgente della ricchezza degli stati è la coltivazione della terra. La diversità de' prodotti applicata alle circostanze de' tempi e de' luoghi influisce all'andamento delle circostanze generali, che cangiano tuttogiorno il valore de' prodotti territoriali, ma niuna influenza può esercitare sulle circostanze stesse la conservazione de' boschi, i quali oltre al combustibile, cui provvede come sopra la legge, ed al poco legname da costruzione per le manifatture interne, di niuna rendita son capaci.

» Conchiude da ciò; che quando restassero tanto di boschi quanto ne richieggono il bisogno delle popolazioni pel combustibile, e pel legname da costruzione; gli armenti troveranno in tali boschi il loro alimento ed il governo avendo stabilito nella legge forestale con giusto equilibrio i dritti dei proprietari, ed i sacrificî che deggiono essi soffrire per la pubblica utilità, non avrebbe motivo a modificare le disposizioni di quella legge.

» Nel rapporto analogo del ministero si fa menzione dell'avviso dato nel 1832 sull' oggetto stesso della consulta dei reali domini di quà del faro, per l'occasione di diversi rapporti degl'intendenti intorno le circostanze particolari, che presentano su tale quistione le provincie, avendo allora esso opinato alla maggioranza, che si fossero rimessi tali rapporti al consiglio forestale, affinchè ne avesse esaminato il contenuto, e fatto conoscere se alcuna novità fosse convenuto portare a' regolamenti in vigore. Ma che il silenzio finora serbato dal consiglio, e la pratica costantemente tenuta di consultare quelle osservazioni degl'intendenti in tutt'i casi particolari di dimande per disboscamenti e dissodazioni, fa-

ce[illegible] conoscere non essersi creduto necessario il bisogno di alcuna novità.

Dall' incartamento relativo alla quistione medesima, che ebbe luogo allorchè fu altra volta promossa si rileva, che essendosi allora dal ministero di finanze interpellati gl' intendenti di tutte le provincie del regno, taluni di essi manifestarono l' avviso di non doversi apportare novità a' regolamenti in vigore, curandosene soltanto l' esatta osservanza; ed altri opinando sulle circostanze particolari che offrivano le di loro provincie, credettero doversi restringere, o vietare affatto i permessi di dissodazioni, e disboscamenti. Ma siccome fu osservato, che essendo gl' intendenti chiamati dalla legge a dare il loro avviso su ciascuna di simili domande, avrebbero in ogni caso tenuto presente quelle particolari circostanze, si limitò il ministero di far conoscere tutt' i di loro rapporti al consiglio forestale, affinchè li avesse tenuti presenti negli avvisi a dare sulle domande di tal fatta.

» La commessione, riesaminando ora la quistione nello aspetto in cui è stata presentata nella memoria anonima ha considerato da una parte i principi generali di utilità pubblica, che han rapporto alla economia de' boschi, e le disposizioni dall' altra con cui è stata la medesima regolata sulla legge forestale del 1826. Essa partendo dal principio della somma importanza per lo stato della conservazione, e miglioramento de' boschi, pe' molti ed interessanti oggetti, cui sono i legnami destinati a' bisogni diversi della società sì per le costruzioni architettoniche, riguardate nelle loro varie e moltiplici diramazioni, nelle quali essi formano il principale, oppur secondario materiale, come sotto il rapporto del combustibile, che oltre all' essere indispensabile per gli usi della vita di prima necessità è pure quel mezzo di cui han bisogno innumerevoli manifatture, le quali tutte in conseguenza ne risentirebbero gravemente, qualora pratiche sconsigliate ne facessero risentire la scarsezza. Oltre di che per la proprietà che hanno le piante di attrarre l' elettricità, sono esse importanti al richiamo delle piogge, per cui è ancora questo uno de' vantaggi non indifferenti che dai boschi vengono arrecati alla fertilità de' campi, ed alla salubrità dell' aere.

» A fronte di tali esenziali ed indispensabili vantaggi sarebbe un errore il credere, coll' autore della memoria, che la loro conservazione sia cosa di poco momento, e che la lore rendita non sia da calcolarsi rispetto a quella che si ottiene dalla coltivazione dei terreni, e che perciò dovesse di questa farsi il maggior conto, come sorgente principale

di ricchezze. Ne tampoco può asserirsi con buona ragione, che i proprietari conoscono meglio che altri i loro interessi, mentre dispiacevolmente si osserva, che sono essi d'ordinario guidati da pratiche materiali, spesso erronee, e sempre lontane da quelle che i veri principî di economia rustica e silvana richiederebbero: che anzi è ad attribuirsi alla di loro ignoranza se i boschi, per difetto di miglioramento, non sono fecondi di tutti quei vantaggi, di cui sono suscettibili, e che si conseguirebbero dalla buona loro conservazione. Oltre di che in questo genere di proprietà gl' interessi dei privati non sempre sono di accordo con quelli dello stato, perchè sarebbero i primi volentieri determinati alla distruzione dei boschi per carpirne un momentaneo vantaggio, quando in vece è del pubblico interesse di mantenere un costante equilibrio tra il consumo attuale ed il futuro delle piante, di cui sono popolati avuto riguardo ancora al tempo estesissimo che si richiede per la loro riproduzione.

» Per tali considerazioni la commessione nel ritenere il principio, che sia un oggetto della più grande importanza per lo stato la conservazione dei boschi, vede che sia indispensabile di provvedere nei modi i più efficaci ad impedirne la distruzione, ed a procurarne la riproduzione. E riflettendo d'altra parte, che sebbene la legge forestale del 1826 abbia accortamente preveduti i casi nei quali possonsi ammettere, o evitare i disboscamenti e le dissodazioni ai particolari proprietari, pure non si osserva praticata con quel rigore, che la importanza dell' oggetto richiederebbe. È quindi di parere alla unanimità, salvo il miglior giudizio della consulta dei reali domini di quà del faro:

» Che sano consiglio sia quello d' imporre al consiglio forestale di escogitare e proporre i mezzi i più sicuri ed efficaci, non solo per richiamare alla più esatta osservanza la legge forestale del 1826, ma di proporre altresì quanto altro credesse conducente, affinchè diventino rarissimi i disboscamenti e le dissodazioni, riserbandoli nei soli casi in cui tutti gl' interessi di economia pubblica non vi si oppongano.

» La consulta dei reali domini di quà del faro nella sessione del dì 16 gennaio 1835 si è uniformata al voto della commessione.

Or questa real segreteria di stato, per effetto dell' approvazione da Sua Maestà impartita all' avviso mentovato della consulta, ha di sovrano comando incaricato il consiglio forestale, non solamente di escogitare e proporre i mezzi più sicuri ed efficaci per richiamare alla più esatta osservanza la la legge del 21 agosto 1826 sui boschi, ma di proporre al.

tresi quant' altro creda conducente, affinchè divengano rarissimi i dissodamenti, riserbandoli nei soli casi in cui tutti gl' interessi di economia pubblica non vi si oppongano.

E pertanto di ciò nel real nome prevenendola, e soggiungendole, che il lavoro del consiglio forestale dovrà trovarsi tra due mesi improrogabilmente presentato in questa real segreteria, vengo a renderle di tutto ciò noto, perchè continui ella incessantemente a vegliare sulla esatta osservanza dei regolamenti relativi alla economia selvana, dichiarandole che restano particolarmente raccomandate agl' intendenti; 1. la salvezza, 2. l' integrità, 3, la buona tenuta dei boschi; e che delle loro cure su tali oggetti io terrò informata Sua Maestà (D. G.).

— 2309 —

Circolare del 7 marzo 1835 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari diocesani prescrivente le norme onde inoltrare domande per patrimoni sacri.

In varie occasioni di essersi umiliati a Sua Maestà suppliche tendenti ad ottenere la collazione di benefici, o cappellanie di regia nomina a titolo di sacro patrimonio, a favore di qualche chierico povero ed appartenente a famiglia priva di mezzi da costituirgli il detto patrimonio, la Maesta Sua ha costantemente manifestato le sue sovrane intenzioni di potersi aspirare a siffatte reali beneficenze, quando però concorrendovi principalmente l'effettivo bisogno della chiesa di quel comune, cui il chierico medesimo appartiene fosse fornito di tutte le qualità e dei requisiti richiesti dai sacri canoni per ascendere al suddiaconato, e mancasse solamente de' mezzi a costituirsi il patrimonio sacro.

Malgrado che queste sovrane intenzioni fosse stata ormai fatta nota quasi generalmente agli ordinari, nulla di meno non si è cessato da taluni chierici da avanzar domande per patrimonio sagro, le quali poi si sono verificate prive di alcuna delle circostanze prescritte da Sua Maesta; e non ha guari qualche chierico si è permesso di rassegnare suppliche alla Maestà Sua pretendendo benefici a titolo di sacro patrimonio, quantunque fosse ancora molto lungi dall'età propria per ascendere al suddiaconato.

Su tali suppliche avendo Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 22 prossimo passato febbraio ordinato che non si propongano in avvenire simili domande se prima il chierico non sia giunto all' età voluta dai sacri canoni per ascendere al suddiaconato, e non abbia tutti gli altri requisiti necessari per ottenerlo, ho creduto opportuno di render

consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima non solo di questa sovrana determinazione, ma di quanto altro trovasi dalla Maestà Sua sul proposito stabilito per modo di regola, perchè le serva d'intelligenza e norma in siffatti casi e perchè procuri di darvi la conveniente pubblicità, onde evitare che s'inoltrino domande per patrimoni sagri, quando non vi sia il concorso di tutte quelle circostanze da Sua Maestà prescritte.

— 2310 —

Circolare degli 11 marzo 1835 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che il capo squadrone delle guardie d'onore prende posto nelle pubbliche cerimonie innanzi al corpo municipale.

Il ministro di guerra e marina in data del 7 corrente, mi ha partecipato il seguente real rescritto.

» Essendosi rassegnato a Sua Maestà il Re (D. G.), le circostanze del capo squadrone delle guardie di onore di Abruzzo Citra, relativamente al rango ch'egli credeva spettargli nelle pubbliche cerimonie, la Maestà Sua si è degnata decidere, ch'egli prenda posto prima degli uffiziali della guarnigione da capitano in giù, giusta l'articolo 18 del decreto organico, e quindi il suddetto uffiziale prende posto innanzi il corpo municipale, a'sensi di ciò che è prescritto al numero 2267 della reale ordinanza di piazza.

Lo passo alla di lei intelligenza per l'uso di risulta.

— 2311 —

Ministeriale de' 14 marzo 1835 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello degli affari ecclesiastici, con la quale si risolve il dubbio se gli atti che formansi presso le curie vescovili per cause matrimoniali sieno esenti dalle formalità del registro e bollo, e se dovessero rinnovarsi gli atti che manchino di queste formalità.

Se gli atti che formansi presso le curie vescovili per cause matrimoniali sieno esenti dalle formalità del bollo e del registro, e, nella negativa, se debbano rinnovarsi degli atti che manchino di amendue queste formalità; sono questi i dubbi che le ha presentati l'arcivescovo di Taranto e sui quali mi ha fatto l'onore di consultarmi.

Gli art. 16 n. 16 della legge del 21 giugno 1819 sul registro, e 28 n. 28 della legge del 2 gennaio 1820 sul bollo esentano dal registro e dal bollo gli atti che di necessità debbono precedere la celebrazione de' matrimoni.

Gli atti pe' giudizi possono occorrere ad occasione di matrimoni non sono compresi nella categoria de' medesimi. Nelle leggi istesse di fatti è detto espressamente che la esenzione, di che trattasi, non si estende agli atti che si fanno innanzi alle autorità competenti nelle quistioni che possono insorgere intorno alla contrazione de' matrimoni.

Questa proposizione, se abbisognasse ancora di ulteriori chiarimenti, trovasi evidentemente dimostrata nel ravvicinamento de' decreti de' 5 luglio e 22 dicembre 1815, della legge del 25 dicembre 1816 e 30 gennaio 1817, e del rescritto degli 11 febbraio 1818, colle leggi anzidette de' 21 giugno 1819 e 2 gennaio 1820 sul registro e sul bollo.

La mancanza del bollo e del registro non rende nulli gli atti, bensì li soggetta ad una multa.

Questa considerazione aggiunta all' altra del dritto acquisito dalle parti su gli atti escludono il pensiero della rinnovazione. In quanto alle multe, nelle quali siesi incorso, sarà nella facoltà di vostra eccellenza provocare dal ministro delle finanze, se lo troverà opportuno, alcuna indulgenza in vantaggio de' contravventori.

Ciò io riscontro al di lei uffizio de' 7 di questo mese, 2. ripartimento n. 531.

— 2312 —

Reale Rescritto del 18 marzo 1835, col quale si determina che l' esame ed il giudizio nelle quistioni di servitù d' interesse generale su di fondi privati e d'indennizzazione di danni si appartiene al contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte annesse al rapporto di vostra eccellenza del 2 ottobre ultimo, ripartimento di grazia e giustizia, 2 carico, numero 1790, le quali riguardano il conflitto di attribuzioni surto tra il giudice del circondario di Sortino, previa autorizzazione del tribunale civile, e l' intendente di quella valle in un giudizio istituito dal marchese di Sortino in linea di turbativa di possesso per essersi appoggiata ad uno degli archi di sua pertinenza, che conducono le acque negli ortaggi, la fabbrica d' una casa destinata per la custodia e sorveglianza dell' antico greco teatro siracusano.

Ho rassegnato altresì a Sua Maestà l' avviso emesso in proposito dalla consulta dei reali domini oltre il faro.

E la Maestà Sua ha considerato, che la casa di cui si tratta è un immobile di proprietà pubblica, ch' è stata fabbricata nella via pubblica, e ch' è un' opera di generale interes-

se. Ha considerato pure, che per la fabbrica di essa non è impedito al marchese Sortino l'uso degli archi che consiste nel dar passaggio alle acque, ma tutto al più soffrirebbe una semplice servitù inferita coll'appoggiare i muri della casa agli archi medesimi.

Quindi sorge l'esame se a riguardo dell'interesse generale debba sussistere questa servitù, e nel caso affermativo, se debba darsi alcuna indennità, questioni sulle quali i magistrati ordinari sono incompetenti.

Per siffatte considerazioni nell'ordinario consiglio di stato del 16 andante la Maestà Sua ha dichiarato, che la causa di cui è parola appartiene al contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2313 —

Circolare del 25 marzo 1835 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che coloro che sono nominati alla carica di cassieri non possono giovarsi della eccezione indicata dall'art. 116 della legge sull'amministrazione civile se sono minori di anni venticinque.

Con rapporto de'27 dello scorso gennaio il consiglio elevò il dubbio, se poss'ammettersi il rifiuto prodotto da D. Vincenzo Scalara per la carica di cassiere della beneficenza di Acquaviva, a motivo di non aver compiuto gli anni 25: fo osservarle che la regola generale stabilita per l'art. 411 delle leggi civili dichiara capace di tutti gli atti civili colui che abbia compiti gli anni 21. Avendo a questa regola fatta eccezione la legge de'12 dicembre 1816 pe'sindaci, eletti, ed aggiunti, non può estendersi a'cassieri, a'quali nell'art. 116 è dato soltanto di poter dedurre come legittimo motivo d'impedimento l'età maggiore.

Da ciò può dedursi, che il non aver compiuto gli anni 25 non sia un motivo d'impedimento per l'esercizio di cassiere comunale, e degli ospizi che ne fanno una sezione.

— 2314 —

Ministeriale degli 8 aprile 1835 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni a regolare il servizio del giuramento per gli effetti della percezione degli averi.

Secondando le premure contenute nel suo rapporto de'25 marzo ultimo n. 551, ho fatto circolare a tutt'i reali ministeri di stato, ed alle amministrazioni dipendenti da quello

di mio carico, perchè mediante le cure rispettive, abbia uniforme andamento il servizio del giuramento per gli effetti della percezione degli averi, nei casi in cui quell'atto vien richiesto a seconda de'principî stabiliti dalla consulta generale, e sovranamente sanzionati.

Ne sia ella quindi intesa per sua norma e governo.

— 2315 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1835 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni sulle controvenzioni alle leggi di garentia sulle opere e lavori di oro e di argento.

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio contenuto nel rapporto di vostra eccellenza del 22 dicembre detto scorso anno, se nelle controvenzioni alle leggi di garenzia sulle opere d'oro, e d'argento, e per cui ha luogo la sottoposizione a multe debba procedersi in linea civile, o penale. La Maestà Sua in conformità del sistema che osservasi in questa parte del regno, nel consiglio ordinario di stato del 7 andante si è degnata ordinare, che le multe per la semplice mancanza del bollo di garanzia si riscuotano con procedura in linea civile; nel caso però che alla mancanza del bollo si unisce, che le manifatture d'oro, e d'argento esposte in vendita sieno di titolo che la legge vieta, ovvero che il bollo sia falso, ha la Maestà Sua ordinato, che si proceda in linea penale.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2316 —

Ministeriale degli 11 aprile 1835 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si danno disposizioni a regolare il giuramento che prestar debbono gli Svizzeri.

La prevengo per sua intelligenza ed uso di risulta che dal mio collega della guerra e marina mi è stato partecipato, in data del 4 corrente un sovrano rescritto del tenor seguente.

» Sulla quistione elevatasi, per fissare in massima, in qual periodo di tempo, dopo prestato il giuramento nella Svizzera, si debbano trasferire in Genova gli uffiziali che vengono nominati a far parte de'corpi svizzeri, e da qual giorno debbano corrispondersi a'medesimi i corrispondenti averi; Sua Maestà il Re (nostro signore) in data de 2 andante mese, si è degnata approvare.

1. Che il soldo agli uffiziali suddetti sia considerato dal giorno della partenza dal capo luogo del cantone, giusta il

prescritto del paragrafo 3. articolo 4. della capitolazione, mediante però la giustificazione del prestato giuramento.

2. Che per evitare qualsivoglia abuso, o incertezza, circa il tempo da impiegarsi nel viaggio dal cantone al deposito, debba nel foglio di via, che si rilascia agli uffiziali svizzeri trascriversi l'itinerario dei giorni di marcia che debbono percorrere; quale itinerario trovasi già fissato tra la nostra regia corte, e quella di Sardegna, ma trascuravasi di farne menzione su' detti passaporti, o fogli di via, in seguito di che il commissario di guerra, o altro regio incaricato in Genova, contestando di non esservi stato abuso, potrà il commissario di guerra in questi reali domini farne del pari menzione sulla rivista, con una espressa nota che servirà di norma alle operazioni della tesoreria generale; che i ritardi non giustificati legalmente faranno perdere il dritto al soldo.

3. Che le decisioni di massima contenute ne' precedenti articoli, debbono servir di norma, ed applicarsi al caso dei cappellani del primo reggimento svizzero D. Bernardo Mejemberg, e D. Salvatore Bessard, i quali hanno dato luogo alla presente vertenza, per essere giunti in Genova, l'uno elassi due mesi, e giorni, e l'altro circa due mesi dopo di aver prestato il giuramento. Nel real nome ho l'onore di comunicare a vostra eccellenza siffatte sovrane determinazioni pel dovuto adempimento da parte della tesoreria generale, ed in risposta al pregevole foglio dell'eccellenza vostra dei 4 febbraio ultimo.

— 2317 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1835 partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di trascrizione degli atti di trasferimento d'immobili.

Ho rassegnato a Sua Maestà il progetto da lei rimesso con rapporto degli 8 maggio 1823 n. 2872 col quale ai proponeva, che il dritto di trascrizione degli atti di trasferimento d'immobilili si liquidasse sul prezzo convenuto e valore dichiarato, quando questo eccedesse di un quarto il ventuplo dell'imponibile fondiario, o quando gl'immobili fossero o in tutto o in parte omessi nel catasto, come pure le ho rassegnato l'avviso della consulta generale sull'oggetto.

E la Maestà Sua considerato che non vi sia alcuna ragione di appartarsi dalla bese invariabile fissata dalla legge per la liquidazione del dritto di trascrizione, e che se tale base manchi in tutto, o in parte sia d'uopo stabilirla ai termini della legge medesima esigendosi intanto un dritto prov-

visorio ; si è degnata nel consiglio ordinario di stato di risolvere quanto segue.

1. Che debba starsi strettamente al prescritto dell'articolo 108 della legge del 21 giugno 1819 per la liquidazione e pagamento del dritto di trascrizione sul ventuplo della rendita imponibile apparente dai catasti, senza punto attendersi al prezzo, o valore convenzionale contenuto ne'contratti che si trascrivono.

2. Che se l'immobile sia interamente omesso nel catasto il dritto di trascrizione debba anche provvisoriamente riscuotersi sol prezzo, o valore indicato nel contratto.

3. Che se l'immobile sia in parte rilevato, ed in parte omesso nel catasto, il dritto di trascrizione debba anche provvisoriamente riscuotersi sul prezzo, o valore indicato nel contratto, purchè tale prezzo, o valore sia maggiore del ventuplo dell'imponibile della parte dell'immobile rivelato nel catasto, altrimenti debba riscuotersi su tale ventuplo.

4. Che tanto nell'omessione totale, che parziale dell'immobile nel catasto, il conservatore delle ipoteche debba subito darne parte al direttore de' dazi anzidetti, onde questi faccia accatastare l'intero immobile, o la parte omessa a' termini del real decreto de'10 giugno 1817, e dopo ciò adempiuto, debba il direttore medesimo rimettere al conservatore un estratto del corrispondente articolo accatastato o rettificato, affinchè il conservatore proceda alla liquidazione definitiva del dritto di trascrizione sul ventuplo della rendita imponibile. Se da tale liquidazione il dritto risulti di una somma maggiore di quella provvisoriamente riscossa, il conservatore ripeterà dalle parti il mero esatto, e se risulti di una somma minore sarà alle parti restituito il dippiù pagato.

Nel real nome, ed anche in riscontro dell'altro di lei rapporto de' 28 giugno ultimo numero 1696 le partecipo una tal sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente.

— 2318 —

Reale Rescritto del 18 aprile 1835 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si apportano delle modifiche all'articolo 407 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza del 12 marzo ultimo, che versa sulle modificazioni che dovrebbero apportarsi all'articolo 407 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie atteso il decreto dei 15 dicembre 1834 che abolisce i giudicati d'istruzioni dei distretti che non contengono comuni capovalli.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 13

andante si è degnata approvare: 1. che i giudici di circondario residenti ne' capi distretti non abbiano più bisogno di commessa, onde istruire i processi per misfatti avvenuti nel loro territorio.

2. Che al procuratore generale appartenga la facoltà di affidare per motivi di utilità la istruzione di un processo, e il proseguimento di esso ad un giudice di circondario dello stesso distretto diverso da quello nel cui ambito il misfatto fu commesso, salva la facoltà accordata alle gran Corti criminali col real decreto de' 15 dicembre 1834.

Nel real nome partecipo a lei questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2319 —

Ministeriale del 24 aprile 1835 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata con la quale si determina che quando particolari circostanze lo suggeriscono si facciano le censuazioni con la subasta sull'entratura e sull'arretrato.

Mentre tuttavia è pendente la risoluzione del quesito, se nelle censuazioni delle terre del tavoliere sia utile praticarsi la subasta, bisogna un espediente provvisoriamente adottare, onde nulla si lasci intentato, non solamente perchè danno da quelle il fisco non risenta, ma anche il maggior possibile profitto ne riporti.

Quindi, salvo sempre quello, che sarà definitivamente stabilito, io trovo opportuno, che alle censuazioni si devenga senza la subasta, per la parte relativa al canone, come si è praticato finora, tranne qualche caso particolare, che per le sue circostanze potesse diversamente consigliare.

Per la parte poi relativa all'entratura, ed agli arretrati, quando circostanze particolari lo suggeriscono trovo vantaggioso, che subasta si sperimenti, onde sia la prima aumentata, e si ottenga il più possibile de' secondi colla minor possibile agevolazione.

Ella dunque adotterà questo sistema con che riserverà al ministero l'approvazione sull'aggiudicazione in seguito della subasta.

— 2320 —

Reale Rescritto del 5 maggio 1835 diretto dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata col quale si mette argine al patto di esser riservato a'locatori il sale relativo alle terre erbifere delle quali sono censuari e che essi danno in affitto.

Nel consiglio ordinario di stato del 27 detto scorso mese ho io rassegnato al Re l'abuso rilevato col di lei rapporto

del 23 novembre, il quale sovente si vede nell'afflitto che i censuari fanno della totalità delle poste erbifere, o di una parte di esse, ritenendo a se il sale corrispondente lasciandone privi i fittaiuoli, che a quelle terre menano i loro animali, e nel rassegnarli quanto avea ella opinato su tal particolare, e quanto si è soggerito non solo dalla commessione de'presidenti, e dalla consulta de'domini al di qua del faro precedentemente interrogate, Sua Maestà si è degnata rescrivere: che sia vietato per l'avvenire il patto, mercè il quale il sale si riserva ai locatori, e se ne privano i fittaiuoli; e che la commissione addetta alla ripartizione del genere si attenga strettamente al disposto nell'art. 71 della legge del 13 gennaio 1817, del quale sia richiamata la più rigorosa osservanza.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione ed ella ne ingiungerà e ne sorveglierà l'adempimento.

— 2321 —

Ministeriale de' 6 maggio 1835 diretta dal ministro delle finanze al procuratore del Re presso il tribunale civile in Lucera con la quale si prescrive il dubbio se i procuratori del Re possano richiedere la convocazione di un consiglio di famiglia per rimozione di tutore.

Ha ella proposto il dubbio se i procuratori del Re presso i tribunali civili possano richiedere la convocazione del consiglio di famiglia per la rimozione di alcun tutore.

Per la risoluzione di questo dubbio è d'uopo osservare.

Che la tutela dei minori è nell'interesse generale.

Che così nell'antico dritto *quasi pubblica* era l'azione per la rimozione di tutore sospetto.

Che il principio istesso di utilità generale ha regolato nelle attuali nostre LL. CC. la redazione dell'art. 369.

Che la esclusione dell'azione immediata nella specie degli estranei e l'obbligo imposto al giudice di circondario sono nel rapporto dell'esercizio dell'azione pubblica secondo il dritto in vigore.

Che la istituzione del ministero pubblico ignota agli antichi, accolta nel dritto in vigore, ha trasportato ne'suoi agenti l'importante dovere di vegliare alla osservanza delle leggi, d'onde la necessità di essere intesi in tutte le quistioni concernenti l'ordine pubblico, e l'interesse dello stato.

Che queste importanti attribuzioni verrebbero meno nella specie, se inesistenti o snaturati i congiunti ed affini, indolente o prevaricato il giudice del circondario, i procuratori del Re

dovessero rimaner silenziosi e spettatori indifferenti della sventura che sovrasta al minore.

Che val meglio prevenire che correggere i mali.

Che niuna legge può essere intesa ed applicata in modo che assurdi o contraddizioni ne derivino.

Che la legge autorizza il ministero pubblico a provocare in alcuni casi l'apposizione de' suggelli sugli effetti appartenenti a' minori.

Che non sa vedersi per qual motivo questa misura di conservazione potesse provocare, ed altra di maggiore importanza e di maggiori effetti, come nella ipotesi, gli sarebbe denegata.

Che le LL. CC. hanno parecchi casi ne' quali il ministero pubblico deve agire di uffizio per lo vantaggio di coloro che non possono provvedere a' loro interessi; semprechè questi interessi nel loro sviluppamento toccano il bene generale, come nel caso di presunti assenti.

Che di uffizio pure è il procedimento nel caso di omologazione alla nomina de' tutori.

Che il minore non può agire di per se.

Che l' art. 369 delle LL. CC. ha potuto enunciare espressamente il giudice del circondario per la considerazione ch' essendo sul luogo della tutela può facilmente più che altri conoscere se sia fedelmente gestita, e quindi se vi abbia luogo a promuovere la rimozione.

Che quindi ciò per causa d' indicazione abbia potuto succedere.

Che nella interpretazione delle leggi debbesi avere riguardo essenzialmente ai motivi ed a' principi regolatori delle leggi stesse.

Che in ogni modo un giudice di circondario assumerebbe grave risponsabilità se avvertito dalla autorità superiore dei motivi che possono suggerire la rimozione del tutore, si denegasse intimare la convocazione del consiglio di famiglia, dappoichè ogni uomo pubblico deve impedire la violazione della legge, in tutto ciò che concerne le funzioni delle quali è rivestito.

Secondo queste idee potrà ella attendere al disimpegno del suo pubblico ministero.

— 2322 —

Reale Rescritto del 6 maggio 1835 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia col quale si determina che nei casi di pensioni vedovili o di ritiro non debbono andare compresi tra gli anni di servizio quelli per lo decorrimento dei quali siasi percepita gratificazione.

Nel rapporto di vostra eccellenza de' 26 maggio 1834 ripartimento delle finanze 2. carico n. 2632 proponevansi il caso di D. Salvatore la Rosa. Destinato costui nel 1819 a servire da ispettor controloro dell'amministrazione generale de' reali dazi per la valle di Palermo con una annua assegnazione di ducati 200 a titolo di gratificazione, perchè non si era ancora stabilito l'organico di quell'amministrazione, non altrimenti potè venirvi deffinitivamente nominato, ed aver convertito lo stesso assegnamento da gratificazione in soldo, che dopo parecchi anni, in cui ebbero luogo i decreti, organico e nominativo per l'anzidetta amministrazione. Intendendo egli, che la ritardata organizzazione privar non lo dovesse dal beneficio dell'antichità del suo servizio, chiedeva che si fosse da ora dichiarato, che nel caso di pensioni di ritiro o vedovili il cominciamento degli anni di suo servizio si fosse computato dal dì in cui fu posto a servire con l'assegnamento a titolo di gratificazione, pronto egli essendo a rimborsare in uno anno la tesoreria generale del due e mezzo per 100 non soddisfatto in quell' intervallo.

Incaricata la consulta generale del regno di discutere sull'oggetto in generale e di dare il suo avviso, è stata di parere, coerentemente al prescritto ne' reali decreti de' 3 maggio 1816 27 novembre 1819 e 25 gennaio 1823 che ne'casi di pensioni vedovili, o di ritiro non debbano andar compresi fra gli anni di servizio quelli per lo decorso de' quali siasi percepita una gratificazione.

Sua Maestà, cui ho tuttociò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 4 del corrente uniformandosi allo avviso della consulta generale del regno, ha ordinato per massima in conformità delle prescrizioni de' succennati decreti, che nei casi di pensione vedovile o di ritiro non debbano andar compresi tra gli anni di servizio quelli per lo decorrimento dei quali siasi percepita gratificazione.

Rescrivendo poi nella specie si è degnata manifestare, che qualora circostanze particolari concorrano in qualche impiegato, per le quali vi sia ragione di fare eccezione alla enunciata massima, non possa presentarsene la domanda prima che il

caso avvenga di doversi liquidare la sua pensione di ritiro o vedovile.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso convenieote.

— 2323 —

Reale Rescritto del 15 maggio 1835 partecipato dal ministro delle finanze con cui si dichiara che colla semplice permissione di dissodamento non debba intendersi concessa la facoltà di sveller le piante, circostanza che richiede una speciale dichiarazione.

Il consiglio forestale in vista della dimanda fatta da D. Baldassarre Ruggiero pel dissodamento e disboscamento di un boschetto di un moggio e mezzo denominato Rivo Mirto in Vico Equenze, ed in seguito delle verifiche su tal dimanda a' termini della legge eseguite, opinò potersi il permesso del dissodamento accordare, a condizione che il fondo si riducesse a ripiani per mezzo di muri a secco, e che in caso d' inadempimento non s' intendesse il permesso accordato, e fosse riguardato il proprietario come contravventore, e punito a' termini della legge.

Posteriormente il consiglio forestale sul quesito se colla dissodazione a' intendesse accordato pure il permesso del disalberamento del fondo, dichiarò che ogni qual volta senza alcuna riserba una dissodazione si propone, intendesi permessa la facoltà di svellere le piante che nel fondo rattrovansi, poichè il dissodamento cambia la natura del fondo.

Or la consulta de' reali domini di qua del faro da Sua Maestà incaricata dell'esame di questa pendenza, ha dato avviso che piaccia a Sua Maestà (D. G.) permettere il dissodamento e 'l disboscamento del fondo di D. Baldassarre Ruggiero in Vico Equenze ai termini del primo parere del consiglio forestale; ed intanto sovranamente dichiararsi al consiglio medesimo, che la inesistenza di riserva ne' pareri per dissodamenti debba intendersi per la sola dissodazione del fondo quante volte non è specificata la circostanza del disboscamento, la quale non vuole per lo accerto del real servizio essere virtualmente interpetrata da una riserva mentale.

Ed a questo avviso della consulta essendosi il Re nostro signore uniformato con sovrana risoluzione data nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente mese, nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2324 —

Reale Rescritto del 20 maggio 1835 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che l'articolo 229 della legge sull' amministrazione civile è applicabile tanto alle strade di conto regio, che a quelle di conto provinciale.

Per occasione della rifazione de' basolati interni dei comuni di Toritto e di Grumo facenti parte della strada provinciale da Bari ad Altamura, si è promosso il dubbio se l' art. 229 della legge de' 12 dicembre 1816, che chiama i comuni che abbiano una popolazione di oltre a mille anime a concorrere nella costruzione, ristaurazione e manutenzioni di un tratto di strada consolare che attraversi il loro abitato, sia oppur no, per analogia, applicabile alle strade provinciali.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 11 di questo mese, in difformità dell'avviso della consulta dei reali domini di qua del faro, che opinava per la negativa, si è degnata di dichiarare, che il citato art. 229 della legge de' 12 dicembre 1816 fissato per le strade di conto regio, sia applicabile anche alle strade di conto provinciale.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione pel suo esatto ed eguale adempimento.

— 2325 —

Reale Rescritto del 6 giugno 1835 partecipato dal ministro delle finanze col quale si partecipano le norme da seguirsi intorno al modo pratico della esecuzione delle disposizioni sulla iscrizione d' ipoteca giudiziale da prendersi a favore del fisco in vista delle condanne profferite contro i contabili.

In seguito del di lei rapporto del 26 marzo ultimo n.942 ho umiliato a Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato de' 31 maggio prossimo scorso, quanto ella, il commendator Ferri agente del contenzioso, ed i signori avvocati generali di cotesta gran corte hanno stabilito, intorno al modo pratico della esecuzione del sovrano rescritto del 1 febbraio scorso, sulla iscrizione d' ipoteca giudiziale, da prendersi a favore del fisco contro chi di dritto, in vista delle condanne profferite dalle camere contabili della gran corte, per risultamento di conti discussi.

E la Maestà Sua essendosi degnata uniformarvisi, ha però comandato che la iscrizione d' ipoteca giudiziale in quistione, dietro i corrispondenti certificati di condanna, abbia volta per volta immancabilmente il suo adempimento, senza aversi riguardo a' casi in cui questo espediente potesse o no

venir richiesto; una cautela di più non potendo nuocere agli interessi del regio erario.

Nel real nome glielo partecipo quindi, signor procurator generale, per sua intelligenza ed uso di risultamento in ciò che la riguarda.

— 2326 —

Reale Rescritto del 10 giugno 1835 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni perchè la discussione dei conti dei contabili succeda senza remora alcuna.

In adempimento del sovrano rescritto del 18 febbraio ultimo si è da vostra eccellenza manifestato con rapporto del 18 caduto maggio, finanze 1. carico numero 1038, che avendo preso conto, e rivelato, che il ritardo delle decisioni dei conti proveniva dalla lentezza degli amministratori finanzieri a renderli, dal tempo che v' impiega la gran corte de' conti ad esaminarli, ha ella inculcato ai rispettivi capi di officio di curare che i conti sieno presentati nell' epoche designate dai regolamenti, ed ordinato nel tempo stesso al regio procuratore generale presso la gran corte de' conti di badare dal canto suo, che essa gran corte non porti alcun ritardo alla discussione dei conti in discorso.

Quanto poi al registro da doversi stabilire in coteato ministero di stato ai termini del suddetto real rescritto del 18 febbraio, ha l'eccellenza vostra ordinato circolarmente a tutte le autorità dipendenti dal ripartimento delle finanze di far tenere in esso ministero periodicamente di mese in mese tutte le notizie, che risultano dalle colonne 1 2 e 3 del modello del registro loro trasmesso, ed ha parimente incaricato lo anzidetto procurator generale di fare anche periodicamente mese per mese arrivare in cotesto ministero le notizie che risultano dalle altre colonne del modello stesso.

Avendo in tutto ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 8 corrente, si è degnata la Maestà Sua dichiarare, che ne resta intesa con approvazione, ed inculca a vostra eccellenza, che porti special cura per lo esatto adempimento delle date disposizioni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2327 —

Reale Rescritto del 26 giugno 1835 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i percettori delle contribuzioni dirette sono esenti dalla leva militare.

Nel consiglio ordinario di stato de' 4 andante ho rassegnato al Re nostro signore il dubbio promosso da taluni de'suoi colleghi, se cioè i percettori delle contribuzioni dirette, che dalla prima loro istituzione vennero esentati dalla coscrizione militare, goder poteano egual beneficio, dietro il nuovo decreto organico sul reclutamento de' 19 marzo 1834.

Ho fatto nel tempo stesso presente a Sua Maestà, che il ministero delle finanze da me in proposito consultato avea espresso il parere, che avendosi riguardo alla natura dell'enunciata carica ch'è di nomina regia, alle obbligazioni della medesima, ed alla responsabilità che seco porta, sarebbesi dovuto concedere a quegl'impiegati finanzieri il favore d'essere esclusi dal servizio militare, comunque essi non abbiano soldo passibile della ritenuta del 2 e mezzo per 100, e la Maestà Sua si è degnata disporre ch'essi continuino a godere della stessa esenzione.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento di risulta.

— 2328 —

Reale Rescritto del 10 luglio 1835 partecipato dal ministro delle finanze al presidente della consulta generale del regno, col quale si determina che ogni qualvolta si discutono quistioni o gravami intorno alle voci delle lane e dei cereali di Foggia, sieno rimessi gli estratti dei corrispondenti avvisi al ministro delle finanze.

Nel consiglio ordinario di stato del 7 del corrente, Sua Maestà, per la considerazione che il ministero delle finanze ha tutto l'interesse nello stabilimento delle voci di lane, formaggi, pane ec. di Foggia, onde esercitare la sua tutela verso de'censuari, agricoltori, e pastori del tavoliere, ha ordinato e vuole, che ogni qual volta si discutono quistioni o gravami intorno a tali voci la consulta ne rimetta al ministero anzidetto gli estratti duplicati degli avvisi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tale sovrana risoluzione perchè le piaccia disporne l'esatto adempimento, prevenendola che ne ho dato comunicazione anche a sua eccellenza il presidente del consiglio dei ministri.

— 2329 —

Reale Rescritto degli 11 luglio 1835 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che i fratelli consanguinei non hanno lo stesso dritto che i fratelli germani per la esenzione dalla leva.

Sua Maestà sul parere della consulta de' reali domini di qua del faro si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato de' 22 del prossimo passato mese, che dall' articolo XXVI numero 2 del real decreto sul reclutamento de' 17 marzo 1834, non è concessa l' esenzione dalla leva ad un fratello consanguineo di germani viventi procreati in seconde nozze, il quale venga chiamato a marciare.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 2330 —

Reale Rescritto del 15 luglio 1835 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i proietti ammogliati due anni prima de'reali ordini per la leva ne sono esclusi.

Sua Maestà sul parere della consulta de' reali domini di qua del faro si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato de' 22 del scorso mese, che i proietti ammogliati due anni prima de' reali ordini per la leva debbano esserne esenti in applicazione dell' articolo XXVII numero 2 del real decreto de' 19 marzo 1834.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 2331 —

Circolare del 22 luglio 1835 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si deffinisce in quali casi si può far uso delle coazioni amministrative con piantoni contro i reddenti morosi.

È surto il dubbio, se sia permesso alle amministrazioni diocesane di fare uso delle coazioni colle guardie in casa del debitore indistintamente sopra tutti coloro, che cadono nella imputabilità, e sono notati nelle liste di carico di esse diocesane, ovvero abbiano la facoltà di ciò praticare solamente a carico di quei reddenti, il debito di cui nasce da ruolo reso esecutorio: su questo dubbio ho voluto sentir l'avviso della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti.

Or la medesima ha osservato che le coazioni amministra-

tive non possono altrimenti spedirsi che in vigore di un titolo esecutivo, e questo o sta nella qualità dell'atto che ha inscritto la clausola esecutoria, o si è acquistato per privilegio di legge. Ogni altro atto, scrittura o documento non dà luogo a spedizione di coazioni, se non dopo una decisione amministrativa, ed allora non è l'atto, ma la decisione che acquista la forza esecutoria. Nè a tale osservazione forma ostacolo il disposto nel decreto de' 21 aprile 1834, col quale dassi la facoltà alle amministrazioni diocesane di fare uso de' piantoni per l'esazione delle di loro rendite, poichè dessa presume sempre l'atto rivestito di forma esecutiva.

La commessione quindi ha abbondato nel sentimento che senza un titolo in forma esecutoria, e senza iscrizione al ruolo de' debitori non possano le amministrazioni diocesane valersi delle coazioni amministrative e de' piantoni.

Uniformandomi io alla massima stabilita dalla enunciata commessione de' presidenti sulla insorta quistione, di cui è menzione, lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana, perchè le sia di norma nelle occorrenze.

— 2332 —

Circolare del 25 luglio 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dettano norme a ben redigere le narrative.

Ho avuto sotto gli occhi le spedizioni di diverse sentenze, e di diverse decisioni. Io vi ho ravvisate neglette quasi che sempre le norme stabilite per la redazione delle narrative. Pure queste norme trovansi esposte chiaramente nell'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore, e la violazione loro è sottoposta a corrispondenti misure in vigore. Questa circostanza m'impone il dovere di rivolgermi alle SS. LL. ed efficacemente interessarle di vegliare all'esatta e rigorosa esecuzione delle correlative prescrizioni. Conosceno assai bene le SS. LL. quale sia l'oggetto delle narrative, e quale l'importantissimo fine, cui si è diretta la redazione posteriormente alla pronunziazione del magistrato. Secondo le leggi di procedura civile servono esse a render compiuta la sentenza del giudice: serbare memoria legale de' fatti, che han dato luogo alla disputa: assicurare ancora in moltiplici casi la intelligenza, la osservanza della sentenza istessa. Il processo civile oggidì non restando depositato in pubblico archivio, essendo bensì doppio, e ciascuna delle parti contendenti ritirando il suo, non di rado nella esistenza di narrative irregolarmente formate, mancherebbe ogni mezzo di

rilevare con chiarezza la diffinizione de' dritti controvertiti. Servono pure, ed eminentemente le narrative a preparare il giudizio del magistrato superiore, cui vogliasi adire, soprattutto per lo sperimento del ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia. Innanzi a questo collegio non possono portarsi le produzioni delle cause, ed allegar fatti, i quali comunque attinenti alla causa non siano stati dedotti e riferiti nelle narrative. La corte suprema di giustizia, ha detto espressamente la legge, non conosce del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenze nel solo rapporto se sieno o no conformi alla legge. Così i fatti conservati nelle narrative, sono inalterabili per la corte suprema, e la parte non potrà che imputare a se stessa le conseguenze, che possono derivare da omissione, inesattezza, oscurità, alterazione, o non verità de' fatti esposti. La discussione pubblica poi formando parte essenziale dell'attuale processo civile, il magistrato ha tutte le opportunità di giudicare con piena conoscenza de' fatti in disputa. Ond'è che la redazione posteriore di questi fatti venendo eseguita fuori l'azione de' giusdicenti, si ha per essa il mezzo sicuro di rilevarne con esattezza tutt' i fatti, e tutt' i documenti, che sono stati dedotti e riconoscere se alcuno di questi fatti, e documenti sia stato omesso, o non convenientemente inteso da' magistrati; giudicare così del loro giudizio istesso; o sia in ultima analisi, serve la redazione posteriore al maggior compimento della giustizia, ed alla maggior delicatezza dei magistrati. Tutti questi vantaggi però svaniscono quando potesse reggere l'abuso invalso nella redazione delle narrative come adempimento di semplice forma.

Quindi niuna cura, niuna diligenza, niuna attenzione nella loro compilazione. I fatti non vi sono metodicamente esposti, o sono mutilati, ed inesattamente riferiti. L'azione istessa non è rilevata, le eccezioni non sono presentate. De' documenti esibiti, o degli atti formati per avvalorare l'azione, o la eccezione di una specifica, non vi è giusta indicazione.

Talora gli uni, e gli altri sono riportati per intero, lo che senza necessità pregiudica l'economia delle parti contendenti, talora enunciando appena la data degli uni, o degli altri vedesi adoperata la frase *si abbiano per inseriti*, la qual cosa contradice interamente la istituzione delle narrative.

L'art. 367 del regolamento prescrive che le narrative delle sentenze debbono essere redatte colla maggior precisione ed esattezza possibile; che esse debbono presentare, secondo l'ordine cronologico, la notizia di quei fatti solamente che han dato luogo alla causa; e che niun documento o atto di

citazione o di difesa vi dee essere trascritto in tutto o in parte. Comunque assai chiare siano queste disposizioni, ad assicurarne vie più la osservanza, trovo opportuno alcune altre norme quasi pratiche aggiungere, le quali i principj sviluppando dell'art. 367 servono a mostrare il metodo legale per la compilazione delle narrative. Esse sono.

1. L'ordine cronologico degli atti giudiziari dovrà essere rigorosamente osservato.

2. Dovrà essere specificamente indicata l'azione istituita.

3. Altrettanto dovrà essere per le eccezioni, che saranno proposte, o per qualsivoglia altra dimanda sia in linea principale, o d'incidente.

4. I documenti, e gli altri atti dovranno essere riferiti per via di esattissimo punto, salva la inserzione delle corrispondenti particole, giusta l'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore.

5. La indicazione de' documenti con ordine progressivo dovrà seguire immediatamente l'atto per la istituzione dell'azione, o per la deduzione dell'eccezioni, a' quali rispettivamente hanno rapporto.

6. La inserzione intiera degli atti, o de' documenti è vietata.

7. E del pari vietato l'uso di aversi come inserito nelle narrative alcun atto o documento.

8. Le disposizioni comprese ne' precedenti numeri sono considerate formar parte integrale dell'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore.

Quando siano rigorosamente osservate queste disposizioni si avrà a parer mio giusta ragione di veder rimossi gli abusi, che sono invalsi nella redazione delle narrative, e cesseranno quindi i reclami, che la universalità de' litiganti, i magistrati stessi hanno elevato contro quei patrocinatori, che dimentichi de' loro doveri non attendono a questa redazione con quello zelo, ed esattezza di verità, di legalità, che si conviene; e violando a questo modo le prescrizioni della legge, compromettono fino gl'interessi, ed i dritti de' loro clienti.

Elleno, ciascuno per la sua parte, dovranno attentamente vegliare per la esatta osservanza di queste istruzioni, ed io non dubito della loro efficace cooperazione. Debbo anzi aggiungere che vi sono determinato anche per ordini sovrani. I reclami, gli abusi, di che è parola, sono pervenuti fino al real trono.

Prima loro cura sarà intanto, che a questa circolare sia data la maggior pubblicità. Sotto questo punto di veduta troverei opportuno che un esemplare della medesima rimanesse

affisso nella cancelleria de' tribunali, e delle gran corti civili. I trasgressori poi siano sollecitamente e severamente puniti.

Elleno mi assicurino la ricezione di questa circolare.

— 2333 —

Ministeriale del 12 agosto 1835 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata con la quale si determina che le devoluzioni sono operabili ancorchè l'attrasso dei canoni non sia di due annate continue, ma di quantità uguale allo importo di due annate.

Avendo io consultato l' agente del contenzioso sul dubbio promosso nel di lei rapporto del 25 dello scorso mese, se cioè sia operabile la devoluzione per un arretrato non di due annate continue di canone, ma di una quantità che uguaglia l'importo di due annate, e l'agente del contenzioso essendo stato perfettamente del suo avviso, io non ho trovato ragioni a dipartirmene. Potrà soltanto ella a sua prudenza e giudizio accordar qualche respiro, onde non si creda, che voglia agirsi con estremo rigore, e si regolerà secondo le circostanze.

— 2334 —

Circolare del 22 agosto 1835 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se occorresse una sentenza per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie per patrimonio di notaio nel caso dell' articolo 71 della legge del 23 novembre 1819.

Prevengo le signorie loro che il ministro delle reali finanze è meco convenuto, che la radiazione delle iscrizioni ipotecarie per patrimonio di notaio nel caso preveduto dall'articolo 71 legge 23 novembre 1819 debba avvenire in conseguenza del certificato rilasciato dalla camera notariale ai termini del medesimo articolo 71, senzachè alcun atto occorresse per tale radiazione.

Qualche conservatore d'ipoteche aveva richiesto all'oggetto una sentenza del tribunale. Io ho osservato.

Che questa pretensione incontrava l' ostacolo della lettera del riferito art. 71.

Che questo articolo costituisce una norma speciale.

Che la camera dichiarando niun dritto esservi a sperimentare sul patrimonio, mancava ogni elemento di giudizio.

Che il certificato della camera tien luogo di assentimento alla radiazione.

Che in fine ogni dubbio, ogni risponsabilità ne' conserva-

tori è rimossa in considerare che l'invio de'certificati è loro fatto dai procuratori del Re.

Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notariali.

— 2335 —

Reale Rescritto del 22 agosto 1835 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si determina che la unicità degl'impieghi non sia applicabile ai professori di arti liberali.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza dei 23 luglio caduto concernente i reclami di D. Giuseppe Patti architetto della direzione generale di polizia, ed architetto direttore, ossia ingegnere in capo della soprintendenza generale di strade e foreste per essergli stato dalla scrivania di razione in conseguenza della legge sull'unicità d'impieghi e soldi sospeso uno dei due soldi, quello cioè che gode nella direzione di polizia. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 16 del corrente si è degnata dichiarare di non esser applicabili ai professori di arti liberali, quale è il ricorrente, le regole d'unicità d'impieghi e di soldi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2336 —

Reale Rescritto del 24 agosto 1835 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare la pegnorazione delle rendite sul gran libro e de' certificati sulla tesoreria presso la cassa di sconto.

Indipendentemente dalle rendite sul gran libro del debito pubblico, rappresentate, sia dagli estratti d'iscrizione, sia dai certificati delle amministrazioni napolitane, sonovi ancora delle rendite inscritte sui ruoli della tesoreria generale, riconosciute da' certificati della tesoreria medesima, provvegnenti dalla liquidazione stabilita dopo il 1815 degli antichi debiti dello stato.

Or delle prime trovandosi permessa da' regolamenti in vigore la pegnorazione presso la cassa di sconto, ciò diè luogo a far considerare che la stessa agevolazione accordar potevasi ancora alle seconde, non offrendo dal lato della pegnorazione, veruna diversità le rendite sul gran libro dalle rendite che lo sono sui ruoli di tesoreria. Quelle vengono rappresentate dagli estratti d'iscrizioni, queste da' certificati: la proprietà delle une e delle altre non è riconosciuta e costituita se non da tali titoli che ne formano l'unico elemento: entrambi i valori sono commerciali: le rendite inscritte non soggette a particolari opposizioni per lo real decreto de' 22

di agosto 1815 i crediti sui ruoli sono insequestrabili del pari, giusta i decreti de' 3 maggio 1824 e 5 gennaio 1825 lo-stochè sono stati rilasciati dalla scrivania di razione i certificati a favore de' titolari rispettivi; che anzi, seguita la emissione de' certificati, i crediti in discorso sono assimilati alle rendite sul gran libro, ed in conseguenza suscettibili di tutti gli effetti legali di esse, il che è consentaneo alle disposizioni contenute in più precedenti atti sovrani, ne' quali si permette la conversione di tali certificati in rendite iscritte; operazione in parte già eseguita.

Per tali motivi adunque rassegnato da me corrispondente rapporto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 16 corrente, la Maestà Sua nel parere benanche della consulta generale del regno si è degnata autorizzare la pegnorazione presso la cassa di sconto delle partite di annua rendita inscritta sui ruoli della tesoreria generale alle stesse condizioni che trovasi accordata per le rendite inscritte sul gran libro. E per potersi riconoscere il valore corrente in piazza del capitale de' certificati di tesoreria costituenti cosiffatti crediti da servir di base alla pegnorazione; ha la Maestà Sua ordinato che nei periodici listini di borsa gli agenti dei cambi e trasferimenti stabiliscano volta per volta il prezzo capitale di essi al pari di quello delle rendite inscritte al gran libro.

Nel real nome le partecipo quindi signor reggente siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso analogo di risultamento nella parte che la riguarda.

— 2337 —

Reale Rescritto del 2 settembre 1835 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia, col quale si prescrive esser dovuta una indennità a quell'impiegato che rimpizza un altro impiegato e che tale indennità sia prelevata dal soldo che quello lascia a benefizio della tesoreria.

Avendo D. Giacomo Costantino, uno de' commessi della direzione provinciale de' dazi indiretti di Catania, i quali non sono a soldo del real governo; ma son pagati sulle indennità di officio assegnate al direttore, rimpiazzato provvisoriamente per superiore disposizione, il contabile di quella stessa direzione D. Emmanuele Ceraulo, nella circostanza di aver questi domandata ed ottenuta la dimessione della carica: ed andando egualmente un' altro commesso della simile direzione provinciale in Siracusa a rimpiazzare provvisoriamente il contabile della stessa, di cui si è ordinata la sospensione; è stato così elevato il dubbio, come vostra eccellenza vien di manife-

stare col rapporto de' 27 dello scorso luglio, ripartimento delle finanze, 2. carico, n. 5112, se, non essendo contemplati nel real decreto de' 28 gennaio sui rimpiazzi provvisori degl' impiegati de' dazi indiretti, i contabili ed i commessi delle direzioni provinciali, sia per costoro applicabile l' articolo 3 dello stesso decreto, dal quale a coloro, che provvisoriamente rimpiazzano il segretario generale, il capo contabile, o gli uffiziali di 1 e 2 classe, cui è attaccata una responsabilità personale, è accordata un' indennità uguale alla differenza tra il proprio soldo, e quello della carica da essi rimpiazzata. Nella differenza delle opinioni non ha lasciato vostra eccellenza di osservare che, se da un lato non sarebbe precisamente applicabile al caso l' anzidetto articolo del decreto, non si potrebbe dall' altro ammettere, che mentre un' indennità viene accordata a quelli, che impiegati a soldo rimpiazzano un' impiegato di rango maggiore, quantunque si appartengono alla stessa amministrazione, e possano partecipare agli ascensi, debba poi andare irremunerato un' estraneo, che di tali benefici non partecipa, dovendosi come tale considerare colui, che serve nella direzione provinciale a peso dell' indennità del direttore, e che cessa di ricevere da costui il suo scarso trattamento, passando ad altro servizio. Per lo che si è l' eccellenza vostra avvisata, che tanto al Costantino, quanto ad altri commessi delle direzioni provinciali de' dazi indiretti, che fossero provvisoriamente chiamati all' esercizio di un vacante posto, sia corrisposta una mercede equivalente a due terzi del soldo del rimpiazzato, se il rimpiazzo è per la mancanza assoluta del proprietario, o alla metà del soldo di questo ne' casi di sospensione, da trarsi tal mercede dal soldo annesso al posto che si rimpiazza.

Sua Maestà cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 31 del caduto agosto, si è degnata approvare la massima, secondo l' avviso di vostra eccellenza purchè l' indennità si paghi nella fissata proporzione sul risparmio, che si ha del soldo del proprietario.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2338 —

Reale Rescritto del 3 settembre 1835 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni a regolare nelle pensioni di giustizia le indennità che si godono per supplemento di soldo.

Nella circostanza di essersi dovuta liquidare la pensione di giustizia in favore di D. Maria Gioacchina Mazza, vedova di D. Antonino Bevilacqua impiegato in cotesta direzione ge-

nerale dei dazi indiretti fu elevato il dubbio se trattandosi di un impiegato, da un soldo maggiore ad uno minore, e che per sovrana degnazione, ebbe conservata la differenza a titolo di gratificazione, ed indennità personale, possa, compiuti gli anni di servizio secondo la legge, rimanendo esso tuttavia in quella posizione, mettersi a calcolo insieme col soldo l'indicata gratificazione, ed indennità nella liquidazione della sua pensione di ritiro, o di quella della di lui vedova.

Volle Sua Maestà nel consiglio di stato de' 5 novembre 1832 che lo affare si fosse esaminato per vedere se lo esempio potesse menare a conseguenza, e riproposto si fosse tanto pel caso particolare, che per la massima.

Proposto quindi nel consiglio dei ministri il rapporto di vostra eccellenza dei 9 dello scorso maggio, ripartimento delle finanze 2. carico n. 2484 che trattava della materia anche sul punto di visita da Sua Maestà indicato, esaminato ivi lo afiare nel senso dei sovrani voleri, fu nel consiglio considerato che quando Sua Maestà per sua real clemenza conserva ad un impiegato a titolo di soprassoldo, e di gratificazione, il dippiù che per effetto di riforma verrebbe a mancargli dall'antico soldo, mostra con ciò esser sovrana intenzione, che nessuno detrimento quegli soffrisse dalla ordinata riforma, e siccome danno egli soffrirebbe, se compiti gli anni di servizio non fosse calcolato sull'antico soldo la pensione vedovile, così il consiglio rese parere a questi principi conforme.

Sua Maestà cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato dei 25 del caduto agosto, mentre che si è degnata provvedere al caso in particolare della suddetta vedova Mazza si è benignata quanto alle massima dichiarare ed ordinare, che l'impiegato cui fu accordata una somma per pareggiare l'antico suo soldo diminuito per ragion di riforma sia che tal somma l'abbia ricevuta a titolo di sopra soldo, o di gratificazione debba pagare sulla medesima il due e mezzo per 100 e compiti gli anni del servizio corrispondenti liquidarsi debba la sua pensione vedovile, mettendo in calcolo non che il nuovo soldo, ma pure la somma con cui fu pareggiato l'antico.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2339 —

Reale Rescritto de' 22 settembre 1835 partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare il passaggio dell'individui appartenenti ai reali eserciti che vanno a far parte della forza doganale.

Surta quistione se gl'individui de'reali eserciti che fossero congedati per passare al servizio della forza armata doganale, incorressero nella interruzione di servizio, a causa che pei vigenti regolamenti de' dazi indiretti eglino non percepiscono soldo se non dal giorno in cui cominciarono a prestar servizio in quel ramo; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 7 del corrente ha dichiarato che il soldato congedato, il quale dopo l' ottenuto congedo passa alla forza doganale, non ha dritto alla cumulazione di servizio; vuole quindi che accordandosi congedi non si metta la clausola *per passare alla forza doganale.*

Laddove però gl'individui che han compiuto gli anni dodici di servizio, bramassero di passare alla forza doganale in seguito della loro buona condotta, e viste le piazze vacanti che esistono, otterranno in vece del congedo il foglio di passaggio, previa sovrana autorizzazione, ed allora avran dritto alla cumulazione di servizio; con che dovranno presentarsi alla forza doganale per prendere il nuovo servizio nel termine stabilito da'regolamenti.

Nel real nome le partecipo, signore, tal sovrana decisione per intelligenza ed uso analogo di risultamento nella parte che la riguarda.

— 2340 —

Reale Rescritto del 23 settembre 1835 partecipato dal ministro delle finannze portante disposizioni a regolare le indennità dovute agl' impiegati che sono da una provincia in un'altra traslocati.

Il barone di Battiferano dalla carica di sotto-intendente di Lagonegro essendo passato ad esercitar quella di segretario generale della Calabria ulteriore, non prestò servizio per un mese intero sia per la esecuzione del viaggio, sia per altre circostanze di famiglia che l'obbligarono a trattenersi qualche giorno nella capitale.

Avendo egli dimandato il soldo dell' indicato mese, non ostante la mancanza dell' analogo certificato di servizio, il ministro segretario di stato degli affari interni giudicò non potesse spettargli altro se non il soldo relativo al tempo impiegato ne' due lunghi suoi viaggi eseguiti a piccole giornate in compagnia della moglie e quattro figli di tenera età.

Quindi provocò le disposizioni delle finanze, perchè per soli venti giorni si liberasse il soldo al signor Battiferano, avendo calcolato, che questo periodo di tempo gli era potuto effettivamente abbisognare per l'esecuzione del viaggio da Lagonegro in Napoli, e da questa capitale in Reggio.

Gli ordini in corrispondenza furon dati alla tesoreria generale, ma questa nello eseguire il pagamento a favore del signor di Battiferano, ne dedusse la rata dovuta per indennità al funzionario che negl' indicati venti giorni lo aveva rimpiazzato.

Di ciò si dolse l' interessato, ed il ministro degli affari interni fece osservare, che trattandosi di un pagamento il quale teneva luogo d'indennità di viaggio, e che sempre si era corrisposto a tutti i funzionari in casi simili, doveva andare esente dalla deduzione, tanto più che la rata del soldo de'residuali dieci giorni del mese offriva la capienza per la indennità a colui che ne sostenne le veci.

Questa segreteria avendo in ultima analisi interpellato l'avviso del regio scrivano di razione, e del controloro generale, costoro, per le osservazioni fatte dal ministro degli affari interni, non incontrarono difficoltà per restituire al signor Battiferano quanto gli si era ritenuto per indennità pagata al di lui supplente, prevenendo però che la deduzione in quistione venne praticata perchè così si era regolata in casi simili la tesoreria generale.

Il parere degli enunciati due funzionari fu approvato dalla segreteria di mio carico pel solo caso in persona di Battiferano, salvo ad essere definita la massima per punto generale. E sulla quale, per comando sovrano, essendo stata interpellata la consulta di questi reali dominii, la medesima, ritenuti i fatti su enunciati, ha considerato, che le disposizioni del real decreto de'22 gennaio 1833 riguardante gl'impiegati in congedo non siano applicabili alla quistione in disamina, dappoichè il tempo che un funzionario traslocato regolarmente impiega pel viaggio, deve calcolarsi come tempo di servizio effettivo, imperocchè egli per obbedire agli ordini sovrani deve recarsi nella sua nuova residenza.

Ha considerato inoltre che il periodo necessario al viaggio può variare secondo le varie circostanze dei tempi, e de'luoghi, e di famiglia, le quali non possono essere valutate che dal ministro da cui il funzionario dipende. Quindi la consulta ha portato avviso, che eccettuato soltanto qualche caso in cui concorrono particolari circostanze, il soldo de'funzionari traslocati non abbia a soffrire deduzione alcuna pel tempo necessario al viaggio da definirsi dal ministro rispettivo, conformemente ai regolamenti.

Ora avendo io umiliato il tutto a Sua Maestà il Re (nostro signore) nel consiglio ordinario di stato de' 13 del corrente, la Maestà Sua si è degnata uniformarsi all'avviso dato dalla consulta, ordinando però che, in tutti i casi, riguardo al tempo che il ministro giudicherà necessario pel viaggio debba rimanere salva sul soldo del funzionario traslocato, la indennità a colui che lo rimpiazza, fatto calcolo del soldo istesso per lo intero mese.

Nel real nome le comunico, signor procurator generale, questa sovrana decisione per norma e governo di cotesta gran corte dei conti.

— 2341 —

Reale Rescritto del 25 settembre 1835 partecipato dal ministro delle finanze col quale si autorizza il presidente della cassa dei privati ad ammettere la pignorazione di gioie fino al valore di ducati cento senza che il pegno sia garentito da cambiale.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto de' 16 dello andante, la Maestà Sua si è degnata permettere per le considerazioni ivi esposte, che sia accordata la facoltà al presidente della cassa de' privati di far pegnorare in quel banco le gioie e le pietre preziose ammesse da' regolamenti, sino alla somma di ducati cento, senza che il pegno sia garentito da cambiale, ferme rimanendo però di doversi i pegni valutare dai tre orefici, per l' oggetto destinati per tre quinti di meno del valore effettivo restando in pieno vigore lo stabilito col real decreto del 12 febbraio 1832 pe' pegni al di là di ducati cento.

Nel real nome le partecipo quindi, signor reggente, siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 2342 —

Reale Rescritto del 30 settembre 1835 partecipato dal ministro delle finanze che stabilisce le norme fondamentali sulla costruzione de' muri a secco ne' casi di coltura di terreni in pendio.

D. Gaetano Volpicelli, ed i fratelli D. Antonio, e D. Martino Savarese chiesero il permesso di dissodare e diboscare due selve cedue che posseggono in Vico Equense, una di quindici moggia detta Fontana Torretta, l'altra di moggia quattro detta Orto piccolo. Ed il consiglio forestale in seguito delle verificazioni eseguite ai termini della legge, ed atteso il pendio del suolo di circa gradi ventuno, opinò accordarsi il chiesto permesso, a condizione che il terreno

fosse ridotto a ripiani colla inclinazione in dentro, rivestiti di muro a secco.

In questa occasione sono stati dal consiglio di ponti e strade esaminati i rapporti fra i muri in fabbrica, ed i muri a secco il modo di congegno delle pietre a nudo, e le ragioni le quali questi muri a secco detti *macerie* facciano talvolta ai muri di fabbrica preferire.

Laonde il consiglio di ponti e strade, fatta de'muri a secco la descrizione, e della loro utilità, principalmente per la filtrazione delle acque, ha dichiarato che per la costruzione de'muri a secco si debbano le seguenti regole osservare.

1. Che ogni maceria sia piantata su di una base di solida terra o di roccia bene spianata e messa a livello.

2. Che la maceria o muro a secco abbia una spessezza proporzionata all'altezza ed alla qualità del terreno che deve sostenere.

3. Che la costruzione si esegua a strati orizzontali ben ispianati con la faccia interna portata a piombo, e la faccia esteriore a scarpa.

4. Che vi sieno impiegate pietre di spacco, e non già rotolate o arrotondite.

5. In fine che le pietre di spacco sieno portate in piano e bene assettate, e fermate le une sulle altre, senza che per tale assetto si adoperi nella loro costruzione terra per tramezzo, dovendo la stessa essere sempre esclusa dal corpo della maceria.

Or la consulta de' reali domini di qua del faro, da Sua Maestà incaricata dell'esame dell'affare, ha trovato giusto e regolare il suggerito espediente di far circondare le due mentovate selve di muro a secco colla inclinazione in dentro, e quindi ha opinato che con questa condizione possa Sua Maestà (D. G.) la chiesta dissodazione permettere; ed è stata la consulta di avviso che il mentovato parere del consiglio di ponti e strade, e delle acque e foreste riguardante una determinazione generale per la costruzione de' muri a secco sia ritenuto come principio regolatore in tutt'i casi simili.

Ed avendo il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato de'27 settembre approvato l'avviso della consulta, da eseguirsi sotto la risponsabilità degli agenti forestali, e culla vigilanza dell'intendente, nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 2343 —

Circolare del 21 ottobre 1835 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che in tutti i casi ne'quali i funzionari civili ottengono congedo con soldo, purchè non sia dovuta indennità ai supplenti, la tesoreria generale non potrà fare ritenuta a carico de'titolari.

Dal ministro delle finanze mi viene comunicato il seguente real rescritto colla data del 28 dello scorso settembre:

» Nel consiglio ordinario di stato de'22 corrente ho umiliato a Sua Maestà il Re, nostro signore, la quistione insorta, se il ducato al giorno che il regolamento annesso al real decreto de'6 novembre 1821 accorda a colui, il quale supplisce un segretario generale d'intendenza, debba formare una economia della tesoreria generale ne'casi in cui tale indennità non siasi pagata, perchè non decorsi i due mesi, donde deve principiare, e si trovi intanto al segretario generale in congedo accordato il godimento del soldo.

» E la Maestà Sua nell'alta sua saggezza ha considerato che lo spirito della massima contenuta nel succitato regolamento di togliersi dal soldo del titolare in congedo un ducato al giorno, per darsi a colui che lo rimpiazza sia stato quello di non assoggettare la tesoreria generale ad un duplicato pagamento, nel caso che il congedo venga accordato col godimento del soldo, e che perciò quando non sia dovuta la detta indennità al supplente, per essere le di lui funzioni nel periodo de'primi due mesi, non debba neppure la ritenuta esercitarsi a carico del funzionario rimpiazzato.

» Quindi si è degnata ordinare, conformemente al parere dato dal consiglio di tesoreria nella sessione de' 17 aprile ultimo, che in tutti i casi i funzionari civili ottengono permesso col godimento degli averi, semprechè non sia dovuta alcuna indennità a' rimpiazzanti, la tesoreria generale non dovrà neanche praticare ritenuta a carico de'titolari.

» Vuole però la Maestà Sua che una tale norma abbia effetto da oggi in avanti, senza potersi rivenire sul passato e senza essere permesso di reclamare per tutto ciò che si è praticato dal 1816 sin'oggi, eccezione fatta soltanto pel segretario generale dell'intendenza di Principato ultra cavalier Minutolo, il quale ha dato motivo alla quistione, ed al quale la tesoreria generale pagherà il soldo per intero, come gli fu sovranamente accordato per congedo che ottenne nello scorso anno.

Le partecipo tutto ciò per sua norma ed intelligenza.

— 2344 —

Ministeriale de' 24 ottobre 1835 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale civile in Avellino, sul dubbio se convenisse il deposito preventivo dell' ammontare delle indennità a' giudici di circondario per apposizione o rimozione de' suggelli.

Ho letto il di lei rapporto da' 23 dello scorso mese per lo deposito preventivo in cassa pubblica dell'ammontare per approssimazione delle indennità spettanti a' giudici di circondario per apposizione e rimozione de'suggelli.

Non pare che convenisse accogliere questa proposizione.

Incontreremmo tutti gl'inconvenienti enunciati nella circolare de'14 agosto ultimo; il deposito anzi nella pubblica cassa annunzierebbe certa diffidenza del magistrato, lo che mal risponde alla dignità del suo carattere.

— 2345 —

Circolare del 27 ottobre 1835 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che nei certificati di povertà relativi alle spese di giustizia deve dichiararsi, che gl'individui non posseggono immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di ducati sei.

Tra le condizioni richieste, onde riputarsi un individuo povero ne'casi prescritti dal decreto de'13 gennaio 1817 e da altri regolamenti sulle spese di giustizia, vi è quella indicata dall'articolo 1 del decreto de'21 settembre 1818 cioè il non essere portato ne'pubblici registri, come contribuente al di sopra di ducati sei.

Or l'amministrazione generale del registro e bollo ha manifestato, che non di rado si sperimenta, che l' individuo a di cui favore si rilascia il certificato di povertà sebbene non sia portato su'ruoli fondiari, pure o per eredità, o per acquisto è possessore d'immobili intestati tuttavia a'passati proprietari, per non essersi ancora praticate le correlative mutazioni di quote, e che quindi non enunciandosi tale circostanza nel certificato, ne risulta un grave pregiudizio agl'interessi fiscali.

A togliere dunque siffatto inconveniente è d'uopo, che nei certificati di povertà, e de' quali è parola, si dichiari che l' individuo tanto nel suo nome, che sotto il nome di altri non sia contribuente al di sopra di ducati sei, ossia non possegga immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di tal somma.

Ella comunicherà ciò a'sindaci che sono chiamati a rilasciare i certificati; perchè vi si uniformino esattamente, sotto la loro risponsabilità, ferme rimanendo le altre condizioni onde ammettere la povertà, designata nella circolare de' 17 luglio 1822.

— 2346 —

Ministeriale dei 28 ottobre 1835 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se le piante topografiche che avessero a presentarsi in giudizio debbano essere bollate o registrate; e se, ammessa la idea del registro sulle medesime, se ne debba lasciare ad occasione della loro registrazione un esemplare al ricevitore.

Riscontro il di lei uffizio segnato nel 18 del passato mese.

Le nuovi osservazioni dell' amministrator generale del registro mi hanno dato l'opportunità di approfondire maggiormente la quistione sulla quale versiamo.

Or io ho osservato.

Che per la legge del 21 giugno 1819 debbono esser registrati tutti gli atti ridotti in iscritto, i quali possono servire di titolo o di pruova di dritti, o degli obblighi contratti da chicchessia.

Che per la legge de'2 gennaio 1820, debbono essere bollate, prima di essere scritte, tutte le carte da servire agli atti civili, e giudiziarî, e generalmente tutte le scritture in qualunque tempo avvenire possano essere prodotte in giudizio.

Che per la legge istessa debbono essere bollate dopo scritte, tutte quelle carte, che sebbene non vi fossero soggette di loro origine, si vogliano produrre in giudizio, o depositare presso qualunque uffiziale pubblico.

Che, secondo la diffinizione legale, per *atto* intendesi uno *scritto*, il quale provi essersi detta, fatta, o convenuta una cosa, ch'è ciò che i Romani chiamavano *istrumentum*.

Che però una pianta topografica altro non sia, giusta il linguaggio di architettura, che la proiezione orizzontale del rilievo.

Che quindi nel rapporto della diffinizione dell' atto non può essere compresa nella categoria degli atti, e d'altronde in essa disegno avvertesi e non scrittura.

Che la pianta sia bensì un lavoro di arte.

Che i lavori di arte allorchè debbono essere esibiti in giudizio, non possono e non debbono per legge essere bollati e registrati.

Che per verità sarebbe assurdo, per non dir altro, che una statua, un quadro per cui vi abbia controversia in giu-

dizio, se debbano esporsi, agli occhi de' magistrati, sieno sottoposti al bollo.

Che l'adempimento di queste formalità nella specie non corrisponderebbe in alcun modo al fine di loro destinazione.

Che una pianta di per se sola non costituisce titolo o pruova, servendo solo, com'è stato detto poc'anzi, a presentar ciò che di materiale esiste nella situazione de' luoghi.

Fondato su queste considerazioni, pare che le piante, delle quali trattasi, in generale, sieno oppur no in rilievo, non debbano essere nè bollate nè registrate.

Quando anche il bollo ed il registro potessero aver luogo per le piante topografiche, locchè io non ammetto, neanche reggerebbe la opinione dell'amministrazione generale.

La legge vuole le copie delle scritture private che contengono obbligazioni bilaterali od unilaterali, secondochè altra volta è stato dimostrato, e come chiaro risulta dall'articolo 66 della legge sul registro. Le piante geometriche nulla hanno di comune con questa specie di scritture. La legge vuole le copie delle scritture privata, ossia di quelle che emanano esclusivamente da privati.

Gli architetti, gl' ingegneri, e gli agrimensori non sono assolutamente privati, essendo autorizzati dalla potestà suprema all'esercizio della loro professione, ed essendo nelle circostanze mandatari dell'autorità giudiziaria.

La copia delle scritture private presso i ricevitori sta anche alla possibilità di conseguirne la copia previo l'ordine del magistrato.

Nell' ipotesi non potendosi avere la copia dall'amministrazione generale del registro, nel che è convenuto lo stesso amministratore generale, manca ogni oggetto della dichiarazione che si vuole dall'amministrazione istessa.

Può immaginarsi nella legge, come altra volta ho detto, un precetto senza che sia diretto ad alcun fine, e senza alcuno plausibile motivo? Il motivo poi assunto per l'aumento della consumazione della carta di bollo non pare potersi prendere in considerazione, mal convenendo alla dignità ed alla giustizia del governo.

D'altronde il governo nelle sue disposizioni, in fatto di tributi, non può avere che un linguaggio chiaro, positivo, preciso. I modi dubbiosi ed equivoci non gli appartengono, ne gli possono appartenere.

Neanche plausibile sembra la idea che vuol desumersi dal principio del così detto controllo. Il dritto per le scritture private è fisso, e quindi il riscontro cui si appella l'amministratore generale non può avere alcun utile ed effettiva conseguenza.

Prego vostra eccellenza valutare nella sua saviezza queste mie osservazioni, e manifestarmi gli ulteriori suoi divisamenti, che mi auguro adesivi alle mie idee.

— 2347 —

Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che l'essere stato decurione non impedisce ad un individuo di poter essere nominato a due cariche comunali sussecutive e che l'esercizio di due trienni delle cariche di sindaco, eletto ed aggiunto, qualunque ne sia stata la durata portano di dritto a colui che le ha disimpegnate un riposo a' termini della legge.

In seguito del principio stabilito col real rescritto de' 22 giugno 1826 di non potere i decurionati dopo due trienni di esercizio nominare un individuo ad una carica terza, ma doverlo lasciare in riposo per un intero triennio, o biennio, secondo l'ultima carica esercitata; è stato promosso il dubbio se le funzioni di decurione debbano entrare in calcolo nel favore accordato dal real rescritto, e se basti lo aver esercitato due cariche in continuazione, ovvero si richiegga lo elasso di due trienni di esercizio, per godere dell'interstizio di riposo. Richiesta la consulta di sovrano comando a dare il suo avviso in proposito, la medesima :

1. Per quanto riguarda le funzioni di decurione, ha considerato, non essere comprese tra quelle cariche comunali, delle quali parla l'articolo 131 della legge del 12 dicembre 1816, circa le norme per la rielezione di sindaco, eletto, ed aggiunto; e quindi ha portato avviso, che gli anni di servizio prestati dal decurione non entrano nel calcolo di quelli, in cui non può essere impiegato nella qualità di sindaco, eletto, ed aggiunto, di tal che l'essere stato decurione non impedisce di poter esser essere nominato in due cariche comunali sussecutive;

2. Per ciò che riguarda poi il secondo quesito, ha rilevato venir il medesimo risoluto essenzialmente dalle disposizioni contenute nel citato real rescritto, e quindi se uno abbia esercitato una carica comunale, e poscia per requisiti voluti dalla legge rieletto nella stessa, o per effetto del disposto nel citato real rescritto trasportato in altra carica, comunque non abbia consumato l'intero sessennio nell'esercizio di entrambe, o che il periodo di alcuna di esse sia biennale, o per qualunque altra circostanza, non sia dato ai decurionati di poterlo nominare ad una terza carica; doverlo bensì lasciare in riposo per un triennio, o per un biennio, secondo l'ultima carica esercitata. Avendo perciò nel consiglio di stato ordinario de' 19 corrente umiliato a Sua

Maestà l'avviso emesso sull'oggetto dalla consulta generale; la Maestà Sua si è degnata prescrivere :

Che ai termini dell' articolo 131 della legge de' 12 dicembre 1816, l' esercizio della carica di decurione, per quanto tempo sia durato, non forma titolo di esenzione alla carica di sindaco, eletto, ed aggiunto ;

Che a' termini dello stesso articolo la durata dell'esercizio della carica di sindaco, eletto, ed aggiunto, generalmente circoscritto ad un triennio, potendo essere anche di minor tempo, l'espressione di due trienni usata nel rescritto de' 28 giugno 1826, debba avere la stessa intelligenza, e che in conseguenza l' esercizio di due delle tre cariche enunciate nel suddetto articolo 131, ancorchè abbiano avuto una durata minore di due trienni, porta di dritto un riposo a'termini della detta legge.

Nel real nome le partecipo tali sovrane determinazioni per l'uso corrispondente, che ne risulta.

— 2348 —

Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che sono applicabili per le significhe che si pronunziano dai consigli d' intendenza le disposizioni dell' articolo 20 del real decreto de' 2 febbraio 1818 circa gl' interessi delle somme significate e le ammende.

Surto il dubbio, se i contabili significati da'consigli d'intendenza debbono essere condannati agl' interessi sulle somme significate, e da qual' epoca ; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 9 corrente si è degnata prescrivere, che l' articolo 20 del real decreto de' 2 febbraio 1818 relativo al rendimento de' conti presso la gran corte de' conti di coloro che riscuotono denaro regio, ed amministrano fondi regi, e dei reali stabilimenti, concepito ne' seguenti termini, ed il procedimento adottato a tal riguardo dalla stessa gran corte, circa l' epoca dalla quale la condanna agl' interessi debba decorrere, siano pure applicabili a' giudizi dei conti presso i consigli suddetti.

» Ne' casi di omessione totale, o di diminuzione di un articolo d' introito, non che di soppressione, di esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, il contabile sarà condannato al pagamento della somma principale, e degl' interessi sulla medesima alla ragione del 6 per 100, e pagherà inoltre a titolo di ammenda una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo ; salvo in caso di sottrazione dolosa le pene sanzionate dalle leggi comuni.

» Le ammende pronunziate contro un contabile sono dovute anche da' loro eredi, al pari che la somma principale, e gl' interessi.

Nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione pel suo esatto adempimento.

— 2349 —

Circolare del 28 ottobre 1835 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno ulteriori disposizioni per la redazione delle narrative.

La mia circolare segnata nel 25 passato mese di luglio rilevò l' importanza delle narrative, e richiamando al esatta osservanza l' articolo 367 del regolamento di disciplina in vigore sulla loro redazione, alcune norme quasi pratiche vi aggiunse per rimuovere ogni abuso di coteste redazioni. Quindi la circolare vietò la inserzione intera degli atti e documenti, e vietò pure il metodo invalso di aversi come inserito nelle narrative alcun atto o documento. Or nel fine di prevenire che queste disposizioni soffrano la menoma alterazione, trovo opportuno stabilire.

1. È vietato a' cancellieri rilasciare spedizioni, copie autentiche di sentenze o di decisioni, per le quali vi abbiano narrative, che contengano iscrizioni di atti o documenti, o ritengano come inserito il tenore degli uni e degli altri.

2. I cancellieri, a'quali sieno esibite da'patrocinatori delle narrative co' difetti pocanzi enunciati, dovranno presentarle immediatamente a' presidenti de' rispettivi collegi, ed attenderne le convenienti disposizioni sia per la correlativa rettificazione delle narrative istesse, giusta gli stabilimenti in vigore, sia per qualunque altro oggetto.

3. Le narrative irregolarmente formate non potranno essere restituite a' patrocinatori. Dovranno bensì essere passate agli agenti del pubblico ministero per provocarsi da' medesimi contro i patrocinatori trasgressori le misure disciplinari in conformità dell'articolo 370 del regolamento anzidetto.

4. Gli agenti del pubblico ministero ad occasione della loro vidimazione alle spedizioni, o copie autentiche delle sentenze, o decisioni porteranno la loro speciale attenzione sul modo, col quale si trovi eseguita in generale la redazione delle narrative, e ciò per l' oggetto indicato nel fine del numero precedente.

Elleno cureranno che queste nuove prescrizioni sieno esattamente eseguite. Disporranno altresì che copia di questa circolare rimanesse affissa nelle cancellerie de' rispettivi collegi.

— 2350 —

Circolare de' 23 dicembre 1835 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali presso le gran corti e tribunali civili ed ai presidenti de' tribunali di commercio, sul dubbio se gli atti giudiziari o notariali passati in questi reali domini occorressero di speciale legalizzazione per la loro esecuzione ne' reali domini oltre il faro, e viceversa.

Un conservatore d'ipoteca ne' reali dominî oltre il faro erasi ricusato ad iscrizione ne' suoi registri per giudicati emessi da un tribunale civile in questa parte del regno, per lo motivo che le spedizioni di questi giudicati all'uopo presentate mancassero della legalizzazione del presidente del collegio alla firma del cancelliere, la sottoscrizione del presidente del collegio alla firma del cancelliere dover essere riconosciuta da me, e la mia firma dovess'essere assicurata da legalizzazione del ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia. Informato di questa pretensione, io vidi che la medesima riportavasi ad un principio assai più generale, se i giudicati cioè e gli atti notariali passati in questi reali dominî occorressero delle legalizzazioni suddette per la esecuzion loro in Sicilia, e viceversa. All'uopo osservai.

Che per l'articolo 637 delle leggi di procedura civile i giudicati profferiti e gli atti stipulati nel regno sono mandati ad esecuzione in tutto il regno, senza bisogno di altro *visto* od ordine, anche allorquando la esecuzione debba aver luogo fuori della provincia o valle a cui si estende la giurisdizione del tribunale che ha sentenziato, o fuori di quel territorio in cui sono stati celebrati.

Che a ragion di questo articolo è esclusa affatto ogni idea di legalizzazione:

Che l'autenticità di un atto non dipende dalla legalizzazione della firma dell'ufiziale pubblico dal quale emana, bensì dal carattere, dalla competenza dell'uffiziale, e dall'adempimento delle formalità intrinseche od estrinseche che la legge richiede.

Che tra queste formalità non vi ha, per gli atti de' quali trattasi, l'adempimento delle legalizzazioni.

Che così il sistema di doversi legalizzare la firma apposta a cotesti atti prima della loro esecuzione non è in alcuna disposizione delle leggi in vigore.

Che d'altronde questo sistema, mentre non sarebbe di alcuna utilità, intralcerebbe, e ritarderebbe immensamente la esecuzione degli atti e delle sentenze.

Che la mancanza della legalizzazione, anche quando fosse

richiesta, non è di per se stessa capace d'impedire la esecuzione dell'atto, spettando solo alla parte interessata, quando ne fosse il caso, di provocare dal magistrato le corrispondenti disposizioni.

Che il decreto de' 4 luglio 1817 riguarda un tempo precedente alle leggi attuali, e nel quale questi reali domini, e quelli oltre il faro erano regolati da diverse leggi.

Che pel rescritto de' 13 agosto dal medesimo anno 1817 fu sospesa la esecuzione del decreto anzidetto.

Che pe' chiarimenti raccolti non si è mai richiesto in questi reali domini dopo la pubblicazione delle leggi di procedura civile e per la esecuzione di sentenza od atti passati in Sicilia che le correlative spedizioni fossero munite di alcuna speciale legalizzazione.

In conseguenza di queste osservazioni, interessai il ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia onde venisse rimosso l'opposto ostacolo, così nella specie ricordata, come in ogni altro caso di esecuzione.

Questo ministro mi ha manifestato dietro i riscontri a lui pervenuti dal luogotenente generale in Palermo, che la osservanza tenuta in que' reali domini dopo le nuove leggi è conforme a quella di sopra enunciata in questa parte del regno, di darsi cioè esecuzione agli atti in discorso, senzachè per la verità della firma abbisognasse la legalizzazione ministeriale, dovendosi tener fermo il disposto del cennato sovrano rescritto de' 13 agosto 1817: mi ha pure aggiunto aver diretto suo uffizio al luogotenente generale per rimuoversi l'ostacolo che avea frapposto il conservatore d'ipoteche alla iscrizione.

Partecipo ciò alle signorie loro per intelligenza e regolamento sì del loro pubblico ministero come de' rispettivi collegi, e de' funzionari che da' medesimi dipendono.

— 2351 —

Reale Rescritto del 9 gennaio 1836 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia col quale si prescrive che la gran corte de' conti non può emettere deliberazioni sui dritti di pensioni che possono competere agl'impiegati priachè non si presentasse il caso alla liquidazione.

Avendo D. Francesco Urbano uffiziale di carico di questa real segreteria e ministero di stato domandato di dichiararsi che lo intervallo per lui decorso senza godimento di soldo dal 25 gennaio 1813 epoca della sospensione della soprintendenza generale delle strade, in cui egli allora serviva, al 14 agosto 1815, quando rientrò al godimento del soldo in cote

sto ministero, non formi nel computo degli anni di suo servizio interruzione de' 26 novembre 1834 di cui vostra eccellenza rimise la copia con rapporto de' 12 febbraio del caduto anno, segreteriato n. 416; considerando che nello articolo 3 del real decreto de' 25 gennaio 1823 è contemplato come operativo d' interruzione di servizio il solo caso della dimissione e della riammessione; che non per questa causa, ma per essere stata soppressa la suddetta soprintendenza cessò Urbano di godere il soldo; che per essere stata da Sua Maestà dichiarato, nell' atto stesso di scioglierlo da quel servizio, che lo avrebbe all' opportunità considerato in altro impiego, come poi infatti avvenne, debba egli in quello intervallo esser riguardato come in attenzione di destino secondo il principio da Sua Maestà benignamente adottato in casi simili; che in conseguenza di tal principio si son fatti simili intervalli comprendere nel calcolo degli anni di servizio, anche per quelli il cui impiego cessato, era di sua natura temporaneo, dovrebbe ciò con più ragione aver luogo pel ricorrente, il cui impiego sospeso era dalla classe de' permanenti, e che per tutte queste ragioni non può quell' intervallo essere per lui considerato come interrompente il corso del suo servizio; è stata di avviso che la domanda del ricorrente come regolare, e ben fondata meritar possa la sovrana accoglienza. Sua Maestà cui ho ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 10 del corrente, si è degnata dichiarare che terrà in benigna considerazione le ragioni adottate dalla gran corte de' conti, e gli esempi che si allegano, allorchè sarà il caso di doversi liquidare la pensione di giustizia, ordinando nel tempo stesso che la gran corte de' conti sia d'oggi innanzi vietata di emettere simili preventive deliberazioni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2352 —

Circolare del 12 febbraio 1836 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si sostituiscono le carte di passaggio a quelle di sicurezza ed ai passaporti per girare il regno.

Sua Maestà il Re, nostro signore, ne' suoi viaggi per gli Abruzzi e le Puglie ebbe occasione di osservare, che il regolamento de' 30 novembre 1821, intorno alle carte di sicurezza e passaporti per girare nel regno, pur troppo inceppata il traffico de' suoi sudditi, e ritardava le interne comunicazioni, per cui nell' ascolto del suo cuore mi ordinò di provvedervi.

In adempimento quindi del sovrano comando, e dopo aver intesi gl' intendenti delle provincie, e seco loro discussa la cosa, ha umiliato a Sua Maestà la nuova ordinanza di polizia, di

cui annesso le trasmetto un esemplare, colla quale sono abolite per ora le prime, e si accorda un'agevolazione nel sistema dei secondi. Dal primo aprile, come apparisce dal regolamento, ogn'individuo dovrà munirsi per girare fuori la provincia di una carta che chiamerassi di passaggio, la quale valerà per la durata di tre mesi, e sarà rilasciata per maggior facilitazione ne'capi luoghi di provincia dagl'intendenti, in quei di distretto da' sottintendenti, e negli altri comuni da' sindaci col visto del regio giudice del circondario. Verrà data *gratis* ai pastori, a' bracciali, agl' indigenti, e col pagamento in provincia di grana 40 pe'nobili, proprietari, negozianti, persone di civil condizione, e di grana 20 pe' contadini, vetturali, artigiani, ed altri della bassa classe. Niuna innovazione ho creduto dover apportare al metodo in vigore de' passaporti per l'estero, poichè in nulla gravoso, quantevolte da' bassi agenti di polizia non commettansi atti abusivi. Col venturo corriere le trasmetterò un numero sufficiente di carte di passaggio stampate, ond'ella possa provvederne i sindaci, dovendo il nuovo regolamento essere in vigore, come dissi, dal primo del prossimo aprile. Io non imprendo a darle delle istruzioni per lo adempimento di esso. Ad un esperto e sagace amministratore non isfuggiranno gli obblighi che gli competono di somma vigilanza, ed oculatezza per fare in modo che un tal atto di pubblico vantaggio, col quale si agevolano non poco le trattazioni commerciali, e si svincolano il traffico, le comunicazioni tra provincia e provincia, e tra queste e la capitale, non sia per alterare menomamente la tranquillità, che dopo tante cure siamo giunti ad ottenere; val quanto dire, non sia il novello sistema per indebolire, o contrariare quella vigilanza tanto necessaria al cennato scopo.

ORDINANZA

Il ministro segretario di stato della polizia generale prescrive quanto segue.

TIT. I. Disposizioni generali.

ART. 1. Le carte di sicurezza ordinate col regolamento de' 30 novembre 1821 sono abolite in tutt'i reali domini al di quà del faro.

2. Le carte di permanenza e di soggiorno prescritte col succennato regolamento sono egualmente abolite, eccetto in Napoli, e provincia.

3. Ai passaporti per lo interno del regno sono sostituite

le carte di passaggio, servendo i passaporti soltanto per l'estero.

4. Il sistema de'passaporti per l'estero rimarrà tal quale ora trovasi.

5. Chiunque darà alloggio ad un individuo sia forestiero, sia regnicolo, dovrà a' termini de' regolamenti in vigore fra le ore 24, e prima della di costui partenza manifestarlo in Napoli a' commissari de' quartieri, in provincia all' autorità locale di polizia.

TIT. II. Delle carte di soggiorno per Napoli e provincia.

6. Gli estranei ed i regnicoli che si recheranno nella capitale, o ne'comuni della provincia pervenienti da paesi esteri, o dalle provincie, dovranno provvedersi della carta di soggiorno.

7. Per ottener tal carta gli stranieri avranno l' obbligo nello spazio di due giorni di esibire alla prefettura di polizia di Napoli l' attestato di ricognizione della loro sudditanza, da rilasciarsi dalle rispettive legazioni, come pure giustificare l'oggetto della loro dimora nel regno, ed i mezzi di sussistenza, presentando all'uopo la garantia di soggetti ben veduti della polizia. Sono eccettuate da tale obbligo le persone che per l'alto loro grado portano seco la guarantia di notorietà nel pubblico, e presso il real governo.

Que' forestieri poi che non potranno, o non vorranno a tanto adempire, verranno astretti ad andare via dalla capitale, e dal regno.

8. I regnicoli che giungeranno dall' estero, o dalle provincie per ottenere la carta di soggiorno, dovranno nell'intervallo di ore 24 dal di loro arrivo presentarsi alle autorità di polizia menzionate nel precedente articolo, ed esibire la carta di passaggio, o il passaporto di cui sono muniti, dichiarando il motivo della venuta, e la durata della dimora. Dovranno inoltre dimostrare i mezzi legittimi di sussistenza, a porgere ogni altro schiarimento, che potrà esser necessario.

9. Le carte di soggiorno saranno della stessa forma di quelle attualmente in vigore. Verranno rilasciate in Napoli da' commissari de'quartieri col visto del prefetto di polizia, e ne'tre distretti della provincia dalle autorità locali di polizia col visto dell'intendente.

10. La durata delle carte di soggiorno è stabilita a mesi due.

11. Sono esenti dall'obbligo di provvedersi della carta di soggiorno le persone addette al corpo diplomatico, e con-

solato delle potenze estere; come altresì i funzionari e gl'impiegati con real decreto.

12. Sarà esatto per le carte di soggiorno lo stesso dritto che attualmente pagasi.

TIT. III. Delle carte di passaggio per l'intero regno.

13. La carta di passaggio è necessaria:

1. A tutti i regnicoli che dalle provincie rispettive vorranno condursi in altra provincia, o nella capitale;

2. A tutti gli abitanti della capitale, e provincia di Napoli per viaggiare in altre provincie. Questi due articoli sono comuni anche agli esteri.

14. Avranno tali carte di passaggio la durata di tre mesi, e porteranno la indicazione del nome, cognome, patria, e condizione, non che i connotati degl'individui che ne saranno latori.

15. Verranno in Napoli rilasciate dal prefetto di polizia, e ne' capo-luoghi di provincia e distretto dagl'intendenti e sottintendenti. Ma negli altri comuni lo saranno da' sindaci col visto del regio giudice del circondario.

16. Il dritto per le carte di passaggio è determinato pei nobili, proprietari, negozianti e persone di civil condizione a grana cinquantadue in Napoli e sua provincia, ed a grana quaranta nelle altre provincie. Pe'contadini, vetturali, artigiani, ed altri della bassa classe a grana venti indistintamente in Napoli e provincia.

Sono esenti dal pagamento di un tal dritto i pastori, i bracciali e gl'indigenti. Sarà specificato nella carta di passaggio che si rilascia *gratis*.

17. Le carte di passaggio dovranno farsi vistare dalle autorità di polizia:

1. Nel giungere al luogo per lo quale la carta è stata accordata;

2. Nel ripartire da ivi, indicandosi il comune ove il latore si dirige;

3. Nel corso del viaggio dimorando per più di ore ventiquattro in un comune intermedio.

TIT. IV. Delle contravvenzioni.

18. I tragressori alle presenti disposizioni saranno puniti colla prigionia di uno a dieci giorni, ed in caso di recidiva vi sarà aggiunta l'ammenda di polizia di 5 a 15 carlini per le provincie, e di dieci e trenta carlini per Napoli.

19. Il prefetto di polizia per la capitale, gl'intendenti per

le provincie, ed i sottintendenti della provincia di Napoli avranno cura di far rimanere eseguite le disposizioni del presente regolamento, il quale avrà il suo effetto dal 2 del venturo mese di aprile.

— 2353 —

Ministeriale de' 12 marzo 1836 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se siano soggette al registro le ordinanze del presidente per la comunicazione delle carte al pubblico ministero, e per la destinazione de'giudici relatori sopra affari da spedirsi in camera di consiglio.

Il proccuratore del Re presso il tribunale civile in Cosenza mi ha riferito che quel ricevitore abbia preteso di sottoporre alla formalità del registro le ordinanze del presidente per la comunicazione delle carte al pubblico ministero e per la correlativa destinazione del relatore sopra affari da spedirsi in camera di consiglio.

Quel direttore de' rami riuniti è concorso nelle medesime idee del ricevitore.

Io non so intendere in qual modo abbia potuto elevarsi cotesta pretensione. Presso niuno de' collegi le ordinanze delle quali è parola hanno mai subito la formalità del registro. Nè potevano coteste formalità subire, chè l'articolo 16 numero 21 della legge del 21 giugno 1819 ne le dispensa espressamente. Aggiungasi che tali ordinanze sono di mera economia, tenendo al servizio interno del collegio, non già alle forme di procedura od al merito delle cause. In fine costituiscono una parte integrale delle deliberazioni che nelle specie sono rese da' tribunali civili.

Io prego l'eccellenza vostra di valutare nella sua saviezza queste idee, ed esser compiacente dare gli ordini perchè gli agenti del registro si uniformino alla legge, e non pongano innanzi pretensioni irregolari ed abusive.

— 2354 —

Reale Rescritto del 12 marzo 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni a regolare i conti dei depositi giudiziari e volontari in Sicilia.

Con tre consecutivi rapporti dei 30 novembre, 24 dicembre e 18 gennaio ultimi dando conto vostra eccellenza come in adempimento del sovrano rescritto dei 2 settembre 1835 trovansi già alzati in banco due conti a parte del tesoriere generale l'uno cioè de' depositi giudiziari, amministrativi e

volontari, e l'altro de' depositi, che stanno in luogo di cauzioni per impieghi, e per altre cause di regio interesse, ha fatto conoscere due dubbi sorti al menzionato tesoriere generale, il primo sul modo onde conciliarsi nelle casse dei ricevitori generali e distrettuali la tenuta degli stessi conti a parte con l'obbligo, ch'essi hanno di fare mensilmente cassa netta, obbligo che impedendo ad essi di ritenere nelle loro casse gli introiti dei depositi al di là di un mese potrebbe renderli inabili alle restituzioni, se questi fossero in somma maggiore degli introiti dello stesso mese, in cui sono ordinati, senza poter ricorrere a delle sovvenzioni su fondi propri della tesoreria; il secondo se le indennità agli agenti della percezione, ai ricevitori dei reali domini ed ai capitani d'arme pei versamenti di tali depositi, debbano continuare a carico della tesoreria o pure scemarsi dal fondo dei rispettivi depositi a danno degli interessati.

Sua Maestà a cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato dei 7 del corrente tenuto in Capodimonte, uniformandosi sul primo dubbio al divisamento del tesoriere generale si è degnata approvare, che si permetta da ora ai ricevitori generali e distrettuali di supplire alla mancanza degli introiti dei depositi cogli introiti della tesoreria generale convalidandone i conti per questa parte di esiti con dei certificati ordinati dai rispettivi controlori da valere come valore per numerario, restando poi a cura del tesoriere generale in vista delle particolari contabilità, di aggiustarne mensilmente i conti stabiliti in banco ai termini del succennato rescritto dei 2 settembre 1835 e chiedere l'autorizzazione del supplemento a farvisi dagli introiti generali della tesoreria ove le somme esistenti in tali conti fossero minori del dippiù localmente supplito.

In quanto al secondo dubbio si è la Maestà Sua compiaciuta ordinare, che la spesa per le suddette indennità sia a carico del fondo stesso dei depositi, e sugli avanzi disponibili; al quale oggetto vostra eccellenza prenderà conto, e riferirà sul destino, che hanno i depositi per multa nei casi, che la suprema corte di giustizia rigetta il ricorso ai termini dell'articolo 595 delle leggi di procedura ne' giudizi civili.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 2355 —

Reale Rescritto del 12 marzo 1836 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si dichiarano abilitati i possessori delle abolite tratte sulle vettovaglie di Trapani, Alcamo, Castellammare e Mazzara, e delle segrezie di Castrogiovanni a presentare i loro titoli nella gran corte de' conti non ostante la perenzione del termine.

Sua Maestà cui ho rassegnato il rapporto di vostra eccellenza dei 21 dello scorso gennaio, finanze, 3. carico n. 214, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 7 del corrente, tenuto in Capodimonte di abilitare i possessori delle abolite tratte sulle vettovaglie di Trapani, Alcamo, Castellammare, e Mazzara, e delle segrezie di Castrogiovanni, dei quali è parola nella deliberazione di cotesta gran corte de' conti de' 23 febbraio 1835 e nelle quattro deliberazioni della commessione per la verifica dei titoli dei creditori dello stato in pari data de' 13 ottobre dello stesso anno, a presentare i loro titoli nella gran corte dei conti non ostante la percezione del termine per ottenere la liquidazione del compenso, giusta le istruzioni dei 19 mazo 1810 e si è compiaciuta altresì ordinare, che a titolo di abbuonconti si continui il pagamento, come per lo passato per soli sei mesi, entro i quali dovranno curare ess'interessati il compimento delle loro liquidazioni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2356 —

Reale Rescritto de 18 marzo 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale col quale non sono ammessibili i certificati dei commessi in mancanza di registri, ed altri documenti per valutarsi l'effettiva percezione di alcuni dritti appartenenti all'abolito officio di maestro notaio del senato di Palermo e che possa bensì ricorrersi al rivelo del 1811.

Avendo cotesta gran corte de'conti domandato norma su quali elementi, e giustificazioni valutare l'effettiva percezione di alcuni dritti appartenenti all'abolito officio di maestro notaio del senato di Palermo, che sebbene certi nella sostanza, non ha potuto il proprietario marchese di S. Antonino giustificarne la quantità sul modo stabilito dalle reali istruzioni de'17 marzo 1819; non altro esibendo in mancanza dei registri, e di altri validi documenti, che de'certificati de'commessi poggiati sui calcoli approssimativi, e proporzionati alla quantità do' negozi. Vostra eccellenza con rapporto de' 15 dello scorso ottobre, ripartimento delle finanze, 3 carico

n. 3856, ne ha provocato gli oracoli di Sua Maestà. Incaricata la consulta de' reali domini oltre il faro di discutere sull' oggetto, e di dare il suo avviso, ha osservato che le suddette istruzioni enunciando i mezzi di liquidazione non ammettono i certificati de'commessi, i quali altronde darebbero una latitudine troppo nociva a'reali interessi. ed è stata perciò di parere che nella liquidazione di cui trattasi si dovessero osservare le istruzioni ed i regolamenti in vigore, salvo che il Re nell' appoggio de'suoi pareri altrimenti non giudicasse.

— 2357 —

Reale Rescritto del 18 marzo 1836 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si risolve il dubbio se gli stati delle prestazioni variabili dovute alle prelature e badie di regio padronato debbono sottoporsi alla formalità del registro.

Con rapporto de' 31 gennaio scorso, manifestando vostra eccellenza il dubbio elevato dal direttore generale de'rami e diritti diversi se cioè gli stati delle prestazioni variabili dovute alle prelature, e badie di regio padronato, da compilarsi a' termini del regolamento approvato col decreto degli 11 ottobre 1833, dovessero sottoporsi alla formalità del registro, e nell' affermativa se dovessero registrarsi come strumenti pubblici, o come carte private: ha aggiunto che interrogato il regio procuratore generale presso la gran corte de' conti avea fatto osservare che niuna qualità di pubblici strumenti può attribuirsi agli stati o ruoli anzidetti, non derivando essi da alcun atto di pubblica autorità; che il registrarli come carte private arrecherebbe una perdita di tempo, ed una spesa; che, escludendo l' oggetto delle prescrizioni del cennato regolamento, potrebbero riuscir dannose a'titolari ed utili a' debitori delle prestazioni; che poteasi a tai ruoli più acconciamente attribuire le qualità di atti amministrativi, come quelli che sono espressamente ordinati dal regolamento affidato alla giurisdizione amministrativa degl' intendenti. Per locchè egli avvisavasi che riguardati si fossero come atti amministrativi, e si dovessero perciò fare esenti da registratura.

Conchiudeva l'eccellenza vostra il suo rapporto rimettendosi al parere del sudetto magistrato.

Avendo io ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 14 del corrente, tenuto in Capodimonte, si è la Maestà Sua degnata di approvare l'avviso del procuratore generale presso cotesta gran corte de' conti, cui si è l'eccellenza vostra uniformata.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2358 —

Reale Rescritto del 23 marzo 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni sulla discussione dei crediti antiquati.

Con rapporto del 31 dello scorso gennaro, numero 330, ha vostra eccellenza manifestato, che in conseguenza di proposizione della commessione pei crediti antiquati, Sua Altezza Reale il conte di Siracusa, mentre era luogotenente generale riflettendo, che se imbarazzo, complicazione, e disordine avrebbe recato l'andar singolarmente caricando agli agenti della percezione ciascuna partita di debito di cui dopo fatta la verifica si andassero mano mano stabilendo le quote, e le epoche certe di pagamento, nello estremo contrario si sarebbe caduto se si avesse voluto aspettare a ciò praticare quando fissate tutte per intero tali partite, fosse già il memento di doversi sciogliere la commessione, aveva trovato corrispondente allo spirito dell'art. 3 del real rescritto del 14 agosto 1833, col quale fu istituita la detta commessione, ed aveva perciò ordinato con decisione de 31 ottobre 1834, che senza ritardarsi il corso dell'esazione in ogni anno, e precisamente in epoca anteriore alla sottoscrizione delle obbligauze degli agenti di percezione si fosse dato conto al real governo di tutti quei crediti che fossero stati già transatti, o dilazionati, e dei quali si fosse stabilito il pagamento a periodi e tempi fissi, affinchè avesse il medesimo potuto prendere le convenienti risoluzioni per doversi o no comprendere nelle obbligauze da' percettori.

Avendo or la commessione, come parimenti deducesi dal succennato rapporto di vostra eccellenza, presentato diversi stati, da'quali rilevasi che tutte le partite liquidate, transatte, e dilazionate negli anni 1834 e 1835 ascendono ad once 10131 7 15, e che la quota da riscuotersi in conto delle stesse nell'anno 1836 ammonta ad once 1688 21 9, ha rinnovato le premure perchè sian dette partite date obbligansa agli agenti della percezione. E vostra eccellenza uniformemente allo avviso della commessione anzidetta ha proposto di potersene autorizzare la esecuzione in linea di modificazione al rescritto de'14 agosto 1833 con doversi dalla commessione proporre, non solamente la indennità da accordarsi per l'oggetto agli agenti della percezione per l'obbligo del versamento forzoso, che sin da ora verrebbero ad assumere, ma ancor la cauzione che dovrebbero gli agenti medesimi prestare a'termini del mentovato art. 2 del rescritto.

Avendo io tutto ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'21 del corrente tenuto in Capodimonte, si è degnata la Maestà Sua di approvare la proposizione di vostra eccellenza.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2359 —

Reale Rescritto del 29 marzo 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante taluni chiarimenti sulla sovrana risoluzione che approvò i conti di quella tesoreria generale.

Avendo io fatto presente a Sua Maestà i discarichi, e la dilucidazione appresiate a voce ed in iscritto da codesto tesoriere generale D. Cristofaro Pomar venuto espressamente qui in Napoli per ordine sovrano, sopra i quattro quesiti contenuti nel rescritto de'12 dello scorso dicembre, e sopra altri articoli de'quali venne fatto di entrare ancora in esame nel corso di quella discussione, ed avendole parimente umiliato quanto in proposito è stato da vostra eccellenza osservato ne'suoi diversi rapporti non che gli stati della tesoreria d'introito, e della scrivania di razione in dimostrazione della posizione effettiva degli introiti ed esiti della gestione del 1834 di cui è già terminato l'esercizio; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 7 del corrente si è degnata dichiarare che pe' chiarimenti avuti nel primo quesito rimane intesa di ciò che voleva spiegare il tesoriere generale con la espressione *introiti di netto*, cioè depurato dalle somme esatte per errore, e quindi restituite, ed inculca che per l'avvenire si dica apertamente tale depurazione, e si esprima la somma restituita.

Intanto siccome il tesoriere generale ha convenuto che per sapersi lo effettivo di ciascuno capitolo dello stato discusso bisogna togliere l'abuso introdotto da taluni direttori ed amministratori che sugli introiti dipendenti dalla rispettiva loro amministrazione fanno degli esiti che dovrebbero eseguirsi dal pagatore generale per mezzo di liberanza dalla regia scrivania di razione, locchè produce due inconvenienti l'uno dello effettivo e reale prodotto di ogni articolo, non potrà sapersi se non dopo regolarizzata la scrittura tra la tesoreria a la scrivania di razione, cosa che non si è fatta dal 1826 sino al 1834.

Che si sono dovute provocare le sovrane disposizioni, e che per lo stesso anno 1834 non è stata interamente eseguita nè pure in tutto il corso del 1833 l'altro inconveniente che gli esiti in tale modo fatti non hanno quella legittimità

che i regolamenti richiedono, così la Maestà Sua per togliere questo abuso, ed i disordini che ne derivano, e per dare un riparo agli anni scorsi de' quali sono chiusi gli esercizi, ha ordinato: che i versamenti da farsi alla real tesoreria da' direttori ed amministratori generali si eseguano senza eccezione per gl' interi prodotti lordi, a quale oggetto ne' rispettivi borderò giusta il modello in istampa che si adopera in questa parte de' reali domini sarà aggiunta per tutti gli effetti di legge pena di falso, che i versamenti sono in corrispondenza agl' intieri prodotti locali di quel periodo cui si riferiscono. E perchè in ciascuna amministrazione o direzione non sia ritardato il servizio e possa accorrersi alle spese di urgenza si procederà alle medesime ai termini dei regolamenti con delle liberanze di abbuonconto da rilasciarsi dal regio scrivano di razione secondo le domande dei rispettivi funzionari rimettendosi mensilmente allo stesso scrivano di razione i discarichi de' dati abbuonconti per ottenerne le liberanze a saldo.

Che lo stesso sistema si tenga per gli esiti relativi a spese di giustizia per le quali gli abbuonconti saranno discaricati coi corrispondenti mandati spediti e liquidati da' funzionari cui per legge appartiene. In conseguenza di che nella parte attiva dello stato discusso per il presente anno 1836, e degli anni posteriori si annoteranno gl' introiti di registro ed ipoteche approssimativamente al loro prodotto di lordo, ed in altro distinto capitolo si annoterà la somma che prudenzialmente potrà risultare dalle spese di giustizia ripetibili, ed all' incontro nella parte passiva dello stato discusso si annoterà l' esito per spese di giustizia nella somma creduta conveniente.

Ed io nel real nome lo partecipo a lei per lo adempimento di sua parte, rimettendole due copie in istampa del citato borderò, e le soggiungo di manifestare ciò che possa occorrerle circa la indennità de' ricevitori, tenendo presente l'apposito real rescritto sul proposito de' 16 maggio 1835.

— 2360 —

Reale Rescritto del 6 aprile 1836 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si prescrive che il disposto nel real decreto de' 17 gennaio 1824 è applicabile a quei militari, i quali prima dello scioglimento dell' armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio civilmente, ed ecclesiasticamente senza il real permesso, e che poi furono messi al godimento del sussidio, ma che oggi richiamati trovansi servendo nel real'esercito.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra

e marina mi è stato comunicato sotto la data de'24 dell'ora scorso mese un real rescritto del tenor seguente :

» Ho sottoposto a Sua Maestà il Re (D. G.) 1. S' il perdono emanato da sua Maestà Francesco I, di gloriosa memoria, col reale decreto del 17 gennaio 1825 con cui furono condannati tutti i matrimonî contratti dai militari civilmente ed ecclesiasticamente senza permesso sia applicabile a quei militari i quali prima dello scioglimento dell'armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio nella guisa anzidetta, e che poi non compresi, furono messi al godimento del sussidio, ma che oggi richiamati dalla sovrana clemenza trovansi serveudo nel reale esercito.

2. Se sia benanche applicabile il detto decreto del 1825 a quei militari, che non compresi nel reale esercito per le vicende del 1820 contrassero matrimonio in tale posizione, e che poi sono stati richiamati nel reale esercito.

» E la Maestà Sua analogamente al parere da me dato, confermato dal consiglio de' ministri, con decisione del 20 stante ha ordinato, che il disposto nell' articolo 1 del real decreto del 17 gennaio 1825 sia applicabile a quei militari i quali prima dello scioglimento dell'armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio civilmente ed ecclesiasticamente senza il real permesso, e che poi non compresi, furono messi al godimento del sussidio, ma che oggi richiamati trovansi serveudo nel real esercito; e che per gli uffiziali ammogliati nell'epoca che si trovavano al sussidio, debba valere per essi la regola generale che si applica a coloro ch' essendosi prima ammogliati passano posteriormente al servizio militare.

» Nel real nome lo manifesto a vostra eccellenza per intelligenza ed uso analogo di risultamento, e perchè si compiaccia darne conoscenza alla gran corte de' conti.

Ed io glielo partecipo, signor procuratore generale, pel corrispondente adempimento nella parte che la riguarda.

— 2361 —

Reale Rescritto del 6 aprile 1836 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che debbono gl' intendenti proporre, ne' casi ove forti ragioni di economia e di utile pubblico nol vietino, la divisione de' boschi comunali in sezioni, ed i tagli regolari a norma della legge forestale.

Sua Maestà il Re, nostro signore, sul voto del consiglio provinciale di Terra di Lavoro, nella sua sessione del 835 prendendo in considerazione che la restituita amministrazione dei boschi a'comuni per effetto della legge de' 21 agosto 1826

niun vantaggio arreca ai medesimi, sì ben aggravio per le spese di custodia, e di pagamento di fondiaria, dove non sia ordinato permettersene la vendita, nel consiglio ordinario di stato de' 6 marzo ultimo si è degnata ordinare, che gl' intendenti delle provincie facciano verificare la qualità, e lo stato de' boschi comunali, e propongano per essi, ove delle forti ragioni di economia e di utile pubblico nol vietino, la divisione in sezioni, ed i tagli regolari periodici a norma della legge forestale.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per lo adempimento, incaricandola di occuparsi sollecitamente di un siffatto lavoro, con farne conoscere a questo real ministero i risultamenti.

— 2362 —

Ministeriale del 6 aprile 1836 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Avellino con cui si dispone che nella ripartizione della rendita per gli aggiusti di rata si prenda norma dal reale rescritto degli 11 settembre 1830.

Giusta il real rescritto degli 11 settembre 1830 nella ripartizione della rendita per gli aggiusti di rate, dee porsi mente non già all' anno redditizio, sibbene all' anno civile e naturale dal 1 gennaio al 31 dicembre, e vedere quanti giorni in questo anno ha goduto il titolare, e quanti ne ricadono nella vacanza a pro dell' amministrazione per potere assegnare rispettivamente ed in proporzione le rendite.

E ciò le servirà di norma, e di riscontro al rapporto che ha diretto all'oggetto a questo real ministero nel dì 23 marzo prossimo passato.

— 2363 —

Reale Rescritto del 6 aprile 1836 partecipato dal ministro degli affari interni portante la risoluzione sopra taluni dubbi relativi alle guardie di onore.

L' applicazione de' dettami del real decreto sulla leva dei 19 marzo 1834 alla soluzione de' molti dubbi promossi all' organizzazione delle guardie di onore, ha dato luogo agli altri qui appresso riportati. Ed io dopo aver inteso su di essi i divisamenti del ministro della guerra, ho nel consiglio ordinario di stato de' 28 dell' or caduto mese, sì gli uni, che gli altri rassegnato al Re, nostro signore, che nell' alta sua saggezza si è degnata di emettere le seguenti determinazioni;

1. Dubbio: Se una famiglia per aver dato all'esercito uno, o due individui, oppur uno, o due cambi non dev'essere più molestata per la leva, sia esente egualmente dagli allistamenti per le guardie di onore.

Sua Maestà tenendo presente, che in virtù delle sue precedenti risoluzioni l'appartenere al corpo delle guardie di onore esenta la famiglia dal fornir individui dell'armata, giusta la proporzione stabilita dalla legge sul reclutamento, si è benignata risolvere per analogia, che il totale adempimento degli obblighi, a cui son desse chiamate dalla leva, esima i loro figli dal far parte di tal arma; beninteso però siffatta esenzione riguardar debba soltanto una sola linea di generazione, e che dessa non competa a quelle famiglie, i di cui figli abbiano appartenenti all'armata come uffiziali.

2. Dubbio: Se la disposizione sovrana, per effetto della quale è applicabile all'esame della idoneità fisica degl'individui, che debbono far parte delle guardie di onore, il titolo 3 del real decreto de' 19 marzo 1834, include che lo sperimento nello spedale per talune malattie ivi prescritte debba anche aver luogo in uno spedale militare, come addita l'articolo CIV, ed a carico di chi debba rimanere la spesa.

Riconoscendo la Maestà Sua la necessità, che le malattie di cui possono essere affetti gl'individui chiamati a far parte delle guardie d'onore sieno comprovate mercè l'esperimento nello spedale militare; ha determinato che la spesa occorrente pel vitto, per la biancheria, e pel lume, cede a carico di chi invoca l'esclusione, e che il locale sia somministrato dal ripartimento della guerra.

3. Dubbio: Se gl'individui capi di famiglia assolutamente unici, in modo che non abbiano altri che li rimpiazzino negli affari domestici, oppure coloro che abbiano figli di tenera età senz'altra persona che potesse prender cura di essi, debbono, o pur no essere inclusi negli squadroni delle guardie di onore.

Sua Maestà considerando che il servizio delle guardie di onore obbliga tantevolte ad uscire dal proprio comune, e ad abbandonare la cura della famiglia, ed i proprî interessi, si è degnata risolvere che coloro i quali si trovino negli additati casi, ove non concorrono volontariamente a prestarsi a questo onorevole servizio, non vi possono essere obbligati loro malgrado.

4. Dubbio: Se i sindaci, cassieri, esattori, e ricevitori tutti delle casse regie, o provinciali, uscieri, o regi notari che per legge sono obbligati a non amuoversi dalla residen-

za, debbono essere esenti dal far parte del corpo delle guardie di onore;

Osservando la Maestà Sua che detti impiegati debbono esser compresi nel corpo delle guardie d'onore, perchè non esclusi da tal obbligo nè dall'articolo 4 del real decreto dei 10 maggio 1834, nè dal real rescritto de' 27 dicembre dell'anno medesimo, ha dichiarato che i sindaci, cassieri, ricevitori tutti delle casse regie, o provinciali, durante l'esercizio del loro impiego, che è temporaneo, non debbono essere obbligati nè a vestirsi, nè ad equipaggiarsi, nè a prestar qualunque specie di servizio, e che i notai e gli uscieri, il di cui uffizio è a vita, sieno definitivamente esclusi dall'esser compresi in dett' arma.

5. Dubbio: Se i medici, ed i chirurgi condottati, ed i farmacisti debbono godere dell'esenzione di cui trattasi.

Sua Maestà si è degnata risolvere che i medici e chirurgi condottati la godano finchè duri la loro condotta, e ciò perchè non sieno deviati dall' assidua assistenza in obbligo agli ammalati specialmente poveri de' comuni. Ai farmacisti poi la Maestà Sua ha accordato plena esenzione sulla considerazione specialmente, che la composizione, e spedizione delle medicine esigè che i medesimi non siano per nulla distratti.

6. Dubbio: Se dell' esenzione istessa debbono benanche godere le famiglie, ch' essendo composte di tal numero di figli da dover dare due figli all' armata abbiano fornito un cambio, ed intanto uno di quelli stia servendo come capo o sotto capo urbano;

Avendo Sua Maestà riguardo che i capi, o sotto capi urbani prestano anche essi un servizio civico; ha determinato che pei di loro fratelli debba pur valere la sovrana decisione del dubbio 3 contenuto nel real rescritto de' 16 ottobre 1834 sulle circostanze però, e nelle proporzioni stabilite nel num. 21. L. A. B. dell' articolo 27 del real decreto de' 19 marzo 1834.

7. Dubbio: Se la disposizione compresa nel num. 5 del pocanzi citato art. 27 ch' esime dalla leva i laureati ed i licenziati in medicina, giurisprudenza, nelle scienze fisiche, e matematiche purchè n' esercitassero le rispettive professioni possa o pur no invocarsi dagl' individui chiamati a far parte delle guardie di onore.

Sua Maestà si è degnata risolvere, che l' esenzione dal servizio delle guardie di onore a favore dell'indicati professori non ha luogo, riflettendo che altro è l' esser destinato a far il soldato, e quindi ad abbandonare la patria, ed essere costretto a vivere ne' quartieri militari, prestando di

giorno, e di notte un servizio attivo militare, ed altro è fare un servizio civico, che per lo più si esegue nel seno della propria famiglia con lieve sagrifizio di attendere nei giorni festivi alle istruzioni.

8. Dubbio: Se coloro che avessero somministrato quindici cavalli o pagati ducati mille dugento all'epoca dell'occupazione militare dovessero, o pur no essere esenti dagli arrollamenti delle guardie d'onore in applicazione della sovrana risoluzione, che n'esclude gl'individui, i quali personalmente, o per mezzo di un cambio abbiano adempito al servizio militare.

Sua Maestà si è degnata risolvere affermativamente, sulla considerazione che detta somma, e quella quasi equivalente della somministrazione di cavalli è molto superiore alla spesa che occorre per provvedersi di un cambio, soggiungendo però che un tal beneficio di esenzione riguardar debba i soli individui della famiglia appartenenti alla generazione di colui che ha sofferto l'esito.

9. Dubbio: Se la stessa esenzione goder dovessero coloro che in vece di un cambio pagarono ducati ottanta al governo, in virtù degli ordini dal medesimo emanati, il di cui pagamento si faceva presso l'intendente dell'esercito.

Sua Maestà, attesa la tenuità dell'indicata spesa, ha deliberato che la circostanza contemplata nel precedente quesito non produca l'esenzione dagli arrollamenti delle guardie d'onore; come non la produce per la leva.

10. Dubbio: Se coloro che per esentarsi dalla leva arrestarono un disertore ai termini della legge de' 6 marzo 1818 debbono parimenti godere della sopraindicata esenzione;

La Maestà Sua ha preso per tal dubbio la stessa risoluzione emessa per quella precedente.

11. Dubbio: Se gl'individui che non posseggono cavalli da sella, e che aspirano ad essere ammessi come volontari negli squadroni delle guardie d'onore provinciali, abbiano bisogno del consenso de' genitori;

Sua Maestà non ha riconosciuto sufficienti alla risoluzione di un tal dubbio le sole prescrizioni dell'art. 2 sezione 2. del regolamento annesso al real decreto de' 28 febbraio 1823, relativo alla reclutazione de'corpi nazionali dell'esercito, e secondo le quali il consenso de'genitori non è richiesto per coloro che vogliono volontariamente marciare per le reali bandiere. Poichè la Maestà Sua ha considerato, che costoro eleggono spontaneamente una carriera, alla quale potrebbero successivamente esser chiamati dalla sorte, e non vengono con ciò ad arrecar dispendio alle famiglie, anzi talvolta ad alleviarne i pesi, che al contrario per ascriversi nel corpo delle

guardie d'onore è necessaria una spesa, e che non converrebbe perciò permettere a' figli d'obbligare i genitori a sopportarla in opposizione de' doveri che impone le patria potestà. E quindi sulla riflessione principalmente, che i figli potrebbero da un capriccio giovanile o dall'idea di sottrarsi dalla soggezione paterna essere indotti ad ascriversi volontariamente nel corpo delle guardie d'onore, si è degnata risolvere, che dessi possono farlo, sempre che abbiano mezzi propri per equipaggiarsi, e non già quando praticarlo debbono con obbligare il padre a fornirli loro.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento.

— 2364 —

Reale Rescritto del 9 aprile 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante la risoluzione del dubbio se nei casi di reclamo avverso le condanne de' conti morali potessero gl' intendenti sospendere gli atti solamente irreparabili sino alla risoluzione del reclamo.

Manifestando vostra eccellenza con rapporto de' 21 dello scorso gennaio, n. 207, di essere stato da cotesto real governo disposto con decisione de' 10 gennaio 1832 che nei casi di reclamo avverso le condanne de' conti morali potessero gl' intendenti sospendere gli atti solamente irreparabili sino alla risoluzione del reclamo, assicurato però con le precedenti coazioni lo interesse delle condanne: ha provocato gli ordini di Sua Maestà perchè l'anzidetta decisione sia estesa ed applicata ai conti del regio dazio sul macino dato in accollo ai comuni.

Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato, ha veduto, che dalla riunione de' due articoli 4 e 5 delle istruzioni approvate per lo adempimento dell' articolo 31 del real decreto degli 11 ottobre 1817 alle quali si è anche riportato il decreto de' 22 maggio 1832 risulta che il reclamo prodotto al real governo contro le deliberazioni degl' intendenti sopra i conti morali degli amministratori de' comuni, all' infuori di sospendere ne' soli atti irreparabili, e per soli quindici giorni, la esecuzione, non ammette altro sospensivo, eccetto il caso in cui fosse diversamente dal real governo ordinato.

Ha dopo ciò la Maestà Sua considerato che potea bene cotesto real governo estendere, come ha fatto, la facoltà accordatagli nell' anzidetta eccezione a tutti gli atti irreparabili, prolungandone il sospensivo fino eziandio alla risoluzione del reclamo, assicurato pria lo interesse della condanna; ma il dichiarare in forma di massima che possano gl' intendenti accor-

dare tal prolungamento di termine fa spogliare il real governo della cognizione, che ad esso, e non agl' intendenti, hanno le istruzioni deferite, di vedere cioè caso per caso, se gli atti a cui si dovrebbe procedere fossero veramente irreparabili nel senso della legge, e meritassero in vista de' motivi del reclamo, e de' documenti in appoggio, una sospensione maggiore de' 15 giorni.

Quindi nel consiglio ordinario di stato de' 4 del corrente ha Sua Maestà risoluto, che la suddetta decisione emessa a' 10 gennaio 1832 di potersi cioè sospendere gli atti irreparabili sino alla risoluzione de' reclami, assicurato pria lo interesse della condanna, resti approvata, e sia anche estesa ai conti morali del macino; a condizione però che debba codesto real governo, volta per volta, conoscere della irreparabilità degli atti, e del sospensivo maggiore di quindici giorni che possa convenire al reclamo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2365 —

Reale Rescritto del 27 aprile 1836 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si conferma la rigorosa osservanza di non permettersi processioni nel dopo pranzo.

Con real rescritto circolare del dì 28 novembre prossimo passato anno 1835 fu comunicata la sovrana risoluzione del di 2 dello stesso mese, colla quale mentre vennero confermate le disposizioni del dì 10 dicembre 1768 di doversi le processioni fare tutte di mattina, e non mai nel dopo pranzo, si eccettuarono i casi ne' quali il ministro della polizia generale a suo giudizio credesse di accordare un ordine di eseguirsi la processione nelle ore vespertine.

Avendo io posteriormente umiliato a Sua Maestà le osservazioni del vescovo di Gallipoli per ottenere che la eccezione divisata avesse luogo nella sola capitale, e non nelle provincie, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 25 febbraio corrente anno, confermando la rigorosa osservanza di non permettersi nelle provincie processioni di dopo pranzo ha ordinato che il ministro di polizia si avvalga della facoltà concessagli da Sua Maestà nell' antecedente sua sovrana risoluzione dei 2 novembre 1835 in casi straordinari e rari.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, ed uso corrispondente di sua parte

— 2366 —

Circolare del 30 aprile 1836 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che le cauzioni a favore del real governo che debbonsi dare in beni fondi o con biglietti di tengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati possono essere sostituite coll' immobilizzazione, e deposito de' certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della tesoreria generale, purchè però sieno liberi di qualsiasi vincolo, e sieno commerciali.

Ad agevolare coloro che sono obbligati a dare delle garentie a favore del real governo, o in beni fondi, o con biglietti di tengo in mio potere rilasciati da' negozianti accreditati, questa real segreteria e ministero di stato dichiara, che tali garentie possono essere sostituite colla immobilizzazione, e deposito dei certificati di crediti legali inscritti sui ruoli della generale tesoreria, purchè però detti certificati siano perfettamente liberi di qualsiasi vincolo, e sieno commerciabili.

Dichiara inoltre che le garentie che si daranno nei detti certificati saranno ammesse previa una superiore autorizzazione, che sarà rilasciata sulla proposizione del rispettivo capo di amministrazione, e che la corrispondente immobilizzazione seguirà presso la scrivania di razione:

— 2367 —

Reale Rescritto del 14 maggio 1836 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia col quale si prescrive non potere gli uscieri presso i giudicati d'istruzione istrumentare fuori il proprio distretto.

Nel consiglio ordinario di stato de' 10 andante ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto de' 17 e 24 aprile ultimo col quale ha chiesto i sovrani provvedimenti per conciliare la nota 36 apposta nel real decreto de' 13 gennaro 1817 circa al divieto imposto agli uscieri presso i giudici istruttori d'istrumentare fuori il proprio distretto col decreto del 15 dicembre 1834, che abolì i giudicati d' istruzione ne' minori distretti, e delegò a quelli conservati nei capo valli, l'istruzione de' processi per tutta la valle.

E la Maestà Sua tenuto presente il citato decreto del 15 dicembre 1834 si è degnata dichiarare, che non ha più luogo la seconda parte della ministeriale del 5 settembre 1818 inserita nella nota 36 apposta al real decreto de' 13 gennaro 1817, in ciò, che riguarda il divieto per gl'istrumenti fuori

il proprio distretto, dovendosi intendere tale divieto per gl'istrumenti fuori la valle cui sono addetti.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2368 —

Ministeriale del 18 maggio 1836 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello per gli affari di Sicilia, sul dubbio se un atto notariale rimasto imperfetto debba essere sottoposto a registro ed in quale tempo.

La quistione particolare cui accenna il di lei uffizio de 7 di questo mese, risolvesi a parer mio nell'altra generale, se un atto notariale rimasto imperfetto debba essere sottoposto a registro ed in quale tempo.

Io osservo che la registrazione è nel fine particolarmente di assicurare la legale esistenza degli atti:

Che sono soggetti a cotesta registrazione gli atti ridotti in iscritto, i quali possono servire di titolo o di pruova di dritti, o degli obblighi contratti da chicchessia.

Che un atto non perfezionato non essendo che un progetto un cominciamento di atto, non può produrre gli effetti che la legge attribuisce all'atto intero, come la parte non può mai essere eguale al tutto.

Che quindi sia ne' motivi e nella lettera della medesima legge sul registro, che non abbisogni d'immediata registrazione, o di registrazione ne'termini di rigore.

Ho detto *d'immediata registrazione o di registrazione nei termini di rigore* poichè se alcuna copia mai occurresse di atto rimasto imperfetto, dovrebbe allora sottoporsi alla registrazione.

Ciò risulta dall'art. 924 della legge di procedura civile, in correlazione de'principi stabiliti nella legge sul registro.

Secondo questi principi l'uffiziale pubblico non può rilasciare copia di alcuna carta presso di se esistente che prima non sia registrata.

Un'altra pruova ancora della differenza che la legge pone tra gli atti perfezionati e quelli che non abbiano ricevuto compimento.

Per aver copia degli atti perfezionati non occurre alcuna autorizzazione del magistrato: questa autorizzazione però occorrere per gli atti imperfetti.

Più: secondo l'articolo 8 della legge dei 21 giugno 1819, il pagamento del registro debbe seguir quando anche l'atto già formato venga dichiarato nullo, o le parti sciolgano la obbligazione, che abbiano per esso contratto.

La dichiarazione della nullità dell'atto, lo scioglimento delle obbligazioni suppongono nel primo di questi casi la esistenza per lo mezzo materiale, e nel secondo la esistenza legale dell'atto. Dunque se questa esistenza non ha luogo, non occorre la registrazione.

Su questo particolare non posso che rimettermi alle precedenti osservazioni.

— 2369 —

Reale Rescritto de' 20 maggio 1836 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si determina che la liquidazione delle pensioni degl'impiegati di casa reale ammessi pria di gennaio 1834 deve eseguirsi colle norme dettate nel decreto de' 16 luglio 1817, per quelli ammessi dopo detta epoca, e dal servizio di casa reale passati in altre amministrazioni dello stato, la liquidazione deve procedere in conformità del decreto dei 3 maggio 1816, e per gl' impiegati di Sicilia secondo il decreto de' 25 gennaio 1823.

Ho rassegnato a Sua Maestà (D. G.) i dubbi insorti in ordine alle pensioni di giustizia a favore degl' individui impiegati nelle amministrazioni de'beni ceduti alle finanze dalla real casa con sovrana risoluzione degli 8 novembre 1833 per i casi verificati dopo quell'epoca, e propriamente dal primo gennaio 1834.

I dubbi erano i seguenti.

1. Se dovensi regolare le liquidazioni sulle norme particolari prescritte col decreto del 16 luglio 1817 per le pensioni degl' individui di casa reale, o su quelle generali del decreto de' 3 maggio 1816, per tutti gl'impiegati dello stato ai quali sono oggi assimilati quelli delle suzidette amministrazioni.

1. Se le liquidazioni stabilite dalle rispettive amministrazioni dovean essere rivedute e formalmente giudicate dalla gran corte de'conti, come tutte le altre, o solo dal ministro di finanze amministrativamente come praticava la real casa, salva sempre però la deffinitiva sovrana approvazione.

3. Se comunque concedute da Sua Maestà (D. G.) le pensioni vedovili di giustizia ed i soldi di ritiro sia coll'un metodo o coll'altro, sarebbero state esse iscritte sul gran libro come tutte le pensioni, o pel riflesso che la massima parte de' godenti dimoranti oltre il faro fosse valuto meglio che le pensioni e soldi di ritiro si fossero pagati dalle rispettive amministrazioni in seguito di sovrani rescritti, e sul conto a parte della ritenuta del due e mezzo per cento.

La Maestà Sua tenuti presenti gli avvisi del luogotenente generale, della commessione dei presidenti della gran corte dei

conti, e della consulta generale del regno, non che le osservazioni del ministero sull'oggetto, si è degnata sul consiglio ordinario di stato de'10 maggio andante risolvere.

1. Che si debba il real decreto de'16 luglio 1817 applicare a tutti coloro che all'epoca della cessione erano nelle amministrazioni de'beni ceduti come impiegati di casa reale: ma che per gli altri ammessi dopo il 1 gennaio 1834, o che potessero entrarvi nel tratto successivo, debbono aver pieno vigore i dettami generali del real decreto de'3 maggio 1816, salvo sempre l'osservanza del real decreto de'25 gennaio 1823, per i sudditi siciliani.

2. Che la gran corte de' conti proceda alla liquidazione delle pensioni suddette secondo le forme ordinarie come per tutte le altre.

3. Finalmente, che le pensioni approvate dalla Maestà Sua in vista delle regolari liquidazioni della gran corte de' conti, sieno pagate dalle rispettive amministrazioni.

Nel real nome comunico a lei tal sovrana risoluzione perchè ne rimanga intesa per l'uso conveniente, di riscontro al suo officio de'13 novembre 1834.

— 2370 —

Reale Rescritto del 21 maggio 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia portante disposizioni sulle barche che trovansi abbandonate al lido del mare.

Suole avvenire di trovarsi al lido delle piccole barche abbandonate. Per questo caso sebbene fosse prescritto all'articolo 151 del regolamento sanitario marittimo di conservarsi detti piccoli legni dagli agenti della real marina, per restituirli poi a chi potrebbe reclamarne la proprietà, nulla si dice del termine nel quale i proprietari posson chiedere le barche; il perchè trattenute per lungo tempo rendonsi inutili, e non possono più vendersi. Onde i comuni, che pel citato regolamento sono obbligati ad anticipare il danaro delle spese, non sono più in istato di venirne ristorati.

Il caso esposto di sopra, avvenuto già nella marina di Patti, avendo dato occasione all'Intendente di Messina di proporre che si stabilisse un termine per la vendita di quelle barche, vostra eccellenza ne fece rapporto per le sovrane provvidenze. Lo che riferito a Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del 17 di questo mese, la Maestà Sua si è degnata approvare di stabilirsi nei casi in discorso, il termine di quaranta giorni per trattenersi dagli agenti della real marina le barche abbandonate al lido,

scorso il quale, nè presentandosi alcuno a reclamarne la proprietà, possano gli agenti stessi essere abilitati ad eseguirne la vendita nelle forme regolari per rimborsarne sul prezzo i comuni di tutte le spese fatte per la tutela della pubblica salute. Pagato indi il dazio, e le spese dovute alla dogana, il dippiù del prezzo si terrà in deposito a favore di coloro che possono reclamarne la proprietà. Presentandosi però il proprietario a giustificarla infra il termine di quaranta giorni non potranno gli agenti della real marina restituirgli la barca, se prima non abbia egli soddisfatto le spese a' comuni dovute, per la causa suddetta, e il dazio e le spese spettanti alla dogana per effetto della tariffa in vigore.

Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2371 —

Reale Rescritto del 21 maggio 1836 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare le indennità spettanti a'periti calligrafi e di arti liberali adoperati in affari penali.

Fatto presente a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza del 21 del caduto aprile col quale vien dimostrato, che la disposizione del real decreto de'17 maggio 1830 sul modo onde tassarsi le indennità spettanti a' periti calligrafi, e di arti liberali adoperati in affari penali vien male applicata in questi reali domini, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'17 del corrente si è degnata dichiarare, che come i periti di arti liberali calligrafi, o notari quando sono adoperati in materia penale da' collegi giudiziari non devono conseguire un'indennità maggiore di quella stabilita negli articoli 134 e 138 della tariffa giudiziaria per gli affari civili, così quando nella stessa materia sono adoperati dai giudici di circondario, o d'istruzione, non devono percepire indennità maggiore di quella stabilita nell' art. 30 § 3 della tariffa medesima.

Ha la Maestà Sua altresì ordinato, che i procuratori generali, e gl' ispettori controlori usino della facoltà a loro concessa di arbitrare le indennità spettanti a'periti d'arti liberali calligrafi o notari colla massima circospezione, proporzionando la somma a misura della maggiore, o minore importanza del servizio, del merito della professione, o scienza, e delle circostanze, perchè non eccedano i limiti assegnati ne' reali decreti.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2372 —

Reale Rescritto del 24 maggio 1836 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare la scritturazione della totalità delle spese di giustizia per ciascun processo.

Facendo osservare cotesto direttore generale de' rami, e dritti diversi, che il registro prescritto dall'art. 82 § 2 del real decreto de'13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia in cui si dovrebbe per ciascun processo scritturare la totalità delle somme pagate in ogni mese, e verificare al confronto la quantità dei rimborsi, sarebbe quanto faticoso altrettanto inutile nella direzione generale, attesocchè i simili registri esistono in ciascuna valle presso i rispettivi controlori ispettori atti ad apprestare al bisogno qualunque dilucidazione, ed altronde le uguali notizie possono ben ricavarsi da sommari di carico esistenti nella contabilità della direzione generale medesima; ha proposto che sia dispensata la tenuta di tal registro.

Assicurata vostra eccellenza dall'ufficio del ministro delle finanze del 18 maggio ultimo da me comunicatole a 4 del corrente giugno, che in questa parte de' reali domini l'amministrazione generale del registro e bollo con due circolari de'20 dicembre 1823, e 12 marzo 1826 abbia trovata superflua, e senza scopo tanto la tenuta del detto registro, quanto la cognizione degli elementi, i quali ne formavano l'oggetto, e che per esaurir quindi l' art. 82 del citato decreto siasi limitata a disporre che tale tenuta fosse praticata presso le direzioni provinciali, ha con suo rapporto del 4 del caduto agosto provocati i sovrani ordini, perchè sia in fatti soppresso, come superfluo il registro in discorso.

Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 19 del corrente permettere, che invece del registro prescritto dall'art. 82 § 2 del real decreto de'13 gennaro 1817 sulle spese di giustizia si osservi ciò che il ministro delle finanze con suo officio de'18 maggio ultimo ha detto di praticarsi in quest'amministrazione generale del registro e bollo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2373 —

Reale Rescritto del 25 maggio 1826 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia col quale si determina che i dritti protomedicali in Sicilia si riscuotano sul possessorio.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 21 del caduto aprile col quale, presa occasione da una interlocutoria di cotesto consiglio d'intendenza nel giudizio pendente tra i singoli di Morreale, e l'amministrazione generale dei rami e dritti diversi; ha ella provocato i sovrani provvedimenti sul modo onde supplirsi alla tariffa dei dritti protomedicali, il cui originale fu incendiato nelle vicende del 1820, e ciò fino a tanto ché sarà emessa la nuova tariffa della di cui formazione si sta cotesto real governo occupando.

E Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 17 del corrente si è degnata ordinare che i dritti protomedicali si riscuotano sul possessorio, il quale continuerà a servir di base nella esazione, come una tariffa provvisoria, dichiarando la Maestà Sua che fondamento di tal possessorio sia la scrittura della regia amministrazione del protomedicato dal 1820 a questa parte.

Nel tempo stesso ha la Maestà Sua ordinato che si solleciti la formazione della nuova tariffa.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2374 —

Reale Rescritto de' 25 maggio 1836 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo col quale si fissa il dritto di registratura sulle apoche de recepto.

Col rapporto del 17 detto scorso marzo, ha vostra eccellenza fatto osservare, che comunque il dritto di registratura per qualsivoglia atto in brevetto rimanga fissato dal paragrafo secondo dell' art. 66 della legge del 21 giugno 1819 per tarì 2 siciliani, per le *apoche* però *de recepto* usate in cotesta parte dei reali domini, il cui dritto di registratura è nel seguente paragrafo dell' articolo medesimo fissato limitatamente a grana 10 siciliane, sarebbe cosa inconcludente il pretendere un dritto maggiore di questo, quando tali *apoche* fossero fatte in brevetto.

Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato dei 17 del corrente si è degnata dichiarare, che va soggetta ad una tariffa di grana 10 siciliane la registrazione di qualunque *apoca* sia in minuta, sia in brevetto.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2375 —

Reale Rescritto del 25 maggio 1836 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni a regolare l'introito dei dritti per la spedizione delle cedole ecclesiastiche.

Avendomi il ministro delle finanze trasmesso, per le disposizioni, che si fossero da me credute convenienti, un rapporto direttogli da questo tesoriere generale, e contenente la proposizione d'introitarsi direttamente dalla contabilità di questo real ministero per gli affari di Sicilia le somme provvenienti da' dritti per la spedizione delle reali cedole ecclesiastiche, e per l'approvazione delle regole di congregazioni, attinenti a' reali domini oltre il faro; io stimai opportuno di rassegnar l'affare a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 17 del corrente mese.

E la Maestà Sua onde discaricare la tesoreria generale di Napoli della tenuta di una madrefede particolare, oggi limitata all'introito de'soli dritti anzidetti, e per non gravare dall'altra parte la contabilità del ministero di mio carico di ulteriori operazioni di scrittura, si è degnata ordinare, che come s'introitano in Sicilia i dritti per l'impartizione del regio exequatur, si faccia pure costì introito de' dritti per la spedizione delle reali cedole ecclesiastiche, e per l'approvazione delle regole di congregazioni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2376 —

Circolare del dì 25 maggio 1836 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina il valore de' certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della generale tesoreria allorchè si accorderà il permesso di sostituirsi a delle garentie in beni fondi, od in biglietti di tengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati.

In data de' 30 aprile dell'andante anno questa real segreteria di stato dichiarò, che i certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della generale tesoreria, purchè sieno perfettamente liberi da qualsiasi vincolo, e siano commerciabili si riceveranno in sostituzione delle garantie, che a favore del real governo dovessero darsi, o in beni fondi, o in biglietti di tengo in mio potere di accreditati negozianti.

A tale dichiarazione si aggiunge colla presente, che quando

sarà accordata la detta sostituzione, quanti cento ducati capiranno nella somma, che rappresenta la garentia da darsi, altrettanti cinque ducati di rendita annua dai rispettivi certificati dovranno immobilizzarsi presso la scrivania di razione della tesoreria generale. Questa norma non militerà per ciò che concerne l'amministrazione del registro e bollo, che regole particolari ha stabilite.

— 2377 —

Reale Rescritto del 22 maggio 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia portante disposizioni a regolare i dritti degli eredi dei giudici della regia monarchia.

Col rapporto dei 18 del caduto aprile ripartimento delle finanze 2. carico n. 1883, facendo vostra eccellenza osservare, che la regola comune per tutt'i prelati dall'aggiudicazione cioè al fondo di spogli e sedi vacanti dei frutti maturati, e non percepiti non siasi mai applicata agli eredi dei giudici della regia monarchia, pei quali le prestazioni dipendenti dalle badie lor conferite tengono luogo di soldo, e servono in parte al mantenimento dell'officio, ha proposto che sulla scadenza del quadrimestre maggio ad agosto 1835 delle prestazioni spettanti all'ultimo defunto giudice monsignor Trigona, quadrimestre che mirava a provvedere ai suoi bisogni da maggio ad agosto stesso, sia rilasciata ai di lui eredi la quota corrispondente sino al giorno in cui durante il corso di esso quadrimestre restò egli in vita.

Sua Maestà cui ho rassegnato nel consiglio ordinario di stato del 17 del corrente tal proposizione di vostra eccellenza si è degnata approvarla.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2378 —

Reale Rescritto del 28 maggio 1836 partecipato dal ministro per gli affari di Sicilia col quale si risolve il dubbio se cioè nella mancanza di regolare scrittura presso la contabilità delle mense, badie e benefizi di regio padronato e presso l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti convenisse portar modificazione al decreto degli 11 ottobre 1833.

La consulta dei reali domini oltre il faro essendo stata da Sua Maestà incaricata discutere la questione che formato avea il soggetto del rapporto di vostra eccellenza del 24 del passato dicembre se cioè nella mancanza di regolare scrittura presso la contabilità delle mense, badie e benefizi di regio padronato e presso gli uffiziali dell'amministrazione regia di

spogli e sedi vacanti convenisse portar modificazione all' articolo sesto del regolamento approvato col primo decreto degli 11 ottobre 1833 abbreviando a tre anni il periodo di giustificazione del pagamento in difetto di ruoli censuari, ha considerato.

Che non si potevano accordare alle chiese, ed abbadie di regio padronato favori nella specie maggiori di quelli, che lor concede il regolamento approvato col primo decreto degli 11 ottobre 1833 sino a permettere loro di supplire al difetto dei ruoli censuari coi libri regolarmente tenuti dai contabili delle stesse, perchè questi dimostrassero il pagamento per dieci anni della prestazione, o pure coi registri della regia amministrazione in tempo di sede vacante.

Che se pur manca presso i titolari una scrittura regolarmente tenuta non può mancare presso l' abolita conservatoria, che ne tenea conto, e nel di cui archivio depositavansi tutti i titoli dei canoni, e di ogni prestazione della specie.

Che in ogni evento sarebbe contro tutte le buone regole di giustizia il volere ovviare alle conseguenze dell'oscitanza dei titolari, e delle regie officine con l' esporre i debitori, mediante la restrizione del periodo a tre anni, all' arbitrio dei titolari, o dei loro preposti, nè il sacro carattere dei primi esser bastevole a toglier dei sospetti, giacchè dediti, come essi sono, interamente alle cure dell' alto loro ministero veggonsi obbligati a rimetter l' amministrazione delle loro mense in mani talora prezzolate, e malsicure. Sono già in fatti, la consulta stessa soggiunse, vicini a scorrer tre anni dalla pubblicazione del regolamento in quà, ed i contabili dei titolari avrebbero potuto più scritturar a loro modo debiti di censuari, o di reddenti, laddove tal periodo bastar dovesse a giustificare con scrittura siffatta il possessorio del pagamento, senza poter trovar i reddenti un asilo al petitorio, atteso la tenuità delle somme, che non soffre il grave dispendio di una lite.

Per siffatte considerazioni è stata quindi di avviso.

1. Che sarebbe fecondo di gravi ingiustizie l'accorciamento di dieci anni a tre, nè si potrebbe praticare senza dar luogo a vessazione, ed arbitri irrefragabili.

2. Che si dovesse all' incontro rescrivere a cotesto real governo di far attivare nell' abolita conservatoria generale in servizio addicendovi gli antichi impiegati, ed ove quello archivio si trovasse dissestato, o menomato dare le disposizioni occorrenti al ripianamento, ed all'ordine di esso, con sottoporre per questo solo oggetto gl' impiegati alla immediata dipendenza del direttore generale dei rami, e diritti

diversi a cui compete la tutela dei beni di regio padronato, e del demanio, onde colla di lui sorveglianza si consegua l' oggetto interessantissimo di conservare i beni, di evitare gl' inconvenienti, e di risparmiare all' erario quelle gravi spese che diconsi fatte per eseguire alcune intitolazioni.

3. Che essendo vicino a spirare colla fine di quest' anno il termine da Sua Maestà prorogato per l' intitolazione dei beni di regio padronato di cui si tratta, debba cotesto real governo proporre a Sua Maestà la proroga di un discreto tempo, onde compirsi le ricerche nell' officio della conservatoria generale.

Avendo io rassegnato tutto ciò a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 17 del cadente, la Maestà Sua si è degnata approvare l' avviso della consulta con le considerazioni in appoggio.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2379 —

Reale Rescritto degli 11 giugno 1836 partecipato dal ministero per gli affari di Sicilia portante disposizioni sui lavori di oro e di argento.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà i due rapporti di vostra eccellenza de' 24 aprile e 5 maggio ultimo non che la corrispondenza passata tra questo ministero di mio carico, e quello delle finanze relativamente alla difficoltà incontrata nella esecuzione del real decreto de' 20 dicembre 1835, con cui varie disposizioni stavan date nell'intenzione di vie maggiormente assicurare gl' interessi del pubblico, e quelli del regio erario sui lavori d' oro, e d' argento nuovi, che s'immettono dall' estero; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 13 del corrente si è degnata ordinare, che si sospenda per ora la esecuzione del succennato real decreto in attenzione degli ulteriori sovrani provvedimenti.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2380 —

Ministeriale degli 11 giugno 1836 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale si dispone che le amministrazioni diocesane in fatto di giudizio abbiano a riguardarsi come amministrazioni pubbliche.

Rilevo dal pregevole uffizio che ella mi ha diretto nel dì 28 prossimo passato mese di essersi da un tribunale civile ritenuto il principio che in fatto di giudizio avessero a ri-

guardarsi le amministrazioni diocesane come amministrazioni pubbliche. Io non ho altra cosa da aggiungere al saggio avviso esternato da vostra eccellenza sul proposito ; se non che quantunque le diocesane non sieno pubbliche amministrazioni pure per speciali concessioni contenute in particolari decreti godono alcuno dei privilegi di esse.

— 2381 —

Reale Rescritto de' 29 giugno 1836 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si permette a' deputati del consiglio provinciale per sollecitare presso l' intendente , o presso i reali ministeri , la risoluzione , o il compimento delle sue deliberazioni , di riunirsi una volta al mese sotto la presidenza dell'intendente per l' oggetto , d' intervenire nelle deputazioni delle opere pubbliche onde dare tutte le dilucidazioni , e schiarimenti sulle disposizioni che esistono , ma senza voto.

L' art. 30 della legge de' 12 dicembre 1816 , accorda al consiglio provinciale la facoltà *di destinare , ove lo creda opportuno , uno o due deputati, scelti nel suo seno o fuori . per sollecitare presso l' intendente o presso i reali ministeri la risoluzione o il compimento delle sue deliberazioni.*

Or Sua Maestà , presa in esame una memoria presentata dal consiglio provinciale del secondo Abruzzo ultra da'deputati del 1833, tendente a rendere più feconda di efficaci risultamenti questa istituzione ; memoria che quel consiglio nella sessione del 1835 ha accompagnata col suo voto per le sovrane determinazioni ; nel consiglio ordinario di stato de' 3 maggio corrente anno , si è degnata di risolvere per massima generale in tutte le provincie :

1. Potersi permettere a' deputati presso l' intendente di riunirsi almeno una volta al mese , sotto la presidenza del medesimo, per sollecitare il compimento delle risoluzioni del consiglio ; ma senza che si rediga verbale alcuno ; è vietata a' medesimi ogni officiale corrispondenza ; standosi in tutto al prescritto della legge.

2. Permettersi del pari a' medesimi di assistere alle riunioni della deputazione delle opere pubbliche , ad oggetto di dare tutti gli schiarimenti e dilucidazioni sulle disposizioni che esistono, ma senza voto.

3. Aversi a considerare nel disimpegno delle loro funzioni come consiglieri provinciali.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l' adempimento.

— 2382 —

Circolare de' 5 luglio 1836 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se alcun notaio volendo praticare in numerario presso la real cassa di ammortizzazione il patrimonio e la cauzione, dovesse oppur no esibire alla medesima un certificato del sindaco del comune assegnato in residenza al notaio, per giustificare quale fosse la popolazione di questo comune.

La legge sul notariato permette a coloro che sono nominati notai di costituire il loro patrimonio e la loro cauzione con danaro in deposito presso la real cassa di ammortizzazione.

L'ammontare dell'uno e dell'altra dovendo essere in proporzione della popolazione esistente ne' comuni assegnati per residenza a' notai, la real cassa di ammortizzazione non ammetteva altrimenti in deposito le somme correlative, se non le fosse esibito un certificato del sindaco del comune indicato per la residenza contestante la popolazione di questo comune.

Ciò nel fine di riconoscere se la somma che si depositasse per cauzione del patrimonio, fosse nella proporzione stabilita dalla legge. Informato di ciò, interessai il ministro delle reali finanze ad osservare.

Che l'esame sulla regolarità della cauzione e del patrimonio de' notai è dato esclusivamente alle camere notariali ed a' tribunali civili.

Che parte essenziale di questa regolarità sia il riconoscere se la cauzione ed il patrimonio sieno nella somma conveniente.

Che le correlative deliberazioni del tribunale debbono essere sottoposte a questo real ministero.

Che quindi niun' altra autorità possa versare all' oggetto senza aggiungnere alle disposizioni della legge istessa, e senza alterare e confondere l'ordine delle giurisdizioni stabilite.

Che la cassa di ammortizzazione nella specie non stia che in figura di terzo depositario.

Che d' altronde non può presumersi che le camere ed i tribunali possano mai ritenere per patrimonio o per cauzione de' depositi al di sotto delle somme richieste dalla legge.

Che quegli stesso che è nominato notaio ha pure grandissimo interesse di adempire il deposito nelle somme opportune per evitare la sospensione od altre misure disciplinari, alle quali potrebbe essere soggetto.

Che la esibizione del certificato anzidetto alla real cassa di ammortizzazione non potrebbe altrimenti aver luogo che

con grave molestia della parte interessata. In conseguenza di queste osservazioni richiesi al ministro delle reali finanze gli ordini opportuni, onde la real cassa di ammortizzazione più non avesse richiesto, pe' depositi de' quali trattasi, la esibizione del certificato anzidetto.

Quel ministro ha ritenuto le mie idee, ed uniformemente alle medesime mi ha assicurato di aver dato le corrispondenti disposizioni alla real cassa di ammortizzazione.

Prevengo di tutto ciò le SS. LL. per l'uso conveniente, e perchè ne sieno informate le camere notariali per istruzione particolarmente di coloro che sieno nominati notai.

— 2383 —

Reale Rescritto del 20 luglio 1836 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce essere in facoltà del decurionato prendere ne' modi regolari l' ipoteca legale sopra i beni de' suoi cassieri, che nominati con obbligo della cauzione non la prestino tra dieci giorni.

I cassieri comunali sono obbligati ne' termini dell'art. 64 e 65 della legge de' 12 dicembre 1816 di dare la cauzione a richiesta de' rispettivi documenti.

Nel caso di rifiuto diversi sono gli espedienti adottati in proposito. Convenendo però che unico ne sia il metodo in tutte le provincie, e che sia esso generalmente efficace, e conducente al bene dell' amministrazione, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 11 corrente, si è degnata approvare uniformemente al parere della consulta di questi reali domini, che allorquando i cassieri comunali nominati dal decurionato con l' obbligo di dare una cauzione non si prestino a darla, dopo elassi dieci giorni dalla loro nomina, sia in facoltà del decurionato ne' modi regolari di prendere contro di essi una ipoteca legale sopra tutt'i loro beni presenti, e futuri.

Nel real nome ne la prevengo per l'adempimento.

— 2384 —

Reale Rescritto del 20 luglio 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale portante disposizioni a regolare il giuoco del lotto in quei reali domini.

Essendo stato già abilitati col decreto dei 12 ottobre 1827, e col rescritto dei 5 novembre 1834 varî comuni delle valli maggiori di Demone, e di Noto alla ricezione delle giocate del lotto per le 25 estrazioni straordinarie, che dal decreto dei 18 ottobre 1824 erano state limitate a Palermo, Mes-

sina, Catania, Cefalù, ed ai comuni, che componevano l'antica valle di Mazzara: l'amministrator generale dei reali lotti ha proposto, come espedieote di cui l'esperienza ha giustificata l'utilità, che siffatta abilitazione venga estesa generalmente a tutti i comuni delle suddette due valli maggiori Demone, e Noto dandosi la facoltà di esercitarla a quei soli, a cui le circostanze locali suggeriranno di potersi accordare senza distorbo del servizio interno delle ufficine dell'amministrazione generale.

E siccome gli amministratori dei posti delle stesse due valli maggiori si sono già affermativamente pronunziati pei postieri dei comuni di S. Angelo, Castelbuono, Vittoria, e Terranova, così ha proposto di ammettersi per ora i medesimi all'esercizio di tale abilitazione, autorizzandoli a riscuotere il grano uno a biglietto.

Vostra eccellenza nel farmi ciò conoscere con rapporto dei 13 dello scorso giugno, ripartimento delle finanze: 1. carico numero 2595, considerando, che la proposizione dell'amministratore generale mira a portare aumento ai prodotti del gioco, ed a procurare insieme il piacere di concorrere al gioco nelle lotterie straordinarie, a tutti quei comuni, che goder ne vorrebbero, e che nel momento impediti ne sono, ha creduto, che si possa accogliere la proposizione medesima, lasciandosi a cura di esso amministratore generale di regolare a suo tempo le abilitazioni in modo onde il movimento dei corrieri, e lo arrivo delle liste del giuoco proceda in guisa, che il servizio interno delle officine dell'amministrazione centrale in Palermo non possa essere imbarazzato.

Sua Maestà a cui ho tutto ciò rassegnato, si è degnata nel consiglio ordinario di stato dei 18 del corrente di approvare la proposizione dell'eccellenza vostra.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2385 —

Circolare del 20 luglio 1836 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che gl'impiegati tutti debbono essere subordinati agli ordini del ministero ed ubbidienti ai loro superiori.

Fra gli altri doveri degl'impiegati nelle varie amministrazioni dello stato, occupar deve il primo luogo la ubbidienza agli ordini superiori; ordini che riguardando il bene dello andamento del servizio del Re nostro signore debbono essere ciecamente eseguiti. Il ritardo della esecuzione appalesa una riprovevole condotta, e merita gastigo. Uopo è dichiararlo

onde allontanare le escusande, e ricondurre ciascheduno allo adempimento de' propri obblighi.

Perciò questo ministero e real segreteria di stato dichiara, che quegl' impiegati delle varie amministrazioni che ne dipendono, i quali essendo traslocati da un punto in un altro, invece di conferirsi alla novella destinazione si recano in Napoli saranno sospesi d' impiego ed anche destituiti secondo le circostanze, qualunque sia il di loro grado.

Rimane inoltre espressamente vietato ai superiori, sotto la più stretta responsabilità di accordar permessi a detti funzionari se non è decorso un mese almeno di loro residenza nel luogo dove sono destinati, per effetto della traslocazione.

Ella darà la massima pubblicità a tale disposizione, nella intelligenza che vado a comunicarla agl'intendenti nelle provincie perchè avendola presente non facciano rilasciare passaporti nel preveduto caso.

— 2386 —

Reale Rescritto del 27 luglio 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale portante lo scioglimento del dubbio elevato se il privilegio del tesoro per le due annate del contributo fondiario possa esercitarsi sul deposito dei frutti del fondo appartenenti ad anni anteriori.

Nel rapporto di vostra eccellenza de'7 maggio dello scorso anno n. 1749 faceasi la descrizione de'differenti pareri resi dalle autorità costì consultate sul dubbio elevatosi se il privilegio del tesoro per le due annate del contributo fondiario la corrente cioè, e la scaduta possa esercitarsi sul deposito de'frutti del fondo appartenenti ad anni anteriori.

Essendosi questo ministero diretto al ministro delle finanze per conoscere quale fosse sulla materia la pratica in osservanza ne'reali dominî di qua del faro, n'ebbe ultimamente rimesso un ragionato avviso dello agente del contenzioso degli stessi reali dominî.

Rassegnato or da me tutto l' anzidetto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'21 dello andante, la Maestà Sua si è degnata ordinare, che rimettendosi a vostra eccellenza copia del suddetto ragionato avviso dello agente del contenzioso; le si rescriva, che il privilegio del tesoro pubblico per la riscossione delle due annate della contribuzione diretta, cioè la scaduta, e la corrente, possa esercitarsi sul deposito dei frutti del fondo, qualunque sia l' anno a cui i medesimi appartengono.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza e le rimetto copia da me vistata dello avviso suddetto per l'uso conveniente.

Rapporto dell'agente del contenzioso diretto al ministro delle finanze.

La base della contribuzione fondiaria è l'annua rendita netta del fondo, ma questo principio sanzionato nella occasione col fine di stabilirsi con giustizia la tassa della imposizione non mena alla consegnenza di doversi necessariamente il contributo detrarre dalla rendita annuale di ciascun fondo il modo che nella inesistenza di rendita di quell'anno, cui il contributo si riferisce, non compete al tesoro dritto di privilegio su'frutti di un'anno diverso.

La legge ha limitato il privilegio sotto il solo rapporto del numero delle annate cui è attribuito, la corrente cioè, e quella dell'anno precedente: la limitazione non ha altro oggetto che impedire la cumulazione di un lungo arretrato per negligensa de'percettori, i quali ove potessero presentarsi in qualunque tempo, e per un numero indefinito di anni renderebbero vane le speranze di tutti gli altri creditori.

È manifesto dalla lettera dell'art. 1986 delle leggi civili che la indicazione delle annate si riferisce alla contribuzione, non al tempo della produzione de' frutti naturali, o civili, siccome pare si fosse supposto nella Sicilia oltre il faro, e cresce la evidenza ove si scorga al confronto il detto articolo 1986 nell'art. 1971 n. 1 delle stesse leggi corrispondenti al n. 1 del decreto de'16 dicembre 1818 ed all'art. 2102 del codice abolito, dove parlandosi del privilegio delle pigioni e dei fitti degl'immobili è il medesimo espressamente circoscritto a'frutti *raccolti nell'anno*, frase che non vedesi ripetuta per la fondiaria.

Sia dunque che i frutti si trovino in natura o convertiti in somme depositate purchè il percettore non ottenga quando si presenta una prelevazione maggiore delle due annate, non vedesi come alcuno possa dir lesi i suoi dritti, o reclamarne la disamina se i frutti sono prodotti della coltura di un'anno, o di raccolte semestrali, o di periodo molto più larghi, come selve ecc. e non pare, che debba avere alcuna influenza, e lo scopo della legge non permette distinguersi il tempo della produzione de' frutti, onde proporzionarvisi la corrispondente parte della fondiaria dovuta. Basta che non si dubiti trattarsi di frutti di quel fondo, su cui gravita la contribuzione, e che la somma chiesta dal percettore non ecceda il debito per l'annata corrente, e la scaduta per darsi luogo al conceduto privilegio.

Per siffatti motivi porterei avviso, che il dubbio promosso ne'detti reali domini vada risoluto nel senso affermativo, potersi cioè il privilegio del contributo esercitare sul deposito

de' frutti del fondo, qualunque sia l'anno, cui i medesimi appartengono.

— 2387 —

Circolare del 30 luglio 1836 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari diocesani contenente alcune disposizioni riguardanti le notificazioni nella celebrazione del matrimonio.

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia ha diretto ai proccuratori del Re presso i tribunali civili la seguente circolare.

» L'articolo 68 delle leggi civili stabilisce, che non celebrandosi il matrimonio fra l'anno da computarsi dal termine dell'affissione della notificazione, debba questa notificazione rinnovarsi nel modo e nelle forme che le medesime leggi civili hanno stabilito. Or la mia corrispondenza per lo importantissimo ramo dello stato civile mi ha reso avvertito che in molti comuni siensi celebrati alcuni matrimoni innanzi alla chiesa comunque l'anno si trovasse decorso dal termine dell'affissione delle correlative notificazioni, e senza che, a norma della legge, nuove notificazioni avessero avuto luogo. All'uopo io ho osservato che le leggi civili distinguono in fatto di matrimonio, il matrimonio propriamente detto, e la solenne promessa per lo medesimo: che nell'articolo 68 all'ultimo comma parlasi del matrimonio: che la celebrazione del matrimonio è definita nel precedente articolo 67: che le notificazioni mirano al principale oggetto di rilevare se v'abbiano impedimenti e quali in linea civile alla celebrazione del matrimonio: che questo fine verrebbe meno, se il matrimonio innanzi alla chiesa potesse celebrarsi a piacere dopo qualunque tempo dall'adempimento de' correlativi atti dello stato civile. In conseguenza di queste osservazioni, io non posso non interessare le signorie loro di attendere alla esatta esecuzione della legge, e dare le analoghe disposizioni onde prevenire ogni menomo abuso nella specie. Aggiungo che in giornata ho passato i miei uffizi al ministro degli affari ecclesiastici, affinchè i parrochi concorrano anche da parte loro all'adempimento del precetto compreso nel cennato articolo 68 delle leggi civili.

» Elleno accuseranno la ricezione di questa circolare. »

Partecipo tutto ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, norma, e governo in conformità delle leggi del regno.

— 2388 —

Reale Rescritto del 30 luglio 1836 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni a regolare le indennità dovute agli agenti della riscossione delle partite di credito finora liquidate, transatte o dilazionate dalla commessione pei crediti antiquati.

In adempimento del sovrano rescritto de' 23 marzo ultimo, col quale Sua Maestà ordinò di proporsi tanto le indennità agli agenti della percezione per l'obbligo di versamento forzoso, che in virtù dello stesso rescritto sono andati ad assumere per le partite di credito finora liquidate, transatte, o dilazionate dalla commessione pei crediti antiquati, e delle quali si è stabilito il pagamento a periodi, e tempi fissi, quanto la cauzione, che per le sudette partite dovrebbero i succennati agenti prestare; la commessione anzidetta per quanto vien di manifestare l'eccellenza vostra nel rapporto dei 20 giugno ultimo, n. 2667 indicando una per una le indennità, che col sovrano rescritto de' 9 maggio 1829 erano state ammesse per la esazione dei crediti antiquati in favore dei percettori, o esattori, dei ricevitori distrettuali, e generali che dovranno incassarla, e dei controlori distrettuali, e dei sindaci comunali, che dovranno sorvegliarla, ha fatto osservare come quelle indennità prese insieme formavano un'esito del 6 per cento a peso dello erario. E non credendo sufficiente pel nuovo obbligo, che vanno oggi ad assumere i precettori, ed esattori il 3 per cento che ne riveniva ad essi senza un tale obbligo; non trovando applicabile al caso l'indennità graduale stabilita in loro favore per la esazione della rendita corrente dello erario, non giudicando più necessario, dopo l'inclusione delle sudette partite in obbliganza, alcuna indennità pei sindaci, e pei controlori, ha proposto, come un espediente medio proporzionato al caso, e che porterebbe il risparmio di un mezzo per cento allo erario sopra quello, che era stato già autorizzato col rescritto di maggio 1829.

1. Che ai percettori, ed esattori si assegni per le partite in discorso invece del 3 il 4 per cento qualunque siasi la provvenienza delle dette partite, cioè da fondiaria, da macino, o da qualunque altra causa.

2. Che i ricevitori distrettuali continuino per le stesse partite a godere dell'uno per cento e i ricevitori generali quella del mezzo per cento escluso il proprio distretto.

3. Che cessi per le partite stesse, e ricada a beneficio dello erario la indennità del mezzo per cento che accordavasi ai controlori distrettuali, poichè messe oggi le dette partite in

obbliganza rientrano sotto le norme del corrente per le quali i controlori, rispetto allo esercizio delle loro incombenze godono il soldo dalla tesoreria generale.

4. Che non abbia più luogo pei sindaci la indennità dell' uno per cento attesocchè il comprendimento di quelle partite nell' obbliganza degli agenti della percezione toglie ai sindaci quella particolare responsabilità, che era stata contemplata dal rescritto di maggio 1829 riunendola a quella che naturalmente essi hanno per lo corrente, potendo il risparmio di questa indennità servire a coprire ciocchè sarebbe accresciuto ai percettori ed esattori.

Quando all' accrescersi la cauzione degli agenti della percezione per queste partite, la commessione permettendo, che le regole stabilite per l' assicurazione del corrente, la cui somma è sempre la stessa e presenta perciò un dato certo sul del quale fissare per unica volta la cauzione, non sono conciliabili con l' esazione di crediti a dilazione, di cui le rate variano di quantità in ogni anno ed esigerebbero una diversa annua cauzione ha creduto, che tale aumento di cauzione non sia affatto necessaria per li precettori, poichè quella, che costoro aveano data, comprendeva l' assicurazione anche degl' introiti dei cespiti fuori obbliganza, del di cui incasso trovansi eglino oggi disgravati per effetto del decreto degli 11 ottobre 1833 che obbliga gli agenti delle rispettive amministrazioni a farne il versamento direttamente nelle casse dei ricevitori distrettuali per via dei capitani di arme, ed offre, in conseguenza nello stato attuale la sicurtà di una somma dippiù che è bene sufficiente a cautelare la esazione delle partite in discorso, le quali per ogni rispettiva percettoria si riducono a tenue somma. Rispetto agli esattori, si potrebbe dal governo stabilire la responsabilità a carico dei decurionati. Infine per li versamenti, che verrebbero a riunirsi presso dei ricevitori, ha la commissione opinato, che cautelato lo incasso dei precettori ed esattori i quali son gli agenti risponsabili di prima mano, non vi sia bisogno di obbligare i ricevitori a supplire per l' oggetto le loro cauzioni, molto più, che la somma più forte delle partite in dilazioni di cui si tratta per tutto il distretto di Palermo, scadibile nell' anno 1836 si è osservato di ascendere per Palermo a non più di once 541 27 18 e per l' intera valle ad once 797 28 13 la di cui dodicesima è sempre una somma tenue a fronte delle incumbenze di un ricevitore distrettuale, e generale, anche sotto l' aspetto di essere eglino sempre risponsabili presso il governo d' ogni ramo di esazione loro affidato, e soggetto in caso di mancamento alle coazioni, non esclusa quella dello arresto personale.

Vostra eccellenza stimando plausibili, e ponderate tanto per l'articolo delle indennità, quanto per quello delle canzioni, le proposizioni presentate dalla detta commessione di risulta, ed in adempimento del rescritto del 23 marzo ultimo ne ha provocata l'approvazione di Sua Maestà. Avendo io rassegnato al Re tutto lo anzidetto nel consiglio ordinario di stato de' 25 del cadente, si è degnata la Maestà Sua d'approvare le suddette proposizioni della commissione pei crediti antiquati, alle quali si è vostra eccellenza uniformata.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2389 —

Reale Rescritto del 2 agosto 1836 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare i casi di tagli di urgenza ne' boschi.

Il silenzio che la legge forestale del 21 agosto 1826 serbò relativamente a' tagli per casi di urgenza diede origine ad una circolare scritta da questa real segreteria agl' intendenti delle provincie a' 9 giugno 1827 del tenor seguente:

» Taluni de'signori intendenti han fatto parola su'casi straordinari che richieggono talvolta per motivi di urgenza, tagli di legname ne' boschi, e nel silenzio della nuova legge forestale de' 21 agosto 1826 han creduto veder confirmate le disposizioni dell' abolita legge su' boschi che particolarmente negli articoli 123 e 124, i casi di urgenza trattarono ed il modo e l'ordine onde ricorrere ai tagli.

» E questa real segreteria ha scritto all' intendente medesimo e ne previene pur lei per la parte che può riguardare la provincia di suo carico, che ai termini dell' articolo 9 della legge de' 21 agosto 1826 tutte le disposizioni anteriori concernenti la economia silvana sono state abrogate, e quindi non vi è ragione da credere che col silenzio, la disposizione pei casi di urgenza o altro potessero rimanere in osservanza. »

La legge guarda i casi ordinari, e la prudenza degli amministratori dee supplire in tutt' i casi non preveduti. Gli antichi regolamenti contemplando bisogni straordinari, e casi di urgenza, aprirono il campo ad eccezioni che erano ogni giorno sorgenti di abusi agli agenti di esecuzione, e di doglianze negli amministratori, e ne'proprietari de'boschi che soggiaceano in danno della proprietà loro, ad operazioni delle quali col pretesto della utilità pubblica, ne mostrava non di rado il bisogno.

La straordinarietà de'casi, il bisogno più o meno urgente, la scelta de'mezzi da portarvi riparo, le formalità che deb-

bono accompagnare l'operazione, il vantaggio reale del servizio pubblico, il minor sacrifizio delle proprietà private, ed il riguardo loro dovuto sono gli oggetti che un saggio amministrolore dee ponderatamente esaminare quando si tratta di disporre operazioni che la legge non ha prevedute e per le quali non si ha il tempo di attendere ordini superiori.

Or essendo pervenuti a notizia di questa real segreteria che in alcuna provincia siansi eseguiti non indifferenti tagli di alberi sotto l'aspetto di urgenza per motivi che non si poteano come urgenti dalle autorità provinciali riguardare, essa real segreteria ha incaricato il consiglio forestale di dare avviso su tale oggetto, e quel collegio tenendo presente la mentovata circolare ha dichiarato doversi per casi di urgenza intendere quelli di occorrere ad un bisogno momentaneo, che non ammette dilazione, e non mai la circostanza di non potersi custodire i boschi (il che fa torto agli amministratori) nè tampoco quella di procurare introiti a' comuni; e la consulta de' reali domini di quà del faro da Sua Maestà incaricata dell'esame di tal pendenza, ha opinato che le disposizioni contenute nella enunciata circolare de' 9 giugno 1827 debbono limitarsi a' soli casi di momentanea urgenza che non ammette dilazione alcuna a' termini di quanto ha proposto il consiglio forestale.

Al quale parere della consulta de' reali domini di quà del faro essendosi il Re nostro signore uniformato, nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola.

— 2390 —

Reale Rescritto de' 6 agosto 1836 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso il tribunale civile in Napoli, per la esenzione dal servizio militare, in favore di notaio cui trovasi conceduta la dispensa di età.

Il ministro dell' interno mi ha comunicato il seguente rescritto.

» Ai termini del reale rescritto, che vostra eccellenza si
» compiacque dirigermi in data de' 10 novembre 1832 nu-
» mero 7869, per comunicarmi la sovrana risoluzione, mercè
» la quale, in riguardo a' notai che abbiano ottenuta dispensa
» dell'età di anni 25, e vengono intanto chiamati a mar-
» ciare alla leva, debbonsi prendere i sovrani ordini del Re
» (nostro signore), io li ho presi nel consiglio ordinario di
» stato de' 25 del cadente a pro del notaio Gaetano Tavassi,
» che trovandosi nel caso preveduto nella enunciata risolu-
» zione di Sua Maestà, la invocò a suo favore con supplica
» pervenuta in questo ministero.

» E sul parere dell'intendente di Napoli da me inteso su

» tal petizione, ho rassegnato a Sua Maestà che potea be-
» nignarsi di accordare al Tavassi la grazia di essere so-
» stituito nell' armata da un alunno del real albergo dei
» poveri.

» E la Maestà Sua si è degnata di concederla.

» Nel real nome ho l'onore di partecipare a vostra eccellenza
» questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ».

Glielo partecipo per l'uso conveniente.

— 2391 —

Ministeriale del 10 agosto 1836 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata con la quale si determina che in ogni caso di espropria a danno de' censuari si dia luogo alla devoluzione amministrativa o giudiziaria e ne' casi di espropria inoltrate se ne faccia rapporto al ministro.

Una delle misure di economia, che bisogna esattamente osservare nell'amministrazione del tavoliere si è quella di evitare, che le terre comprese in una sola censuazione abbiano a disperdersi in frazioni tra tante diverse mani, e precisamente quelle, nelle quali la percezione non è garentita da quelle diligenti precauzioni solite a praticarsi quando i contratti son direttamente coll' amministrazione combinati e celebrati.

In questo inconveniente si cade sempre, quando trovandosi la cassa del tavoliere in credito contro di qualche censuario, a danno del medesimo s'intenta, e si porti innanzi la spropria ad istanza dei creditori particolari del medesimo, poichè avviene allora, che le terre restano aggiudicate a frazioni, e bisogna riconoscere tanti quanti sono coloro, a'quali quelle frazioni restano aggiudicate.

Affichè il tavoliere non soggiaccia a conseguenze così pregiudizievoli, per cause a lui tutte estranee, io ingiungo a lei e ne terrò informata Sua Maestà, di operare, ed al direttore, ed al ricevitore del ramo di provocare la devoluzione amministrativa, quando le circostanze lo permettano, o di disporre ciò ch'è necessario, perchè dal consiglio d'intendenza la devoluzione si pronunzi, allorchè non possa essere amministrativamente operata, subito che, o giudiziariamente, o stragiudizialmente si venga in cognizione di essersi intentata, o di volersi intentare la spropriazione delle terre censite, e con questa misura non solamente sarà conservata all'amministrazione la integrità delle sue terre, ma non si darà campo ad inoltramento di giudizi, e si eviteranno apprezzi, licitazioni, aggiudicazioni, o graduatorie, ed ogni procedimento dispendioso alle parti.

Ove poi si trattasse di espropriazioni di già incoate, ed inoltrate, tanto che non sia più a tempo di operarsi la devoluzione amministrativa, o promuoversi la giudiziaria presso il consiglio; così ella, che il direttore, ed il ricevitore ne faranno rapporto a questo ministero, onde adottarsi que'provvedimenti per ciascun caso che più saranno opportuni all'interesse fiscale.

Io metto la esecuzione di queste misure a stretta responsabilità così di lei, che del direttore. e del ricevitore, a'quali con questa stessa data ho fatto comunicazione della presente.

— 2392 —

Reale Rescritto del 16 agosto 1836 partecipato dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata col quale si permette la conservazione de' fabbricati in Foggia sul tratturo e si dispensano i possessori dalla prestazione del canone.

Gli edifizi costruiti nella città di Foggia nel sito, ove i due tratturi, quello che parte dal monte Santangelo, e quello che parte da Bari, s'intersecano, taluni di un antichità, di cui non vi è memoria, taluni dell'epoca del 1831, ed altri recenti, de'quali tratta il di lei rapporto del 26 gennaio, hanno formato oggetto di proposizione alla sovrana determinazione sottoposta.

Si è considerato, che se il rigore si serbasse di appianar questi edifizi, oltre che i loro porsessori, per la maggior parte poveri, ne sarebbero desolati, resterebbe la città deturpata, e mancherebbe ove altri sostituirne, mentre il comune manca di demanio, e mentre ad una popolazione sempre crescente fa bisogno di abitazioni.

Si è considerato, che conservandosi gli edifizi in quistione minor ostacolo si mette alla mena delle pecore, sì perchè i tratturi conservano una sufficiente larghezza, sì perchè più comodo transito hanno ora gli animali per la strada esterna novellamente formata di circa dugento passi ampia, la quale dà comunicazione ai tratturi.

Si è considerato, che le multe per le occasioni seguite ricadono per lo più sopra individui, i quali posseggono un impoeibile non al di sopra di ducati dieci e netto scompariscano in faccia al decreto del 26 gennaio.

Si è finalmente considerato, che in una città cospicua, e di attivissimo commercio è interessata la pubblica economia ad aumentare i fabbricati, sia per lo bisogno, che ne ha la popolazione sempre crescente, sia per lo comodo che si appresta agli avventori per occasione del commercio in quella città esercitato.

Sopra tali considerazioni si è sovranamente determinato, che restino in essere tutti i fabbricati, de'quali è parola, e condonati tutti i canoni e di già su di quelli costituiti, o che dovrebbero costituirsi.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione perchè abbia il suo adempimento, ma nel tempo stesso uopo è avvertire, che il tratto di munificenza impartito a riguardo de'fabbricati già eretti, non dee estendersi a costruzioni nuove, che si volessero intraprendere, poichè converrà per questo, che procedano le domande, e che siano munite di debite superiori autorizzazioni, le quali potranno, secondo la varietà de'casi, essere impartite o negate, ovvero accompagnate da quelle condizioni, che si crederanno convenienti.

È uopo egualmente di avvertire, che la remissione del canone non dee rendere di proprietà del possessore delle fabbriche il suolo sul quale son quelle erette, poichè il suolo è sempre a considerarsi nel dominio del fisco, nell'amministrazione del quale dovrà rientrare tutte le volte nelle quali saranno le fabbriche deperite, e quello resterà vacuo e disponibile.

— 2393 —

Reale Rescritto del 28 agosto 1836 partecipato dal ministero degli affari di Sicilia al luogotenente generale in Palermo portante disposizioni a regolare gli esiti per ispese di giustizia.

Con rapporto del 20 dello scorso maggio, numero 1712; manifestando V. E. le difficoltà che s'incontrerebbero laddove gli esiti relativi a spese di giustizia venissero a seconda della regola generale per gli esiti urgenti inculcata col sovrano rescritto del 9 marzo di questo anno, eseguiti col mezzo di somministrazione di abbuonconti che farebbe la tesoreria a'direttori generali de' rami e dritti diversi nella qualità de' suoi appoderati, ha creduto che senza contravvenirsi al principio consacrato nel succennato reale rescritto, di concentrare cioè tutti gli esiti delle diverse amministrazioni nella tesoreria, si potrebbe, senza l'incontro delle suddette difficoltà, lo stesso scopo conseguire, adottandosi invece del mezzo per gli abbuonconti, i seguenti provvedimenti.

1. Che da' prodotti naturali del regno i ricevitori de' rami e dritti diversi soddisfacessero con quelle cautele che gli stabilimenti impongono i seguenti articoli di esito: cioè.

Rilasci agli stessi ricevitori per la loro indennità.

Indennità di vidimazione a' giudici.

Spese di giustizia.

Rilasci in favore de' cancellieri.

Spese di esazioni concernenti la stessa amministrazione per la parte del registro e delle ipoteche.

Ma invece di farsene esito ne' loro conti versassero i docucumenti per valori di numerario.

2. Che la cautela de' pagamenti delle spese di giustizia da versarsi come sopra dovesse consistere negl' inventari riconosciuti da' direttori provinciali, giusta l' articolo 14 del reale decreto del 17 gennaio 1817.

3. Che qualunque irregolarità o difetto che potesse incontrare la G. C. de' conti nello esame de' documenti accettati dalla tesoreria generale per valori di numerario dovesse cedere principalmente a carico di coloro che avessero eseguito i pagamenti, o che avessero ordinata la spesa.

Proponendo quindi V E , siffatti provvidimenti per la sovrana approvazione ha fatto conoscere che ne ha dovuto intanto ordinare in linea provvisoria le esecuzione per non compromettere il servizio.

Avendo io tutto ciò rassegnato a S. M. nel consiglio ordinario di stato del 17 dello andante, e fattele conoscere che quanto si è da V. E. proposto è consono presso a poco nella sua sostanza alla pratica dello stesso ramo di servizio nei reali domini di quà del faro, la M. S. si è degnata approvare i provvedimenti dall'E.V. proposti.

Nel real nome lo partecipo all' E. V. per l'uso conveniente.

FINE DEL SESTO VOLUME.

CONSIGLIO GENERALE

DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 15 *luglio* 1857.

Vista la domanda del tipografo Giovanni Pellizzone, il quale ha chiesto di ristampare l'opera del signor Dias intitolata: *Collezione di Reali Rescritti*, *Regolamenti*, *Istruzioni*, *Ministeriali e Sovrane risoluzioni ec. dal* 1806 *a tutto il* 1845, giusta la edizione stampata precedentemente; e di proseguire la stampa della stessa opera dal 1846 sino al 1856.

Visto il parere del regio revisore sig. D. Placido de Luca.

Vista la ministeriale del 10 giugno corrente anno del real ministero della Presidenza del consiglio dei Ministri.

Si permette che la suddetta opera si ristampi, con la condizione però che per quei Rescritti che non sono stati ancora pubblicati e che dovrebbero formar materia della continuazione dell'opera del signor Dias, debba il medesimo *preventivamente* premunirsi del permesso speciale di ciascun ministero per lo quale sono stati emanati, ed a cui possono riferirsi per le disposizioni contenutevi — Intanto non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso regio revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il consultore di stato—Presidente provvisorio
CAPOMAZZA

Il Segretario gen.
GIUSEPPE PIETROCOLA